



CENTRO DI SERVIZIO DI ATENED
PER LE BIBLIOTECHE
FINDIO CUOMO

1964

M. INGRESSO

IL GIURISTA

GIORNALE DI GIURISPRUDENZA

AMMINISTRATIVA, CIVILE, COMMERCIALE E PENALE

DIRETTORE

PROF. F. A. ACCONCIA

&ditore=proprietario


Cav. RAFFAELLO MIGLIACCIO

ANNO V - 1887



SALERNO

PREMIATO STABILIMENTO TIPOGRAFICO MIGLIACCIO 1887.



IL GIURISTA

GIORNALE DI GIURISPRUDENZA

AMMINISTRATIVA, CIVILE, COMMERCIALE E PENALE

Esce due volte al mese

AI NOSTRI CORTESI ASSOCIATI

Anno nuovo, vita nuova.

L'anno prossimo passato il GIURISTA non è uscito puntualmente, anzi è rimasto in debito verso gli abbonati di diversi numeri; ma in quest'anno sarà esattissimo.

Le cause della vita stentata sono state moltissime; ma tutte indipendenti dalla nostra volontà. Non le accenniamo per ragioni di convenienza; sebbene potranno facilmente essere imdovinate. Ci affidiamo ai nostri benigni lettori per un po' di compatimento.

Il GIURISTA per il 1887 quale programma seguirà? È ozioso il dirlo. Il metodo adottato, che ha trovato favorevole accoglienza, non sarà per nulla mutato. Gli studii teorico-pratici, come quelli che meglio rispondono allo scopo, saranno più abbondanti.

Frattanto annunziamo con piacere che la Redazione, s' è arricchita di altri illustri amministratori e giureconsulti.

Il GIURISTA, come han potuto vedere i lettori, non pubblica solo la massima di giurisprudenza, così nuda nuda; ma la illustra con note e richiami.

Per secondare il desiderio espresso da diversi abbonati, il GIURISTA apre una nuova rubrica, che conterrà Leggi, Decreti e Circolari.

Aggiungerà pure una Rivista sinottica di giurisprudenza amministrativa, per dare una idea esatta e completa su ciascuna quistione.

Il GIURISTA nel corso di quest'anno salderà verso gli abbonati il debito vecchio, e si augura che anche essi salderanno verso di lui il loro debito, che è molto vecchio e che reca grave danno all'amministrazione.

Chi è, o si mette in regola coll'amministrazione, avrà a prezzo ridotto una delle seguenti opere :

Acconcia — Il codice elettorale politico L. 2,50 per . . L. 1,00

» — I mandati di pagamento a carico dei Co-

muni ed altri corpi amministrati L. 2,50 per » 1,00

» — Statuto fondamentale del Regno annotato L. 1 per » 0,30

Con questo proposito ci mettiamo all'opera con maggior lena

IL CASO FORTUITO

NEL DIRITTO ROMANO

1 0

Il caso presso i romani — Confusione ch'essi facevano del caso fortuito colla forza maggiore — Divisione del Donello e del Medici — Che siano caso fortuito e forza maggiore — Idee di giureconsulti — Attinenza del caso fortuito colla teorica della probabilità.

Sotto la denominazione caso (casus, vis maior, vis divina, fatum, fatalitas) intendevasi, dai romani giuristi, quell'avvenimento che o non poteva prevedersi, o prevedendosi per nulla tuttavia potevano evitarsi le sue conseguenze dannose.

Sebbene caso fortuito e forza maggiore siano due fatti diversi, che l'jus moderne con tanta saggezza ha distintamente trattati, li confondevano essi non ostante ciò, come può rilevarsi facilmente dalla stessa definizione che ne davano.

Però il Donello li divideva in estrinseci ed intrinseci (Interna vis quae in se ipsa nascitur, nulla se extrinsecus se nobis aperte offerente. Externa, quae extrinsecus nascitur); e il Medici in naturali ed umani, secondochè erano conseguenza delle cieche forze della natura o dell'uomo.

Il caso fortuito trae la sua origine da un fatto imprevedibile, prodotto da un agente esterno superiore, e dove l'io psicologico conosciente e volontario per nulla c'entra; la forza maggiore invece proviene dall'uomo, il quale, per un ingiusto od arbitrario movente, costringe altri a fare ciò che per propria iniziativa giammai avrebbe fatto.

Il Baldo, parlando del caso fortuito, diceva; Casus fortuitus est accidens, quod per custodiam, curam, vel diligentiam mentis humanae non potest evitari ab eo qui patitur. Pietro Gregorio Toesano definiva il caso fortuito ciò che per humanum consilium non potest provideri vel resisti, nisi difficile. Cujaccio: Casus fortuitus est cui obsisti humana diligentia non potest. E Donello: Casus fortuitus est casus cui provisio resisti non potest.

Nel caso fortuito è quindi richiesta l'imprevedibilità, e nella forza maggiore la violenza morale o materiale a cui altri non puo o non sa resistere.

La teoria del caso fortuito meriterebbe essere trattata assieme alla teorica della probabilità, di cui tanto si sono occupati e si occupano gli scienzati moderni, e segnatamente gli economisti e gli statisti, per la diretta attinenza che si ha con essa.

Sovente difatti non è prevedibile un fatto, ma deve riconoscersi, da molteplici e varie cir-

costanze e ragioni, ch' è facile che avvenga. Se costruiamo una casa alle falde di un vulcano o in una vasta landa, è più facile che venga distrutta da un tremuoto nel primo che nel secondo modo. Se illuminiamo un teatro a gas o a cera, è più facile che avvenga una sventura nel primo che nel secondo metodo.

Tutte e due i fatti entrano nel caso fortuito. ma fa mestieri prevedere, ch'è più probabile che una disgrazia succeda in una guisa che in un'altra. A questo riconoscimento delle probabilità non erano estranei i romani, eziandio nel caso presente; essi difatti ammettevano come lo stesso fatto ora poteva entrare tra i fortuiti, perchè successo sotto date circostanze di modo, di tempo e di luogo, ed ora no. Casus fortuitus inopinatus, non ex consuetudine eveniens (Bartolo, ad leg. 78, De contrahenda emptione). Anche Ulpiano diceva: Extra consuetudine acciderit. (Leg. 15. Locati conducti). Cosicch il gelo, che viene in inverno a consumar una pianta, non è caso fortuito, appunto perchè in questa stagione è naturale ed ordinario che avvenga, non però se comparisce in està, poichè allora si presenta come fenomeno strano o almeno fuori del consueto.

2.9

Irresponsabilità derivata dal caso fortuito — Definizione e differenza del dolo e della colpa.

Se Tizio non adempie ad un dovere od obbligazione, sia positiva che negativa, per effetto del caso, generalmente parlando, egli non ne è responsabile, tranne il caso che c'entra di mezzo il dolo o la colpa.

Dicesi dolo un fatto positivo o negativo, fatto apposta coll'intenzione diretta di produrre danno ad un altro (Dolum malum esse omnem colliditatem, fallaciam, machinationem ad circumveniendum, fallendum, decipiendum alterum adhibitum).

Colpa è il fatto imputabile, sia positivo che negativo, operato senza intenzione di arrecare danno agli altri (Culpa in re debita est omne factum inconsultum quod damno causam dedit injuria).

3.0

Rinunzia dal caso fortuito — Varie condizioni che si richiedono per essere valida la rinunzia, e quali fatti può abbracciare.

Noi dicemmo che nessuno puo essere tenuto responsabile dell'inadempienza di un dovere o di un'obbligazione, se ciò deriva dal caso fortuito. Giova ora notare, come, per espressa condizione, si possono assumere d'una persona i righi e le conseguenze di esso, mediante l'azione della rinunzia.

Per essere valida varie condizioni si richie-

dono. E pria di tutto essa non può rivolgersi a casi già avvenuti o presenti, anche se sconosciuti dai contraenti (Quamvis tenere contrahentes conditionem ignorent—Leg. 37. Dig. De rob. cred.), ma deve mirare al futuro ed incerto (Itaquetun potestatem conditionis obtinet, quum in futurum confertur—Leg. 39.

E riesce evidente la ragione, difatti appena l'evento s'è verificato o si sta verificando, cessa la sua qualità di fortuito, per entrare in quello dei fatti compiuti. O se meglio si vuole di fortuito più non conserva che la semplice origine, ma il carattere d'imprevedibilità lo perde.

Si richiede anche sia incerto, giacchè, s'è sicuro, è prevedibile, e l'aspetto di fortuito

finisce.

L'incertezza non deve intendersi per impossibilità, anzi una delle condizioni richieste è quella che evento sia suscettivo di tradursi nel campo della scalta (Impossibilium nulla obbligatio). E nel paragrafo 1.º delle istituzioni si legge: Si quis sem quae in serum natura non est, aut esso non potest, dari stipulatus fuerit, inutilis essit stipulatio.

Sarebbe cosa pur troppo curiosa, e tale da muovere le risa, quella di rinunziarsi ad una clausola, ch'è impossibile a verificarsi (Non solum stipulationes impossibili conditione applicatae, nullius momenti sunt, sed etiam caeteri quoque contractus veluti emptiones, locationes impossibili conditione interpositae acque nullius momenti sunt.—Leg. 31. Dig. De obbligat et act.).

La rinunzia non puo abbracciare i casi, che al momento del contratto erano o si ritenevano impossibili ad attuarsi od incapaci d'esistenza.

Et adeo est vere dista conditio quod suscipiens in se casum fortuitum, non tenetur de insolito ut procedat etiam si quis susciperit in se omnem casum fortuitum, tam praevisum et cogitatum, quam non praevisum et cogitatum, quando occurrii casus de quo nullus, etiam prudentissimus cogitasset.

L'impossibilità od incapacità d'esistenza non basta l'asserirsi, ma è mestieri provarsi con dati sicuri.

4.0

Inammissibilità della rinunzia del dolo e della prova — Motivi — Prova del dolo.

Il dolo e la colpa non sono suscettivi di rinuncia, sotto qualumque forma si presentino, e se anche si stabilisce una condizione siffatta, deve ritenersi nulla. Però non bisogna confondere il dolo coll'azione del dolo, o a meglio esprimerci il fatto da avvenire coll'avvenuto. Il primo involge una quistione di principi, e non si può rinunziare, poichè sarebbe lo stesso che dare una concessione a priori a commettere

il male, non così il secondo il quale non mira che alle conseguenze di esso.

Insomma a nessuno è concesso di rendersi superiore alle leggi della morale e del diritto, ed esimere altri dalla loro osservanza, ma una volta violate si possono perdonare gli effetti che ne derivano, i quali non si riducono che al rifacimento materiale dei danni sofferti.

Se in un contratto si sia rinunciato ai casi fortuiti, secondo avanti dicemmo, e poi il verificarsi di essi sia una conseguenza del dolo, quella rinunzia si ha come non fatta.

Il dolo però non si presume, ma deve dimostrarsi. Se così non fosse, troppe triste ne sarebbero le conseguenze.

5.9

Divisione della colpa in lata, levis, levissima — Colpa lata e dolo — Colpa in committendo, ed in ammittendo.

La colpa può essere lata, levis, levissima.

È lata se si trascurano quelle cautele che sogliono farsi dalle persone anco le meno accorte ed imprudenti. (Lata culpa est nimia negligentia, id est non intelligere, quod omnes intelligunt. Fr. 32, D. Depos. vel con). Leggiera, se non si usano le cautele che suole adoperare un buono e vigilante padre di famiglia (In rebus commodatis talis diligentia praestanda est, qualem quisque dilicentissimus pater familias suis rebus ad hibet — Fr. 18 pr. D. Comm. vel. con.)

Lievissima se si tralasciano eziandio le cautele e vigilanze che dal più accurato e zelante padre di famiglia sogliono pigliarsi.

Sull'applicazione, che della differenza di colpe s'è stabilita, secondo la loro gradazione, diremo in seguito, per ora due cose ci basta notare.

1.º Che la colpa lata suole equipararsi al dolo

(Magn culpa dolus est).

2.º Che il danno derivato dalla colpa può essere conseguenza di un fatto positivo (Colpa in committendo), e deve allora rispondersi di fronte a chiunque del neminem laedes; ma se risulta dall'ommissione di un fatto (Culpa in ommittendo), è di fronte all'individuo, verso cui ci legano particolari relazioni giuridiche, che deve rispondersi.

(Cont.) V. Guarrella Ottaviano

Parte I. GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA

Bilancio comunale — Chiusura d'esercizio — Storno di fondi — Inammessibilità.

Non può operarsi storno di fondi da una categoria ad un'altra del bilancio di un esercizio dopo il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui il bilancio si riferisce (1) (Consiglio Stato, 16 Marzo 1886, adottato — Comune di Palmi.)

Conti comunali — Tassa di bollo — Minuta dei decreti del Consiglio di Prefettura.

La minuta della decisione del Consiglio di Prefettura sul conto comunale è esente da bollo perchè non ha valore giurisdizionale e serve solo per uso e comodo dell'ufficio (Nota Min. Int. 4 luglio 1836, n. 15200-3).

Deliberazioni comunali — Verbale — Fede.

I verbali delle deliberazioni comunali sono considerati come atti pubblici; e quindi non possono essere impugnati se non con querela di falso (2) (Cons.—Stato, in adunanza generale) 30 gennaio 1886, adottato.—Comune di Ostuni.,

Deliberazioni comunali — Convocazione straordinaria del Consiglio — Rifiuto.

L'autorità prefettizia esercita con potere discrezionale la facoltà di accordare o negare la riunione straordinaria del Consiglio, di cui parla l'art. 78 della legge comunale (3) (Cons. Stato, 16 marzo 1886, adottato — Comune di Budaia).

Deliberazioni comunali — Consiglieri parenti degli interessati — Effetti.

La deliberazione di un Consiglio Comunale per la nomina di una Maestra, cui prese parte un fratello consanguineo dell'interessato, non è nulla solo per questo fatto, quando risulti che la sottrazione di un voto non poteva esercitare alcuna influenza sul risultato della votazione (4) (Cons. Stato, in adunanza generale, 30 gennaio 1886, adottato—Comune di Ostuni.

Deliberazioni prese dalla Giunta o dal regio delegato straordinario — Urgenza — Competenza amministrativa — Impiegato comunale — Collocamento in disponibilità per interesse esclusivo del Comune — Indennità — Competenza giudiziaria.

Sono di competenza amministrativa, e non giudiziale, le indagini relative alla constatazione della urgenza delle deliberazioni prese sia dalla Giunta comunale, sia dal regio de-

legato straordinario a forma degli artic. 94 e 151 della legge com. e prov., quelle che riguardano il vantaggio, o il danno economico che abbia risentito il Comune da riforme interne della sua amministrazione, e le altre concernenti la scelta, o nomina degli impiegati, e il rimpiazzo di posti con preferenza di uno piuttostochè di altro degli impiegati medesimi (5).

É però competente il potere giudiziario ad esaminare e decidere la quistione d' indennità per dedotta lesione di dritti nascenti dal patto, a vedere cioè se e come spetti all' impiegato una indennità in forza della convenzione con esso pattuita al seguito del suo collocamento in disponibilità deliberato, non per misura disciplinare, ma per esclusivo interesse del Comune (6). (Cass. Roma, 5 giugno 1886 — Comune di Siracusa c. Avolio).

Nota — La Corte, ecc.

Il Sindaco di Siracusa, valendosi delle facoltà conferitegli dal Consiglio comunale, nel 24 maggio 1884 stipulò con Giovanni Avolio, impiegato del Comune in qualità di applicato di seconda classe addetto alla segreteria, il seguente contratto: assunzione di Avolio al servizio del Comune in detta qualità per la durata di anni quindici coll'annuo stipendio di lire 1300 pagabili a rate mensili posticipate, colla deduzione delle ritenute per la pensione e per la tassa di ricchezza mobile, salvi gli aumenti e le promozioni che potessero essere a suo favore deliberati dal Consiglio; promessa di Avolio di prestare l'opera sua a forma dei regolamenti per detto periodo di tempo, salva la facoltà del Comune di reprimere le mancanze anche col licenziamento, ove si rendesse indegno di appartenere alla amministrazione per reati disonoranti commessi fuori di uffizio, o per gravi colpe nell'esercizio delle sue funzioni. Il contratto fu approvato dalla Giunta comunale e dalla Deputazione provinciale.

Sciolto il Consiglio comunale, il regio delegato straordinario con deliberazione del 15 luglio 1885 presa in via d'urgenza collocò Avolio in disponibilità per due anni colla metà dello stipendio, e con dichiarazione che avrebbe cessato di far parte degli impiegati del Comune se fra due anni non fosse richiamato al servizio. Questa deliberazione fu conseguenza od esecuzione di altra del 19 giugno emanata pure in via d'urgenza, colla quale il regio delegato aveva stabilito una nuova pianta organica per gli impiegati del Comune, sopprimendo, fra gli altri, il posto occupato da Avolio. Avendo il

⁽¹⁾ Giuris. non discutibile.

⁽²⁾ Giuris. assodata.

⁽³⁾ Giuris. assodata.

⁽⁴⁾ Giurista, 1386, p. 39 e 121.
(5) Confr. i pareri del Consiglio di Stato, 27 no- p. 654).

vembre 1878 e 14 maggio 1879 (*Man. degli amm.*, XVIII, pp. 54 e 278).

⁽⁶⁾ Conf. stessa Cass. 14 novembre 1885, Comune di Strongoli c. Arrighi (Legge, 1886, vol. I, p. 654).

nuovo Consiglio comunale approvato le riforme fatte dal regio delegato, Avolio nel 24 agosto 1885 adi il tribunale civile di Siracusa, e domando riparazione del danno sofferto per lesione dei diritti acquistati col surriferito contratto, e conseguentemente la condanna del Comune a pagargli per la durata di 15 anni il pattuito stipendio, dichiarandosi pronto a prestare al Comune l'opera sua nella qualità di applicato di seconda classe ogni qualvolta ne venisse richiesto. Avolio dedusse l'illeggittimità del provvedimento a suo carico decretato: 1.º per difetto di potestà nel regio delegato ad emanarlo, non ricorrendo nel caso i termini della urgenza; 2.º per avere la Deputazione provinciale nullamente approvato nel 13 luglio la deliberazione del regio delegato relativa alla riforma della pianta organica degli impiegati, dopochè aveva pochi giorni innanzi, nel 28 giugno, negata quella stessa approvazione; 3.º per assoluta mancanza dell' utilità economica che fu l'apparente ragione della riforma; 4.º per essergli stato ingiustamente preferito nella collocazione di uno dei posti conservati un impiegato che avendo diritto a pensione non avrebbe risentito alcun pregiudizio dal collocamento a riposo; dedusse in fine la violazione del contratto, risolvendosi per lui la disponibilità in licenziamento, e ad ogni modo in una perdita ingiusta della convenuta mercede.

Il Prefetto, elevando il conflitto, con decreto 10 settembre 1885 richiese direttamente al nostro supremo Collegio la dichiarazione d'incompetenza dell' autorità giudiziaria a giudicare

della causa da Avolio promossa.

Attesochè le deduzioni sopra enumerate, su cui si fonda la pretesa illeggittimità del provvedimento del regio delegato, richiamano l'autorità giudiziaria ad esami e pronunzie che sono fuori delle sue attribuzioni. Infatti sono di competenza amministrativa, e non giudiziaria, le indagini relative alla constatazione dell'urgenza delle deliberazioni prese come dalla Giunta comunale, così dal regio delegato straordinario a forma degli articoli 94 e 151 della legge comunale e provinciale; quelle che riguardano il vantaggio, o il denno economico che abbia risentito il Comune da riforme interne della sua amministrazione, e le altre concernenti la scelta, o nomina degli impiegati, e il rimpiazzo di posti con preferenza di uno piuttostochè di altro degli impiegati medesimi. E poi vano parlare di nullità dell'approvazione della Deputazione provinciale, quasichè ad essa fosse vietato dalla legge di tornare sopra alle sue deliberazioni e di correggerle, o cambiarle dopo un più maturo esame; e ciò anche a prescindere dalla considerazione che di queste correzioni e cambiamenti, d'interesse esclusivamente amminisirativo, non potrebbe mai occuparsi l'autorità giudiziaria.

Attesochè competente peraltro è il potere giudiziario ad esaminare e decidere la questione d'indennità per dedotta lesione di diritti nascenti dal patto. Imperocchè nel caso non si tratta di licenziamento dell'impiegato per fatti personali di lui, o per ragioni disciplinari, ma di un cambiamento dannoso nella sua posizione, ad esso non imputabile, e contrario almeno apparentemente alle stipulate convenzioni, le quali possono avere una efficacia giuridica (come più volte ha deciso in casi congeneri questa Corte suprema), in quanto hanno per oggetto lo stipendio e la durata del servizio e non portano a carico del Comune obbligazioni, o vincoli capaci di menomare quella potestà che nell'interesse pubblico gli è dalla legge attribuita relativamente alla nomina, sospensione e licenza dei suoi impiegati. Potrà dunque l'autorità giudiziaria vedere se e come spetti ad Avolio un'indennità in forza delle convenzioni del 24 maggio 1884 al seguito suo collocamento in disponibilità deliberato non per misura disciplinare, ma per esclusivo interesse del Co-

Attesochè nel controricorso presentato da Avolio in Cassazione si trova trascritto un brano di lettera già pubblicato per le stampe, contenente parole oltraggiose ad un pubblico funzionario senza alcuna necessità od utilità di difesa.

Per questi motivi, dichiara la competenza, ecc. (La *Legge*, 1886, p. 434).

Dazio di Consumo — Carne cotta — Comune chiuso — Tassabilità.

La carne cotta va soggetta a dazio all'introduzione nella linea daziaria, considerandosi come carne macellata fresca (Dec. Min. Finanze, 20 febbraio 1886.)

Dazio consumo — Agenti daziari — Locali — Visita — Osservazioni — Impedimento.

Sono apprezzamenti di fatto incensurabili in Cassazione l'essersi ritenuto: 1.º che l'imputato non impedì agli agenti della pubblica forza di entrare nei locali del proprio esercizio, ma solo osservò che gli pareva irregolare; 2.º che questa osservazione non impediva agli agenti stessi di entrare. (Cass. Roma, 14 maggio 1886 — Peloffo. Riv. Daz., 1886, p. 327).

Elezione comunali — Disposizione del tavolo del seggio — Violazione di legge — Nullità.

Ove il tavolo dell'ufficio elettorale non era disposto in modo che gli elettori potevano girare intorno durante lo scrutinio dei voti, l'elezione è nulla (1) Cons. Stato, 2 Aprile 1886, — Comune di Borgo Sant'Agata.)

Esazione — Vendita di beni — Prezzo — Interessi — Aggio (art. 93 Legge 20 aprile 1871).

L'esattore non ha diritto ad aggio sul prezzo d'alienazione di beni; ma bensì sugli interessi dello stesso prezzo.

Ciò non pertanto esso deve curarne la riscossione colla massima diligenza (Corte Conti, 16 Febbraio 1886 — Comune di Anela.

Nota — La Corte, ecc. — Considerando che nella varietà delle riscossioni degli incassi dell'esattore tesoriere o nel discernimento di ciò che possa o non possa entrare a base dell'aggio, in applicazione dell'art. 93 della legge 20 aprile 1871, si ha la norma contenuta nell'art. 4 del regio decreto 14 maggio 1882, la quale ha virtù di regolamento generale e di patto.

Considerando che il prezzo dei beni venduti trovasi espressamente mentovato in quell'articolo fra le entrate da non sottoporsi ad alcun

aggio.

Considerando che la divisione del debito o le dilazioni concesse ai compratori, per cui sono state formate delle rate a termine di somme eguali, non fanno venir meno la natura del credito, in parte di capitale e in parte di interessi, per modo che giustamente se n'è fatta la distinzione rispetto alla liquidazione dell'aggio, separando la prima perchè esente, dalla seconda, perchè soggetta.

Considerando che l'esenzione dell'aggio non importa che l'esattore tesoriere non debba curarne le riscossioni con tutta diligenza, trovando egli la sua retribuzione non nelle singole operazioni, ma solo in quelle di esse, che la legge e il contratto hanno sottoposto all'aggio, di cui il contratto ha stabilito la quotità.

Considerando che non si è fatta questione di cifre ma di principio, e che per conseguenza se havvi un lieve errore di cifra a danno dell'esattore tesoriere, questo potrà rettificarsi in esecuzione.

Per questi motivi, rigetta ecc.

Impiegato comunale — Nomina per un tempo fisso — Licenziamento ingiusto — Misura dell'indennità.

L'impiegato comunale nominato per un tempo fisso mediante contratto, che viene ingiustamente licenziato prima, ha dritto ad ottenere lo stipendio per tutto lo spazio stabilito nel contratto. (App. Casale di Piovera c. Ragni 26 maggio 4886).

Incanti — Atti — Copie dei disegni — Registrazione.

Le copie dei disegni allegati ai contratti di appalto, perchè ne fanno parte integrante, debbono presentarsi agli uffici del registro. (Cons. Stato, 18 Giugno 1886, adottato).

Incanti a schede segrete — Offerta scritta su carta da bollo insufficiente — Validità.

L'offerta segreta agl'incanti scritta su carta da bollo insufficiente è valida. (2) Cons. Stato, Sez. unite, 27 marzo 1886 — Comune di Sondrio).

Nota — Il Consiglio, ecc. — Che riguardata l'offerta di Giuseppe Losa sotto l'aspetto di un atto che non era conforme in tutto, nella sua parte estrinseca, alle condizioni prestabilite dall'avviso d'asta, il Consiglio non può che mantenersi fermo negli apprezzamenti e nelle considerazioni svolte nel precedente parere del 16 ottobre 1885. Invero la condizione che l'offerta dovesse esser scritta in carta da L. 1, non era condizione sostanziale, la cui inosservanza rendesse l'atto ipso iure privo di effetto, di quelle condizioni cioè che, ove si badi solo alle discipline che regolano gli incanti, debbano dirsi fra quelle formalità senza cui manca l'essenza, la sostanza stessa dell'atto. Laonde l'offerta del Losa non cessava di esser tale solo perchè l'offerente la presentava su carta diversa da quella indicata nell'avviro d'asta. Il Losa manifestò la sua volontà di adire l'incanto, fece la sua offerta accompagnata da tutte le altre condizioni prescritte nell'avviso, e la diversità del bollo della carta sulla quale era scritta, come non ha potuto mettere in dubbio la manifestazione chiara e precisa della volontà dell' offerente, che era quella di presentare un determinato ribasso di prezzo d'asta, così non poteva costituire per sè sola l'offerta del Losa inaccettabile, e come non avvenuta.

Considerato che il secondo argomento desunto dalla contravvenzione in cui sarebbe incorso il Losa alla legge sul bollo, e per la quale l'uffiziale che presiedeva all'asta non poteva accettare quell'offerta, ed il segretario non poteva iscriverla nel verbale e dar corso agli atti successivi, senza incorrere in una responsabilità penale, non ha del pari fondamento. Anzitutto è disputabile se un atto contenente un' offerta per adire ad un incanto debba essere fatto in carta da bollo da L. 1, o piuttosto da cent. 50. Il ricorrente Comune non accenna l' articolo che ciò prescriva, nè nella

⁽¹⁾ Conforme alla legge ed alla costantissima giurisprudenza.

⁽²⁾ V. il parere 16 ottobre 1885 emesso dalla sezione dell'interno per la stessa quistione — Giurista, 1885, p. 182.

legge si trova alcuna disposizione che si riferisca in modo preciso a tale argomento. Ma ammessa pure la contravvenzione da cui quell' atto fosse affetto per insufficienza di bollo, non per ciò chi presiedeva l'asta doveva senz'altro dichiarare irrecevibile e considerare come non avvenuta l'offerta; ma ritenutala valida ed efficace per gli effetti giuridici nei rapporti dell' asta, denunciarla all'ufficio competente perchè, ove fosse accertata la contravvenzione, l'autorità pronunciasse la pena;

Che come già si è osservato, la legge sul bollo non dichiara già la nullità dell'atto rinvenuto in contravvenzione alla legge, ma soltanto infligge una pena al contravventore.

Che trattandosi di ricorso contro un Decreto Reale che ha dichiarato aggiudicatario dell'opera di cui si tratta Giuseppe Losa, ed annullata la precedente aggiudicazione fatta dal Comune a favore di altro concorrente, non possono essere presi in considerazione motivi di convenienza e di equità.

Per questi motivi, ecc.

Opere pie — Deliberazione — Presidenza Illegalità — Effetti.

La deliberazione di una opera pia presa sotto la presidenza, mancando il presidente, di un membro meno anziano, mentre colui, al quale spettava per azianità tale diritto, ha fatto le debite proteste, è nulla; come pure sono nulli tutti gli atti successivi.

(Cons. Stato, 12 Marzo 1886, adottato —

Ospedale di Vigewano).

Opere pie -- Conti -- Corti dei Conti.

Avverso le decisioni della deputazione provinciale sui conti delle opere pie è ammesso solo il ricorso al Re, essendo incompetente la Corte dei Conti (1) Corte dei Conti, 12 gennaio 1886 — Educandata Castelnuovo c. Fiandaca.)

Strade nazionali e provinciali — Tronchi dentro l'abitato — Suolo stradale — Proprietà — A chi spesta.

I tronchi di strade nazionali o provinciali dentro l'abitato dei Comuni sono di proprietà dei Comuni; e quindi la provincia non può fare concessioni su detti tronchi senza il permesso dei Comuni (Cons. Stato, 9 giugno 1886 — Comune di Mercato Sanseverino).

Nota — In virtù dell'art. 22 della legge sui lavori pubblici, è proprietà pei Comuni il suolo delle strade comunali, le piazze e gli spazi ad esse adiacenti dentro le città ed i villaggi, nonche i tronchi delle strade nazionali o provinciali attraverso gli abitati, salvo per questi ultimi il concorso dello Stato e della Provincia nelle spese di mantenimento (Cons. Superiore LL. PP. 6 marzo 1868, N. Giuris. Amm. 1869, p. 137).

La legge non fa veramente obbligo ai Comuni di costruire i tronchi di strade nazionali o provinciali che attraversano i loro abitati, ma suppone che per eseguirsi dove siano necessari, vi si possa provvedere col sistemare, o adottare le strade esistenti, e mette espressamente la spesa di questa sistemazione ad in-

tero carico del Comune.

Quando però la traversa esiste, o dopo che la è stata costruita, esso è una strada comunale, la cui proprietà è del Comune.—(Cons. Stato. 8 Febbraio 1882 — Quesito Min. LL. PP.— N. Giuris., 1884, p. 205).

Spese facoltative — Compenso ad un Avvocato patrocinante affari d'ufficio — Illegalità.

Non è permesso al Comune corrispondere un compenso ad un avvocato, che ha patrocinato presso il Ministero un affare del Comune stesso, perchè contrario alla legge. (Decreto Reale 15 luglio 1885 — Comune di Avella).

Tassa di Ricchezza mobile — Società d'assicurazione sulla vita — Riserve pei rischi futuri.

Sono soggette alla tassa di ricchezza le somme che le Società d'assicurazione sulla vita destinano ogni anno per formare un fondo di riserva da far fronte ai rischi futuri. (Cass. Roma, 1.º Luglio 1886. — La Fondiaria c. Finanze.)

Tassa di Ricchezza mobile — Compagnia d'assicurazione sulla vita -- Quote agli assicurati.

Costituiscono reddito soggetto a ricchezza mobile le quote, che le Società d'assicurazione

⁽¹⁾ Giuris, assodatta,

sulla vita pagano agli assicurati con polizze partecipanti agli utili. (l) (Cass. Roma, l. Luglio 1886. — La Fondiaria c. Finanze).

Parte II.

Giurisprudenza civile e commerciale

Tassa di svincolo — Prescrizione quinquennale — La tassa di svincolo si prescrive con

cinque anni (2).

Epperò se lo svincolo non sia stato approvato per essersi riconosciuto l'ente non soppresso, e siasi per ciò restituita la tassa percetta, non può, dopo decorso il quinquennio dalla restituzione, insistersi nuovamente pel pagamento della tassa ritenendo l'ente caduto in soppressione. (Cassazione Roma, 27 aprile 1886 — Fondo pel Culto c. Doria).

Privativa — Trasferimento — Licenza di attuarla — Efficacia riguardo ai terzi — Registrazione — Nonènecessaria — Trasferimento o cessione di privativa, a sensi dell'art. 46 della legge 30 ottobre 1859, non può essere fuorchè quello per cui il cessionario viene surrogato al cedente in tutta o parte della privativa medesima, secondo che tutta o parte soltanto ne sia stata trasferita (3).

Trattandosi quindi di semplice licenza di attuare la privativa non occorre, per la sua legale efficacia riguardo ai terzi, che essa sia sottoposta alla formalità della registrazione (4). (Cass. Torino, 18 agosto 1886 — Grugnola c.

De Morser — Legge 1886, p. 439).

Interdizione — Marito — Demenza — Spese pel mantenimento della moglie — Determinazione — Consiglio di famiglia — L'articolo 291 del codice civile, che lascia al Consiglio di famiglia di determinare approssimativamente la spesa annua pel mantenimento, educazione, ed istru-

zione del minore sotto tutela, e per l'amministrazione patrimoniale del minore stesso, è applicabile altresì quanto alla spesa del mantenimento della moglie dell'interdetto, sua tutrice per diritto. (Cass. Napoli, 7 aprile 1886. Spada c. Spada),

FEDECOMMESSO ANTICO - ENFITEUSI -- ABOLI-ZIONE DEI FEDECOMMESSI PER LEGGI FRANCESI — RE-INTEGRAZIONE LORO NEGLI EX-STATI PONTIFICI NEL 1816 — Limitazioni — Pubblicazione del vin-COLO FEDECOMMISSARIO MEDIANTE ISCRIZIONE IPOTE-CARIA — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE DELLE CON-SERVATORIE D'IPOTECHE DI SPOLETO E PERUGIA -Erede — Beneficio d'inventario — Suoi effetti - Domanda nuova· in appello - Eccezione -IPOTECA — CANONE — ISCRIZIONE PRESA SU FONDI enfiteuci — Secondo il muto-proprio Piano di Pio VII del 6 luglio 1816 col quale furono reintegrati i fedecommessi antichi aboliti dalle leggi francesi, rimase ferma l'abolizione riguardo ai beni di qualunque specie dopo essa alienati, ipotecati, e trasferiti nei terzi possessori per qualsiasi titolo oneroso, o lucrativo, o misto.

L'enfiteusi dei beni fidecommissarî consentita dal gravato dell'obbligo della restituzione prima della legge abolitiva, nulla al momento della stipulazione, divenne valida dopo di essa ed impedì quindi la risurrezione del vincolo fedecommissario al tempo del detto muto-proprio.

L'enfiteusi anche per diritto romano importava un diritto di vera proprietà, e certo costituiva un diritto reale sopra una cosa immobile altrui in virtù del quale si poteva adoperarla e goderla verso un'annua prestazione, ed alienarla tanto fra vivi quanto in causa di morte e trasferiva il possesso del bene enfiteutico nell'enfiteuta.

La circoscrizione territoriale delle conservatorie d'ipoteche fu modellata col motu-proprio Piano sulla circoscrizione amministrativa ed a quella di Perugia furono annessi i territori dell'agro Todino, già sottoposti all'abolita conservatoria di Todi.

Quindi la pubblicazione del fedecommesso mediante la relativa iscrizione ipotecaria prescritta dal regolamento sul sistema ipotecario ed eseguita nella conservatoria di Spoleto non

(1) Conf.: stessa Corte 15 giugno 1886.

(3-4) In senso conforme V. lo studio del prof. Vr-DARI pubblicato nella Legge, 1886, vol. I, p. 427 — In senso contrario V. la sentenza cessata dalla Corte d'app. di Milano, 3 novembre 1885, nella Legge, 1886,

vol. I, p. 377.

⁽²⁾ La Corte suprema di Roma in questa, come in altre decisioni (V. le decisioni 29 dicembre 1885, Finanze c. Bessogni Campana; Legge, 1886, vol. I. p. 327—27 giugno 1884, Fedeli c. Demanio; Legge, 1884, vol. II, p. 581—29 febbraio 1884, Finanze c. Confraternita del SS. Rosario di Gesù e Maria in Napoli; Legge, 1884, vol. I, p. 615), ha ritenuto soggetta alla prescrizione quinquennale la tassa di svincolo ap plicando per analogia l'art. 123 della legge sul registro, e stabilendo che il quinquennio non comincia a decorrere se non dopo che gli aventi diritto hanno richiesto la liquidazione della tassa, ed as-

sunto l'obbligo del pagamento nei modi e termini dalla legge fissati. Giova però osservare che, fatta la liquidazione della tassa su domanda dei patroni o d'ufficio, la prescrizione, dovrebbe essere la triennale, a norma del n. 4 del citato articolo 123, non la quinquennale, che è solo applicabile nel caso di mancata denunzia.

fu efficace ad imprimere il vincolo fedecommissario sui beni situati nei territori di Todi; almeno doveva l'iscrizione rinnovarsi nella conservatoria di Perugia al passaggio del fedecommesso nel nuovo chiamato giusta il mentovato regolamento.

L'erede beneficiato è sempre erede, e però deve rispondere del fatto del suo autore e garantirlo usque vires hereditatis, ovvero abbandonare i beni ereditari ai creditori, o dar conto della sua gestione abbandonando il sopravanzo.

Non è domanda nuova, ma nuova eccezione proponibile in appello quella con cui si oppone l'obbligo della garanzia da prestarsi dall'erede beneficiato all'azione dedotta in giudizio.

Il canone come il censo o un credito qualunque non è capace d'ipoteca; ma è questione di fatto ed interpretazione di volontà il vedere se col manifestare di volere sostituire un canone ad un altro per la dotazione d'una cappellania e la garanzia ipotecaria pel pagamento iscritta su alcuni beni enfiteutici ossia sul diretto dominio trattandosi del direttario, ovvero sul credito del canone quantunque nel contratto siasi detto di concederla sul canone. (App. Perugia, 9 agosto 1886. — Legge, 1886, p. 445.)

Nota. — La Corte, ecc.

Considerato che rimosse dal precedente giudicato del 16-18 febbraio prossimo passato le eccezioni opposte alla ammissibilità dell'intervento dei Cesi ed alla proponibilità in questo giudizio della domanda da essi spiegata contro il Fondo pel culto, non resta che esaminare in merito codesta domanda e vedere se....abbia giuridico fondamento.

Considerato che nei rapporti coi Mancini ed il duca Federico Cesi non occorrono davvero maggiori osservazioni di quelle fatte dalla Corte nella ricordata sentenza, perchè possa e debba confermarsi nei loro riguardi il pronunziato

dei primi giudici.

Egli è evidente, per fermo, che a prescindere da ogni altro rilievo, il duca Federico Cesi col ricevere il prezzo dell'affrancazione operata dai Mancini dei beni enfiteutici di cui nell'istrumento 3 settembre 1863 notaio Terzi, e coll'assumere contrattualmente quello stesso obbligo di garanzia circa la libertà dei fondi affrancati da qualsiasi vincolo ed ipoteca, che gli incombeva per legge, sia tenuto a far cancellare le due iscrizioni che li gravano a favore del Fondo pel culto, od a rifondere ai Mancini la somma per la quale furono prese.

Ed è però del pari evidente che questa obbligazione del Cesi rimpetto ai Mancini sta pur sempre quand'anche il Fondo pel culto sia a sua volta obbligato in via di rilievo dei Cesi

a radiare le iscrizioni medesime.

Considerato sulla domanda dei Cesi verso il detto Fondo pel culto diretta appunto ad ottenere la cancellazione delle ripetute iscrizioni ipotecarie, che a sostegno di essa si adduce dai primi che i beni già enfiteutici, ed ora affrancati dai Mancini, facevano parte del fidecommesso istituito dal cardinale Federico Aquitana-Cesi nell'anno 1555, soppresso all'epoca della dominazione francese, ma restaurato e reintegrato nel 1804, come dall'istrumento Paparozzi del 14 dicembre detto anno, e che perciò l'ipoteca nel 1826 impressa su quei beni enfiteutici e fidecommissari a garanzia della dotazione della Cappellania di San Paolo, non era valida perchè inalienabili e già vincolati dalla ipoteca fidecommissaria iscritta nella conservatoria di Spoleto il 31 dicembre 1816 a termini delle disposizioni del motu-proprio del Pontefice Pio VII del 6 luglio 1816, ed inoltre orrettizio fu il rescritto della Congregazione dei Vescovi e Regolari 27 aprile 1826, col quale fu concessa facoltà di trasportare la ipoteca a favore della detta Cappellania dai beni venduti a Luigi Roux sugli altri beni tenuti in enfiteusi da Giov. Battista Mancini, ed errato o doloso fu il provvedimento del Vescovo di Narni il quale, in vista del solo certificato del Conservatore delle ipoteche di Perugia, asseri di aver verificata la libertà dei fondi surrogati, e che ad ogni modo la primitiva dotazione della Cappellenia non era costituita da fondi ipotecati, ma dal canone ensiteutico di alcuni beni posti nella cura di San Vito, e siccome il duca Luigi Cesi domandò, la Congregazione dei Vescovi e Regolari rescrisse, ed il Vescovo di Narni approvò soltanto il trasferimento della dotazione stessa sul canone di altri fondi parimenti enfiteutici, e su questo canone consenti il mentovato duca Cesi nel rogito Ridolfi del 1826 si fosse iscritta ipoteca, non poteva questa avere valore di sorta, perchè un canone, un censo, un credito non hanno mai potuto formare materia d'ipoteca.

Che dal suo lato il Fondo pel culto eccepisce che i beni dati in enfiteusi al Mancini nel 1808, ed affrancati nel 1863, e sui quali nel 1826 venne fatta la suddetta surrogazione, non erano più a quest'ultima epoca gravati dal vincolo fidecommissario, ma liberi, perchè tali divennero per la abolizione dei fidecommessi ordinata dalle leggi francesi senza che tornassero ad essere vincolati per il succitato sopravvenuto motu-proprio del 6 luglio 1816, sia perchè tra l'altro già alienati mercè l'enfiteusi Mancini, sia perchè l'ipoteca fidecommissaria fu impressa su quei beni in una conservatoria incompetente, cioè in quella di Spoleto, mentre doveva inscriversi, od almeno rinnovarsi, in quella di Perugia quando nel 17 marzo 1821 avvenno la morte di Giacomo Cesi, a tenore di motu proprio del 1816, dell'annesso regolamento ipotecario e della notificazione di mons. Piccardi Prefetto degli archivi del 16 settembre 1816, e che perciò non fu nè orrettizio, nè sorrettizio il decreto ottenuto dal Luigi Cesi nel 1826 dalla Congregazione dei Vescovi e Regolari; che venne poi sottoposto ad ipoteca non il canone, ma il dominio diretto sui fondi dai quali esso derivava; e che infine ostava alla domanda di ambedue gli appellanti la qualità di erede del fu Luigi Cesi di cui è rivestito il duca Federico, quantunque col benefizio d'inventario, come a questo punto opponevano i Cesi.

Considerato che basta porre a confronto l'istromento di transazione rogato Paparozzi del 14 dicembre 1804, col quale fu reintegrato l'antico fidecommesso del cardinale Cesi, colla cessione a Giacomo-Maria Cesi eziandio di tutti i beni rustici ed urbani dell'Agro Todino e sue adiacenze, il certificato ipotecario del Conservatore di Spoleto, che fa fede della iscrizione fidecommissaria, nonchè il rogito Ridolfi del 1826 racchiudente la surrogazione di beni a garanzia della Cappellania di San Paolo, l'istrumento di affrancazione dell'enfiteusi Mancini ed il certificato ipotecario relativo ai fondi colpiti dalle due iscrizioni rinnovate nel 1881 dal Fondo pel culto, per desumerne la prova che gl'immobili facenti parte dell'enfiteusi Mancini, e da essi redenti e stati poi investiti dalle dette due iscrizioni, rientravano in realtà nei beni una volta soggetti al vincolo fidecommissario come alla iscrizione ipotecaria relativa, e vennero sostituiti a garanzia della detta dote della Cappellania di San Paolo.

Ma bastano pure pochi riflessi per dimostrare, che aboliti i fidecommessi nel 1809 dalle leggi francesi, il fidecommesso Cesi non potè risorgere nel 1816 in quanto ai beni compresi nell'enfiteusi Mancini, non tanto perchè vi ostasse la suddetta concessione enfiteutica stipulata nell'anno 1808 precedente alla abolizione, ma anche perchè il vincolo fidecommissario, iscritto e reso pubblico il 31 dicembre 1816 nella Conservatoria delle ipoteche di Spoleto non solo non fu validamente impresso in quella Conservatoria in riguardo a quei beni come che posti in luoghi dipendente allora dalla circoscrizione territoriale della Conservatoria di Perugia, ma l'iscrizione doveva essere e non fu presso quest'ultima rinnovata nel 1821 alla morte di Giacomo Cesi ed al passaggio dei beni fidecommissari nel Luigi Cesi che gli succedeva

al godimento del fidecommesso.

Che infatti l'art. 131 del motu-proprio Piano di Pio VII, disponeva: «Rimangono sciolti, ecc., ecc., da ogni vincolo di fidecommesso e di sostituzione, i beni di qualunque specie alienati (presso il nome di alienazione nel suo largo significato comprensivo anche delle ipoteche) trasferiti nei terzi possessori per qualsivoglia titolo oneroso, o lucrativo, o misto dopo l'abolizione dei fidecommessi. » E nell'articolo 132: «Rimarrà in vigore, ecc., il vin-

colo di fidecommesso in quei beni, fondi che non hanno sofferto, dopo le leggi abolitive del passato Governo, veruna delle mutazioni enunciate nell'articolo precedente. »

Or l'enfiteusi a terza generazione concessa al Mancini con facoltà ai discendenti degli ultimi chiamati di rinnovarla, sebbene fosse nulla per essere stata stipulata su beni indisponibili nel 1808, epperò anteriormente alla legge francese che aboliva i vincoli fidecommissari, convaluit dopo questa legge, poichè res incidit in eum casum a quo incipere poterat; e poiche la legge pontificia del 1816, con cui si ristabilivano quei vincoli, trovò quei beni passati in possesso di terzi per effetto della enfiteusi medesima, non potè reintegrare il vincolo rispetto ai detti beni enfiteutici, ma ne mantenne ferma l'abolizione, inerentemente alle prescrizioni dei riportati articoli. Nè si dica, come sostengono i Cesi, che quella enfiteusi, regolata dal diritto comune, non aveva efficacia alienativa e non trasferiva il possesso nello enfitenta, avendo solo di mira la coltura ed il miglioramento dei beni che ne erano l'oggetto, ed il diritto domenicale restando sempre nel concedente, giacchè anche per le leggi romane, come per le legislazioni moderne, essa poteva costruire un demembrament de la proprieté, ed il diritto risultante dalla enfiteusi o locazione ereditaria, era per lo meno un diritto reale sopra una cosa immobile altrui, in virtù del quale si poteva adoperarla ed alienarla tanto fra vivi, quanto in causa di morte, e l'enfiteuta diventava possessore del bene enfiteutico. Cosicchè se la concessione di una ipoteca impediva, giusta il motu-proprio Piano, la risurrezione del vincolo fidecommissario, con pari, se non a più forte ragione deve ritenersi la impedisse la concessione del diritto reale emanante dalla surricordata locazione ereditaria.

Che alla dimostrazione del secondo assunto giova premettere che da tutti i documenti della causa si fa indubbiamente palese essere i beni in discorso ubicati nell'agro o contado Todino, nei territori di San Terenziano, Protei, Marcellano, Saragano, Loreto, ecc., ed anzi nella stessa città di Todi; ed allora basta consultare i prodotti decreti della Consulta straordinaria per gli Stati romani del 4 luglio e 2 agosto 1809, il ridetto motu proprio di Pio VII del 6 luglio 1816 col quale la circoscrizione territoriale della conservatoria delle ipoteche fu modellata sulla circoscrizione amministrativa, la tabella del riparto territoriale delle Delegazioni dello Stato ecclesiastico annessa al mentovato motu-proprio, l'art. 123 del regolamento sul sistema ipotecario annesso alle stesso motu-proprio, gli art. 2 ed 8 della notificazione di Monsignor Piccardi Prefetto degli archivi del 16 settembre dello stesso anno 1816, e la tabella del riparto dei Governi e delle Comunità dello Stato pontificio con i rispettivi loro appodiati pubblicata nel 26 ottobre 1817 in coerenza all'art. 4 del motu-proprio del 1816, per rilevare che San Terenziano, Marcellano, Saragano, Pozzo, ecc., ove sono situati quei beni nell'agro o contado Todino, appartenevano nel 31 dicembre 1816, quando cioè fu pubblicata la ipoteca fidecommissaria nella conservatoria di Spoleto, alla Delegazione di Perugia, e dipendevano quindi invece dalla conservatoria di questa ultima città. Lo che è reso proprio manifesto oltre dal citato art. 8 della notificazione Piccardli, in cui si disponeva: « Gli uffici attualmente esistenti in ecc. Todi e Foligno resteranno soppressi e chiusi al detto giorno I ottobre (1816) ed affinchè sieno sempre conservati i registri dei detti offici si ordina che i registri ipotecari, ecc., di Todi e Foligno siano trasportati all'ufficio delle ipoteche di Perugia, » e dal certificato della conservatoria delle ipoteche di Perugia, già prodotto dagli stessi appellanti Cesi fin dal febbraio 1866, col quale è accertato che il 3 settembre 1816 fu chiuso in Todi il registro dei depositi delle formalità ipotecarie per constatare il termine della gestione del Conservatore Fedi dimesso e l'epoca della riunione del suo ufficio a quello di Perugia, giusta la suddetta notificazione Piccardi, non che dal nuovo riparto territoriale annesso al motu-proprio di Leone XII del 21 dicembre 1827 pel quale Gualdo Cattaneo ed annessi, e tra questi San Terenziano, Barattano, Marcellano e Pozzo passarono poi a far parte del Governo di Bevagna e della Delegazione e perciò della conservatoria di Spoleto.

Conseguentemente l'iscrizione fidecommissaria impressa nell'ufficio di Spoleto nel 31 dicembre 1816 potè bensì rendere pubblico e conservare il vincolo sugli altri beni del fidecommesso Cesi all'ora compresi nell'ambito della conservatoria di quella città, ma non fu per fermo efficace a farlo rivivere ed imprimerlo sopra i beni tenuti in enfiteusi dal Mancini a quel tempo compresi nell' àmbito territoriale della conservatoria di Perugia; ed al postutto doveva quindi rinnovarsi nel 1821 a norma dell'art. 56 del detto regolamento sul sistema ipotecario e della circolare Piccardi del 18 dicembre 1816. Dall che deve ancora concludersi che i beni medesiimi erano davvero liberi nel 1816, come fu affermato d'autore dei Cesi nella petizione alla Congregazione dei Vescovi e Regolari, e ritenuto dal Vescovo di Narni sul certificato del Comservatore delle ipoteche di Perugia da lui ricchiesto prima di approvare e dar corso alla surrogazione implorata dal Luigi Cesi, e che per un ulteriore corollario, mentre sparisce del tutto il vizio di orrezione e di surrezione, di dolo od erroneità dai di lui eredi e rappresentanti accampato avverso il rescritto della detta Congregazione ed il provvedimento del Vescovo di Narni per trarne la nullità della surrogazione di garenzia a favore della Cappellania di San Paolo consentita col rogito Ridolfi del maggio 1826, siffatta costituzione non era ostacolata dal preteso vincolo fide-commissario dei beni surrogati e debbe sortire il

suo effetto giuridico.

Considerato che pur supposta la esistenza del vincolo fidecommissario e la nullità della surrogazione e della relativa iscrizione ipotecaria, egli è evidente che il duca Federico Cesi, erede immediato, ed il duca Goberto Cesi erede mediato del Luigi Cesi, che le consenti, sarebbero in tale qualità tenuti a garantirle verso il Fondo pel culto, e l'effetto di questa garanzia si concreterebbe appunto nel mantenimento della sostituzione e della iscrizione preaccennata fino a che non siasi svincolata la dotazione della Cappellania medesima, è devoluta quella dotazione, col pagamento della tassa di svincolo spettante per legge al Fondo pel culto, alla cui tutela soltanto profitta ora la rinnovata iscrizione.

Nè vale obbiettare che il duca Federico Cesi adì la eredità del padre col beneficio dell'inventario ed adempì alle formalità all'uopo dalle leggi del tempo stabilite, imperocchè questo benefizio non lo spoglia della qualità di erede obbligato a rispondere del fatto del proprio autore, giusta la massima di diritto semel haeres semper haeres, ma importa soltanto che la garenzia da prestarsi non può eccedere vires haereditatis, e tale obbligazione perdura integra fino a che l'erede beneficiato non abbandoni i beni ereditari ai creditori, o non dia conto della sua gestione, abbandonando il sopravanzo,

Non regge poi che questa pretesa involva una domanda nuova inammissibile in appello secondo l'art. 490 del codice di proc. civ., giacchè è troppo chiaro che si tratti invece di una nuova eccezione opposta dal Fondo pel culto all'azione di nullità e di cancellazione nelle iscrizioni ipotecarie dedotta in giudizio

dagli appellanti Cesi.

Considerato che non regge neppure la eccezione su cui fa un ultimo assegnamento la difesa dei Cesi. La surrogazione richiesta dal loro autore, si dice, ed autorizzata dalle competenti autorità e consentita da lui col rogito Ridolfi del 1826, riguardava il canone dei beni enfiteutici Mancini e non i fondi, tanto che in un canone soltanto consisteva la dote della Cappellania, e perciò essendosi inoltre convenuta la ipoteca sul canone stesso e questo essendo insuscettibile d'ipoteca, fu errore grossolano di diritto la concessione di siffatta ipoteca ed errore l'averla iscritta sopra i beni enfiteutici per vincolare il canone. Si comprende facilmente la giustezza della proposizione di diritto che un canone enfiteutico, un credito,

un censo non potesse allora pel regolamento sul sistema ipotecario come non pobrebbe formare oggi materia d'ipoteca e di iscrizione, ma la questione non è di diritto, è bensì di fatto, e sta in vedere se la pattuizione dell'ipoteca di cui nel rogito Ridolfi cadde veramente sul canone, o non piuttosto sul dominio diretto competente al concedente Luigi Cesi sul fondo gravato del canone medesimo, e sotto questo aspetto il torto degli appellanti è non meno evidente che negli altri punti discussi.

E vero che la dotazione della Cappellania di San Paolo eretta nella Cattedrale di Narni consisteva ab immemorabili in un annuo e perpetuo canone di scudi 120 sopra i fondi enfiteutici esistenti nella cura di San Vito come dalla petizione del Cesi alla Congregazione dei Vescovi e Regolari e dalla narrativa dell'istrumento Ridolfi, come pure dal provvedimento del Vescovo di Narni che dette esecuzione al rescritto della Congregazione dietro la delegazione ricevutane, ma appare ad un tempo dal tenore della petizione, del rescritto del decreto esecutoriale e del rogito Ridolfi, che a garanzia del pagamento del canone in parola, costituente la dote della Cappellania, era iscritta ipoteca sui fondi enfiteutici su cui gravitava, e quindi sul diretto dominio che spettava al Cesi sui medesimi. Ora quando costui con quella petizione richiese l'autorizzazione di trasferire il canone, ossia la dote della Cappellania, sopra gli altri terreni parimenti enfiteutici nel territorio di Todi tenuti dai Mancini, e liberi da qualunque gravame dai quali si ritraeva l'annuo canone di scudi 200, accennando che la Cappellania veniva ad essere maggiormente assicurata con queste surrogazioni di fondi, richiese apertamente non solo la sostituzione dell'un canone all'altro in dotazione della Cappellania, ma benanco che la relativa garanzia ipotecaria, già gravitante sui fondi enfiteutici situati nella cura di San Vito; in altri termini non richiese altro, nè certo gli era lecito altrimenti, che lo stato di cose preesistenti a favore della Cappellania si rinnovasse sul canone dovuto dai Mancini e sui beni da essi tenuti.

Nè in diverso modo l'intese e volle la Congregazione dei Vescovi e Regolari, perchè essa commisit al Vescovo di Narni ut veri existentibus narratis et constito de sufficientia et libertate fundorum subrogandorum pelitam facultatem, facta inscriptione in officio hipothe carum super iisdem favore Cappellaniae, pro suo arbitrio et conscentia impertiatur; nè diversamente opinò e rescrisse il Vescovo di Narni, il quale: Visa declaratione Domini Conservatoris hipothecarum Perusiae super libertate fundorum della enfiteusi Mancini rogato Barbocci, e riconosciuta la evidente utilità per la Cappellania del contratto, de quo in precibus.

col suo decreto:

« Fece facoltà alla stessa di permutare e surrogare ai beni enfiteutici posti nelle pertinenze del Castello di San Vito nella sua Diocesi, ed all'annuo canone degli stessi, assegnati alla prefata Cappellania per la concorrente somma annuale di scudi 120, i beni enfiteutici a terza generazione mascolina posti nel territorio della città di Todi, ritenuti dal suddetto Giambattista Mancini, e l'annuo canone di scudi 200 sino alla concorrente quantità dei detti scudi 120 per l'annua dotazione della mentovata Cappellania, e sciolse e liberò i fondi di San Vito e l'annuo canone dapprima assegnati nella predetta dotazione dall'onere predetto, ed imparti al duca supplicante la facoltà di dichiararli liberi e sciolti ea tamen lege ut in istrumento stipulando subiciatur dotationi predictae Cappellaniae tam directum dominium quam utile in perpetuum dictorum fundorum posilorum in territorio Civitatis Tuderti describendorum in officio hypothecarum competenti. » Laonde se lo istrumento Ridolfi del 22 maggio 1826, riportando sostanzialmente nella parte espositiva tutto ciò che precede, nella parte dispositiva fa fede che appunto in forza del rescritto della Congregazione e del decreto esecutoriale il duca Luigi Cesi trasferì il canone di scudi 120 dote annua della Cappellania, imposto sopra i terreni enfiteutici situati nel territorio del Castel di San Vito, sopra il canone di scudi 200 imposto sui descritti fondi ritenuti in enfiteusi a terza generazione mascolina dal signor Tommaso Mancini, dichiarandolo pero vincolato per la sola rata di scudi 120 a favore della Cappellania medesima, da esigersi liberamente dal cappellano pro tempore « e per tale effetto dava e concedeva la facoltà al cappellano di quel tempo di poter prendere la iscrizione ipotecaria nel competente ufficio delle ipoteche sopra il suddetto canone di scudi 200 per l'entrante rata di scudi 120 soltanto, » riesce abbastanza chiarito che la mente e la volontà delle parti paciscenti fu quella di assoggettare al vincolo ipotecario, a garanzia della dote della Cappellania traslata sul maggior canone per soli scudi 120, non già il detto maggior canone, che non era capace d'ipoteca e della guarentigia che pur si stipulava, ma sibbene i fondi su cui pesava e da cui derivava il canone a favore del concedente l'ipoteca, e trattandosi di beni enfiteutici il diretto dominio che riguardo ai medesimi gli competeva.

Una diversa interpretazione è evidentemente sofistica, e pugnerebbe con tutti gli atti precedenti e le dichiarazioni concomitanti alla stipulazione del contratto, e con quello ancora che in appresso si soggiunge in termini generali ed in maniera da applicarsi tanto al tempo allora presente, quanto al tempo che si fosse

verificata l'evenienza della cessazione del vincolo enfiteutico, pel qual caso si pattuiva espressamente l'ipoteca su terreni e beni descritti nella loro piena proprietà, e cioè che il cappellano pro tempore non possa nè debba pretendere altro che la soddisfazione del suddetto annuo canone di scudi 120, cosicchè l'iscrizione ipotecaria da prendersi sopra gli anzidetti fondi debba soltanto stare in sicurezza e garenzia del canone medesimo in tutto e per tutto in conformità al preallegato decreto esecutoriale al quale vogliono le parti che si abbia sempre relazione.

Considerato che a fronte degli svolti riflessi la domanda dei Cesi verso il Fondo pel culto meritava di essere rigettata, e deve confermarsi come questo richiede, l'appellata sentenza.

Per questi motivi, ecc.

RESIDENZA — TRASFERIMENTO PER RAGIONE D'IMPIEGO — CAMBIAMENTO DI DOMICILIO — MATRIMONIO — GIUDIZIO DI NULLITÀ — LITISPENDENZA — CONNESSIONE DI CAUSA — ALIMENTI — SENTENZA — MISURA E DURATA — COSA GIUDICATA — (Cod. civ., art. 17 — Cod. di proc. civ., art. 104).

Non produce cambiamento di domicilio il semplice trasferimento di residenza per ragione

d'impiego (1).

Non risulta litispendenza dal concorso di due giudizi, l'uno, cioè, per nullità di matrimonio e l'altro per alimenti, sebbene istituiti fra gli stessi coniugi (2).

Nemmeno esiste, nel concorso predetto dei due giudizi, la connessione di causa contemplata dall'art. 104 cod. di proc. civ. (3).

Le sentenze in materia di alimenti non formano mai cosa giudicata relativamente alla durata e alla misura della prestazione (4). (App. Torino, 14 Aprile 1886 — Giacometti — Degregori c. Morchisio — Legge 1886 p. 451).

RIVERSIBILITÀ - TERMINE PERENTORIO DI 5 AN-

(1) Nella discussione per la compilazione del codice albertino venne esaminata, com'è noto, la quistione se dovesse o no darsi alla residenza per ragione d'impiego caratteri ed effetti di domicilio; e prevalse con ragione la negativa (codice albertino, art. 70); epperciò i pubblici funzionari, quanto al domicilio, sono soggetti al diritto comune. NI — LEGGE 19 GIUGNO 1873 — DECADENZA — PRESCRIZIONE — SENTENZA — MOTIVAZIONE — TESI — IPOTESI — CONTRADDIZIONE — PRATICHE OFFICIOSE — ANNOTAMENTO — ATTI GIUDIZIALI — MORA — INTERRUZIONE — INTERVALLO ANTERIORE AL RECLAMO.

È perentorio il termine di cinque anni dalla legge 19 giugno 1873 a far valere i diritti di riversibilità, senza potersi distinguere fra gli effetti della decadenza del diritto di riversibilità e quelli della prescrizione giudiziaria ostativa all'esercizio del medesimo.

La sentenza che nella motivazione riconosce in tesi lo effetto della domanda presentata in una sospensione di prescrizione, non esclude dal ragionare di quello della interruzione in inotesi

La contraddizione delle ragiori scompare, ove le une alla *tesi*, le altre alla *ipotesi* si riferi-

scano.

A domande presentate alla Giunta liquidatrice si può dare il carattere di pratiche officiose, e di trattative per un possibile accomodamento, molto più se di pratica in via amichevole ed officiosa si parli nelle domande stesse.

Queste domande non possono equivalere ad atti giudiziali da costituire in mora e quindi

interrompere la prescrizione.

Nella ipotesi d'interruzione di prescrizione per atti giudiziari l'intervallo anteriore al reclamo sarebbe restato salvo, ed entrato sarebbe nel periodo prescrittivo, quando il reclamo fosse stato rigettato, come di fatto lo fu.

Quindi il periodo prescrittivo del quinquennio risalì al momento d'onde la legge ne stabilì la decorrenza, sì da inchiudere l'intervallo an-

teriore al reclamo.

(Corte di cassazione di Roma, 27 aprile 1886, Pres. Pantanetti ff. di P., est. Guglielmotti — Pallavicino-Durazzo c. Commissario dell'asse ecclesiastico in Roma).

sull'art. 104 — Saredo, Istituzioni di procedura civi

le, vol. I, nu. 187, 200, 203).

domicilio, sono soggetti al diritto comune.

(2-3) L'articolo 104 del codice di procedura civile determina con precisione gli estremi della litispendenza: « quando una stessa causa sia stata promossa davanti due autorità giudiziarie egualmente competenti »: è difficile verdere la litispendenza nel caso di una causa per mullità di matrimonio e di una causa per alimenti: e neppure v'è la connessione di causa, poichè, comme bene avverte la Corte di Torino, la legge ha voluto evitare il pericolo della contrarietà dei giudicati; e nel caso presente le due cause possono essere risolte in modo diverso e indipendente l'una dall'altra senza che il pericolo predetto s'incotra (Mattirolo, Trattato di diritto giudiziario civile, vol. I, n. 853 e seg. — Cuzzeri,

⁽⁴⁾ Gli alimenti, secondo l'art. 143 del codice civile, debbono essere assegnati in proporzione al bisogno di chi li domanda e delle sostanze di chi deve somministarli. E l'art. 144 aggiunge che se, dopo l'assegnazione degli alimenti, sopravviene una mutazione nelle condizioni di chi li somministra e di chi li riceve, l'autorità giudiziaria provvede per la cessazione, la riduzione o l'aumento, secondo le circostanze (Confr. C. d'app. di Torino, 21 dicembre 1878, Bertoldo c. Bertoldo; Giurispr. di Torino, XVI, p. 138—C. d'app. di Roma, 20 febbraio 1884, Orsini c. Orsini; Legge, 1885, vol. I, p. 416). Ne segue che la sentenza che li ha assegnati, se diviene esecutiva, non è però mai irrevocabile; epperciò con ragione la Corte dichiara che, anche se intervenga sentenza che conceda gli alimenti, questa non può venire in contraddizione con quella che pronunci la nullità del matrimonio; essendo evidente che, pronunciata questa, verranno a cessare gli effetti della sentenza che ha assegnati gli alimenti.

locali.

Giurisprudenza penale

Sicurezza pubblica — Agenzia di trasporti — Licenza (L. p. s., art. 64) — Non è soggetto alla licenza di cui all'art. 64 della legge di p. s., un ufficio od agenzia di trasporti, commissioni e rappresentanze, essendo tali operazioni regolate dal codice di commercio. (Cass. Torino 19 maggio 4886 — Ric. Coen e Bona).

Nota — La Corte, ecc — Ritenuto che al suo ragionamento in diritto la sentenza denunciata premette, in fatto, essersi stabilito alla pubblica udienza col verbale e colla deposizione delle guardie di pubblica sicurezza e colla confessione dei giudicabili Coen e Bona, che costoro « esercitano un'agenzia di trasporti per l'Italia non solo, ma anche per qualsiasi altro luogo in lontane regioni, ricevendone alla loro volta, spediscono pacchi di merci d'ogni specie, ritirano cambiali, incassano e ne trasmettono le somme di danaro riscosso, fanno insomma consimili operazioni ed affari quali le commissioni e le rappresentanze ».

E qui si potrebbe osservare: che nella privata scrittura de actis, 9 gennaio 1877, colla quale il cav. Giovanni Giuseppe Balessio faceva cessione dell'ufficio attuale esercitato dalli Eugenio Coen e Giuseppe Bona, altro dei cessionarii, l'ufficio stesso è denominato Uffizio di spedizioni e di commissioni, e non agenzia od uffizio di agenzia; e di agenzia non si parla neppure nell'altra scrittura privata 31 gennaio 1885, colla quale si dichiara costituita la società tra Bona e Coen « per il commercio di trasporti, commissioni e rappresentanze » sotto la ragion sociale Bona e Coen successioni G. G. Ballesio; che gl'imputati non contrastarono di esercitare un'impresa di trasporti, fondata da circa ottant'anni, per la quale non si era mai richiesta alcuna licenza speciale, ed aggiunsero che si occupavano anche d'incassi di cambiali e delle relative riscossioni di fondi, che la sola guardia di sicurezza pubblica Pietro Gessati, la quale unitamente al vice-brigadiere Giovanni Banghieri, nel verbale 24 febbraio 1886, aveva dichiarato in contravvenzione Bona e Coen, perchè si permettevano di condurre un'agenzia di spedizioni senza essere muniti di regolare licenza, disse, nella sua deposizione orale, che i sunnominati esercitavano un'agenzia di trasporti.

Ma, prescindendo pure da qualsiasi questione di parole e rispettando pure, come di ragione, i rispettabili e sovrani apprezzamenti di fatto del pretore urbano, sarà egli vero che tutte od alcuue delle operazioni, a cui si dedicano i consoci Bona e Coen, si trovino tra

quelle contemplate dall' art. 64 della legge di pubblica sicurezza?

Questa Corte sta per la risposta negativa, e senza contraddire per nulla ai suoi precedenti giudicati, seguendo anzi i criterii fino ad ora adottati, osserva che sotto la denominazione generica di uffizi pubblici di agenzia la legge di pubblica sicurezza ha evidentemente inteso di comprendere quegli uffizi costituiti pubblici gestori degli affari altrui, i quali non siano già regolati e disciplinati da altre disposizioni legislative, e pel cui esercizio, a tutela del pubblico interesse ed a guarentigia dei privati, che, attratti appunto dalla loro pubblicità, vi accorrono, si presenti opportuna una autorizzazione ed una speciale ispezione e sorveglianza.

E' d'uopo quindi distinguere le operazioni di banca, le imprese di trasporti per terra e per acqua, le imprese di commissioni, le operazioni di mediazione in affari di commercio. come pure le operazioni di cambio, tutte regolate partitamente e disciplinate nel loro essere e nel loro svolgimento dal codice di commercio, da quelle agenzie e da quegli uffici di affari indeterminati, in ordine ai quali non furono stabilite, e sarebbe anche stato difficile stabilire preventivamente delle norme particolari; imperocchè per questa categoria di agenzie e di uffizi soltanto si può riconoscere l'utilità e la necessità di un provvedimento di pubblica sicurezza, il quale ne affidi, nei singoli casi, la ispezione alle autorità politiche

Ora le operazioni, a cui tende da molto tempo la ditta Bona e Coen e prima di essa la ditta Ballessio, e che non fecero mai sentire il bisogno dell' intervento dell'autorità di pubblica sicurezza, anzichè nel novero delle agenzie indefinite ed indeterminate, entrano nel novero di quelle regolate dalla legge commerciale alle cui disposizioni diffatti i ricorrenti si sono uniformati; e quindi non può dirsi che per lo esercizio delle medesime fosse necessaria l'autorizzazione prescritta dal controverso art. 64 della legge di pubblica sicurezza.

D'altronde le operazioni di trasporto sono atti eminentemente commerciali, ed esercitate abitualmente con ufficio pubblico in locali fissi costituiscono una delle più importanti industrie delle piazze commerciali, e così dicasi delle commissioni e delle rappresentanze commerciali, della riscossione di cambiali e di danaro, operazioni tutte che, dal più al meno e sotto varie forme, danno vita al commercio così detto bancario.

E non è davvero a presumersi, e non sarebbe nemmeno concepibile che appunto nella sezione VII, intestata *Delle professioni e dei* traffici ambulanti, laddove si è provveduto al mezzo di sorvegliare i saltibanchi, i ciarlatani, i suonatori e cantanti girovaghi, i venditori di candelette, scapolari ed immagini, gl'intromettenti ambulanti, i barcaiuoli pel trasporto di provvisioni, i servitori, i cocchieri e facchini di piazza, la legge di pubblica sicurezza abbia voluto assoggettare anche l'industria dei trasporti ed il commercio bancario ad una speciale cautela, la quale, per essere applicata per tutti con eguale misura, dovrebbe colpire persino le grandi società ferroviarie ed i più importanti istituti di credito.

Quindi non si può a meno di ritenere esagerata l'interpretazione data dal pretore urbano all'art. 65 di detta legge, per modo da comprendere nelle sanzioni, ivi contenute, l'esercizio industriale e commerciale della ditta

Bona e Coen.

Nè a suffragare la tesi propugnata nella denunciata sentenza gioverebbe ricorrere agli art. 73, 74, 75 e 76 del regolamento 48 maggio 1885, nei quali sono indicati i requisiti necessari per ottenere l'assenso dell'autorità politica del circondario, e sono tracciate le norme a seguirsi e determinati gli obblighi da adempiersi da coloro che l'ànno ottenuto: imperocchè sia evidente che in tanto quelle prescrizioni regolamentarie appariscono prudenti ed opportune e debbono rigorosamente osservarsi, in quanto si vogliono imporre a quegli uffizi ed esercizi contemplati dall'art. 54 della legge, ai quali soltanto ed esclusivamente si possono riferire.

Per questi motivi, cassa senza rinvio.

APPELLO — SENTENZA DEL PRETORE — APPELLO DEL PROC. DEL RE — TERMINE—DECORRENZA (Cod. proc. pen., art. 355) — Nel termine di dieci giorni concessi dell'art. 355 proc. pen. al proc. del re per appellare dalle sentenze del pretore non è compreso il giorno della pronunzia della sentenza (1).

(Cassazione Torino, 23 aprile 1886 — Ric.

Grosso.

Nota La corte, ecc, — Attesocchè sia fuor di dubbio che la sentenza del pretore di Pavone Canavese, che mandò assoluto Grasso e Desino dall'imputazione ad essi ascritta di ferimento volontario, fu profferita il 5 dicembre 1885, e che la dichiarazione di appello, colle

ragioni addotte a sostegno del medesimo per parte del procuratore del Re presso il tribunale correzionale d'Ivrea, giunse alla cancelleria di detta pretura il 15 del mese stesso.

Attesocchè, ciò posto, trattandosi di assolutoria pronunciata in prima sede, mentre erasi richiesta la condanna degli imputati, sia chiaro pel combinato disposto degli articoli 352, n. 2, e 355 del codice di proc. pen., che essendo l'appello interposto dal procnratore del Re presso il tribunale chiamato a conoscere della causa, in tal caso il termine, che dall'alinea di detto articolo viene stabilito in giorni dieci, deve percorrere da quello della prelazione della sentenza, e codesto modo di esprimersi, adoperato nell' ultima parte di esso articolo, manifesta essere intenzione e mente del legislatore che nella figurata ipotesi debba rimanere intero quel termine che fu assegnato per l'interposizione dell'appello, e a ciò risponde per la stessa letterale locuzione del suddetto alinea, che, accennando alla decorrenza del termine dal giorno della prelazione della sentenza, lascia apertamente scorgere, pel senso grammaticale delle parole, che quel giorno, lungi dall'essere compreso nel termine, deve anzi escludersi dal medesimo,

Che interpretato in siffatto modo il disposto dell' art. 355 del codice suddetto, sia manifesto che la dichiarazione di appello, fatta dal procuratore del Re presso il tribunale di Ivrea, giungeva alla cancelleria della pretura di Pavone Canavese nell' ultimo giorno del

termine, e così in tempo utile.

Per questi motivi, rigetta ecc.

p. 378).

Vagabondo — Condanna senza precedente ammonizione (Cod. pen., art. 437). Perchè possa verificarsi il reato di vagabondaggio, di cui all' art. 437 cod. pen., occorre che al prevenuto sia stato anticipatamente, o con l'ammonizione, o anche con sentenza di giudice, ingiunto di fissare il suo domicilio ed egli non abbia ottemperato al precetto. (2) Cass. Torino 12 luglio 1886 — Biondi ric. Foro it. 1886,

Oltraggio — Atti arbitrari od illegali (Cod. pen., art. 258). — Le parole ingiuriose pronunziate contro un funzionario che com-

V. sulla questione l'art. di Rovere di Monticelli pubblicato nel Monit. dei pretori, 1880, 297.

⁽¹⁾ Conforme, stessa Corte, Foro it. a col. 19 del vol. del 1885—In senso contrario, v. Cass. Napoli; 22 aprile 1879, a col. 198 del 1879 — V. pure i richiami in nota a quest'ultima sentenza.

⁽²⁾ Contra: Cass Firenze, 29 decembre 1880 (Foro it., 1881, 11, 12) e 11 giugno 1879 (Rep. del Foro it., 1879, voce Oziosi n. 3), con le quali sentenze fu stabilito che per l'art. 437 cod, pen., il vagabondo può essere punito come tale anche senza precedente ammonizione, e che tale disposizione non fu punto modificata dall'art. 70 della legge di p. s.

Anche la Cass. di Milano con sentenza 14 novembre 1862 (Legge, 1862, 1141), ritenne non esser necessaria l'ammonizione per condannare il vagabondo a norma dell'art. 437 cod. pen., ma in quella specie trattavasi l'imputato al quale per sentenza del tribunale era stato ingiunto di fissare il suo domicilio e che lo aveva eletto, ma poi aveva continuato ad andare vagando.

mette un atto illegale od arbitrario non co-

stituiscono oltraggio (1).

Così non lo costituiscono le ingiurie pronunziate contro un usciere che si reca in luogo altrui per compiervi una verificazione, mentre per tale atto il suo ministero non poteva esser richiesto nè adibito. (Cass. Torino, 15 luglio 1886 -- Ric. P. M. c. De Scalzi).

Nota — La Corte, ecc. — Sul ricorso del procuratore del re presso il tribunale di Sarzano per l'annullamento della sentenza proferita in grado di appello nel confronto di Clemente Descalzi fu Domenico, uffiziale in ritiro, che dal pretore del mandamento di colà fu con sentenza 24 preceduto marzo, condannato alla pena del carcere per giorni sei e nelle spese del giudizio, siccome colpevole del reato previsto dagli articoli 258, 266 del cod, pen., per avere nel mattino del 21 gennaio 1886 ingiuriato colle parole: asinon, bellinon, porco, senza educazione e simili, e minacciato di percosse, l'usciere addetto alla pretura di Spezia, Tortelli Ulisse, nell'esercizio delle sue funzioni ed a causa delle medesime, e colla quale sentenza 10 maggio 1886 il Tribunale di Sarzana, riparando la sentenza del pretore, dichiard non farsi luogo a procedimento.

L'art. 41 del cod. di proc. civ. dispone che: « gli uscieri procedono alle citazioni, notificazioni e agli altri atti del loro ministero senza permissione dell' autorità giudiziaria, salvo i casi in cui la legge stabilisca diversamente », ed a mostrare come questa generale disposizione abbia subito i suoi limiti, sta l'art. 42, che secondo i vari mesi dell'anno stabilisce le ore, prima delle quali, o dopo le quali non ponno sotto pena di nullità, farsi atti di citazione, di notificazione e di esecuzione — esclude gli atti di esecuzione nei dì festivi, tranne vi sia urgenza, e con permesso del

pretore.

Dopo le citazioni e notificazioni, precipuo officio dell'usciere essendo le esecuzioni, basta scorrere il libro II del cod. di proc. civ., per vedere com'egli, a richiesta della parte, debba prestare il suo ministero per effettuarla a termine di legge, quando però venga a lui mostrato un titolo esecutivo, quali sono quelli indicati all'art. 554 detto codice, e la copia del quale sia spedita in forma esecutiva, cioè coll'atto di comando agli uscieri che ne siano richiesti, ed a chiunque spetti di metterli in

Nel concreto caso, in linea di fatto, ha il tribunale di Sarzana accertato nella or denunziata sentenza 10 maggio 1886, che l'usciere Tortelli si era recato alla cava del Clemente Descalzi, a richiesta di certo Levi, per constatare la quantità dei lavori in pietre compiuti in detta cava, e ciò in relazione alla conclusione di certo contratto che vuolsi avvenuto fra detti Descalzi e Levi, e ne dedusse che questo non si poteva dire un atto vero e proprio del suo ministero, ed in ciò affermare il tribunale di Sarzana non ha violato alcuna legge, perchè l'atto di cui era richiesto non era nè una citazione, nè una notificazione di diffida a termini di contratto, nè una qualsiasi esecuzione basata a titolo contemplato nell'articolo 554 cod. proc. civ., ma un atto di verificazione in luogo altrui, pel quale il ministero dell'usciere non era richiedibile, a meno di una speciale determinazione e mandato dell'autorità giudiziaria.

Infondato pertanto si presenta il ricorso della procura del re presso il tribunale di Sarzana, anche perchè, poste le cose in questo aspetto di fatto e di diritto, le parole ingiuriose, state dirette al Tornelli dal Descalzi, si sarebbero risolte in ingiurie verbali commesse in luogo privato, e non nell'oltraggio contemplato dall' art. 238 stesso codice, quindi in un reato per cui non si può procedere che ad istanza della parte offesa, istanza non proposta dal

suddetto usciere Torelli.

Per questi motivi, rigetta ecc.

esecuzione, ecc., come agli art. 554, 555 cod. proc. civ.; ma è altrettanto di logica evidenza che l'art. 180 del R. decreto sull'ord. giud. 6 dic. 1865 mette a carico degli uscieri l'avere se richiesti, ricusato il loro ministero, sempre quando essi possano e debbano a tenore di legge prestarlo; e se, per la buona fede in cui si trovassero, di credere loro facoltativo prestarsi ad una data richiesta eccedente i limiti delle proprie attribuzioni, l'articolo 183 dell' ordine giud. li esonera dalla pena pecuniaria, nella quale diversamente sarebbero incorsi, non ne consegue da ciò che gli atti con cui eccedono dal limite delle proprie attribuzioni non abbiano a riguardarsi come atti arbitrarii, e non atti di ministero, atti insomma che importerebbero una responsabilità penale in chi vi prestò mano, se uno scusabile errore sui limiti delle sue attribuzioni non istesse a sua difesa.

⁽¹⁾ Confronta da ultimo, Cass. Napoli, a col. 96 di questo volume e i relativi reclami. V. pure Cass. Firenze, 25 giugno e 27 febbraio 1884 (Rep. del

Foro it., 1884, voc. Oltraggio, n. 7 e 29); App. Catanzaro, 23 giugno 1883 (ld. 1883 id., n. 33-34).

IL GIURISTA

GIORNALE DI GIURISPRUDENZA

AMMINISTRATIVA, CIVILE, COMMERCIALE E PENALE

Esce due volte al mese

RIVISTA SINOTTICA DI GIURISPRUDENZA (1)

Delle liste elettorali politiche

(V. Giurista 1883, p. 11)

§. I — Elettorato Elettori per qualità e per censo.

1. Certificato scolastico.

Colui che è munito del certificato scolastico, a mente dell'art. 100 della legge, non ha bisogno del requisito del censo per essere iscritto nelle liste politiche (App. Trani, 21 agos. 1883— Giurista, 1883, p. 193.)

2. Il decimo di imposta della ricchezza mobile accordato ai Comuni si computa nel censo.

Il decimo, di cui all'intestazione, non avendo il carattere di sovrimposta comunale, ed essendo un assegno fatto ai comuni a titolo oneroso, è computabile nel censo per la costituzione della somma di lire 19,80. (Cons. Stato, 25 febbraio 1881.—Man. Amm., 1882, p. 147).

3. Alfabetismo — Esperimento.

Colui che per giustificati motivi non ha potuto presentarsi all'esperimento di saper leggere e scrivere, dev'essere ammesso ad un nuovo esperimento innanzi al Pretore, non potendo per ciò solo essere radiato dalle liste (App. Messina 15 marzo 1883—Giurista, 1883 p. 154.)—Conforme Cass. Roma 6 luglio 1882. Riv. Amm., 4883, p. 577.

Le giunte municipali non possono sottoporre ad esperimento di alfabetismo coloro che presentarono domanda di iscrizione nelle liste politiche in base all'arrt. 100 della legge, se non quando siavi reclamno contro l'iscrizione (App. Catania, 7 settembre 1883. — Man. Amm., 1885, p. 118.

(1) Appagando il dessiderio espresso da diversi abbonati, ed interpetranado quello degli altri, pubbli-

4. Fregiato della medaglia commemorativa.

Per essere iscritto nelle liste deve possedere altresì il requisito di saper leggere e scrivere. (Appello — Messina, 15 Marzo 1883. — Giurista, 1883, p. 154).

5. Analfabeti.

Ai sensi degli art. 1, n. 4 e 99 della legge elett. polit. 22 gennaio 1882 è analfabeta colui che non sa riempire di proprio pugno la scheda della votazione, e leggere i nomi scritti sulle schede altrui. (app. — Messina, 15 marzo 1883— Giurista, 1883, p. 149).

6. Fallito concordatario.

Il fallito, che ottenne il concordato sotto l'impero dell'abolito codice di commercio, gode la capacità elettorale. (App. — Venezia, 21 agosto 1883. — Giurista — 1883, p. 185.)

Conformemente si è pronunziato il consiglio di Stato col parere 6 aprile 1883 — Giuri-

sta, 1883, p 85.

Uniforme è la Corte d'app. di Torino, con sentenza 28 agosto 1884. — Giurista, 1884, p. 183, soggiungendo che se il fallito concordato sotto l'impero dell'abolito cod. di commercio perdette il diritto elettorale, lo riacquista.

Ha pure deciso che, ai termini dell'art. 841 del nuovo cod. di commercio, cessa lo stato di fallimento con la sentenza di omologazione del concordato che non sia più soggetta ad oppo-

sizione ed appello. (Parere citato).

La cass. di Roma con sentenza 13 maggio 1885 (Man. 1885, p. 311) ha detto: « l'art. 88 della legge elettorale non esclude dall'elettorato il commerciante fallito, di cui il concordato sia stata omologato con sentenza non più soggetta ad opposizione od appello, anche se la dichiarazione di fallimento, il concordato e la sua omologazione siano fatti avvenuti sotto l'impero del codice di commercio precedente. »

chiamo questa Rivista; sicuri di far cosa grata a tutti.

7. Militari.

I militari della milizia mobile e territoriale già chiamati all'istruzione e licenziati non debbono essere iscritti nell'elenco, di cui all'articolo 22, ma han dritto d'essere iscritti nella lista elettorale.

Debbono essere iscritti nell'elenco, di cui sopra, i predetti militari che si trovano sotto le armi. (Cons. Stato 25 ottobre 1882).

8. Colonia parziaria.

Il Colono che abbandonò il fondo pel quale era iscritto nelle liste elettorali deve esserne cancellato a meno che: 1.³ abbia conservato nel Comune il proprio domicilio: 2.º sul fondo assunto nell'altro Comune paghi almeno l'imposta di cui all'art. 3, n. 3: 3.º la data del contratto di colonia per la conduzione del nuovo fondo sia anteriore almeno di sei mesi al tempo stabilito dall'art. 20 per la revisione delle liste (Cons. Stato, 23 febbraio 1883. — Giurista 1883, p. 57).

9. Qualità presunta.

Non si può iscrivere nelle liste chi si presume d'aver superata la seconda classe elementare. (App. — Casale, 29 luglio 1882 —

Giurista 1883, p. 27).

È illegalmente iscritto nella lista, e deve quindi essere radiato, colui che domandò l'iscrizione ai sensi dell'art. 99 della legge 22 gennaio 1882, producendo un certificato, dal quale non risultava avere esso superato con buon esito l'esame della seconda classe elementare. (App. — Parma, 12 giugno 1885—Man. 1886, p. 437. — La legge, 1885, n. 12.)

10. Ammoniti.

Non sono indegni e incapaci di esercitare il diritto di elettore e di eliggibile nelle elezioni politiche gli ammoniti per oziosità o vagabondaggio o per sospetto in reati contro le persone e la proprietà. (Appello. — Bologna. 11 maggio 1883. — Giurista 1883, p. 138).

Conforme: Cass. Roma, 15 ottobre 1882: app. Bologna, 31 luglio 1882: Parma, 22 settembre 1882: Torino, 27 ottobre 1882.

Contra: Cons. Stato, 5 aprile 1882: Cass. Roma, 21 febbraio 1883 e 22 febb. 1884 — Giurista 1884, p. 89.

V. n. 29.

11. Condannato a pena correzionale per associazione di malfattori.

Non perde il diritto elettorale politico. (App. Ancona 25 e 28 aprile 1883 — Giurista, 1883.

p. 145 e 179). Conforme: Cass. Roma, 13 ottobre 1882.

12. Militari congedati.

Hanno diritto ad essere iscritti nelle liste per qualità, quando nei congedi si legge l'annotazione di saper leggere e scrivere. (Cass.—Roma, 6 Giugno 1884.—Giurista, 1884, p. 167). Giurisp. costante della cass. Romana.

13. Condannato per allontanamento di oblatori dai pubblici incanti.

Non perde il diritto elettorale politico, perchè tale reato non va compreso sotto la rubrica delle frodi. (Cass. Roma, 4 settembre

1884. — Giurista, 1885, p. 37). La Corte d'appello di Napoli con sentenze 4 agosto 1884. — Riv. amm., 1884, p. 684 ritenne invece che tale reato produce la esclusione dalle liste politiche perchè comprende l'e-

14. Corpi organizzati. — Guardie forestali.

stremo della frode. (Giorista, 1885, p. 37.)

Le guardie forestali sono comprese nella disposizione dell'art. 14 della legge, e non possono perciò esercitare il diritto elettorale (Cir. Min. Int. 3 dicembre 1885. — Giurista, 1886, p. 22).

(Segue) — 15. Guardie daziarie.

Similmente sono colpite dall'applicazione dell'art. 14 succitata le guardie daziarie.—(Cass. Roma, 27 ottobre 1882—Man. Amm., 1883, p. 150).

(Segue) — 16. Bande musicali.

Gli individui appartenenti a bande musicali, non si possono ritenere corpi organizzati. (App. Catania, 14 agosto 1882.—Man., 1883, p. 58).

(Segue) -17. Le parole dell'art. 14 della legge « Corpi organizzati al servizio dello Stato, Provincie e Comuni » debbono applicarsi a quei corpi che hanno un' organizzazione quasi militare e non quelli chè, nè per l'ordinamento, nè pel numero, nè per le funzioni, costituiscono un corpo organizzato propriamente detto (Cons. Stato, 25 febbraio 1881.—Man. 1882, p. 117).

18. Capi ed ufficiali di Corpi organizzati.

Ai capi ed ufficiali dei corpi organizzati a servizio dello Stato, delle Provincie e dei comuni, sono applicabili le disposizioni dell'articolo 2, n. 9 della legge; epperò non vanno com-

presi nella esclusione temporanea stabilita dall'art. 14 della legge stessa (*La Legge*, 1882, n. 17 e 20 — *Giurista*, 1883, p. 11).

19. Salariati comunali.

Il regolatore dell'orologio comunale ed il sagrestano non possono considerarsi appartenere a corpi organizzati e quindi debbono essere iscritti nelle liste (App. — Casale, 22 luglio 1882 - Man. 1882, p. 330).

20. Numero d'individui che possono iscriversi in una famiglia colonica per titolo di categoria.

Se non fu registrato una convenzione di colonia, la data certa di questa, anteriore di sei mesi al tempo stabilito per la revisione delle liste politiche, può provarsi mediante gli equipollenti risultanti dai registri di popolazione,

dai ruoli delle imposte.

A tenore degli art. 3 num. 3, e 9, 1.º capoverso della legge 22 gennaio 1882, allorquando di una stessa famiglia, più sieno coloro che abbiano gli altri requisiti prescritti per l'esercizio del diritto elettorale, compete tale diritto a tanti di essi, compreso il capoccia, quante parti possomo farsi dell'imposta diretta gravante il fondo condotto a colonia nella misura di lire 80, stabilita dalla legge, osservata la regola dell'anzianità e le altre norme tracciate dalle leggi e dei regolamenti, nel caso che l'imposta non giunga ad una somma bastante ad offrire capienza per tutti. (App. – Firenze, 1 agosto 1882 — Man. Amm., 1883, deve cancellare dalla lista politica. (57 oqdannato al carcere fluro per crimine di furto

21. Imputato amnistiato.

Chi, a seguito di amnistia, non ha subito condanna per una imputazione di reato ascrittogli, non può essere stralciato dalle liste politiche (App. — Catania, 41 settembre 1882.— Giurista, 1883, p. 12) — Boll. Amm. 4881, n. 21-22.)

22. Condannato per titoli simulati.

Non perde i diritti elettorali politici chi fu condannato per aver fatto uso di *titoli* o *documenti falsi* per essere iscrittto nelle liste (App. — Casale, 2 luglio 4885 — Mon. 4885, p. 293. — La legge, 4885, n. 7.)

By Mindellow 23. Diritto quesito.

In materia d'elettorato politico non v'ha dritto quesito nel senso che, una volta iscritto l'elettore politico nella lista annuale, non possa esserne cancellato negli anni successivi per alcune delle ragioni previste dalla legge (Cass.—Roma, 29 dicembre 1884—Man., 1885, p. 133.)

Conforme stessa Corte 20 maggio 1884—Man. 1884, p. 376). V. sentenza che se gue

24. Perdita del censo ed iscrizione in base all'art. 100.

Il cittadino che fu iscritto nelle liste elettorali politiche in base al censo, quando perde questo requisito deve essere cancellato, se non giustifica che a suo favore concorre qualche altro fra i requisiti indicati nell'art. 3 della legge 24 settembre 1882, testo unico.

È assurdo pretendere di essere mantenuto nella lista in base alla disposizione dell'art 100 di detta legge, mai prima invocato. (App. Milano, 20 giugno 1886. — Man., 1886, p. 313 Monit. Trib., 1886, p. 729.)

V. seutenza sotto il numero precedente.

25. Trasferimento di proprietà dal padre al figtio.

Non può iscriversi a titolo di censo nelle liste elettorali il figlio di padre defunto, finchè non siano seguite le pratiche pel trasferimento della proprietà paterna al figlio stesso. (App. Brescia, 47 luglio 1882.—Man., 1882, p. 297—La legge, 1882, n. 9—Giurista, 1883, p. 12 con la nota ivi.)

nom ilmo 26. Iscrizioni illegali.

Fu illegalmente iscritto nella lista, e deve quindi essere radiato, colui che avendo chiesto l'iscrizione nelle liste delle annate 1882 e 1883 in appoggio al successivo art. 400, compilò la relativa domanda in modo così irregolare da farlo ritenere sfornito di ogni istruzione, e colui che presentò una siffatta domanda dopo che era stata chiusa definitivamente la lista per l'annata 1883 (App. — Parma, 12 giugno 1885 — Man., 1886, p. 137. — La Legge 1885, n. 12).

27. Omesse indicazioni nelle domande d'iscrizione.

E ufficio del giudice applicare la legge, è non di creare pene di nullità che il legislatore lasciò esenti da ogni sanzione penale.

Perciò quando si trovi sufficientemente designata la persona del richiedente e lo scopo della richiesta, non vi è nullità delle domande di iscrizione nelle liste politiche per la omessa od errata menzione di talune delle indicazioni accennate negli art. 17 e 100 della legge elettorale politica.

Sono di interesse meramente secondario tutte le altre indicazioni, specialmente quelle dell'età e del domicilio, quantunque non siano notorie ed al loro difetto può supplire la Giunta municipale desumendo le notizie occorrenti dagli atti dello stato civile per l'età e dal recente censimento della popolazione per il domicilio.

E quando la Giunta Municipale abbia appunto provveduto in tal senso e dopo avere verificato nei richiedenti il concorso di tutt' i requisiti prescritti dalla legge per l'esercizio del diritto elettorale li abhia iscritti nella lista, non si può opporre che tale iscrizione sia colpita di nullità, la quale oltre al non essere dichiarata dalla legge, è respinta dalla ragione che la informa. (Cass. Roma, 23 ottobre 1882 — Man., 1883, p. 119.)

28. Capacità di saper leggere e scrivere.

Non basta per essere iscritto nella lista a far prova di saper leggere e scrivere, di aver firmato la domanda davanti a notaro, ma si richiede di averla redatta di tutto proprio carattere. (Cass. Roma, 15 febbraio 1886.—Man., 1886, p. 296.)

§§. II - Esclusione dell'eletto rato.

V. la Rivista di giurisprudenza nel Giurista, 1883, p. 13.

29. Ammoniti V. n. 10.

L'ammonizione degli oziosi, vagabondi, mendici improbi ed altre persone sospette costituisce condanna a senso e per gli effetti degli art. 86 e 87 della legge; epperò gli ammoniti per tali titoli sono esclusi dall'elettorato politico.

(Cass. Roma, 22 febbraio 1884. --- Giurista 1884, p. 134).

30. Condannato alla pena della reclusione militare.

Il condannato a tale pena per reato di prevaricazione incorre nella perdita della qualità di elettore e di eleggibile e del diritto a chiederne il riconoscimento, a termini dell'art 86 della legge. (App. — Milano, 19 luglio 1882— Man., 1882, p. 281.)

31. Condannato in espiazione di pena.

Colui che fu condannato per reato che importi la privazione temporanea dell'esercizio del diritto elettorale, non deve essere inscritto nelle liste elettorali politiche, sempre quando l'anno dell'espiazione della pena venga a compiersi posteriormente al giorno in cui la lista annuale divenne difinitiva. (App. — Bologna, 7 luglio 1882. — Man., 1882, p. 344.)

32. Condanna alla perdita del diritto elettorale politico.

Anche colui che non è in possesso dei diritti politici può essere condannato alla perdita. (Cass. Roma, 1 febbraio 1886. — Giurista, 1886, p. 123.)

33. Condannato per falso.

Chi fu condannato a sei mesi di carcere per falso in passaporto, non è capace di esercitare il diritto elettorale politico, e quindi deve essere cancellato dalla lista. (Cass. Roma, 5 dicembre 1882. — Man., 1883, p. 402.)

34. Condannato per questua.

Deve essere cancellato dalla lista politica il condannato al carcere per questua, importando tale reato l'incapacità elettorale per espressa disposizione dell'art. 87 della legge. (App. Venezia, 47 luglio 1882—Man., 1883, p. 167—Giurisia, 1883, p. 122).

35. Reato di frode.

Deve essere intesa in senso lato secondo l'articolo 87 della legge elettorale, la frode, che fa perdere la qualità di elettore e di eleggibile. (App. — Perugia, 3 luglio 1882 — Man., 1882, p. 330).

36. Condannato al carcere duro — Codice Austriaco.

Si deve cancellare dalla lista politica il condannato al carcere duro per crimine di furto giusta il codice penale austriaco, perchè tale condanna è parificata a crimine, sia dalla legge transitoria 25 giugno 1871, all'art. 95 lettera A, sia dalla costante giurisprudenza che ritenne pari una tal pena ai lavori forzati a tempo ed alla reclusione, e perchè trattasi di reato d'indole infamante che porta con sè la interdizione perpetua all'elettorato (art. 19 e 25 del nostro cod. pen.). (App. — Venezia, 4 luglio 1882 — Man. 1883, p. 167.)

37. Condannato per oziosità, vagabondaggio e mendicità.

Il condannato alle pene del carcere e della sorveglianza della pubblica sicurezza per reati di oziosità, o di vagabondaggio o di mendicità, che al giorno in cui la lista diviene definitiva non abbia espiate quelle pene già da un anno, non può essere iscritto nelle liste politiche.

Dato pure che l'impedimento per la condanna alle pene suddette possa parificarsi a quello procedente dalla minore età, contemplato dall'art. 16 della legge elettorale, non v'è mai diritto ad essere compreso nelle liste elettorali, se l'impedimento non sia stato rimosso prima del 30 giugno, la iscrizione nelle liste costituendo pur essa un esercizio del diritto elettorale. (Cass. Roma, 6 novembre 1882—Man., 1883, p. 185.)

38. Interdizione per condanna. — Riabilitazione.

L'art, 86 n. l della legge elettorale politica, se vuole la riabilitazione dei condannati a pene criminali, perchè non incorrono nella perdita della qualità di elettore e di eligibile, e del diritto a chiederne il riconoscimento, intende però logicamente parlare di quei condannati che abbiano possibilità di essere riabilitati.

Ciò si applica a quei casi in cui l'interdizione dai pubblici ufficii pronunziata dalle leggi penali cessava di diritto collo spirare del termine dell'espiazione della pena. (App. Napoli, 27 ottobre 1882. — Man., 1883, p. 198).

§§. III — Domicilio politico.

39. Cambiamento

Agli effetti del diritto elettorale politico il trasferimento del domicilio deve assolutamente risultare dall'espressa duplice dichiarazione; non essendo ammessi gli equipollenti previsti dal cod. civ. (1).

(Cass. Roma, 20 maggio 1884. — Giurista,

1884. p. 184.

Conforme: App. Catanzaro, 19 dicembre 1883: Cass. Roma, 22 febbraio 1884 — Giurista, 1884, p. 124.

40. Tempo per la duplice dichiarazione.

La duplice dichiarazione deve essere fatta dopo i sei mesi dal tramutamento di domicilio o residenza in altro collegio politico. (Cassazione Roma, 22 febbraio 1885. — Giurista,

1884, pag. 124).

La doppia dichiarazione di domicilio per le iscrizioni nelle liste elettorali politiche, non ha efficacia se non è fatto dopo 6 mesi almeno da che l'elettore ha trasportato il suo domicilio o la residenza nel comune. Il fatto che al momento in cui venne sporto il reclamo contro l'iscrizione nella liste elettorale di coloro che fecero la detta dichiarazione il termine di 6 mesi era decorso non sale a rendere legale

l'iscrizione che era viziosa fin dall'origine. (App. Palermo 7 luglio 1884. — Man. 1885 p. 185.) V. n. 45.

41. Nuova residenza.

Il diritto elettorale politico non si può esercitare in un luogo diverso dal domicilio d'origine che può sssere trasferito altrove mercè la

doppia dichiarazione.

La residenza più o meno diuturna, il pagamento dei tributi, gli acquisti che per avventura si fossero fatti nel luogo della dimora o i vincoli coniugali contrattivi non possono valere equipollenti della doppia dichiarazione, (App. Catania, 22 gennaio 1883. — Giurista. 1884, p. 3).

42. Formalità per il cambiamento.

S' intende osservato l'art. 13 della legge, se l'elettore dichiari, quantunque non personalmente al Sindaco del Comune ove esso vuol trasferire il proprio domicilio politico, di rinunciare perciò al domicilio già altrove stabilito, e trasmessasi ufficialmente tale dichiazione al Sindaco del Comune abbandonato, se ne accusi da questo ricevimento, dichiarando di avere eseguita la relativa annotazione nei suoi registri (Cass. Roma, 27 ottobre 1882.—
Man., 1883, p. 151).

43. Domicilio d'origine e residenza.

Si presume nel luogo del domicilio d'origine il domicilio politico; e quindi deve essere iscritto nella lista elettorale politica del luogo d'origine e non in quella della nuova residenza del primo Comune in un altro senza fare la dichiarazione di rinunzia all'antico suo domicilio. (Appello. — Casale, 16 settembre 1882.—
Man. 1883, p. 121).

44. Comuni di più Collegi.

Il luogo costituente il domicilio politico dell'elettore, tanto per l'art. 16 della legge 17 dicembre 1860, quanto per l'art. 13 della legge elettorale, gli dà il diritto di votare esclusivamente nel distretto o collegio elettorale in cui detto luogo o domiciiio è situato.

Quindi anche nei comuni divisi in più distretti o collegi elettorali, i cittadini non possono esercitare il loro diritto se non in quel collegio o distretto nel cui perimetro avessero già costituito o trasferito il loro domicilio po-

⁽¹⁾ Deve ordinarsi la cancellazione dalle liste elettorali politiche, se non risulta da qual luogo nè in quale tempo abbia l'elettore inscritto trasferito la sua residenza, e se non vi sia alcuna dichiara-

zione all'ufficio dello stato civile per il trasferimento del domicilio (Cass. Roma, 13 maggio 1884. — Man., 1884, p. 280).

litico, nei modi previsti dalla legge, almeno sei mesi innanzi. Cass. Roma, 31 luglio 1882. — Man., 1883, p. 120).

45. Termine per la presentazione della rinuncia di domicilio.

L'elettore politico che intende trasferire il domicilio in altro comune non è obbligato a presentare la dichiarazione di rinuncia al domicilio precedente entro il termine, di cui all'art. 23 della legge 22 gennaio 1882, ma può utilmente presentarla fino al giorno della riunione del Consiglio per la revisione delle liste (App. Milano, 30 agosto 1886. — Man., 1886, p. 372).

§. IV. — Competenza giudiziaria.

46. Contestazioni giuridiche del diritto elettorale.

A risolvere le contestazioni giuridiche intorno al diritto elettorale è solo competente l'autorità giudiziaria. (Cass. Roma, 5 gennaio 1885, p. 15₺).

In materia di elezioni politiche l'autorità giudiziaria conosce d'ogni quistione che concerne la capacità degli elettori, (Cass. Roma, 20 maggio 1884. — Man., 1884, p. 376).

Con decisione 23 ottobre 1882 (Man., 1883, p. 91) la stessa Corte suprema di Roma ritenne che la Corte d'Appello ben può conoscere degli apprezzamenti della Commissione provinciale relativa alla capacità nel leggere o nello scrivere di coloro che domandano la iscrizione nelle liste elettorale politiche.

E incensurabile il giudizio della Corte di merito, la quale ritiene che nella maggior parte degli aspiranti all'elettorato politico concorrono i requisiti della istruzione corrispondente alla seconda elementare, come vuole la legge; e ciò in seguito all'esame ed apprezzamento, sia della istanza scritta avanti il notaio, sia dell'esperimento fatto avanti la Giunta Municipale (Cass. Roma, 11 luglio 1883—, La Corte suprema, 1883, n. 9. — Man., 1884 p. 23).

47. Attentati all'esercizio dei dritti politici.

Anche secondo la nuova legge elettorale potica del 22 gennaio 1882 il giudizio degli attentati allo esercizio dei dritti politici, previsti cogli art. 190, 191, 192 e 193 del cod. pen., compete esclusivamente alla corte d'Assise. (Cass. — Roma 28 dicembre 1883. — Man., 1884, p. 328.)

S. V - Revisione della lista.

48. Tempo per le domande d'iscrizione.

Le domande per l'iscrizione nelle liste politiche debbono presentarsi entro il mese di gennaio di ogni anno (art. 16 della legge).

49. Revisione per parte della Giunta.

La Giunta deve formare e rivedere le liste entro il mese di febbraio (art. 20 della legge.

50. Tempo pei reclami al Consiglio.

I reclami al Consiglio comunale avverso qualsiasi iscrizione, omissione o cancellazione nelle liste compilate dalla Giunta debbono presentarsi entro il 15 marzo (art. 23 e 26 della legge.)

51. Notificazioni dei reclami.

Il reclamo con cui s'impugna una iscrizione, deve, entro i tre giorni successivi, essere notificato, per cura della Giunta Municipale, alla parte interessata, (art. 26 cit.)

52. Tempo della revisione delle liste per parte del Consiglio.

Fra il 20 e il 31 marzo il Consiglio comunale si riunisce per rivedere le liste preparate dalla Giunta, aggiungere quelli che reputa indebitamente esclusi, cancellare quelli che reputa indebitamente ammessi, e pronunciarsi sui reclami che fossero stati presentati. (art. 27 cit. legge).

53. Tempo per la pubblicazione.

Le liste approvate dal Consiglio sono pubblicate non più tardi del 5 aprile, e restano affisse all'albo pretorio fino al 15 aprile stesso (art. 28 legge):

54. Copia dei ruoli.

Non si contraddice alla legge coll'addossare all' esattore anzichè all' agente delle imposte, l'obbligo di somministrare al comune la copia dei ruoli per la revisione delle liste elettorali, e inoltre non è impedito all' esattore di sopplire con un estratto per le sole partite, riguardo alle quali vi fossero state variazioni durante l'anno anteriore (Circ. Min. Finanze, 1 marzo 1886.)

Conforme: Cons. Stato, a sez. unite, 16

febb. 1883.

Devono farsi gratuitamente dall'esattore, senza chè gli spetti dritto o compenso a pre-

testo del modo più presto e regolare, con cui il lavoro venne compilato (Cons. Stato, 22 dicembre 1880 e 30 nov. 1881 e circ. Min. Interni 9 febbraio 1881. — Riv. Amm., 1882, p. 162).

55. Iscrizioni d'ufficio per parte della Giunta Municipale.

sione provinciale (App. Ancona, 49 luglio 1882.

L'art. 21 della legge 22 gennaio 1882, mentre obbliga la Giunta comunale ad iscrivere d'ufficio nelle liste elettorali politiche anche coloro che non ne abbiano sporta alcuna domanda, nè presentato alcun documento, le impone però di verificare, con ampio e discrezionale giudizio, se concorrono negli iscrivendi i requisiti per l'elettorato, non bastandone più la semplici notorietà, ammessa dalla legge elettorale precedente (Cass., Roma, 6 giugno 1884)

La Corte Suprema, 1884, n. 8—Man. 1885,

p. 8).

La disposizione dell'art. 21 della legge elettorale che da facoltà alla Giunta d'iscrivere d'ufficio nelle liste elettorali coloro che non hanno fatto domanda, nè presentato documento, non dev'essere separata dall'altra prescrizione dell'art. medesimo « quando abbia verificato che riuniscono i requisiti per essere elettori »: epperciò l'iscrizione d'ufficio vuole essere preceduta da una verificazione effettiva e motivata del possesso dei requisiti che, a termini di legge, conferiscono l'elettorato.

Viola perciò la prescrizione dell'art. 21 la Giunta quando iscrive d'ufficio in base alla

notorietà o pubblicitá.

La notorietà di cui all'art. 18 si riferisce al caso in cui uno presenti la domanda d'iscrizione, senza quei documenti che non può produrre ove si riferiscono a titoli che notoriamente possiede e che la Giunta è in grado di riscontrare: ma non vale mai per dar luogo a riscrizione d'ufficio.

La legge avendo determinato tassativamente la procedura da osservarsi per l'accoglimento dell'istanza di chi chiede di essere iscritto nelle liste elettorali per saper leggere e scrivere, secondo l'art. 400, è nulla l'iscrizione d'ufficio eseguita in base alla sola notorietà del saper leggere e scrivere (App. — Brescia, 17 luglio 1882 — Giurista, 1883, p. 11.) V. i Commenti agli art. 21 e 100 della legge di F. A. Acconcia. — N. Giuris. Amm., 1882.

56. Divisione della Giunta in sezioni-Poteri.

La Giunta municipale, quando deve esercitare le funzioni, di cui all'art. 401 della legge, non può dividersi in sezioni (La legge, 1882, n. 17 e 20 Giurista, 1883, p. 48).

57. Approvazione dell'elenco dei sott'ufficiali e soldati.

Anche quest'elenco d'essere approvato dal Consiglio Comunale (Id.)

58. Quando è completa la revisione delle liste.

La lista elettorale politica acquista la sua vera e piena importanza giuridica, non dal lavoro preparatorio della Giunta, ma da giudizio formato su di essa dal cousiglio comunale; e rimane ferma solo dopo l'approvazione di questo, nel caso che non sia prodotto appello alla Commissione provinciale. (Cass.— Roma, 27 ottobre 1832 — Man. 1883, p. 101).

59. Termini per le operazioni del Consiglio e della Giunta.

Sono perentori ed improrogabili i termini stabiliti dalla legge per la formazione e revisione delle liste. (Giurista, 1883, p. 48.)

60. R. Delegato straordinario.

Quando sia sciolto un consiglio comunale, le attribuzioni conferite dalla legge alla Giunta ed al Consiglio sono esercitate dal R. Delegato straordinario (Id.)

61. Efficacia delle decisioni sulle liste.

Ai termini degli art. 21, 27 e 31 della legge, le decisioni ed i provvedimenti delle autorità, cui è affidata dalla legge la revisione delle liste hanno efficacia limitata; epperò non possono vincolare le dette autorità nella revisione di esse, nè per l'anno in corso, nè per gli anni seguenti (Cons. Stato, 19 febbraio 1883 — Giurista, 1884, p. 57.)

62. Invio delle liste alla Commissione provinciale.

Tutti i Comuni debbono trasmettere, nel termine stabilito dall'art. 33 della legge, le loro liste alle Commissioni provinciali, alle quali spetta di decretarne la definitiva approvazione anche in mancanza di reclami e di appelli. (Cons. Stato. 22 aprile 1882 — Man., 1882, p. 164 — Giurista, 1883, p. 19).

63. Decisione riguardante più elettori. Motivazione unica.

L'obbligo della Giunta, dei Consigli Comunali e delle Commissioni provinciali, di motivare le loro decisioni, è richiesto sotto pena di nullità.

Tuttavia, quando più elettori siano cancel-

lati per una sola ed identica ragione, comune a tutti, non è necessario che la motivazione sia ripetuta acconto a ogni singolo nome: bastando che in un ragionamento complessivo sia detto il motivo di ogni singola cancellazione (La Legge, 1882, n. 17 e 20— Giurista, 1883, p. 18).

64. Competenza del Prefetto per la forma, non pel merito, nelle deliberazioni Consiliari.

Le deliberazioni dei Consigli comunali relative alla formazione e iscrizione delle liste elettorali politiche sono soggette, quanto alla regolarità della procedura e delle forme, alle prescrizioni degli articoli 451 e segg. della legge com. e prov.

La competenza dei prefetti è ristretta esclusivamente all' esame della regolarità estrinseca

delle deliberazioni.

Essi perciò non possano conoscere in guisa alcuna delle iscrizioni e cancellazioni anche irregolarmente deliberate dai Consigli comunali. (Cons. Stato, 5 aprile 1882 — Man., 1882, p. 149).

65. Immutabilità delle liste.

Compiuta la decretazione definitiva delle liste per parte della Commissione provinciale per gli appelli elettorali, non è più ammessa alcuna variazione se non nei casi seguenti:

1. Per cancellare i nomi degli elettori de-

funti.

2. Per eseguire le iscrizioni e le cancellazioni ordinate con sentenza passata in cosa

giudicata.

Tali variazioni sono compiute in ogni periodo dell'anno dalla Giunta Municipale. (*La Legge*, 1882, n. 17 e 20 — *Giurista* 1883, p. 19).

66. Rifiuto della Giunta ad eseguire variazioni alle liste.

Quando la Giunta Municipale ricusi o trascuri di eseguire una iscrizione o cancellazione ordinata con sentenza passata in giudicato, resa necessaria dall'applicazione dell'art. 14 della legge elettorale, il Prefetto può fare eseguire le iscrizioni o cancellazioni da un Commissario a senso dell'art. 30 della legge elettorale. (Cons. Stato, 22 aprile 1882, p. 164 — Giurista, 1883, p. 19).

67. Variazione per morte o condanna — Opposizione — Mancanza di rimedio esperibile.

Alle variazioni che la Giunta a termini dell' art. 36 della legge ha fatto nelle liste poli-

tiche per morte o per condanna, non vi è alcun rimedio per fare opposizione; e non può nemmeno ricorrersi alla Corte di Appello, perchè la competenza di questa è circoscritta agli appelli dalle decisioni pronunciate dalla Commissione provinciale (App. Ancona, 19 luglio 1882. *Man.*, 1882, p. 330).

La Riv. Amm. critica questa sentenza, ritenendo che v'è luogo a reclamo alla Corte

d'appello. V. Giurista, 1883, p. 19.

68. Facoltà della Commissione provinciale.

La Commissione provinciale non pud ordi-

nare d'ufficio alcun provvedimento.

Qualora una iscrizione o cancellazione sia stata impugnata con regolare reclamo, può ordinare un' inchiesta, nonchè ogni altro mezzo

di prova.

In ispecie: impugnata la iscrizione di un elettore fatta in base all'art. 100 della legge, la Commissione provinciale può ordinare la comparizione personale dell'iscritto ed esigere da lui le prove di cui all'art. 101 della legge medesima (La Legge, 1882, num. 17 e 20 – Cons. Stato, 1 aprile 1882 — Giurista, 1883, p. 19).

La Commissione provinciale è investita degli stessi poteri dei quali è investita la Giunta, della facoltà cioè d'imporre a colui che pretende la iscrizione in base all'art. 100 della legge, di scrivere e firmare una protesta contro le allegazioni del reclamo, e l'esperimento deve essere subito innanzi la stessa Commis-

sione provinciale.

Però essa può delegare uno dei suoi membri a recarsi sul luogo per raccogliere le prove da assoggettarsi poscia al giudizio dell'intera Commissione (Cass. Roma, 27 ottobre 1882—Man. 4883, p. 401).

69. Titoli e documenti relativi alla lista.

Gli atti e documenti relativi alla formazione ed annua revisione delle liste elettorali politiche sono ostensibili a chiunque e sempre, per la loro qualità pubblica, potendosi anche estrarre copia delle stesse liste (Cass. Roma, 27 ottobre 1882 — Man., 1883, p. 151).

70. Doppia iscrizione.

Si devono cancellare dalla lista gli elettori doppiamente iscritti in essa, essendo scopo della legge che le liste non contengano nomi inutili, i quali creano una maggioranza fittizia ed aggravano la condizione dei candidati, e ciò sotto il riflesso 1.º che per la elezione dei deputati occorre non soltanto un determinato numero di suffragi, ma eziandio un numero proporzionale di voti sul totale degli elettori i-

scritti (art. 74); 2.º che la legge all'art. 95 prestabili le pene per coloro, che presentassero due volte il loro voto, con che la legge stessa mirò a prevenire gli effetti della duplice inscrizione, siccome quelli che turberebbero tutto il sistema elettorale; 3.º che se non venisse posto riparo alla duplicità delle iscrizioni rimarrebbe aperta la via a deludere la legge con reati che non sempre si possono prevenire (App. Venezia,... luglio 1882. — Man., 1883, p. 214).

Non si può essere elettore che in un sol Comune del Regno (app. Bologna, 23 giugno

1882. — Man. 4882, p. 277).

71. Copie delle liste da conservarsi in Prefettura.

Non è obbligatoria la formazione di una terza copia delle liste elettorali politiche, e si può conservare negli archivi delle Prefetture a senso dell'articolo 42 della legge uno dei due esemplari compilati dai Comuni, giusta l'art. 33, debitamente autenticato con le notificazioni decretate dalla Commissione provinciale per gli appelli. (Cons. Stato, 28 giugno 1883. — Man., 1883, p. 261.)

§. VI = Approvazione delle liste.

72. Notifica delle decisioni della Commissione provinciale.

Le decisioni della commissione provinciale debbono essere notificate alla parte interessata per cura del Sindaco (art. 29 e 35 della legge.)

73. Termine perentorio per la decretaziane.

La commissione provinciale per l'esame delle liste elettorali politiche ha l'obbligo assoluto e tassativo di decretare definitivamente le liste stesse nel giorno 30 giugno, nè prima, nè dopo, sia che abbia esaurito l'esame dei reclaciami, sia che non vi sia stato ricorso alcuno.

Che se per quel giorno non siano state definitivamente decretate, esse conservano tuttavia efficacia ed il giudizio o cancellazioni illegali sarebbe riportata alla Corte d'appello (dispaccio Min. Int. 23 giugno 1885. — Man. 1885, p. 69. — Giurista, 1885, p. 70.)

74. Pubblicazione delle liste dopo approvate.

La pubblicazione delle liste decretate dalla commissione provinciale deve farsi impreteribilmente nel termine stabilito dell'art. 35 della legge (*La Legge*, 1882 n. 17 e 20 – *Giurista*, 1883, p. 49).

75. Termini riepilogati per la revisione delle liste.

1. Manifesto della Giunta da pubblicarsi ai 15 gennaio.

2. Presentazione delle domande d'iscrizione nelle liste a tutto lo stesso mese (art. 16).

3. Revisione delle liste per parte della Giunta entro il mese di febbraio (art. 17).

4. Pubblicazione degli avvisi pei reclami non

più tardi del marzo (art. 23).

5. Presentazione dei reclami al consiglio entro il 15 marzo (Id.)

6. Revisione delle liste ed esame dei reclami da parte del consiglio fra il 20 ed il 31 marzo (art. 27.)

7. Non più tardi del 5 aprile affissione all'albo pretorio fino al 15 detto mese delle liste approvate dal Consiglio (art. 28), e contemporaneamente notificazione per parte del Sindaco agli elettori cancellati (art. 29), i cui reclami debbono essere presentati entro il 20 aprile (art. 31).

8. Non più tardi del 25 aprile trasmissione della lista coi documenti relativi al presidente

della commissione provinciale.

9. Entro il mese di giugno esame e decisio-

ne degli appelli (art. 30).

10. Ai 30 giugno approvazione definitiva della lista, pubblicazione della stessa non più tardi del 15 luglio; notificazione agli interessati delle decisioni della commissione provinciale.

§. VII — Ricorso sulle liste.

a) Ricorsi alla commissione provinciale.

76. Denunzia d'iscrizioni illegali alla Commissione per parte della prefettura.

La prefettura non ha qualità per denunziare alla commissione provinciale per gli appelli elettorali le iscrizioni o cancellazioni illegalmente fatte dalle Giunte o dai consigli comunali (*La legge*, 1882, n. 17 e 20 — *Giurista*, 1883, p. 20).

77. Notificazione agli interessati.

Il ricorso alla commissione provinciale è nullo se non è notificato agli interessati, come è prescritto dall'art. 21 della legge elettorale politica (App. — Brescia, 4 agosto 4884 — Man., 1885, p. 148. — Foro it. 1884, n. 17-18).

Per l'art. 31 della legge elettorale politica colui che ricorre alla Commissione provinciale per gli appelli contro un'indebita iscrizione è tenuto a notificare egli stesso nei modi di legge l'appello all'interessato (Cons. Stato, 5 aprile 1882. — Man., 1882, p. 148).

78. Termine per il ricorso e per la notificazione.

L'appello alla commissione provinciale deve essere presentato entro il giorno 20 aprile, e notificato entro lo stesso termine all'interessato, allorchè s'impugna un'iscrizione (art. 31 della legge.)

79. Chi si considera interessato.

Dal combinato disposto degli art. 29, 35 e 37 della nuova legge elettorale politica emerge chiaro il concetto che il legislatore considera quali interessati non solo coloro che vengono iscritti o cancellati dalle liste, ma anche quei cittadini elettori i quali facendo proprio l'interesse degli esclusi, reclamano contro le deliberazioni della Giunta, del consiglio e della commissione provinciale. (App. — Torino, 29 agosto 1883 — Man., 1884, p. 201 — Monit. dei Trib., 1884, n. 21.)

80. Reclami alla commissione provinciale per indebite iscrizioni.

Per il letterale disposto dell' art. 31 della legge elettorale politica è ammesso l'appello alla commissione provinciale contro le indebite iscrizioni, e non è necessario che il reclamante si rivolga in prima istanza alla Giunta o al consiglio comunale (Cass. — Roma, 25 settembre 1882. — Man. 1883, p. 214)

81. Quando compete il reclamo alla Commissione e da chi.

Non è ammessibile l'appello prodotto alla commissione provinciale avverso deliberazioni del consiglio comunale, con le quali fossero state confermate le deliberazioni della giunta portanti cancellazione delle iscrizioni nelle liste elettorali, senza che si fosse prodotto alcun ricorso al consiglio contro il deliberato della Giunta.

Se è vero che qualsiasi cittadino ha facoltà di produrre appello direttamente alla Commissione provinciale contro un pronunziato del consiglio comunale, senza che tale pronunziato fosse emesso sopra reclamo contro la lista compilata dalla Giunta, tale facoltà però è limitata unicamente alle indebite iscrizioni o cancellazioni fatte nella lista direttamente o, come voglia dirsi, di ufficio, dal consiglio comunale, dappoichè in questo caso si viene a produrre appello non già contro una decisione emessa dal consiglio sopra un reclamo prodotto contro la lista, ma contro una pronunziazione non affatto preveduta, e che il cittadino non avendo potuto prevenire non ha potuto sottoporre al consiglio le debite osservazioni, gli opportuni l

schiarimenti. (App. Trani, 15 settembre 1882.— Man., 1883, p. 120.)

82. Omessa iscrizione.

Contro l'omessa iscrizione nelle liste politiche deve proporsi il reclamo al consiglio comunale, e non alla commissione provinciale, la quale giudica soltanto in 2.º grado sulle decisioni del consiglio. — Quindi non è ammessibile il reclamo proposto invece direttamente alla commissione provinciale senza prima inoltrarlo al consiglio comunale nel termine perentorio dell'art. 23 della legge elettorale politica.

Se la Commissione provinciale respinse il reclamo per tale motivo, il ricorso non può essere ammesso dalla Corte d'appello, e il ricorrente è incorso in decadenza che non è più riparabile fino alla nuova revisione della lista (App. Casale, 11 luglio 1882 — Man., 1882, p. 376),

83. Notificazione a mezzo dell'usciere di conviliazione.

Gli appelli alla Commissione provinciale sono legalmente notificati dall' usciere di Conciliazione (App. Trani, 15 settembre 1882— Man. 1883, p. 120).

84. Reclami per omissioni nella copiatura delle liste.

Il reclamo per omissioni avvenute nel copiarsi la lista dagli impiegati comunali, senza essersi prima provveduto nello stadio amministrativo, non è ammessibile. (App. — Napoli, 27 ottobre 1882 — Man., 1883, p. 229).

85. Se possa costituire materia d'appello ciò che non ha costituito soggetto del giudizio di prima istanza.

Pel disposto dell'art. 31 della legge elettorale non è applicabile il principio che non possa costituire materia d'appello ciò che non ha costituito soggetto del giudizio di prima istanza (Cass. Roma, 27 ottobre 1882 — Man, 1883, p. 101); epperò anche chi abbia omesso di ricorrere nei termini di legge al Consiglio comunale, può adire la Commissione provinciale per impugnare le iscrizioni o cancellazioni indebitamente fatte (La Legge, 1882, n. 17 e 20 — Giurista, 1883, p. 20).

86. Ricorso per ottenere l'iscrizione di un terzo nella lista — Notificazione.

L'art. 31 della legge attribuisce a qualsiasi cittadino la potestà di appellare contro il ri-

getto di un reclamo deliberato dal Consiglio comunale e contro qualsiasi indebita iscrizione o cancellazione fatta nella lista, e prescrive che l'appello debba nel termine stabilito, essere presentato alla Commissione provinciale e notificato all'interessato allorchè s' impugna una iscrizione.

Quindi quando l'appello di un terzo sia diretto ad ottenere la iscrizione di alcuni cittadini, non occorre sia loro notificato (App. 6 luglio 1882 — Man., 1883, p. 102).

87. Azione popolare.

Ogni cittadino sia o non sia elettore, ha il diritto di esercitare l'azione popolare elettorale la quale si fonda e si svolge nello interesse generale, più che in quello individuale di ciascun elettore — art. 31, 37 e 97 della legge (App. Messina, 27 Gennaio 1883 — Man., 1883 p. 279).

Tale azione può essere promossa anche da chi non abbia il domicilio civile, nè politico nel Comune in cui la lista sia impugnata, da chi non abbia domicilio nella provincia e da chi abbia ottenuta la cittadinanza per decreto reale (La Leyge, 1882, n. 17 e 20—Giurista 1883, p. 20).

88. Notificazione con lettera all'interessato

Può tener luogo della notificazione all'interessato la partecipazione del deliberato della Commissione provinciale che lo cancella dalla lista, fatta con lettera ufficiale diretta al capo dell'Amministrazione, in cui l'impiegato cancellato presta servizio, quando consti che l'interessato abbia avuto cognizione del contenuto della lettera stessa. (App. — Napoli 19 luglio 1882 — Man., 1883, p. 198).

89. Provvedimenti d'ufficio della Commissione provinciale.

La Commissione provinciale per gli appelli

(4) Il ricorso di un elettore alla Corte d'Appello contro la decisione della Commissione provinciale, che ordino la reiscrizione nelle liste politiche di un Comune degli elettori cancellati dal Consiglio comunale, deve essere a pena di nullità notificato all'elettore che col precedente suo ricorso contro la deliberazione del Consiglio comunale provocò la decisione della Commissione provinciale, sebbene quest'ultimo non sia compreso fra coloro di cui si contesta l'iscrizione nelle liste. (Cass. Roma, 3 maggio 1886 — Man., 1886; p. 262).

(2) Colui che reclama alla Corte d'Appello contro la di colui esclusione dalla lista pronunciata dalla Commissione provinciale, è tenuto sotto pena di nullità, a notificare il suo reclamo al Prefetto nel termine perentorio di 10 giorni. L'art. 37 della legge non fa distinzione, e comprende fra gli interessati, ai quali si applica il detto termine, anche chi ri-

elettorali non ha giurisdizione per provvedere d'ufficio.

Epperciò quando non sia investita, mediante appello o reclamo, della cognizione di un affare. essa non può pronunciare sopra alcuna iscrizione o cancellazione indebitamente fatta nelle liste elettorali. (Cons. Stato, 4 aprile 1882 — Man., 1882, p. 148).

b) Ricorsi alla Corte d'Appello.

90. Notificazione del ricorso.

E' irrecevibile un ricorso alla Corte d'appello se alla controparte non fu fatta la notificazione dei documenti, cui si riferisce l'art. 37 della legge elettorale politica (1). (App. Torino, 12 luglio 1882 — N. Giuris. Amm., 1882, pagina 361); non che del ricorso stesso. (App. Brescia, 17 luglio 1882 — Giurista 1883, pagina 20).

91. Termine per la notificazione del ricorso.

L'art. 37 della legge prescrive che il ricorso in materia di liste elettorali politiche, avverso decisioni della Commissione provinciale, con l'analogo decreto del Presidente della Corte di appello, dev'essere notificato a pena di nullità fra 10 giorni dalla notificazione dell'avviso, di cui tratta l'ultimo alinea dell'art. 35 della legge stessa (2).

Ora, ciò stante, se il ricorrente non fa altro che notificare al Prefetto d'essere stato depositato un ricorso alla Cancelleria della Corte d'appello, dando solo notizia del giorno d'udienza fissato per la discussione, senza però notificare nè il ricorso, nè il decreto presidenziale, il ricorso medesimo è nullo. (3) (App. Ancona, 21 giugno 1882—N. Giuris. Amm. 1882, p. 244—Giurista, 1883, p. 20) — Conf. App. Troni, 15 luglio 1882 — Man. 1883 paginn 93 V n. 107.

corre nell'interesse della propria persona. (Cassazione Roma, 23 ottobre 1882 — Man., 1883, p. 120). (3) Il ricorso ed il decreto presidenziale debbono

notificarsi integralmente agli interessati, non essendo sufficienti che questi siano avvertiti e resi conscii del reclamo sporto alla Corte, dei relativi motivi e del giorno fissato per la discussione della causa (App. Torino, 12 luglio 1882 — Man. 1882, p. 263).

Crediamo buono ricordare che pel ricorso che vien presentato da coloro che erano già comparsi avanti alla Commissione provinciale è assegnato il termine di giorni 10 dalla notificazione della decisione della Commissione, e per quello di altri, cioè di terzi, il termine è di giorni 15, cate a dire, scade col 30 luglio Nell'uno e nell'altro caso il ricorso dec'essere notificato alla parte, di cui s'impugna l'iscrizione, oppure al Prefetto se s'impugna l'esclusione di taluno della lista (art. 35 e 37 della Legge).

92. Notificazione del decreto presidenziale al ricorrente.

Niuna legge impone di notificarsi al ricorrente il decreto presidenziale, col quale viene fissato il giorno di udienza, per guisa che, non comparendo, deve dichiararsi la sua contumacia (Id.)

93. Presentazione dell'elenco degli individui di cui si richiede l'iscrizione.

Di fronte a quanto dispone l'art. 37 della legge elettorale, è ammessibile il ricorso alla Corte d'Appello, contro la decisione della Commissione provinciale, se all'atto della sua presentazione non vi si allega l'elenco dei cittadini, dei quali si pretende illegalmente trascurata l'iscrizione nelle liste elettorali.

Siffatta indicazione non è completamento ma parte integrante del ricorso, nè si può confonderla con i documenti di cui parla l'art. 38 della succitata legge e che devono presentarsi in Cancelleria entro 5 giorni dalla notificazione del ricorso al Prefetto ed agli interessati. (Cass. Roma, 6 aprilo 4883 — Man., 1883, p. 249).

94. Termine per il ricorso — Decorrenza.

L'art. 38 della nuova legge elettorale, dispone generalmente che il deposito del ricorso con i relativi decumenti, debba seguire nella cancelleria della Corte d'Appello, a pena di decadenza, entro cinque giorni dalla notificazione del ricorso stesso. E senza neppure accennare alla possibilità di ulteriori depositi lo stesso articolo soggiunge che la causa sarà decisa sulla relazione fatta in pubblica udienza da un Consigliere della Corte, sentite le parti od i loro defensori se si presentino ed il P. M. nelle sue orali conclusioni. (Cass. Roma, 5 Settembre 1882 — Man., 1883, p. 151).

95. Depositi dei titoli.

Ora di fronte a queste disposizioni (v. n. precedente) sarebbe per lo meno arbitrario ammettere che non tutti i titoli i quali vogliono usarsi in appoggio del richiamo debbono essere presentati nel termine perentorio; nè d'altronde vi sarebbe un criterio per definire alla mancanza di quali titoli sia da applicarsi la decadenza minacciata dalla legge.

Perciò il termine di cinque giorni prescritto dall' art. 38 della succitata legge pel deposito dei documenti, decorre a pena di nullità dalla notificazione del ricorso e del decreto presidenziale, anche pei nuovi documenti con cui si voglia meglio giustificare il reclamo. (Cassazione Roma, 5 Settembre 1883, p. 151).

Il ricorrente contro la deliberazione del Con-

siglio comunale e della Commissione provinciale, relativa all'iscrizione di elettori nelle liste deve sotto pena di decadenza, ai termini dell'art. 38 della legge, depositare le deliberazioni impugnate nella cancelleria della Corte entro cinque giorni dalla notificazione del reclamo e pedisequo decreto della Corte.

Quindi non può, in difetto di tale deposito essere accordato il rinvio per produrre le dette due deliberazioni (App. Casale, 6 Settembre

1882 — Man. 1883, p. 279).

96. Quali documenti è tenuto presentare il ricorrente.

L'obbligo che l'art. 38 della legge fa al ricorrente di presentare i documenti giustificativi non può, nè deve intendersi se non di quei documenti che sono in potere della parte, o che essa può facilmente procurarsi, e non mai di quelli che sono nei pubblici uffici, e dei quali il privato non può disporre. (App. Messina, 27 Gennaio 1883 — Man., 1883, p. 279).

(Segue) Esempio

La nuova legge elettorale politica ha resi pubblici e comuni a tutti gli atti e documenti tutti che concernano la revisione delle liste.

Però coloro che reclamano la iscrizione di un terzo nella lista, non possono essere tenuti a presentare alla Corte d'Appello le scritture originali fatte in osservanza all' art. 100 della legge stessa. (Cass. Roma, 23 ottobre 1882 — Man., 1883, p. 94.

97. Ricorso del pubblico Ministero — Produzione di nuovi titoli.

Se è lecito ai cittadini difendersi dall'azione proposta contro essi dal Pubblico Ministero e chiedere di essere mantenuti nelle liste pel titolo per cui vi furono inscritti, non è però loro permesso di proporre in sede di appello per la prima volta e direttamente la loro domanda d'iscrizione per altri titoli; appunto perchè se tali domande si ammettessero, si accorderebbe loro un privilegio non concesso ad alcuno, quello cioè di fare direttamente ed in qualunque tempo davanti la Corte la loro domanda d'iscrizione definitiva (App. Casale, 29 luglio 4882 — Man. 1883, p. 92) (Giurista 1883, p. 27).

98. Competenza della Corte d'Appello a conoscere degli apprezzamenti della Commissione provinciale.

Dalle deliberazioni della Giunta essendo ammesso il reclamo al Consiglio comunale, e contro esso l'appello alla Commissione provinciale ed

il ricorso alla Corte d'appello avverso le di lei decisioni, senza alcuna limitazione delle quistioni di fatto e di dritto, è indubbiamente nei poteri della Corte d'Appello il conoscere degli apprezzamenti della Commissione provinciale relativi alla capacità nel leggere e nello scrivere, propria degli iscritti cancellati dalla lista (Cass. Roma, 23 ottobre 1882 — Man., 1883, p. 91).

99. Rappresentanza in giudizio.

Nelle cause elettorali non essendo necessario il ministero di avvocato e procuratore, le parti possono, mediante mandato speciale, farsi rappresentare avanti la Corte d'appello anche da un procuratore non iscritto all'albo della stessa (App.—Brescia, 20 luglio 1882.— Man. 1883, p. 91) Monit. dei Trib. 1873, p. 7.)

100. Chi può ricorrere alla Corte d'appello.

Compete azione davanti la corte d'appello, ad ogni cittadino il quale voglia impugnare una decisione pronunciata dalla commissione, o dolersi di denegata giustizia (app. — Trani, 45 luglio 1882 — Man., 4883, p. 92.) (1)

401. Come si promuove l'azione giudiziaria

L'azione giudiziaria avanti alla Corte d'appello deve proporsi con semplice ricorso, sopra cui il Presidente della corte stessa indica l'udienza in cui la causa sarà discussa. (App., Trani, 45 luglio 4882.— Man., 1883, p. 92.)

102. Azione di decadenza dal ricorso — Sede di rinvio.

L'azione di decadenza dal ricorso non può farsi valere per la prima volta in sede di rinvia (App. Messina, 27 gennaio 1883.— Man., 4883, p. 279.)

103. Se i Comuni possono ricorrere alla Corte d'appello.

I comuni non hanno facoltà per la legge elettorale politica di promuovere l'azione giudiziaria presso la Corte d'appello avverso le decisioni della commissione provinciale.

(App. — Napoli, 14 dicembre 1883 — Man., 1884, p. 166.) Giurista, 1884, p. 45).

104. Se il Sindaco può stare in giudizio.

Il sindaco di un Comune non può stare in giudizio come legittimo contraddittore per impugnare le iscrizioni o cancellazioni illegalmente fatte nelle liste elettorali, essendo egli parte e capo del consiglio comunale, che esercita giurisdizione di primo grado in materia elettorale.

Ma può denunciare al pubblico Ministero le violazioni di legge avvenute nella formazione e revisione delle liste per l'opportuno procedimento. (Man. 1882 p. 830.)

105. Se può stare in giudizio il Prefetto.

Il prefetto, essendo membro della commissione provinciale per gli appelli elettorali, non può stare in giudizio per quistioni elettorali, ma ha il diritto di denunziare al pubblico Ministero le violazioni di legge (Man., 1882, p. 330. — V. § 7 n. 76.)

106. Ricorso per cancellazione di elettori. — Intervento della Giunta o del Comune.

Non è necessario che il ricorso per cancellizione dalle liste politiche di alcuni elettori sia proposto in contraddittorio anche della giunta e del comune, a cui appartengono gli elettori stessi (App. — Milano, 18 agosto 1885. — Man. 1886, p. 25 — Moni. Trib., 1885, n. 39).

107. Riproposizione di causa — Notificazione alle parti — Termini.

Trattandosi di riproposizione di causa in materia elettorale politica, dopo una sentenza preparatoria, si soddisfa all'obbligo della intimazione notificando l'atto relativo non solo alla parte avversa, ma anche al procuratore di lei benchè non si siano osservati i termini stabiliti per l'introduzione di siffatti giudizii (Cass. Roma, 11 luglio 1883. — Man. 1883, p, 23—La Corte Suprema, 4883, n. 9.)

c) Ricorsi in Cassazioni.

108. Ricorsi di non interessati - Termine.

Essendo stabilito dall'art. 37 della legge elettorale che il termine fatale per impugnare le decisioni della commissione provinciale, e proporre il ricorso alla corte d'appello, per le persone diverse dagli interessati, sia di 15 giorni dalla pubblicazione delle liste, non vi ha dubbio che il termine nel quale un terzo può impugnare con una domanda di rivocazione una sentenza della corte d'appello, deve pure essere di 15 giorni dalla data della pubblicazione della sentenza stessa.

Indarno si oppone che l'art. 467 del cod. di proc. civ. stabilisce che il termine per impugnare le sentenze decorre dalla loro notificazione, essendochè lo stesso articolo dichiara le disposizioni speciali della legge e quindi nel caso devesi applicare l'anzidetto articolo

⁽¹⁾ E il principio dell'azione popolare sanzionato dalla nuova legge. V. n. 86.

della legge elettorale inteso ad ottenere la sollecita decisione delle questioni elettorali (Cass. Roma 3, aprile 4883 — Man., 4883, p. 185.— Giurista, 1883, p. 106).

109. Termine per la domanda di rivocazione.

Le sentenze emesse dalle corti di appello in materia elettorale sono anche soggette al rimedio della rivocazione nei casi ammessi dal

cod. di proc. civ.

Pei combinati art. 491 proc. civ. e 37 legge elettorale polit. il termine per la dimanda di revocazione decorre dalla pubblicazione della sentenza ed è di 10 o 15 giorni, secondo che la dimanda vien proposta dall'interessato o dal terzo (App. Catania, 26 agosto 1882 — Man., 1883, p. 37).

110. Giudizio della Corte d'Appello circa il deposito dei documenti — Incensurabilità.

Invano si deduce in Cassazione che la Corte di merito con sentenza preparatoria ingiustamente respinse la domanda di decadenza di ricorso in materia elettorale politica, per non essersi depositati i documenti che la legge prescrive, se quel magistrato ritenne, con incensurabile apprezzamento, che per parte del reclamante erano stati depositati tutt'i documenti, meno quelli che non erano in suo potere (Cass. Roma, 11 luglio 1883 — Man., 1883, p. 23 — La Corte Suprema, 1883, n. 9 (Giurista, 1884 p. 42).

111. Id. circa l'alfabetismo.

E' incensurabile il giudizio della Corte di merito, la quale ritiene che nella maggior parte degli aspiranti all'elettorato concorrano i requisiti della istruzione corrispondente alla seseconda elementare, come vuole la legge; e ciò in seguito all'esame ed apprezzamento, sia della istanza scritta avanti il notaio, sia dell'esperimento fatto avanti la Giunta Municipale — (Id.)

112. Mancanza di notificazione — Spedizione per posta alla Cancelleria della Cassazione.

E' inammessibile il ricorso per cassazione non notificato, ma spedito per posta alla Cancelleria della Corte di Cassazione. (Cass. Roma, 5 Gennaio 1886 — Man., 1886, p. 169 — La legge, 1886, n. 17 — Giurista, 1886, pagina 151).

La Cassazione di Firenze (11 Gennaio 1886) ha anche escluso che la spedizione del ricorso

(1) La sentenza 12 dicembre 1878, citata nell'attuale, fu pubblicata a col. 278 del vol. 1879. Osserviamo però che la decisione del 1878 riguardava il caso di carcere sofferto per causa diversa dalla contravvenzione alla sorveglianza, mentre la sentenza attuale riguarda invece il carcere dipendente da condanna inflitta appunto per contravvenzione alla

per mezzo della posta possa equivalere alla presentazione voluta dall'art. 526 del Codice proc. civ. (La Legge, 1886, p. 511).

§. VIII — Azione del Pubblico Ministero.

113. Reclamo del Pubblico Ministero.

Il P. M. ha azione diretta per reclamare la cancellazione delle liste politiche di persone ch'egli ritenga indebitamente statevi iscritte (App. Milano, 18 agosto 1885, *Man.*, 1876 p. 25 — *Monit. Trib.* 1885 n. 39).

Questa giurisprudenza è assodata — V pure ta sentenza della Cass. di Roma in data 6 Giugno 1884 — Man., 1885, p. 8. La Corte Suprema, 1884, n. 8 e della Corte d'Appello di Perma, 12 Giugno 1885 — Man. 1886, p. 137 e Milano, 20 giugno 1885 — Man., 1886, p. 312 — Monit. Trib. 1886, pagina 729).

114. Termine.

Il P. M. nell'esercizio del suo diritto non è vincolato dai termini, di cui nell'art. 37 della legge elettorale politica. (App. Milano, 20 giugno 1886 Parma, 12 Giugno 1885 — Man.,

1886, p. 312 e 137).

Giurisprudenza 'costante V. Cass. Roma, 6 giugno 1884 — Man., 1885, p. 8; 8 app. Venezia, 3 ottobre 1884 — Man. 1884, pagina 375; App. Torino 28 Luglio 1884 — Man. 1884, p. 341; Perma, 5 Agosto 1884 Man. 1884, p. 312; Cass. Roma, 17 Gennaio 1883 — e 12 Luglio 1883 — Man., 1883, p. 87, 1884 p. 72). App. Casale, 14 agosto 1884 — Giurista 1884, o. 183.

La Giurisprudenza precedente della Cass. di Roma (27 ottobre 1882) e della Corte d'Appello di Catania (28 agosto 1882, è contraria V. pure Giurista, 1883, n. 2 e segg.

F. A. ACCONCIA.

Giurisprudenza penale

Sorveglianza della p. s. — Espiazione del carcere — Computo (Cod. pen., art. 44; L. p. s., art. 144).

Il tempo passato in carcere per contravvenzione alla sorveglianza della p. s., non può computarsi in conto della durata della sorveglianza stessa. (1)

(Cass. Torino 8 luglio 1886 - P. M. c. Rovere).

sorveglianza. Ricordiamo in proposito che l'art. 44 del cod. pen. stabilisce che in questo secondo caso il carcere si computa in conto della sorveglianza, e che la Cass. di Roma con sentenza 22 marzo 1882 ritenne che il citato art. 44 rimase abrogato per effetto dell'art. 114 della legge di p. s., e rinviamo i lettori a questa decisione ed alla relativa nota (Foro it, 1882, II, 178).

TRUFFA = ARTIFIZI GROSSOLANI = INGANNO EF-

FETTIVO (Cod. pen., art. 626).

Sussiste il reato di truffa ancorchè gli artifizi usati siano così grossolani che ogni persona accorta li avrebbe schivati, e soltanto per la poca intelligenza della parte lesa, potettero raggiungere il loro scopo. (1)

(Cass. Torino, 9 giugno 1886 — Rabit. e

Casarini ric.)

APPELLO DELL' IMPUTATO ASSOLTO - AMMISSI-

BILITÀ (Cod. proc. pen., art. 399).

L'imputato assoluta per insufficienza d'indidizi ha diritto di appellare per far dichiarare che il fatto non costituisce reato (2).

(App. Palermo, 21 gennaio 1886 — Causa

Corselli).

Nota. — La Corte, ecc. — Osserva che non è accettabile la seconda tesi della parte civile. L'art. 399 p. p. conformamente all'art. 353 dello stesso codice, che riguarda l'appello dalle sentenze dei pretori, stabilisce in generale che allorchè si *tratti* di delitti, ogni sentenza è suscettiva di appello, salva l'eccezione pei delitti punibili con sola pena pecuniaria non eccedente L. 600, compresovi il valore degli oggetti confiscati, eccezione che, appunto perchè tale, non può estendersi oltre il caso previsto, e che, sotto ogni altro riguardo, conferma la regola. Il legislatore ha ritenuto che, trattandosi di reato punibile con sola pena pecuniaria di poco conto, e però di reato d'intrinseca natura contravvenzionale, che non lede per ordinario la reputazione e l'onorabilità di un cittadino, come la lede quello ehe la legge punisce con pena effettiva, o con pena pecuniaria al di là dei limiti suespressi, ha ritenuto, che l'imputato non possa avere interesse a promuovere il rimedio dell'appellazione. E, se l'ammesso avverso le sentenze dei pretori, egli è perchè in questa manca la garenzia, che proviene dalla pronunzia di un magistrato collegiale. Ma in ogni allro caso, anche di sentenza assolutoria, l'appello del P. M., e dell'imputato, che deve avere identiche facoltà dell'altro, non può essere ammesso. Anche le leggi di procedura penale, che tolgono una facoltà, e dichiarano una decadenza, devono per loro natura interpretrarsi ristrittivamente, e, se la legge un dubbio presenta, il dubbio deve risolversi in favore dell' imputato. Non vale, che l'art. 399, n. l, parli di con-

Tion vale, one i art. 399, ii. 1, parti di con

(1) Conforme: stessa Corte, 1 febbraio 1883 (Foro it., 1883, 1I. 183), e 30 luglio 1884 (Rep. del Foro it., 1884, voce Truffa, n. 11); Cass. Palermo, 21 dicembre 1885, a col. 288 di questo volume.

dannato. Chi ben consideri il testo dell'art. 399 n. 1, inconfronto dell'art. 353, vede chiaro che la parola condannato è stato a loperata, per significare la parte ch'è stata giudicata in opposizione alla parte pubblica, e che l'art. 353, usando invece con altro dettato la porola imputato, ha espresso lo stesso concetto.

Ma fa d'uopo, intanto, por mente che lo stesso art. 399 nell'alinea al n. 3, in cui indica la maggiore estensione di faceltà della parte civile, laddove contemporaneamente si prosegua in appello a discutere sull'azione penale, alla quale essa si è associata, non usa più la parola condannato, come nel n. 1, ma adopera la parola imputato. Donde appare manifesto che la parte giudicata, ancorchè non condannata, ha diritto di gravarsi dalla sentenza del tribunale, laddove ciò sia di suo interesse.

Unico esame perciò a fare, per potersi pronunziare un fine di non ricevere contro l'appello, è quello di vedere se Corselli potrebbe non avere interesse alla riforma della sentenza, che l' ha dichiarato assolto. Senza interesse non vi ha azione; ma l'interesse è evidente giacchè l'interesse di un imputato, se è principalmente quello di evitare una condanna, che lo privi della libertà, può essere anche diretto a far cancellare un' imputazione, la cui indole originaria è pregiudizievole alla sua riputazione e che, non ostante l'assoluzione, esiste sempre, e si annota nei registri penali. Come l'imputato avrebbe interesse di appellare da una sentenza, che l'ha assolto, mentre invece avrebbe dovuto dichiarare prescritta, o abolita l'azione penale, o in altro modo estinta; come avrebbe interesse a fare riformare una sentenza, che l'avesse per errore assolto da un reato di azione privata, mentre invece, per non avere la parte privata sporto guerela, o per avere desistito, avrebbe dovuto ordinare non farsi luogo a procedimento penale; così non può, in tesi generale, negarsi il diritto all'appello a chi e stato assolto, mentre crede che il fatto non costituisca reato, e che debba l'imputazione omninamente escludersi. L'assoluzione implica un dubbio, la dichiarazione di non farsi luogo una certezza giuridica, e perciò non possono considerarsi alla stessa stregua chi prova che non ha commesso il reato, o che il fatto non costituisce reato, è chi è stato mandato assolto solo per insufficienze di prove.

⁽²⁾ In senso conforme giudicò la Cass. di Roma con la sent. 21 aprile 1877 (Riv. pen., 432) e lo stesso principio enunciò la Cass. di Palermo con la decisione 30 ottobre 1882, (Rep. del Foro it., 1882, voc. App. pen., n. 36), nella quale decisione però tratta-

vasi di un caso in cui era stato proposto appello anche dal p. m., e la suprema Corte osservo che questa circostanza rendeva anche più applicabile la massima di cui trattasi. Ma la stessa Cass. Palermo con altra sentenza 27 dicembre 1880 (Circ. giurid., 1881, 62) ritenne il principio opposto, quello cioè dell' inammessibilità dell'appello dell' imputato non condannato. — Confronta poi Cass. Firenze, 31 gennaio 1885 (Foro it., 1885 II. 417).

L'art. 604 Cod. proc. pen. ne è una prova. Una prova ne sono pure le disposizioni, dettate col R. decreto del 6 dicembre 1865 sulla istituzione del casellario giudiziale, che, come disse il ministro guardasigilli nella sua relazione al Re, « serve a far conoscere se un imputato sia scevro di anteriori imputazioni, e serve non solo all'amministrazione della giustizia penale, ma alla pubblica amministrazione in genere. . . . Così (prosegue il ministro) nella depurazione delle liste elettorali, e di quelle dei giurati, nell'accettazione, od esclusione dei surroganti militari, nell'ammissione ai pubblici impieghi, nelle concessioni di patenti, e di licenze per l'esercizio di qualunque ufficio; impiego, o professione, per cui sia necessario di conoscere qual grado di fiducia possa accordare al privato. Oltre a ciò, rendendosi accessibili anche ai privati le notizie, che ne risultano, e che possono interessare le contrattazioni civili è ovvio che ne avranno giovamento gli affari privati nei reciproci rapporto dei cittadini ».

Ciò premesso, non può dubitarsi, che Corselli, il quale è stato imputato di truffa, avrebbe interesse, sebbene assolto, a dissipare perfino l'ombra del sospetto sulla sua persona, e di conseguenza in rito l'appello di lui deve

dichiararsi ammissibile, ecc.

ARMI — DELAZIONE — FUCILE — PROVA CHE NON FOSSE ATTO ALLO SPARO (Cod. pen., art. 462).

L'imputazione dee dirsi fondata in materia di porto di armi, sempre che sia risultato in fatto che l'imputato era delatore di un'arma e sfornito di licenza; ed all' imputato, non al p. m. e molto meno al giudice ingombe l'obligo di provare le eccezioni valevoli ad escludere l'uno e l'altro di tali estremi (1).

Laonde è inattendibile il ricorso del condannato per porto d'arma, col quale si adduce non essersi provato che l'arma fosse atta all'uso a cui era destinata (2).

(Cassazione Roma 19 febbraio 1886; Presidente Ghiglieri, Est. Canonico — Ric. La Caria. Foro it., 1886, p. 264).

DETENZIONE PREVENTIVA --- DISOBBEDIENZA AL MANDATO DI COMPARIZIONE - RINVIO AL CORREZIO-

NALE (Cod. proc. pen. art. 183).

La correzionalizzazione operata dalla sezione d'accusa non revoca il mandato di cat tura stato emesso in base all'art. 183 p. p., per non avere l'imputato ottemperato al mandato di comparizione. (3)

(Cass. Torino. 13 aprile 1886; Pres. Enrico, Est. Biella — Ric. Bo — Mon. Trib. Mila-

no, 1886, 650).

Truffa — Magia — Ignoranza del truffato

(Cod. pen., art. 626).

Non elimina il reato di truffa la circostanza che l'avvenimento promesso sia un fatto impossibile, mentre la efficacia dei raggiri e degli artifizii non deve guardarsi in via assoluta, ma in via relativa all'individuo che si vuole in-

gannare. (4)

Così la supina e stranamente superstiziosa ignoranza di nna persona non toglie il carattere di truffa al fatto di chi, con simulate arti di magia, o stregoneria, ne approfitta per carpire denaro od altri beni, nè può ammettersi la strana teoria che la legge non abbia inteso nella soggetta materia che a proteggere i vigilanti e gli accorti.

Ad ogni modo è questione di puro fatto, insindacabile in Cassazione, quella se i mezzi usati per conseguire un ingiusto guadagno, costituiscono quegli artifizi, maneggi e raggiri

di cui parla la legge.

(Cass. Palermo, 21 dic. 1885; Pres. Nobile, Est. Fileti—Ric. Sacco Foro it., 1886 p. 264).

(1-2) La prima tesi riproduce il motivo della sen-

(4) Sono le stesse espressioni adoperate dalla sentenza, Conforme: Cass. Torino, 30 luglio 1884 (Rep. del Foro it., 1884, voce, Truffa, n. 11), 1 febbraio 1883 (Foro it., 1883, II, 183), 9 giugno 1886, a col. 282 di questo volume, ecc.

⁽³⁾ Il ricorrente deduceva la nullità della citazione e conseguentemente della notificazione della sentenza, perchė la sezione d'accusa avendolo rinviato al giudizio del Tribunale correzionale, cessava perciò d'aver vita il mandato di cattura, spiccato nell'istruttoria per non essersi presentato in seguito al mandato di comparizione. Quindi sosteneva che Bo doveva essere citato ai sensi dell'art. 189 c. p., e non secondo gli art. 527 e 322 del cod. medesimo. La Corte ritenne non essere attendibile questo motivo « perche se per la mancata comparsa del Bo Francesco citato davanti al giudice istruttore con mandato di comparizione, venne emesso il mandato di cattura, lo fu a tenore dell'art. 183 c. di p. p.,

che ordini di ciò fare quante volte l'imputato non comparisca o non giustifichi un legittimo impedimento, e si tratti di reato punibile con pena non minore del carcere; e questo stato di cose non ha potuto essere mutato dall'avere la sezione d'accusa a mente dell'art. 440 c. p. p., rinviata la causa al tribunale per pronunziare in via correzionale sul titolo ritenuto di bancarotta fraudolenta, perche ne fu revocato, ne era il caso di revocarsi il mandato di cattura determinato dalla inobbedienza del Bo a presentarsi al giudice ».

IL GIURISTA

GIORNALE DI GIURISPRUDENZA

AMMINISTRATIVA, CIVILE, COMMERCIALE E PENALE

Esce due volte al mese

Sull'art. 24 del Codice di Proc. Civile

L'art. 24 del codice di procedura civile dispone che « La sentenza (degli arbitri) in ori« ginale è depositata coll'atto di compromesso
« nel termine di giorni cinque, da uno degli
« arbitri o personalmente o per mezzo di man« datario munito di procura speciale per que« st'oggetto, alla Cancelleria della Pretura del
« Mandamento in cui fu pronunziata: altrimenti
« è nulla.

- « Si forma processo verbale del deposito, che « è sottoscritto da chi lo fa, dal Pretore e dal « Cancelliere. La procura anzidetta è annessa « al processo verbale.
- « La sentenza è resa esecutiva e inserita nei « registri per decreto del Pretore, il quale deve « pronunciarlo nel termine di giorni cinque dal « deposito nella cancelleria ».

Niuna osservazione sulla necessità è sulla forma voluta per effettuare il deposito della sentenza degli arbitri nella Pretura.

Si nota bensì che essa non deve andar disgiunta dall'alto di compromesso, il quale sta a legittimare la sua necessità e dal mandato di procura speciale rilasciato a quello degli arbitri che deve depositarla quando sia impossibilitato di recarsi in persona nell' Ufficio di Pretura.

E di fronte al rigorismo imposto dal tassativo articolo 24 forma qualche meraviglia la scelta di un Pretore competente nelle sole materie il cui valore non ecceda le lire 1500, a tanto importante atto, quale è al certo l'esecutorietà decretata di una sentenza arbitramentale.

Stando alla relazione fatta a S. M. sul codice di procedura civile, tanta importanza non sarebbe a darsi a tale attribuzione dal Pretore, dappoichè ivi si dice.

« In questo caso l'autorità giudiziaria (il Pre-« tore) non esercita atto di cognizione e d'im-« pero si che sia necessario ricorrere alla ma-« gistratura competente per materia o per

« valore, solamente esercita un atto di auto-« rizzazione esteriore e quasi di complemento.

« Come il Notaro appone la formula esecutiva

« agli atti propri, così il Magistrato l'appone « alla sentenza degli arbitri. Ed era ragione-« vole che ciò fosse facilitato in ogni guisa.

Tale però non dovrebbe essere secondo il mio avviso, il concetto cui avrebbe dovuto inspirarsi l'art. 24. Senza crearmi maestro e lungi dal compitare la elaborata relazione letta dal Guardasigilli nell'udienza del 25 Giugno 1865 e chinando anzi la fronte al creatore ed al creato, osservò che in riguardo all'entità dell'atto che si compie avanti il Pretore, in riguardo all'autorità di questi ed alla sanzione che in tal caso egli deve portare, naturalmente sembra sparire l'ufficio del Notaro, a cui si è voluto assimilare il Pretore, ed aversi nella totalità della sua indipendenza, nella pienezza delle facoltà dalla legge deferitegli, il vero Magistrato, qualche cosa più del Giudice minore quale è a considerarsi il Pretore.

Di fatti lo stesso art. 24 preso ad esame appalesa questa verità facendola logicamente e matematicamente interpretare dal suo dispositivo.

La presentazione dell'atto compromesso e del mandato di speciale procura insieme alla sentenza non formano condizioni imprescindibili perehè il deposito della sentenza possa effettuarsi? La mancanza ed il riscontro di alcuno di tali atti non forma speciale osservazione del Pretore?

Aggiungo che l'esecutorietà della sentenza deve essere data dal Pretore con suo Decreto. E se questo, come per legge, deve essere motivato perchè possa giustificarsi la sua parte dispositiva, e se il Pretore con tal decreto può accordare ed anche negare l'esecutorietà della sentenza, o non sono queste attribuzioni vere e proprie di un Magistrato e non di un Notaio?

Comunque, a prescindere pure dalle accennate osservazioni, si tenga per fermo che troppo grave è la missione deferita dall'art. 24 al Pretore, e che, meglio che ai Pretori codeste facoltative potestà dovrebboro darsi ai Presidenti dei Tribunali Civili.

N. V.



PARTE UFFICIALE

Istruzioni Ministeriali

MINISTERO DELL' INTERNO

Segreteria Generale

Div. 4.a = Sez. 1.a = N. 15100-46

Diritto nei Comuni e nelle Opere Pie alle iscrizioni ipotecarie sui beni dei loro contabili

Ai Signori Prefetti del Regno

Roma addi 1 gennaio 1887.

Con parere del 12 marzo 1886 il consiglio di Stato, Sezioni dell'Interno e di Grazia e Giustizia riunite, in seguito ai rilievi di questo Ministero e dopo lungo ed elaborato ragionamento, ha stabilito la massima che « tanto « i decreti del consiglio di Prefettura sui conti « delle Amministrazioni comunali secondo l'ar-« ticolo 125 della Legge 20 marzo 1865 all. A. « quanto le ordinanze della Deputazione pro-« vinciale sui conti delle Opere Pie secondo « l'art. 15 numero 2 della legge 3 agosto « 1862, facciano luogo alle ipoteche giudiziali « ai sensi dell' art. 1970 del Codice Civile; e « che sulla presentazione di tali decreti od or-« dinanze resi legalmente esecutivi, i Conser-« vatori delle ipeteche siano tenuti ad operare « le corrispondenti iscrizioni. »

Attesa la eccezionale importanza di questa massima, ed il vantaggio che della oculata sua applicazione ne deriverà alle Amministrazioni comunali e delle Opere Pie, stimo opportuno di comunicare integralmente ai signori Prefetti il detto parere, con invito di parteciparlo sollecitamente a tutti i Municipi, Congregazioni di Carità ed Amministrazioni Pie particolari, richiamando l'attenzione dei medesimi sulla imprescindibilità di applicare quando occorre l'accennata massima nell'interesse degli enti

rispettivamente amministrati.

Nella lusinga che alla saggezza del nuovo pronunziato sarà per corrispondere la premura delle Autorità e delle Amministrazioni cui spetta di metterlo in pratica, ad efficace tutela del pubblico interesse, prego i Signori Prefetti a favorirmi un cenno di ricevuta della presente e del parere che vi è unito.

Il Ministro — Depretis

CONSIGLIO DI STATO

Sezioni riunite dell'Interno e di Grazia e Giustizta in forza di Decreto di S. E. il Presidente del Consiglio in data 9 febbraio 1886

Protocollo Generale N. 655 — Id. di Sezione N. 183 Questione intorno al diritto nei Comuni e nelle Opere Pie alla accensione delle iscrizioni ipotecarie sui beni dei loro contabili

Adunanza 12 marzo 1886.

Vista la relazione in data 28 gennaio 1886 Div. 4.º Sez. 1.º numeri 15100-161 21499 trasmessa dal Ministero dell'Interno al Consiglio di Stato, affinchè dia parere intorno ai seguenti quesiti:

1. Se i Conservatori siano tenuti ad iscrivere ipoteche giudiziali a carico dei Contabili dei Comuni in base alle decisioni pronunziate sui conti dai Consigli di Prefettura;

2. Se siano tenuti a simili iscrizioni a carico dei Tesorieri delle Opere Pie sulla presentazione delle decisioni proferite dalle Deputazioni Provinciali;

Visti gli atti allegati;

Sentito il Relatore, e ritenuto;

Che essendosi il Conservatore delle ipoteche di Potenza insistentemente rifiutato di operare alcune iscrizioni d'ipoteca giudiziale, di cui richiedevalo il Presidente della Congregazione di Carità di Tricarico sui beni di ex contabili di quell'Amministrazione, producendo le deliberazioni della Deputazione Provinciale da cui risultavano debiti dei contabili predetti, il Prefetto della Provincia di Potenza, con nota 8 febbraio 1885, diretta al Ministero dell'Interno invocava i provvedimenti che fossero del caso, esponendo le ragioni per le quali reputava erronea l'opinione di quel Conservatore, che le sole sentenze proferite dalle autorità giudiziarie producessero l'ipoteca giudiziale, e riteneva al contrario che si potesse iscrivere ipoteca non solo contro i contabili dell'Opere pie, ma ancera contro i contabili dei Comuni, in base alle decisioni pronunciate sui conti rispettivi dalla Deputazione e dal Consiglio di Prefettura;

Che il Ministro dell' Interno chiese lo avviso di quello di Grazia e Giustizia e dei Culti, manifestandogli però di ritenere indubitabile che possano iscriversi ipoteche giudiziali a carico dei contabili dichiarati debitori dei Comuni in seguito a decisioni dei Consigli di Prefettura, essendo ammesso dalla giurisprudenza che tali decisioni siano da considerarsi come vere sentenze ma di reputare invece assai dubbio se la stessa massima sia applicabile alle risoluzioni delle Deputazioni Provinciali sui conti delle Opere pie, essendo quelle risoluzioni riguardate come semplici atti Amministrativi:

Che il Ministero di Grazia e Giustizia rispose con nota del 21 novembre 1885 « che « dovendosi considerare le decisioni dei Con« sigli di Prefettura come semplici atti Am« ministrativi non si possono ai medesimi at« tribuire gli effetti dello articolo 1970 del co« dice civile, e che a maggiore ragione si « debbono tali effetti negare alle deliberazioni « delle Deputazioni Provinciali, concernenti i « conti delle Opere pie » e tale opinione raccomandò ai seguenti argomenti:

1. le decisioni dei Consigli di Prefettura, e tanto più quelle delle Deputazioni Provinciali, intorno ai conti dei Comuni e delle Opere pie rispettivamente, non potersi riguardare come equivalenti a sentenze vere e proprie; perchè quelle decisioni non sono provocate da istanze in atti di citazione, nè vengono pronunciate in seguito a contradittorio delle parti; perchè secondo una massima adottata dalla Corte dei Conti, non è neppure indispensabile nelle decisioni predette la motivazione, perchè la pronunzia del Consiglio di Prefetura o della Deputazione non costituisce veramente l'esercizio di una giurisdizione, ma di un diritto e di un dovere ad un tempo, che quei Corpi ripetono direttamente dalla legge;

2. dopo l'abolizione del contenzioso Amministrativo, la giurisdizione contenziosa sui conti dei Comuni competere unicamente — secondo un'altra massima stabilita dalla Corte dei Conti — alla Corte stessa, la quale però non la esercita fuorchè in sede di ricorso contro i provvedimenti Amministrativi dei Con-

sigli di Prefettura;

3. non fare ostacolo l'articolo 34 della legge 14 agosto 1862 sulla Corte dei Conti, che dichiara pronunziare questa in seconda istanza sopra gli appelli dalle decisioni dei Consigli di Prefettura intorno al giudizio dei conti di loro competenza, perchè quella disposizione fu scritta quando non era ancora abolito il contenzioso Amministrativo, e dall'altra parte l'articolo 125 della legge comunale parla di ricorso alla Corte dei Conti e non di appello;

4. essere vere che le decisioni dei Consigli di Prefettura sui conti dei comuni divengono irretrattabili quando siano trascorsi trenta giorni dalla loro notificazione per atto di usciere senzachè siano stati impugnati con ricorso alla Corte dei Conti; ma non derivarne la conseguenza che quelle decisioni perdano dopo ciò la loro natura d'atti meramente Amministrativi, ed assumono quella di sentenze vere e proprie;

5. le parole « ogni sentenza » che leggesi nello articolo 1970 del codice civile, doversi intendere soltanto delle sentenze vere e proprie emanate da funzionari dell'ordine giudiziario; così risultare dai verbali della Commissione coordinatrice e dal confronto colle corrispondenti disposizioni dei codici francesi,

napoletano ed albertino;

6. essersi bensì stabilito colla sentenza 5 dicembre 1881 della Corte di Cassazione di Roma ed essere pure stato ammesso dal Consiglio di Stato col parere del 23 giugno 1883, che all'autorità amministrativa, non alla giudiziaria, spetti di rendere esecutivi i provvedimenti di competenza delle autorità Amministrative stesse, coi quali si dichiarino i debiti dei contabili, liquidano i conti rispettivi, ma dalla esecutorietà data a tali provvedimenti non

potersi derivare che essi producano ipoteca giudiziale, come non la producono, secondo le nostre leggi, gli atti notarili, le cambiali, nemmeno le ordinanze dell'autorità giudiziaria:

Che la Divisione 5.ª del Ministero dell' Interno, adottando per quanto la riguarda il surriferito parere del Ministero di Grazia e Giustizia, lo comunicò per ciò che concerneva i Comuni alla Divisione 4.ª, e questa in una nota del 23 dicembre 4885 espose molte e gravi ragioni per le quali « sembrano non troppo « fondate in diritto le considerazioni svolte dal « Ministero di Grazia e Giustizia nella sua « lettera 21 novembre; e molto dannose in « fatto le conclusioni che dalle considerazioni « stesse emergono » ma stimando che la questione sia grave e difficile, reputò conveniente che si promuovesse su di essa il voto del Consiglio di Stato a Sezioni riunite dell' Interno e di Grazia e Giustizia, come infatti venne ordinato dal Ministro.

Ciò premesso e considerate:

Che nel Codice italiano fu mantenuta la ipoteca giudiziale, facendo solo ragione alle obbiezioni mosse contro il fondamento giuridico
di essa col modificarne gli ordinamenti, in
guisa da rimuovere la maggior parte degli inconvenienti lamentati, ma conservando sostanzialmente la istituzione quale era secondo le

legislazioni anteriori;

Che sotto il codice francese e gli altri che lo seguirono era ammesso senza contrasto che l'ipoteca risultasse dalle sentenze qualunque fosse la giurisdizione, commerciale, o amministrativa da cui emanassero, e il dubbio che sorse intorno al potersi estendere la ipoteca giudiziale anche per gli ordini di pagamento (contraintes) decretati dalle autorità preposte alle Amministrazioni finanziarie e nei casi di loro competenza, venne risolta dal Consiglio di Stato di Francia con due avvisi del 16 termidoro anno XII (4 agosto 1804) e del 29 ottobre 1881, i quali stabilirono che i predetti ordini di pagamento fossero da assimilarsi a sentenze di condanna, e producessero, quindi ipoteca giudiziale, per le seguenti considerazioni: « che gli amministratori ai quali le leggi « hanno attribuito per le materie in esse de-« signate il potere di pronunciare condanne o « spedire ordini di pagamento (dècerner des « contraintes) sono veri giudici i cui atti de-« vono produrre gli stessi effetti ed avere la

« medesima esecuzione di quelli dei Tribunali « Ordinari; e che codesti atti non potrebbero « formare oggetto di alcuna contestazione da-

« formare oggetto di alcuna contestazione da-« vanti ai Tribunali Ordinari senzachè ne fosse

« vanu ai Tribunan Ordinari senzache ne iosse « turbata l' indipendenza dell' autorità ammi-

« nistrativa ».

Considerato che se dall'articolo 1 della legge 20 marzo 1865 allegato E, vennero aboliti i Tribunali speciali investiti della giurisdizione del contenzioso amministrativo, nell'art. 12 della legge stessa è però dichiarato espressamente che « non viene fatta innovazione nè « alla giurisdizione della Corte dei Conti e del « Consiglio di Stato in materia di contabilità « e di pensioni, nè alle attribuzioni conten-« ziose di altri corpi o collegi, derivante da « leggi speciali e diverse da quelle fin qui e-« sercitate dai giudici ordinari del contenzioso « amministrativo » e tra i Corpi o Collegi, aventi per leggi speciali coteste attribuzioni contenziose erano appunto, secondo l'articolo 120 della legge comunale 23 ottobre 1859, conforme all'articolo 125 dell'attuale, i Consigli di Governo (ora di Prefettura) pei conti delle amministrazioni comunali, o secondo lo articolo 15 della legge 3 agosto 1862, le Deputazioni Provinciali pei conti consuntivi delle amministrazioni di Opere pie;

Che alle deliberazioni dei Consigli di Prefettura e delle Deputazioni Provinciali sui conti predetti non può negarsi il carattere di decisioni pronunciate in materia contenziosa, dal momento che hanno per uffizio di dichiarare o riconoscere a carico dei contabili dei Comuni o delle Opere pie, rispettivamente, le obbligazioni di danaro che dipendentemente dalla loro gestione essi abbiano contratte verso quelle amministrazioni, e dal momento che quei Corpi hanno quindi per necessità il mandato di risolvere le contestazioni che intorno ai conti ad essi sottoposti insorgono tra le amministrazioni Comunali o di Opere pie ed i loro contabili;

Che quindi le differenze notabili tra le sentenze pronunciate dai magistrati giudiziari, e le decisioni proferite sui conti dai Corpi amministrativi di cui si tratta, non inducono la inapplicabilità dell'articolo 1970 del codice civile la cui disposizione non è limitata tassativamente alle sentenze vere e proprie emanate dalle autorità giudiziarie ma comprende, con una forma di espressione la più generica che potesse adottarsi, ogni sentenza portante condanna al pagamento di una somma ecc.; sotto la qual formula così lata sono assimilabili alle sentenze vere e proprie le risoluzioni pronunciate dalle competenti autorità amministrative sulle vertenze relative ai conti per ragioni maggiori ancora di quelle che determinarono il Consiglio di Stato Francese a ritenere una tale assimilazione per gli ordini di pagamento emanati dalle autorità preposte alle amministrazioni finanziarie;

Che dopo ciò poca importa che si qualifichino come semplici provvedimenti amministrativi le risoluzioni dei Consigli di Prefettura e delle Deputazioni Provinciali in materia di conti comunali e delle Opere pie, se cotesti provvedimenti hanno per effetto di dichiarare e riconoscere legalmente a carico dei contabili i debiti che essi abbiano verso le amministra-

zioni per le quali hanno agito e se perciò si verificano ugualmente i motivi della generica disposizione dell' articolo 1970 codice civile, consistenti nell' assicurare la esecuzione delle pronunzie legittimamente emanate in materia contenziosa dalle autorità competenti, e nello offrire ai creditori verso i debitori che manchino all' adempimento delle loro obbligazioni una garanzia, che tanto più è d'interesse generale l'accordare alle amministrazioni pubbliche verso i contabili rimasti in debito;

Che essendo assurdo il ritenere (come fu detto dalla Corte Suprema di Roma nella decisione pronunciata a sezioni riunite il 5 dicembre 1881) « che conti già definiti dall' autorità am-« ministrativa competente possono dar luogo « a revisione per controversie da sottoporsi « all' autorità giudiziaria, con duplicazioni di « giurisdizione tra loro pugnanti » sarebbe d'altra parte incongruo e ripugnerebbe allo spirito della legge, che codeste definizioni di conti, portanti dichiarazione di debiti di denaro a carico dei contabili, rimanessero improduttive di quella garanzia ipotecaria che la legge volle annettere a qualunque condanna al pagamento di una somma, sol perchè proferita dall' autorità amministrativa, unica competente:

Per questi motivi:

Le Sezioni avvisano che tante i Decreti dei Consigli di Prefettura sui conti delle Amministrazioni Comunali, secondo lo articolo 125 della legge 20 marzo 1865 allegato A, quanto le Ordinanze delle Deputazioni Provinciali sui conti delle Opere pie, secondo l'articolo 15 numero 2 della legge 3 agosto 1862, facciano luogo alle ipoteche giudiziali a senso dell'articolo 1970 del codice civile; e che perciò sulla presentazione di tali Decreti od Ordinanze, resi legalmente esecutivi, i Conservatori delle Ipoteche siano tenuti ad operare le corrispondenti iscrizioni.

Per estratto dal verbale

Il Segretario

Visto — A. Bergoen

Visto — Il Presidente M. Tabarrini

MINISTERO DELLA GUERRA

CIRCOLARE N. 1. — Riparto tra le varie forze dello Stato delle classi e categorie vincolate al servizio del regio esercito permanente, nella milizia mobile e nella milizia territoriale al 1.º gennaio 1887. — (Direzione generale leve e truppa) — 1.º gennaio 1887.

Per norma delle autorità militari, civili e del pubblico, questo Ministero stima utile di riassumere qui appresso il riparto, tra le varie forze dello Stato, delle classi e categorie ob-

bligate al servizio alla data d'oggi.

I comandanti dei distretti daranno la maggiore possibile diffusione alla presente circolare, senza però pubblicare alcun manifesto, affinchè tutti coloro che vi abbiano interesse siano informati della loro posizione di fronte agli obblighi di servizio militare.

Classi di leva 1848-49-50-51-52-53.

Tutte le armi

1. Categoria	} Milizia	territor.
Classe di leva	a 1854	
(Cavalleria		

1.ª Categoria Compagnie di operai d'art. Eserc. perman. (Altre armi e corpi)Milizia mobile 2.ª Categoria.

Classi di leva 1855-56

(Cavalleria e ca-

rabinieri reali. Milizia territor. 1.ª Categoria (Compagnie operai d'artiglieria Eserc. perman. (Altre armi e corpi)Milizia mobile 2.ª Categoria 3.ª Categoria

Classe di leva 1857

Milizia territor.

1.ª Categoria	(Cavalleria, car. (e comp. operai (d' artiglieria . Eserc. perman. (Altre armi e corpi)
2.ª Categoria	(Altre armi e corpi)
3.ª Categoria	Milizia territor.

Classi di leva 1858-59-60-61-62-63-64-65-66

Tutte le armi

1.ª Categoria	(17
2.ª Categoria	Esercito perman
3. Categoria	. Milizia territor.

(1) D'ora in poi pubblichiamo lavori teorico-pratico, che riusciranno - speriamo - di giovamento ai lettori.

Avvertenze

I militari che, al termine della ferma permanente di anni 8, fanno passaggio alla milizia territoriale, vengono ascritti alla 1.ª categoria della classe del loro anno di nascita: però i sottufficiali devono restare prima ascritti per due anni alla milizia mobile.

Quando nell'atto in cui tanto i primi come i secondi vengono trasferiti alla milizia territoriale non abbia ancora fatto passaggio in tale milizia la classe di fanteria del loro anno di nascita, in caso di chiamata alle armi essi seguiranno la sorte della classe più giovane della milizia stessa, sino a che non avvenga

il passaggio di cui sopra.

I militari della 4.º categoria appartenenti all'isola di Sardegna al momento del loro invio in congedo illimitato passano subito a far parte della milizia speciale dell'isola stessa, qualunque sia l'arma nella quale servirono, e vi rimangono finchè la loro classe non abbia fatto passaggio alla milizia territoriale.

Il Ministro - RICOTTI

Commenti teorico-pratici alle Leggi⁽¹⁾

DIRITTO SUGLI ATTI DI LICENZA

SOMMARIO

1. Disposizioni legislative e regolamentari — Estratto — 2. Tariffa — Aumento del d. — 3. Tassa di licenza e di esercizio — Fusione — 4. Corpi morali — 5. Il comune pnò rinunziare a esigere simile tassa — 6. Facoltà dell'autorità politica — 7. Quietanza di tassa per rilascio di licenze per pubblici esercizi e per le loro rinnovazioni — Bollo — 8. Tassa di sorveglianza sui pubblici esercizi — 9. Criterio per l'applicazione della tassa di licenza per aprire alberghi — 10. Natura e definizione della tassa.

1. Legge 11 agosto 1870 n. 5784, all. O-art. 2. Sono assegnate ai comuni le tasse stabilite nei numeri 31, 32, 33 della tabella annessa alla legge del 26 luglio 1868 e contemplate nell'art. 3 della stessa legge; ferme le disposizioni di sicurezza pubblica riguardo agli esercizi ridetti. (2)

Regolamento 24 dicembre 4870, n. 7137—

art. 15.

Le tasse stabilite nei n. 31, 32 e 33 della tabella annessa alla legge 26 luglio 1868, num. 4520, modificata dalla legge 13 settembre 1874,

il suo contenuto è identico a quello dei n. 31, 32 e 33 che riferiamo qui appresso.

⁽²⁾ V. il testo unico approvato con R. Decreto 13 settembre 1874 n. 2086. In questo testo unico non è riprodotto l'art. 3 della legge 26 luglio 1868, ma

In quanto alle disposizioni riguardanti gli eser-cizi, vedi l'art. 35 e segg. della vigente legge di P. S. 20 marzo 1865.

n. 2086 cesseranno dall'essere riscosse per conto dello Stato e sarà in facoltà dei comuni di riscuoterle per loro conto, sia nella misura fissata nella tabella suddetta, sia in somma minore, ovvero di rinunciarvi affatto, compenetrandole nella nuova tassa generale di esercizio o di rivendita.

Art. 17. Sarà in facoltà dei comuni di oltrepassare il maximum stabilito nell'art. 4, fino al raddoppiamento, per quegli esercizi che otterranno licenza di protrarne l'apertura al di là dell'ora determinata per tutti gli esercizi del comune in ordine all' art. 42 della legge di p. s. (1)

Nel determinare questa tassa sarà tenuto conto anche della durata della protrazione del-

l'apertura dell'esercizio.

Sarà in facoltà della Giunta comunale l'eccettuare da questo aumento, con deliberazione motivata, gli esercizi prossimi alle strade ferrate e quelli rispetto ai quali si riconoscerà utile al pubblico la protrazione dell'apertura.

Ecco i citati n. della tabella.

N.º 31. La licenza di aprire alberghi, trattorie, osterie, locande, caffè o altri stabilimenti in cui vendesi o si smerci vino al minuto, birra, liquori, bevande o rinfreschi, e quelle per tenere sale pubbliche di bigliardo o altri giuochi leciti e stabilimenti sanitari e bagni

La tassa è pagata in ragione di lire 5 per ogni lire 100 di prezzo di affitto per un anno

dei locali destinati all'esercizio.

Ove l'esercente non tenga i locali in affitto la tassa sarà pagata nella proporzione stessa sopra un'annata di canone presunto da determinarsi a norma dell'ultimo capoverso dell'articolo 6 della legge 26 gennaio 1865 numero 2136. (2)

Ove il locale addetto alla vendita del vino al minuto facesse parte di un gran deposito di vino, la tassa sarà proporzionata alla parte del fitto che può ricadere sul locale nel quale

si esercita la detta vendita al minuto.

La tassa in nessun caso potrà essere minore di lire cinque e le frazioni di lira saranno computate per una lira intera.

N.º 32. Vidimazione annuale della licenza

suddetta:

La tassa sarà pagata in ragione del decimo

di quella stabilita per la licenza di esercizio. e la frazione di lira sarà computata per una lira intera.

N.º 33. Permissioni temporanee per gli esercizii indicati nel precedente numero, concesse a norma dell'art. 37 della legge sulla

sicurezza pubblica lire una. (3)

2. L'art. 15 del regolamento 24 dicembre deve essere interpetrato nel senso che il limite fissato per le tasse assegnate ai comuni dal suddetto art. 2 della legge 11 agosto 1870 sia quello stabilito dalle leggi in vigore per le tasse medesime; ed in conseguenza, finchè vige la disposizione dell'art. I alinea I dell'all. M della qui citata legge, le tasse dovute ai comuni possono raggiungere la misura risultante dall'aumento del 20 per 0,0 stabilito dall'articolo medesimo; in altri termini i Comuni hanno diritto di esigere sulle dette tasse il doppio decimo (4) (Min. Fin., 24 luglio 1875 — Man., 1875, p. 265).

3. Solo le tasse speciali di licenza, di cui ai n. 31 e 32 della tariffa, possono compenetrarsi colla tassa di esercizio; ma non quelle indicate al seguente n. 33 della detta tariffa riguardante i traffici, i quali mancano del carattere della continuità e permanenza voluta nella tassa di esercizio (Min. Fin... settembre 1872.)

— La facoltà spettante ai Comuni di compenetrare la tassa di licenza con quella di esercizio e rivendita, importa che si possa, nell'applicare quest'ultima tassa, tener conto della prima rispetto a tutti quei contribuenti che a questa vanno soggetti, per guisa che l'ammontare così dell'una come dell'altra venga iscritto su di unico ruolo (Cons. Stato, — 7 di-

cembre 1871.)

4. Fu fatto il quesito se gli stabilimenti sanitari e bagni pubblici tenuti dai corpi morali siano colpiti dalla tassa, di che al n 31 della tabella. Si risponde che nella disposizione del citato numero della tabella, essendo esplicitamente compresi in modo generico e senza alcuna eccezione gli stabilimenti sanitari ed i bagni pubblici, la tassa ivi imposta deve intendersi estesa a tutti gli stabilimenti della specie, sempre che per la loro apertura si renda necessario una speciale licenza. (5)

Nessun dubbio pertanto, che ove anche i corpi morali abbiano d'uopo di analoga auto-

(5) Ai termini dell'art. 87 della legge di P. S. gli stabilimenti di bagni vanno soggetti alla licenza

governativa.

⁽¹⁾ V. la legge 6 luglio 1871, n. 294, art. art. 3, che modifica il predetto art. 42.
(2) Art. 6. — Il reddito presunto sara quello che il proprietario potrebbe ricavare in via di affitto comperativamente ad altri fabbricati posti in simili condizioni e circostanze.

V. il n. 9.

⁽³⁾ In occasione di feste, fiere mercati ed altro di straordinario concorso di persone, l'autorità locale di pubblica sicurezza può concedere licenza temporanea per tali esercizi (alberghi, osterie, caffè e

simili) per il solo tempo però dello straordinario

⁽⁴⁾ La legge 11 agosto 1870 all. M, che riguarda le tasse di registro e bollo, stabilisce l'aumento del 20 070 a titolo di sovrimposta su varie tasse, fra cui son comprese quelle stabilite dalla citata legge. Diversamente la pensa l'ottima Riv. Amm. XXII,

rizzazione per l'apertura degli stahilimenti sanitari e bagni pubblici dai medesimi attivati, essi sono obbligati al pagamento della prescritta tassa pel rilascio della licenza (Min. Fin., 24 ottobre 1868 — Man., 1868, p. 360.)

Gli stabilimenti balneari essendo soggetti a licenza pel disposto degli art. 35 a 87 della legge di pubblica sicurezza sono perciò colpiti dalla tassa prevista al n. 31 della tabella an-

nessa alla legge.

La tassa è dovuta anche quando lo stabilimento sia parte e complemento di un ospedale, ed abbia fra i suoi scopi quello di fornire bagni medicati ai poveri ivi ricoverati, oppure i bagni fossero gratuiti, giacchè la tassa non è imposta sul reddito, ma sulla concessione della licenza. (1)

5. Il Comune ha facoltà di rinunziare a tale tassa, compenetrandola in quella di esercizio e rivendita, anche quando si trovi di averla

iscritta in bilancio.

Il Comune che mantenga questa tassa o che vi rinunzia deve rilasciare analoga dichiarazione all'ufficio di pubblica sicurezza. In base a tale documento l'autorità di p. s. rilascia o vidi-

ma le licenze d'esercizio. (2)

6. Nonostante la cessione fatta ai Comuni della tassa di licenza sugli esercizi pubblici colla legge 11 agosto 4870 compete all'autorità politica la facoltà di ammettere all'esonero dell'obbligo di pagare ex integro la tassa di licenza, nel concorso di speciali favorevoli circostanze, quegli esercenti che hanno fatto tardive dichiarazioni. (3)

7. Ai termini dell'art. 21, n. 3 della legge sul bollo le quietanze che si rilasciano dagli esattori dei Comuni per pagamento delle tasse di licenze per pubblici esercizi e di rinnovazione delle licenze medesime sono esenti da bollo (4)

8. I Comuni non possono imporre una tassa di sorveglianza sui pubblici esercenti, non essendo consentita dalla vigente legge di pubblica

sicurezza. (5)

9. Nella liquidazione della tassa di licenza per aprire un albergo, di cui è parola nel numero 31 della tabella annessa alla legge del 26 luglio 1968, modificata da quella del 13 settembre 4874, nulla e in nessun caso deve dedursi del canone d'affitto pel locale occupato dalle persone addette al servizio dello stabilimento, e di regola, salve circostanze speciali, nessuna deduzione deve nemmeno farsi per la parte di locale occupata dalla famiglia dell'albergatore ognorachè trattisi della medesima casa condotta per un solo canone ad uso di albergo (6). V. il n. 1.

(1) Nota Min. 10 giugno 1870 — Riv. XXI. p. 844. (2) V. Regol. 24 dicembre 1870, n. 6137, art. 15 e 16.

10. Il diritto che ha il Comune di riscuotere sugli atti di licenza, per effetto della legge 11 agosto 1870, è una tassa di concessione, e come tale fa parte del testo unico della legge 12 settembre 1874 sulle concessioni governative.

Nel suo senso grammaticale, la parola concessione governativa. esprime l'azione di concedere, di dare qualche cosa; nel linguaggio del diritto, la parola stessa ha varie applicazioni molto distinte. Talora indica l'abbandono del tutto spontaneo da parte del legislatore o potere esecutivo, d'un diritto o di una facoltà che non potrebbe esercitarsi senza un espresso permesso speciale.

Nel numero di queste concessioni si possono considerare le autorizzazioni di cambiamento di nomi o dell'aggiunta di un nome a quello

che si porta.

Talora indica una specie di decisione o deliberazione con la quale l'amministrazione pubblica accorda a privati il permesso d'esercitare certe industrie (come la industria di fabbricazione di sigari, di coltivazione di tabacco, di apertura di teatri, ecc.), o di eseguire certe opere d'interesse privato che non potrebbero intraprendersi senza l'assenso del governo; tali sono le concessioni di ricerca di miniere, di derivazioni d'acque.

Talora la parola concessione significa una specie di contratto relativo ad opere pubbliche e che consiste nell'affidare la esecuzione di queste opere ad una compagnia che s'indennizza della spesa mediante gli utili stipulati

nella concessione.

Infine, e questo è, propriamente parlando, il significato legale della parola, essa esprime la concessione o l'abbandono fatto dallo stato a favore di privati od a società, di beni demaniali per cause d'interesse pubblico col carico di eseguire certe opere, sia per disporne a titolo di proprietà, sia per farne uso per un certo tempo col godimento dei frutti. (7)

CONSIGLI COMUNALI

F. A. Acconcia

Sessione ordinaria di primavera

SOMMARIO

- 1. Epoca della sessione 2. Apertura 3. Durata 4. Chiusura 5. Luogo della riunione 6. Proroga 7. Oggetti da trattarsi.
- 1. Per l'art. 77 della legge comunale la sessione di primavera deve aver luogo nei mesi di marzo, aprile o maggio.

⁽³⁾ Nota Min., 21 febb. 1871 — Riv., XXII, p. 340,
(4) Min. Fin., 30 aprile 1880, n. 67.

⁽⁵⁾ Min. Int. 13 ottobse 1868.

⁽⁶⁾ Cons. Stato 29 ottobre 1869. (7) V. Dallaz. Repertorio de legislation, vol. XII, p. 1 - V. Clementini - Leggi sulle concessioni governative.

2. Il giorno per l'apertura della sessione deve essere fissata dalla Giunta Municipale, giusta l'art. 93, alinea 1, mediante deliberazione da trasmettersi in copia alla Prefettura o Sotto-Prefettura.

3. La durata è di giorni 30.

Si noti che la legge parla di giorni e non di mesi, quindi è illegale l'adunanza tenuta nel giorno 31, quando la sessione venne aperta col primo del mese.

4. La sessione di primavera dev'essere chiusa giusta il precetto della legge, entro il mese di

maggio.

5. Il luogo, ove si debbono tenere le riunioni consiliari è la residenza del Municipio.

Tuttavia, quando necessità imprescindibili lo richiedessero, i Consigli possono riunirsi anche in luogo diverso dalla loro sede naturale.

Così ha opinato il Consiglio di Stato con il parere 18 agosto 1881. Benvero però il supremo consesso con i precedenti pareri del 3 agosto 1871 e 15 febbraio 1873 si era mostrato oscillante su tale massima. (1)

Crediamo ozioso avvertire che, verificandosi questo caso, se ne debba previamente dare partecipazione al Prefetto per l'esercizio di quella ingerenza che la legge del 20 marzo 1865 gli ha concesso sulle amministrazioni comunali

comunali.

6. Come abbiamo visto avanti la sessione ordinaria non può oltrepassare il 30.º giorno. Però la Deputazione provinciale ha facoltà di accordare ai consigli comunali una proroga, col determinarne la durata.

La domanda di proroga per essere accolta dalla Deputazione provinciale devesi presentare prima della scadenza del 30.º giorno.

Quando nel decreto di proroga di una sessione non ne viene fissata la durata, le deliberazioni debbono ritenersi valide ancorchè prese fuori del tempo assegnato per la sessione stessa, vale a dire oltre il mese di maggio per la sessione di primavera e dopo il mese di ottobre per quello di autunno (Riv. Amm.,

1872, p. 622 e 1875, p. 910).

7. Nella sessione di primavera il Consiglio deve innanzi tutto rivedere e stabilire le liste elettorali ed esaminare il conto dell'amministrazione dell'anno precedente in seguito al rapporto dei revisori e deliberare sulla sua approvazione. Questi sono gli affari che il Consiglio deve obbligatoriamente trattare, restando a lui di occuparsi di tutti gli altri, che interessano l'amministrazione comunale.

Se quindi nel giorno in cui è convocato il Con-

Si noti che la relazione dei revisori dei conti è indispensabile per l'approvazione del conto morale della gestione del comune, non potendo esser data senza l'appoggio di quella relazione (Cons. Stato, 27 Gennaio 1875); come pure non può rivedere il conto consuntivo se non è stato presentato il rapporto dei revisori. (Id. 8 maggio 1878).

F. A. Acconcia.

Parte I.

GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA

Consigliere comunale — Mancanza di censo Cancellazione.

Il Consigliere comunale, che perde il censo elettorale, non decade *ipso iure* immediatamente dalla carica, ma solamente dopo che nella revisione annuale della lista ne viene cancellato (Cass. Roma, 12 maggio 1886 — Comune di Castelnovo Bariano).

Nota. La Corte d'appello di Milano, 18 agosto 1885, è conforme alla massima della Cassazione Romana. V. quanto si è detto nello articolo dottrinale — Della decadenza dei Consiglieri Comunali per mancanza di censo — Giurista, 1886, p. 49.

Bilancio comunale -- Eccedenza della sovrimposta -- Premi per fiere e mercati -- Inammessibilità -- Annullamento -- Ricorso -- Termine.

Quando un Comune, che ha ecceduto il limite legale della sovrimposta, tiene stanziata nel proprio bilancio una somma per la costruzione del mercato, non può su questo fondo ordinare il pagamento di un premio ai concorrenti alle fiere ed ai mercati, perchè questa è una nuova spesa facoltativa non contemplata nel bilancio. Opera quindi rettamente il prefetto che annulla la relativa deliberazione consiliare (2).

Il ricorso del Comune contro questo decreto prefettizio per essere ricevibile deve prodursi nel termine stabilito dall' art. 251 della legge com. e prov. (3) (Cons. Stato, 2 aprile 1886, adottato — Comune di Spinetali).

⁽¹⁾ Il Consiglio com. non può adunarsi fuori della sede legale del Municipio tranne nel caso in cui vi sia costretto per circostanze affatto speciali e straordinarie, e ne siano avvertiti in tempo tutt'i Consiglieri.

siglio, il Sindaco si assenta dal Comune, asportando la chiave della casa comunale, i consiglieri intervenuti non sono autorizzati a scegliere improvisamente un altro luogo ed ivi congregarsi a deliberare (Cons. Stato, 6 Dicembre 1876 — Man. Amminis., 1877, p. 55).

(2-3) Giuris. costantissimo.

Bilancio comunale — Deliberazioni della Deputazione provinciale — Ricorso — Termine.

Il ricorso del Consiglio comunale avverso una deliberazione della Deputazione provinciale deve essere presentato entro il termine stabilito dall' art. 251 della legge com. e prov. altrimenti deve ritenersi intempestivo. (Cons. Stato, 2 aprile 1889 — Comune di Lamporecchio).

Nota. Questa massima è contraria alla giurisprudenza costantemente adottata finora. E difatti il Consiglio di Stato, distinguendo ricorsi presentati in base all'art. 143, da quelli, di cui all'art. 251, ha sempre ritenuto non vincolati al termine di 30 giorni i primi. — V. da ultimo parere 17 ottobre 1884, adottato — Comune di Piglio.

Impiegati Comunali — Licenziamento dato dal R. Delegato straordinario — Facoltà.

Ai termini degli articoli 94 e 151 della legge com. e prov., il R. Delegato straordinario può, in caso d'urgenza, esercitare tutte quelle attribuzioni che spettano al Consiglio comunale; e quindi ha facoltà di licenziare gli Impiegati del Comune (Cons. Stato, in adunanza generale, 27 marzo 1886, adottato — Comune di Portolungone).

Deliberazioni comunali — Convocazione straordinaria del Consiglio — Autorizzazione prefettizia — Avviso.

E valida la deliberazione presa in seduta straordinaria dal Consiglio invitato a riunirsi prima dell'autorizzazione prefettizia, quando questa sia pervenuta a tempo debito (Cons. Stato, 2 aprile 4886, adottato — Comune di Martignano).

Esattore — Esecuzione mobiliare — Vendita a trattative private — Sequestratario giudiziale — Responsabilità.

Non è lecito all'esattore di sostituire al procedimento stabilito dalla legge per la vendita dei mobili pignorati, cioè vendita per pubblici incanti ed a denari contanti, una composizione amichevole col sequestratario giudiziale per vendita a trattative private e con dilazione al pagamento del prezzo. Qualora tale sostituzione sia causa della perdita del valore degli oggetti pignorati, del relativo danno è responsabile l'esattore e non già il debitore dell' imposta; e quindi l'esattore che non fu pagato pel suo credito non può procedere a nuova esecuzione a danno del debitore medesimo, ottenuta sentenza di condanna contro il sequestratario per inadempimento di patti tra loro convenuti. (Cass. Roma, 23 febbraio 1886 — Argenti c. Banca Generale — Le Imposte Dirette, 1886, n. 12).

Comuni — Liti — Deputazione provinciale.

La Deputazione provinciale non ha il potere di sostituirsi all' autorità comunale, deliberando d' introdurre liti e appelli nell' interesse del Comune, allora particolarmente che non si tratta di diritti immobiliari: — articoli 87, 142, 144 legge com. (1).

La reiezione dell'appello introdotto dalla deputazione provinciale in nome del Comune non è motivo sufficiente per condannare in proprio la Deputazione nelle spese (2). (App. Torino, 20 marzo 1886 — Comune di Coazze c. Morello — Man. Amm., 1886, p. 237).

Contratti a licitazione privata — Offerta unica e non conveniente — Rifiuto — Facoltà dell'Amministrazione.

Nei contratti a forma di licitazione privata non si può deliberare quando esiste un solo offerente.

Nel caso indicato alla lettera B dell'art. 100 l'Amministrazione può ricusarsi di deliberare la fornitura quando creda i prezzi non convenienti. (Cons. Stato, 23 aprile 1886, adottato).

Crediti del Comune — Condono — Illegalità.

Il Consiglio comunale non può condonare all'affittuario di beni comunali il residuale debito, ch'è certo, liquido ed esigibile; epperò la relativa deliberazione, come contraria alla legge, dev'essere annullata (3). (Cons. Stato, 26 febbraio 1886, adottato — Comune di Montenerodomo).

Corte d'Assise straordinaria — Impianto — Spesa — Obbligatorietà — Comuni compoponenti il Circolo.

Giusta l'art. 268 della legge sull'ordinamento giudiziario, non può sostenersi che le spese per il primo stabilimento di una Corte

⁽¹⁻²⁾ V. Cass. Torino, 26 marzo 1886 — Giurista, 1886, p. 151 con la nota. V. Monografia — Il Sindaco Italiano — di F. A. Acconcia — Giurista, 1886, p. 5, n. XXV.

⁽³⁾ V. il parere 30 ottobre 1885 — Giurista, 1886, p. 104.

Sono anche conformi i pareri 3 novembre 1869; 13 maggio 1873; 13 giugno 1879, 13 aprile 1881. — Man. Amm. 1881, p. 174.

d'assise straordinaria incombano solo ai Comuni del Circondario pel quale la Corte venne istituita, e non già a tutt' i Comuni componenti il territorio del circolo; giacchè esso articolo chiaramente pone tali spese a carico dei Comuni componenti il circolo; mentre quelle per i tribunali civili e correzionali e di commercio sono a carico dei Comuni componenti il territorio del circondario.

Ed infatti l'art. 73 della medesima legge ammettendo potersi ordinare con decreto Reale la formazione di due o più Corti d'Assise in un medesimo Circolo, se il bisogno lo richieda, non distingue se tale bisogno sia temporaneo soltanto o permanente; epperò lascia in facoltà del Governo del Re di decretare, sia nell'uno, sia nell'altro caso l'istituzione di Corti straordinarie d'assise, le quali però, siccome costituite in un medesimo Circolo, si reputano destinate al servizio di esso quantunque per ragioni d'ordine vengono ordinariamente iscritte nei loro ruoli le sole cause relative ai reati commessi nel territorio del circondario in cui la Corte straordinaria è costituita (1). (Cons. Stato, 18 agosto 1885 e 5 agosto 1886 -- Comune di Novi Ligure).

Parte II.

Giurisprudenza civile e commerciale

Strada pubblica — Passaggio — Proprieta — Manutenzione.

Il possesso del passaggio esercitato jure pro-

prietatis è manutenibile.

In ispecie: quando il diuturno passaggio degli abitanti per uno spazio aperto al pubblico è invocato dal Comune come prova della proprietà di quello spazio, si ammette la prova testimoniale del suo possesso allo scopo di ottenerne la manutenzione (a).

E' ammessibile nel giudizio possessorio l'esame dei titoli ad colorandam possessionem, in ispecie per decidere se il possesso di un passaggio siasi esercitato jure proprietatis, e sia quindi manutenibile, ovvero siasi praticato jure

servitutis. (b)

Il giudice del possessorio può e deve esaminare, senza che vi osti il divieto del cumulo del possessorio col petitorio, se il fondo sia o no demaniale, in ispecie se lo spazio per cui si esercita il passaggio sia o no una strada pubblica, per decidere se sia o no manuteni-

bile il possesso del medesimo (Cass. Torino, 15 Febbraio 1886 — Mantera c. Comune di Pra — La Giurisp. 1886, n. 21).

Nota. (a-b) — Riassumiamo lo stato della giurisprudenza, per maggior comodità dei lettori.

Il possesso di passaggio per via vicinale, e così a titolo di comunione, è manutenibile, purchè il carattere della strada e la comunione non siano oggetto di contestazione e risultino da titolo, il quale in tal caso si può deliberare nel giudizio possessorio ad colorandam possessionem.

In caso diverso, e trattandosi di derivare la comunione da indizi e presunzioni, sarebbe questa un'indagine *petitoria*, che nel giudizio possessorio sarebbe vietata. (Cass. Torino, 31 Dicembre 1883 — La Giurisp., 1884, n. 7).

Il possesso di servitù discontinua come quella di passaggio, diviene manutenibile quando sia appoggiato a titolo, perocchè il titolo togliendo a quel possesso il carattere di abusività che la legge presume, lo rende legittimo. (Cass. Torino, 24 aprile 1883 — La Giuris., XX, 628). Il titolo allora si può deliberare nel giudizio possessorio, perocchè ciò non si fa per giudicare sulla spettanza del diritto, o per dedurre il possesso di fatto dal diritto di possedere, ma solo per caratterizzare il possesso già provato aliunde, per stabilirne la legittimità, ossia, come dicono, ad colorandam possessionem.

Per questo è mantenibile il possesso del passaggio per via comune esercitata dai frontisti di una via vicinale o dai partecipanti alla stessa, poichè il titolo di comproprietà vale a rendere legittimo quel possesso (Cass. Firenze. 31 luglio 1879 — Annali giuris. it., XIII, I, 476; Cass. Torino, 18 aprile 1882— La Giu-ris., XIX, 492. Ma per questo è necessario che il carattere comunale della strada o quello di vicinale, e la qualità di utente nell'attore siano costanti, e così il titolo non sia seriamente contestato: in caso diverso la risoluzione di queste controversie, la interpretazione del titolo, il pronunciare sulla sua validità, sarebbero altrettante ricerche di carattere petitorio, interdette nel giudizio sul solo possesso. In tale caso rimane il nudo possesso spoglio di ogni dimostrazione di legittimità, che non potrebbe dar luogo a manutenzione. (Cass. Torino, 13 marzo 1883 — Id., XX, 490). Possono però darsi combinazioni in cui nel detto caso non possa giudicarsi del solo possesso, lasciato in disparte il titolo ossia non possa il possessorio scindersi dal petitorio riguardante il carattere della strada e la qualità di utente di essa: in allora il Pretore deve astenersi rinviando le parti a provvedersi in petitorio (Cass. Torino, 13 giugno 1882 (Id. XIX, 782 — V. Man... Amm. 1884, p. 107 in nota).

⁽¹⁾ V. Circa la competenza passiva della spesa i Circoli Ordinari delle Corti d'assise A Alemagna— Manuale dei Ratizzi, p. 30).

Demani eoclesiastici — Divisione di promiscuità — Competenza prefettizia.

Nella divisione di promiscuità in terre di demanii ecclesiastici è competente il Prefetto, non l'Autorità giudiziaria (Cass. Napoli 30 gennaio 1886 — Magarà c. Comune di S. Marco e di Cervicati — La Legge, 1886, n. 6).

Responsabilità— Fatti donde deriva—Pruova—Necessità di discutere pria in diritto sulla responsabilità.

Prima di disporre la pruova del fatto, da cui si dice derivare la responsabilità, è necessario stabilire in dritto se si possa essere responsabile. (Cass. Napoli 25 novembre 1886— Municipio di Sessa del Giudice.

Quistioni

1. Prima di disporsi la pruova del fatto, da cui si dice derivare la responsabilità del Municipio di Sessa Aurunca, era mestieri discutere in diritto se esso partoriva la responsabilità medesima?

2. Che pel deposito e per le spese? La Corte di Cassazione osserva:

Sulla prima

Che, dopo lo arresto di questo Supremo Collegio del 22 marzo, 28 aprile 4884, la Corte di rinvio doveva decidere la quistione di merito, relativa alla dimanda riconvenzionale del signor del Giudice, il quale insistendo non solo su la cattiva custodia, ma anche su la indebita ingerenza del Municipio di Sessa Aurunca, chiese, che questo fosse dichiarato responsabile dei danni derivati dalla sottrazione di parte

degli animali sequestrati.

La Corte surriferita, in conformità dei principii svolti col cennato arresto, ritenne bensì che il custode giudiziario essendo nominato dallo usciere esecutore, è il mandatario della giustizia e non del creditore, e che per conseguenza il Municipio non potesse esser tenuto a rispondere in ragione del fatto della custodia, ma ritenne inoltre che, vero il fatto di essersi arbitrariamente dal rappresentante del Municipio sostituito i Carabinieri alle Guardie Municipali, destinate dallo Usciere alla custodia provvisoria degli animali sequestrati, in virtù dello alinea dello articolo 599 del Codice di procedura civile, il Municipio stesso risultava responsabile per indebita ingerenza nel procedimento del sequestro, a' sensi degli articoli 1151 e 1153 del Codice Civile; e quindi con sentenza del 13-31 marzo 1884 ordinò la pruova del fatto suindicato.

Contro questa sentenza il Municipio ha proposto ricorso, deducendo con otto mezzi di annullamento, fra le altre, la violazione dei cennati articoli 1151 e 1453, e degli articoli 360, 361 e 517 del Codice procedura civile per mancata motivazione e discussione su la deduzione della compensazione delle colpe, poggiata al fatto che la sottrazione si sarebbe verificata mentre il massaro del signor del Giudice sopraintendeva alla cura degli animali sequestrati.

Che la Corte di merito à asserito, ma non dimostrato come la responsabilità del Municipio si poggiasse al citato articolo 1159, imperocchè, a dedurla, non bastava qualificar d'indebita ingerenza il fatto della sostituzione dei Carabinieri alle Guardie, ma era mestieri provare, che un tal fatto era stato la cagione del danno, e spiegare, a tal proposito, come avvenisse, che quel medesimo danno, che prima fu attribuito alle Guardie Municipali, perchè dipendenti dal Municipio, potea poi farsi derivare dalla surrogazione ad esse dei Reali Carabinieri, in cui comunemente è riposta una fiducia maggiore.

Che, d'altra parte, relativamente allo importantissimo quesito, bisognava riflettere che, non essendovi stato alcun legale procedimento di surrogazione, a' termini dell' articolo 602 C. p. e le Guardie Municipali, checchè fosse avvenuto senza le forme volute dalla legge, seguitavano a conservare la qualità loro addossata dallo usciere, e gli obblighi annessi ad una tal qualità, salvo ad esse il diritto di rivolgersi per caso d'indennizzo contro chi era

stato causa del loro allontanamento dallo eser-

cizio di quella legittima sorveglianza, che pel

carattere assunto aveano diritto e debito insieme di tener su le cose sequestrate.

Che inoltre, era necessario fermarsi a considerare il tema della responsabilità, di che trattasi, in rapporto alla qualità delle parti, ed in relazione alle circostanze della avvenuta esecuzione.

La Corte di merito, per fermo, non dovea dimenticare che, se è vero che in generale il custode giudiziario è nominato nello interesse del debitore, del creditore, e di ogni altro avento diritto su le cose sequestrate, non è men vero che nei rapporti tra creditore e debitore il custode sta nello interesse comune sol quando egli trasporta altrove i mobili sequestrati, perciocchè quando invece egli li lascia presso il debitore e nel luogo ove il sequestro è avvenuto, la custodia non si esercita propriamente, che a vantaggio e nello interesse del creditore.

Nella specie gli animali sequestrati erano rimasti sotto la sorveglianza, ed anzi in potere del debitore, cosicchè il custode, destinato dallo usciere, dovea sorvegliare non già in luogo del debitore, ma perchè il debitore, più di tutti, non profittasse di essere il detentore delle cose sequestrate, e non sottraesse perciò al suo cre-

ditore il pegno dalla legge permessogli per la soddisfazione del suo credito.

Con la guida dei quali principii, che si ricavano dal complesso degli articoli 599 e seguenti del Codice di procedura civile e della teorica del sequestro o deposito giudiziario, racchiuso negli articoli 1875 e seguenti del Codice Civile, era facile il vedere ed il risolvere se l'avvenuta sottrazione delle cose sequestrate era da attribuirsi al creditore, che forse fu il vero danneggiato, e che potrebbe accusare il custode di poca diligenza nello esercizio del suo dovere, o piuttosto al debitore, che non seppe guardare, garentire e cu-stodire nel proprio interesse, le cose sue, presso di lui rimaste così come erano prima del sequestro; ed era facile vedere e risolvere inoltre se il lamentato danno fu veramente prodotto dal fatto della sostituzione dei Carabinieri alle Guardie.

Che, senza far precedere questo esame e questa discussione di diritto, la Corte di merito non si poteva permettere di affermare verificata la ipotesi dello articolo 1451 del Codice Civile, e disporre in conseguenza una pruova, che non rispondeva ai bisogni della causa, e che era perciò frustranea.

Che molto meno poi si poteva dire essersi nel caso dello articolo 1153 del Codice medesimo pel quale la responsabilità nasce non come una conseguenza immediata del fatto, che produce il danno, secondo che avviene per lo articolo 1151, ma mediatamente, ossia per opera di chi o si trova sotto la sorveglianza e la vigilanza altrui, od agisce per altrui mandato od interesse; ed allora bisogna provare non già solamente la esistenza di uno dei vincoli giuridici e personali, di cui lo art. 1153 parla, ma ancora che la persona, di cui si è chiamato a rispondere, sia la cagione del danno che si deplora. Or la Corte di merito, che parlò soltanto della commissione della custodia data dal rappresentante del Municipio ai Carabinieri, e non anche dell'altra condizione indispensabile di essere costoro la causa del danno, cadde in errore, ritenendo l'applicabilità del cennato articolo.

Che così essendo, non si può dubitare che la sentenza denunziata abbia offeso e violato le disposizioni legislative di sopra citate, e speciale quelle degli art. 360, 361 e 517 numero 2, Codice procedura civile per avere omesso di motivare e discutere intorno agli elementi necessarii alla decisione della causa; cosicchè lo annullamento è inevitabile.

Per tali motivi ecc.

000

Parte III.

Giurisprudenza penale

Armi — Porto a difesa dei propri fondi (Cod. pen., art. 462).

SENTENZA — APPLICAZIONE DI LEGGE NON INDI-CATA NELLA CITAZIONE (Cod. proc. pen., art. 373 num. 4).

Il divieto stabilito dall'art. 462 cod. proc. pen., di portare armi senza il permesso dell'autorità, è assoluto, e comprende anche il caso in cui si portino a difesa dei propri fondi

ed in prossimità della casa (1).

Quantunque nella citazione all' imputato di porto d'arma senza licenza sia indicato il solo articolo 462 cod, pen., tuttavia non è vietato al giudice di applicare anche la penalità sancite dalla legge sulle concessioni governative (2). (Cass. Roma, 10 maggio 1886 — Sala ric. — Foro it., 1886 n. 241).

Nota. La Corte, ecc., — Ritenuto che con sentenza dal tribunale correzionale di Verona 24 novembre 1885, riformativa in parte di quella del pretore di Caprino, Felice Sala, per porto d'arma lunga da fuoco senza permesso, fu condannato alla pena pecuniaria di lire 20 e di lire 60.

Che, dispensato dal deposito, il Sala contro tale sentenza deduce la violazione: 1. Dell'articolo 462 codice penale; perchè trovandosi egli col fucile a difendere un suo campo nelle adiacenze della sua abitazione non era lesa da ciò la pubblica tranquillità e non v'era quindi il reato da quell'art. previsto; 2. Degli articoli 353 numero 2 e 332 aumero 4 codice di procedura penale; perchè, citato il Sala davanti al pretore per rispondere del reato di porto d'arma ai sensi dell'art. 462 codice penale, non poteva il pubblico ministero richiedere in appello l'applicazione altresì della penalità sancita dalla legge 19 luglio 1880.

Atteso, sul primo mezzo, che la disposizione dell'art. 462 codice penale nei termini assoluti con cui è concepita, vieta di portare armi fuori della propria abitazione senza permesso dell'autorità, ancorchè si tratti di portarla a difesa dei propri fondi ed in prossimità della casa.

(2) Conforme, in caso identico, stessa Corte a col.

70 di questo volume.

⁽¹⁾ V. in proposito: stessa corte, 28 marzo 1884 (Foro it., 1884, II, 314), e 31 gennaio 1884 (Rep. del Foro it., 1884, voc. Armi, n. 15); Cass. Torino, 23 luglio 1884 (id. id. n. 17); Cass. Roma 23 novembre 1882 e Cass. Palermo 20 agosto 1883 (Foro it., 1883, 11, 143 e 378); Cass. Roma. 1 dicembre 1880 (id., 1881, II, 343 con nota).

Che questo rigore trova la sua giustificazione nell'impossibilità che vi sarebbe altrimenti di fissare limiti precisi fra caso e caso, e nella conseguente moltiplicità di controversie, per cui si renderebbe frustraneo il voto della legge di tutelare efficacemente la pub-

blica tranquillità.

Sul secondo, che il dritto dell' imputato di veder nettamente indicato nella citazione l'oggetto dell' imputazione e di poter godere per ciascun fatto imputatogli del doppio grado di giurisdiziene, quanto la legge il consente ha la sua radice nel dritto della difesa, il quale esige che l' imputato sia posto in grado di preparare le ragioni, i documenti e le altre prove che stanno in suo favore.

Che questo scopo fu riguardo al Sala perfettamente raggiunto dal momento che gli venne indicato dover egli rispondere di porto d'arma senza permesso, ancorchè sia stato citato soltanto l'art. 462 codice penale, come quello che descrive e caretterizza il reato; poichè, trattandosi di unico fatto, la duplice conseguenza penale che potea derivarne non impediva all' imputato di preparare nella pienezza i suoi mezzi difensionali.

Per questi motivi, rigetta ecc.

GIURATI — CAPACITÀ — IGNORANZA DEL DIA-LETTO DEI TESTIMONI E DEGLI AVVOCATI (L. 8 giugno 1874, art. 8 n. 4).

(1) In senso contrario, nel caso di deposizione di testimone ammalato letta a semplice schiarimento, v. Cass. Torino, 18 aprile 1879) Foro it., 1879, II,

204) e le altre ivi richiamate in nota.

Non entra nel novero degl' incapaci, di cui all'art. 8 n. 4 della legge sui giurati, colui che sebbene sappia leggere l' italiano, ignori il dialetto che parlano i testimoni e gli avvocati.

Laonde il giurato che trovasi in quella condizione non è tenuto a fare la dichiarazione di cui all'art. 27 del regolamento, e non è a lui applicabile la disposizione dell'art. 44 della legge suddetta (che mette a carico dei giurati che vi han dato luogo, le spese del differimento del giudizio, potendosi nominare un interprete ovvero sostituire un giurato supplente. (Cass. Roma, 10 marzo 1886. Tassara ric. — Foro it., 1886, p. 242).

DIBATTIMENTO — TESTE ASSENTE DAL REGNO — DEPOSTO SCRITTO — LETTURA A SEMPLICE SCHIA-

RIMENTO (Cod. proc. pen., art. 311).

Non vi è nullità per essersi data lettura a semplice schiarimento della deposizione di un teste assente dal regno, e ciò sia avvenuto senza opposizione delle parti e trattandosi di testimone a carico in modo, che la condizione dell'accusato ne trasse vantaggio (1).

Appello — Modifica del titolo del reato — Pena eguale (Cod. proc. pen., art. 364).

Nel giudizio d'appello può essere modificata la definizione del reato, quante volte i fatti

tal natura che non può, almeno in alcuni casi, esser fornito dalla semplice lettura dalla deposizione e nemmeno dell' intero processo. Non basta che una circostanza per se stessa el isolatamente presa sia in aggravio dell' imputalo, per dedurne che a costui debba giovare il non fatla sisultare in dibattimento. Suppongasi ad es. che due testimoni di accusa depongano entrambi circostanze contrarie all'accusato, ma che fra loro siano contradittorie: or bene, se l'uno di essi dev'essere inteso a semplice schiarimento, può il giurato più facilmente prestar fede all'altro e dare il suo verdetto per la condanna; ma se invece sono entrambi nella stessa condizione legale di essere intesi a piena ed intera prova che può assicurare che il giurato, esitante fra le due contraddicenti deposizioni, non trovi nella mancanza di motivi per credere all'una più che all'altra, un movente per eliminarle entrambe e prestar fede ad un discarico che entrambe la distrugga, Nè crediamo che questi rilevi siano esagerati, essendo risaputo quale e quanta influenza possono anche le più minime circostanze esercitare nell'animo dei giurati!

In sostanza dunque ci pare che l'essere testimone d'accusa anziche di difesa quegli che emise la deposizione letta al dibattimento, non importi che la menomata fede della deposizione stessa debba necessariamente giovare anziche nuocere al giudicabile; che il decidere se nei singoli casi la menomata fede di una deposizione a carico giovi o no al prevenuto dipenda da un apprezzamento di fatto e che infine questo apprezzamento sia così difficile e divinatorio, da non poter servire di sicura base per farne dipendere la validità di un dibattimento

e della relativa condanna.

A quanto rilevasi dai brevissimi motivi della sentenza deve essere stata influente e forse decisiva la circostanza che trattavasi di teste a carico, e la considerazione che il giudicabile non poteva non risentire vantaggio dalla menomata fede di quella deposizione. Or ciò fa supporre che nella specie ricorresse effettivamente questo estremo; di essere la deposizione contraria all'accusato, poiche la sola circostanza di trattarsi di testimone indotto dall'accusa anziche dalla difesa, non importarebbe necessariamente la conseguenza che la sua deposizione dovesse nuocere anzicchė giovare all'accusato e che quindi dovesse giovargli anzichė nuocergli la menomata fede di quella deposizione. Ma che dato la ragion di decidere della Corte consistesse nella mancanza di danno derivato al giudicabile), come ed a base di quali elementi potrebbe il magistrato di cassazione ritenere che la maggiore o minor fede data alla deposizione letta in dibattimento abbia giovato o nuociuto al giudicabile? Certamente non può questo giudizio emettersi in vista della sola qualità di testimoui d'accusa e di difesa, petendo anche i te-stimoni d'accusa deporre circostanze favorevoli al prevenuto. E venuto meno questo criterio certo e generale, occorrerà che la cassazione legga la deposizione e veda se le circostanze deposte siano favorevoli o contrarie all'accusato; ma questo giudizio (oltre a risolversi in un apprezzamento di fatto che sfugge alla competenza della cassazione) è di

siano ritenuti gli stessi e non sia aggravata per la pena la condizione dell'appellante. (1) (Cass. Roma, 11 gennaio 1886; Giordano

Ric. — Foro it. 1886, p. 244).

QUERELA — REATO D'AZIONE PRIVATA — RICORSO IN CASSAZIONE — DESISTENZA (Cod. proc. pen., art. 117).

Nei reati di azione privata la desistenza della querela non ha l'efficacia di arrestare il procedimento se è fatta in pendenza del giudizio di cassazione (Cass. Firenze 10 marzo 1886, —

Foro it., 1886. p. 246.

Nota. A col. 16 di questo volume abbiamo pubblicata la conforme sentenza della Cass. di Torino, il cui dotto estensore, Cons. Pomodoro c'invia le seguenti osservazioni, che siam lieti

di pubblicare:

I. L'art. 116 del cod. di proc. pen. detta: « Nei reati nei quali l'azione penale non può esercitarsi senza istanza della parte, può questa desistere senza querela. » E il successivo articolo 117: « La desistenza della querela può aver luogo in qualunque stato di causa, ed anco ad aprirsi del pubblico dibattimento, o nel primo giudizio od eziandio nel giudizio di appello: salvo la disposizione dell'art. 487 del cod. pen. La desistenza arresta l'azione penale...

Or, che in questo dettato intese il legislatore porre un termine alla facoltà di desistere sino all'aprirsi del pubblico dibattimento, o nel primo giudizio od eziandio in quello di appello, apparirà in prima dall'origine storica di questo istituto, non che dallo stato delle legislazioni contemporanee per quanto sieno a me note.

E in effetti, in Francia, per codice d'istruzione criminale, in codesti reati perseguibili ad istanza privata, dopo che è lanciata la querela non ammettesi desistenza alcuna, tranne quella della costituzione di parte civile, prevalendo ivi il principio che tolto via l'ostacolo, del bisogno dell'istanza privata, ed aperto l'adito al procedimento, l'azione penale sostanzialmente pubblica riprende il suo imperio ed esercizio pieno ed indipendente sino all' intero

suo compimento.

E il regolamento austriaco del 29 luglio 1853 statuiva al § 189: « Nei delitti, pei quali può procedersi in via penale soltanto sopra istanza di una parte interessata, si desisterà dall'ulteriore inquisizione, tosto che questa parte lo domandi, in qualunque stadio dell'inquisizione medesima.... ». E il regolamento di procedura penale del 23 maggio 1878 ha confermato il principio di farsi luogo alla desistenza soltanto nello stato istruttorio, come si evince dai §§ seguenti: § 46: « Quando si

tratti di un delitto che a sensi delle leggi pe n ali non può essere perseguito in via penale se non dietro richiesta di colui che è leso nel suo diritto, compete a questi qual querelante privato, il diritto di produrre al giudizio penale in iscritto od a voce la richiesta della persecuzione in via penale... Quando il querelante privato abbia omesso di produrre entro il termine di legge l'atto di accusa o le proposte altrimenti necessarie per tenere l'accusa, quando non sia comparso al dibattimento o quando abbia tralasciato di fare nel medesimo le sue preposte conclusionali, si riterrà che egli abbia desistito dalla persecuzione... ». E al §§ 109: « Si desisterà dal processo istruttorio per disposizione del giudice istruttore quando l'accusatore ritira la richiesta della parsecuzione penale, oppure propone la desistenza del processo di istruzione... ». E al § 112: « Il giudice istruttore, terminato il processo istruttorio, comunica gli atti al procuratore di Stato... Al querelante privato sarà notificato il chiudimento del processo d'istruzione coll'avvertenza, che egli debba produrre l'atto di accusa entro quattordici giorni, e rendendolo edotto, che la non osservanza di questo termine corrisponde alla desistenza dall'accusa ». E potranno consultarsi al riguardo anche i §§ 227, 259 e 352.

E per le leggi di procedure penali delle due Sicilie, del 21 maggio 1819, era ascritto all'articolo 43 « Nei reati nei quali l'azione penale non può esercitarsi senza istanza privata, il querelante dee fra le ventiquattr'ore dall'atto della querela o dimandare la punizione dei colpevoli, o rinunziarvi. Debbe essere avvertito di diritto dall'uffiziale di polizia giudiziaria, cui presenta la querela: e se dopo l'avvertimento non fa la dichiarazione nel termine prescritto equivale ad una formale rinunzia ». Art. 44: « Chi rinunzia ai danni ed interessi, o alla punizione dei colpevoli, non può rinnovare l'i-

stanza ».

E il codice parmense all'art. 94: « in tutti i casi nei quali l'azione penale non può esercitarsi senza istanza della parte, questa ne può desistere, purchè il faccia entro otto giorni dall'atto dalla querela. Chi vi ha rinunziato

una volta non può rinnovarla ».

E il codice estense all'art. 59; « Nei delitti pei quali l'azione penale non può esercitarsi senza l'istanza della parte, questa può desistere dalla sua querela purchè lo faccia prima della sentenza ». Art. 317: « Il dibattimento cessa pure allorchè si tratti di delitti pei quali non può procedersi se non che ad istanza di parte, ove questa desista dall'istanza medesima ».

« E in Toscana per le istruzioni del 9 no-

⁽¹⁾ Giurisprudenza generalmente seguita, anche nel caso che la nuova qualificazione, sia più grave.

Sul doversi o no elevare conflitto, v. sent. e nota a col. 77 di questo volume.

vembre 1838, all'art. 535: « Nei delitti di azione privata, nei quali per il disposto delle vigenti leggi, e per le osservanze giudiziali, la quietanza opera la estinzione dell'azione penale in qualunque stadio del giudizio sino alla sentenza definitiva; da qui in avanti la quietanza medesima avrà efficacia soltanto, quando venga prodotta in forma provante, o ratificata, prima del giorno in cui la cancelleria a richiesta del pubblico ministero fa procedere alla citazione dei testimoni per il pubblico giudizio. Dacchè siano corse le citazioni predette, il giudizio pubblico sarà continuato, nonostante la posteriore sopravvenienza della quietanza... ».

E per il codice penale del 20 giugno 1853, all'art. 88: « Nei delitti, che si perseguono a querela di parte, si estingue l'azione penale, ognora che prima della sentenza sia stata presentata e ratificata la quietanza, ed il quere-

lato non la rifiuti ».

Or, che il legislatore intendesse qui per sentenza quella definitiva, è incontestabile; però nel senso di quello che pon fine al giudizio sia con l'assoluzione sia con la condanna; e per contrapposto alle preparatorie ed alle interlucatorie. E non mi sembra esatto l'avvisare che nei giudizii criminali una sentenza proferita in grado di appello ha da chiamarsi sentenza inappellabile, ma non sentenza definitiva, che diventa sentenza definitiva solo dopochè sia decorso il termine per impugnarla o dopochè, impugnata, il ricorso sia rigettato giacchè una sentenza, che è pervenuta a tale punto, allo stato cioè di essere già trascorso il termine per impugnarla, o di ricorso rigettato, è quella irretrattabile, elevata così ad autorità di cosa giudicata; a quale stato pervengano si le definitive di assoluzione o condanna, che le preparatorie ed întérlucatorie, se non furono debitamente impugnate, o se impugnate fu il ricorso rigettato: e quindi non dee confondersi la definitiva con quelle passate alla *dignità di giudicato*, verso cui non più possibile la desistenza dall'azione.

Che ivi poi il legislatore toscano intese per quella sentenza di condanna, che si emette nel primo giudizio, appare dall'autorità stessa del Puccioni, che si invoca. Il quale scrive: « Secondo l'antica pratica i tribunali ritenevano come efficace nei delitti di azione privata la quietanza, fino a che non era intervenuta sentenza definitiva. Questa pratica era stata abrogata dall'art. 535 (su riportato) il quale dava efficecia alla quietanza nei delitti perseguitabili a querela di parte, solo quando essa fosse stata esibita e ratificata prima che fosse dato corso alla citazione dei testimoni che dovevano sentirsi al pubblico giudizio. Questa disposizione a parer nostro savissima, appogiavasi a due gravi ragioni. La prima desumevasi da un giusto riguardo alla pubblica finanza... L'altra ragione è di convenienza e di rispetto per la magistratura, il cui tempo prezioso all'amministrazione della giustizia si perde miseramente in atti, che la volontà di un privato può rendere inani ed inutili, fino al punto di essere abile a interdire la parola al presidente del Collegio nell'atto che imprende la natura della sentenza definitiva... »

« Oggi quasi tutti attendono a provvedersi, ed i più accorti speculano sul possibile esito del giudizio, e temendolo contrario, allora soltanto si danno premura di ottenere la quietanza nella stessa sala d'udienza, quando i giudici sono in camera di consiglio per decidere la causa...

« Termineremo con l'avvertire, che il codice parlando di sentenze intende di parlare delle definitive, escluse così le ordinatorie, proferite contro il reo presente e non in contumacia, si al giudizio che alla procedura. È poi notorio, che quelle proferite nella contumacia al giudizio, rivestano i caratteri di sentenze contraddittorie, qualora il condannato non abbia fatto uso nei termini prescritti dalla legge del

rimedio dell'opposizione » (vol. II, pag. 338).

Sicchè con l'art. 88 si tornò alla primitiva pratica, non più valevole la quietanza soltanto sino alla citazione dei testimoni, ma sino alla prolazione della sentenza; e della definitiva, e non delle ordinatorie ed interlucatorie, e di più contraddittorie e non contumaciali, purchè sien state queste impugnate col rimedio dell'opposizione; e quindi si intese della sentenza del primo giudizio di merito, e non di quello di appello. Laonde con tutta ragione la Cassazione fiorentina nella sovra riferita sentenza del 10 marzo 1886, afferma che « la presente questione non sarebbe pure proponibile se fosse ad applicarsi in proposito l'art. 88 del cod. penale toscano », nè veramente nel Cerritelli ritrovo nulla in contrario.

« Dalle quali cose promana, che delle legislazioni surriferite era questo istituto retto col seguente sistema: o di non consentirsi affatto la desistenza dopo proposta la querela, o dopo di questa, consentirla entro limiti di uno o più giorni; od anche prima della citazione dei testimoni, o al più prima della prolazione e pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado.

Ora il codice sardo del 30 ottobre 1847, anteriore quindi al codice penale toscano del 1853 seguì più il sistema introdotto dai codici degli altri Stati italiani, dettando all'art. 105: « Nei reati nei quali l'azione penale non può esercitarsi senza istanza della parte, questa può desistere dalla sua querela, purchè lo faccia entro dieci giorni dall'atto della querela stessa e prima della sentenza. Dopo questo termine la desistenza non arresta l'azione penale, sal-

vo la disposizione dell'art. 527 (ossia oggi 487)

del codice penale ».

E il codice del 20 novembre 1859, indi reso comune a tutto il regno, si attenne assai più al codice penale toscano, però dilargò e distese la facoltà a desistere sino al giudizio di appello, e non oltre affatto. E ciò praticò a fine che venissero agguagliati i giudizi aventi il doppio grado di esame a quelli che non l'ànno, porre cioè alla medesima stregua i giudizi dei tribunali correzionali, aventi l'appello, e quelli tali di pretura che non l'hanno, e così delle assise.

Ora da tutto ciò può trarsi una prima conclusione, che cioè dallo stato delle legislazioni esistenti, della dottrina e della giurisprudenza, quali si erano al 1859, pare con tutta certezza potersi ritenere, di non aver potuto il legislatore sardo di là ispirarsi, a concetti sì larghi ed illimiti da spingersi ad impartire la facoltà a desistere persino innanzi la Cassazione; una tanta novità non capiva nella sua mente, nè pare che altro legislatore l'abbia avuta finora.

II. E passando ad esaminare la forma logica e letterale dell'art. 147 proc. pen. si trarrà novello argomento in sussidio della nostra

tesi.

Pur vero che l'articolo inizia il suo dettato: « La desistenza può aver luogo in qualunque stato di causa » ma tosto segue: « ed anco all'aprirsi del pubblico dibattimento, o nel primo giudizio od eziandio nel giudizio di appello ». Il volere attenersi con prevalenza alla prima frase, e non attendere egualmente alle successive e qualifiare le seguenti — « ed anco all'aprirsi ecc. » — come duramente indicative adoperate per modo semplicemente dimostrativo, non è conforme alla forma logica e filologica di tutta quella disposizione.

E in vero, l'idea messa in modo generale e comprensivo, non si chiarisce e determina in un particolare; per significare che essa nella sua universalità abbraccia tutto, non si indica un obbietto singolo e circoscritto, chè ciò lungi dal dimostrare questa sua universalità comprensiva, la viene per inverso a limitare nel particolare. E però, se interviene che all'idea universale e comprensiva segue la particolare, per fermo è questo un modo indicativo, e dichiarativo, sì però del limite che li si contrappone, a denotare che non è posta in senso assoluto ed illimitato, sibbene sino a quel punto che di contro le si segna.

E veramente il legislatore se con quella frase — in qualunque stato di causa — avesse voluto statuire una disposizione assoluta, illimitata comprensiva veramente di tutto, dal primo atto istruttorio insino al giudizio di cassazione inclusivo, non avrebbe incarnato il suo concetto in un esempio per sè stesso limitativo e circoscrivente.

Nello svolgimento ideologico di una idea al tutto generale, universale, comprensiva di ogni e qualsiasi cosa, una volta scolpitamente messa, non abbisogna di altro quando tale la si vuole mantenere in modo assoluto; chè altrimenti se ciò vuolsi, e a chiarirlo si esce in un esempio di limitazione, in un modo dimostrativo non dell'universalità, ma della specialità, del limite, è lo stesso allora che discorrere a sproposito grossolano, ed apportarvi tenebre e non luce; il che non è da attribuirsi al legislatore. Laonde se con logica vuolsi intendere quella disposizione, è giuocoforza ritenere che essa mentre esce in modo generale, vien poi a limitarsi e circoscriversi in quel punto, sino cioè all'aprirsi del pubblico dibattimento o nel primo giudizio, o eziandio in quello d'appello e non oltre affatto.

E quello che più monta, e devesi dilingentemente attendere, si è che questa forma di dettare non è poi particolare ed esclusiva del solo art. 117 p. p. chè altri consimili ivi stesso rivengonsi. E in effetti, l'art. 110 è così concepito: « La parte effesa o danneggiata... potrà costituirsi parte civile in qualunque stato della causa, prima però che sia determinato il pubblico dibattimento, e non vi sarà più « ammessa nel giudizio di appello ». E parimenti l'art. 113 è così formulato: « La parte civile può rivocare la sua dichiarazione in qualunque stato di causa, sino alla sentenza. La revoca sarà notificata al pubblico ministero ed all'imputato; la parte civile non sarà soggetta ad alcuna spesa fatta dopo tale notificazione ». Laonde da questi articoli appare che questa forma di dettare non è singolare ed unica al solo art. 117, nè inusitata al legislatore se ivi stesso si riscontrano altri esempi di limitazione a questo — in qualunque stato di causa.

E tanto ciò vero, che quando ella volle dettare una disposizione addirittura assoluta ed illimitata e comprensiva di tutto dal periodo istruttorio sino al giudizio di cassazione inclusivo, adoperò soltanto — In qualunque stato della causa — senz'altro aggiungervi o spiegarvi come lo attesta lo art. 120, in cui egli volle effettivamente che la desistenza appunto perchè preesistente, ed in termine utile fatta rinvenisse la sua applicazione in qualunque stato della causa la si riconoscesse, e così anche la cassazione, come meglio più innanzi si chiarirà.

(Continua)

IL GIURISTA

GIORNALE DI GIURISPRUDENZA

AMMINISTRATIVA, CIVILE, COMMERCIALE E PENALE

Esce due volte al mese

Il voto Amministrativo alle donne

Talanio e cuna è l'ara tua: l'ascosa Corrispondenza è quivi, onde si cria Quell'eterna armonia Che de i patti domati in fondo aggiunge E la famiglia e la città congiunge. Giosuè Carbucci

Il titolo di questo scritto e l'epigrafe del poeta, onore d'Italia, dicono già quale sia la mia opinione sull'elettorato femminile. Ma poichè asserire non è provare. la conforterò di qualche ragione, brevemente, come richiede la stampa periodica.

L'Ariosto cantò:

Le donne sou venute in eccellenza In ciascun'arte ove hanno posto cura.

E non dissento. Nelle lettere, nelle scienze, nelle arti, perfino nelle armi le donne raccolsero allori. In Inghilterra le donne si trovano pure nell' insegnamento superiore, e sono ammesse ai gradi accademici. Anche in Germania le donne erudite non sono poche. In Russia esercitano con lode la medicina, e così nella Svezia, in Isvizzera ed altrove anche le altre facoltà. Noi non vogliamo negare alla donna il diritto di farsi una posizione sociale. Amiamo anzi di vedere che molte donne acquistino coll'esercizio di una professione la loro indipendenza, sebbene l'ideale che abbiano del còmpito della donna sia diverso. Secondo noi, i signori uomini dovrebbero col lavoro indefesso provvedere ai bisogni della famiglia, e la donna dovrebbe esserne la vigile custode, intenta alle domestiche faccende:

> Il tempio della donna è la sua casa Là tra le caste mura, madre figlia. Sorella, ogni opra volga in un inno a Dio

Così poetava il Cossa, e con lui noi rimpiangiamo, quando vediamo una donna in mezzo agli affari, i legami della famiglia rallentati, la cura dei figli sottratta all'occhio amoroso della madre, per lasciarla a mani mercenarie.

Lo stesso effetto produce in noi la proposta di concedere l'elettorato amministrativo alle donne.

Lo domandano le donne? No. Tutt'al più è una debole minoranza. Perchè dunque vo-

gliamo precorrere i tempi ed accordare alla donna diritti che in generale essa non reclama?

Sta bene al legislatore approvare talora riforme che il popolo non domanda. Può essere saggio ed umanitario. Non n'è il caso quì dove si tratta di sconvolgere l'ordinamento della famiglia quale è stabilito dalla legge civile, e dove non v'ha bisogno di novità poichè le riforme devono farsi usu exigente et humanis necessitatibus imperantibus, od almeno quando

con quello non contrastano.

Non è la prima volta che l'on. Depretis propone di dare il voto amministrativo alle donne. Certo ha per sè grande autorità, quali il Condorcet, il Benthaur, il Romagnosi, il Cobden, lo Stuart Mill, il Girardin ed altri, i quali credono che la donna deve essere pareggiata all'uomo in tutto ciò che si attiene alla vita pubblica. In Inghilterra però alla Camera dei Comuni lo stesso Glandstone combattè l'elettorato delle donne, e con successo per quanto riguarda l'elezioni politiche. Nondimeno le donne inglesi hanno il voto amministrativo fin dal 1869. Pure si vede che in quel paese dalle ardite iniziative l'elettorato politico della donna incontrò ostacoli, e sì che concesso quello politico, non v'è ragione di negare quello amministrativo, chè anzi, a parer nostro, questo dovrebbe esser loro accordato a preferenza di quello, specialmente alle donne contribuenti. Neppure in Francia, in tempo di rivoluzione, quando prevalevano le idee più avanzate non si riuscì a dare il voto alle donne. Nel 1871 si voleva accordarlo loro, ma facendolo esercitare dal marito. Anche negli Stati Uniti, solo alcuni paesi ammettono la donna al voto. In Lombardia e nel Veneto le donne votavano nei minori Comuni per mezzo di procuratore, e lo stesso avveniva in To-

Affrettiamoci a dire che in Austria, in Prussia, in Russia ed in Isvezia le donne sono pure eleggibili.

Ma non ostante questi precedenti, non ostante i progetti di legge Peruzzi (1863), Lanza (1871), Nicotera (1876), Depretis (1880), la Camera fu quasi sempre contraria a questa innovazione, specialmente per ragioni di opportunità, chè davvero in teoria non si potrebbe sostenere la esclusione, poichè non mancano donne che hanno tutto il discernimento, la prudenza e anche l'indipendenza necessari

all'esercizio di un così nobile diritto; non tutte però, conviene ammetterlo almeno pel nostro paese, hanno queste doti in pari grado.

Nondimeno ci pare ben fatto lasciare la donna alla famiglia, al marito, ai genitori. Là è il suo posto, là essa compie una nobile missione di educatrice e consolatrice. Il portarla nelle lotte della vita pubblica ne snatura l'indole. La si vuole ragionatrice logica, e le si toglie quella sua influenza morale che indirettamente ma energicamente, pesa anche sulla vita pubblica, e della quale influenza essa deve sentire se educata ad alti sensi, tutta quella responsabilità per renderla conscia della quale non occorre, come pensava lo Stuart Mill, il voto; basta una forte educazione. Disse il Tocqueville che la grandezza degli Stati Uniti è dovuta alle donne, ed ammettiamo la loro benefica azione per mezzo delle virtù domestiche, ma senza che occorra il voto. Giustamente notava Cherbuliez, che più s'immagina la donna perfetta relativamente alla parte che le è assegnata, e più convien crederla politicamente incapace. E nondimeno partecipa per virtù ed opera dei suoi congiunti al bene comune, desiderosa di buona amministrazione può essere la donna senza che la involgiamo nelle nostre contese, essa in cui predominano l'affetto, l'impeto e la passione, in cui la forza della mente non è sempre pari a quella del cuore, il raziocinio all'immaginazione, il sentimento alla ragione, la generosità alla giustizia: Domi mansit lanam fecit. Ecco ciò che piaceva nella donna ai Romani, e piace pure a noi.

La donna, è vero, è pareggiata all'uomo nell'amministrazione del suo patrimonio, nell'esercizio della patria potestà, nell'amministrazione dei beni dei figli minori, nel rendere testistimonianza, anzi ha la tutela perfino del marito quando sia interdetto, può esercitare la mercatura al pari dell'uomo; e se vi sono limitazioni a suo riguardo sono non per incapacità della donna, ma per ragioni di ordine domestico.

Sono tutte buone ragioni: ma che non ci persuadono abbastanza, perchè da noi le donne non chiedono il voto, perchè in generale non vi sono adatte, perchè subirebbero influenze perniciose al progresso nazionale.

Tutt'al più ammettiamo che quando la donna o per la morte o per l'interdizione del marito, abbia l'onere di provvedere all'amministrazione di una famiglia, le si possa accordare il voto amministrativo come onere inerente alle cure che ciò richiede, quasi a titolo di benemerenza sociale, ed in questo caso vorremmo che la donna desse il voto apertamente come gli uomini, perocchè, qualunque sia la soluzione che avrà la questione, non ci piacerebbe che fosse ammesso il voto per mezzo

di procuratore, od in altro modo consimile, ad esempio, per trasmissione in piego chiuso. Tutto ciò sarebbe causa di molti abusi. E si devono evitare in cosa di tanta importanza, assicurando la sincerità e l'indipendenza del suffragio che la donna dovrebbe dare, quando non si voglia lasciarla alla quiete delle pareti domestiche.

Roma, 9 marzo 1887.

Avv. G. CARONCINI

Parte I.

GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA

Tassa di bollo e registro — Sovvenzioni e anticipazioni sopra pegno.

(Art. 75 legge 13 settembre 1874, n. 2077).

I. — La tassa sulle operazioni di sovvenzione e anticipazione sopra pegno è applicabile anche alle sovvenzioni che si svolgono sotto forma di conto corrente, e si riscuote semestralmente sull'ammontare dell'accreditamento.

Fu proposta la quistione se l'applicazione della tassa stabilita dall'art. 75 della vigente legge sul bollo, in surrogazione delle ordinarie tasse di registro e di bollo, sulle operazioni d'anticipazione o sovvenzione sopra deposito o pegno di merci, titoli o valori, che si fanno dalle Casse di Risparmio, Società od Istituti di credito, debba intendersi ristretta alle sole oporazioni della indicata specie che si esauriscono con una sovvenzione unica ed immediata, o possa estendersi in luogo e vece della tassa di obbligazione portata dall'art. 28 della tariffa annessa alla legge sul registro, anche a quelle consimili operazioni di sovvenzione che si svolgono sotto forma di conto corrente, e che le Società e gli Istituti bancari chiamano appunto nelle loro situazioni: Conti correnti garantiti.

Nell'ipotesi che le operazioni suespresse siano ritenute esenti dalle tasse ordinarie di bollo e registro e soggette alla tassa in surrogazione dell'uno per mille, venne richiesto se quest'ultima tassa periodica debba commisurarsi sulla totalità dello accreditamento, ovvero sulle sovvenzioni che si succedono di fatto finchè il credito rimane aperto.

Questa Direzione generale, sopra conforme parere della Regia Avvocatura generale erariale, ha ritenuto:

Sulla prima quistione principale:

L'apertura di credito, di cui quella in conto corrente non è che una specie, è parificata dalla legge tributaria alla sovvenzione effettiva, ossia al mutuo.

Non vi è quindi ragione di far distinzione

fra queste due forme di contratto nell'applicazione del disposto dell'art. 75 della legge sul bollo, quando ricorrono gli estremi da esso voluti, quando cioè l'operazione è fatta dalle Società od Istituti ivi contemplati ed ha luogo sopra deposito o pegno di merci, titoli valori, esclusa cioè la garanzia ipotecaria e con fideiussione. E veramente, o che si realizzi immediatamente la somma con una sovvenzione unica, o che si tenga a propria disposizione presso la Banca od Istituto sovventore per ritirarla in più tempi, la sostanza dell'operazione non cambia, e le conseguenze sono le medesime.

E quindi applicabile tanto all'uno che all'altro caso la disposizione dell'art. 75 sopracitato per la percezione della tasse dell'uno per mille, pagabile a semestre, per tutta la durata dell'accreditamento, stabilita convenzionalmente o risultante di fatto dai registri e dalle scritture della Banca.

L'applicazione della suddetta tassa in surrogazione implica naturalmente la dispensa dalla tassazione delle obbligazioni colle norme ordinarie dell'art. 19, n. 7, della legge sul bollo e dell'art. 28 della tariffa annessa alla legge sul registro, e permette alla Società ed Istituti di credito di porre in essere le operazioni medesime, anche per semplice corrispondenza o per mezzo di moduli stampati in carta libera, col non lieve vantaggio di risparmio di tempo e di formalità.

Sulla seconda questione subalterna:

La tassa speciale dell'art. 75 della legge sul bollo, stando il luogo delle ordinarie tasse di bollo e registro, devesi regolare con gli stessi criterii di quelle, e commisurarsi sulle medesime somme alle quali si applica la tassa proporzionale, essendone un surrogato.

E perciò, sempre in base al principio della parificazione della sovvenzione effettiva ed immediata all'accreditamento in conto corrente, è naturale che la imposizione semestrale della tassa dell'uno per mille debba seguire sull'ammontare degli accreditamenti, non sulla parte che ne sia stata effettivamente usufruita.

(Art. 75 legge 13 settembre 1884, n. 2077).

II. — Possono formare subietto di pegno ai sensi dell'art. 75 della legge sul bollo i titoli all'ordine attivi al sovvenuto, gli ordini in derrate e le note di pegno dei magazzini.

Circa l'applicazione dell'art. 75 della legge sul bollo, di che nella precedente risoluzione di massima, è stato proposto il quesito se possa ritenersi come sovvenzione fatta su pegno di titolo quella garentita con titoli all'ordine attivi al sovvenuto e girati con la clausola della valuta in garanzia, ovvero con ordini in derrate o note di pegno dei magazzini generali parimente girati in garanzia.

Premesso che non può intendersi come peguo il pagherò emesso dal sovvenuto a favore dell' Istituto sovventore a maggior garanzia dell' obbligo della restituzione, anche coll' azione bancaria, non vi ha però dubbio che debba ritenersi come sovvenzione fatta su pegno di titoli quella garantita con titoli all'ordine attivi al sovvenuto e girati colla clausola della valuta in garanzia, perchè lo articolo 75 parlando di sovvenzioni sopra titoli in genere, non ha potuto escludere quelli all'ordine, che l'art. 455 del Codice di commercio dichiara suscettibili di pegno alla pari che le azioni, obbligazioni ed altri titoli nominativi di Società commerciali e civili.

Per la stessa ragione sono da ritenersi compresi fra i *titoli* contemplati del suddetto articolo 75 gli ordini in derrate, girati in garanzia, e con ragione anche maggiore, le note di pegno dei magazzini generali, che rappresentano una garanzia *reale di merci* effettivamente esistenti.

III. — Costituiscono vere anticipazioni sopra pegno di valori soggetti alla tassa dell'uno per mille, stabilita dall'art. 75 della legge sul bollo, le sovvenzioni accordate dalle Banche cooperative ai proprii socii sopra effetti cambiari dai medesimi firmati, con garanzia sulle azioni da loro possedute.

La tassa periodica dell'uno per mille colpisce il pegno indipendentemente da quella graduale di bollo sulle cambiali dovute per il titolo costituitivo dell'obbligazione posta in essere sotto

forma commerciale.

Sentenza della Corte di Cassazione di Roma, del 2 giugno 1886 nella causa delle finanze contro la Banca mutua popolare di Noto.

IV. — Non può considerarsi come pegno a sensi dell'art. 75 della legge sul bollo il vincolo di cui fossero affette per disposizione statutaria le azioni del socio a garanzia delle eventuali obbligazioni verso la Società bancaria sovventrice.

Colla sentenza della Corte suprema di Roma 2 giugno 1886, citata al paragrafo precedente fu riconosciuto che costituiscono vere anticipazioni sopra pegno di valori soggette alla tassa dell'uno per mille, stabilita dall'art. 75 della legge sul bollo, le sovvenzioni accordate dalle Banche cooperative ai proprii soci sopra effetti cambiari da essi firmati con garanzia sulle azioni da loro possedute.

Or si è verificato il caso, che alcune Banche mutue popolari sogliono concedere sovvenzioni ai propri soci sopra pagherò firmato dal sovvenuto a favore dell'Istituto sovventore, senza l'effettivo pegno delle azioni o di altri titoli e valori, ma colla semplice garanzia accordata alla Banca da un articolo dello Statuto sulle azioni dei soci per tutti gli obblighi diqualsiasi natura che possono avere verso la Società.

E sorto quindi il dubbio se questa semplice

garanzia statutaria, non accompagnata dal deposito delle azioni all'atto in cui il socio ottiene il prestito, possa equivalere al pegno di che all'articolo 75 della legge sul bollo.

Su tal proposito è stato ritenuto che una semplice garanzia concessa in via generica da un articolo di Statuto per tutte le eventuali obbligazioni del socio sulle azioni da lui possedute non possa equivalere al pegno voluto dell'articolo 75 della legge sul bollo per l'applicazione della tassa in surrogazione dell'uno per mille, se non è accompagnata dal deposito effettivo delle azioni o dell'equivalente annotazione di esse nei libri della Società per causa di garanzia all'atto che il socio ottiene la sovvenzione, vale a dire dal pegno effettivo nelle forme volute dallo articolo 455 del Codice di commercio.

V. — Sono esenti dalla tassa stabilita dall'articolo 75 della legge sul bollo le operazioni di anticipazione e sovvenzione sopra pegno fatte ai propri soci dalle Banche mutue popolari e dalle Società cooperative nel quinquennio dall'atto di fondazione e finchè il capitale sociale non superi le lire 30,000.

L'articolo 148, n.º 3, della legge sul registro e l'art. 26, n.º 8, della legge sul bollo concedono l'esenzione dalla registrazione e dal bollo per gli atti e scritti relativi alle operazioni delle Banche popolari e delle società cooperative con i principii della mutualità quando siano fatti nel quinquennio dall'atto di fondazione e finchè il capitale sociale effettivo non superi le lire 30,000.

Ora è stato domandato se le operazioni di anticipazione e sovvenzione fatte dalle suddette Banche mutue e Società cooperative ai propri soci sopra deposito o pegno di azioni o di altri valori possano, nel concorso delle due condizioni volute dai precitati articoli, andare esenti dalla tassa dell'uno per mille stabilita dall'articolo 75 della legge sul bollo.

Si risponde affermativamente, perchè la tassa dell'uno per mille, stando in luogo delle tasse ordinarie di registro e di bollo, cui, secondo le regole comuni, sarebbero soggetti gli atti relativi alle operazioni di sovvenzione o anticipazione sopra pegno, non può essere dovuta sull'ammontare delle operazioni quando gli atti ad esse relativi sono esenti dalle tasse ordinarie surrogate da quella stabilita dall'articolo 75 della legge sul bollo.

E qui è opportuno notare che quando le operazioni di sovvenzione o anticipazioni sopra pegno non superano singolarmente la somma di lire 30, godono dell'esenzione dalla tassa dell'uno per mille, anche senza il concorso delle due condizioni poste dagli articoli 148, n. 3 della legge sul registro, e 26, n. 8 di quella sul bollo, in forza del generale disposto

degli articoli 153, n. 31 e 21, n. 21 delle rispettive due leggi qui sopra citate.

Circolare della Direzione generale del Demanio e delle Tasse sugli affari, in data 22 settembre 1886, n.º 115640-32640, divis. III. Normale n.º 154 del Bollettino demaniale del-

l'anno corr., pag. 784.

Espropriazione — Utilità pubblica — Procure.

(Art. 1, 15 e 16 legge 13 settembre 1874, n. 2077)

É stata fatta questione se l'esenzione dalle tasse e diritti dei certificati ipotecari e catastali occorrenti pel pagamento del prezzo di beni espropriati a causa di pubblica utilità nell'interesse esclusivo dello Stato, di che nelle normali 158 del Bollettino demaniale dell'anno 1883, sia applicabile anche alle procure poste in essere dall'espropriato per riscuotere la dovutagli indennità a mezzo di terza persona.

Questa Direzione generale, su conforme parere della Regia Avvocatura generale erariale, ha ritenuto che la suddetta esenzione dalle tasse non possa estendersi alle indicate procure, perchè esse a differenza dei certificati ipotecari e catastali, non sono atti indispensabili al pagamento del prezzo d'espropriazione. Non è infatti la necessità che obbliga la parte espropriata a ricorrere al mandato e a farsi rappresentare per ricevere il pagamento; ma è la sua opportunità di valersi di questo mezzo per liberarsi per volontà propria dalla presentazione personale.

Le dette procure pertanto debbono essere compilate sulla carta da lire 2 se speciali per un solo atto e contratto da consumarsi in unico contesto, e sulla carta da lira 1 coll'obbligo della registrazione entro venti giorni dalla loro data, se riguardano più atti distinti, che si compiono separatamente e per contesti diversi, sebbene concernenti lo stesso affare.

Circolare della Direzione generale del Demanio e delle Tasse sugli affari, in data 29 settembre 1886, n.º 109314-22314, divis. III.

Bollo — Quietanze — Atti provenienti dall' estero.

(Art. 23, § 3, legge 13 settembre 1874, n. 2077)

L'articolo 2 della Convenzione internazionale di Lisbona 21 marzo 1885, ammette alla riscossione a mezzo degli uffici postali, oltre le cambiali, i biglietti a ordine, assegni bancari ed altri effetti commerciali, anche le fatture e le quietanze.

Per far cessare i dubbi sorti circa la tassa di bollo cui vanno soggette le quietanze che vengono presentate per la riscossione a sensi della Convenzione sopracitata, colla normale 132 del Bollettino demaniale del corrente anno fu avvertito che le fatture qietanzate, e le quietanze ordinarie o no, devono essere munite del bollo con la tassa in ragione della dimensione della carta a termini dell'art. 23, § 3, della vigente legge sul bollo, 13 settembre 1874, n. 2077; fatta eccezione soltanto per le quietanze che si appongono sugli assegni bancari, le quali vanno esenti da tassa, perchè compresa in quella di centesimi 5, dovuta sui detti assegni, e per le quietanze apposte sugli effetti cambiarii soggette alla tassa di centesimi 5, tanto se fatte nel regno, quante se fatte all'estero.

Consta a questo Ministero che malgrado le riferite istruzioni più volte le quietanze ordinarie provenienti dall'estero furono sottoposte dai ricevitori al bollo di centesimi 5; e che sopra alcune di queste quietanze, ed anche sopra altre regolarmente bollate colla tassa dimensionale di centesimi 60 gli ufficiali postali applicarono inoltre una marca da bollo a tassa fissa da centesimi 5; e così sopra atti della stessa natura si verificò la percezione di diritti di bollo nella varia misura di centesimi 65, di centesimi 10 e di centesimi 5, invece del giusto ammontare di centesimi 60.

Interessando che non abbiano a ripetersi simili inconvenienti, mentre per mezzo della Direzione generale delle poste saranno date conformi istruzioni agli impiegati suoi dipendenti, si rinnuovano altresì alle Intendenze, ai ricevitore del registro ed agli ispettori e controllori demaniali le più vive raccomandazioni, acciò ciascuno nella sfera delle proprie attribuzioni si dia premura, che nella bollazione dei suaccennati documenti provenienti dall'estero si proceda con tutta la cura necessaria per raggiungere la voluta uniformità di sistema.

Circolare della Direzione Generale del Demanio e delle Tasse sugli affari, 11 ottobre 1886, n. 137623-28623, divis. III, pubblicata nel Bollettino domaniale del corrente anno,

n. 172.

Accreditamento in conto corrente — Ricevuta

(Art. 3, n. 2, legge 13 settembre 1874, n. 2077)

È sorta questione a quale trattamento debbano essere sottoposte nei rapporti colle leggi di bollo e registro le ricevute che vengono rilasciate per far prova del deposito di somme da accreditarsi in conto corrente.

In ordine a tale questione deve permettersi anzitutto che alle ricevute di accreditamento di cui si tratta non può estendersi l'applicazione della tassa speciale di bollo da centesimi 15 cui vanno soggetti i libretti di conto corrente, perchè queste ricevute non presentano i requisiti voluto dall'art. 20 della suddetta legge 7 aprile 1881, se non sono emesse nelle forme

e colle modalità stabilite dagli articoli 6,7 e 8 del regio decreto 23 aprile 1881, n. 168. È quindi fuor di dubbio che non soddisfacendo esse alle tassative disposizioni della legge speciale, la quale non ammette interpetrazione estensiva, rimangono necessariamente soggette alla legge comune.

Ed infatti alle dette ricevute di accreditamento in conto corrente fu praticamente applicata la legge comune, ma però con criteri non uniformi. Così talora si ebbe di mira il carattere che esse rivestono di obbligazione di somma e furono ritenute soggette alla tassa di bollo di cent. 50 quando le ricevute erano rilasciate dalle Sociatà e Compagnie delle quali fa parola l'art. 20, n. 27, della legge 13 settembre 1874, n. 2077; e di lire 1,20 a sensi dell'art. 19, n. 7 in tutti gli altri casi; ed inoltre alla tassa proporzionale di registro di centesimi 78 per ogni cento lire mediante registrazione obbligatoria entro termine fisso. Altre volte prevalse la forma apparente che rivestono di quietanza, e furono sottoposte alla semplice tassa fissa di bollo di centesimi 5 come ricevute ordinarie; e questo è anzi il sistema più comunemente praticato.

Interessando provvedere a che sia proceduto d'ora in avanti alla tassazione degli atti in discorso colla voluta uniformità e secondo la più retta interpretazione della legge, questa Direzione generale ha preso in accurato esame la questione, e cosultata in proposito la regia Avvocatura generale erariale, su conforme parere della medesima, ha riconosciuto che le ricevute di accreditamento in conto corrente non sono nè possono in verun modo essere considerate come ricevute ordinarie agli effetti della tassa. Esse sono invece vere e proprie obbligazioni, ma obbligazioni aventi causa commerciale.

Conseguentemente l'unica tassa dovuta sulle medesime è quella graduale di bollo che a sensi dell'art. 3, n. 2, della vigente legge 13 settembre 1874, n. 2077, colpisce non solo le cambiali, ma ogni altro atto contenente trasferimento di denaro o recognizioni di debito dipendenti da operazioni commerciali, comunque la forma non si presti alla gira.

Le Intendenze di Finanza, i ricevitori del registro, gli ispettori e controllori demaniali, nella sfera delle rispettive attribuzioni, cureranno che nella bollazione delle suaccennate ricevute d'accreditamento in conto corrente si proceda d'ora innanzi con la voluta uniformità di sistema all'applicazione della tassa graduale, senza però ritornare sul passato per le ricevute finora emesse colla tassa fissa di cent. 5.

Circolare della Direzione generale del Demanic e delle Tasse sugli affari, del 30 novembre 1886, n. 107670-21670, divis. III, sulla quale richiamiamo specialmente l'attenzione degli istituti di credito, e dei commercianti.

Conti comunali — Ricorso — Termine.

Il ricorso prodotto fuori termine, cioè dopo decorsi trenta giorni da quella della notificazione del decreto impugnato, non può essere accolto (Corte Conti, 4 gennaio 1887. Montani c. Comune di Fornovo di Taro).

Nota. — La mancata presentazione del ricorso in appello e dei relativi documenti alla segreteria della Corte nei termini prescritti, quando sia eccepita dal convenuto, è causa di decadenza (Corte Conti, 12 gennaio 1886. Pilia c. Comune di Bortigali).

E inammessibile il ricorso presentato alla Corte dei Conti contro il decreto del Consiglio di Prefettura dopo 31 giorni. (Corte dei Conti 3 novembre 1885. — Monnarelli c. Comune

di Montenero.)

Sono perentorii tutt' i termini processuali nei giudizi dinanzi alla Corte dei Conti (Corte dei Conti, 6 luglio 1882. -- Foro it. 1883, 111,

pag. 23).

La stessa Corte ha stabilito che il decorso del termine ad impugnare dinanzi alla Corte i decreti dei Consigli di Prefettura e l'acquiescenza a quei decreti rendono irricevibile il successivo ricorso (28 giugno 1881 — Man. Amm., 1882, p. 141); che la giurisdizione della Corte dei Conti sui ricorsi contro le decisioni dei Consigli di Prefettura non può esplicarsi che in giudizio di secondo grado e perciò sono di rigore i termini stabiliti perchè tale giurisdizione possa essere esercitata (15 giugno 1882. Foro it., 4862, 111, p. 93); e similmente che l'art, 8 del decreto 5 ottobre 1862, che commina la perentorietà dei termini è sempre in vigore pei giudizi innanzi la Corte dei Conti (1 giugno 1882. — Foro it., 1882, III, p. 124.)

Produzione del decreto del Consiglio di Prefettura. — Porta la decadenza dell'appello la mancata produzione del decreto del Consiglio di Prefettura da parte dell'appellante (Corte dei Conti, 25 maggio 1883 e 10 luglio 1883).

Finchè non è avvenuto il deposito del ricorso può sempre la controparte opporne la decadenza per omissione del deposito stesso nel termine stabilito dalla legge.

Col ricorso va pure depositato il decreto del Consiglio di Prefettura, e in difetto il ricorso

è inammessibile.

Caduto il ricorso principale, cade pure quello incidentale in analogia al disposto dell'art. 487 del Cod. proc. civ. (Corte dei Conti 10 luglio

1883. — La Legge 1884, n. 7).

Il ricorrente da un decreto del Consiglio di Prefettura, che non fa il deposito del suo ricorso in Segreteria, decade dal ricorso medesimo (Corte dei Conti, 15 giugno 1882 e 12 giugno 1883. — *La legge* 1882, p. 276 e 1883 n. 19).

Conti comunali — Mandati intestati al Tesoriere - Titoli giustificativi.

I mandati di pagamento, per quanto regolari, quanto sono intestati al Tesoriere per asserti rimborsi dovutigli o per spese da lui fatte, debbono essere giustificati con titoli regolari da alligarsi ai mandati stessi (Corte dei Conti 11 gennaio 1887. — Frassi c. Comune di Valmontone.)

Demanio — Divisione — Parte assegnata al Comune — Usurpazione — Competenza — Azione.

Diviso il Demanio tra il Barone ed il Comune, compete a costui l'azione di reintegra innanzi al Prefetto della Provincia per provare l'usurpazione di parte del territorio assegnatogli ed ottenerne il rilascio. (Cass. Napoli 27 luglio 1886 — Municipio di Genzano e Conte di Collesano.

Dazio consumo — Giudizio di fatto — Ferro lavorato — Esenzione — Ricorso — Inammessibilità.

Il giudizio di fatto del magistrato di merito che ritiene esercente di vendita a minuto di oggetti ed utensili di ferro lavorato colpita dal regolamento sul dazio consumo non è censurabile. — (Cass. Roma, 15 novembre 1886 — Castellucci ric.).

Elezioni provinciali – Elettori in numero maggiore di 400 - Divisione in sezioni omessa — Effetti.

L'art. 49 della legge comunale, che prescrive la divisione degli elettori in sezioni, quando superino il numero di quattrocento, dev'essere osservata anche, sotto pena di nullità per le elezioni provinciali. (Cons. Stato, 27 novembre 1885, confermato in adunanza generale del 17 aprile 1886, adottato. - Mandamento di Cortona). V. Avanti il parere a Sez. unite per l'istesso Mandamento.

Elezioni amministrative — Consigliere provinciale — Ineleggibilità — Surrogazione — Deputazione provinciale — Prefetto.

Quando viene dichiarata la ineleggibilità di un Consigliere provinciale, devesi proclamare in sua vece colui che successivamente riportò maggior numero di voti.

La proclamazione deve essere fatta dalla Deputazione provinciale, ed in difetto dal Prefetto. (Cons. Stato, 28 aprile 1886 — Comune

di Parma).

Elezioni comunali — Messo esattoriale Ineleggibilità.

Il Messo esattoriale è ineleggibile a Consigliere comunale; e quindi se eletto ne decade (App. Genova, 25 gennaio 1886. P. M. c. Anselmi).

Nota. Giusta l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione della legge 20 aprile 1871 sulla esazione delle imposte dirette, il Messo esattoriale ha la facoltà di esigere le imposte in nome e vece dell'esattore. Esso quindi trovasi nell'istessa condizione dell'esattore, cioè di essere un dipendente del Sindaco e del Comune.

Ora se l'esattore è ineleggibile a Consigliere comunale, anche il messo, che come commesso

lo rappresenta, è ineleggibile.

Ciò si ricava dalla parola e dallo spirito degli articoli 25 e 222 della legge com. e prov., posti in armonia con gli articoli 33, 34, 35, 37, 48, 59, 73 della legge 20 aprile 1871 e 27, 28, 32, 33 e 35 del relativo regolamento.

La Corte d'appello di Napoli con sentenza 29 agosto 1884 — *Giurista*, 1885, p. 148 si

è pronunziata per l'eleggibilità.

Il Consiglio di Stato con parere 7 novembre 1884. — *Giurista*, 1885, p. 36 ha ritenuto il Collettore, al pari dell' esattore, ineleggibile a consigliere comunale.

Elezioni comunali — Elettori in numero maggiore di 400 — Divisione in sezioni.

La disposizione dell' art. 49 della legge comunale è imperativa, e la sua violazione mena

alla nullità delle operazioni elettorali.

Nè vale il dire che il Comune ha costantemente e senza reclami ripartiti in due sezioni gli elettori, quantunque eccedessero il numero di 800; che il Prefetto non annullò il manifesto elettorale nella parte contraria all'articolo succitato; che le elezioni procedettero regolarmente e non diedero luogo ad opposizione o proteste, e che infine per l'allegata irregolarità non furono annullate le elezioni di un altro Comune che si trovava nelle stesse condizioni.

Il ricorso quindi avverso il decreto della Deputazione provinciale, che annulla le elezioni per tale violazione, non può essere accolto. (Cons. Stato, 20 novembre 1885, confermato in adunanza generale 6 marzo 1886, adottato — Comune di Cortona).

Nota. Per la costantissima giurisprudenza il Comune può dividersi in sezioni, solo quando gli elettori eccedono il numero di 400 (Cons.

Stato, 30 gennaio 1885, adottato).

Per stabilire il numero degli elettori, che costituiscono il corpo elettorale di un Comune, devesi aver riguardo solo alla lista definitiva-

mente approvata, non potendovisi computare quelli che hanno prodotto ricorso alla Corte d'appello contro la loro cancellazione dalla lista (Id.).

Rappresentanza comunale Aumento di popolazione — Mutamento.

Quando viene constatato che da oltre 5 anni si verificò un aumento della popolazione del Comune, si ha il dritto all' aumento proporzionale della rappresentanza comunale (Cons. Stato, 16 settembre 1886, adottato -- Comuni di Frosinone e Torrice).

Nota. Crediamo cosa non affatto superflua riferire lo stato della giurisprudenza in argomento.

Perchè un Comune possa essere ammesso ad aumentare la propria rappresentanza, a tenore degli articoli 11 e 202 della legge comunale, è necessario che sia fatta regolare domanda. (Con. Stato e Nota Min. 5 giugno 1869. —

Man. Amm., 1870, p. 14).

Gli aumenti e le diminuzioni di popolazione invocati per ottenere il mutamento delle rappresentanze, debbono risultare del censimento ufficiale, escluso qualsiasi altro mezzo di prova; però il mutamento della popolazione per un quinquennio può comprovarsi mediante i registri sul movimento della popolazione ordinati ai Comuni dall' art. 1 della legge 20 giugno 1871, ed in mancanza di questi registri è anche ammessa la presunzione che la popolazione desunta dal censimento ufficiale siasi conservata pel quinquennio successivo, quando non emergono prove in contrario (Cons. Stato, 30 giugno 1873. — Man., 1873, p. 214).

Dovendosi cambiare la rappresentanza per aumento della popolazione, il sistema delle elezioni parziali si è sempre riscontrata conforme alla legge. (Cons. Stato, 18 febbraio 1871 — Man. 1871, p. 86). Contro questa massima havvi la nota Ministeriale del 5 giugno 1869, che ritiene l'elezione generale di tutt' i Consi-

glieri.

Il Consiglio di Stato (30 marzo 1883) ha poscia detto che si può procedere alle elezioni complementarie, quando l'aumento della popolazione dia luogo all'aumento della rappresentanza comunale, senzachè avvenga cambiamento nel censo prescritto dall'art. 17 della legge comunale.

Sindaco — Maneggio di danaro comunale. — Mandati di pagamento. — Quietanze.

Il Sindaco che deve rendere il conto per maneggio del danaro comunale, non può provare le spese eseguite che mediante regolari mandati emessi e regolari quietanze ritirate all'atto dei pagamenti. (Corte dei Conti, 20 novembre 1886. — Piga c. Comune di Villacidro).

Società di mutuo soccorso — Riconoscimento della loro personalità giuridica — Privilegi concessi colla legge 15 aprile 1886 n. 3818.

(Circolare del Ministero delle finanze, 30 giugno 1886, n. 78843-15845 div. 3.º).

Colla legge 15 aprile 1886, n. 3818, pel riconoscimento della personalità giuridica delle società di mutuo soccorso, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 29 di detto mese, n. 100, furono accordati nuovi privilegi circa le tasse sugli affari.

Si riporta l'art. 9 della detta legge, che concerne la concessione degli accennati privilegi, facendolo precedere da un estratto di altre disposizioni, delle quali occorre avere conoscenza per ben comprenderne il giusto significato.

Parte II.

Giurisprudenza civile e commerciale

Matrimonii — Sposo minorenne — Consenso — Genitori discordi — Consenso del padre — Se debba essere sentita anche la madre — Omissione — Uffiziale dello Stato Civile — Penalità.

Nel caso di matrimonio di figlio minorenne che abbisogni del consenso dei genitori, l'uffiziale dello Stato civile, deve accertarsi che entrambi abbiano manifestato il loro voto, prima di procedere alle pubblicazioni.

Quantunque la legge prescriva che in caso di discordia fra i genitori sia sufficiente il consenso del padre, pure la madre deve sempre essere interpellata, perchè il di lei voto può avere influenza su quello del marito (art. 63

Codice civile) (a).

L'uffiziale di Stato civile il quale proceda alle pubblicazioni del matrimonio d'un minorenne senza che gli consti del consenso d'ambo i genitori, e che in seguito celebri il matrimonio stesso, senza riparare a detta irregolarità non commette due distinti reati preveduti dagli articoli 74 e 79 del cod. civ. e puniti separatamente dagli articoli 125 e 124 del codice stesso, ma un reato unico continuato da punirsi colla pena più grave fra le due (b).

Quand'anche vi sia concorso di attenuanti non è possibile discendere dal minimo di lire 500 fissato dall'art. 124 del cod. civ. (c). (App.

Milano, 20 agosto 1886).

B. Luigi assessore municipale del Comune di S. riceveva il giorno 18 gennaio 1885, nella

sua qualità di uffiziale dello Stato Civile, delegato dal Sindaco la richiesta per le pubblicazioni del matrimonio che doveva celebrarsi fra Enrico G. d'anni 23 coi genitori viventi e Angela V. senza che all'atto stesso intervenisse la madre dello sposo a dare il proprio consenso al matrimonio del figlio, e dava corso alle rispettive pubblicazioni. Nel 1.º febbraio successivo celebrato il matrimonio fra i due fidanzati sempre senza che gli constasse del consenso della madre.

Promossa contro di lui l'azione penale a termini dell' art. 129 Cod. civ, con sentenza 22 giugno 1886 del Tribunale di Pavia veniva condannato alla pena della multa di lire 100 per avere proceduto alle pubblicazioni di detto matrimonio senza che gli constasse del consenso della madre dello sposo (art. 63, 74, 81 e 125 Cod. civ.) ed alla multa di lire 500 per aver celebrato il corrispondente matrimonio senza che la madre avesse prestato il suo consenso (art. 63, 79, 124 Cod. civ.).

Dalla sentenza di prima istanza riproduciamo questo brano relativo ad un'eccezione presen-

tata dalla difesa:

« Attesocchè non era accoglibile l'assunto della difesa, che cioè per essere sufficiente alla validità del matrimonio il consenso del padre non occorresse quello della madre; che se l'articolo medesimo soggiunge che ove i genitori sieno discordi prevale il consenso del padre, ciò punto significa che la madre non debba essere sentita, il che sarebbe apertamente contrario alla lettera della prima parte dell'articolo stesso, nonchè ai doveri che la legge naturale e scritta impone ai figli verso i genitori e che nei sensi suespressi si conformarono pure le istruzioni emanate dal R. Ministero comunicando agli uffizi dello Stato civile le formole degli atti a cui li stessi si devono attenere ».

Il Luigi B. appellava da detta sentenza, ma la Corte accoglieva solo parzialmente il suo

appello.

Ecco i motivi di diritto della sentenza della

Corte d'appello di Milano:

Considerato pertanto che giusta il letterale disposto dell' art. 63 del Cod. civ. pella validità del matrimonio d'un giovane d'età inferiore ai venticinque anni avente vivi ambo i genitori è indispensabile che sia invocato l'assenso di tutti e due, e quindi anche della madre, che però nel disaccordo dei medesimi prevaler deve il voto del padre; che da tale disposizione evidentemente consegue il solo voto del padre adesivo al matrimonio non poter valere se non in quanto la madre sia stata espressamente interpellata ed abbia esplicitamente aderito o dissentito dal matrimonio del figlio;

Considerato perciò che all'uffiziale dello Stato civile che procedeva alla pubblicazione e alla celebrazione del matrimonio di Enrico G. obbligato come egli era per gli articoli 74, 79, 124 e 125 del Cod. civ., incombeva di rilevare o da orali e ufficiali dichiarazioni o da atti autentici non solo lo assenso dato a tale matrimonio da Giuseppe G. padre dello sposo, ma anche il voto profferito dalla madre di lui V. Angela.

Considerato che sebbene l'art. 63 disponga che il dissenso della madre non nuoce allo assenso prestato dal padre non perciò può dirsi apparire inutile il voto della madre, poichè il di lei voto negativo quando venga regolarmente provocato potrebbe per avventura indurre ad un parere negativo anche il padre; donde evidente la legale necessità che nell'atto di pubblicazione e più ancora nell'atto di celebrazione del matrimonio d'un giovane minore dei 25 anni sia allegato il parere d'ambo i genitori, quindi anche della madre. Infatti l'art. 79 prescrive che gli sposi devono presentare gli atti di consenso degli ascendenti nei casi in cui dalla legge è richiesto, e l'art. 81 dispone che il consenso degli ascendenti qualora non sia dato personalmente deve constare da atto autentico, disposizioni queste che applicate al caso dello assenso del solo genitore suppone che questo sia assistito dall'espresso assenso o dallo espresso dissenso della genitrice.

Considerato che a tali prescrizioni fondate nella lettera e nello spirito della legge contravenne il Luigi B. collo avere pubblicato e celebrato il matrimonio di Enrico G. colla Angela B. col solo assenso del padre del G..

Osservato però che sebbene il B. abbia materialmente contravvenuto alle disposizioni dei due art. 74 e 79 del vigente Cod. civ. essendo riferibili ad un unico matrimonio ed allo stesso atto di irregolarità nel consenso dei genitori dello sposo, costituiscono due momenti del medesimo fatto quindi un reato continuato.

Ritenuto, per quanto si è ora detto, che consistendo a carico del B. una sola contravvenzione punibile colla multa da L. 500 a 1000 giusta il 1.º capoverso dell'art. 124 Cod. civ., la pena dovuta al B. può ridursi a sole L. 500 e deve egli essere sollevato dall'altra multa di L. 500.

Osservato finalmente che la multa di L. 500 non può essere ridotta a somma minore, nè in virtù della sanzione del Codice civile che di tale riduzione non parla, nè in virtù dell' articolo 684 Cod. penale inapplicabile all' oggi soggetta questione affatto estranea alla materia penale.

Per questi motivi visti...

La Corte giudica:

Confermarsi l'appellata sentenza 22 giugno 1886 del Tribunale di Pavia, assolto però l'appellante Luigi B. dalla ascrittagli multa di L. 100 e ridotta così la di lui pena alla sola

multa di L. 500, condannato esso B. al pagamento delle spese del giudizio d'appello.

Annotazioni

a) La difesa sosteneva che coll'art. 63 del Codice civile si è voluto prevenire il caso di matrimonii soggetti a dichiarazione di nullità per mancato assenso, che nel caso concreto l'assenso della genitrice alle pubblicazioni ed alla solennità finale sarebbe stata una superfluità, che quindi se il matrimonio per la sua validità non aveva bisogno di tale assenso le sanzioni degli articoli 124 e 125 erano senz'altro inapplicabili. Soggiungeva che nessuna legge abilita l'uffiziale di Stato Civile a tradurre la madre dello sposo e della sposa in Municipio per interrogarla se aderisce o meno.

La sentenza respinse giustamente l'eccezione, davvero infondata. Le parole stesse dell'art. 63 se i genitori sono discordi dimostrano manifestamente che devono essere interrogati entrambi perchè non ci può essere discordia se non c'è prima manifestazione di un'opinione.

Ma dal punto di vista morale e filosofico l'eccezione si combatte ancora più vittoriosamente, perchè la madre deve avere ed ha uguali diritti del padre sulla prole, e sarebbe più che illegale, stranamente doloroso, se non si dovesse sentire il suo parere relativamente all'atto più importante, decisivo nella vita del proprio figlio. Era naturale che in caso di dissenso fra i genitori, il legislatore dovesse dare la prevalenza al voto del padre, capo della famiglia, ma la parola dolce, affettuosa della madre, della donna sarà sempre altamente apprezzabile ed i suoi riflessi possono alle volte far mutare le più ferme risoluzioni.

b) Esattamente legale è la decisione della Corte perchè le due contravvenzioni si fondano in una sola. Procedere alle pubblicazioni senza accertarsi del regolare consenso dei genitori è contravvenzione punita colla multa da 100 a 500 lire, ma celebrare il matrimonio senza accertarci della regolarità di detto consenso, è commettere una contravvenzione più grave, è rendere irreparabile ciò che prima poteva ancora essere riparato, è consumare ciò che era cominciato, continuare e completare ciò

che era iniziato.

c) La pena non è grave in relazione al fatto è grave soggettivamente imperocchè nella maggior parte dei casi viene inflitta ad un Sindaco, o ad un assessore o consigliere delegato, i quali tutti si rimettono per la redazione dell'atto al segretario fidando pienamente nella di lui esperienza e vengono così ad espiare la pena per la negligenza altrui. Dopo tutto però ciò non è male. Si assumono con troppa facilità incarichi e funzioni che non si sanno o non si possono disimpegnare regolarmente; per amor

proprio, per vanità, per ambizione si desidera una carica nel municipio, ma del posto di Sindaco o di assessore si vogliono i vantaggi e non si vorrebbero le responsabilità inerenti. Eppure queste ci devono essere ed è bene che si sentano. Singolarmente si può deplorare che un povero contadino che ha pochissima sostanza debba sborsare una notevole somma, ma l'esempio sarà certamente giovevole.

Del resto in Francia l'uffiziale di Stato Civile che prima di celebrare un matrimonio non si è assicurato della esistenza del consenso dei genitori o ascendenti è punito con pena pecuniaria da L. 16 a L. 300 ed anche col carcere da 6 mesi ad un anno (art. 193 Cod. penale

francese).

Una pena minore di L. 500 non può applicarsi, come disse giustamente la Corte, perchè il Codice civile non contiene alcuna disposizione di diminuzione di pena per attenuanti, e quelle del Codice penale sono applicabili solamente ai reati da quel Codice preveduti. (Dal Giud. Conc., 1886, p. 607).

Rettificazione d'atto di Stato civile — Questione di Stato.

Quando in una domanda per rettificazione d'atto di stato civile, da decidersi in camera di consiglio, sotto la parvenza d'un errore, tende ad immutare nei suoi elementi sestanziali l'atto di Stato civile, in modo da offendere o mettere in contingenza altrui diritti e solleva una vera questione di stato che viene a toccare gli interessi dei terzi e dell'intiera società, allora torna imprescindibile la garanzia d'un procedimento contenzioso (App. Milano, 24 luglio 1886).

Nota. Le conclusioni del Procuratore generale che diamo per esteso riassumono tutta

la specie di fatto:

P. M. levatrice, si presentava nel 20 luglio 1881 all'uffizio dello Stato civile del Comune di A. e dichiarava la nascita d'un infante di sesso femminile partorito da donna che non consentiva di essere nominata. L'uffiziale in base al disposto dell'art. 376 del Cod. civ. redigeva analogo atto sotto il progressivo numero . . . imponendo alla neonata i nomi di G. G. e provvedendo al collocamento della medesima nell'ospizio degli esposti.

Quel bambino pare invece che fosse legittimo perchè la P. M. con certificato 24 febbraio 1886 attesta che il medesimo è nato da P. Emilia, e da altro documento risulta che la P. Emilia celebrò matrimonio civile con C. Giovanni in

C. sino dal 25 luglio 1878.

La Corte d'appello con questa sentenza ha solen-

In base a queste risultanze, il Tribunale di Milano sopra istanza della P. Emilia, ammessa al gratuito patrocinio, pronunziò in Camera di consiglio la sentenza 19 maggio 1886 con la quale viene ordinata la rettificazione dell'atto di nascita nel senso, che mediante annotazioni in margine venga indicata per figlia dei legittimi coniugi C. Giovanni e P. Emilia.

Con tale sentenza si decide evidente una questione di stato perchè la G. G. che, secondo l'atto di sua nascita apparisco figlia di ignoti, ed ha quindi lo stato di *illegittima*, diventa mediante la rettificazione figlia di genitori noti, uniti legalmente in matrimonio e acquista così

lo stato di legittima.

Ora è risaputo che in Camera di consiglio, col procedimento economico sancito dall'art. 845 Cod. proc. civ., non si possono decidere che questioni di rettificazione propriamente dette, ma non mai questioni che intacchino l'essenza dell'atto, e tanto meno che mutino

lo stato delle persone.

La rettificazione altro non è che la correzione d'un errore incorso, o il complemento d'una lacuna; essa riflette le inesatte dichiarazioni delle parti, la eventuale negligenza degli ufficiali di Stato civile, gli errori accidentalmente verificatisi, ma non può mai avere la portata di modificare, alterare e mutare lo stato delle persone.

Quando la rettificazione racchiude una questione di stato, allora essa interessa non solamente i terzi, i cui diritti eventuali possono essere offesi e compromessi, ma l'intiero ordine sociale, il quale non permette che lo stato dei cittadini possa essere modificato senza che tutte le formalità e tutte le garanzie, sieno

state osservate.

Dal disposto degli art. 81 e 345 Cod. proc. civ. e 32 Cod. proc. pen. si desume quale e quanta importanza il nostro legislatore abbia voluto dare alle quistioni di stato, ed esse infatti non possono risolversi nella sede di onoraria giurisdizione, ma sempre nella contenziosa.

Le enunciazioni d'un atto di nascita costituiscono una presunzione legale dello stato d'un infante e non possono venir distrutte che da una sentenza pronunziata dalla giurisdizione

ordinaria.

La giurisprudenza ha ripetutamente sancito questi principii (Sentenza 26 novembre 1872 Tribunale di Milano; sentenza 20 dicembre 1882 Tribunale di Firenze; sentenza 8 giugno 1874 Corte d'appello di Lucca, sentenza 8 luglio 1879 Corte d'appello Venezia), che sono confermati dai commentatori e da codesta eccell. Corte nel suo decreto 22 giugno 1874 (1).

⁽¹⁾ Le sentenze cui si fa cenno nella rappresentanza del sig. Proc. gen. si leggeno nel giornale *Il Giud. Concil.* a pagina 795 dell'anno 1872 ed a pag. 524 e 778 dell'anno 1874.

nemente riaffermato una massima che l'ottimo periodico succitato ha sempre con molto vigore propugnato (vedi anno 1872 pag. 555, anno 1872 pagina 572, anno 1875 pag. 584, anno 1887 pag. 636 e altre).

Il Tribunale di Milano quindi non poteva decidere in Camera di Consiglio la questione e doveva rimettere la parte alla sede contenziosa trattandosi di un reclamo di sato perciò...

Municchi Proc. gen.

Dalla sentenza della Corte che accoglieva le premesse conclusioni diamo la sola parte di diritto:

Ritenuto per altro che nel caso di cui trattasi non tornava applicabile il procedimento economico tracciato dal detto art. 845 p. c. Tale procedimento infatti ha luogo solo quando la domanda di rettifica mira a correggere un errore accidentalmente incorso, od a supplire una lacuna verificatasi per negligenza di chi si occupò della erezione dell'atto; ma quando invece sotto la parvenza d'una rettifica, si tende ad immutare nei suoi elementi sostanziali il compilato documento di Stato civile, in modo di offendere e mettere in contingenza gli altrui diritti, quando in altri termini la istanza di rettifica rinchiude, come nella fattispecie attuale, una vera questione di stato, e viene quindi a toccare gli interessi dei terzi e delintiera società, in allora torna imprescindibile la garanzia di un procedimento contenzioso, e la presunzione di verità nascente dalle enunciazioni contenute in un atto di Stato civile non può essere distrutto se non mediante una sentenza pronunziata in contradittorio delle singole parti interessate e con tutte le formalità inerenti a detto procedimento contenzioso. Ciò è voluto dalla natura delle conseguenze derivabili da un cambiamento di stato, come insegna la dottrina e come fu già anche più riconosciuto in giurisprudenza.

Per questi motivi ed accogliendo il reclamo

interposto dal Proc. generale La Corte

dichiara di levare, come vien levata, la sentenza 19 maggio 1886 pronunciata in Camera di consiglio dal locale Tribunale circa l'atto di nascita di G. G. inscritto nel 20 luglio 1881 sotto il n. . . . nei registri dello Stato civile di . . . con rimessione della E. P. a provvedersi in sede contenziosa.

Giurisprudenza penale

(Cont. vedi i numeri 5 c 6)

Adunque quando il legislatore intese adoperare il concetto — in qualunque stato della causa — in modo veramente generale illimitato e comprensivo di tutto, vi pose soltanto quel dettato e non altra aggiunta affatto; quando per inverso volle poi distenderlo

sino ad un certo punto, ad un designato limite e non vi fè quelle limitazioni, quelle aggiunte che precisamente si riscontrano non soltanto nell'art. 117, riviensi ancora un argomento in sussidio della nostra tesi. Ivi è detto: Ed anco all'aprirsi del pubblico dibattimento, o nel primo giudizio od eziandio nel giudizio d'appello. — Ora quell' — anco = quell' — eziandio — è ancora, e tuttavia, e denota tempo protratto sino a quel designato punto, e quindi il punto di arrivo, è termine che altrimenti quelle voci — ed anco od ezian: dio — non avrebbero significato, nessun valore linguistico. Chè se intendimento fosse stato del legislatore di dare così inopportunamente un esempio dimostrativo dell'universalità e comprensione del suo concetto, avrebbe piuttosto detto: « E così tanto nel primo giudizio, quanto nel giudizio di appello » od altra dizione più propria ed adeguata; ma invece vi odoperò quell' — anco od eziandio — poichè era suo volere porre appunto ivi un limite, un termine alla facoltà di desistere.

E' tanto ciò vero, che per questo vi aggiunse « all'aprirsi del pubblico dibattimento »; quale verbo — all'aprirsi — se non voglia addirittura sopprimersi, privarlo di ogni significato, sarà giuocoforza ritenere che denota un punto di arrivo, un termine. E tanto più che vi aggiunse « del pubblico dibattimento » qual voce è tutta propria e tecnica del giudizio di cognizione, il quale dalla definitiva discussione delle prove prese il nome di dibattimento (Nicolini

parte III, § 360).

Sicchè il legislatore concesse la facoltà di desistere dalla querela in qualunque stato di causa, però dall' istruttoria all'aprirsi del pubblico dibattimento del primo giudizio ed eziandio del giudizio di appello, ossia del giudizio di cognizione; e questo ehiuso, esaurito il diritto alla desistenza. Il legislatore nel 1859 introdusse certi nuovi criteri ed assai più larghi sovra le precedenti legislazioni; però vi pose un ultimo limite nel pubblico dibattimento eziandio di appello, nel giudizio di cognizione, sin prima della sentenza definitiva eziandio di appello, e non oltre affatto. E se questo denota il senso filologico e tecnico di tutte quelle parole allora convien ritenere che ivi il legislatore scolpitamente ha disposto di essere la desistenza inefficace in cassazione.

E la eccezione, che ivi segue « salvo la disposizione dell'articolo 487 del codice penale » conferma sempre più la intelligenza ed inter-

pretazione superiormente svolta.

Poichè questo articolo 487 del codice penale contiene due parti: l'una un procedimento o una condanna non per anco addivenuta irretrattabile, tuttora soggetti ai legittimi gravami e quindi anco al ricorso per cassazione, ossia un'azione penale tuttora in moto e insussi-

stente; e l'altra, una condanna già resa autorità dl giudicato, ossia una pena da scontarsi. E nella prima parte ivi-parla appunto « di desistere dalla querela » e nella seconda « di far cessare gli effetti della condanna; » ossia in termini dette, esservi nell' una desistenza nell'altra cessazione, fàcoltà a far cessare i cennati effetti.

Or, l'eccezione dell'articolo 117 si riferisce alla prima parte dell'articolo 487, ossia all'azione penale tuttora sussistente tanto coll'appello quanto col ricorso, e non alla seconda parte, alla pena da scontarsi ancora. E sì perchè la desistenza ha per unico e solo obbietto l'azione penale, e non la condanna, ossia la pena, ed in termini l'art. 117 detta che arresta solo l'azione penale, e l'art. 487 del codice penale coerentemente parla nella prima ipotesi di desistere dalla querela, e nella seconda di far cessare gli effetti della condanna; e sì perchè dell'espiazione della pena, dell'esecuzione

delle sentenze, ne parla l'art. 603.

E però, se la desistenza ha per unico obbietto l'azione penale, e se quindi l'eccezione messa nell'art. 117 non può riferirsi che solo all'azione penale, è della massima evidenza allora di aver voluto il legislatore ivi protrarre nel coniuge la facoltà a desistere sino a non fare addivenire irretrattabile la condanna, ossia anche sino al giudizio di cassazione. La desistenza in questo caso produce questo, che siccome essa non riguarda che l'azione, e questa perdura in cassazione, così adoperata in questo supremo momento dall'un coniuge a favore dell'altro, giova anche al complice, giusta l'alinea dell'art. 487 codice penale; onde a buona ragione è da ritenersi che quell'eccezione del precitato art. 487 conferma la tesi da noi propugnata.

III. E concorrono inoltre più ragioni a far ritenere di avere il legislatore sanzionato il priucipio di non poter più aver luogo la desistenza dopo proferita inappellabilmente la sentenza definitiva di merito e di condanna.

Imperocchè, come altra volta notammo, nell'odierna dottrina penale e sociale l'azione penale è essenzialmente pubblica, siccome è pur
statuito dall'articolo 2 della procedura penale;
essa non è più come in altri tempi ed in altre
civiltà rimessa nel dominio particolare dell'offeso o danneggiato. Poichè se oggi mira sempre
alla rentigrazione del diritto violato sì nell'individuo leso, che della libertà generale, dell'ordine civile, e della giustizia stessa imperante
in mezzo ai consociati. Il diritto di punire
e la relativa amministrazione della giustizia
per i varii ordini di inquirenti, requirenti e
giudicanti, e per i diversi gradi delle giudicature, è sempre di ragione pubblica.

Intanto per quanto codesta azione penale

nella sua entità obbiettiva e nella sua attuazione e compimento fosse essenzialmente di ragion pubblica, nondimeno il legislatore con sapiente accorgimento, seguendo pure i progressi della scienza, avvisò che per i bisogni stessi sociali era opportuno anzi necessario introdurvi degli adeguati ed utili temperamenti. Egli notò bene di non essere tutte le azioni punibili eguali fra loro, che se vi son di quelle che alla libertà generale ed all'assistenza sociale politica importasse sempre e costantemente punire, altre pur ve ne sono, ancorchè di ristretto numero nelle quali sia per l'elemento della libertà ed interesse particolare talora prevalente sul generale, sia per la conservazione delle famiglie, sia per altre intime e delicate ragioni, fosse conveniente temperare il principio rigoroso della ragion pubblica dell'azione penale e della giustizia sociale con l'istituto dell'istanza privata, a cui come necessario correlativo stesse la desistenza.

Ma se l'offeso con la querela volle la punizione del suo offensore, e affrontando pubblicità scandali e tutto, compì giudizii con sentenza non soggetta ad altro rimedio che a quello di cassazione, egli venne con ciò ad esaurire e per lo meno grandemente a menomare quelle ragioni per le quali si ordinò questo istituto della privata istanza e della correlativa desistenza; la quale in allora non ha più motivo di essere, e quindi l'azione penale esseazialmente pubblica riprende tutto il suo dominio ed imperio illimitato ed assoluto.

A di più, formatosi inappellabilmente il giudicato, allora alla libertà particolare ed al privato iuteresse politico della civile comunanza, a cui sommamente importa che i reati resi pubblicamente palesi e legalmente accertati non rimanessero impuniti; è la coscienza universale che non tollera l'impunità del reato così fatto certo, e che la giustizia sociale sia in balia e a discrezione inlera dei privati.

Imperoccitè quello che più monta, e a cui deve sovsatutto porsi mente, si è che dopo la sentenza proferite inappellabilmente, se il Supremo Collegio trova che questa è scevra di violazioni di legge e quindi non annullabile per cassazione, in tal caso il reato resta irretrattabilmente accertato e stabilito, permano deciso sussistere il maleficio ed esserne autore colui, che tale fu ritenuto, rimane definito che il pronunciato è immune da vizi e nullità e perciò perfetto: or a questo punto giunti, il giudicato è formato e non resta che proclamarlo.

Se la sentenza potesse per cassazione porsi nel nulla, certo che coll'annullarsi tutto, e tutto rimettersi in azione ed in discussione risorge insieme la presunzione dell'innocenza del giudicabile, e per questo appunto è conforme a legge a logica ed a giustizia, che nel quadizio di merito in rinvio risorga del pari il diritto e l'esercizio dell'assistenza. Ma, giova ripeterlo, se il supremo magistrato niun vizio rinviene nella sentenza, e la ritrova per inverso perfetta ed intangibile, e che quindi non altro avanza che pronunziare il rigetto del ricorso, e mandarla per l'esecuzione, ossia ad espiar la pena, volere invece accogliere la desistenza, fatta in quest'ultimo istante, sarebbe applicarla in concreto e nella realtà delle cose piuttosto all'espiazione della pena, anzichè all'azione penale.

E il sistema poi di non esaminare i mezzi affine di applicare la desistenza, si risolve in quello di scansar fatiche, e di chiudere gli occhi per non apprendere la luce. Ma se luce vi è, e chiarisce irrefregabilmente perfetta la sentenza dei giudici del merito, è per indeclinabile necessità logica e giuridica formato il giudicato, e non volerlo proclamare è eccesso di potere, è arbitrario sconfinato, è applicare la desistenza non più all'azione tuttora in evoluzione, ma allorchè ha tinta la sua meta nel giudicato non voluto proclamare, ma costituito già per la sua perfezione.

IV. Si afferma intanto il sistema da noi seguito essere strano e contraddittorio, in quando la desistenza sarebbe efficace nel giudizio di primo grado, efficace in quello di appello, diventerebbe inefficace nel giudizio di cassazione per tornare ad essere efficace in quello di

rinvio.

Ma chi addentro guarda la cosa, una siffatta contraddizione non rinverrà. E in vero, se gli enti giuridici permanessero gli stessi, se versassero nelle medesime condizioni giuridiche, e si adoperasse loro un diverso trattamento, la contraddizione starebbe; ma mutati e rinnovati in un novello stato giuridico diverso, sarebbe strano e contraddittorio non diversa-

mente disciplinarli.

E innanzi tutto, in Cassazione altro è riconoscersi il pronunciato sottomesso al suo esame, scevro di vizi, perfetto, e quindi il debito in lei di elevarlo al giudicato; altro se affetto da violazioni di legge, il doverlo annullare. Se si annulla, pronunciato e giudizio cade e svanisce nel nulla; e se si torna a quel medesimo punto, in cui quello annullato si iniziò, ed allora la desistenza ritro ando il novello giudizio nella identica condizione di quello annullato, nello stesso vi inerisce el attua nei suoi utili effetti; laddove il giudizio di Corte di cassazione per sè stante è ben a tra cosa.

In questo, trovato il perfetto giudicato, dovendosi rigettare il ricorso, non è più possibile la desistenza, e la rende sol possibile nel giudizio di rinvio, perchè vi si riaprono i termini utili alla desistenza, e come si riapre il pubblico dibattimento, nel quale tutte le eccezioni, le difese ed istanze, anche quelle per categorico disposto degli articoli 369 e 420

della proc. penale, non eran state più proponibili in Cassazione, utilmente si riproducono: e come per le une, così per l'altra, ossia per la desistenza, tutto riprende la sua efficacia, ritornando appunto in quello stadio termine e condizione di pubblico dibattimento riaperto, ed eziaandio in giudizio di appello. E la diversa natura del giudice di cassazione da quello di rinvio e di cognizione, e fa si che tutto quello che in questo lice riprodurre, non è consentito in quello proporre; e non perciò si è pensato mai esservi in questo contraddizione. Se la Casazione la facesse da terza istanza e con pienezza di cognizione riesaminasse illimitatamente tutto, ed allora l'accusa di contraddizione potrebbe sussistere; ma quando il sno ufficio è limitato a mantenere la osservanza della legge, colle limitazioni segnate pure dagti articoli 369 e 420, questa contraddizione non è concepibile sino a che non si confondano i giudizi di merito di quello di puro diritto.

In uno, la Cassazione dice inefficace la desistenza nel caso solo che trovato perfetto il giudicato dee rigettare il ricorso e chiudere irremediabilmente il procedimento, e non quando coll'annullamento riapre il giudizio di cognizione: nel quale secondo caso è solo da discettare, se non convenga meglio allora applicare anche in Cassazione la desistenza, ricadendo questa nel termine utile in cui poteva farsi; al che certo nulla osterebbe. E però se così sta la cosa, appare alla mente di ognuno, che questa pretesa contraddizione non sussiste affatto.

E dalla frase iniziale dell'art. 120 dicente « in qualunque stato della causa, ecc. » si cerca pur cavare un argomento per sostenere essere la desistenza efficace anche in Cassazione, altrimenti vedervi un'altra contraddizione.

Certo che quell'articolo la rende efficace anche in Cassazione, però perchè proposta in termine utile, e non stata dal giudice del merito avvertita o voluta applicare, e quindi per effetto dell'annullamento del suo pronunziato. L'intelligenza contraria mena a questo assurdo che dall'un canto con l'art. 117 si sarebbe posta la facoltà a desistere entro prefiniti confini, e dall'altro con l'articolo 120 abbandonata in piena balìa delle parti. Tanta contradi dizione non cape in mente umana, nè vi cadde punto il legislatore Sardo del 1847, che introdusse quei due articoli, ed il primo (articolo 105 di quel codice) con facoltà a desistere assai più limitata.

In quegli anni si agitava la questione il Italia e precipuamente nelle Due Sicilie (Saluto, vol. II, ediz. 2, pag. 240, n. 604), se nella giurisprudenza che nella dottrina, se in reato perseguibile sol tanto ad istanza privata, senza

di questa iniziatosi il giudizio e chiaritosi infine che vi abbisognava, dovesse il giusdicente dichiarare di non esservi luogo a procedimento, ovvero sol perchè egli nell'emettere la sentenza riducesse il reato a minore entità da quello che era in accusa, dovesse senz'altro condannare. Il legislatore Sardo, è intuitivo avor voluto egli con l'art. 109 di quel codice definire la questione, statuendo: « In qualunque stato della causa, ove il giudice riconosca che il reato, per cui si procede si trovi nel novero di quelli pei quali a termini dell'art. 97 non si può procedere che sulla domanda della parte privata, ove questa domanda non siasi fatta o la parte ne abbia desistito nel termine stabilito dell'art. 10 5, (ossia entro dieci giorni dall'atto della querela) egli dichiarerà non esservi luogo a procedimento ».

Quale articolo non ha riscontro nei codici in allora vigenti negli altri Stati Italiani, appunto perchè mirò a risolvere una questione a quei di dibattuta. Dsso poi nel codice del 1859 addivenne art. 120 con la sola modificazione di tramutare il singolare « giudice » in « giudici riconosceranno.... dichiareranno » e con l'omettere le frase « nel termine stabilito dall'art. 105 » avendo il corrispondente art. 117 disteso il termine di dieci giorni dalla querela, sino allo aprirsi del dibattimento eziandio di appello. Però l'art. 120 intese egualmente riferirsi e collocarsi al più largo disposto dell'art. 117, rannodarsi al termine stabilito, e sì per la sua origine storica, e sì per la sua forma letterale con cui è concepito.

E come l'art. 109 del codice del 1847 richiamandosi al termine stabilito dall'art. 105 lungi dal contraddire questo perfettamente vi armonizzò, del pari il vigente art. 120, che ne è copia, volle come quello rapportarsi per il termine al corrispondente art. 117, e per nulla contraddirlo. Si tenga ben presente l'origine storica dell'art. 120, e più che mai il termine richiamato e stabilito dal primitivo art. 109, e se addirtttura non voglia negarsi l'evidenza, non sarà più possibile discorrere di contraddizione.

E in effetti, dal suo dettato si rileva irrecusabilmente che esso si rivolge ai giudici e non mica alle parti, agli offesi. Or non si confonda la persona degli uni con quella degli altri, e meno l'ufficio di quelli con la facoltà di questi. È ai giudici che il legislatore impone che in qualunque stato della causa, sceverato il reato dalle prime parvenze e ridotto ad un minore e perseguibile solo ad istanza di parte, se questa istanza manca, ovvero vi sia stata desistenza, che è la seconda ipotesi ivi messa, dichiareranno essi di non esser luogo a procedimento. E il legislatore non solo si indirizza ai giudici e non alle parti, ma con

quello imperativo « dichiareranno » loro prescrive dover ciò praticare anche di ufficio. E si noti tuttavia il tempo a cui ivi si riporta, nella prima ipotesi, all'origine del reato e del procedimento, privo cioè ab initio dell'istanza privata; e nella seconda ipotesi, non si richiama per fermo che a quanto è dettato per il termine utile, entro cui la desistenza poteva esercitarsi non altrimenti, giova ripeterlo, che fatto aveva il legislato del 1847, richiamandosi con l'art. 109 al termine stabilito dall'articolo 105.

E ciò certamente conforme a logica ed a giustizia. Giacchè se al scguito delle esplicate e dibattute prove è risultato che il reato ridotto a minore entità non era perseguibile senza dell' istanza privata, e che questa giammai fu fatta, e che quindi non poteva esplicarsi l'azione penale, nè sorgere e svolgersi quel giudizio, è palese allora che era questo un diritto che aveva l'imputato sin dall'origine del reato stesso onde il giudice inferiore non riconoscendolo violò la legge a di lui danno, e a ripararvi, è uopo dell'intervento ed ufficio della Cassazione con cassar tutto senza rinvio, non altrimenti che pratica quando il fatto non costituisce reato, o è stato prescritto, amnistiato e simili.

E parimente se vi fu desistenza, in tempo utile, ed il giudice a torto non l'applicò, reputando o che il reato non comportasse questo beneficio, o che in quella non vi fossero i requisiti necessari, o per altro, in allora il magistrato superiore, e sia pur quello di Cassazione vi fa ragione chè in tal caso la desistenza aveva già la sua esistenza giuridica comechè proposta in termine utile e con le prescritte forme, e quindi l'azione penale era fint da quell' istante estinta e da quel punto il diritto era acquisito nell' imputato, in guisa che quando fu poscia praticato, lo fu nullamento in aperta e flagrante violazione della legge. Di qui segue, che la Cassazione annullando, nel primo caso annulla perché il giudizio non poteva avere alcun inizio per difetto d'istanza; e nel secondo caso, perchè non poteva avere ulteriore prosecuzione per la sopravvenuta desistenza in termine utile, ossia anche all'aprirsi del pubblico dibattimento eziandio di appello; in uno, annulla perchè fu violata la legge, e non già perchè per ministerio proprio diretto ed immediato accoglie ed applica sia l'una sia l'altro di questi due benefizi. ossia il difetto dell' istanza o la desistenza.

Questo detta il legislatore al giudice col disposto dell'art. 120, e non mica che le parti potessero desistere dalla querela anche in Cassazione, che perdurasse tuttora il termine utile a ciò fare ad onta del categorico e reciso precetto dall'art. 117. È questa l'intelligenza dell'art. 120, la quale emerge non pure dalla

sua origine storica, dalla sua letterale dizione precisa e scolpita, e dal pensiero ivi rivelantesi in tutto la sua pienezza; ma ancora dalla considerazione che con esso si intese completare e finire il sistema della istanza privata e della desistenza, dare l'ultimo compimento armonico e perfetto a questo istituto, avente il suo fondamento ed ordinamento negli articoli 116 a 117, la sua finale e complementare perfezione nell'art. 120, inteso però come sopra.

E da ultimo si dice, che per la natura speciale e favorovole della materia si deve dare all'art. 117 un' interpretazione estensiva, preferire il concetto più benigno, e che meglio giova ricondurre, mediante il perdono dell'offeso, la riconciliazione fra i cittadini a la pace

delle famiglie.

Ma la benignità non può nè deve sconfinare fino a sovvertire le basi della penalità, spingersi fino a mandare il reo immune da pena quando non resta che questa da scontare per non rinvenire la Cassazione mezzi per annullare la denunciata sentenza, e dover proclamare perciò perfetto il giudicato; e quando la desistenza si applica non pure a reati lievi, ma a gravi e gravissimi, come allo stupro per le provincie meredionali, e per tutta Italia pei delitti commessi all'estero, art. 6 alinea del codice penale e art. 4, § 2 codlce pen. toscano. La pace poi dei cittadini e delle famiglie per desistenza ottenuta non nell'istruttoria, nè nel primo giudizio e neppure in quello di appello, ma intervenute soltanto nelle more del giudizio di Cassazione, costantamente, o pressochè costantamente è comperata a prezzo d'oro, ed è pace più che problematica; ed in ogni modo sull' interesse dell' individuo vi è pur quello superiore della civile comunanza e della giustizia sociale, esigenti che trovato in Cassazione perfetto il giudicato, questo si proclami e si mandi a scontare la pena a tutela e pace di tutti i consociati.

Cons. Saverio Pomodoro

Contravvenzioni — Regolamenti municipali — Tentativo di conciliazione.

Quando nelle comtravvenzioni ai regolamenti municipali non esissta parte lesa, il Sindaco non ha obbligo di tentzare la conciliazione prima di poter promuovere l'azione penale; ma invece il contravventore è obbligato di fare l'oblazione per l'interessse pubblico (4) Cass. Firenze 17 aprile 1886 — Bonc. Comune di Bellano)

Usurpaziani di titoli e funzioni — Assessore anziano — Usurpazione delle funzioni di Sindaco.

L'Assessore anziano che, fuori dei casi di legittimo impedimento od assenza del Sindaco, ne assuma dolosamente le funzioni, commette il reato di usurpazione di titoli e funzioni previsto dall'art. 286 del Cod. pen. (Cass.—Roma, 18 giugno 1886. — Ric. Troiani.)

Falso — Ufficiale pubblico — Aggravante — Segretario comunale—Nomina irregolare.

Sia l'alterazione di un atto pubblico, sia la sua totale creazione interamente falsa, cade sotto la sanzione dell'art. 341 del Cod. pen.

Il Segretario comunale che in tale qualità ha commesso delle falsità nei mandati di pagamento non può, per escludere l'aggravante, invocare le irregolarità della sua nomina (2) (Cass. Firenze, 24 febbraio 4886 — Ric. Greatti.)

Foreste. — Contravvenzione — Compratore dei tagli — Responsabilità penale.

Sono soggetti a contravvenzione non solo i proprietari di boschi vincolati, ma anche i compratori, che ne eseguono il taglio abusivo (Cass. Firenze, 8 Aprile 1886 — Ric. Ficà.)

> Legge forestale — Servitù d'uso — Pascolo — Prescrizione.

L'art. 30 della legge forestale 20 giugno 1877 che assoggetta la conservazione dei diritti ivi contemplati alla condizione di farne la dichiarazione nel termine e nel modo ivi prescritto, è riferibile solamente a quei diritti che, esercitandosi in re aliena, abbiano carattere di una servitù d'uso, come il diritto di pascolo.

In ispecie non è vincolata a detta condizione il diritto di impedire l'atterramento di piante e la falciatura dell'erba, e fatti consimili, in base a stipulazioni contrattuali (Cass. Torino, 23 settembre 1886 — Comune di Allegno c. Comune di Ponte di Legno.

La Giuris., 1886, n. 47).

Oltraggio — Segretario Comunale — Esercizio di funzioni.

L'oltraggio fatto al Segretario Comunale mentre assiste ad un'adunanza della Ginnta va punito a sensi dell'art. 258 del cod.pen., perchè

⁽¹⁾ Conf: stessa Cdass., 14 Agosto 1880 - Annali, 1, 2, 233.

V. pure Cass. Torpino, 30 dicembre 1882.— con la nota. — Giurista, 18883, p. 139.

⁽²⁾ V. I Mandati di pagamento di F. A. Acconcie, p. 173, n. 152.

il Segretario è un ufficiale dell'ordine amministrativo nell'esercizio delle sue funzioni (Cass. Torino, 12 Maggio 1886. — Ric. Ivaldi.)

Nota — La giurisprudenza è concorde. V. in conformità Cass. Firenze, 2 Agosto 1884 — Ric. Masetti; App. Roma 4 Dicembre 1882.— Man. Amm., 1885, p. 55.

Ricettazione — Oggetti smarriti.

La ricettazione di oggetti smarriti è contemplata nell'art. 639 c. p. (Cass. Torino, 6 settembre 1886. — Piumatti ed altri ric.)

Nota. Così ha deciso pure la Cass. di Firenze, 7 aprile 1880 — Riv. Pen. a. VI, vol. XII, p. 249. — E ci pare esatta la massima, giacchè l'art. 639 parla di cose depredate, rubate, truffate e simili. Inoltre esso art. 639 è collocato sotto la rubrica, che prevede e punisce la ricettazione di cose smarrite.

Segretario Comunale — Condanna per approvazione indebita — Incapacità.

Non può essere nominato Segretario comunale chi fu condannato per reato di appropriazione indebita. (1) (Cons. Stato, 2 luglio 1886, adottato. — Comune di Sechi.)

Seppellimento — Permesso di tumulazione — Sindaco — Comuni diversi.

Il fatto di procedere nel cimitero di un Comune al seppellimento d'una persona morta in un altro Comune, senza protesta del Sindaco del Comune nel quale ha luogo la tumulazione, e con un permesso di seppellimento rilasciato dal Sindaco del luogo del decesso, non costituisce una infrazione alla legge penale e specialmente alle prescrizioni del decreto del 4 termidoro anno 13.º (a) (Cass. Parigi, 11 Luglio 1885).

La Corte... Sul mezzo desunto da ciò che il prevenuto avrebbe fatto eseguire la tumulazione della vedova Cambon nel cimitero di Bagat, senza che prima gli fosse presentato un permesso di seppellimento del sindaco di detto Comune;

Attesochè la sentenza contro cui si è ricorso, constata sovranamente in linea di fatto: 1. che il sindaco di Montcuq, luogo della morte della vedova Cambon, aveva autorizzato la tumulazione della medesima; 2. che nessun ordine

di detto Sindaco ingiunse la tumulazione nel cimitero di Montcuq; 3. che tale tumulazione ebbe luogo nel cimitero di Bagat, Comune vicino, senza protesta da parte del Sindaco di quest'ultimo comune;

Attesochè nessun processo verbale fu redatto; che questi fatti non sono contrarii ai termini della citazione notificata al prevenuto; che essi non costituiscono alcuna infrazione alla legge penale; che decidendo il contrario e facendo applicazione al prevenuto delle disposizioni dell'art. 471 § 45 del Codice penale il giudice di polizia ha violato le disposizioni di quell'articolo e falsamente applicato il decreto del 4 termidoro anno 13.

Per questi motivi cassa e annulla senza rinvio la sentenza del giudice di polizia del cantone di Montcuq del 7 febbraio 4885.

Annotazione.

(a) A termini del decreto 4 termidoro anno 13 è proibito ai Sindaci e altri rappresentanti delle amministrazioni comunali di permettere il trasporto, la presentazione, il deposito, il seppellimento dei cadaveri, o l'apertura dei luoghi di sepoltura; — a tutte le fabbricerie delle chiese, concistori od altri aventi diritto di fare le forniture o addobbi richiesti nei funerali; — a tutti i curati, cappellani e pastore di andare a prendere nessun cadavere o accompagnarlo fuori delle chiese senza che consti loro della autorizzazione al seppellimento dato dall'uffiziale di Stato civile — sotto pena di essere processati quali autori di contravvenzione.

L'autorizzazione cui si allude è quella dell'art. 77 del Cod. civ. francese (art. 385 Cod. civ. ital.) e che l'uffiziale di Stato civile deve dare dopo la verificazione della morte.

Perchè sussidia la contravvenzione al decreto del 4 termidoro è necessario il difetto d'autorizzazione. Ora nella fattispecie l'autorizzazione richiesta dall'art. 77 era stata data dal Sindaco del Comune del luogo della morta e nessun decreto di quel Sindaco vietava il seppellimento dei cadaveri degli abitanti del Comune nel cimitero d'un Comune diverso. Il Sindaco del Comune nel quale era stato tumulato il defunto non s'era opposto al seppellimento, perciò non esisteva nè contravvenzione al decreto 4 termidoro, nè infrazione a decreto municipale.

Noi non abbiamo un decreto che contenga le disposizioni di quello francese, ma vi suppliscono le prescrizioni degli articoli 93 legge di Pubb. Sic. e 117 ordinam. dello Stato civile e la decisione della Cassazione di Parigi sarebbe anche colle nostre leggi esattissima. (Dal *Giud*. *Conc*. di Milano, 1886, n. 38).

⁽¹⁾ Giuris. conforme. - V. Diz. Amm. n. 13751.

IL GIURISTA

GIORNALE DI GIURISPRUDENZA

AMMINISTRATIVA, CIVILE, COMMERCIALE E PENALE

Esce due volte al mese

LA GIURISPRUDENZA

UNIVERSALE DI EUROPA DOPO IL MILLE

(Cont. v. i u. 11 e 12, au 1886)

Se non che, se è impossibile che un popolo sia senza niuna cura di giurisprudenza pratica, è però possibile ch'essa abbia un tale stato di cose, che la pratica forense, avendo pochi appicchi, poca importanza ed utilità, si restringa a quel tanto ch'è prettamente necessario; ed infatti vi sono state nazioni nelle quali la professione del giurisperito fu in tanta oscurità da scomparire quas dal movimento sociale, come avvenne nella Grecia antica. Viceversa poi infinite cause possoro in una nazione muovere moltissimi animi ala scienza del foro; lo stato delle leggi, del governo, dell' industria, e migliaia di altre circostanze potranne accendere per tutto un fervore grandissimo per la giurisprudenza.

É questa glurisprudenza non sarà altro che pratica, quando in quella nazione le lettere e le scienze si trovino in poco fiore. Ed anzi la giurisprudenza *pratica* potrà prendere tanta radice, tanta importanza, tanta pienezza di lumi da toccare un punto di eccellenza cui sarebbe forse vano il pretendere in altri tempi. E ciò perchè? Perchè la giurisprudenza pratica si educa quasi da sè medesima, e trae dalla sua propria indole nerbo e vigore; ond'è che in mezzo al totale decadimento delle altre discipline, in mezzo all'abbandono dei buoni studii si mostrerà talora, con universale maraviglia di tutti, fornita di una sagacia singolare, di uno squisitissimo giudizio e di una finissima previdenza. Imperocchè non distraendosi gli animi a vane quistioni; e ad erudite frivolezze. l'applicazione immediata delle teoriche al fatto dà agli uomini del foro una giustezza, una fermezza, una gravità, che forse assai rado poi potreste trovare nel più profondo filosofo e politico in tempi più illuminati.

Però bisogna notare che questo meraviglioso effetto non potrà sorgere dall'ingegno e dalle cure di qualche uomo solo, perchè la eccellenza della giurisprudenza pratica dev'essere di necessità ingenerata dall'indole e dallo stato della nazione intera.

Al contrario invece quelle filosofica e storica, le quali possono talvolta essere quasi create ed allevate dai singolari sforzi di qualche erudito filosofo. In altri termini la giurisprudenza pratica è la scienza del foro, non della scuola; ed i dotti potranno bene illustrarla e temperarla, ma non crearla. In modo, che quando la nazione non si trovi in quelle tali condizioni di cose, che per una quasi incognita spingono fervorosamente gli animi allo studio della giurisprudenza pratica, allora sarà invano che si aspetti il suo perfezionamento. E da ciò sorge anzi un' altra conseguenza, quella di non potere la giurisprudenza pratica essere in gran fiore quando quella filosofica e storica signoreggiano nella nazione.

Perchè quelle ragioni politiche e morali, che naturalmente menano al risorgimento delle scienze e delle lettere, e conseguentemente al progresso della interpretazione storica e filosofica delle leggi, queste stesse ragioni tolgono una gran parte d'importanza alla pratica del foro. Come ciò avvenga, lo dirò in altro punto di questo lavoro; per ora mi basta il dire, che in questo caso si vedrà la giurisprudenza pratica più ragionata, più erudita e più esatta, ma molto meno ardita e feconda, e poco apprezzata dall'universale.

Ed avviene altresi il contrario, quando le cause che crearono ed ingrandirono la giurisprudenza pratica fossero assai potenti, perchè il gran fervore per la pratica forense farà ritardare per lungo intervallo di tempo il progresso della giurisprudenza filosofica e storica, per la difficoltà di rimuoversi gli animi da una utilità immediata e quotidiana per un utile, benchè più grande, ma lontano ed incerto.

Ora il lettore del Giurista mi permetterà di far punto intorno alla giureprudenza che abbiamo definita pratica, e considerare invece se la storia confermi le suddette osservazioni, e nel fatto se le vicende di questa specie d'inpretazione procedano con quelle leggi da noi

classificate.

Benchè fosse stato mio proponimento di parlare solo della nuova giurisprudenza europea dopo il mille; pure, dopo la fatta classificazione degli studii forensi nelle rispettive loro parti, non posso non intrattenermi un tantino intorno all'indole dei giureconsulti romani, ed al genere a cui appartiene la loro giurisprudenza, tanto per soddisfare una ragionevole curiosità, che per avventura potesse sorgere

nell'animo dei simpatici lettori della nostra dotta effemeride.

Giova intanto il rilevare che una giureprudenza, che abbracciò parecchi secoli, e che assiduamente ebbe ad accompagnare un popolo in tutti i suoi svariati mutamenti non potè certamente serbare sempre una stessa ed immutabile natura. Pur tuttavia, guardando le cose da un punto di vista generale, tanto per definire l'indole più costante e più propria della romana giurisprudenza, io non dubito nell'affermare, che fra le tre maniere, in cui da me fu divisa, cioè di storica, fisolofica e pratica, quella che più con ragione le convenga sia quest'ultima. Parrà nuovo, se non strano, il sentire che tutta l'antica giureprudenza romana fino alla caduta dell'impero, come tutta quella dell'impero orientale e prima e dopo Giustiniano, meriti più propriamente il titolo di pratica che di fisolofica o storica. Ma, si consideri, che nel determinare la intrinseca ed universale natura di una giurisprudenza, non bisogna mai tener conto delle eccezioni e di quei pochi duraturi mutamenti, che spesso procedono dalle cure e dall'ingegno di pochi uomini singolari, anzicchè dalla vera e propria massa degli studiosi, e dall'universale e consueto andamento della scienza.

(continua)

Prof. Luigi Veneziani

Segretario Comunale

PARTE UFFICIALE

Leggi, Decreti e Regolamenti

Estratto dalla legge 15 aprile 1886, n. 3818 (seria 3." pel riconoscimento delle società di mutuo soccorso.

Art. 1. Possono conseguire la personalità giuridica nei modi stabiliti da questa legge, le società operaie di mutuo soccorso che si propongono tutti od alcuno dei fini seguenti:

assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, d'impotenza al lavoro o di vecchiaia; venire in aiuto alle famiglie dei soci defunti.

Art. 3. La costituzione della società e l'approvazione dello statuto debbono risultare da atto notarile, salvo il disposto degli articoli 11 e 12 di questa legge, sotto l'osservanza dell'articolo 136 del Codice di commercio.

Art. 4. La domanda per la registrazione della società sarà presentata alla cancelleria del tri-

bunale civile insieme a copia autentica dell'atto costitutivo e degli statuti.

Il tribunale, verificato l'adempimento delle condizioni volute dalla presente legge, ordina la trascrizione e l'affissione degli statuti nei modi e nelle forme stabilite dall'art. 91 del Codice di commercio.

Adempiute queste formalità, la società ha conseguita la personalità giuridica, e costituisce un ente collettivo distinto dalle persone dei soci.

I cambiamenti dell'atto costitutivo o dello statuto non avranno effetto fino a che non sieno compiute le stesse formalità prescritte per la prima costituzione.

Art. 9. Le società di mutuo soccorso, registrate in conformità della presente legge godono:

- 1. L'esenzione delle tasse di bollo e registro, conferita alle società cooperative dell'articolo 228 del Codice di Commercio;
- 2. La esenzione della tassa sulle assicurazioni e dall'imposta di ricchezza mobile, come dall'articolo 8 del testo unico delle leggi d'imposta sui redditi della ricchezza mobile 24 agosto 1877, n. 4021;
- 3. La parificazione alle opere pie pel gratuito patrocinio, per la esenzione dalle tasse di bollo e registro e per la misura dell'imposta di successione o di trasmissione per atto tra vivi;
- 4. La esenzione di sequestro e pignoramento dei sussidi dovuti dalle società ai soci.

Circa l'interpretazione e la portata del suddetto art. 9 si avverte, per opportuna norma degli agenti demaniali, essere stato riconosciuto d'accordo col ministero d'agricoltura, industria e commercio, che col n. 1 dell'articolo stesso il legislatore ha inteso di concedere alle società di mutuo soccorso un trattamento eguale a quello fatto alle società cooperative dall'art. 238 del codice di commercio. In conseguenza di ciò, l'atto costitutivo delle dette società di mutuo soccorso e le copie da unirsi a corredo della domanda di registrazione alla cancelleria del tribunale civile, di che all'art. 4 della legge, sono sempre esenti dalle tasse di registro e bollo.

Le altre facilitazioni poi e privilegi concessi dai successivi n. 2, 3 e 4 dello stesso art. 9, non possono godersi che dalle società di mutuo soccorso, le quali abbiano già conseguita la personalità giuridica colle formalità prescritte dalla legge.

Commenti teorico-pratici alle Leggi

Degli esami di segretario comunale e condizioni per l'ammissione

SOMMARIO

1. Art. 18 del Regolamento 8 giugno 1865 per l'esecuzione della legge comunale e provinciale — 2. R. Decreto 21 aprile 1881 — 3. R. Decreto 8 maggio 1884, n. 2294 — 4. Patente di maestro di grado superiore. Equipollenza alla licenza tecnica — 5. Esame dei titoli equipollenti. Competenza — 6. Minorenne condannato a pena criminale — 7. Condannati riabilitati — 8. Rifiuto a rilasciare la patente — 9. Condanna per oltraggio al pudore — 10. Condanna per appropriazione indebita—11. Condanna per reato di prevaricazione — 12. Condanna per sottrazione di cose pignorate — 13. Condanna per truffa revecata — 14. Minorenne — 15. Esami — 16 Tempo per la presentazione delle domande — 17. Istruzioni Ministeriali — 18. Programma.

1. Nessuno può essere nominato segretario comunale, nè percepirne lo stipendio, se non giustifica preventivamente:

1. Di essere maggiore d'età;

2. Di non essere mai stato condannato a pene criminali o condannato per furto, frode, od attentato ai costumi;

3. Di aver riportata la patente d'idoneità dal Prefetto della Provincia, in seguito ed esame subito innanzi ad un'apposita Commissione composta:

a) del Prefetto che la presiede personalmente o per mezzo di un Consigliere da lui delegato;

b) di un segretario della Prefettura e di un segretario comunale, amendue a scelta del Prefetto (1).

Potrà il Prefetto, ove la creda conveniente, incaricare dell'esame stesso, nei circondarii che non sono da esso amministrati direttamente, i Sotto-Prefetti assistiti dal segretario della sotto-Prefettura e da un segretario comunale a loro scelta.

- 2. Il n. 3 dell'art. 18 surriferito è stato modificato, come segue: §. 3. Di aver riportata la patente d'idoneità dal Prefetto della Provincia in seguito ad esame subito innanzi ad apposita Commissione, oppure di essère stato dichiarato idoneo agli impieghi di prima categoria nell'Amministrazione centrale e provinciale dipendente dal Ministero dell' Interno a termini del R. decreto 20 giugno 1871, n. 324.
- La Commissione suddetta sarà composta: a) Del Prefetto che la presiede personalmente o per mezzo di un Consigliere da lui

delegato;

b) Di un segretario della Prefettura e di un segretario comunale amendue a scelta del Prefetto.

3. All'art. 18 del regolamento approvato

con regio decreto 8 giugno 1865 è aggiunto il seguente comma:

Nessuno potrà essere ammesso all'esame di cui al n. 3 del presente articolo se non proverà di aver conseguito la licenza di ginnasio o di scuola tecnica.

4. La patente di maestro elementare di grado superiore è, per l'ammissione agli esami di segretario comunale, titolo equipollente alla licenza delle scuole tecniche per essi richiesta.

(Circ. Min. 1st. 4 settembre 1886).

La patente di maestro normale di grado superiore è titolo equipollente alla licenza tecnica richiesta per l'ammissione agli esami di segretario comunale (Circ. Min. 1st. 3 settem. bre 1885).

Il Ministero della P. Ist., a cui fu sottopo-

sto il quesito, ha considerato.

« Confrontati i programmi, si è potuto desumere che pur non essendovi identità assoluta fra le materie di scuola normale e quelle di scuola tecnica, tuttavia havvi qualche insegnamento che sebbene non impartito nell'uno viene compensato con altro insegnamento che alla sua volta non si da nelle altre.

Ciò considerato, per coloro soltanto i quali, compiuto il corso triennale in una scuola normale governativa, intendono di presentarsi agli esami di segretario comunale e senza estendere tale concessione agli aspiranti ed altri pubblici ufficii, il Ministero con nota 26 settembre 1885, ha dichiarata ecc.— v. la surriportata massima.

La patente elementare di grado superiore, conseguita dopo la pubblicazione del Regolamento 30 settembre 1880, equivale alla patente normale, il quale titolo già è stato giudicato utile per l'ammissione agli esami di segretario comunale (Circ. Min. 1st. 21 settembre 1885).

5. Spetta al Ministero della Pubblica Istruzione giudicare sulla equipollenza alla licenza ginnasiale e tecnica dei titoli esibiti per l'ammissione agli esami di segretario comunale, e di caso in caso.

Le Commissioni esaminatrici quindi non possono dar nessun giudizio su tali domande, e dovranno indirizzarle al Ministero della Pubblica Istruzione. (Circ. Min. Ist. 21 maggio

1885).

6. Disponendosi dall'art. 18 n. 2 del Regolamento 8 giugno 1865 che il concorrente agli esami per la patente di segretario comunale giustifichi — di non essere mai stato condannato a pene criminali —, tale prescrizione espressa in termini assoluti, non ammette eccezione, nè distinzione dei condannati a pene criminali importanti interdizione dai pubblici uffici, e di condannati a pene criminali che non importino tale interdizione e nemmeno di condannati riabilitati.

Perciò se il concorrente agli esami era stato

(1) Il num. 3 di quest'articolo è stato modificato dal R. Decreto, che segue sotto il n. 2. -

condannato, sia pure in età minore, alla pena di reclusione per cinque anni per mancato omicidio volontario, rettamente la Commissione esaminatrice si rifiutò di ammetterlo ai predetti esami (Cons. Stato. 30 gennaio 1885, adot-

tato — Man., 1885, p. 158).

7. Colui che fu condannato a pene criminali per furto, frode o attentato ai costumi, an corchè riabilitato, non può giusta il disposto dell'art. 18 del regolamento 8 giugno 1865, esercitare la carica di segretario comunale. — (Cons. Stato, 23 gennaio e 6 giugno 1885, adottati — Giurista 1885, p. 93 e 150).

Da questa massima deriva la conseguenza che chi trovasi in tale condizione non può essere ammesso agli esami di segretario.

8. Le disposizioni contenute nell'art. 5 delle istruzioni ministeriali del 27 settembre 1865 sugli esami per la patente di segretario comunale emanate in esecuzione al disposto dell'articolo 18 del regolamento 8 giugno 1865, riprodotte ed ampliate nell'art. 7 delle successive istruzioni ministeriali 12 marzo 1870, sono pienamente conformi alle norme generali per l'ammissione dei candidati alle prove di concorso e di idoneità per il servizio nelle pubbliche amministrazioni.

Perciò non solo l'ammissione all'esame, ma gli esami stessi sono subordinati necessariamente alla condizione che la prova della moralitá del concorrente risulti piena e senza ec-

cezione.

Quindi se un candidato abbia superati gli esami di idoneità, e poscia gli sia stata rifiutata la patente per le cattive informazioni ricevute sul suo conto dopo che già aveva fatti gli esami, deve respingersi senz'altro il ricorso da esso presentato contro la deliberazione della Commissione (Cons. Stato 14 dicembre 1882, approvato in adunanza generale del 23 stesso mese, adottato. — Man., 1883 p. 116. — Giurista, 1883, p. 115 — Foro it., 1883, p. 93).

9. La condanna per oltraggio al pudore seguito in privato come è causa di incapacità se preesistente alla nomina di segretario comunale, è causa di decadenza se susseguente alla nomina stessa (Cons. Stato, 22 dicembre 1885, adottato. — Man., 1885, p. 148); e quindi per l'istessa ragione è motivo d'inammessibilità

all'esame.

10. Produce l'incapacità all'ufficio di segretario comunale la condanna per reato di appropriazione indebita. (Giurisp. costante. Da ultimo. Cons. Stato, 2 luglio 1886, adottato.—
Man. 1886, p. 360).

11. Non può essere nominato segretario comunale chi sia stato condannato da un Tribunale militare a tre anni di reclusione pel reato di prevaricazione, essendo incapace ad occupare tale carica a termini dell'art. 18 del regolamento emanato per l'esecuzione della legge

comunale. (Cons. Stato, 29 dicembre 1880, adottato.—Comune di Oldenico.—Man., 1881, p. 122).

Sulla stessa quistione essendo stato interpellato il Ministero di Grazia e Giustizia, quel Dicastero con nota 6 settembre 1878 osservò che l'incapacità all'ufficio di Segretario comunale stabilita dall'art. 18 del regolamento 8 giugno 1865 si riferisce o alla natura della pena (cioè alla pena criminale) qualunque sia il titolo del reato pel quale fu inflitta, ovvero alla qualità del reato indipendentemente dalla natura e quantità della pena.

Osservò pure che i reati di furto e frode indicati dall' art. 18 del regolamento fra quelli che importano la incapacità indipendentemente dalla pena debbono comprendere non solo i fatti punibili appellati dalla legge con quella specifica denominazione, ma anche tutti gli altri che, quantunque abbiano altro nome, pure rientrano per la stessa loro natura nel concetto giuridico di furto o frode.

A parte quindi la quistione se la condanna alla reclusione militare subita da un individuo debba considerarsi come pena criminale, sembrò al predetto Ministero che, avuto riguardo alla natura del reato non potesse non ritenersi l'individuo stesso incorso nella incapacità di cui si tratta, non potendosi dubitare che il fatto che motivò la condanna in base all'art. 188 del Cod. pen. mil., consistesse in una sottrazione — trafugamento commesso a danno dell'erario fatto evidentemente compreso nel concetto giuridico di furto o di frode.

12. Il condannato per sottrazione di cose pignorate non si rende incapace ad occupare il posto di Segretario comunale (Cons. Stato, 8 maggio 1880, adottato. — Man., 1880, p. 201); e quindi non può essere escluso dagli esami di idoneità.

13. Quando una condanna per truffa fu revocata in grado di appello per la eccezione prevalente della prescrizione dell'azione penale — per cui in sostanza col giudizio fu annullato tutto il procedimento — tale condanna non può fare ostacolo alla nomina all'ufficio di segretario comunale (Cons. Stato, 12 dicembre 1877, adottato. — Man. 1878, p. 230).

14. Il minore d'età non può essere escluso dagli esami di segretario comunale, e se dichiarato idoneo gli si deve rilasciare la patente. Però non può occuparne l'ufficio se non dopo

raggiunto l'età maggiore.

Il minore quindi, quantunque emancipato, non può essere nominato a Segretario Comunale. (Cons. Stato 5 gennaio 1872).

15. Ciascun membro della Commissione ha

voto deliberativo.

Il modo di procedere all'esame e le materie intorno alle quali dovrà versare saranno determinate dal Ministero dell' Interno per ispeciale istruzione.

L'apertura degli esami, i quali debbono aver luogo almeno una volta all'anno nell'ufficio di Prefettura, è annunziata tre mesi prima nel giornale ufficiale della Provincia, o, in difetto, in quell'altro che vi si pubblica ed a cura dell'ufficio stesso ne sarà data partecipazione a tutt' i Sindaci della Provincia (art. 3 Reg. 8 giugno 1865).

L'esame scritto sarà presenziato costantemente da un Membro della Commissione esaminatrice e da un impiegato della Prefettura da destinarsi, i quali invigileranno perchè i candidati non comunichino tra loro, nè con

persone estranee.

Sarà permesso ai candidati di consultare nell'esame scritto i Codici e le Leggi vigenti che saranno a tale scopo messe a loro disposizione.

L'esame non potrà durare più di sette ore, compreso il tempo impiegato nella dettatura dei temi.

Ogni concorrente, compiuto il lavoro, vi appone la propria firma, quindi la depone nelle mani del Membro della Commissione incaricato

di presenziare l'esame.

Nel giorno immediatamente successivo allo esame scritto avrà luogo l'esperimento orale. (1) Ogni candidato sarà interrogato successivamente da tutti gli esaminatori a periodi di
tempo uguali, e non minore di venti minuti
per ciascuno, ed in presenza dell'intiera Commissione.

Ultimati gli esami, la Commissione esaminatrice si riunirà per dare il proprio giudizio sul merito delle risposte date dal candidato nello esame orale, come sui lavori compiuti nell'esame scritto, e ciò per mezzo di votazione separata e segreta per ciascun degli esami predetti.

In queste votazioni ciascuno dei membri della Commissione potrà disporre di dieci punti per l'esame scritto e di altrettanti per l'esame orale, e non s'intenderà vinto il concorso se non quando il candidato abbia riportato i due terzi dei punti favorevoli sul numero totale e complessivo delle due votazioni.

Dei risultati degli esami e delle votazioni si farà constare per mezzo di processo verbale da firmarsi da tutt' i Membri componenti la

Commissione esaminatrice.

Spetta al Prefetto di rilasciare, a nome della Commissione ed in base al verbale di cui sopra il certificato o diploma di idoneità a quel candidato che avrà felicemente superato l'esame, munendo della propria firma e del timbro di ufficio e dando contemporaneamente avviso a

tutt' i sindaci della Provincia del nome, cognome e qualità dei candidati rimasti approvati. (Decreto Min, Int. 27 settembre 1865).

16. I concorrenti dovranno almeno 15 giorni prima avanti l'apertura degli esami far pervenire le loro istanze in carta da bollo alla segreteria della Prefettura corredate delle fedi di perquisizioni e di ogni altro documento, che credessero utile di produrre per comprovare titoli o gradi accademici di cui fossero insigniti. (Ist. Min. Int. 20 marzo 1870 e circ. 30 giugno 1871, 28 febbraio 1873 e 5 maggio 1874).

17. Intendendo di limitare per quanto è possibile, senza danno dei servizi, l'azione dell'autorità centrale negli affari ove il discentramento può operarsi senza il ministero di una legge, ho determinato di modificare come segue le disposizioni in vigore per gli esami dei segre-

tari comunali:

1. Per mantenere una certa uniformità negli esperimenti, saranno ancora apparecchiati dal Ministero e trasmessi sotto suggello i temi per gli esami scritti, giusta il secondo alinea dell'art. 6 delle istruzioni del 12 marzo 1870: ma non si manderanno più le schede per gli esami orali, nei quali le Commissioni faranno le domande che credono più opportune per accertarsi della capacità dei candidati, interrogandoli liberamente entro i limiti del programma.

2. I componimenti in iscritto dei candidati non verranno più comunicati al Ministero per la revisione, verranno solo comunicati al Ministero per sua norma e perchè ne conosca i risultati, i processi verbali delle operazioni; ma i giudizii delle Commissioni sul merito degli esami tanto scritti che verbali saranno inappellabili e definitivi e non potranno impugnarsi che per abuso ed irregolarità di forma, o per comprovata ingiustizia e parzialità.

Rimangono ferme in ogni altra parte le norme ed avvertenze date colle istruzioni e circolari, del 12 marzo 1870, 30 giugno 1871, 28 febbraio 1873 e 25 agosto 1875 (2) (Circ. Min.

Int. 1 Novembre 1876).

18. L'esame sarà scritto a verbale. Si l'uno che l'altro hanno per iscopo di accertare nell'interesse dei comuni e del pubblico servizio se i concorrenti abbiano acquistato mediante regolari studi un sufficiente grado di coltura, e sieno idoneì al pratico disimpegno delle molteplici incumbenze assegnate dalle leggi amministrative agli uffici ed alle autorità municipali, epperciò:

a) L'esame scritto consisterà nella risoluzione di un quesito di aritmetica comprendente le prime quattro regole di numeri interi e di

⁽¹⁾ Il candidato che nella prova scritta non abbia ottenuto almeno 20 punti su 30 di approvazione non potrà essere ammesso all'esame orale

⁽²⁾ Per brevità non si riportano queste circolari.

frazioni — nella compilazione di un verbale di deliberazione del consiglio comunale — nella esposizione diretta al Prefetto di un fatto riguardante la sicurezza pubblica o la polizia municipale — e nella risposta sommaria a qualcuno degli atti principali della Comunale Amministrazione.

b) L'esperimento orale avrà per oggetto lo Statuto fondamentale del regno — la costituzione e la rappresentanza del Comune -- i requisiti per l'elettorato e le eleggibilità — la compilazione delle liste e la forma delle elezioni — i caratteri distintivi e la forma delle deliberazioni dei Consigli e delle Giunte comunali — il censimento della popolazione e la tenuta dei registri dello Stato Civile - i bilanci preventivi e consuntivi e la contabilità relativa — le disposizioni legislative e regolamentari sul sistema dei pesi e delle misure le somministrazioni e gli alloggi militari a carico dei comuni — gli obblighi dell'ufficio comunale e del Segretario per riguardo alla leva militare — le leggi ed i regolamenti sulla guardia nazionale - la legge sulla pubblica salute per quanto riguarda i comuni ed i Sindaci le principali disposizioni legislative sui consorzi per operc pubbliche interessanti per modo diretto od indiretto i comuni, e quelle relative all'espropriazione per causa di pubblica utilità i contratti e le loro formalità e sanzione, e gli emolumenti dovuti al Segretario — i ruoli delle imposte dirette e dei dazi comunali, e la verificazione di cassa — la formazione delle liste dei Giurati e degli elettori per la camera di commercio — le disposizioni relative alla pubblica sicurezza in quanto riguardano i comuni ed i Sindaci, i regolamenti edifizi e di polizia urbana e rurale — i doveri del Segretario in ordine all'Archivio comunale e la compilazione degli inventarii dei beni patrimoniali del co-mune — le attribuzioni e l'ingerenza dei comuni nella gestione delle opere pie e dei lasciti che interessano la generalità degli abitanti. Ed in generale tutte le disposizioni della legge e del Regolamento per l'amministrazione comunale e provinciale, con riferimento alle altre leggi di unificazione amministrativa che vi hanno attinenza. (Decreto Min. Int. 27 Settembre 1865). F. A. Acconcia.

Parte I.

GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA

Bilancio comunale — Sussidio alla società filarmonica — Eccedenza della sovrimposta — Inammessibilità.

Un Comune, che eccede il limite legale della sovrimposta, non può stanziare nel proprio

bilancio un sussidio alla società filarmonica, quando il sussidio non è accordato costantemente e nella stessa misura, perchè tale spesa non può considerarsi come avente carattere di obbligatorietà per impegni precedenti alla legge 10 giugno 1874 n. 1961.

Opera quindi legalmente la Deputazione provinciale, che cancella dal bilancio tale spesa (1) (Cons. Stato — 2 aprile 1886 — Comune di

Lamporecchio).

Bilancio comunale — Eccedenza della sovraimposta— Gratificazione al Segretario.

Quando il Comune ha ecceduto la sovrimposta non può accordare al Segretario una gratificazione per lavori prestati; e quindi bene il prefetto annulla la relativa deliberazione. (Cons. Stato --- 4 giugno 1886, adottato — Comune di S. Teodoro).

Nota — Sosteneva il ricorrente che la gratificazione quand'anche si fosse ritenuta facoltativa aveva uno scopo di pubblica utilità, e che il Prefetto non era competente a giudicare in merito ai servizi prestati dal Segretario; ma il Consiglio di Stato ha rilevato che mal si confonde il disposto dell'art. 2 della legge 14 giugno 1874, la quale permette le spese facoltative, purchè abbiano per oggetto servizi ed uffici di pubblica utilità, con l'art. 3 il quale vieta alle Deputazioni provinciali di concedere l'aumento della sovraimposta oltre il limite legale, se non è destinato a spese obbligatorie o a spese facoltative, le quali dipendono da impegni precedenti. Quindi autorizzata dalla Deputazione l'eccedenza al limite legale della sovrimposta, i Comuni non possono aggiungere altre spese, come quella di una gratificazione al Segretario, per cui spettava al Prefetto di annullare la relativa deliberazione, senza entrare in merito dei servizi prestati dal Segretario stesso ciò che è estraneo alla quistione.

V. Giurista, 1885, p. 147 e Man. Amm. 1885, p. 232.

Consigliere comunale — Fidiussore dell'Esattore — Eleggibilità.

Il fidiussore dell'esattore comunale è eleggibile a Consigliere del Comune (Cass. Roma, 12 Agosto 1886 — De Nittis ed altri di Foggia e. Comune di Foggia e de Plato).

Nota. Rimandiamo i lettori alla nota opposta alla sentenza della Corte d'appello di Roma del 17 giugno 1884—*Giurista*, 1885, p. 183. V. il parere del Cons. Stato 28 aprile 1886 in questa stessa dispensa.

⁽¹⁾ Giuris, costante.

Consigliere comunale — Affittuario dei beni comunali.

Il conduttore ed affittuario dei beni comunali non è inelegibile all'ufficio di consigliere comunale, e se eletto non ne decade (App. Genova, 25 gennaio 1886—P. M. c. Anselmi).

Nota — Questo parere è conforme alla legge, perchè questa non stabilisce fra i fatti costituenti le eccezoni e le limitazioni al diritto di eleggibilità la qualità di affittuario dei beni comunali.

Anzi ai consiglieri comunali non è vietato di prendere in affitto i beni del comune, purchè ne ottengono l'autorizzazione, giusta l'articolo 1457 Cod. civ. (Cons. Stato 4 novembre 1882 — Giurista, 1883, p. 44).

L'unico effetto è quello che il consigliere deve astenersi dal prender parte alle deliberazioni che lo riguardano, come prescrive l'articolo 222 della legge com. e prov.

Deliberazioni comunali-Cumulo d'impieghi.

Quantunque non vi sia incompatibilità tra le funzioni di maestro e quelle di Vice-segretario del comune, pure l'autorità competente può sempre dichiarare l'incompatibilità dell'esercizio simultaneo delle funzioni medesime, quando possa derivarne danno o al servizio comunale o alla scuola (Cons. Stato, 5 febbraio 1886, adottato -- Comune di Rocca di Mezzo).

Deliberazioni Comunali -- Revoca -- Annullamento.

Il consiglio comunale non può revocare una deliberazione presa 23 anni prima, adducendo che i fatti che la motivarono erano insussistenti; giacchè non può emettere una dichiarazione a riguardo di fatti che furono accertati appena compiuti e chè, secondo quanto si afferma nella prima deliberazione, erano di pubblica notorietà.

La relativa deliberazione quindi di revoca deve essere annullata. (Cons. Stato, 12 marzo 1886, adottato. — comune di Gildone).

Nota — Il prefetto nell'esercitare d'ufficio le facoltà conferitegli dagli art. 134 e 136 della legge com. e prov. deve limitarsi a verificare se le deliberazioni consiliari sono regolari nella forma e se non sono contrarie alle leggi; ma non può provvedere in relazione agli interessi dei terzi se non dietro ricorso di questi, nei modi e termini prescritti dall'art. 251 della legge suddetta.

Male quindi applicò i succitati articoli il Prefetto che annullò d'ufficio una deliberazione consiliare di revoca di precedente deliberato, pel motivo che con quella si ledevano i diritti di un medico condotto acquisiti colla precedente deliberazione revocata (Cons. Stato, 26 Febbraio 1886. — Man. Amm., 1886, p. 220).

Con una deliberazione di nomina di un impiegato comunale nasce per l'impiegato stesso un diritto che non può esere distrutto da una deliberazione posteriore, e quindi il consiglio comunale non può revocare la nomina già fatta per dare il posto ad altro concorrente che offra migliori patti (Cons. Stato, 5 febbraio 1886. p. 202).

V. Giurista, 1885, p. 37 in nota. V. pure, 1883, p. 107.

Deliberazioni comunali — Servizio medico — Incompetenza del Prefetto.

Il Prefetto non ha competenza a decidere in quale misura un comune è tenuto provvedere al servizio obbligatorio medico chiururgo (Cons. Stato, 26 Febbraio 1885, adottato comune di Acquaviva delle Fonti.

Dazio consumo — Trasformazione — Miscela — Alcools — Restituzione di dazio — Vino.

Non è permesso parlare di trasformazione di materia senz' averne operato un cangiamento sostanziale.

Ove si tratti di trasformazione come a mo' d'esempio nella fabbricazione degli alcools, si restituisce la tassa sui generi esteri dai quali siansi estratti (art. 6 legge 31 luglio 1879), per esigere la tassa maggiore di fabbricazione; ed ove invece si tratti di semplice adattamento, come nella miscela di alcool al vino per renderlo navigabile, si restituisce la tassa d'importazione dell'alcool per l'avvenuta riesportazione; ma non si paga alcuna tassa per tale miscela, come non la si paga per l'adattamento dell'alcool ai liquori: che anzi si restituisce la metà della tassa sugli alcools a quegli industriali che li adoperano come materia prima delle proprie industrie (Cass. Roma, 17 agosto 1886 – P. M. sic. — Mass. Giurid., 1886, p. 164).

Elezioni amministrative Fidiussore dell'esattore — Ineleggibilità a Consigliere provinciale.

Il fidiussore dell'esattore è ineleggibile a consigliere provinciale (1) (Cons. Stato, 28 aprile 1886. Comune di Parma).

⁽¹⁾ V. la sentenza della Cass. Roma, 12 agosto 1886 in questa stessa dispensa.

Giunta Municipale — Nomina — Rinnovazione della metà.

Quando si procede contemporaneamente alla nomina di due membri della giunta municipale, scadenti l'uno per compiuto biennio, e l'altro in surrogazione di un membro scaduto innanzi tempo, colui che ottenne maggior numero di voti resta nominato per un biennio, e l'altro in surrogazione di un membro scaduto innanzi tempo, colui che ottenne maggior numero di voti resta nominato per un biennio, e l'altro per il tempo che doveva durare in carica l'assessore da lui sorrogato (Cons. Stato, 19 Febbraio 1886, adottato — Comune di Celle Enemondo).

Nota — Giurisprudenza costante anche per

l'elezione pei consiglieri comunali.

Il Consiglio di Stato con questo parere conferma le massime precedenti del 4 aprile 1884 — comune di Petrizzi, 1 aprile 1882 — comune di Villa cidra ecc. V. Giurista, 1884, p. 181.

Quando non siasi tenuta conto dell'ordine d'anzianità sopra indicato, la relativa deliberazione del consiglio comunale merita d'essere annullata (Cons. Stato, 1 aprile 1882, —adottato. — comune di Villa cidro).

Il termine concesso al Prefetto per l'annullamento è di 30, e non già di 15 giorni (*Giuris*. constantissima. — V. da ultimo Cons. Stato, 4 aprile 1884, adottato — comune di Petrizzi)

Maestri comunati — Licenziamenti dati e notificati anteriormente alla promulgazione della legge 1 marzo 1885 (ora testo unico approvato col regio decreto 19 aprile 1885), ai maestri in corso 8.º ann.º d'esercizio magistrati. — Retroattività della legge rispetto alle conforme a vita di insegnanti in possesso dei requisiti contemplati dall'art. 8.º del testo unico approvato col regio decreto 19 aprile 1885. (1)

IL MINISTRO:

Visto il ricorso prodotto dai maestri Giuseppe de Caro e Domenico Angiulli contro la deliberazione del Consiglio scolastico provinciale di Bari, che approva il licenziamento deliberato e notificato dal comune di Noci ai maestri ricorrenti; Premesso in fatto che il comune di Noci, con atto 3 ottobre 1884, addiveniva al licenziamento, pel termine della condizione scadibile il 14 ottobre 1885, dei detti maestri. i quali in tal qualità prestavano l'opera propria nel Comune da oltre otto anni,

(1) Riferiamo per intero la decisione Ministeriale, trattandosi di una quistione nuova ed importante. e con successivo atto 3 luglio 1885 bandiva pubblico concorso per provvedere ai posti dichiarati vacanti:

Che contro quest'ultima deliberazione i maestri interessati presentarono al Consiglio scolastico provinciale due ricorsi in data 7 e 20 luglio contro il Comune, il quale credeva legittimo il licenziamento, nonchè il rifiuto d'accogliere la domanda dei maestri per la conferma a vita, ai sensi ed agli effetti dell'art. 4 della legge 1º marzo 1885, poi articolo 7 del testo unico approvato col regio decreto 19 aprile 1885, fondandosi sulle soguenti eccezioni:

1.º L'esercizio magistrale lodevole otto anni, il quale conferisce il diritto della nomina a vita, deve sempre decorrere dal momento della promulgazione della legge le marzo 1885, e non è computabile ai suoi effetti l'antecedente servizio prestato nelle pubbliche scuole comunali;

2.º Il licenziamento nel fatto fu dato e notificato in un periodo anteriore all'accennato provvedimento legislativo:

Cho il Consiglio gaolastia

Che il Consiglio scolastico tenne valida la deliberazione del Comune, e rigettò il ricorso dei maestri;

Che, esaurito il concorso per esame, non riuscirono meritevoli di approvazione se non tre insegnanti, mentre le scuole vacanti erano sette, ed ai pos i disponibili il Comune provvide con nomine per la durata di un anno, e fra gli altri elessi i ricorrenti De Caro e Angiulli, colla condizione che questi, prima di prendere possesso dell'ufficio, dovessero rinunziare a tutte le pretese avanzate coi suddetti atti di opposizione dei 7 e 20 luglio; in caso di rifiuto tenendosi per non avvenuta la nomina loro;

Che i maestri De Caro e Angiulli si rifiutarono di rilasciare in iscritto la chiesta dichiarazione, pel che il Comune fu invitato dal Consiglio scolastico a provvedere ai posti disponibile con altre nomine, alle quali, per varie ragioni fino ad ora non si potè addivenire;

Che finalmente contro gli accennati provvedimenti i detti maestri reclamarono al Ministero di pubblica istruzione, chiedendo che fosse loro riconosciuto il diritto della nomina a vita, pel che avevano ottenuto il certificato di lodevole servizio contemplato dall'art. 7 del testo unico 19 aprile 1885, numero 3099.

Ammessi questi elementi di fatto, il Ministero in merito alla prima eccezione accampata dal Comune sulla validità del servizio magistrale anteriore alla legge 1° marzo 1885 agli effetti della conferma a vita, deve constatare il fondamento della domanda dei maestri. Questo concetto fu chiaramente espresso nella relazione ministeriale, che accompagnava il progetto di legge presentato alla Camera il 18 dicembre 1884, colle seguenti parole: « Qui è

« da notare che gli insegnanti, i quali oggi si « trovano ancora nel lo biennio restano dai « diritti che già avevano; — quelli poi che sono

« nel sessennio o già lo compierono, con l'at-

« testazione favorevole che la legge richiede. « sono nominati a vita. Onde le sorti degli uni

« non sono punto danneggiate e quelle degli

« altri si avvantaggiano assai »;

Che, come bene osservò in analoga quistione di massima il Consiglio di Stato con parere 9 aprile 1886, è perfettamente normale che ogni legge debba applicarsi ai rapporti ed alle condizioni giuridiche, le quali siano formate o stabilite dopo la promulgazione della legge stessa;

Che infatti non è la nomina, e la conferma tacita sessennale, avvenuta mentre era in vigore la legge del 1876, che diè luogo secondo la nuova legge al diritto del maestro d'essere nominato a vita; ma è veramente lo aver egli compiuto in modo lodevole il sessennio di servizio e il risultare ciò da attestato del Consiglio provinciale scolastico. E questi fatti venendosi a verificare sotto l'impero della nuova legge debbono da essa regolarsi in tutti i loro effetti giuridici; a prescindere che se il legislatore avesse avuto una intenzione diversa non avrebbe mancato nello stesso articolo di distinguere tra i maestri di anteriore o di nuova nomina, od avrebbe provveduto altrimenti con una disposizione transitoria;

Che pertanto, in conformità dell'avviso del Consiglio di Stato, è a ritenersi che l'articolo 7 del decreto legislativo 19 aprile 1885, numero 3099, serie 3¹, sia da applicarsi anche a favore di maestri elementari comunali di nomina anteriore che abbiano compiuto il sessennio di servizio dopo l'attuazione della legge marzo 1885, ed abbiano ottenuto di cui si parla

nel detto articolo 7.

Che non meno infondata è l'altra eccezione sollevata dal Comune, il quale si nega di confermare a vita i maestri, perchè il licenziamento fu deliberato e la disdetta notificata diversi mesi prima che si approvasse la legge in parola, quantunque l'uno e l'altra fossero riferibile ad una convenzione che veniva a scadere sotto l'impero d'una legge nuova portante innovazioni nella materia;

Che a giustificare un' interpretazione benigna a favore dei maestri insieme concorrono lo spirito e la lettera della legge stessa e la giurisprudenza in vigore. Ed infatti la legge 9 luglio 1876, numero 3250, stabiliva all'articolo 3 « se sei mesi prima che spiri la convenzione (biennale) il maestro non è stato licenziato, la convenzione s' intente rinnovata per un sessennio ed anche a vita, ove lo creda il Comune », disposizione poi riprodotta nel testo unico approvato col regio decreto 16 aprile 1885. Ora è evidente che la disdetta anticipata semestrale, da darsi cioè al più tardi

il 14 aprile dell'ultimo anno del contratto in corso, è disposizione tatta a favore del maestro e di vincolo e di limite alla libertà d'azione del Comune; il quale non può esercitare la facoltà di dimettere il maestro al termine della locazione d'opera se non subordinatamente all'osservanza di quella formalità;

Che a questi criteri s' informava il Consiglio di Stato quando con parere del 31 ottobre 1874. (Man. degli amministratori comuuali e provinciali, anno 1876, pag. 188), dichiarava che il diffidamento dato al maestro elementare dal Comune prima dei sei mesi stabiliti dalla legge. anzi un anno e mezzo avanti la scadenza del contratto, non solamente non ripugna alla ragione della legge stessa, ma ne soddisfa più ampiamente il voto;

Che pertanto o il comune doveva stare alla dizione ristrettiva della legge licenziando i maestri il 15 aprile 1885, e allora l'atto sarebbesi compiuto sotto l'impero di una legge modificatrice dei rapporti tra maesti e Comuni nel senso di favorire i primi; — o il Comune voleva, come nella fattispecie, anticipare di oltre i sei mesi la disdetta, ed allora non poteva a danno dei maestri valersi di una concessione liberale consentita solo per favorirli, eludendo così l'osservanza della legge sopravvenuta a migliorare la loro condizione;

Che nel caso presente giova osservare che la disdetta non modifica i termini della convenzione, la quale intervenga o meno quell'atto, ha la sua continuazione e il suo complemento coll'ultimo giorno dell'anno scolastico, per il che la legge promulgata prima di tal tempo, tuttochè posteriore alla disdetta, si applica immediatamente ai fatti ed alle situazioni giuridiche esistenti;

Che se tutte queste considerazioni fossero insufficienti a risolvere in modo non dubbio la controversia, basterebbe solo por mente al carattere della legge 1.º marzo 1885, la quale è legge di ordine pubblico, e per tal riguardo ha immediato effetto e deroga al principio della non retroattività, se pure in tal caso possa dirsi vi sia retroattività.

Che già nell'applicazione della stessa legge si ebbe opportunità di rilevarne il carattere e gli effetti quando la suprema Corte di Cassazione ritenne che l'azione dei sequestri ordinati prima della promulgazione della legge, quantunque non ancora compiuti, cessasse ipso facto colla promulgazione di essa; ed a fortiori si deve intendere per le disdette pronunciate in tempo anteriore alla legge, ma che non si rendevano, anzi non potevano rendere perfette se non dopo la sua promulgazione, come nella controversia in esame,

Per questi motivi;

Vista la legge le marzo 1885, numero 2986,

poi *testo unico*, approvato con regio decreto 19 aprile 1885, numero 3099, serie 3¹;

DECRETA

Il ricorso dei maestri Giuseppe De Caro e

Domenico Angiulli è accolto.

Il Prefetto Presidente del Consiglio scolastico provinciale di Bari è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addi 5 giugno 1886.

Opere pie — Spese di culto — Deputazione provinciale — Provvedimenti d'ufficio.

La Deputazione provinciale non può, senza eccedere la propria competenza, ingiungere all'amministrazione di un'opera pia di reiscrivere nel proprio bilancio una spesa di culto dietro reclamo del parroco (Cons. Stato, 28 maggio 1886 adottato -- Comune di Roccadaspide).

Segretari comunali — Rogito di atti al pari dei Notai.

Gli atti previsti nell'articolo 128 della legge com. e prov. ricevuti dal segretario comunale con l'intervento del sindaco e con le solennità prescritte dalla legge sulla contabilità generale dello stato hanno il carattere di atti pubblici

e ne producono tutti gli effetti,

Quindi fuori questi casi il segretario comunale non può ricevere contratti comunali con effetto di atti notarili, e tanto meno convenzioni tra privati senza cenno veruno di un interesse che il comune possa avervi (Cass. Torino, 15 marzo 1886 — Boschiera c. Asinari).

Nota — Ad illustrazione della massima ri-

feriamo i motivi della sentenza.

« Se non può invero negarsi che anche il segretario comunale sia un pubblico ufficiale rispetto agli atti di sua competenza, e se è pure da ritenersi come massima ora stabilita che gli atti e contratti preveduti dall' art. 128 della legge comunale (alienazioni, locazioni ed appalti di cose ed opere nell'interesse dei comuni) quando siano celebrati colle solennità dalla legge 22 aprile 1869, n. 5026, sull'amministrazione del patrimonio dello stato, è sulla contabilità generale, coll'intervento del sindaco che v'interpone la sua autorità e col rogito del segretario che vi attribuisce la pubblica fede, siano da considerarsi atti pubblici, e ne producano tutti gli effetti, non si è però mai ammesso che possa essere nelle attribuzioni del segretario di rogare qualunque contratto comunale al pari e con gli effetti dei pubblici notai e tanto meno che egli sia o fosse competente a ricevere una convenzione come quella cadente in esame, che la deduzione si limiterebbe a dire seguita tra alcuui proprietari di molini e di terre da una parte ed i signori di San Marzano dall'altra, senza cenno veruno di un'obbligazione qualunque dai concedenti assunta anche verso il comune od altra spiegazione qualsiasi dell'interesse che questo vi possa avere.

— Il segretario comunale — può compilare in seguito ad un contratto compiuto nel momento dell'aggiudicazione del dazio comunale un atto separato, che ha del pari la veste autentica agli effetti dell'iscrizione ipotecaria. (Cass. Roma, 1885, p. 184).

V. sull'argomento Giurista 1885. p. 4 con

la nota.

Tassa di bollo — Marche — Annullamento — Registri a madre e figlia.

Le marche nei registri a madre e figlia debbono annullarsi mediante la firma da apporsi su di esse da chi le rilascia. (1) (Cass. Roma, 13 Novembre 1886 — Ric. Monteleone).

Veterinarii — Autorizzazione prefettizia — Patente — Impiego pubblico.

Chi non è munito di regolare potente non può essere nominato veterinario condotto, quantunque trovisi fornito del decreto di autorizzazione del Prefetto indicato nell'art. 126 del regolamento 8 giugno 1865 sulla sanità pubblica. (Decis. Min. Int. 23 Settembre 1886).

Parte II.

Giurisprudenza civile e commerciale

Ricorso — Appello — Più parti — A talune intimato in termine.

È ammessibile un ricorso intimato oltre il termine dalla legge prescritto, quando il ricorso è stato legalmente intimato ad altre parti, che hanno del pari interesse ad opporsi all'annullamento.

La eccezione di nullità di intima di un appello non può avere alcuna importanza, quando lo stesso appello vedesi legalmente intimato ad altre parti, che hanno identico interesse. (Cass. Napoli, 29 novembre 1886 — Imbò c. Contini).

QUISTIONI

1. Può dirsi inammessibile un ricorso intimato oltre il termine dalla legge prescritto.

⁽¹⁾ Giuris. costante. V. Min. Fin., genn. 1885 — *Giurista*, 1885, p. 72.

quando il ricorso è stato legalmente intimato ad altre parti, che hanno del pari interesse ad

opporsi all'annullamento?

2. La eccezione di nullità di intima di un appello può avere alcuna importanza, quando lo stesso appello vedesi legalmente intimato ad altre parti, che hanno identico interesse?

3. Reggono gli altri mezzi del ricorso?

4. Che pel deposito e le spese?

Attesochè il Tribunale di Napoli nel provvedere sulla domanda di Alfonso Imbò, appaltatore dei dazi di consumo del Comune di Procida, condannò, tra l'altro Giuseppe Contini a pagargli lire 2050 per diritto di magazzinaggio di cento sacchi di farina; condannò la Ditta Sinigallia a rivalere Contini, e da ultimo condannò la Ditta Grattoni a rivalere la Ditta Sinigallia. Contro questa sentenza soltanto la Ditta Grattoni produsse appello, che intimò a tutte le parti in causa, sul quale gravame provvide la Corte con sentenza del 13 febbraio 1885, con cui fu rigettata la eccezione di nullità di appello proposta da Imbò; fu poi deciso che invece dei dritti di magazzinaggio, erano dovuti i soli diritti di custodia in lire 408.

Questa sentenza fu intimata dalla Ditta Sinigallia nel 3 marzo 1886 ed Imbò ne produsse ricorso intimato nel 30 maggio alla nominata Ditta ed a Contini, e più tardi cioè nel 12 giugno anche alla Ditta Grattoni, la quale alla sua volta ha prodotto un controricorso, con cui nel suo interesse sostiene la inammissibilità del

ricorso.

Sulla prima

Attesochè in ordine alla cennata eccezione di inammissibilità vuolsi ricordare che con l'art. 469 Cod. di proc. si dispone che quando vi sieno più parti, che abbiano interesse di opporsi allo annullamento di una sentenza, la domanda debba essere proposta contro di tutte, ed ove a ciò non si sia adempito, la integrazione del giudizio può avere luogo anche dopo la scadenza del termine per proporre l'annullamento. Dacchè segue che intimatosi da Imbò il ricorso in termine utile a Contini ed alla Ditta Sinigallia, la Ditta Grattoni non può eccepire di inammessibilità il ricorso, che le si è intimato alcuni giorni dopo il termine dei tre mesi dalla intima della sentenza. E qui vuolsi osservare che la Ditta Grattoni non è la sola interessata nel giudizio, siccome essa con poca esattezza assume, imperocchè non vi è stata alcuna condanna diretta di Grattoni verso Imbò, ma invece Contini è stato condannato a favore di Imbò, e poi accogliendosi la rispettiva chiamata in garentia, prima la Ditta Sinigallia, e poi la Ditta Grattoni. Se dunque non è esatto che la cennata Ditta Grattoni sia la sola interessata nel giudizio, la eccezione d'inammessibilità del ricorso va respinta pel disposto del mentovato art. 439.

Sulla seconda

Attesochè le ragioni di sopra svolte valgono a dimostrare ancora il niun fondamento del prime mezzo del ricorso. Con esso il ricorrente Îmbò deduce che la Corte ha errato nel rigettare la eccezione di nullità di appello prodotto da Grattoni, quale appello invece di intimarsi nel domicilio di esso Imbò in Procida, si era intimato nel domicilio del procuratore, quando non vi era stata elezione di domicilio. Certamente questo Supremo Collegio non può fare plauso alle teoriche sul proposito ritenute dalla Corte di Appello, imperocchè la comparizione del citato non importa che possa dirsi sanata la pretesa nullità dell'atto, quando il citato assume che per effetto della seguita nullità la sentenza di prima istanza sia passata in giudicato. Invece dovevasi notare che se l'appello era stato legalmente intimato a Contini, ed alla Ditta Sinigallia, potevasi sempre integrare il giudizio con lo Imbò, altro appellato, epperò comunque l'appello contro di esso proposto non si fosse legalmente intimato tale inadempimento a nulla poteva approdare, poichè integrandosi il giudizio, l'appello si poteva sempre ripetere.

Sulla terza

Attesochè il ricorrente senza ragione deduce col secondo mezzo che la Corte sia caduta nell'errore di riformare una sentenza, senza che vi sia stato appello. In effetto se è certo che lo Imbò propose la sua dimanda contro Contini, è vero ancora che questi nel termine di legge chiamò in garantia la Ditta Sinigallia, e questa la Ditta Grattoni, per modo che contestatosi il giudizio sulla domanda principale. e sulle successive chiamate in garentia, e profferita una sola sentenza, che provvide tanto sulla domanda principale, che su quelle in garentia, è evidente che il pronunziato definitivo del magistrato risguarda ad un tempo tutte le parti interessate per modo che l'appello prodotto dalla Ditta Grattoni, legalmente intimato alle altre parti, risguarda non solo i rapporti giuridici tra essa Ditta e la Ditta Sinigallia, che la chiamava in garantia, ma ancora i rapporti giuridici delle altre parti tra cui quegli che fu attore nel giudizio. Dacchè segue che comunque non vi sia stato appello del Contini e della Ditta Grattoni la Corte bene aveva il diritto di provvedere nel rapporto tra l'attore principale e tutte le altre parti in causa.

Che il terzo e quarto mezzo sono privi di qualsiasi fondamento. E per fermo inutilmente si sostiene che la Corte non abbia ritenuto che la domanda riconvenzionale della Ditta Grattoni

era inammissibile, imperocchè se tale domanda è stata rigettata, la eccezione d'inammessibilità non ha alcuno obbietto. Ed ancora invano si deduce che la Corte non doveva concedere i diritti di custodia, cui in prima istanza si era rinunziato, poichè di ciò avrebbe dovuto dolersi la Ditta Grattoni e non l'Imbò, il quale reclamò per cosa a lui favorevole. Vuolsi per tanto notare che la Corte nel concedere siffatti diritti, non è caduta in alcun errore, imperocchè la rinunzia fu fatta a condizione che si fossero conceduti i diritti di magazzinaggio.

Attesochè col quinto e sesto mezzo il ricorrente deduce che nella somma chiesta per dritto di magazzinaggio vi erano comprese lire 700 dovute per dazi, e che quindi pur non pagandosi il magazzinaggio, sempre si dovevano le cennate lire 700, nonchè le altre spese occorse, e che in ogni caso poi non trattavasi di deposito giudiziario, ma di deposito convenzionale.

Che queste deduzioni non possono formare obbietto di esame innanzi a questo Collegio. Ed in vero la Corte di Appello ha ritenuto in fatto che il ricorrente non ha preso parte nell' affare nella qualità di appaltatore daziario, ma in quella di semplice custode giudiziario desumendo ciò da una ordinanza del Pretore, con cui sulla istanza del Contini gli fu affidata la custodia dei cento sacchi. Trattandosi adunque di una quistione di fatto, qualsiasi esame non può essere consentito; nè alcuna somma può essere dovuta per dazio ovvero per spese, poichè la Corte ha osservato che nessuna domanda si è sul proposito fatta, nè le spese si sono dimostrate.

Sulla quarta

Attesocchè rigettandosi il ricorso debba il ricorrente essere condannato alle spese, ed alla perdita del deposito.

Per tali motivi

La Corte di Cassazione senza attendere alla dedotta inammessibilità, rigetta il ricorso di Alfonso Imbò contro la sentenza del 13 febbraio 1885 profferita dalla Corte di Appello di Napoli condanna il ricorrente alle spese ed alla perdita del deposito che libera allo Erario dello Stato.

Azione contra Consorzio: rappresentanza nel giudizio—Incompetenza del potere giudiziario e del Giudice adito — Effetti del rigetto — Durata dell'eccezione contro il costruttore di opera per vizio della stessa, o pericolo di ruina — Collaudo e consegna di opera compiuta.

Poposta dimanda di pagamento contra il Prefetto quale rappresentante un Consorzio, tra

due Comuni, e questo escluso, non puossi ammettere la dimanda contro il convenuto quale rappresentante la Cassa debitrice, senza che sia presente nel giudizio nelle forme legali l'Amministrazione debitrice.

Eccepita l'incompetenza del potere giudiziario, e quella del Giudice adito per ragion di valore, e rigettata l'incompetenza, senza limite, dopo che la sentenza siasi accettata, non si potrà riproporre l'incompetenza per valore.

Essendo pel vigente Codice biennale l'azione del committente contro l'imprenditore e l'Architetto per la rovina o l'evidente pericolo dell'opera derivante da difetto di costruzione o vizio del suolo, l'eccezione per tale causa avrà la stessa durata.

Il collaudo dell'opera e la formale consegna, secondo il dritto comune e la legge speciale. debbonsi fare per le opere compiute, non già per i singoli tratti della stessa. (Cass. Napoli, 12 novembre 1886. Tra Prefetto di Avellino, Municipio di Montecalvo e Vetrano).

QUISTIONI

1. Ritenuto non esistente il Consorzio, per la rappresentanza del quale si citava il Prefetto, si è legalmente pronunziata condanna contro lo stesso, senza che prima si fosse rettificata la dimanda, e provato in quale Cassa siasi rilasciato il sesto del prezzo de' lavori eseguiti, del quale si dimanda il pagamento?

2. Ha la sentenza omesso di pronunziare su l'incompetenza, e su le altre eccezioni indicate

nel 1. mezzo del ricorso?

3. Ha la stessa violate le leggi su la com-

petenza per valore!

4. Ritenuto, che secondo il patto siensi sospesi i lavori per la costruzione della strada, si è legalmente giudicato, che all'appaltatore, per averne il pagamento, basti la verifica, da parte del Direttore dell'opera e del Genio civile, della regolare esistenza de' lavori, senza bisogno di collaudo e di espresso verbale di consegna?

5. Anche per lavori eseguiti prima del vigente codice civile, si è bene giudicato di non essere perpetua l'eccezione dell'avvenuta ruina, ma di durare due anni, al pari dell'azione per l'indennità, dall'avvenuta ruina, o dal manifestato pericolo per difetto di costruzione?

Sulla prima

Attesochè appare dalla denunciata sentenza, dalla contestazionne giudiziale, ed anche dal contratto di appalto, che per la costruzione della strada, alla quale si riferisce il giudizio, non vi sia stato Consorzio tra il Comune convenuto e quello di Ariano, nè tra il primo e la Provincia, nè poteva esservi ne'termini precisi della

legge su le Opere pubbliche del 1865, prima di essa; ma che invece quella strada siasi cominciata a costruire col sussidio governativo attribuito al Comune intimato, e quello cessato fosse subentrato l'obligo diretto del Comune a pagare i lavori eseguiti e gli altri sino al compimento della strada. Tolto di mezzo il Consorzio, per la rappresentanza del quale si dimandava il pagamento al Municipio e al Prefetto, e dopochè l'attore distinse, che dal primo si dovesse il restante prezzo de'lavori eseguiti, e dal Prefetto si dovesse solo il sesto de'lavori soddisfatti, che da lui si era rilasciato, per cauzione, secondo il contratto di appalto, era mestieri, che si fosse rettificata la dimanda rispetto al Prefetto, indicata la Cassa, nella quale si fosse lasciato in deposito il sesto e determinato se fosse tenuta al pagamento la Tesoreria governativa, o la Cassa provinciale: senza questa distinzione, illegalmente la sentenza ha ritenuto il Prefetto rappresentante la Cassa debitrice, mentre che le somme del sussidio governativo dalla Tesoreria governativa sistente nella Provincia si passavano alla Cassa provinciale, e la prima essendo dipendenza dell'Amministrazione del Tesoro, giusta il regolamento 25 giugno 1865 per l'esecuzione della legge sul Contenzioso amministrativo, ne giudizii è rappresentata dagli Agenti provinciali del Tesoro, e solo per la Cassa della Provincia può dirigersi la dimanda al Prefetto, quale Presidente della Deputazione provinciale, e per la speciale delegazione a rappresentare la Provincia ne' giudizi, che ha dalla legge comunale e provinciale, art. 181. Se il debito del sesto è della Cassa provinciale, secondo questa qualità del Prefetto devesi rettificare la dimanda, e su la stessa dev'essere inteso il Consiglio provinciale o la Deputazione, ne'termini degli articoli 172 n. 12 e 180 n. 1 della mentovata legge su l'Amministrazione civile.

Or la sentenza, che ha pronunziata la condanna contro il Prefetto, senza indicare con precisioae se la Cassa provinciale sia la debitrice, e senza essersi inteso il Consiglio o la Deputazione, ha mancato al dovere della legale discussione, violando altresì le anzidette disposizioni speciali. Laonde dessa si dovrà annulare per quanto risguarda il Prefetto.

Sulla 2.ª 3.ª e 4.ª

Attesochè contro la dimanda venne opposta duplice eccezione d'incompetenza, quella del potere giudiziario su tutta la dimanda, e quella del Tribunale su la dimanda di lire 412 per la calce gli utensili dell'appaltatore presi dal Municipio e pel prezzo di suolo pagato a Zupi. Con la prima sentenza del Tribunale fu respinta l'eccezione d'incompetenza, senza limitazione: perchè le considerazioni si riferivano solo al-

l'incompetenza eccepita del potere giudiziario, avrebbesi potuto con appello provocare dalla Corte la rettifica del pronunziato, se ne fosse stato il caso; ma non essendosi ciò fatto, perchè la calce, gli utensili, che si dissero presi dal comune, e il prezzo pagato del suolo erano dipendenza della dimanda principale, non si poteva dopo due altre sentenze del Tribunale evocare l'eccezione d'incompetenza. Il giudicato esistente su l'eccezione spiega perchè la Corte non abbia nuovamente pronunziato su l'incompetenza nella sentenza ora impugnata.

Attesochè su la mancanza di consegna e di collaudo non è vero, che la sentenza non abbia pronunziato, avendo invece considerato, che per i patti speciali dell'appalto l'imprenditore avesse avuto diritto alla misura da parte del Direttore dell'opera, e al pagamento di ogni quantità di lavori non minore di ducati mille; che cessato il sussidio governativo, il comune avesse dovuto darne notizia all'appaltatore, e costui dopo avesse potuto continuare a compiere i lavori in corso solo per altri ducati cinquecento a mille, che però la misura de' lavori fatta dall'Ingegnere Direttore, che rappresentava l'interesse del Municipio, verificata ed approvata dal Direttore del Genio civile costituisse piena prova legale, che si fossero eseguiti dall'appaltatore e normalmente i lavori, de'quali di poi ha chiesto il pagamento. I principii del dritto comune su la consegna e le disposizioni della legge su le opere pubbliche relative al collaudo si applicano per le opere compiute, ma non già per ciascun tratto di lavori. Quella è esclusa altresì dal patto, che ogni quantità di lavori venisse pagata, fatta la misura del Direttore dell'opera, approvata dal Genio civile. Il collando per ciascuna quantità di lavori è escluso dagli stessi articoli, che s'invocano nel ricorso, 358 a 362 della legge su le opere publiche.

È altresì illegale sostenere in questa sede, che avesse dovuto la sentenza ordinare l'esibizione della libretta, tosto che la sentenza considera, che secondo il contratto quella si avesse dovuto conservare non dall'appaltato, ma dall'Ingegnere Direttore, e che d'altronte quella avesse potnto interessare l'appaltatore, e non il Municipio.

Attesochè sorprende molto, e si oppone benanche all'interpetrazione de'patti espressa nella sentenza l'assunto del ricorso, che cessato il sussidio governativo, dal comune si fosse dovuto all'appaltatore pe' lavori non soddisfatti non già il prezzo certificato, ma solo l'interesse al 50[0. La stranezza dell'assunto è pienamente dimostrata dall'interesse del comune, pel quale si facevano i lavori, appena avesse avuto i mezzi di far compiere la costruzione della strada, e dal patto come sopra riferito dalla sentenza, che denunziato all'appaltatore

il termine del sussidio governativo, egli avesse potuto proseguire i lavori limitatamente, cioè non oltre ducati mille, nel fine che il comune, dato l'avviso, non fosse gravate di maggior debito, prima di stabilire i mezzi nel suo bilancio.

Sulla quinta

Attesochè bene distingue la sentenza, che non sieno perpetue le eccezioni, che vengono poggiate sopra fatti, i quali avvenuti darebbero luogo ad azioni. Sì pel Codice napolitano, che per quello italiano vigente è decennale la garantia dovuta dall' imprenditore e dall' architetto per la normale costruzione dell'opera. Ne' casi di rovina o di evidente pericolo dell'opera per difetto di costruzione, o per vizio del suolo, l'azione al proprietario committente. secondo le Leggi civili napoletane, art. 1635, non era limitata a tempo minore di trenta anni; ma pel vigente Codice tale azione è limitata a due anni dall'avvenimento, che dà luogo all'indennità, art. 1639: ed è ragione della breve durata la necessità, che in breve tempo si verifichi la causa della ruina o del deperimento dell' opera, prima che si sperdano le tracce di essa. Poichè l'azione dura due anni, l'eccezione, che venisse poggiata su lo stesso fatto, non potrà avere durata maggiore. Essendosi eseguiti i lavori della strada a tutto novembre 1865, giusta la misura, se l'allegata rovina fosse avvenuta non per abbandono di essi, ma per difetto di costruzione, l'azione e l'eccezione per indennità avrebbero avuta la durata biennale, anche per effetto dell' art. 47 della legge transitoria. Laonde la corrispondente eccezione del Comune venne respinta in conformità della legge.

Segue, che il ricorso del Municipio, affatto indipendente da quello del Prefetto e per somma diversa, devesi pienamente rigettare.

Letti gli articoli 541 e seguenti del Codice

di procedura civile.

La Corte di Cassazione rigetta il ricorso proposto dal Municipio di Montecalvo Irpino contro la sentenza della Corte di appello di Napoli del 23 novembre 1885.

E lo condanna alle spese fatte da Vetrano verso di esso, nonchè alla perdita del deposito.

Ammettendo d'altra parte il ricorso del Prefetto di Avellino contro la stessa sentenza, l'annulla nel costui interesse: e rinvia la causa nel solo rapporto tra il Prefetto e Vetrani ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli, pel nuovo giudizio tra esse parti, anche su le spese.

Contratto del Governo napolitano per fornisura di cavalli — Governo italiano.

Il Governo italiano, per mezzo della Dittatura e della Luogoteneuza, è succeduto nella obbligazione legalmente contratta dal Governo napolitano a ricevere una determinata quantità di cavalli per l'esercito. Quindi se l'amministrazione avesse data la disdetta al fornisore per certo tempo, che rientrava nel contratto, sarà tenuto al rifacimento del danno. (Cass. Napoli 17 dicembre 1886 Gazz. Proc., 1876, p. 332).

Procuratore legale — Mandato — Sostituzione in piede di esso — Bollo — Legge 8 giugno 1874.

Non presentandosi dai Procuratori legali i mandati in regola, debbasi dichiarare non luogo a deliberare.

Gli atti di delegazione o sostituzione di Procuratore devono sempre essere scritti sopra apposito foglio di carta bollata (1). (App. Catania, 25 agosto 1886 — Pennisi c. Pennisi).

In diritto—Nella produzione dell'appellato manca il mandato che il Procuratore legale era nel dovere di consegnare al Cancelliere a mente dell'art. 390 proc. civile, non essendo bastevole la menzione fatta nell'indice che il mandato esiste depositato presso il Tribunale 2.ª Sezione ed in causa anche diversa.

Che l'appellante, come dal mandato, sostituì per suo procuratore legale il signor S. La Rosa, e costui permise di farsi sostituire alla udienza e firma della comparsa dal Proc. Agnesi. Che, sebbene per l'art. 46 Legge 8 giugno 1874 il Proc. costituito si avesse la facoltà di farsi rappresentare da altro Procuratore esercente alle udienze, dando l'incarico per iscritto, purtuttavolta si attua detta facoltà a mente dell'art. 52 Reg. 26 luglio 1874 sudetta legge e legge sul bollo 29 giugno 1882, con scrivere l'incarico sopra foglio di carta bollata da lire 3.60 e firmato dal Procuratore; e non già in calce dello stesso foglio di carta bollata in cui fu redatto dal notaio il mandato della parte, contravvenendosi così agli articoli 30, 31 e 32 della legge sul bollo 13 settembre 1874.

Che gli atti in contravvenzione alla legge sul bollo non possono essere presentati nè ammessi a far prova in giudizio, (nella specie per la sostituzione fatta) ed i giudici non possono emettere provvedimento alcuno fino a che non si ovvi, con i mezzi legali, alle contravvenzioni incorse, altrimenti s' incorre dagli stessi giudici in contravvenzione — articoli 42, 43 e 53 legge sul bollo.

Che non essendo provata la sostituzione e mancando il proc. sostituito del mandato della parte o del procuratore per rappresentarlo in udienza, non è allo stato luogo a deliberare.

Corsi p. p. — De Vanna, est.

⁽¹⁾ Vedi Bollettino Uff. Demaniale, 1879 Normale num. 93; 1882 Nor. num. 10.

Divisione — Attribuzione.

La divisione per attribuzione non può estendersi oltre il caso eccezionalmente indicato dall'art. 996 Codice civile, cioè del concorso dei condividenti in parti ineguali (1). App. Catania, 18 giugno 1886 Scammacca c. Scammacca)

E testuale disposizione di legge, quando fra i coeredi non si voglia, o non si possa addivenire ad una divisione amichevole, ciascuno di essi ha dritto di domandare giudizialmente in natura la quota che si spetta dell' immobile comune, articoli 986 e 987 del Codice civile. Quando l'immobile non si possa comodamente dividere, devesi vendere agli incanti giudiziali e dividersi il prezzo (art. 988). La divisione giudiziale deve farsi mediante la formazione e composizione di tante parti uguali quante sono le parti o le stirpi condividenti, secondo le norme prescritte agli articoli 994, 995 e 996 del Codice civile.

In seguito devono le quote estrarsi a sorte ed attribuirsi a ciascuno la quota che gli viene

dalla sorte destinata.

La legge, stabilendo la divisione in quote, ed il sorteggio, ha voluto escludere dalla divisione ogni possibile sospetto di preferenza e assicurare la equa composizione delle quote e la finale uguaglianza di condizione fra i condividenti. Però il Codice italiano, a differenza delle precedenti leggi civili del 1819, previde il caso in cui non concorrendo i condividendi con dritto uguale nella eredità, per procedersi a sorteggio sii dovrebbero le quote comporre dell'aggregatoo di un numero indeterminato di frazioni, corrisspondente ciascuna ad un comune denominatore e quindi ad una serie di difficili operazioni e ssorteggi da rendere talvolta lunga e disastrosa la divisione: da ciò la disposizione dell'art. 996, la quale, pur mantenendo ferma la regola di dloversi le quote estrarre a sorte, dispone: « Clhe quando gli eredi non concorrono in parti uguali, l'autorità giudiziaria decide se si debba procedere per estrazione o per attribuzione im tutto o in parte ».

Ma tale faccoltà non è accordata all'autorità che soltanto neel caso limitativamente dalla legge espresso, dell concorso in parti ineguali dei condividenti. Iln tutt' altri casi la regola generale della divirisione in quote, è pel sorteggio, come ben dissero i primi giudici e deve avere

la sua piena eesecuzione.

Che ad estenndere la facoltà discrezionale oltre il caso espresssamente preveduto, non varrebbe ricorrere al precedente art. 994 che prescrive doversi nella composizione delle quote evitare per quanto sia possibile di smembrare i fondi e di recar danno colla divisione, alla qualità della divisione, ognun vede che tale disposizione non ha nulla di comune con il caso preveduto all'art. 996. La divisione di un singolo immobile implica lo smembramento, e quando questo non può aver luogo senza grave danno delle colture e senza notevoli depreziamenti, ciò che importa che non possa farsi una comoda divisione, la legge impone doversi procedere alla licitazione del fondo, ma non accorda all' autorità giudiziaria la facoltà di procedere per attribuzione.

Posto ciò certo in dritto, perchè risulta dalle testuali disposizioni della legge, non può rivocarsi in dubbio che concorrendo in parti uguali i cinque eredi di Francesco Scammacca cui venne indivisamente devoluta la prima quota delle tre tenute ereditarie, deve fra costoro la divisione procedere mediante la formazione di cinque quote, e determinata la parte che per sorteggio sarà per appartenere a Guglielmo che non è più fra i viventi devesi questa suddividere in sette parti quante sono le persone che a costui sono succedute, ed ove la suddivisione non si potrebbe comodamente fare, dovrà procedersi alla vendita come è stato dal Tribunale disposto.

Che per legge tutti i vantaggi che gli appellanti deducono poter derivare da un metodo diverso di divisione o dalla proposta attribuzione, di fronte alle precise e testuali disposizioni della legge che impongono la divisione in quote ed il sorteggio, non potrebbere dall'autorità giudiziaria prendersi in considerazione, senza aperta violazione della legge e d'altronde non saprebbe concepirsi come possa aver luogo la pretesa prelevazione di quattro settime della quota che potrà spettare al defunto Guglielmo, in favore degli appellanti, se prima non sarà determinata mercè un sorteggio, la parte che della prima quota di terre verrà a spettare a detto Guglielmo, molto più che in detta suddivisione non concorrono i signori Blandini e Lo Piro, ma soltanto i sette

fratelli e sorelle superstiti.

Che non ha nessun valore giuridico lo allegare che altra volta in caso identico per l'avvenuta morte di uno dei condividenti durante le operazioni della divisione, tutti gli interessati concordarono a che fosse distaccata la quota che le sarebbe spettata ed attribuita ed aggregata in proporzione delle rappresentanze rispettivamente alle due grandi quote in cui furono divise le terre eriditarie; imperciocchè

⁽¹⁾ Cons. - IDEMOLOMBE, Successioni, Vol. II, 679 e segg. - Paolli, Successioni testamentarie, pag. 287 nota I.

Conf. - stessa Corte, 23 nov. 1883 (Giur. XIII, 227) e App. Genova, 13 giugno 1879 (Eco Giur. X, 39).

la Giuseppa morì prima che fosse fatta la divisione delle tenute e poterono gli eredi giudicare conveniente allora di stabilire quel modo di divisione, ma quel precedente non lega le parti nel caso presente, in cui essendo compiuta la prima divisione non credono nel loro interesse di consentire che fosse nello stesso modo regolato il loro interesse e conservano illeso ed integro il dritto di domandare che la divisione abbia luogo nel modo che è dalla legge

disposto.

Che per le cose anzidette non essendo nel caso presente nei poteri dell'autorità giudiziaria di ordinare la divisione per attribuzione, la istruzione per perizia chiesta dagli appellanti per sapere se il sistema per attribuzione da essi proposto sia più utile di quello del sorteggio devesi respingere, avendo la sentenza appellata in conformità della legge ordinato la divisione in cinque quote uguali e la suddivisione fra gli eredi di costui in sette parti uguali, e dato mandato al perito nel caso che non si potesse tale suddivisione eseguire per causa di depreziamento di valore di proporre le condizioni della vendita.

Che per tanto le censure proposte contro tale sentenza riescono ingiuste ed infondate in legge e devesi l'appellazione respingere.

Parte III. Giurisprudenza penale

Appello della parte civile — Conclusioni del P. M. — Sviluppo dei motivi proposti nel termine di 10 giorni — Ragione fattasi — Atti di possesso qualificati arbitrari e dolosi — Estremi del reato — Condanna ai danni di uno solo degli appellati.

Nelle cause di appello della parte civile ai soli effetti civili nei giudizi penali, il P. M. intervenuto all'udienza adempie al voto della legge conchiudendo che il fatto querelato e preso in esame, costituisce un danno dato od una ragione fattasi, e che nell'uno o nell'altro caso vi è luogo al risarcimento dei danni (1).

Interposto dalla parte civile l'appello secondo il rito penale e proseguitolo colle forme civili,

(1) Il P. M. può interloquire o no nel giudizio di appello per i soli interessi civili (Cass. di Torino, 12 febbraio 1884; Legge, 1884, vol. I, pag. 751).

può l'appellante nella conclusionaie, comunicata all'udienza al difensore costituito dagli appellati senza osservazione e protesta contraria, aumentare le ragioni del proposto appello, e sviluppare sotto vario aspetto i motivi già dedotti nel termine dei 10 giorni.

Esclusa l'esistenza di un contratto perfetto di compra e vendita di un pascolo, e ritenuto invece che intercedettero delle semplici trattative, e qualificati per arbitrari gli atti possessorii esercitati dal preteso compratore, non coll'intenzione di esercitare un danno ma col pravo animo di esercitare un diritto sostituendo la privata alla pubblica autorità, non si ravvisa perplesso o insufficiente il giudizio che gli atti possessori costituiscono un esercizio arbitrario delle proprie ragioni ossia una ragione illecitamente fattasi da sè medesimo secondo l'art. 146, § 1 del cod. pen. toscano.

La sentenza, che premesso il fatto, dell'inesistenza del contratto di vendita e della continuazione di atti possessorii per parte del preteso compratore, li qualifica arbitrari e dolosi stabilisce correttamente gli estremi del reato di ragione illecitamente fattasi senza violenza.

Il magistrato penale che pronunzia sull'appello della parte civile deve tener conto delle conclusioni specifiche delle parti, per cui se i danni vennero chiesti soltanto contro un solo fra più appellati, deve nella deliberativa limitarli a quest' uno non rimanendo altronde escluso l'obbligo di tutti i partecipanti all'azione arbitraria, enunciato e riconosciuto in fatto nella espositiva, dicendo avervi contribuito gli altri appellati dipendenti e preposti della parte esclusivamente ed espressamente condannata ai danni in conformità delle scritte conchiusioni. (Cass. Firenze, 2 giugno 1886.—Ric., Bernabei, — Legge, 1886, p. 44).

Allontanamento dai pubblici incanti— Reato— Art. 403 codice penale — Estremi.

Commettono il reato di cui all'art. 403 codice pen., gli aggiudicatari provvisori di un appalto, che allontanino altri concorrenti dalla gara per l'aggiudicazione definitiva, offrendo a questi di renderli partecipi negli utili dell'impresa oggetto dell'incanto, e così ottenendo l'aggiudicazione definitiva senz'altro ribasso.

Il reato di cui all'art. 403 codice penale è perfetto coll'allontanamento degli oblatori dall'incanto, e non viene a mancare per ciò che l'aggiudicazione abbisogni della superiore approvazione, e questa non sia data.

(Corte di cassazione di Torino, 25 marzo 1886,

Ric. Sanvenero e Garrè).

(Mon. dei trib. di Milano, 1886, p. 527).

IL GIURISTA

GIORNALE DI GIURISPRUDENZA

AMMINISTRATIVA, CIVILE, COMMERCIALE E PENALE

Esce due volte al mese

PARTE UFFICIALE

MINISTERO DELLE FINANZE

Direz. Gen. imp. dirette, Dic. Risc. n. 17469-2356 del 18 aprile 1887 ai Prefetti e agl'Intendenti di Finanza.

Quinquennio 1888-92 — Collocamento dell'Esattorie col metodo delle aste.

I signori Intencenti di finanza hanno già tutti compiuto il lavoro loro demandato dall'art. 7 del regolamento 23 dicembre 1886 e riguardante la determinazione della cauzione complessiva da prestarsi dagl assuntori delle esattorie pel quinquennio 1888-92, sia che la nomina avvenga per terna, sia che l'esattoria debba aggiudicarsi all'asta pubblica. E' dunque giunto il momento di dare esecuziore all'art. 6 della legge 20 aprile 1871 per tutte quelle esattorie per le quali i consigli comunali o le rappresentanze consorziali abbiano stabilito di appaltare l'esattoria col metodo dell'asta; rimanendo cosa intesa che poi verrà la volta di mandare all'asta anche quelle esattorie, per le quali la nomina su terna o non abbia avuto effetto o non sia stata approvata e che saranno indicate dai signori prefetti. E tutti sanno per esperienza quanto importi guadagnar tempo, il quale potrà poi essere usufruito per un più profondo, diligente e coscienzioso esame delle cauzioni.

Per l'aggiudicazione delle esattorie all'asta pubblica, per verità, non sembrerebbe che occorressero istruzioni speciali, nulla essendo mutato nelle disposizioni del nuovo regolamento 23 dicembre 1886 in confronto di quelle del regolamento vigente nel corrente quinquennio: onde per l'oggetto, come pure per le spese di asta e per le indennità di missione ai delegati governativi, basterebbe ricorrere alle varie norme contenute nel bollettino delle imposte per

l'anno 1882.

A maggior comodo però delle prefetture, delle intendenze, dei comuni, dei delegati governativi, ecc., si reputa opportuno di qui riunire tutte e singole le diverse disposizioni sulla materia.

I. — Avvisi d'asta — Indicazioni speciali.

Gli avvisi per le prime aste debbono essere compilati giusta il modello annesso alla pre-

sente circolare.

L'asta si tiene a candele vergine o a schede segrete. Questa indicazione, che vuol essere data da chi è designato a presiedere l'asta, conviene sia riportata in apposita colonna della tabella che segue appiedi dell'avviso d'asta di fronte a ciascuna esattoria. L'intendente interpellerà all'uopo il presidente delle aste per conoscere quale metodo siasi prescelto, salvo a determinarlo egli stesso, d'accordo col prefetto, ove non riceva le chieste comunicazioni.

Nell' ultima colonna della tabella dovrà ac-

cennarsi:

a) se all'esattore è affidato il servizio di

b) se l'esattore è incaricato della riscossione delle entrate comunali e con quale obbligo;

c) se gli è affidata la riscossione delle tasse delle Camere di commercio, dei contributi o sovrimposte di consorzi speciali, delle entrate di istituti pii dipendenti dai comuni, o di altri enti morali; consorzi, istituti ed enti morali che debbono essere indicati nominativamente;

d) infine le condizioni essenziali dei capitoli speciali, quando ve ne siano, come sarebbe l'obbligo di trasferte periodiche dell'esattore o dei suoi collettori e messi fuori della sede delle esattorie e simili. Ove poi non siano stati deliberati capitoli speciali, se ne farà espresso

cenno.

Le aste per le esattorie più importanti della provincia saranno fissate in giorni diversi. A tal fine occorre che le intendenze di uno stesso compartimento, previ concerti telegrafici, stabiliscano il giorno degli incanti pel capoluogo di provincia, e poscia regolino in corrispondenza le date degli incanti per le altre esattorie della rispettiva provincia.

Dell'avviso d'asta sarà trasmessa la bozza al

Ministero prima della pubblicazione.

11. — Pubblicazione ed inserzione degli avvisi d'asta.

La pubblicazione e l'inserzione dell'avviso deve aver luogo il più presto possibile, e ad ogni modo non più tardi del primo luglio, av-

vertendo di non oltrepassare di regola il termine minimo di venti giorni fissato dall'art. 6 della legge 20 aprile 1871 e di provvedere, occorrendo, che siano abbreviati i termini, giusta il successivo art. 11.

Una copia dell'avviso e del foglio degli annunzi in cui l'avviso fu inserito sarà rimessa al Ministero.

L'intendente curerà che siano rilasciati dai municipi i certificati di pubblicazione dell'avviso d'asta per essere rimessi al presidente dell'asta con una copia del giornale degli annunzi; come pure che i capitoli speciali siano esposti al pubblico nella sala degli incanti, nell'ufficio di agenzia delle imposte e presso le segreterie comunali.

III. — Procedura dell'asta.

L'asta si tiene nella sala municipale del comune che dà il nome all'esattoria.

Essa è presieduta dalla rappresentanza comunale o consorziale coll'assistenza del segretario e del delegato governativo, della cui nomina e della indennità spettantegli l'intendente dà notizia al presidente prima dell'asta,

Nella sala degli incanti sarà affisso l'avviso d'asta e quello accennato nell'art. 3 dell'avvisso

d'asta medesimo.

Il presidente all'asta, cui è specialmente raccomandato di escludere dalla gara chiunque sia notoriamente colpito da incompatibilità o rifiuti di emettere la dichiarazione voluta dall'art. 15 del regolamento, richiede da ciascun offerente, man mano che si presenta, la prova del deposito indicato nella tabella unita all'avviso d'asta.

Se l'asta si tiene a candela vergine, la prima offerta di ribasso non può esser maggiore nè minore di un centesimo di lira. Questa disposizione è assai importante, come quella che è diretta ad impedire che uno dei concorrenti, con una prima offerta di ribasso eccessivo allontani tutti gli altri dalla gara e mandi questa deserta. La sua osservanza vuol quindi essere scrupolosamente curata, e su di essa i signori prefetti ed intendenti richiameranno in particolar modo l'attenzione dei presidenti alle aste e dei delegati governativi.

Se invece l'asta si tiene a schede segrete, non è ammessa offerta di ribasso inferiore ad nn centesimo di lira per ogni 100 lire.

Quante volte negl'incanti venga prodotta una offerta per l'appalto senza aggio, la licitazione sarà continuata fra coloro che offrono al comune o consorzio un corrispettivo per l'appalto, ovvero condizioni migliori pel servizio della esattoria.

IV. — Offerte di ribasso sugli aggi stabiliti in misura diversa per le imposte e per le entrate comunali. — Misura massima degli aggi nell'asta a schede segrete.

Nel caso siano stabiliti aggi in misura diversa per le imposte e per le entrate comunali l'offerta di ribasso deve essere unica, ma riferirsi ed estendersi implicitamente nella identica misura tanto all'aggio per le imposte, quanto all'aggio speciale per le entrate comunali.

Così, ad esempio, se l'asta si aprisse su un aggio del 2 per cento per le imposte e tasse, e dell'uno per cento per le entrate comunali senza obbligo del non riscosso per riscosso, e se un concorrente offrisse un ribasso di lire 0 50 centesimi, sarebbe da ritenersi che tale ribasso abbia per effetto di ridurre l'aggio per l'imposte a lire 1 50 per cento, quello per le entrate a lire 0 50 per cento. Occorre però avvertire che tale dichiarazione ha il carattere d semplice avvertenza e non tende punto a vincolare o pregiudicare l'operato delle rappresentanze comunali o consorziali e meno che mai il giudizio che il signor prefetto, sentita la Deputazione provinciale, dovrà pronunciare sulla regolarità degli atti d'incanto.

Ai presidenti ed ai delegati giova rammentare che, ove l'asta si tenga a schede segrete, nella scheda suggellata conviene indicare direttamente per le riscossioni delle imposte e tasse, e per le entrate comunali, il maximum dell'aggio rispettivo sul quale può aver luogo l'aggiudicazione, salvo, s'intende, quando l'ag-

gio sia stabilito in misura unica.

E qui non è inutile avvertire che il maximum da indicarsi nella scheda suggellata non è quello stabilito dalle rappresentanze comunali o consorziali e riportato negli avvisi d'asta.

Imperocchè il metodo delle schede segrete, applicato alle aste per le esattorie ha appunto il vantaggio e lo scopo d'impedire che l'aggiudicazione possa aver luogo ancorchè sia affatto insignificante il ribasso offerto dai concorrenti sul massimo aggio indicato negli avvisi e di procurare invece che l'aggiudicazione segua a patti più couvenienti e più equi colla determinazione di una diversa ed inferiore misura dell'aggio, da servire di norma all'aggiudicazione medesima. Senza di che il metodo delle schede segrete perderebbe il principale suo pregio e gran parte della sua efficacia. In una parola, prescelto tale metodo, l'aggio massimo indicato negli avvisi d'asta segna unicamente un limite per la validità e l'ammissibilità delle offerte, mentre, agli effetti dell'aggiudicazione, l'aggio massimo, col quale debbono confrontarsi le offerte, giusta l'art. 90 del regolamento di contabilità generale, richiamato dall'art. 13 del regolamento 23 dicembre 1886, è quello soltanto determinato nella scheda suggellata, di guisa

che se non si hanno concorrenti, i quali abbiano offerto ribassi di almeno un centesimo di lira sul *maximum* indicato nella scheda, non può aver luogo l'aggiudicazione.

V. — Aggiudicazione dell'esattoria e verbali d'asta.

L'aggiudicazione dell'esattoria al miglior offerente, fatta da chi presiede l'asta, è definitiva: e però non è più ammissibile altra offerta, benchè migliore, nè occorre prefiggere un termine (fatali) per migliorare il prezzo di aggiudicazione.

Perchè l'aggiudicazione possa aver luogo, è necessario che almeno due concorrenti abbiano fatto offerte di ribasso. Solo è da notare che, nel metodo della candela vergine, il ribasso va confrontato coll'aggio portato dall'avviso d'asta: invece, nel metodo delle schede segrete, basta che coll'una delle due offerte sia stato ribassato almeno di un centesimo l'aggio stabilito dalla presidenza colla scheda sigillata, e ciò per le combinate disposizioni del regolamente sulla riscossione con quelle dell'altro sulla contabilità generale dello Stato.

Nel pronunciare l'aggiudicazione, il presidente avvertirà il deliberatario che rimane obbligato pel fatto stesso dell'aggiudicazione, mentre il Comune o Consorzio non sarà vincolato da essa se non dopo l'approvazione del

prefetto.

L'art. 16 del regolamento dà norme così precise per la compilazione del verbale d'asta, che reputasi superffluo aggiungere considerazioni o commenti.

VI. - Dell delegato governativo.

Il delegato governativo deve invigilare che tutte le operaziomi dell'asta si compiano nel modo prescritto, che il verbale relativo contenga tutte le indicazioni richieste dall'art. 16 del regolamento, che i concorrenti abbiano effettuato il deposito e fatta la dichiarazione di non trovarsi in alcuno dei casi d'incompatibilità previsti dall'art. 14 della legge.

VII. -- Invio del verbale e degli atti al Prefetto.

Compiuto il procedimento, il sindaco od il presidente del consorzio trasmette al prefetto il verbale dell'asta ed aggiudicazione corredato dei referti di pubblicazione dell'avviso d'asta, del foglio periodico degli annunzi legali dove fu inserito l'avviso non che dell'altro avviso indicato all'art. 13 del regolamento.

VIII. — Approvazioni delle aggiudicazioni all' asta.

Ricevuto il verbale dell'aggiudicazione all'asta coi relativi atti, il prefetto li prenderà in accurato esame e, dopo accertatosi se furono o non seguite tutte le disposizioni della legge e del regolamento, darà o rifiuterà la sua approvazione, sentita sempre la Deputazione provincialo.

Dell'approvazione data o rifiutata il Prefetto

darà notizia all'Intendente.

IX. Avvisi suppletivi alle prime aste.

Le esattorie non comprese nel primo avviso d'asta, vuoi perchè non vennero fatte nel termine prefisso le nomine sopra terna, vuoi perchè le nomine stesse furono annullate, vuoi infine per altre cause, potranno esser comprese in un avviso suppletivo. Per la compilazione di tale avviso (riguardo al quale devono dal Prefetto essere comunicati all' Intendente gli elementi necessari) serve il modello sopra indicato, avvertendo però che la intestazione dovrà essere modificata secondo l'annotazione posta appiedi del medesimo.

Per la pubblicazione degli avvisi suppletivi e per le successive operazioni valgono le norme date per il primo avviso d'asta; ben inteso che si può tener conto delle deliberazioni prese por avventura d'urgenza dalle Giunte comunali o dalle rappresentanze consorziali nel senso di stabilire a base degli incanti una misura d'aggio superiore al 3 per cento: salva sempre l'approvazione del Prefetto.

X. — Seconde aste.

Quando l'aggiudicazione non siasi potuta pronunziare per essere mancate le offerte di almeno due concorrenti, o perchè nell'asta a schede segrete, pur essendovi due concorrenti non siasi ottenuto coll'una delle offerte il ribasso di almeno un centesimo sul maximum del l'aggio indicato nella scheda sigillata e deposta sul banco della presidenza, si provvede ad un secondo esperimento.

Perciò, appena accertata la diserzione dell'asta, il Presidente o il delegato governativo ne riferisce al Prefetto ed avverte l'Intendente di pubblicare l'avviso per la seconda asta.

Le norme per le prime aste servono pure per le seconde, ma è da avvertire che in queste ultime l'aggiudicazione ha luogo quando anche si presenti un solo offerente.

Nella compilazione degli avvisi per le seconde aste si terrà conto delle avvertenze poste appiedi del modello unito alla presente.

XI. Rinnovazione d'incanti.

Quando l'asta sia annullata dal Prefetto si rinnova per intero l'esperimento, intendendosi con ciò che se il Prefetto riconosce irregolari vuoi la prima, vuoi la seconda asta, si debba cominciare l'esperimento con la prima asta, e poi colla seconda se quella vada deserta.

Tali esattorie saranno comprese possibilmente nell'avviso suppletivo di cui al paragrafo IX.

XII. Notificazione dei provvedimenti prefettizi. — Prefissione del termine per la presentazione della cauzione — Proroga.

I Prefetti debbono curare la sollecita trasmissione del decreto di approvazione o di annullamento delle aggiudicazioni al Sindaco o al Presidente del consorzio con invito di farlo tosto notificare al domicilio dell'aggiudicatario, avvertendo che di tale modificazione deve constare da ricevuta del notificato o da referto dell'inserviente comunale.

Nel primo caso l'aggiudicatario sarà pure avvertito che dal giorno della notificazione incomincia a decorrere il mese concesso per la presentazione della cauzione; con diffidamento che, ove nel predetto termine egli non abbia presentata la cauzione nel preciso ammontare indicato nell'avviso, sarà senz'altro ritenuto decaduto immediatamente da ogni diritto alla esattoria, perderà il deposito dato e risponderà

delle spese e dei danni.

Sebbene il termine di un mese per la prestazione della cauzione debba ritenersi perentorio e debbasi quindi pronunziare la decadenza contro l'esattore che non abbia presentato la cauzione o l'abbia prestata non idonea o di nessun valore, tuttavia il signor Prefetto potrà concedere una proroga non maggiore di 15 giorni, stabilita dall'art. 18 della legge, quando sia stata riconosciuta inaccettabile la cauzione offerta dall'esattore per irregolarità o mancanza di qualche titolo comprovante la proprietà e libertà dei fondi che costituiscono la cauzione.

Può pure il Prefetto accordare qualche giorno di dilazione per presentare i documenti comprovanti la idoneità delle cauzioni offerte.

Il decreto, con cui il Prefetto prefigge o proroga il termine per prestare o completare la cauzione, è notificato all'esattore colle forme dell'art. 17 del regolamento, e sarà pur bene che ne siano avvisati i terzi cauzionanti per loro norma.

Quando poi un esattore non presti o non completi la cauzione nel termine stabilito o prorogato, il Prefetto pronunzia la decadenza dell'esattore a termine dell'art. 18 della legge e cura che il decreto relativo sia immediatamente notificato all'esattore per atto di usciere. Nello stesso tempo si fa luogo senza altro

all'esperimento della seconda asta se l'aggiudicazione erasi dichiarata al l.º incanto, all'esperimento della seconda terna se la nomina era seguita al 2.º incanto.

XIII. — Spese di stampa, pubblicazione ed inserzione degli avvisi d'asta.

Le spese di stampa e di inserzione dovranno essere pagate ad operazione finita, cioè quando l'Intendenza avrà potuto farne la liquidazione ed il riparto fra i diversi debitori.

In uno stesso avviso, segnatamente per le prime aste, si comprenderanno sempre più e-

sattorie.

E quindi ovvio che le spese occorse per la stampa, pubblicazione ed inserzione dell'avviso medesimo, debbono essere ripartite in parti eguali fra le esattorie che vi sono comprese in aggiunta a quelle altre spese che riguardam esclusivamente ogni singola esattoria.

Così, se il primo avviso contiene 10 esattorie, e se ne collocano 3 al primo esperimento, i deliberatari di queste tre esattorie pagheranno ciascuno un decimo della spesa di stampa, pubblicazione ed inserzione del primo avviso medesimo, gli altri 7[10 saranno pagati da coloro che rimarranno deliberatari della seconda asta, ovvero dai Comuni per quelle fra le 7 esattorie che, neppure al secondo esperimento, rimarranno aggiudicate.

Colle stesse norme sarà fatto il riparto delle spese di stampa, pubblicazione ed inserzione del secondo avviso, cosicchè (seguitando l'esempio) se le 7 esattorie, non aggiudicate al primo concorso, saranno comprese in un unico avviso di seconda asta, e di queste 7 ne siama aggiudicate 4, ciascuno dei 4 deliberatari dovrà pagare un decimo delle spese del primo avviso ed un settimo di quelle occorse pel secondo. Per le esattorie che non saranno aggiudicate nè alla prima nè alla seconda asta, i Comuni pagheranno un decimo delle spese per il primo avviso, e un settimo di quelle fatte pel secondo.

A) La spesa del primo avviso sarà pagata: per 3₁10 dai deliberatari della 1^a asta; per 4₁10 dai deliberatari della 2^a asta; per 3₁10 dai Comuni.

Totale 10₁10

B) Pel secondo avviso la spesa sarà ripartita \cos :

per 4₁7 ai deliberatari della 1^a asta; per 3₁7 ai Comuni.

Totale 7₁7

Oltre al reparto per esattoria, converrà, nel caso di esattorie consorziali, per le quali tanto la prima quanto la seconda asta siano andate deserte, addivenire anche al riparto fra i singoli Comuni componenti il consorzio; ed in tal caso sembra ragionevole che il riparto si faccia non in quote uguali, ma in quote proporzionali all'ammontare delle riscossioni che si effettuano in ciascun Comune.

XIV. - Indennità per i delegati alle aste.

Le spese per i delegati governativi alle aste debbono essere attribuite distintamente a ciascuna esattoria e poste a carico del rispettivo aggiudicatario ovvero del Comune o consorzio secondo i casi.

Ai predetti delegati, se funzionari dell'amministrazione, si corrisponderanno le indennità di missione determinate nei regi decreti del 14 settembre 1862 n. 480 e del 25 agosto 1863, n. 1446 e coi regolamenti speciali di servizio per le singole amministrazioni; e se estranei, si assegneranno quelle indennità, che all'Intendente parranno più convenienti secondo le condizioni e consuetudini locali.

L'Intendente però curcrà di evitare, per quanto sia possililè, queste spese, scegliendo a delegati dei furzionari governativi o persone capaci ed autore oli che risiedano nel luogo dove si tiene l'asta.

XV. -- Ricupero delle spese — Conti e reudiconti mensili.

L'Intendenza avrà cura speciale di ricuperare dagli aggiudicatari o dai Comuni le somme che fossero state anticipate dall'amministrazione per qualsiasi titolo, e a tal uopo terrà un apposito conto di siffatta anticipazione e dei seguiti ricuperi, disponendone il versamento nella tesoreria in conto entrate eventuali del tesoro.

Le Intendenze renderanno poi conto al Ministero con prospetti mensili, tanto delle anticipazioni fatte, quanto dei rimborsi ottenuti.

In caso di rifiuto o di ritardo per parte dell'esattore o dei Comuni nel soddisfare le spese anticipate per conto loro, l'Intendente ne riferirà al Prefetto per gli opportuni provvedimenti riguardo ai Comuni, e promuoverà contro l'esattore l'esecuzione sul deposito di asta colle forme stabilite dal regolamento agli articoli 77 e seguenti.

Mentre si pregano i signori Prefetti di dare alla presente circolare la maggiore pubblicità, inserendola nel proprio bollettino, ed i signori Intendenti di mandarne una copia agli ispettori ed agenti delle imposte dirette, si raccomanda altresì a tutti i funzionarii che hanno ingerenza nella sua esecuzione di curarne la esatta os-

servanza.

MINISTERO DELLE FINANZE

Dir. gen. delle imp. dirette Circ n. 9883-1220, 27 febbraio 1887 ai Prefetti

Esattorie — Nomina sopra terna.

...È chiaro che il Consiglio comunale o la rappresentanza consorziale non hanno obbligo nessuno di preferire fra i concorrenti, dei quali è composta la terna, colui che fece l'offerta di aggio più basso, ma possono preferire anche chi l'offrì più alto, purchè non si vada oltre il 3 per cento; salvo sempre al Prefetto la piena facoltà di apprezzare, come crede, le ragioni di tale preferenza.

... Il Prefetto ha un pieno potere discrezionale per approvare o no la nomina sopra terna: nella quale occorrenza egli tiene presenti parecchie considerazioni: prima tra queste se il nominato sia o no colpito dalle incompatibilità previste dagli articoli 14 e 15 della legge. Di questo potere discrezionale, in generale i signori Prefetti hanno fatto sempre uso savissimo; ed è perciò che i ricorsi avanzati in questa occorrenza nei passati quinquenni furono sempre rigettati. È pertanto necessario che si continui in questa anche per il futuro. Quante volte la risoluzione del Prefetto s'informi a criteri di alta moralità e di savia amministrazione, e per esempio sia intesa ad approvare la nomina sebbene vi siano state migliori offerte, per la considerazione che la persona prescelta è onestissima, esperta, e dà tutte le guarentige: avendo anche fatta buona prova in passato col rimanere in ottimi rapporti verso le amministrazioni ed i contribuenti; o al contrario sia intesa a non approvare la nomina, vuoi perchè avvenuta in forza di intrighi con manifesto danno dei contribuenti, vuoi perchè, quantunque per avventura si tratta di migliore offerta, il nominato non presenta egli guarentigie, il Ministero ha ragione di credere che il numero dei ricorsi i quali portano via parecchio tempo, sarà almeno più esiguo.

Tutte le risoluzioni prese in questa occorrenza dal Prefetto dovranno essere confortate preventivamente dal voto della Deputazione provinciale; alla quale pertanto vorrà il Prefetto stesso far vive raccomandazioni onde gli atti siano esaminati con prontezza pari alla diligenza e sia quindi emesso il parere senza

soverchi ritardi.

MINISTERO DELLE FINANZE

Dir. gen. delle imp. dir. 25 marzo 1887, n. 14448-1860 ai Prefetti.

Concorso degl' Istituti di emissione agli appalti per le Ricevitorie provinciali.

Per norma dei signori Prefetti si avverte che rispetto al concorso degli istituti di emissione agli appalti delle ricevitorie provinciali pel quinquennio 1888-92, nulla è mutato nelle disposi-

zioni impartite pei quinquenni precedenti. Per effetto di esse, i detti istituti sono adunque esclusi dalle prime aste: possono per altro concorrere alla nomina per terna ed alle seconde aste; non che ai primi esperimenti di asta che avessero luogo in seguito alla deserzione ed all'annullamento dei concorsi sovra

Coll' opportunità si raccomanda ai signori Prefetti di radunare senza ulteriore indugio, qualora non l'abbiano ancor fatto, il Consiglio e la Deputazione Provinciale per l'adempimento del disposto dell'art. 72 del regolamento 23 dicembre 1886 e di trasmettere quindi una copia delle relative deliberazioni, con avvertenza, nel caso siano stati deliberati capitoli speciali, di unire una seconda copia di essi pel Ministero, dovendo l'altra essere restituita coll'approvazione.

Pel Ministro: Calvi

Parte I.

GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA

Comune — Vendita di beni agli incanti — Moglie di un amministratore - Assessore -Marito dell'aggiudicatrice.

La moglie di un amministratore comunale può concorrere all'asta per l'acquisto dei beni del comune, sebbene sfornita dell'autorizzazione, di cui all'art. 1457 cod. civ.

E' nullo l'atto d'aggiudicazione cui ha preso parte in qualità di assessore il marito dell'aggiudicatrice (Cons. Stato, 16 marzo 1886 — comune di Malito.)

Comitato forestale — Deliberazione — Svincolo Motivazione—Nullità—Forme essenziali.

(Regolam. 10 febbraio 1878, n. 4293, articolo 14).

E forma sostanziale della risoluzione pronunciata da un Comitato forestale sopra domanda di svincolo, la motivazione prescritta dall'articolo 14 del regolamento.

Conseguentemente è nulla la deliberazione non motivata del Comitato: deve essere rinnovata e deve rifarsi il procedimento conseguente.

(Parere del Consiglio di Stato, 19 febbraio

1881).

Deliberazioni comunali. — Momento della votazione — Ritiro di alcuni consiglieri Mancanza di numero legale - Nullità.

E' nulla la deliberazione comunale se, al momento della votazione, per l'allontanamento di alcuni consiglieri venne a mancare il numero legale (1) (Cons. Stato, 16 marzo 1886 – comune di Melito.)

Elezioni commerciali—Amministratori di una stessa società anonima — Incompatibilità.

L'incompatibilità stabilita dall'art. 10 della legge 6 luglio 1862 non è limitata ai soci delle società in nome collettivo o in accomandita, ma si estende anche agli aministratori delle società anonime (App. Roma, 26 febb. 1887.— Guastalla e Ragoni c. Silvestrelli ed altri).

Elezioni della Camera di Commercio — Contestazion - Competenza - Destinazione

La legge sulle camere di commercio, richiamando la legge com. e prov., a cui si ispira per quanto concerne le elezioni dei membri di detta Camera, occorre distinguere, secondo la legge richiamata, il periodo che precede le elezioni occupato tutto nella formazione delle liste degli elettori, e il periodo che sussegue, riflettente le operazioni elettorali eseguite.

Se nel primo periodo è competente la corte d'appello a pronunziare sui reclami proposti contro le decisioni della Deputazione provinciale e rispettivamente della camera di commercio, decisioni che riflettono la capacità elettorale, non lo è però rispetto ai reclami proposti contro le operazioni elettorali, perchè questi sono riservati alla decisione della deputazione provinciale, e rispettivamente al Tribunale di commercio. A questo regolamento di competenza non si ha che una sola eccezione, quando cioè contro le deliberazioni prese dall' ufficio elettorale si porta in campo una questione, comunque sorta, di capacità elettorale. In questo caso è aperto l'adito, senza far conto dei gradi intermedi, a rivolgersi direttamente, per la decisione alla Corte d'appello.--(App. Roma, 9-26 Febbraio 1887 — Guastalla e Rangoni c. Silvestrelli ed altri.

⁽¹⁾ Conf. parere 17 febbraio 1882.

Elezioni della camera di commercio — Giudizi — Spese.

Nelle cause elettorali il soccombente deve essere condannato alle spese. — (App. Roma, 9 26 Febbraio 1887 Guastalla e Rangoni c. Silvestrelli ed altri.)

Nota. — Pei giudizi in materia elettorale amministrativa la giurisprudenza ha costantemente ammessa la massima contraria — V. app. Torino, 28 aprile 1885 — Giurista, 1885, p. 106.

> Liste elettorali politiche -- Ricorso in cassazione - Notificazione.

Il ricorso in cassazione deve essere notificato, giusta l'art. 37 della legge elett. polit. (Cass. — Roma, 2 dicembre 1886 — Comune di Domegge) (1).

Liste amministrative — Beni donati — Tributo — Donante.

Il figlio, che ha ricevuto la donazione di beni dal padre, non può essere inscritto nelle liste elettorali, se i beni stessi trovansi intestati al padre donante (app. Casale, 17 dicembre 1886— Benazzo c. Deput. prov. d'Alessandria.)

Nota. — Questa massima, ch'è consona allo spirito della legge, ha di mira di evitare che il tributo, unico, indivisibile, serva ad entrambi per ottenere l'elettorato amministrativo.

Leggi forestali anteriori — Vincolo — Igiene pubblica.

(Legge 20 giugno 1877, n. 3917, art. 2 e 6).

Sui boschi e terreni sottoposti a vincolo per pubblica igiene, in virtù delle leggi forestali anteriori, può essere mantenuto il vincolo conformemente alla legge 20 giugno 1877, senza bisogno dei voti conformi e senza che vi sia luogo agli indennizzi di cui nell'art. 2 della

Si fa però luogo allo svincolo qualora i boschi e terreni vincolati secondo le leggi anteriori, non si trovino nelle condizioni prescritte

pel vincolo della nuova legge.

Le pinete di Ravenna erano soggette a vincolo per pubblica igiene, in virtù di disposi+ zioni governative aventi forza di leggi.

(Parere del Consiglio di Stato, 22 dicembre

1881).

Opere pie — Art. 23 e 24 della legge 2 agosto 1862.

Si fa luogo all'applicazione degli art. 23 e 24 della legge 3 agosto 1862 non solo quando si tratta di mutare il fine di un'opera Pia, ma ben anche di modificarne gli statuti per renderli meglio appropriati al fine (Con. Stato, 14 ottobre 1886. — Opera Pia dei Vergognosi in Bologna.)

Ricorso — Ammissibilità — Vincolo — Igiene pubblica — Svincolo — Diritti d'uso — Affrancazione - (Legge 20 giugno 1877, numero 3917, art. 2, 6, 33, 34).

Chi abbia diritti d'uso sopra un bosco vincolato, ha veste legittima per poterne reclamare lo svincolo, e quindi anche per ricorrere contro la decisione con cui sia stata rigettata l'istanza.

Secondo l'art. 2 della legge è necessario il voto conforme del Consiglio comunale interessato affinchè si possa imporre ex novo il vincolo forestale per ragione di pubblica igiene; ma non è necessario quel voto per mantenere il vincolo già esistente secondo le leggi anteriori, il quale caso è regolato dall'art. 6.

Per proscegliere un fondo dal vincolo forestale, è necessaria la dimostrazione piena della insussistenza delle cause previste dall'art. I della legge per le quali il vincolo fu imposto.

L'interesse che un Comune abbia ad ottenere lo svincolo di un bosco di proprietà altrui per impedire la affrancazione domandata dal proprietario, dei diritti d'uso che spettino sul bosco al Comune, non può essere motivo sufficiente per giustificare la domanda di svincolo. (Parere del Consig. di Stato, 6 dic. 1884).

Ricorso — Giunta municipale.

(Legge 20 giugno 1877, n. 3917, art. 4 § 1, e 10 — Regol. 10 febbraio 1878, n. 4293, articolo 26).

La Giunta municipale può, posta l'urgenza, fare, come atto conservatorio, reclamo contro, la dichiarazione di svincolo di un bosco; ma l'atto della Giunta deve essere ratificato mediante apposita approvazione, dal Consiglio comunale, almeno prima che il ricorso sia portato a discussione.

(Parere del Cons. di Stato, 19 febb. 1881).

Ricorso -- Interesse -- Azione populare

(Legge 20 giugno 1877, n. 3917, art. 10— Regol. 10 febbraio 1878, n. 4293, art. 9).

Nel diritto nostro non è riconoscriuta l'azione popolare.

⁽¹⁾ V. Rivista sinottica di Giurisprudenza - Giurista, 1887, p. 30.

Perciò presso noi, e in ispecie nella materia forestale, un privato può agire mediante ricorso per interesse proprio personale, non già per sola tutela dell'interesse pubblico.

Il privato può soltanto eccitare colla denunzia l'azione dell'autorità e dell'ente morale a cui spetta di provvedere a tutela dell'interesse

collettivo.

(Parere del Cons. di Stato, 21 maggio 1881).

Ricorso—Interesse— Azione popolare—(Legge 20 giugno 1877, n. 3917, art. 10).

Nel diritto nostro, e segnatamente in materia forestale, non è ammessa, nè disciplinata,

l'azione popolare.

Non è quindi ammissibile un ricorso propoposto da chi non giustifichi d'un interesse personale proprio a fondamento della sua istanza. (Parere del Consiglio di Stato, 25 marzo 1882).

Segretario comunale — Condanna per causa politica sotto l'impero di cessati Governo — Riassunzione in servizio — Patente.

Il segretario comunale, che fu condannato per ragioni politiche, per essere riassunto in impiego dev'essere munito della prescritta patente; giacchè il R. Decreto 27 settembre 1870, num. 6059, riguarda i soli impiegati governativi. (Cons. stato, 19 agosto 1886. — Cone di Vivaro Romano e Cerini.)

Nota. — Il consiglio di stato ha sempre ritenuto che i segretari comunali, trovati in ufficio al sopraggiungere della legge 1865, i quali vengono ad interrompere per una causa qualsiasi il loro servizio, non possono essere nuovamente nominati senza produrre la patente.

Ed in fatti ha detto « il segretario comunale sprovvisto di patente, ma pure capace a coprire la carica perchè in ufficio prima del 1865 che fu sospeso dalle sue funzioni e venne in cambio destinato a sorvegliante della segreteria comunale, non può venire in seguito rieletto a segretario senza riportare la patente predetta. — (Par. 24 giugno 1882) conf. al precedente 5 aprile 1870.

Facciamo notare che il supremo consesso col parere 16 settembre 1880 sviluppò principi uniformi, solamante ritenne ammessibile la riassunzione in servizio del segretario sfornito di patente, quando la deliberazione che lo fa cessare dall'ufficio non è divenuta esecutoria o è

stata rivocata.

Svincolo — Accertamento delle condizioni locali — Irregolarità di procedimento sanabile — (Legge 20 giugno 1877, n. 3917, articolo 18—Regol. 10 febbraio 1878, n. 4293, art. 14 e 15).

Se un Comitato forestale abbia pronunciato sopra una domanda di svincolo, respingendola,

senza prima avere fatto procedere nelle forme stabilite dal regolamento generale, all'accertamento delle condizioni dei luoghi, ma la ispezione sia stata eseguita poi, in seguito a ricorso degli interessati, quantunque il Comitato non abbia dopo tale ispezione pronunciato nuovamente sulla domanda di svincolo, il procedimento può riguardarsi come regolarizzato, tanto più se la parte ricorrente non muove su ciò alcuna eccezione.

(Parere del Cons. di Stato, 11 febb. 1882).

Svincolo — Accertamento — Forme essenziali — Nullità — (Legge 20 giugno 1877, numero 3917, art. 8 — Regol. 10 febbraio 1878, n. 4293, art. 14 e 15).

L'accertamento dello stato dei luoghi, prescritto dagli articoli 14 e 15 del regolamento generale, nei casi d'istanza per ottenere lo svincolo secondo l'art. 8 della legge, è formalità sostanziale, la cui omissione rende perciò deficiente di legittimo fondamento la deliberazione del Comitato.

Nè all'accertamento dello stato dei luoghi nelle forme prescritte, può supplire una verificazione eseguita dall'ufficiale forestale, che nelle inchieste regolari deve prestare soltanto

il suo contraddittorio.

(Parere del Consiglio di Stato, 8 luglio 1882).

Svincolo—Cessazione delle cause di vincolo— Inchiesta sulle condizioni di fatto — Formalità sostanziale — Nullità — (Legge 20 giugno 1877, n. 3917, art. 9 — Regol. 10 febbraio 1878, n. 4293, art. 15, 23 e 24).

Trascorso il biennio dalla pubblicazione dell'elenco portante il vincolo, non si può più procedere allo svincolo fuorchè in applicazione dell'art. 9 della legge.

È di pubblico interesse che il vincolo forestale non si estenda più di quanto la legge

prescrive.

Quindi si può ordinare lo svincolo anche dopo i due anni dalla pubblicazione dell'elenco, qualora si riconosca che le cause legali del vincolo non siano esistite mai, quantunque l'art. 9 della legge preveda espressamente il solo caso di cessazione di quelle cause.

Non si può procedere a dichiarare la cessazione del vincolo, a termini dell'art. 9 della legge, se non premessa la *inchiesta sulle condizioni di fatto* secondo le norme degli articoli 15, 23 e 24 del regolamento generale.

E questa è formalità essenziale la cui man-

canza rende nullo il procedimento.

Nè può supplirvi una relazione dell'ufficiale forestale del distretto, il quale deve soltanto prestare il proprio contraddittorio nell'inchiesta.

(Parere del Consiglio di Stato, 8 luglio 1882).

Svincolo — Istanza per ottenerlo — (Legge 20 giugno 1877, n. 3917, art. 8).

Per la revocazione del vincolo forestale imposto a determinati beni, a termini dell'art. 8 della legge, è necessario che sia dimostrata la insussistenza delle cause contemplate dall'art. 1 della legge stessa e per le quali quel vincolo fu imposto.

Se manchino o siano insufficienti le prove,

il vincolo dev'essere mantenuto.

(Parere del Consiglio di Stato, 6 dicembre 1884).

Svincolo — Ricorso — Inammessibilità — Sindaco — Termine perentorio.

(Legge 20 giugno 1877, n. 3917, art. 6 — Regol. 1878, n. 4293, art. 9).

La facoltà di reclamare nell'interesse di un Comune contro una dichiarazione di svincolo non compete al Sindaco, ma al Consiglio comunale.

Il termine di 90 giorni pei reclami contro la dichiarazione di svincolo è perentorio.

Ed è quindi inammissibile il ricorso intimato dopo la scadenza di detto termine.

(Parere del Consiglio di Stato, 3 aprile 1880).

Svincolo — Ricorso — Termine — Inchiesta — (Legge 20 giugno 1877, n. 3917, art. 8 — Regol. 20 febbraio 1878, n. 4293, art. 14, 15 e 16).

Deve reputarsi prodotto in tempo ed ammissibile un ricorso contro la dichiarazione di svincolo, del quale ricorso consti da una deliberazione del Comitato forestale anteriore alla scadenza del termine per ricorrere.

Nè osta che il ricorso medesimo non sia stato pubblicato a forma di legge, qualora sia stato pubblicato invece un nuovo ricorso in cui sia

ripetuto il primo.

Se il Comitato forestale abbia dichiarato uno svincolo senza far precedere l'accertamento dello stato dei luoghi, la dichiarazione di svincolo è nulla, come mancante di base legittima.

(Parere del Consiglio di Stato, 11 febbraio

1882).

Tassa di bollo — Certificati di vita da presentarsi dagli assegnatori del fondo per il culto.

Gli assegni pagati dall'amministrazione del fondo per Culto agli investiti e partecipanti, a senso dell'art. 3 della legge 15 agosto 1867, num. 3848, sono da considerarsi come pensioni e quindi possono essere rilasciati in carta libera, a senso dell'art. 21 n. 26 della legge 13 settembre 1874, num. 2071, i certificati di vita presentati per il pagamento degli assegni non superiori alle lire 500 annue, trattandosi di rendita vitalizia. (Circ. Min. Fin., 31 marzo 1887 num. 252135213.)

Tassa di bollo — Atti notarili — Copia — Notificazione.

Occorre la carta filigranata con bollo da lire 2 per le copie degli atti contrattuali ricevuti da notai da notificarsi in via stragiudiziale (1) (Cass. Roma, 21 luglio 1886 — Ric. Rota.)

Parte II.

Giurisprudenza civile e commerciale

Esecuzione immobiliare—Graduatoria—Mandato esecutivo — Nullamente spedito — Indebito — Ripetizione — Condanna solidale — Danni.

È indebito il pagamento ottenuto in virtù di una nota di collocazione illegalmente spedita, senza la preventiva liquidazione dei crediti.

L'azione in ripetizione spetta al creditore che dallo indebito pagamento ha ricevuto danno. (2)

Nella ricezione dello indebito non si riscontrano i caratteri del delitto o quasi delitto per potersi pronunziare la condanna in solido ai termini dell'articolo 1156 cod. civ. (App. Catania, 3 Marzo 1886.)

Nota—Osserva, non essere esatte le pretese degli appellanti di avere esse ricevuto ciò che a loro spettava, e che la nota di collocazione sia stata titolo valido ad attribuire dritto a loro per le somme riscosse; perciochè la nota di collocazione, non essendo stata legalmente spedita, non possono essi fondare su di questa per trattenere ciò che indebitamente hanno ricevuto. E' ben noto che il giudizio di graduazione ha due periodi distinti. Nel primo si procede alla classificazione dei creditori, si fa l'accertamento dei loro crediti e si determina l'ordine secondo cui devono essere soddisfatti. Nel secondo invece si procede alla liquidazione dei crediti, si

⁽¹⁾ Conf. Risoluz.. Min. G. e G. 14 giugno 1883 — Boll. uff. del demanio e tasse, vol. IX, p. 582.

⁽²⁾ Vedi LAURENT, XV, n. 365.

fa l'accertamento del dividendo e lo accertamento di questo fra gl'interessati. Le noie di collocazione adunque possono legalmente spedirsi dietro che la liquidazione non sia più oppugnabile e dietro che le predette note siano rivestite della forma indicata dall'arttcolo 556 del codice di procedura civile, onde avere forza di titolo esecutivo contro il compratore.

Gli appellanti intanto non conseguirono dagli aggiudicatari ciò che era a loro dovuto in forza di spedizione di legale nota di collocazione, ma l'ottennero in base della transazione che aveva soltanto posto fine al giudizio dei gradi, non già alla liquidazione; l'ottennero per tutti i di loro crediti senza distinzione tra privilegiati ed ipotecari e chirografari, e assorbirono così essi quasi per intero tutto il prezzo di aggiudicazione. Ora, operando in tal modo recarono essi notevole pregiudizio alle appellante due amministrazioni. Incassarono essi ciò che a queste aspettava, anche in base della transazione che pose fine al giudizio dei gradi. Sono essi adunque tenuti a restituire ciò che indebitamente hanno conseguito, ciò che era di pertinenza delle due amministrazioni appellante.

Bene sperimentata è adunque dalle predette due amministrazioni l'azione d'indebito, e bene questa accolta dal Tribunale di prima istanza.

Non è già che le due appellate amministrazioni avrebbero avuto diritto di dirigersi contro gli aggiudicatarii, perchè costoro si liberarono legittimamente delle obbligazioni loro, pagando legalmente il prezzo dovuto in forza delle spedite note di collocazione; note che non erano dovuti di esaminare se legalmente o meno spedite; rimasero però tenuti alla restituzione dell'indebito gli appellanti che incassarono ciò che alle due appellate amministrazioni si apparteneva.

E quindi bene a ragione esperita ed accolta

l'azione d'indebito.

Che azione d'indebito avessero dritto a far valere le due appellate amministrazioni pel fatto nella specie verificatosi, è stato le varie volte deciso dalle Corti del Regno ed insegnato dalla patria dottrina.

Nè varrà dire che l'azione esperita non può colpire gli appellanti perchè conseguirono essi ciò che ai medesimi era dovuto, poichè non avevano essi dritto di avere soddisfatti con prelevazioni crediti chirografarii e crediti ipotecarii a preferenza di chi vantava crediti privilegiati e con ipoteca anteriore per i quali crediti aveva egli di già ottenuto privilegiata collocazione, e collocazione anteriore nella graduatoria oramai definitiva con consentimento comune.

Il mancato danno delle due appellate amministrazioni non sussiste nemmeno perchè essi in soddisfazione dei loro crediti erano stati graduati sul capitale, non già sulla fruttificazione che dovessero gli aggiudicatarii, la quale per altro occorrebbe che fosse accertata con regolare giudizio di liquidazione, e a questo non le appellate amministrazioni dovrebbero pensarci, ma gli appellanti, i quali non furono graduati sul prezzo capitale per la intera sodsfazione dei loro crediti in preferenza delle dette due amministrazioni.

Osserva meritare riforma la parte di sentenza appellata che pronunziò condanna solidale contro gli appellanti, non riscontrandosi nella specie le condizioni volute dall'articolo 1156 del codice civile per aver luogo la condanna solidale.

Non è già che gli appellanti procedettero insieme per avere le note di collocazioni pregiudizievoli alle due appellate amministrazioni, ma ognuno di essi fece istanza per avere quella

che al medesimo interessava.

Non può dirsi adunque che il medesimo fatto avesse dato luogo a delitto o quasi delitto imputabile a più persone. Per altro non si riscontrano nella specie gli elmenti voluti dalla legge per potersi discorrere di delitto o quasi delitto non apprestando gli atti ed i fatti consumati, argomenti di dolo e di colpa nè gli erronei apprezzamenti sui pretesi dritti possono autorizzare ad indurre dolo o colpa. V. Foro Cat., 1886, p. 180.

Esecuzione mobiliare — Pignoramento — Cambiale — Dimanda in separazione — Competenza.

È di competenza dell' autorità civile, e non della commerciale, il conoscere della domanda in separazione proposta avverso un pignoramento seguito in base a titolo cambiario; nè può spostare la competenza ordinaria determinata dall' indole della dimanda, l' eccezione del debitore, convenuto in giudizio, avverso il titolo creditorio. (App. Catania, 14 luglio 1886).

Nota—H Tribunale nel dichiararsi incompetente a pronunziare sul reclamo di proprietà del vino proposto dalla Banca e sulla nullità del pignoramento, e nel rinviare le parti innanzi al Tribunale di commercio, fondò tal suo giudizio sugli articoli 323 e 324 del Codice di commercio; disse infatti che il legislatore volle elevare la cambiale a titolo esecutivo, ed è ciò vero, volle facilitarne l'esazione col non sospenderne l'esecuzione non ostante le opposizioni al precetto, ed è pure ciò vero; ma conchiuse che perciò furon deferiti i giudizi di esecuzione al Tribunale di commercio, ciò che non risulta dal testo dei detti articoli; negli stessi non si parla affatto che i giudizi di esecuzione, in ordine a cambiali, fossero stati deferiti alla competenza commerciale, nè per nulla nel nuovo Codice di commercio si è derogato

all' art. 647 del Codice di procedura civile che deferisce alla competenza ordinaria le quistioni che insorgessero sul pignoramento, quando si reclama la proprietà di tutto o parte dei mobili pignorati; solamente l'art. 323 invocato dal Tribunale prescrive che le opposizioni al precetto, per l'esecuzione d'una cambiale, saranno esaminate dal giudice commerciale; ma vi ha naturale differenza tra l'opposizione al precetto mobiliare, che non è atto di esecuzione, e l'opposizione al pignoramento che è atto di esecuzione, al primo non è che il solo debitore che può opporsi, e ragionevolmente per rendere più spedita l'esazione del titolo cambiario, prescrisse la legge, che l'opposizione non sospende l'esecuzione e l'esame sarà portato al giudice commerciale stesso; ma l'opposizione al pignoramento, potendo riguardare terzi come nella specie, che non impugnano il titolo cambiario posto in esperimento, che non impugnano il precetto fatto dal creditore al debitore, che solamente reclamano la proprietà del vino pignorato, essendo questa una azione meramente civile, è della competenza del magistrato ordinario conoscerne.

Vero è già che la debitrice convenuta nel giudizio attaccò con frasi generali il titolo creditorio posto in esecuzione; ma le eccezioni dei convenuti non possono fare variare la competenza fissata dall'attore colla sua domanda.

In guisa che se non può disconvenirsi che la domanda di separazione proposta da un terzo, che pretende essere proprietario di tutti o parte dei mobili pignorati, è una domanda per la quale deve essere adito il magistrato civile, art. 647 Cod. proc. civile, mal fece il Tribunale nel dichiararsi incompetente a decidere sul reclamo di proprietà proposto dalla Banca, e devesi perciò revocare la sentenza appellata.

Danni — Stato — Atti d'imperio e di gestione — Distinzione — Furto di reperto penale — Indennizzo alla parte — Cancelliere del Tribunale — Obblighi — Responsabilità.

Nello Stato debbonsi distinguere gli atti jure

imperii da quelli jure gestionis.

Esso non è responsabile dei danni risentiti dai privati in conseguenza del proprio jus imperii.

Nota — V. Mantellini, lo Stato e il Cod. civile, Vol. I. pag. 56 e segg. — C. F. Gabbia, della responsabilità dello Stato per danno dato ingiustamente ai privati da pubblici funzionari nell'esercizio delle loro attribuzioni, Fano, 1881.

Conf. — Cass. Roma, 13 giugno 1879 — 29 maggio 1884 a Sezioni Unite (Cir. Giur., X, 363; XY, 341.) App. Messina, 17 febbraio 1881 — 30 ottobre 1882

App. Messina, 17 febbraio 1881—30 ottobre 1882—Palermo, 12 Marzo 1883 e 29 dicembre 1884 (Cir. Givr. XII, 368—Foro Mess. II, 227—Cir. Givr. XIV, 206—XVI. 193) Catania, 24 agosto 1881 (foro Cat., I, 17c).

Contro — Cass. Palermo, 9 febbraio 1875 — novembre 1879 — 14 aprile 1883 (Cir Giur. VI, 315 — XI, 119 — Foro Cat., 11I, 241).

119 — Foro Cat., III, 241).

App. Palermo, 21 novembre 1877 — 17 luglio 1880 e 12 settembre 1881 (Cir. Giur. IX, 93 — XII, 66 —

XIII, 3).

Quindi non è tenuto indennizzare il privato del furto di un reperto contenente moneta, consumato nelle Cancelleria dei Tribunali.

L'obbligo d'indennizzo va a carico del Cancelliere se per detto reperto, e prima della consumazione del furto, egli non avesse adempiuto agli obblighi di legge e dei regolamenti, depositando le somme repertate nella Cassa postale (App. Catania, 11 agosto 1886. Foro Cat. 1886 p. 183).

Associazione operaia — Rappresentanza in giudizio — Radiazione di un socio — Violazione del contratto — Danni.

Quantunque trattisi di Associazione civile non eretta in corpo morale, procedibile è il giudizio promosso da uno dei soci contro il presidente quale rappresentante dell'associazione stessa, se col regolamento interno di questa siasi a quello attribuita la rappresentanza legale e l'alta tutela degli interessi della società.

L'autorità giudiziaria è sempre competente a conoscere e decidere sulla legittimità o meno della radiazione di un socio dal ruolo della

società.

La radiazione di un socio per una causa non compresa tassativamente nel regolamento sociale, essendo una violazione dei patti contrattuali, dà diritto al socio espulso di chiedere cd ottenere la risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni materiali e morali sofferti.

Posto che una società operaia in assemblea generale abbia deliberato che tutti i propri soci abbiano a fare sciopero finchè i padroni non accettino determinate condizioni, non può ritenersi colpevole di azione ignominiosa il socio che (non essendo per giunta intervenuto all'accennata assemblea) abbia continuato a lavorare presso il suo padrone, sebbene questi non abbia accettate quelle condizioni. (App. Milano, 12 aprile 1887 — associazione fra operai Tip. Milano).

Nota. Riferiamo la seguente sentenza che ha attinenza con quella della Corte Milanese.

La società civile di ricreazione o di beneficenza, non eretta in corpo morale, manca bensì di veste giuridica per stare in giudizio in confronto dei terzi, ma può senz'altro agire giudizialmente in confronto dei soci; in ispecie per il pagamento del contributo sociale.

A tale scopo, mandatario legittimo della società per rappresentarla in giudizio è colui che tale fu costituito nello Statuto sociale o mediante apposita deliberazione dell'assemblea generale dei soci a norma dello Statuto stesso. (Cass. Torino, 31 dicembre 1886. - Giud. Concil., 1887, p. 243).

Cassazione — Ricorso — Mandato posteriore.

Il ricorso per cassazione, anche quando sia stato firmato da un avvocato non munito di mandato speciale, non è nullo, qualora il mandato stesso sia stato conferito nel termine di 90 giorni stabilito per ricorrere (Cass. Roma. 7 gennaio 1887 — Roberti c. Varoli).

Nota. L'ottimo *Foro It.* (a. 1887, p. 193) ha fatto seguire la massima dalla seguente bellissima nota:

« La quistione, vivamente controversa, ebbe tre differenti soluzioni; 1. che il mandato debba essere rilasciato prima della notificazione del ricorso; 2. che lo possa essere anche dopo la notificazione del ricorso, purchè prima che scorrano i 90 giorni per ricorrere; 3. che possa essere conferito anche dopo scorso il detto termine, se prodotta col fasciuolo dei documenti nel termine dell'art. 526.

Seguirono la prima opinione la Cassazione di Firenze nelle sentenze 10 luglio 1882 (Foro it., 1882, I, 957), 30 maggio 1880 (Id. 1880, I., 615, con nota del Cons. Rosadi. e I3 febbraio 1874 (Annali, 1874, 63), e la Cassazione di Palermo nella sentenza 22 agosto 1876 (Foro it., 1877, I. 320).

Sostennero la seconda soluzione la Cassazione di Roma con numerose sentenze, fra le quali le seguenti: 19 aprile e 24 maggio 1876 (id. 1876, I, 900 e 1035), 26 marzo 1877 (id., 1879, I., 1214; 18 giugno 1884, (Id, Rep. 1884, voce cassazione civ. n. 127) e 29 luglio 1876 (Annali, 1877).

Fallimento — Omologazione del concordato — Appello del fallito.

E' permesso al fallito di appellare da solo avverso la sentenza che pronunziò sulla opposizione al concordato, per ottenerne dalla Corte il concordato. (Appello Venezia, 18 novembre 1886. -- Anselmi e Sbarberi c. Fallimento Anselmi.

La sentenza che omologa il concordato è soggetta ad appello, anche per la sola parte che negò al fallito i benefizi portati dall'art, 839 del cod. di comm. (1) (Cass. Roma, 28 gennaio 1887 — Ridolfi c. Fallimento Ridolfi e Fallimento Società Carbonifera di Spoleto).

Fallimento — Concordato — Convocazione dei creditori — Lettera raccomandata e notifica dell'ordinanza.

Quando l'ordinanza di convocazione fu comunicata ai creditori con lettera raccomandata. anzichè con notificazione a mezzo d'usciere, il concordato è nullo (2). (App. Venezia, 18 novembre 1886 — Anselmi e Sbarberi c. Fallimento Anselmi).

Servitù - Muro comune - Costruzione di canna fumaria.

Ad un condomino non è permesso, senza il consenso dell'altro, costruire un camino nella grossezza del muro comune. (Cass. Napoli, 1 dicembre 1886 — Di Paola c. Fiori).

Privilegio — Fondo rustico — Raccolta — Spese di concimazione e mercedi agli operai.

Ai termini dell'art. 1958 n. 5 del cod. civ. le spese di concimazione di un fondo e le mercedi pagate agli operai che hanno lavorato nel fondo stesso, godono del privilegio stabilito dal predetto articolo (Cass. Roma, 22 giugno 1886 — Turchi c. Lugatti.)

Nota. Ha deciso in senso conforme la Corte di Modena, 2 maggio 1875 (Riv. giurid., IV, 267).

La Corte d'appello di Bologna ha seguito l'avviso opposto, ritenendo che i concimi non sono indispensabili alla coltivazione, e quindi le relative spese non possono essere comprese nel privilegio (23 luglio 1879 — Foro it., Rep. 1879, voee Privilegio, n. 10).

Il privilegio in parola non compete a chi somministrò l'acqua per avere il prodotto. (App. Casale, 23 luglio 1881 e 13 novembre

1883).

lano, i settembre 1884.

Fallimento - Omologazione del concordato -Applicazione dell'art. 839 cod. com.

⁽¹⁾ Conf. Cass. Firenze, 19 novembre 1883, 9 ottobre 1884 e 15 luglio 1885 e Corte di Venezia, 21 marzo 1884.

Contra: Bologa, 28 aprile 1885; Venezia, 15 aprile 1885, 31 luglio 1884 e 18 agosto 1883. (2) Conf. stessa Corte, 26 febbraio 1886 e app. Mi-

Caccia — Provincie napoletane — Fondi aperti — Divieto del proprietario.

Il cacciatore non può per l'esercizio della caccia intromettersi nei fondi altrui, anche aperti, quando il proprietario ne abbia fatto conoscere in modo certo il suo divieto. (1)

Questo principio è applicabile anche nelle provincie napoletane, non ostante le disposizioni della legge forestale del 1819 (2). (App. Napoli, 5 aprile 1886 — Maddalone c. associazione Cacciatore di Cosenza).

Donna maritata — Acquisto d'immobili — Autorizzazione maritale.

La donna maritata può acquistare beni immobili senza l'autorizzazione del marito (Cons. Stato, 16 marzo 1886) (3).

Immemorabile — Qualità del possesso.

Per la immemorabile non si deve indagare la qualità del possesso. (Cass. Napoli, 18 gennaio 1887 — Pace e Lorito c. Cicinnati).

Trascrizione — Donazione — Vendita — Preferenza.

Secondo le leggi napoletane nel concorso della donazione posteriore con la vendita anteriore, trascritta dopo la donazione, andava preferito il compratore. (4) (Cass. Napoli, 11 marzo 1886 — Miceli c. Pigrini).

Responsabilità — Albergatore — Bagaglio — Smarrimento.

L'espressione « effetti portati entro i loro alberghi » usata nell'art. 1866 del cod. civ., che contempla la responsabilità degli osti e degli albergatori, non deve prendersi in senso stretto, come significasse entro le pareti dell'albergo, ma bensì nel largo senso di qualunque luogo, in cui l'albergatore esplichi e compia le sue manzioni nell'interesse del viaggiatore, che per necessità si abbandona alla sua fiducia.

Quindi se avvenga che, avendo il viaggiatore incaricato l'albergatore del ritiro dei propri bagagli dalla stazione ferroviaria, uno di questi vada smarrito o sottratto nel trasporto dalla stazione all'albergo, l'albergatore è obbligato a rispondere quale depositario necessario ed ai sensi del citato art. 1866 cod. civ.

E' assolutamente inapplicabile al caso l'articolo 406 del codice di commercio, che concerne la responsabilità del vettore.

(1-2) V. Cass. Napoli, 23 marzo 1885 — Giurista, 1885, p. 158 con la nota ivi.

(3) Conf. sentenza Cass. Roma 24 aprile 1885.

La responsabilità dell'albergatore nella predetta ipotesi è piena ed assoluta per tutti gli oggetti di cui sia constatata la mancanza; ma non è sottratta agli apprezzamenti del giudice per quanto riguarda il valore che il viaggiatore s'avvisa di attribuire agli oggetti stessi (App. Milano, 19 ottobre 1886 — Winslon c. Ditta Marini e Legnani — Foro it., 1887, I, p. 110).

Nota. V. in proposito: Chironi, Della colpa, n. 30; Pacifici — Mazzoni, Ist., vol., VI, n. 115; Mattei, cod. civ. comm., art. 1886. Fra gli autori francesi consulta: Merlin, Rep. voce Hotelier, aubergiste: Laurent, Dir. civ.. vol. IV, n. 109 p. 79; Troplong, Deposito, n. 208; Zachariae, vol. III. ff. 406; Domat, lib. I, til., 15, sez. I, n. 1, 5; Mourlon, Rep. ècrites, vol. III, p. 446.

In Francia fu pure giudicato che l'albergatore è responsabile anche delle grosse mercanzie che il viaggiatore è obbligato di lasciare sulla via pubblica per mancanza di locali, ove riporle nell'albergo. Si suppone che l'albergatore il quale ha interesse di alloggiare, si abbia anche addossato la sorveglianza degli oggetti per ne-

cessità lasciati sulla strada.

Per la giurisprudenza patria veggasi: app. Torino, 27 novembre 1863; 6 maggio 1864; 27 dicembre 1864; 14 dicembre 1866: app. Casale, 30 giugno 1886. — (Giuris. cas., 1886, p. 224-193); la Cassazione di Napoli, 10 maggio e 19 dicembre 1881 (Forn it., 1882, I, 63, 378), 28 novembre 1871 (Legge, 1872, I, 96); quella di Torino 16 febbraio 1870 (id., 1870, I, 261) e quella di Palermo, 29 luglio 1876 (Annali, 1876, 17).

La terza soluzione fu adottata dalla Cassazione di Roma nella sentenza 20 febbraio 1877 (Foro it., 1877, I, 214); da quella di Napol, nella sentenza 23 luglio 1867 (Annali, 1876-377 in nota (e da quella di Torino con decii sione 13 maggio 1869, citata dal Ricci, Proc.

civ., 11, p. 571, n. 645).

Fra gli scrittori poi, quest' ultima opinione è difesa dagli avvocati De Blasio, Perez — Navarrate e Correra nella *Gazz. Proc.*, XI, p. 253 e segg., dal Saredo, Ist. di proc. civ., n. 831, e dal *Ricci*, op. cit. e vol. cit., n, 643-645 — Veggasi anche la nota dell'avvocato D'Aloisio alla cit. sentenza della Cass. di Roma, 19 aprile 1876 (*Foro it.*, loc. cit.).

Asse ecclesiastico — Vendita di beni — Pagamento con titoli e con sconto.

Il compratore di beni dell'asse ecclesiastico è ammesso a pagarne il prezzo con titoli al

⁽⁴⁾ Confr. stessa Cass., 9 aprile 1874 — (Gazz. del Proc. 1X, p. 234) — Cass. Palermo, 20 giugno 1868 (Legge, I, 1869, p. 116).

valore nominale, o in moneta legale collo sconto del 15 010, solo quando non sia incorso in mora (Cass. Roma, 10 novembre 1886 — Finanze c. Congregazione di Carità di Pallanza).

Parte III. Giurisprudenza penale

Appello — Imputato — Pena aumento — Conferma.

Quando manca l'appello del P. M. non può essere aumentata la pena dell'imputato; ma questi non ha dritto a lagnarsi, se, per qualsiasi motivo, sia stato confermata quella riportato in primo grado. (Cass. Roma, 14 giugno 1886. — Ric. Levi).

Nota. Se sull'appello del solo imputato, i giudici non possono aumentare la pena, possono però atlribuire al fatto quella figura di reato che meglio si conviene, e mutare e rettificare il titolo del reato. (Cass. Torino, 25 giugno 1884, e i richiami — Legge, 1884, vol. 11, p. 393.)

Purchè non sia aumantata la pena, in caso di appello del solo imputato, il magistrato è libero di apprezzare i fatti dell'imputazione e le varie circostanze che vi si riferiscono. Può quindi escludere una circostanza minorante ammessa dai primi giudici, confermando la pena da questi inflitta (Id., 8 marzo 1882. - Riv. pen., XV. p. 520.)

Appello — Parte civile — Sentenza di non luogo a procedimento (Cod. proc. pen., articolo 353 n. 3).

Per l'art. 353 n. 3 del cod. di proc. penale l'appello della parte civile è limitato alla somma dei danni, cioè ad un semplice giudizio quantitativo o di liquidazione che presuppone già riconosciuto il diritto al risarcimento del danno. (1).

Laonde trattandosi di sentenza che dichiara l'inesistenza del reato, non può la parte civile, nel silenzio del p. m., produrre appello per far dichiarare esistente il reato agli ef-

fetti di aggiudicarle i danni.

(1) Contra stessa Corte, 3 giugno 1885 (Foro it., 1885, 11, 457). V. poi le sentenze richiamate in nota alla col. 112 dello stesso vol. del 1885, nonchè quella della Corte di Appello di Bologna, 23 genneio 1884 ricorretto pel postre Parentonia del 1884. naio 1884 riassunta nel nostro Repertorio del 1884,

L' inammessibilità di questo appello è di ordine pubblico e deve elevarsi di ufficio.

Così la Corte di cassazione, alla quale sia per altri motivi denunziata la sentenza come sopra pronunziata sull'appello della sola parte civile, deve annullarla senza rinvio, quantunque nessuna delle parti ne abbia fatta domanda (Cass. Roma, 1 aprile 1886. Ric. Rivana. – Foro it., 1887, p. 75.)

Appropriazione di oggetti veduti cadere - Furto

Commette furto e non già appropriazione di cosa smarrita, chi raccoglie e si appropria un oggetto, che ha visto gittare da una fine-stra (2) Cass. — Napoli, 2 Aprile 1886 — Di Marzo.)

Comune - Fanali della pubblica illuminazione Guasti — Pena.

Va soggetto alla pena sancita dall'art. 304 del Cod. pen. chi volontariamente e con colpi di sasso abbia arrecato dei guasti ai fanali della pubblica illuminazione in un comune (Cass. — Torino, 9 Marzo 1887.—Bottero ric.)

Cassazione — Allegazioni di persone estranee al giudizio — Inattendibilità.

Le allegazioni prodotte alla Corte di Cassazione a sostegno del ricorso del Pubblico Ministero, da chi costituitosi parte civile in prima cure, non si fece nè ricorrente nè resistente sono legalmente inesistenti, e quindi non occorre siano esaminate (Cass. Roma, 17 Agosto 1886. — P. M. ric.)

Cassazione — Libertà provvisoria — Sottomissione tardiva (Cod. proc. pen., art. 657 e 667.

Il ricorrente in cassazione ammesso a libertà provvisoria che non fa l'atto di sottomissione prima dell'udienza stabilita per la trattazione della causa, decade dal ricorso, tuttochè la causa sia differita ad altra udienza e nel frattempo adempia a quell'obbligo. Cass. Napoli, 28 luglio 1886. Ric. Man. Foro it., 1887, id. 78).

Nota-Che sia inammessibile il ricorso in cassaz. se il ricorrente ammesso a libertà provvisoria non abbia fatto l'atto di sottomissione, è pacifico in giu-risprudenza. V. Cass. Firenze, 12 gennaio e 11 ot-

voce Appello pen., n. 86, e la monografia dell'av-

vocato Masucci, ivi pure indicata al n. 1. (2) Si trettava che dalla finestra s'era visto gittare del ranno, entro cui trovavasi un oggetto d'oro.

tobre 1881 (Foro it., Rep. 1881, voc. Cass. pen., n. 15 e 16); Cass. Torino, 16 maggio 1877, II, 360), e 22 giugno 1882 Id., Rep. 1882, voc. Cass. pen., n. 6). Ma è pure pacifico in gierisprudenza che per non incorrere nella decadenza dal ricorso stabilita dall'art. 8 della legge 12 dicembre 1875 basta che entro i dieci giorni siasi presentata la domanda per ottenere la libertà provvisoria, senza che sia necessario che la medesima siasi anche ottenuta e molto meno che siasi soddisfatto all'atto di sottomissione imposto dall'ordinanza che l'accordo; potendo questo atto farsi sempre utilmente prima del giorno in cui la causa si è discussa innanzi alla Corte suprema: Cass. Firenze, 4 aprile 1877, Foro it., Rep. 1877, voc. Cass. pen., n. 129); e quindi commette eccesso di potere e viola il citato art. 8 la Corte d'appello che dichiari il condannato decaduto dal ricorso presentato per cassazione, solo perchè non abbia obbedito agli obblighi impostigli circa l'ammissione alla libertà provvisoria; Cass. Napoli, 6 agosto 1883 (Giurisp. it., 1884, 146).

Le sentenze che ora annotiamo è molto importante per la limitazione che pone al termine utile in cui può farsi l'atto di sottomissione, richiedendo che questo debba aver luogo anteriormente al giorno stabilito per la trattazione della causa, e non possa più eseguirsi dopo quel giorno quantunque prima di quello in cui la causa effettivamente è discussa, essendo stata rinviata la prima volta in cui fu fu portata all'udienza. E la massima sembra in verità improntata ad un soverchio e non giustificato rigere.

Complicità — Premeditazione — Aguato — Autore principale (Cod. pen., art. 103, 528 e 529).)

Le circostanze aggravanti della premeditazione e dell'agguato si possono apporre ai complici, se anche non esistessero per l'autore principale.

(Cass. Roma, 5 aprile 1886 — Ric. Santo-

relli e Tozzi).

Nota—In senso contrario, v. Cass. Napoli, 15 febb. e 15 marzo 1886 foro it., 1886, 11, 348 e 359), con le quali sentenze fu deciso che quando dal verdetto rimane esclusa o non risulta per l'autore principale l'aggravante della premeditazione, questa non può ritenersi a carico del complice. Nello stesso senso decise la Cass. di Napoli con altra sentenza 10 febbraio 1886, Pres. de Luca, Est. Casella, ric. Nicastro e Monico, che crediamo utile riportare testualmente: « La Corte osserva che i giurati negarono di essere Sabato Nicastro ed Angelo Monaco colpevoli dell'omicidio in persona di Filippo Nicastro ed invece li dichiararono complici non necessari del cennato crimine aggiungendo per entrambi la qualifica della premeditazione.

qualifica della premeditazione.

Osserva che la controversia se i complici devono rispondere di un'aggravante non attribuita e non riconosciuta per l'autore principale spesso l'ha decisa il supremo collegio secondo i reati diversi. La premeditazione qualifica l'omicidio col trasformarne l'indole intrinseca, e l'omicidio premeditato non è un omicidio con una circostanza di maggior peso in appendice, ma è un omicidio speciale con carattere proprio, e che si propara e si compie in modo inconciliabile con la fisonomia, il procedere ed il compiersi dell'omicidio volontario; percio la premeditazione non costituisce una semplice qualifica personale, e l'omicidio e ta qualifica si compenetrano insieme e formano il crimine complessivo, sui generis, vero ed invariabile.

Ammesso questo principio certo ed evidente, sa-

rebbe assurda l'ipotesi di un omicidio mezzo premeditato e mezzo volontario; ed in conseguenza i
complici diventano e possono diventare complici
con premeditazione nel caso di omicidio commesso
dall'autore premeditamente; ma se questi uccise e
non premedito, qualunque proposito nutrisse nell'animo i complici, siccome non lo trasfusero nell'autore, nè fermarono (vietando la necessità delle
cose) il disegno prima dell'azione non vagliarono
e mutarono la serie completa degli atti dal sorgere
del pensiero criminoso al vibrare del colpo fatale,
e quando mancarono ad essi i mezzi da premeditare sul serio, la premeditazione sparisce, o si confonderebbe la morale dell' individuo con gli estremi
giuridici della responsabilità penale.

Osserva che nella causa il presidente non ebbe l'avvertenza di proporre ai giurati la questione del fatto in genere per stabilire se l'omicidio fu commesso con la premeditazione. Mancata la base le gale della qualifica, i complici non vi soggiacciono

ed il giudizio bisogna rifarlo. » Foro It., a. XII, p. 11, p. 74.

Danno forestale — Boschi vincolati — Taglio di piante — Duplice reato. —

Quando si a«reca danno ad un bosco vincolato (taglio di piante) si avvera un duplice reato perchè si danneggia il proprietario (art. 672 Cod. pen.) e si contravviene alla legge forestale (art. 18) (Cass. Napoli, 23 luglio 1886. — Tommasi ric.)

Falso — Atti pubblici. — Verbale di Commisione militare

La falsità commessa nei verbali delle Commissioni militari per la liquidazione dei danni arrecati dalle esercitazioni della truppa è reato di falso in atti pubblici (Cass. — Roma, 7 aprile 1886. — Ric. Lampo!)

Falso — Abuso di Taglio bianco — Differenza — Fattispecie (Cod. pen., art. 628 e 350).

Il reato di abuso di foglio sottoscritto in bianco, previsto dall'art. 628 cod. pen., presuppone che colui il quale ha firmato il foglio lo consegni a persona in cui ha fiducia, perchè ne faccia un determinato uso.

Nota—L'alinea dell'art. 628 dispone, in conformità dell'alinea del corrispondente art. 407 cod. penale francese, che « se il foglio non gli sarà stato affidato, il colpevole sarà punito con la pena del falso »; e ciò perchè il reato speciale di abuso di foglio in bianco presuppone la flducia del proprietario in colui che dipoi ne abusa. Ma se il foglio firmato in bianco fu affidato al colpevole non spontaneamente ma a seguito di raggiri ed inganno, si ha il reato di abuso di bianco segno, o quello più grave di falso o l'altro di truffa? La risposta non può essere dubbia, sol che si consideri che l'art. 628 esige bensi che il foglio sia stato affidato al colpevole, ma nou distingue l'origine di questo affidamento, se cioè sia effetto di spontanea fiducia del sottoscrittore, o

degli artifizi e male arti del colpevole; e la stessa Cass. di Napoli con la senienza 21 aprile 1882 (Foro it., 1882, II, 293), ebbe a dichiarare la circostanza di essere il foglio stato affidato per effetto di artifizi non toglie al fatto il earattere del reato previsto dall'art. 628. Senonchè, sia spentaneo, sia effetto di artifizio, occorre però sempre che vi sia affidamento; ossia che il foglio firmato in bianco sia affidato come tale, ed il proprietario intenda e voglia (sia pure per effetto di raggiro) che colui al quale lo consegna dovrà riempirlo: in altri termini occorre sempre che il proprietario, quantunque rag-girato, sappia che il foglio non dovra essere usato nel modo in cui si trova, ma che dovra essere riempito da quegli a cui lo ha affidato; e quel che è più sappia che quel foglio potrà essere riempito a suo danno, e ciò non ostante egli riponga fiducia in colui al quale lo affida. Laonde cessa il reato di abuso di foglio in bianco per dar luogo a quello di abuso di logno in bianco per dai lace di di disco, se il bianco segno non è stato consegnato come tale all'imputato: Cass. Francese, 21 febbraio 1841, causa Truffet, come ad es. se è stato ottenuto per dolo: Id, 22 marzo 1849, causa Adam, o per effetto di violenza o di fiducia necessaria: Id., 28 gennaio 1819, causa Lefrancois (Journal du palais; Chauveau et Helie, all'art. 417). In tali casi manca l'affidamento necessario a dar vita al reato di cui si tratta, e quindi ci sembra esatta la decisione della sentenza che annotiamo, per quanto la specie decisa presenti delle specialità degne di nota. La parte lesa Maria Cutugno, aveva consegnati i titoli al ricorrente, e vi aveva apposta una firma in bianco; ma essa, come bene osserva la sentenza non intendeva di riporre alcuna fiducia, nè di nulla affidare; credeva che la firma apposta fosse sufficiente ne supponeva che si potesse ad altro riferirla che alla rinnovazione dei titoli; non affidava adunque un foglio in bianco, poiche non può dirsi che vi sia affidamento quando un foglio sia stato consegnato non come bianco segno, ma come un documento di altra natura, ed il consegnatario poi profittando della opportunità della redazione materiale del foglio vi scriva sopra la firma un'obbligazione.

Ricordiamo esser stato deciso costituir falso e non abuso di bianco segno lo scrivere un'obbligazione nello spazio in bianco precedente la firma di una lettera: Cass. Torino, 15 marzo 1883 (Giur. pen, 1883, 142), ov' è detto che quando « all'intuito manca la fiducia, e l'affidamento del foglio a determinato scopo, ma invece con artificio o in altro modo si è compita od oitenuta una sottoscrizione, e peggio ancora se portante altro scritto, poscia tagliato, e sul bianco intermedio ed avanzato suffulta la falsa obbligazione, in tal caso è falso istramentale.

Se invece si fa ad alcuno firmare un foglio facendogli credere che debba servire a tutt'altro scopo di quello pel quale poi lo si usa, si ha il reato di falso.

Così commette falso chi con raggiri fa opporre una firma sopra un titolo di rendita facendo credere che la firma occorre per ottenere la rinnovazione, ed invece vi scrive sopra il consenso di tramutamento in titoli al latore da consegnarsi a lui. (Cass. Napoli, 12 luglio 1886. Ric. del Pozzo. Foro it. 1887—pag. 80.

Pesi e misure — Società operaie di consumo Visita periodica.

Le Società operaie di consumo non sono soggette alla visita periodica annuale dei loro pesi e misure. (Cass. Roma, 10 maggio 1886. – Ric. Massuelli.)

Porto d' armi. - Armi smontate.

Chi asporta arma lunga da fuoco senza licenza, ma smontata, non cade in controvvenzione. (Trib. Palermo, 19 agosto 1886. — P. M. c. Landicina e Gandolfo.)

Porto d' armi --- Licenza -- Scadenza -- Rinnovazione chiesta, ma non rilasciata.

Non cade in contravvenzione per porto d'arma lungo da fuoco senza licenza colui che prima della scadenza ne abbia chiesta la rinnovazione, che abbia poi ottenuta (1) (Trib. Corr. Palermo 9 Agosto 1886.—P. M. c. Santangelo.

Responsabilità penale. — Sentenza civile d' interdizione o d' inabilitazione.

Coiui che sia colpito da sentenza civile d'interdizione o d'inabilitazione per infermità di mente può ritenersi pienamente responsabile in via penale. Cass. Torino. 1 maggio 1886.—Ric. Reggio.)

Sicurezza pubblica — Clamori notturni

Per aver luogo la contravvenzione all'art. 85 della iegge di pubblica sicurezza, modificata dalla legge 6 luglio 1871, basta che i clamori notturni si facciano in un centro abitato nelle ore vietate e fossero a disturbare la pubblica quiete. (Cass. Torino, 26 gennaio 1887. — Parola ric.)

Tassa di bollo — Contravvenzione — Multa — Conversione in arresti.

L'essersi dal giudice omesso di dichiarare che la multa per contravvenzione alla legge sul bollo è convertibile negli arresti, non produce conseguenze di sorta, poichè la conversione ha luogo per virtù di legge ove la multa non sia pagata. (Cass. Roma, 20 dicembre 1886—Gay ric.

⁽¹⁾ Conf. Cass. Napoli, 24 marzo 1882 e richiama in nota (Legge 1883, vol. 1. I, p. 572.)

IL GIURISTA

GIORNALE DI GIURISPRUDENZA

AMMINISTRATIVA. CIVILE, COMMERCIALE E PENALE

Esce due volte al mese

FALLIMENTO ED INSOLVENZA(a)

Felix quam faciunt aliena pericula cautum.

Le parole fallimento ed insolvenza, sebbene dalla scienza e dalla giurisprudenza sieno adoperate la prima nelle materie commerciali e la seconda nelle civili, pure dinotano il medesimo stato di fatto, vale a dire, la mancanza attuale all' adempimento delle obbligazioni assunte.

Nè parrà strano questo concetto, quando si consideri che, dopo un faticoso lavorio scientifico, dai consolati mediovali allo stato presente della legislazione italiana; dopo l'abolizione degli odiosi privilegi delle corporazioni, e la riforma di quelle disposizioni che riconoscevano la possibilità di atti commerciali nei soli commercianti; si è pervenuti a dare allo spirito del diritto commerciale un contenuto prevalentemente obiettivo.

Troviamo nell'opera (1) magistrale dello Straccher ecc.

« Decoctor est qui fortunae vitio, vel suo, vel partim fortumae, partim suo vitio, non solvendo foro cesserit ». La quale definizione ci fa conoscere che nell'antica dottrina italiana, lo stato di fallimento era designato col nome « decozione » esclusiva per certo ai soli commercianti, come la « bancarotta ». « Banciruptor—dice il Wegnern—est debitor qui casu vel culpa internegotiandum non solvendo factus est ».

E siccome questi scrittori parlano di caso e di dolo, così la dottrina e la legislazione francese posteriore assegnò al debitore sventurato il nome generoso di fallito, al colpevole quello di bancherottiere.

Il dotto Azuni, pur riserbando alla sventura la parola decozione, ed al dolo quella di bancarotta, ravvisa sotto la voce fallimento l'una e l'altra.

Ma si noti che tali espressioni sono usate

sempre per i soli commercianti.

Ora, sebbene il dolo del non commerciante, come quello del commerciante sia in sè egualmente incriminabile; pure, per gravi considerazioni, le moderne legislazioni limitano il fallimento al solo commerciante, lasciando al diritto civile il compito di regolare quel fatto isolato della insolvenza del non commerciante.

Ma, se per la gravezza del reato di bancarotta facciam plauso al legislatore penale, non possiamo far buon viso alla mancanza di pene nel caso d'insolvenza colpevole, come alle lungherie della necessaria procedura parziale: il che meglio appresso dimostreremo.

11.

Il nuovo codice di commercio italiano si occupa del fallimento nel libro terzo. Ivi, nell'articolo 683 trovasi detto « il commerciante che cessa di fare i suoi pagamenti per obbligazioni commerciali è in istato di fallimento ».

Questo articolo ha la sua storia.

Fino al codice di Commercio vigente, facevasi animata quistione per sapere se, nel silenzio del Codice modellato sulla legislazione francese, (2) la dichiarazione di fallimento potesse pronunciarsi per debiti di natura civile.

Gli scrittori (3) e la giurisprudenza francese non sono d'accordo nella presente quistione.

Il Massè p. es. combatte vigorosamente l'interpretazione estensiva che altri fanno della parola pagamenti.

⁽a) Diamo di buon grado posto nel nostro giornale al presente dotto articolo dell'egregio avv. Gennaro

⁽¹⁾ De decoctoribus - 2.º parte n. 2.
(2) Cod. di Comm. liv. 3. Loi decretè le 12 sep.
1807 art. 437, Tout commerçat qui cesse ses payements est en etat de faillite. La legge del 28 maggio 1838 ripete la medesima locuzione, adoperata

scrupolosamente dal codice del 1865 italiano.
(3) V. Pardessus; 1101; Boulay Patg, n. 26; Favard, Lacrè, n. 441; Delamarre e Lepoitern n. 500. Sono per la interprretazione ristrettiva: la corte

di Metz, 17 agosto 1818; Rennes, 24 marzo 1812, Per la interpetrazione estensiva: Nancy, 10 Luglio 1842, Cass. Francia 9 Agosto 1849.

L'antica giurisprudenza italiana concedeva ai creditori civili di chiedere la dichiarazione di fallimento del debitore, nel caso però che non avesse pagato i suoi debiti commerciali.

La più recente è stata severa nel ritenere che il commerciante poteva essere dichiarato fallito per sole obbligazioni commerciali. V. Annali 1870-1872. In contrario, Corte App. Milano, 31 marzo 1882.

Egli si fonda sulle seguenti gravi considerazioni:

a) che l'articolo 441 dell'antico codice di commercio faceva menzione specialmente del rifiuto di pagare le obbligazioni commerciali, e che, se la legge posteriore non riproduce il suddetto articolo, non per questo lo abroga.

b) che se il commerciante è sottomesso al diritto speciale per tutto quel che fa come tale, esso è protetto dal diritto comune tutte le volte che agisce nella qualità di privato.

c) che quegli che contratta con un commerciante un affare puramente civile, sa che non può invocare nè la procedura speciale del fallimento, nè domandare l'arresto personale

(contrainte par corps).

d) che mettendo sulla medesima linea tutti i crediti verso il commerciante, qualunque fosse la loro causa o natura, si verrebbe a riconoscere una pericolosa confusione dei principii del diritto comune con quelli del diritto commerciale.

Altri, per contrario, partendo dal concetto che il fallimento è uno stato generale ed indivisibile, vengono alla conseguenza che non v'ha distinzione tra quello che è di origine commerciale e la parte non commerciale degli affari del commerciante.

La quistione fu egualmente agitata fra noi, poichè il Codice del 1865 non adoperava una locuzione più esplicita, in omaggio al prece-

dente legislativo e dottrinario.

Però si riconobbe, d'accordo col Massè, che le obbligazioni civili di un commerciante possono dar luogo alla dichiarazione di fallimento quando sieno tali per la causa e l'obietto, e costituiscano un mezzo necessario all'esercizio del commercio, come l'obbligo di pagare la pigione per un magazzino ad uso deposito.

Nei lavori legislativi che prepararono il Nuovo Codice di Commercio italiano, fu inteso il bisogno di dar termine alle fiuttuanti opinioni dei tribunali ; dichiarando esplicitamente nell'articolo 683 la necessità di obbligazioni com-

merciali.

L'illustre Mancini, che stese tant'ala sulle riforme apportate al Codice di Commercio, s'inspira evidentemente alle conclusioni dell'emi-

nente giureconsulto francese.

Egli osserva che « l'attribuire al disordine degli affari privati la potenza di turbare il regolare andamento degli affari commerciali, recherebbe uno sconvolgimento al concetto fondamentale della procedura di fallimento ed aggraverebbe le condizioni del commercio, cui i fallimenti riescono tanto dannosi. »

Noi, però, rispettosamente ci permettiamo far notare in contrario che non bisogna ritenere in modo assoluto la divisione di patrimonio ed interessi civili da quelli commerciali. Ciò è tanto vero che gli effetti del fallimento si estendono a tutti i creditori, qualunque sia la natura dei loro crediti; in correlazione alla disposizione del codice civile che i beni del debitore sono la garantia comune dei creditori.

Epperò, non regge l'opinione del Massè, che non bisogna confondere l'effetto del fallimento con la sua causa commerciale, Se, invero, la disposizione legislativa si riferisce alle sole obbligazioni commerciali, non per questo si può seriamente sostenere la coesistenza di due pesi e due misure, quando uno è il criterio filosofico e giuridico, l'inadempienza delle obbligazioni assunte, uno il resultato, la liquidazione e ripartizione dell'attivo.

Alle quali considerazioni bisogna aggiungere l'avviso della facoltà di Giurisprudenza di Torino, che cioè la cessazione dei pagamenti limitata alle obbligazioni commerciali può somministrare un facile mezzo di frode e raggiri al commerciante di mala fede.

Questo parere è la riproduzione delle considerazioni della Corte di Nancy del 1842, per cui non era possibile ammettere che un commerciante, dichiarato insolvente per debiti civili, continuasse le sue operazioni di commercio, e, per evitare lo stato di fallimento, contraesse

nuovi debiti civili, non pagandoli.

Il Massè ribatte questi argomenti della Corte di Nancy, ma debolmente. E, per vero, non è esatto affermare che, qualunque fosse l'origine d'un' obbligazione sottoscritta da un commerciante, essa diventerebbe commerciale per l'obietto definitivo; giacchè, per tal guisa, non si ammette che un commerciante possa contrarre obbligazioni di natura essenzialmente civile.

Nè basta riferirsi alle limitazioni del diritto positivo per giudicare equa una disposizione legislativa. E' vero che il creditore non potrà invocare la procedura commerciale e l'arresto personale; ma dov'è la ragione di questa dinamica?

Il legislatore italiano, pertanto, se nell'art. 705, C. Comm. pare abbia tenuto conto di queste riflessioni, non sfugge alla censura di aver risoluta parzialmente la importante questione.

III.

Lo studio del paragrafo precedente ci ha spianata la via per spiegarci la dichiarazione legislativa, che l'istituto del fallimento è riversato esclusivamente ai commercianti. Riconoscere, invero, la facoltà di far dichiarare il fallimento per obbligazioni civili non adempiute dal commerciante, siguifica estendere la procedura di fallimento a casi in cui il commerciante non compie atti di commercio e si obbliga per causa meramente civile.

Che il fallimento avvenga solo fra commercianti, è un pregiudizio nato dalle leggi francesi, seguito dalla maggioranza degli scrittori (1).

« Per essere bancherottiere — dice M. Renouard — bisogna essere commerciante fallito; per essere fallito bisogna essere commerciante »

I dotti annotatori dello Zachariae avvertono che le disposizioni relative alla bancherotta non vogliono essere applicate al caso di decozione, cioè alla insolvibilità del non commerciante.

Altri scrittori limitano queste disposizioni ai soli commercianti, fondandosi sul principio che il fallimento è un istituto proprio del commercio, è una garentia speciale agl' impegni commerciali; sebbene qualche sentenza abbia ritenuto non necessaria la qualità di commerciante per essere dichiarato in fallimento, (Bruxelles, 17 fol. 1810).

Anche gli scrittori e la giurisprudenza italiana hanno ritenuto che il solo commerciante poteva essere dichiarato fallito. Il Mancini, nel seno della Commissione senatoria, fa eco alle conclusioni ed opinioni generali.

Ma ci sia lecito fermarci un poco su questo fatto della insolvenza del non commerciante, non contemplate nelle leggi penali, e sottratto alla procedura spedita del fallimento; sebbene lo si trovi punito in varie legislazioni estere (2).

Lo stato d'insolvenza dei non commercianti in francese dèconfiture, è certamente una decozione, meno produttive di conseguenze giuridiche ed economiche, ma non meno reale e dannosa.

Ebbene se un commerciante sventurato si trova nell' impossibilità di adempiere i suoi impegni commerciali, tutto il rigore legislativo lo investe, lo perseguita; è privato dell' amministrazione dei suoi beni, non può allontanarsi dal suo domicilio, e deve implorare un assegno a titolo di alimento per sè e la sua famiglia; oltre l'azione penale che necesriamente s' inizia. (3)

dito, a procurarsi capitali anche sottoscrivendo biglietti all'ordine per somme considerevoli,** come ad alienare i suoi beni, potrà impunemente sottrarsi al rigore legislativo penale e civile.

E' vero che il diritto soccorre gli accorti e Quale differenza dal non commerciante! Questi, se è stato accorto a crearsi un crericonosce la poziorità delle azioni creditorie nella priorità del tempo; è vero che la ipoteca è la guarentigia del credito, come l'azione pauliana o revocatoria è concessa per annullare gli atti fatti in frode del creditore. Ma si noti:

a) che non vi è legica nell'ammettere il fallimento del commerciante che non paga i suoi debiti commerciali, ed escluderlo nel caso del non commerciante che vien meno ai suoi

impegni civili.

b) che se leggi organiche del credito hanno la loro base nell'onore e nella moralità del debitore, non sempre è opportuno ricorrere alle ipoteche, quando le contrattazioni civili abbiano assunti proporzioni estese e quindi non permettano l'uso del mezzo indicato, che porta per giunta spese non lievi; a prescindere dal fatto che spesso è un pubblico uffiziale quegli che riceve somme a titolo di deposito o per altro scopo.

Si vorranno dunque condannare i capitali

all' inazione?

c) che l'azione pauliana o rivocatoria riesce quasi sempre infruttuoso. Essa, infatti, è una azione sussidiaria, fondata sulla insolvibilità del debitore, ed il cui esercizio presuppone la decozione del debitore.

Spinto contro il terzo, questi può sempre opporre l'eccezione di discussione (4).

(Cont.) Gennaro Greco.

PARTE UFFICIALE

Tassa di ricchezza mobile — Mutui — Rimborso della tassa al creditore dal debitore.

Circolare ministeriale, Direzione gen. delle imposte dirette, in data 3 dicembre 1886.

Colla normale n. 12 iscritta nel Bollettino ufficiale della Direzione generale delle imposte dirette per l'anno in corso, venne portata a notizia degli uffici esecutivi delle imposte la decisione della Commissione centrale del 20 dicembre 1885, emessa in una vertenza speciale, con cui fu dichiarato che la somma che il

(2) V. Legislazione germanica del 1870, modificata dall' ordinanza del 1877. Il fallimento è possibile anche per i non commercianti nelle leggi inglese, Stati Uniti, Danimarca ed Austria.

(3) Ricordiamo, che nella discussione del disegno

(4) V. Loysoau e Brodeau.

⁽⁴⁾ V. Sirey. XV, 273 e 417; Duranton. II. 431: Locrè, vol. XVII-XX, discussione sul Cod. di Commercio; Delvincourt, Cours de Cod. Civile, t. 3. p. 584; Boulay Paty; M. Persil; Grenier e Troplong su le ipoteche; Lainnè, Gadrat, faillites.

Mancini, furono sollevate vive opposizioni per escludere l'intervento del P. M. in ogni caso di fallimento. Fu osservato che bisognava far distinzione fra il fallito per sventura e il fallito per dolo, non supporre in ogni fallito un frodatore. Alle quali osservazioni il Mancini rispose vittoriosamente che il fallito, riconosciuto sventurato, ha l'orgoglio di essere dichiarato scevro di qualsivoglia frode; nel qual caso vien meno l'azione penale.

creditore riceve, in forza di patto speciale, dal debitore per rimborso della imposta di ricchezza mobile che aggrava il mutuo, costituisce per il creditore un aumento d'interesse e quindi del reddito soggetto alla imposta.

Il deliberato della Commissione elevato a punto di massima ha sollevato vivissime opposizioni, specialmente da parte degli enti che a termini dell'articolo 15 della legge 24 agosto 1877 sono tenuti ad anticipare la imposta dovuta sugli interessi dei mutui da essi contratti e delle obbligazioni da loro emesse, e che avevano rinunziato al diritto di rivalersi della imposta pagata sui loro creditori. E questo Ministero, ripresa in attento esame la questione, stimò opportuno richiamare la Commissione centrale a volerla considerare sotto il duplice aspetto della applicabilità dei principii portati dalla surriferita decisione emessa in confronto di un mutuante e di un mutuatario privato al caso di enti morali, Comuni e Provincie che abbiano rinunziato al diritto della rivalsa dell'imposta pagata in luogo dei loro creditori, e della opportunità di mutare un sistema seguito per oltre venti anni in base alla interpretazione constantemente data alla legge dalle Commissioni amministrative.

La Commissione centrale, riesaminata in punto di massima la questione sotto il nuovo aspetto che le venne presentata, ebbe a manifestare il dubbio che dal fatto di avere gli enti indicati nell'articolo 15 della legge 20 agosto 1887, rinunziato alla rivalsa della imposta da essi pagata, per precetti di legge, in luogo e vece dei loro creditori, possa sorgere per questi un aumento di reddito da aggiungersi all'ammontare degli interessi pattuiti, e da tassarsi a nome degli enti debitori.

Ma, d'altra parte, riconobbe e dichiarò l'inopportunità di derivare da quel dubbio un criterio di interprazione, pel quale mutandosi il sistema seguito per oltre venti anni, sotto l'egida di una giurisprudenza amministrativa costante, si sconvolgerebbe una infinità di rapporti giuridici ed economici stabiliti in buona fede, turbando così la economia del paese, senza un rilevante utile per le finanze.

Ciò premesso il Ministero, risolvendo definitivamente la questione, dichiara ed ordina non dovere la massima, stabilita dalla decisione della Commissione centrale del 25 dicembre 1885, essere applicata nè ai mutuatari privati, nè agli enti di cui all'articolo 15 della legge 24 agosto 1877 (Comuni. Provincie, Enti morali, Società in accomandita per azioni e Società anonime), ma doversi continuare nel sistema seguito precedentemente a quella decisione, ed osservarsi ed applicarsi scrupolosamente il principio e la massima fissato colla risoluzione al quesito n. 8, riportato a pagina 534 del Bol-

lettino ufficiale dell'Amministrazione delle imposte dirette per l'anno 1874.

Conseguentemente dovranno ritenersi nulli e di niun effetto gli accertamenti che, in applicazione della decisione sovra indicata 20 dicembre 1885 e della normale surriferita, fossero stati intrapresi e compiuti.

I signori Intendenti di finanza e gli Ispettori provinciali delle imposte dirette dovranno curare, sotto la loro responsabilità, l'esatta esecuzione da parte delle Agenzie delle imposte deila presente, della quale accuseranno il ricevimento a volta di corriere.

Il Ministro Magliani

Interpretazione ed esecuzione del regolamento 1.º settembre 1886 per la distribuzione dei sussidi a favore dell'istruzione primaria e popolare.

Circolare del Ministero dell'Istruzione pubblica (Divisione delPIstruzione primaria e popolare), n. 813, in data 2 gennaio 1887, ai signori Prefetti Presidenti dei Consigli provinciali scolastici, ai R. provveditori agli studi, ai R. Ispettori scolastici e Sindaci dei Comuni del Regno.

Il nuovo regolamento, con cui vennero stabilite le norme da seguire nella distribuzione dei sussidi, fu fatto allo scopo di ottenere coi fondi assegnati al bilancio di questo Ministero i maggiori vantaggi nell'istruzione elementare e sopperire, nel modo migliore possibile, ai crescenti e veri bisogni dell'educazione popolare.

Ma a raggiungere tale scopo è necessario che l'opera dell'onorevole Commissione, dalla sapiente cura della quale i sussidi medesimi devono essere concessi, sia resa agevole e fruttifera dalle informazioni esatte e compiute, dalle proposte concrete e giuste, che vengono a questo Ministero inviate dalle antorità preposte al governo delle scuole nelle provincie.

Le quali autorità, osservando scrupolosamente quanto è prescritto nel citato regolamento 1.º settembre 1886, d'ora innanzi non dovranno mandare al Ministero se non che le istanze, cui sieno unite tutte le notizie e tutti i documenti indicati chiaramente negli articoli del medesimo, secondo si tratti di questa o di quella specie di sussidi. Avvertendo che, in contrario, il Ministero si troverà costretto di non presentare alla sopralodata Commissione quelle proposte, le quali per non essere accompagnate dalle informazioni prescritte non potrebbero offrire motivi di un ponderato ed esatto giudizio.

Ciò premesso, devo in ispecial modo chiamare l'attenzione degli onorevoli Consigli scolastici provinciali sul fatto, che raccomandando al Ministero tutte o quasi le istanze dei comuni e dei maestri, con poca o niuna distinzione, le

somme del bilancio verrebbero suddivise in si piccole parti da non recare veruna utilità ai Municipi ed agli insegnanti che potessero in certo modo provvedere da sè ai propri bisogni, e da non riuscire poi di alcun sollievo, perchè insufficienti, a quelli i quali sono veramente meritevoli di aiuto.

Perciò, dopo che, nei limiti consentiti dalle condizioni del paese, furono elevati ed equiparati gli stipendi di tutti i maestri, e si provvide, col concorso che darà lo Stato, a non far pesare di troppo sui bilanci dei comuni il nuovo aumento di spesa, non vi è ragione di accogliere, senza alcuna differenza, le istanze di tutti i comuni e di tutti i maestri.

I R. Provveditori agli studi non devono presentare ai Consigli scolastici, e questi non possono prendere in esame le domande dei Comuni che volessero ottenere soccorsi speciali, quando tali domande non fossero accompagnate dalle informazioni particolareggiate, che dovrebbero rispondere a quanto viene domandato col seguente prospetto A (1). E le domande esaminate non vogliono essere semplicemente raccomandate al Ministero, perchè sarebbe difficile di trovarne non raccomandabili, ma devono essere considerate nel senso di indurre nel Consiglio scolastico la convinzione della necessità di proporre, adducendone i motivi, la concessione di un sussidio utile non solo, ma indispensabile al buon andamento della scuola in questo o quel luogo realmente bisognevole di ainto.

Così pure, trattandosi di istanze di maestri, è d'avvertire innanzi tutto, che queste. avendo ad essere unite, secondo prescrive l'art. 13 del più volte citato regolamento, alla deliberazione del Consiglio scolastico, si devono indirizzare non più al Ministero, ma in cambio alle Autorità scolastiche locali, ai R. Ispettori o ai Provveditori agli studi: ed in secondo luogo che possono essere presentate ai Consigli scolastici e da questi venire esaminate solo le istanze unite alle notizie indicate nell'altro prospetto B (2), posto in fine del foglio.

Per queste istanze poi il Ministero si aspetta non più raccomandazioni generiche fondate sulle ristrettezze di fortuna del petente, o sul motivo di non avere lo stesso mai avuto un sussidio, o di non essergliene stato concesso da parecchi anni, ovvero perchè lo ebbe altra volta; ma attende proposte in cui siano additati insegnanti, che riuniscano le due condizioni di essere meritevoli di lode pel lungo e buon servizio prestato, e di avere, per caso singolare, urgente bisogno di aiuto. Facendosi così, potrà crescere la misura del soccorso d'accordare ai maestri bisognosi e benemeriti ad un tempo, e l'aiuto largo e pronto verrà a porli in grado

di uscire dalla condizione eccezionale in cui si trovano, col vantaggio loro e con quello delle scuole loro affidate.

Prego pertanto i signori Prefetti presidenti dei Consigli scolastici provinciali, voler sollecitamente mandare una copia di questa circolare alle Autorità da cui dipendono le scuole elementari nella Provincia e nei Comuni, affinchè possano essere osservate più esattamente le prescrizioni del regolamento per la distribuzione dei sussidi.

Il Ministro Coppino

Legge sull'ordinamento del credito agrario, in data 23 gennaio 1887, n. 4276 (serie 3.4).

UMBERTO 1.

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

Re d'Italia

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo

quanto segue:

TITOLO I.

Dei prestiti e dei conti correnti agrari

Art. 1. A guarentigia dei prestiti concessi ai proprietari o conduttori di fondi rustici, dagli Istituti esercenti il credito agrario, può essere costituito un privilegio speciale sopra i frutti raccolti nell'anno, sopra le derrate che si trovano nelle abitazioni e fabbriche annesse ai fondi rustici, e provenienti dai fondi medesimi, e sopra tutto ciò che serve a coltivare il fondo affidato, od a fornire il fondo medesimo.

Lo stesso privilegio può essere costituito a guarentigia dei prestiti concessi dagli Istituti di credito agrario ai mezzaiuoli o coloni parziarii che abbiano fornito il bestiame occorrente per coltivare e concimare il fondo, il capitale della invernata e gli istrumenti necessarii alla coltivazione del fondo stesso a norma dell'articolo 1655 del Codice civile. Questo privilegio però è esercitabile, quanto ai frutti ed alle derrate che si trovano nelle abitazioni e fabbriche annesse ai fondi rustici, ed ai frutti raccolti nell'anno, solamente sulla parte che spetta al mezzaiuolo, non mai su quella appartenente al proprietario.

Nessun privilegio può costituirsi per gli imprestiti fatti ai mezzaiuoli, che non abbiano portato nel fondo il bestiame e i capitali di che nel rammentato articolo 1655. Soltanto nel caso in cui i proprietari associati ai mezzaiuoli abbiano fatto l'imprestito in comune, allora può

costituirsi in garanzia del medesimo il privile-

gio in discorso.

Art. 2. Il privilegio può essere costituito generalmente sopra i frutti, o sopra le scorte vive o morte esistenti nel fondo, o sopra gli uni e le altre, ovvero particolarmente sopra alcuni degli oggetti, di cui all'articolo 1, specialmente determinati.

Art. 3. Alla validità ed efficacia del privile-

gio è necessario:

1.º Che esso risulti da un atto scritto;

2.º Che abbia acquistato data certa per effatto della registrazione presso l'ufficio del registro, nella cui circoscrizione è posto il fondo.

I privilegi sono inscritti gratuitamente sopra un registro speciale dal conservatore delle ipoteche del luogo, nel quale è situato l'immobile di cui fanno parte le cose sottoposte al privilegio e dove queste si trovano.

I certificati saranno rilasciati gratuitamente. Art. 4. Per tutti gli effetti di cui agli artioli 1958, 1959, e 1960 del Codice civile, il

coli 1958, 1959 e 1960 del Codice civile, il privilegio costituito a norma della prima parte dell'art. 1 e degli articoli susseguenti, è pareggiato al privilegio concesso al locatore dei fondi rustici dal N. 3 dell'articolo 1958 del Codice stesso.

Art. 5. Il locatore ha diritto di prelazione sull'Istituto mutuante, a menochè non gli abbia ceduto il suo turno. Per altro il privilegio del locatore, che vengu in concorso con quello dell'Istituto che ha fatto il prestito agrario, si restringe rispetto ad esso Istituto per il credito dei fitti, a due annate scadute, all'annata corrente e ad un'annata alla fine di questa se la locazione ha data certa.

Art. 6. Il privilegio di che nel primo capoverso dell'articolo 1.°, costituito a norma dei susseguenti articoli 2 e 3 a favore degli Istituti che hanno fatto imprestiti agrari ai mezzaiuoli, se viene in concorso col privilegio attribuito dal Codice civile ai proprietari per i crediti indicati nel N. 4 dell'articolo 1598, è sempre posposto a quello del proprietario.

Art. 7. Se il prestito è fatto in tutto od in parte per uno degli scopi, di cui al N. 5 dell'art. 1958 del Codice civile, l'Istituto può valersi del privilegio speciale e della preferenza per essi sancita dall'articolo 1960 del Codice

stesso.

Art. 8. Il privilegio, di cui negli articoli precedenti, non ha valore di fronte ai creditori ipotecari iscritti anteriormente alla data della sua iscrizione: quelli iscritti anteriormente sono posposti all'Istituto creditore.

Se il denaro è servito a pagare creditori preferiti ai creditori ipotecari, l'Istituto è surrogato in tutti i loro diritti a mente degli arti-

coli 1253 e 1254 del Codice civile.

Art. 9. Il privilegio può essere costituito per una durata non maggiore di anni tre.

Può essere validamente rinnovato prima della scadenza per un periodo non maggiore di altri anni tre

Per ottenere la rinnovazione si presenta al conservatore delle ipoteche una nota conforme a quella della precedente iscrizione, contenente la dichiarazione che s'intende rinnovare la originaria iscrizione.

La rinnovazione è gratuita.

Art. 10. Se il debitore aliena gli oggetti sottoposti al privilegio senza surrogarli, o li lascia deteriorare gravemente, o abbandona la coltura del fondo, o in qualunque modo, per dolo o per colpa, diminuisce notevolmente le garentigie dell'Istituto creditore, questo può chiedere la risoluzione del contratto ai termini dell'art. 1165 del Codice civile.

Art 11. Il privilegio può essere validamente costituito nelle forme di sopra stabilite a garanzia di una o più cambiali emesse dal proprietario o dal conduttore di un fondo rustico o mezzaiuolo che si trovi nelle condizioni espresse nel primo capoverso dell'articolo 1, a favore di un Istituto esercente il credito agrario, o dai medesimi trasferite a questo mediante girata, ovvero a garanzia di un conto aperto dall'Istituto a favore del proprietario o conduttere di un fondo rustico o mezzaiuolo nelle condizioni suddette.

In tal caso anche il giudizio sulla realtà ed efficacia del privilegio spetterà alla giurisdizio-

ne commerciale.

Il privilegio rimane efficace per l'intera somma e per tutto il tempo pel quale fu costituito, anche quando le cambiali abbiano data diversa da quella della sua costituzione, ovvero il conto sia stato chiuso e quindi riaperto dopo la medesima.

Art. 12. Se le cose soggette al privilegio sono assicurate, le somme dovute agli assicuratori, per indennità della perdita o deterioramento, sono vincolate al pagamento del credito privilegiato, secondo il suo grado, eccetto che le medesime vengano impiegate a riparare la perdita o il deterioramento.

Art. 13. E valido, a contare dalla data dell'iscrizione e per l'intiera somma iscritta, qualunque sia la data della somministrazione dei capitali, il privilegio concesso ai termini degli articoli 1. 2 e 3 a guarentigia di un conto aperto in favore delle persone contemplate in detti articoli da un Istituto esercente il credito

agrario.

Art. 14. I contratti di prestito sono scritti su carta da bollo da centesimi 50 e sono registrati con la tassa fissa di lira l quando sono inferiori a lire 1000; quando sono superiori a questa somma, sono registrati con la tassa proporzionale stabilita dalla vigente legge sul registro, ridotta alla metà.

Gli atti costitutivi del privilegio sono iscritti

su carta da bollo da centesimi 50, e sono registrati colla tassa fissa di una lira.

Art. 15. Il saggio dell'interesse da pagarsi agli Istituti esercenti il credito agrario, non dovrà mai sorpassare il limite che sarà fissato dal Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio d'accordo col Ministro delle Finanze.

Art. 16. Per tutte le convenzioni non eccedenti le lire 1500, comprese le cambiarie ed anche quelle in cui si obblighi una sola delle parti, consentite ai termini delle precedenti disposizioni, il solo crocesegno del debitore che dichiari di non sapere scrivere, o che per causa fisica non possa firmare, è sufficiente per tutti gli effetti di diritto, ed è equiparato alla firma autentica. L'atto però deve essere controfirmato da due testimoni capaci d'intervenire validamente negli atti pubblici a termini delle leggi vigenti ed autenticato da un notaio, o dal sindaco, o dal giudice conciliatore. L'autenticazione è sempre, gratuita.

Art. 17. E nullo di pieno diritto ogni patto che tolga efficacia ai benefizi nascenti dalla presente legge a favore dei conduttori o mez-

zaiuoli.

TITOLO II.

Dei mutui ipotecari per i miglioramenti agrari e trasformazione delle colture e dei mutui da farsi ai Consorzi.

Art. 18. Sono qualificati mutui ipotecari per i miglioramenti agrari e la trasformazione delle colture agli effetti della presente legge quelli concessi dagli Istituti autorizzati ai proprietari o domini utili dei fondi rustici, nonchè a Consorzi legalmente costituiti, per uno degli scopi seguenti:

1.º La costruzione dei fabbricati destinati all'alloggio dei coltivatori e delle loro famiglie, al ricovero del bestiame, alla conservazione delle scorte e dei prodotti agrari ed alla prima

manipolazione di questi;

2.º I prosciugamenti e le irrigazioni:

3.º La conduttura di acque e la escavazione di pozzi per uso degli uomini e degli animali;

4.º La piantagione delle viti e degli alberi fruttiferi nei terreni nudi, siano arativi, siano saldi, e nei terreni cespugliati o boscosi non vincolati;

5.º La livellazione ed orientamento di terreni, la costruzione di strade agricole, il rettifilo ed arginazione dei torrenti e fiumi;

6. Tutte le altre operazioni, le quali, sentito il Consiglio di agricoltura, saranno nel regolamento dichiarate utili ai miglioramenti agrari e alla trasformazione delle colture.

Art. 19. Per mutui, di cui all'art. 18, siano ammessi ai benefizi, privilegi ed esenzioni concessi dalla presente legge è necessario:

1.º Che essi siano contratti per un termine non minore di 3 anni, nè maggiore di anni 30;

2.º Che essi siano ammortizzabili ratealmente

con facoltà però nel debitore di pagare il suo debito prima della scadenza senza le tasse che per casi analoghi sono stabilite pel credito fondiario:

3.º Che il capitale venga somministrato ratealmente a misura dell'esecuzione dei lavori;

4,º Che il saggio dell'interesse non superi il limite stabilito dal Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio d'accordo col Ministro delle Finanze.

Art. 20. È valida, a contare dalla data della iscrizione e per l'intera somma iscritta, qualunque sia la data della somministrazione dei capitali, l'ipoteca concessa da un proprietario o domino utile di beni rustici a guarentigia di un conto aperto in suo favore da un Istituto esercente il credito agrario.

Art 21. Le tasse di bollo, registro ed ipotecarie per gli atti di qualunque natura derivanti dal titolo II della presente legge sono ridotte alla metà di quelle ordinarie stabilite dalle vigenti leggi di tassa.

Le disposizioni contenute in questo articolo, e nel precedente articolo 20, sono comuni al caso in cui i proprietari concedano un'ipoteca a favore degli Istituti che fanno loro un imprestito agrario a conto corrente in conformità

del titolo I di questa legge.

Art. 22. Nei contratti ammessi ai benefizi della presente legge, l'Istituto mutuante potrà stipulare a suo favore un privilegio speciale sopra il maggior valore che acquisterà il fondo, dopo eseguiti i miglioramenti per effetto del mutuo, e sempre sino a concorrenza della mi nor somma che risulterà fra la spesa e il migliorato. L'Istituto che gode di tal privilegio è preferito a tutti i creditori iscritti anche anteriormente al suo credito, senza pregiudizio della validità della sua iscrizione ipotecaria per il possibile suo credito residuale ai termini della legge comune.

Per la validità di questo privilegio è necessario che esso sia annotato in margine alla i-

scrizione ipotecaria presa dall'Istituto.

Art. 23. Per l'efficacia del privilegio concesso dall'art. 22 è necessario che, nel termine di giorni sessanta dalla data dell'iscrizione presa a favore dell'Istituto mutuante, sia depositata nella cancelleria del Tribunale civile, nella cui giurisdizione è posto il fondo ipotecato, una perizia dello stato del fondo anteriormente alle migliorie, fatta da un perito nominato all'uopo dal presidente del Tribunale civile ad istanza delle parti contraenti.

Una consimile perizia da ordinarsi come sopra dal Tribunale civile dovrà essere eseguita dentro due mesi dal compimento dei lavori, per stabilire l'importare dell'aumento del valore risentito dal fondo in conseguenza e per effetto

del mutuo ottenuto dall'Istituto.

Un copia autentica di ciascuna di dette pe-

rizie dovrà pure essere depositata all'ufficio delle ipoteche per allegarsi alla nota della iscrizione presa a favore dell'Istituto mutuante.

Dovrà di più il proprietario, o domino utile, fare annunciare nel Bollettino della provincia, ove son situati i fondi, per due volte consecutive, alla distanza di una settimana l'una dall'altra, che la perizia contenente la descrizione del fondo da migliorarsi si trova depositata all'ufficio delle ipoteche, di che sopra, affinchè quelli che possano avervi interesse ne prendano cognizione. I lavori non potranno essere cominciati se non un mese dopo la seconda pubblicazione senza che sia avvenuta alcuna opposizione.

Se nella provincia ove sono situati i fondi non vi fosse un Bollettino, la pubblicazione dovrà farsi nel Bollettino della provincia più

vicina.

Lo stesso annunzio e le stesse pubblicazioni dovranno farsi tostochè la seconda perizia eseguita dopo il compimento dei lavori e determinativa del maggior valore acquistato dal fondo, sarà stata depositata in copia autentica presso l'ufficio delle ipoteche. E soltanto un mese dopo la seconda pubblicazione, senza che nessuna opposizione sia stata fatta dagli interessati a detta perizia, si avrà la perizia stessa come irretrattabile.

La somma del credito privileggiato non può eccedere il valore verificato con la seconda perizia e si riduce a quel di più di valore che avrà il fondo, al tempo della vendita, per effetto dei layori eseguiti sul medesimo.

Art. 24. In caso che le somme mutuate siano distolte dalla destinazione agricola, ovvero che, per dolo o per colpa del proprietario del fondo migliorato, il valore dei miglioramenti risulti diminuito almeno di un decimo, l'Istituto mutuante può chiedere la risoluzione del contratto ai termini dell'art. 1165 del Codice civile.

La sentenza che pronuncierà la risoluzione del contratto dichiarerà di ufficio la decadenza dei contraenti dal beneficio della riduzione della tassa di registro e della tassa ipotecaria. Saranno allora applicate ai medesimi le disposizioni dell'art. 94 del testo unico delle leggi di registro approvato col R. decreto 13 settembre 1874.

Se il mutuante, nel caso sopra previsto, non agirà per la risoluzione del contratto, la decadenza sarà pronunciata dal magistrato sopra istanza dell'Amministrazione finanziaria.

Art. 25. Per tutti gli effetti della presente legge, relativamente alla riscossione dei loro crediti, gl'Istituti mutuanti godono degli stessi privilegi di procedura spettanti agl'Istituti di credito fondiario.

Art. 26. Ai Consorzi legalmente costituiti che godono dei privilegi fiscali per l'esazione de' contributi consorziali, a vece della ipoteca,

è data facoltà di vincolare dette rate a garenzia dei mutui contratti per uno degli scopi indicati dall'art. 18 della presente legge.

Questi mutui non possono essere stipulati che dopo la preventiva approvazione da parte della Deputazione provinciale, il cui decreto sarà allegato al contratto e ne formerà parte inte-

grante.

Art. 27. Nel caso dell'articolo precedente, qualora l'amministrazione de' consorzi mutuatari ommetta per qualsiasi motivo d'imporre sui fondi consorziali i contributi necessari per estinguere le passività predette, la Deputazione provinciale stanzierà d'ufficio la somma corrispondente nel bilancio del consorzio, e provvederà per la riscossione o a mezzo degli esattori comunali o di un esattore speciale, mettendo le spese occorse per questa operazione a carico del consorzio.

Art. 28. Se al credito costituito ai termini degli articoli 22 e 23 i creditori ipotecari anteriormente iscritti consentono la preferenza sui loro gradi, si prenderà nota di tale concessione al margine di ciascuna delle iscrizioni, e l'Istituto mutuante godrà l'anteriorità del grado ipotecario sul fondo migliorato senza pregiudizio degli altri benefizi accordati con la presente laggere.

presente legge.

TITOLO III.

Dell'esercizio del credito agrario e delle cartelle agrarie.

Art. 29. Gli Istituti di credito ordinario, quelli di credito cooperativo e le Casse di risparmio, singoli o consociati, sono autorizzati ad esercitare il credito agrario in conformità dei titoli

I e II della presente legge.

Art. 30. Il Governo del Re può concedere, mediante Regio decreto, in conformità della presente legge, ai suddetti Istituti e Casse di risparmio, singoli o consociati, l'emissione di cartelle agrarie ammortizzabili e portanti interesse fino all'ammontare di 5 volte il loro capitale versato o specialmente all'uopo assegnato, purchè dimostrino di possedere crediti ipotecari per un ammontare eguale alla metà del suddetto capitale versato o assegnato.

Questi crediti ipotecari, provenienti da mutui fatti anteriormente senza corrispondenti emissioni di cartelle, saranno sostituiti, a misura che vengono estinti, da altrettanti crediti. Dovranno gli Istituti creare immediatamente dopo averne ottenuta la facoltà, tante cartelle agrarie per un valore nominale uguale a quello dei crediti ipotecari suddetti, da tenere permanentemente in cassa.

Queste cartelle, a misura che saranno emesse a norma dell'articolo 32, saranno sostituite da altrettante di nuova creazione. Tutte le ipoteche inscritte a favore delle Società od Istituti o Casse di risparmio come sopra autorizzati, sono di preferenza destinate a garantire l'interesse e l'ammortizzazione delle cartelle emesse. Le cartelle in cassa sono pure di preferenza destinate a garentire l'interesse e l'ammortizzazione delle cartelle in circolazione.

Art. 31. Il Governo del Re può anche concedere, mediante Reale decreto, l'esercizio del credito agrario e la emissione di cartelle agrarie ad associazioni mutue di proprietari, purchè gli immobili degli associati non abbiano un valore inferiore a tre milioni di lire. Lo statuto da approvarsi con lo stesso decreto, su proposta del ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, stabilirà le condizioni alle quali i proprietari dovranno soddisfare, e determinerà il fondo di esercizio a garanzia delle operazioni agrarie che dovranno fare.

Art. 32. Le cartelle agrarie si emettono in rappresentanza dei mntui fatti, tanto ai termini del titolo II della presente legge, ma solo per un valore nominale uguale a quello della somma effettivamente versato in mano

dei debitori.

La durata delle cartelle agrarie è indeterminata. Ma ciascuno Istituto deve ritirarne ed annullarne volta per volta, a misura che i crediti si estinguono, per un valore nominale uguale alle somme dei crediti estinti.

Le cartelle agrarie portano il nome dell' Istituto che le ha emesse, la data della rispettiva creazione, e un numero progressivo per ciascun

Istituto.

Un regolamento speciale, approvato con decreto Reale, sul parere favorevole del Consiglio di Stato, regolerà su queste basi tutti i particolari della creazione, emissione e ritiro dalla circolazione delle cartelle suddette, all' effetto che disponibili nella cassa ce ne sieno sempre per un valore nominale corrispondente ai mutui primitivamente fatti senza emissione di cartelle, e in circolazione per un valore nominale uguale al credito effettivo dell' Istituto per mutui o conti correnti.

Art. 33. La somministrazione delle somme

mutuate è fatta in contanti.

Le cartelle agrarie sono negoziate diretta-

mente dagli Istituti che le emettono.

Art. 34. E fatta facoltà agli Istituti autorizzati alla contrattazione dei mutui, di cui al titolo II della presente legge, ed alla emissione delle cartelle agrarie, d'istituire, dopo autorizzazione del Ministro di Agricoltura, speciali agenzie in luoghi diversi dalla propria sede; e di concedere la rappresentanza per la contrattazione dei mutui e per l'esercizio di tutti i diritti da essi derivanti agli Istituti di credito ordinario o cooperativo ed alle Casse di risparmio locali.

Art. 35. Agli effetti della presente legge gli Istituti autorizzati ad emettere le cartelle agrarie sono sotto la sorveglianza del Ministero di Agricoltura.

Essi dovranno mensilmente rimettere al Ministero medesimo lo specchio del movimento e della situazione delle loro cartelle agrarie.

Art. 36. Gli Istituti e le Casse di risparmio esercenti il credito agrario, in conformità del titolo I della presente legge, potranno cedere sensa spesa i loro crediti agli Istituti o alle Casse di risparmio aventi facoltà all'emissione delle cartelle agrarie. In corrispondenza dei mutui ceduti o versati potranno questi ultimi emettere cartelle agrarie, ma sempre nei limiti del quintuplo del capitale.

Art. 37. Le competenze dei conservatori delle ipoteche o dei notari, per tutte le operazioni contemplate dalla legge presente, sono ridotte alla metà di quelle fissate dalle leggi in vigore.

Art. 38. Il Governo del Re può concedere mediante Reale decreto, agli Istituiti di emissione l'esercizio delle operazioni tutte di credito agrario in base alla presente legge.

Art. 39. Il Governo del Re può autorizzare i monti frumentari e numerari a convertirsi in Istituti singoli o consociati di credito agrario agli effetti della presente legge.

Disposizioni transitorie

Art. 40. È abrogata la legge 21 giugno 1869, che autorizza la formazione di Società ed Istituti di credito agrario.

I buoni agrari emessi dagl' Istituti e Casse di risparmio, stati autorizzati a forma di detta legge, dovranno essere ritirati dalla circolazione entro dieci anni dalla pubblicazione della

presente legge.

Durante questo termine gli Istituti e le Casse di risparmio suddette potranno fare le operazioni e valersi di tutte le disposizioni contenute in detta legge che per essi soltanto continuerà ad aver vigore per il detto tempo di anni dieci.

Art. 41. Nessun pregiudizio può essere arrecato per effetto del precedente articolo 5 ai diritti ed ai privilegi del locatore, quando la locazione abbia data certa anteriore alla pubblicazione della presente legge.

Art. 42. Il privilegio costituito ai termini degli articoli 22 e 23 avrà valore anche in confronto di crediti ipotecarii iscritti prima del-

l'attuazione della presente legge.

Art. 42. Il Governo del Re è autorizzato a pubblicare il regolamento per la esecuzione della presente legge, sentito il Consiglio di Stato.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia.

mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 gennaio 1887.

UMBERTO

B. GRIMALDI. A. MAGLIANI.

Parte I.

GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA

Strade vicinali — Comune — Concorso alla spesa — Condizioni — Legge sui lavori pubblici - Interpretazione dell' art. 51 - Reclami — Via gerarchica -- Ricorsi.

Due sono i modi con cui oggi, secondo la legge vigente, un Comune, come tale, e non già come particolare possessore di beni, può essere costretto a concorrere nelle spese per le strade vicinali: il caso dell'art. 51, nel quale può esservi astretto se si tratta di sole riparazioni di strade, delle più importanti, esistenti nel territorio suo; ed il caso dell'art. 54. quando esso abbia volontariamente assunto l'obbligo di concorrere alla conservazione della strada, e costituito un consorzio permanente tra gli utenti, ma sì l'uno che l'altro caso suppongono sempre che le vie vicinali appartengano al territorio comunale.

La legge sui lavori pubblici, provvedendo a tutta la materta, dispone da chi e come debba curarsi la conservazione delle strade vicinali. ed esclude che siano tenuti normalmente a concorrervi altri che gli utenti, i quali se ne servono per recarsi nelle loro proprietà, ed i Comuni sul cui territorio le strade esistono, ed abroga quindi tutte le disposizioni anteriori

sulla materia stessa.

I diritti speciali e le consuetudini, di cui fa riserva l'art. 51 della legge riflettono titoli di ragione civile, o fatti volontariamente subiti ab-antico, d'onde fossero nati obblighi giuridici di terzi con gli utenti. Se i diritti e le consuetudini, di cui fu così mantenuta la efficacia si facessero consistere nella lunga osservanza delle prescrizioni governative anteriori sulla materia, la conseguenza sarebbe che la nuova legge che mutò quelle prescrizioni per sostituirvene delle altre, annullerebbe sè stessa.

Quando non si sia prodotto reclamo in via gerarchica, il ricorso al Re, irricevibile come tale, può sempre essere riguardato come denuncia, specialmente se riflette gravi irregolarità ed illegalità contenute negli atti denunciati.

(Consiglio di Stato — Parere 17 novembre 1886 — Adottato).

Nota — -La Sezione, ecc.

Vista la relazione ministeriale del 28 ottobre 1886 del Ministero dei Lavori pubblici intorno ad un ricorso al Re del Comune di Genzano, in data 3 marzo 1884, contro gli atti amministrativi per cui esso Comune fu compreso nel Consorzio di riparazione e manutenzione delle vie vicinali di Pedica e Vigne nuove di S. Gennaro esistenti nel territorio del Comune di Roma e incluso quindi nei ruoli delle prestazioni degli utenti per gli anni 1883 e 1884 per un debito equivalente alla terza parte della spesa occorrente, di lire 4518,20; ruoli che ebbero il visto di esecutorietà dal Prefetto della Provincia.

Ritenuto che fino dal 1830 un Consorzio tra gli utenti era stato istituito per la riparazione e manutenzione delle strade Pedica e Vigne nuove di S. Gennaro esistenti nel territorio del Comune di Genzano, col concorso del predetto Comune alla terza parte della spesa e sotto la sua vigilanza; ma dopo il 1870 non pare che quel Municipio avesse più cura di esse strade, sebbene seguitasse a riscuotere alcuni contributi; per modo che nel 4 marzo 1882, 49 interessati si rivolsero al Sindaco di Roma, nel cui territorio si trovano presentemente le dette strade, chiedendo di essere costituiti in consorzio per provvedere alla loro riparazione e manutenzione; e il Sindaco di Roma convocò gli utenti in assemblea generale, di seconda convocazione, il 2 giugno di quell'anno; alla quale assemblea, invitato, intervenne anche un delegato del Comune di Genzano per mandato 31 maggio 1882 di quel Sindaco;

Che nella suddetta assemblea fu deliberata in genere la costituzione del Consorzio, con che la direzione di esso fosse tenuta dal Comune di Roma anzichè da quello di Genzano, trattandosi di strade che sono nell'agro romano, e venne nominata la Deputazione consortile, a cui si diede incarico di studiare ed esprimere il suo avviso nella prossima adunanza dell'assemblea generale sulle due seguenti quistioni: 1. Se il contributo del terzo delle spese di cui il Comune di Cenzano è gravato per un dispaccio del Cardinal Bandini presidente del Buon Governo, in data 25 novembre 1830, resti a carico del medesimo, o si debba riversare sul Comune di Roma; 2. Se il Comune di Roma nel caso che il suddetto carico non debba ad esso appartenere, abbia l'o nere di contribuire a forma del paragrafo 2 dell'art. 51 della legge dei lavori pubblici.

Che in data 3 luglio 1882 la Deputazione consortile, richiamato il verbale dell'assemblea generale dei 2 giugno, col quale l'era stato dato carico di esprimere avviso sulle questioni sopra indicate, prendeva la deliberazione di sottoporre all'approvazione della Giunta Municipale la riassunzione del Consorzio sulle antiche basi ritenendo che il modo di riparto, che pose il terzo della spesa a carico del Comune di Genzano, essendo derivato da un atto dell'autorità governativa, cioè dal dispaccio del Cardinal Bandini del 25 novembre 1830, col quale fu costituito il Consorzio, non potesse variarsi, tanto più, in quanto non si trattava di costituzione di un consorzio, ma della semplice riattivazione dell'antico, e il Comune stesso di Genzano aveva fino allora portato costantemente nel suo bilancio al passivo la spesa per la manutenzione di quelle strade, ed all'attivo le quote di contributo degli utenti;

Che dopo ciò la Giunta Municipale di Roma in adunanza dei 9 agosto del medesimo anno deliberava in ordine alla suddetta domanda degli utenti delle strade Pedica e Vigne nuove di S. Gennaro, acciò fosse riassunto il Consorzio sulle antiche basi di riparto stabilite coll'atto governativo suindicato del 1830, approvava tale riassunzione sul fondamento degli articoli 51 e 54 della legge vigente dei lavori pubblici, richiamando il Consorzio sotto la tutela della autorità comunale di Roma e disponendo che il Comune di Genzano seguitasse a pagare il terzo delle spese annuali di ripartizione e manutenzione, della quale deliberazione fu notificata copia al Comune di Genzano, retto allora da un Commissario straordinario il quale si restrinse solamente ad accusarne ricezione:

Che essendosi così poco dopo fatti eseguire, dalla Deputazione consortile alcuni lavori alle predette strade, fu intimato dall'esattore del Comune di Genzano l'avviso di pagamento della somma di lire 2249,10, portato a suo carico sul suolo per l'anno 1883, e di qui il ricorso al Re di esso Comune, il quale impugna la legalità di tutti gli atti amministrativi compiuti, in forza dei quali egli si vede costretto di contribuire alle spese di strade vi-

cinali poste fuori del suo territorio; Che questo ricorso fu comunicato alla Giunta municipale di Roma; la quale a giustificazione della sua deliberazione addusse sostanzialmente il volontario assenso, anzi l'eccitamento del Comune di Genzano alla ricostituzione del Consorzio, l'efficacia giuridica dell'atto governativo dei 25 novembre 1830, o almeno della consuetudine di cui è fatto riserva nell'articolo 57 della legge vigente dei lavori pubblici, onde è da ritenere che il Comune di Genzano obbligato tuttora alla spesa necessaria per la conservazione delle strade in questione sulle basi stesse dell'antico riparto. E infine la Giunta municipale di Roma, eccepisce la irrecevibilità del prodotto ricorso in quanto che il Comune di Genzano, trascurando di ricorrere in via gerarchica, come avrebbe potuto nel termine prescritto dalla legge, alla Deputazione provinciale, si sarebbe privato anche del beneficio di ricorrere in via straordinaria, al Re, a norma dell'art. 9 della legge sul Consiglio di Stato.

Ciò premesso, la Sezione ha considerato:

Che sulla domanda dei 4 marzo 1882 al Sindaco di Roma degli utenti delle strade vicinali Pedica e Vigne nuove di S. Gennaro esistenti oggi nel territorio di detto Comune, di essere costituiti in Consorzio permanente per provvedere alla riparazione o manutenzione di esse strade (domanda la quale prova che nella persuasione degli utenti stessi un Consorzio per tale scopo non più esisteva) il procedimento regolare sarebbe stato che il Consiglio comunale di Roma, a norma dell'articolo 54 della legge vigente sui lavori pubblici, avesse deliberato, se ne era il caso, la costituzione o ricostituzione del Consorzio prima che la Giunta, piuttosto che il Sindaco, convocasse gli utenti per organizzare il Consorzio medesimo e decidere sulle questioni che potevano nascere:

Che in quella vece sulla detta domanda il Sindaco di Roma convocò senz'altro l'assemblea degli interessati dell'antico Consorzio compreso il Comune di Genzano, ma comunque si riguardi la deliberazione di quell'assemblea, con la quale fu ammesso in genere unanimamente dai presenti la costituzione del Consorzio, essa per sè, mancando la deliberazione del Consiglio comunale, non potè avere efficacia di costituirlo; nè a tale difetto potè supplire la deliberazione della Giunta municipale, con la quale fu poi dichiarato riassunto l'antico Consorzio e deciso che il Comune di Genzano ne dovesse far parte e con quale contributo:

Che supposta ancora che la predetta deliberazione della Giunta municipale di Roma bastasse per sè sola a ricostituire validamente un Consorzio che si riteneva non più esistente, non si evita la questione essenziale sollevata oggi dal ricorso del Comune di Genzano, se cioè, davanti alla legge 20 marzo 1865, ora vigente sui lavori pubblici, quel Comuno poteva essere obbligato di far parte di un Consorzio di strade vicinali fuori del suo territorio.

Che due sono i modi con cui oggi, secondo la legge vigente, un Comune, come tale, e non già come particolare possessore di beni, può essere costretto a concorrere nelle spese per le stradi vicinali; il caso dell'art. 51, nel quale può esservi astretto se si tratta di sole riparazioni di strade, delle più importanti, esistenti nel territorio suo: e il caso dell'articrlo 54, quando esso abbia volontariamente assunto l'obbligo di concorrere alla conservazione della strada e costituito un Consorzio permanente tra gli utenti, ma sì l'uno che

l'altro caso suppongono sempre che le vie vicinali appartengano al territorio comunale;

Che non sussiste poi che il Comune di Genzano avesse accettata volontariamente di far parte del nuovo Consorzio, o di restarvi, di essere un delegato di quel Sindaco intervenuto nell'Assemblea generale degli interessati, da cui fu deliberata la costituzione del Consorzio medesimo, compreso Genzano, imperocchè prescindendo dal difetto di regolare autorizzazione nel Delegato di obbligare il Comune, a termine dell'art. 217 della legge comunale e provinciale, non sussiste neppure che la deliberazione dell'assemblea degli interessati, alla quale quel delegato aderi, implicasse assenso definitivo all' inclusione di Genzano nel Consorzio, quando il commettere che l'assemblea fece ai Deputati consorziali, l'incarico di studiare la questione se sussistesse ancora l'ob-bligo di Genzano di sostenere il terzo della spesa impostagli dal dispaccio del Cardinal Bandini e di riferirne poi all'assemblea stessa alla prossima adunanza (ciò che non fu poi mai fatto), manifestamente esclude che il Comune di Genzano avesse per mezzo del suo delegato accettato definitivamente di rimanere nel Consorzio suddetto:

Che provato così che nè per la legge vigente, nè per alcuna convenzione il Comune di Genzano può essere costretto di far parte del Consorzio, resta da esaminare se può esservi costretto dall'atto 25 novembre 1830 del Cardinal Bandini, invocato dalla Giunta, o dalla forza giuridica della consuetudine, di cui parla lo stesso art. 51 della legge vigente;

Che circa l'atto del Cardinal Bandini, emanato quando le strade vicinali Pedica e Vigne nuove di S. Gennaro erano in territorio di Genzano, è manifesto esso non può aver più valore dopo la pubblicazione nella Provincia romana della legge italiana sui lavori pubblici che, provvedendo a tutta la materia, dispone da chi e come debba curarsi la conservazione delle strade vicinali, ed esclude che siano tenuti normalmente a concorrervi altri che gli utenti, i quali se ne servono per recarsi nelle loro proprietà, e i Comuni sul cui territorio le strade esistono, ed abroga quindi tutte le disposizioni anteriori sulla materia stessa;

Che i diritti speciali e le consuetudini, di cui si fa riserva nell'articolo 51 in quanto possono modificare la norma generale sopra indicata, non possano mai riferirsi all'osservanza antica di prescrizioni governative diverse, sibbene a titolo di ragione civile, o a fatti volontariamente subiti ab antico, onde fossero nati obblighi giuridici di terzi con gli utenti, e sono soltanto questi obblighi che con quella riserva la legge nuova volle mantenere. Se i diritti e le consuetudini di cui fu così mantenuta l'efficacia si facessero consistere nella

lunga osservanza delle prescrizioni governative anteriori sulla materia, la conseguenza sarebbe che la nuova legge che mutò quelle prescrizioni per sostituirvene delle altre, annullerebbe sè stessa:

Che la circostanza che il Comune di Gen zano avesse riscosso dei contributi pel mantenimento della strada anche dopo il 1870, quantunque non ne avesse più avuto alcuna cura, non può avere influenza sul punto di decidere se esso possa oggi legittimamente essere costretto di rimanere nel Consorzio, imperocchè se, e in quanto, quel Comune percepì contributi non più dovuti o commise abusi, esso può essere chiamato a risponderne in sede competente; ma non per ciò essere costretto di partecipare ad un Consorzio a cui la legge non l'obbliga;

Che in fine torna inutile esaminare l'obbiezione della irrecivibilità del ricorso per la ragione che il Comune di Genzano avesse trascurato di produrre appello alla Deputazione provinciale contro la deliberazione della Giunta comunale di Roma; onde secondo una giurisprudenza non recente del Consiglio di Stato, gli sarebbe preclusa la via anche al ricorso straordinario al Re, a termine dell'articolo 9 della legge sul Consiglio di Stato stesso: imperocchè sono talmente gravi le irregolarità e illegalità contenute negli atti denunciati, che anche a riguardare il prodotto ricorso come semplice denunzia, il Governo del Re non può a meno di dichiarare la nullità degli atti stessi.

E per questi motivi:

La Sezione avvisa che prescindendo, dalla questione di irricevibilità del ricorso del Comune di Genzano, tutti gli atti relativi alla costituzione del Consorzio delle vie vicinali Pedica e Vigne nuove di S. Gennaro siano da dichiarsi con Regio decreto nulli e di nessuno effetto, lasciando al Consiglio comunale di Roma di riprendere e condurre innanzi la ricostituzione del predetto Consorzio nelle condizioni e nei modi di legge.

— A maggiore illustrazione della massima riferiamo i seguenti precedenti della giurisprudenza

denza:

Se un riparto di spesa fra i consortisti di un Consorzio per vie vicinali viene impugnata da uno di essi come eccessivo e violatore del proprio diritto, è competente a conoscerne il potere giudiziario.

Tale riparto per essere valido non ha bisogno dell'approvazione della Deputazione provinciale, perchè il n. 2 dell'art. 138 della legge com. e prov., non riguarda le vie vicinali.

Nel riparto di spese per un Consorzio di via vicinale possono comprendersi anche fondi siti in Comune diverso da quello ove il Consorzio si forma, purchè contigui a quella via (App. Trani, 19 gennaio 1884 – *Riv. Amm.*, 1884, p. 809).

V. in senso analogo al parere che pubblichiamo il Decreto Reale 3 febbraio 1884 --Giurista, 1886, p. 22.

Parte II.

Giurisprudenza civile e commerciale

Competenza — Debiti dei comuni di Sicilia — Trasporto a carico dello Stato — Decreto prodittatoriale 14 ottobre 1860 — Decreto 29 aprile 1862 — Competenza esclusiva della Commissione istituita in Palermo.

Il decreto 29 aprile 1862, avente forza legislativa pel richiamo fattone nella legge del 7 luglio 1866, supplì al silenzio del decreto del prodittatore di Sicilia del 14 ottobre 1860, col quale una parte dei debiti gravanti il bilancio dei comuni di Sicilia vennero trasportati a carico dello Stato, istituendo una commissione in Palermo per la verificazione dei debiti, e per la loro liquidazione.

L'unica via concessa ai detti Comuni, per ottenere lo sgravio dei propri debiti in base al decreto prodittatoriale, era quella di chiedere in tempo utile la verifica e la liquidazione alla commissione a ciò specialmente nominata.

Omessa quindi tale domanda, o non riconosciuta ammissibile dalla commissione, manca di competenza l'autorità giudiziaria a subentrare nelle attribuzioni alla commissione stessa esclusivamente riservate (1). (Cass. Roma, 27 marzo 1886 — Finanze c. com. Caltagirone).

Nota. — Considerando che a decidere, se dalla disposizione generale contenuta nel decreto prodittatoriale del 14 ottobre 1860 nascesse immediatamente a favore dei singoli Comuni di Sicilia azione contro lo Stato, esperibile avanti ai tribunali ordinari, non basta il dire che quel decreto aveva carattere e virtù di legge perchè emanato da chi era rivestito di potere straordinario sovrano; ma è necessario avere anche riguardo alla natura del provvedimento che esso conteneva e che aveva per iscopo di riparare ai danni recati nella condizione economica dei Comuni dal dispotismo del passato governo borbonico, e per l'oggetto ordinare che una parte dei debiti che gravavano il bilancio dei medesimi venisse trasportata a carico dello Stato.

Provvedimenti di tal genere furono, come

è noto, emanati anche dagli altri prodittatori, governatori generali e commissari straordinari che ressero con pieni poteri le diverse provincie d'Italia nel breve periodo che corse tra la loro emancipazione e la loro riunione al regno d'Italia. Quasi tutte le suddette provincie più o meno avevano dovuto patire i tristi effetti del dispotismo, e considerazioni di razionale equità e di politica convenienza consigliarono ai nuovi reggitori di farsene riparatori. Di qui tutti i provvedimenti e quei decreti, coi quali venivano esonerati i Comuni da vari pesi, o venivano ammessi a loro favore crediti non riconosciuti dai governi soppressi, e consentiti risarcimenti e indennizzi per requisizioni o altri sacrifici sofferti sotto i governi stessi. Ma tali disposizioni di natura essenzialmente politica, mentre attribuivano ai Comuni il diritto di concorrere al conseguimento del benefizio largito, non potevano non riservare la cognizione delle ragioni che da ciascuno di essi venissero dedotte all'autorità governativa; trattandosi di provvedimenti la cui pratica attuazione dovevano avere per iscorta norma e criteri ispirati alle stesse considerazioni di equità e di convenienza in vista delle quali vennero emanati.

Il decreto del prodittatore di Sicilia non conteneva invero, al pari di consimili atti dei governatori delle altre provincie, tale riserva in modo esplicito, ma essa era nel suo spirito; e il decreto regio del 29 aprile 1863, avente forza legislativa pel richiamo fattone nella legge del 7 luglio 1866, si propose appunto di supplire al silenzio del decreto, ordinando i provvedimenti necessari alla sua attuazione, istituendo cioè una Commissione in Palermo per la verificazione dei debiti in relazione al de-

creto, e per la loro liquidazione.

Ciò chè si osserva dalla sentenza denunciata. che cioè l'istituzione di tale commissione avesse solo per oggetto di agevolare ai Comuni il conseguimento dello esonero in via amministrativa, e potesse escludere l'esercizio delle azioni che essi avevano in base al diritto che loro derivava dal decreto, sarebbe giusto in tema di gius comune, ma trattasi nel caso, come fu già osservato, di legge singolare, che se dichiarava in massima un diritto a favore dei Comuni di Sicilia, non cercava per sè sola un vincolo giuridico perfetto di debitore e cre-ditore fra lo Stato e i Comuni stessi per modo che in base della medesima potesse ciascuno di essi promuovere azione giudiziaria. Nè vale il dire che la Commissione istituita col decreto regio del 1863 sarebbe rimasta ad ogni modo abolita in forza dell'art. I della legge sul con-

⁽¹⁾ Questa sentenza cassa quella della nostra Corte 13 marzo 1885 (Vedi *Foro Catanese*, V. 131 e la nota ivi).

Consulta in argomento Mantellini. I conflitti d'attribuzione in Italia dopo la legge 31 marzo 1877 pp. 193-205.

tenzioso amministrativo, sia perchè a potersi invocare quella legge, bisognerebbe incominciare dal supporre l'acquisto nei comuni di un vero diritto civile, ciò che fu escluso, e sia perchè detto articolo soppresse i tribunali del contenzioso amministrativo, ma conservò « coll'art. 12 le attribuzioni contenziose di altri corpi o collegi derivanti da leggi speciali e diverse da quelle fin qui esercitate dai giudici ordinari del contenzioso amministrativo. »

Ond'è che nella legge sul contenzioso amministrativo non v'è disposizione da cui possa raccogliersi che l'attribuzione data alla Commissione istituita dal regio decreto del 1863 di verificare e liquidare i debiti dei comuni sici-

liani sia venuta a mancare.

Ciò posto è evidente che l'unica via concessa al Comune di Caltagirone per ottenere lo sgravio dei propri debiti in base al decreto prodittatoriale era quella di chiedere in tempo utile la verifica e la liquidazione alla Commissione a ciò specialmente nominata. O che esso abbia omesso di fare tale domanda, o che non sia stata riconosciuta ammessibile dalla Commissione, non era mai nella competenza del potere giudiziario subentrare nelle attribuzioni ad essa esclusivamente riservate. La Corte di Catania adunque determinando quali erano i debiti del Comune di Caltagirone che in forza del decreto prodittatoriale dovevano essere posti a carico dello Stato, e condannando lo Stato stesso al pagamento, eccedette la propria giurisdizione.

Possesso — Spoglio — Violenza Vis atrox.

Usa violenza chiunque pone arbitrariamente le mani sopra cose, che di presente sono in potere d'altri, benchè gli appartengono in proprietà, prima che ciò sia riconosciuto dai Tribunali (1).

Per lo spoglio non è necessaria la vis atrox (2). (Cass. Roma, 5 aprile 1886 — Chiaberti c. Corraduzza — Foro Cat., 1886, 198).

Avvocato — Onorario — Art. 727 cod: com. mercio — Competenza del Presidente del Tribunale.

Per la tassazione degli onorari d'avvocato è sempre competente il Presidente del Tribunale, anche nel caso dell'art. 727 del codice di commercio. (Cass. Napoli 3 maggio 1886 — Natale c. Tucci.

1885, II, p. 22.)
(2) Conf. — Cass. Torino, 23 gennaio 1879 (Legge 1879, I, p. 862).

Parte III. Giurisprudenza penale

Querela — Desistenza in pendenza del ricorso per cassazione (Cod. prod. pen., art. 117).

Nei reati perseguibili a querela di parte, la desistenza dalla querela è inefficace ad estinguere l'azione penale se è fatta dopo il giudizio di merito ed in pendenza di quello di cassazione.

(Cass. Firenze, 23 agosto 1886 -- Ric. Fa-

soli).

Nota — Su questa dibattuta quistione v. da ultimo la sentenza e note a col. 16, 245 e 288 del vol. del 1886, ed in ispecie l'importante e dotto studio del cons. Pomodoro (alla citata colonna 245 e seg. V. pure Giurista 1887, pagina 46.) ov'è propugnata la massima accolta dall'attuale sentenza, e che è pure seguita, oltrechè dalla Cass. di Firenze, da quelle di Torino e di Napoli. La massima opposta fu seguita dalle Corti di Cass. di Roma con la sentenza 18 aprile 1879 (Foro it., 1879, II. 161) e di Palermo con le sentenze 13 aprile 1885 (*Id.*, 1885, II. 261) e 5 novembre 1883 (*Id.*, 1884. II. 280), ed é pure propugnata dall'illustre Paoli, nel seguente studio che ci facciamo un pregio di pubblicare:

Lo studio di siffatta questione va fatto principalmente sull'art. 417 del nostro codice di procedura penale, che è il testo d'onde la questione scaturisce, e che è del seguente tenore: « La desistenza dalla querela può aver luogo in qualunque stato di causa ed anco all'aprirsi del pubblico dibattimento, o nel primo giudizio o eziandio nel giudizio di appello, salva la disposizione dell'art. 487 del codice penale ».

Ora, per dare a questo articolo una retta interpetrazione, importa assai ricordare un antecedente legislativo, quello, cioè, che per il disposto del codice di procedura penale sardo del 30 ottobre 1847, art. 102, la desistenza non arrestava l'azione penale, se non era fatta entro i dieci giorni dall'atto della querela.

Laonde è chiaro, che il legislatore con la nuova disposizione, introdotta prima nell'articolo 117 del codice di procedura penale sardo del 1859, e ripetuta poi nell'art. 117 del codice di procedura penale italiano, ebbe per intendimento principale quello di ampliare il termine, entro il quale potevasi utilmente desistere dalla querela, e non di segnare per modo tassativo il termine, oltre il quale quell'atto non fosse più ammessibile.

Ed in vero, il concetto precipuo che ispira la disposizione dell'art. 117 è quello che la desistenza dalla querela possa aver luogo in qualunque stato di causa: e le parole che vengono dopo: « ed anco all'aprirsi del pubblico dibat-

⁽¹⁾ Contro — Stessa Cass., 21 marzo 1885 (Legge

timento o nel primo giudizio, ed eziandio nel giudizio di appello » hanno da ritenersi adoperate per modo semplicemente dimostratico, e perchè si intendesse che il legislatore, nello stabilire il termine, entro il quale la desistenza poteva produrre i suoi benefici effetti, accoglieva criteri nuovi e assai più larghi di quelli ai quali si era attenuto il codice del 1847.

D'altronde — che la desistenza abbia ad es sere inefficace in cassazione — non si trova letteralmente disposto nell'art. 117; e questo basta, acciocchè per la natura speciale e favorevole della materia, a quell'articolo abbia a darsi una interpetrazione estensiva: — tanto più se si consideri che probabilmente il legislatore non contemplò espressamente il caso della desistenza in cassazione, perchè caso rarissimo — essendo difficile ad accadere, che, quando le parti non riescirono a conciliarsi nella pendenza del giudizio di merito, vengano ad una conciliazione avanti le Corti supreme.

A soccorrere poi il nostro concetto, viene un altro articolo dello stesso codice di procedura penale, ed è l'art. 120, dove si statuisce senza alcuna restrizione che se i giudici in qualunque stato della causa (e quindi anco in cassazione) riconoscono che il reato per cui si procede è del numero di quelli pei quali non si può procedere che sulla domanda della parte privata, e questa domanda non siasi fatta, o la parte ne abbia desistito, essi dichiareranno non esser luogo a procedimento.

Dunque se nella pendenza di un giudizio di cassazione, i magistrati vengono a conoscere che in un reato perseguitabile a querela privata vi fu desistenza, essi devono, per il chiaro e letterale disposto dell'art. 120, decretare che si tronchi ogni ulteriore procedimento, e dispiana estinta l'agione popula

chiarare estinta l'azione penale.

Ora, se questa dichiarazione le Corti supreme possono fare, quando nei reati perseguitabili ad istanza privata trovano in processe un atto di desistenza, rilasciato nei precedenti stadi di giudizio, non sappiamo vedere quali ostacoli o quali inconvenienti giuridici possano impedire che la stessa dichiarazione si faccia, se l'atto di desistenza venga presentato mentre pende il giudizio di cassazione.

L'opinione contraria creerebbe, a giudizio nostro, tra l'art. 117 e l'art. 120 non solo una disarmonia, della quale non si trovano congrue ragioni, ma una vera e manifesta contraddizione, che una savia interpretazione deve sem-

pre evitare.

Due sono gli obietti che comunemente si mettono in campo contro questo nostro concetto.

Si afferma, in primo luogo, che l'azione penale si esaurisce nel giudizio di merito: cosicchè sarebbe assurdo (dicono gli opponenti) che nel giudizio straordinario di cassazione l'atto di desistenza del querelante potesse estinguere

un azione penale, della quale è già cessato l'esercizio.

Ma a noi pare che siffatta affermazione non sia esatta: e non sia quindi da accogliersi la conseguenza che se ne trae.

Imperocchè noi crediamo che nei giudizi criminali l'azione penale si mantenga sempre viva finchè non siavi una sentenza irrevocabile, che è quella con la quale le Corti supreme rigettano il ricorso o dei condannati o del Pubblico Ministero.

E di ciò troviamo evidente argomento in tutte quelle disposizioni del codice di procedura penale, che danno facoltà al Pubblico Ministero di ricorrere in cassazione a tutti gli effetti, e quindi anco a carico dell'imputato contro le sentenze definitive di merito, le quali — o abbiano dichiarato non punibile un fatto che costituisce un reato — o abbiano ammessa una prescrizione che la legge non ammette — o abbiano applicato una legge diversa da quella sotto le cui sanzioni cadeva il fatto criminoso.

Ora, come mai potrebbe il Pubblico Ministero ricorrere a questi effetti in cassazione, se non si ritiene, per presupposto necessario, che duri sempre vivo l'esercizio dell'azione personale, anche dopo il giudizio di merito, e finchè non sia intervenuta una sentenza irrevocabile di Corte suprema?

Alle quali considerazioni ci piace anco di aggiungere, che, nelle materie criminali, forse impropriamente si chiama straordinario il giudizio di cassazione, dove si ricordi che, a differenza delle materie civili, il ricorso sospende sempre l'esecuzione delle sentenze.

L'altro obietto, che contro l'opinione nostra viene fatto da tutti i sostenitori della contraria opinione, si desume dal confronto dell'art. 487 del codice penale sardo — confronto, che, a giudizio nostro, ben lungi dall'avvalorare, contradice all'intentimento degli oppositori.

Sul quale proposito occorre riferire e confrontare il testo dei due articoli.

Art. 117 del codice di procedura penale: « La desistenza dalla querela può aver luogo in qualunque stato di causa ed anco all'aprirsi del pubblico dibattimento, o nel primo giudizio od eziandio nel giudizio d'appello, salva la disposiziono dell'art. 487 del cod. pen. (sardo) ».

Art. 487 del codice penale sardo: « Nel caso che un coniuge sia convinto di adulterio o di concubinato, può l'altro coniuge impedirne la condanna col desistere dalla querela: può altresi far cessare gli effetti della condanna, purchè acconsenta di tornare a convivere col coniuge stato condannato ».

Ora noi non riusciamo ad intendere, come mai dalla limitazione scritta nell'art. 117 del codice di procedura penale, e desunta dall'articolo 487 del codice penale si argomenti che nei casi ordinari la desistenza non è efficace in cassazione.

Se l'art. 487 statuisse che nei casi di adulterio la desistenza giova anco nel giudizio di cassazione — allora l'argomento sarebbe logico: e la limitazione scritta nell'art. 117 del codice di procedura penale significherebbe chiaramente che il legislatore non volle riconoscere nella desistenza la efficacia di estinguere l'azione penale in cassazione, tranne che nell'adulterio.

Ma questo l'art. 487 non stabilisce nella prima sua parte, dove si dispone soltanto in genere ciò che è pur disposto nell'art. 117, vale a dire che la desistenza arresta l'azione penale e impedisce la condanna.

Quello che il legislatore dispone per il caso speciale nell'art. 487, e che non si volle esteso ai casi ordinari contemplati nell'art. 117, è che la desistenza faccia cessare anco gli effetti della condanna.

Ma poichè nelle materie criminali la condanna non produce i suoi effetti; finchè pende il giudizio in cassazione, ne consegue, che nei casi ordinari si rispetta la limitazione scritta nell'art. 117 e desunta dall'art. 487, attribuendo alla desistenza la efficacia di estinguere l'azione penale nella pendenza di qualunque giudizio, semprechè il querelante desista prima di una sentenza irrevocabile.

Chiudiamo questo studio con una considerazione, che ci sembra di molto valore.

Non può negarsi che la questione, della quale ci siamo occupati, sia di dubbia risoluzione, ognorachè troviamo nella giurisprudenza delle nostre Corti supreme, grave discordanza nel risolverlo.

E posto il dubbio, siamo di avviso che abbia a preferirsi il concetto il più benigno, e che meglio giova a ricondurre, mediante il perdono dell'offeso, la riconciliazione fra i cittadini e la pace delle famiglie, quello, cioè, che nei reati perseguitabili a querela di parte, la desistenza abbia la virtù di troncare il procedimento criminale e di estinguere l'azione penale, finchè non è intervenuta una sentenza irrevocabile, e quindi anco nella pendenza del giudizio di cassazione.

(Dal Foro it., 1887, p. 87). B. Paoli

La Corte ecc. — Attesochè il mezzo aggiunto al ricorso propone una questione pregiudiziale, cioè che essendo avveuuta la desistenza del querelante, posteriormente alla sentenza denunciata, chiede che la Corte di cassazione annulli senza rinvio, per non essere luogo a procedere ai sensi dell'art. 120 del cod. proc. pen. Per gravissime ragioni però non può secondarsi una

simile domanda. In primo luogo, avendo la legge enumerati i casi nei quali il supremo collegio può far simili dichiarazioni, e non trovandosi quello della desistenza, non si potrebbero estendere le sue disposizioni da un caso all'altro, senza violare la legge medesima e la regola ubi voluit dixit. Dall'altra parte, il testo dell'art 117 cod. proc. pen., è troppo chiaro e preciso, per ammettere interpretazione ed incertezze. În questo articolo si dice che la desistenza può farsi in primo esame ed in appello; ma non dice punto che possa farsi innanzi alla Corte di cassazione; e se il legislatore lo avesse voluto, lo avrebbe detto, e non lo poteva e non volle dire perchè la Corte di cassazione non era un tribunale di merito di terza istanza; anzi l'articolo medesimo, facendo richiamo all' art. 467 del cod. pen., faceva una sola eccezione alla regola di non ammettere desistenza dopo pronunciata la sentenza in grado d'appello, eccezione che confermava la regola, già come si è osservato chiaramento espressa

La legge, disponendo in tal modo, ha voluto provvedere alla serietà dei giudizi, ed al rispetto dovutole. Un giudizio esaurito innanzi ai giudici del merito con tutte le forme volute dalla legge, non è più in arbitrio delle parti di annullarlo; non si nega che una contraria opinione sia professata da giuristi e da magistrati in alcune provincie, ma i ragionamenti che la sostengono, efficacissimi in una discussione legislativa, non possono far dire alla legge quello che non ha detto, e senza avvedersene si va a confondere la istituzione della terza istanza con quella della cassazione. La prima tende ad aver giudizi esatti in fatto ed in diritto, essa è l'ultimo stadio del giudizio propriamente detto; ma la Cassazione ha ben altro compito; essa è estranea ai giudizi di fatto essa mira a mantenere intatta la legga ed i principii, ha sotto la sua salvaguardia le forme garanti della libertà e della giustizia, mantiene le giurisdizioni, ed i poteri nei limiti delle loro attribuzioni, impedisce che a furia d'interpretare il magistrato divenga lagislatore. Con sì alte e nobili attribuzione non era possibile che la sua attenzione si volgesse a questioni nuove e non discusse dai giudici del merito. Essa, fuori dei casi specificatamente previsti dalla legge non può conoscere che delle violazioni della legge commesse dai giudici del merito; deve ammettere o rigettare un ricorso; a lei non si possono fare altre domande. Questo supremo collegio non può che essere fedele alla sua vecchia e costante giurisprudenza ed a quella di altre Corti.

Per questi motivi, ecc.

IL GIURISTA

GIORNALE DI GIURISPRUDENZA

AMMINISTRATIVA, CIVILE, COMMERCIALE E PENALE

Esce due volte al mese

FALLIMENTO ED INSOLVENZA

(Cont. e fine V. numero precedente)

Felix quem facirent aliena pericula cantum.

Basta, poi, avere una breve pratica forense per persuadersi che tutte le quistioni riescono a danno del creditore istante. Riesce, invero, sommamente difficite provare il « consilium fraudis » (1) se non « l'eventus damui »; co sicchè il creditore non potrà sicuramente pretendere all'annullamento della vendita fatta dal suo debitore, il quale per tal modo toglierà al creditore la garentia dei suoi beni. Quanta è illusoria la disposizione dell'articolo 1949 codice civile!

Noi, per tali deplòrevoli conseguenze della buona fede, osiamo proporre l'applicazione dell'articolo 709 cod. di commercio nel caso del non commerciante dichiarato insolvente, e l'introduzione della procedura di concorso nella procedura civile, come costumavasi nelle provincie del Lombardo-Veneto, ed in parecchie leggi estere.

L'articolo 709 (2) contiene le presunzioni di nullità che la legge eleva a vantaggio dei creditori, per atti compiuti dal debitore in loro frode; come pure per quelli avvenuti nei dieci giorni anteriori alla dichiarazione di fallimento.

Per tal modo, sarebbe agevolato al creditore il compito di raggiungere l'adempimento delle obbligazioni, meglio che con l'azione pauliana. Tale estensione, però, alle materie civili. presuppone una procedura egualmente spedita e seria, cioè quella detta di concorso.

Ammesso pure che la procedura di fallimento debba riservarsi ai soli commercianti, per cessazione di pagamenti di natura civile o commerciale, dovrebbesi egualmente approvare l'istituto del concorso dei creditori, che presenta molto analogia col fallimento, ed importa l'azione comune degl'interessati nell'esecuzione generale sui beni del debitore, con la differenza che non si provocherebbe l'intervento del P. Ministero.

L'istituto del concorso nel diritto romano si applicava quando molti avevan diritti di obbligazione contro lo stesso debitore, e questi non poteva soddisfare tutti.

In virtù d'un primo decreto del pretore, ottenuto ad istanza di uno dei creditori, questi erano immessi nel possesso dei beni, a garantia dei loro crediti, fino al pagamento dei debiti.

I beni erano amministrati da un curatore.

In virtù di un secondo decreto, i beni venivano alienati, ed il prezzo distribuito fra i creditori. Naturalmente dalla massa dei beni venivano esclusi quelli dati a titolo di pegno, deposito, per cui si usava dal « beneficium separationis »; come tenevasi conto dei privilegi ed ipoteche.

Il debitore, inoltre, poteva, con la « cessio bonorum » (3) giugere al medesimo resultato.

Questa facoltà della cessione dei beni passò nella procedura francese, detta giudiziaria, per la quale il debitore sventurato e di buona fede

⁽¹⁾ V. Inst (6,4). D. quae in fraud. (42,8), C. (7,75).

⁽²⁾ L'illustre Sacerdoti, prof. all'Università di Padova, in un libro recente sul fallimento, dopo aver detto che nel sistemo del nostra Codice di Commercio il consilium fraudis e la conscientia sceleris riescono più volte presunti, ritiene ingiustificata l'azione, quando l'atto lesivo si fondi sulla frode del diritto comune.

Ma evidentemente l'egregio professore dimentica che lo stato di fallimento è un diritto a sè, il quale produce così gravi conseguenze giuridiche, per essere appunto ispirato a considerazioni di ordine pubblico e di ragione sociale.

⁽³⁾ TT. D. De cessione bonorum et curatore, (42,3); (42,5); (42,6); (42,7).

poteva fare ai suoi creditori, ed anche loro malgrado, l'abbandono di tutti i suoi beni.

Si differenzia dalla «cessio romana» in questo, che nella prima i creditori non avevano diritto a percepire i frutti della cosa, mentre ciò si accordava nella procedura francese, a sconto del credito fino al momento della vendita.

Il debitore poteva sempre revocare la cessione, se per impreveduti accidenti, si fosse trovato nella condizione di pagare i suoi debiti. (1)

Nel diritto moderno questa cessione alla massa dei creditori avviene per diritto dal momento della dichiarazione del fallimento. « Ipso iure bona transeunt in creditores, in rim cessionis legalis ». (2)

La procedura di concorso ha vigore nel diritto tedesco, nel Codice di Ungheria, nella Danimarca. Nel primo p. es. quando due creditori del medesimo debitore domandano il loro pagamento nel medesimo tempo ed il debitore si trova nell' insufficienza della sua fortuna; il tribunale con un decreto apre il concorso e nello stesso tempo, interdice al debitore la disposizione dei suoi beni. Indi si passa alla verifica dei crediti, alla liquidazione dell'attivo, e finalmente ad una regolare graduazione.

Eccco un' idea della procedura di concorso della quale i vantaggi sono rilevantissimi.

Invero, per la nostra procedura civile è possibile solo una parziale esecuzione sui beni del debitore, senza chiamar gli altri aventi dritti. I giudizii di espropriazione e graduazione sono eterni, e non basta la buona volontà dei giudici contro i vizi organici della legge.

Per questi vizi, la nostra procedura fu meritamente censurata nel periodo di discussione al Parlamento, in cui un legislatore disse che questa legge favoriva i causidici ed i frodatori.

Attuata la procedura di concorso, si otterrebbe economia di lavoro ed un salutare timore per i debitori di cattiva fede. IV.

Come parte terminativa del nostro lavoro e coerentamente alle idee esposte, dobbiamo trattare sulla necessità di stabilire una pena nel caso d'insolvenza colpevole del debitore.

Ma potrebdesi opporre: perchè ricorrere alla pena, quando abbiamo dalla legge le cautele opportune per tutelare i nostri diritti personali? Non ha poi valore il credito personale?

A tali generose domande rispondiamo che autorovoli scrittori di filosofia del diritto hanno affermato essere il diritto di pegno ed ipoteca una grande calamità sociale per l'agricoltura, e che il Boscher (3) rimproverava al diritto moderno d'ipoteca di togliere all'anima ogni credito, il credito personale.

Il credito personale, inoltre, ha certamente un valore; anzi dopo l'abolizione dell'arresto persenale, (4) si può dire che il credito non si fa più contro pegno od ipoteca, ma in conto dell'onoratezza di chi si obbliga. Le Banche popolari, si usano di assegnare dei « fidi » sull'onore, i quali per lo più riescono dannosi all'azienda bancaria.

Eppure, lo stesso Mancini, dopo l'abolizione dell'arresto personale per debiti, intesa la necessità di richiamare i rappresentanti del p. ministero ad invigilare la procedura dei fallimenti, per non lasciare impunita la frode: eppure, se interrogate la coscienza universale, udrete alti lamenti sulla impunità dei frodatori e la mitezza delle leggi, che favoriscano l'audacia dei malvagi.

È dunque necessario che figuri nel novero dei delitti la scroccheria e l'insolvenza colpevole, almeno per ristabilire la fiducia nella giustizia, e non turbare assolutamente l'ordine morale nelle società civili.

Distinti penalisti (5) trattarono del reato di bancarotta; ma quasi tutti lo limitano al fallimento del commerciante.

Il Pessina p. es. occupato dal pregiudizio nato dalle leggi francesi, ha ritenuto che il reato di bancarotta è proprio del commerciante

⁽¹⁾ V. Del-vincourt. Istituzioni civili; Carré-procedura civile, titolo XIV.

⁽²⁾ Casaregis - Disc. 55, n. 13,

⁽³⁾ V. System der Volkswirthschft. t. 2 p. 130. nella Biblioteca degli economisti.

⁽⁴⁾ Legge dei 6 Dicembre 1877, dovuto al Mancini.

⁽⁵⁾ Carrara; Kostling; Kaller; Hitzendorff; Helie; Berner.

fallito con dolo, e sorvola sulla importantante questione.

E'certo, però, che se fondamento al reato di bancarotta è la colpevole insolvenza, che offenda la fiducia universale, essa puo darsi tanto nel commerciante che nel privato.

Si guardi non all'elemento subjettivo, ma all' obbiettivo del reato, e si vedrà l'incoerenza che la frode nel primo caso è punita severamente, nel secondo resta impunita, per la difficoltà di determinare praticamente la qualità di commerciante e gli atti di commercio.

« E' uno scandalo--esclama l'esimio Buccellati - è una reale ingiustizia il permettere che taluno, schermendosi con studio dalla frode penale, possa impunemente arrecare rovina ai creduli creditori col dimostrare di non essere negoziante ».

Non è frode, infatti, quella del privato che con atti meramente civili, come costituzione d'ipoteca, compre-vendite, simulazioni di patrimonio ecc. sottrae scientemenie ai creditori quanto loro è dovuto?

Oggi, varie legislazioni puniscono alla stessa stregua il fallimento e l'insolvenza colpevole dei non commercianti, come il Codice Olandese e quello di Zurigo, che meritò le lodi dell'illustre Carrara.

Quale sarà, pertanto, la misura della pena? La scuola penale che s'intitola dal Raffaelli, teneva conto non solo dell'elemento giuridico offeso nel reato, ma specialmante del morale e sociale. Non tanto il reato in sè, quanto il danno che derivava alla società dalla infrazione di un precetto che faceva parte del patrimonio della coscienza morale.

Epperò troviamo nella Nomotesia del citato scittore punita severamente l'appropriazione indebita, quanto il furto.

Il Nicolini segnò nettamente la differenza tra dominio giuridico e dominio morale, tra imputabilità giuridica ed imputabilità morale.

Però, il concetto esatto del maestro fu svisato dai discepoli, i quali nella determinazione della pena hanno tenuto conto della entità specifica del reato, poco curandosi del perturbamento all'ordine morale ed economico della società.

Quanta iattura all' impero della giustizia, come alla bontà dei generosi sentimenti!

Dominati da questo benevolo concetto, i componenti la commissione creata nel 1876 dal Mancini, osservarono che dichiarare reo di bancarotta chiunque fosse divenuto insol= vente con dolo, era troppo contrario allo stato attuale della nostra legislazione e repugnante alla coscienza giuridica italiana.

Lo Zanardelli, però, preoccupato del fatto che anche i non commercianti possono recar gravi danni alla pubblica e privata economia, mediante dissipazioni delle loro sostanze, ces= sioni a titolo gratuito, od occultando tutto o parte del patrimonio; nel disegno di legge presentato alla Camera, ha camminata una pena nel caso d'insolvenza colpevole, con opportune disposizioni per assicurare la pace delle famiolie.

Ma se la disposizione dell'articolo 282 del disegno colma un vuoto nella legislazione penale, riesce derisoria nella quantità della pena, la quale è da tre giorni a tre mesi di detenzione e una multa da lire 51 a 1250.

Il Savelli, modificando il disegno Zanardelli, limita il reato di che trattasi a quei fatti sol= tanto in cui la frode del debitore è apertamente manifesta.

Ad ogni modo, questa riforma, necessaria ed urgente, è vivamente reclamata dalla coscienza nazionale italiana, commossa allo spet= tacolo delle frode e scroccherie lasciate impunite, a danno di onesti e sventurati cittadini.

Auguriamoci che l'illustre Uomo, che governa oggi il dicastero della giustizia, si faccia interprete degli unanimi sentimenti, e dia loro una legittima soddisfazione.

Avv. GENNARO GRECO

PARTE UFFICIALE

0000000

Legge 14 Luglio 1887, n. 4729 (Serie 3.) con cui sono abolite e commutate le decime ed altre prestazioni fondiarie congeneri.

UMBERTO I.

Per grazia di Dio e per volontà della nazione Re d'italia

Il senato e la Camera dei deputati hanno approvato:

Noi abbiamo sanzionato e promulgiamo quan-

to segue:

Art. 1. Le decime ed altre prestazioni stabilite sotto qualsiasi denominazione ed in quasiasi denominazione ed in qualunque modo corrisposte per l'amministrazione dei sacramenti o per altri rervizi spirituali ai vescovi, ai ministri del culto, alle chiese, alle fabbricerie, o ad altri corpi morali che hanno per iscopo un servizio religioso, al demanio dello Stato, all'amministrazione del fondo pel culto e dell'asse ecclesiastico di Roma, sono abolite, ancorchè si trovino convenzionalmente o giudizialmente riconosciute. o convertite in prestazione precuniaria.

Però i vescovi e ministri del culto aventi individualmente cura d'anime, investiti di benefici ecclesiastici, che si trovano in possesso civile dei medesimi alla pubblicazione della presente legge, continueranno, fino a quando li conservino, a percepire le decime suddette, limitatamente alla quota, che, secondo le leggi e consuetudini ora vigenti, resta a loro

esclusivo profitto.

Nondimeno i debitori delle decime suddette potranno chiederne la commutazione immediata in un canone fisso colle formalità e norme stabilite nell' art. 3 e seguenti della presente

legge.

Art. 2. Venendo a mancare per morte, o per altra causa, i vescovi e i ministri del culto aventi individualmante cura di anime, a favore dei quali viene mantenuta Ia riscossione delle decime ed altre prestazioni nei limiti fissati dall' articolo precedente, l'amministrazione del fondo pei culto corrisponderà ai loro successori un annuo supplemento fino a raggiungere la somma di lire 6,000 per le mense vescovili, e di lire 800 per i ministri del culto aventi individualmente cura di anime, qualora le altre rendite più non raggiungessero le somme anzidette al tempo nel quale avrà effetto l'abolizione,

Mai però il supplemento potrà eccedere le

decime ed altre prestazioni abolite.

Nelle provincie in cui è a carico dei comuni in surrogazione delle decime sacramentali, il peso di assegni ai vescovi e di supplementi di congrua ai ministri del culto aventi individualmente cura di anime, l'amministrazione del fondo per il culto, dopo cinque anni dalla pubblicazione della presente legge, rimarrà sostituita ai comuni per quella parte che tiene luogo delle decime medesime, già abolite con precedenti leggi e decreti, e sempre non oltre la somma rispettivamente stabilita di L. 6000 e di L, 800

Nulla è innovato al disposto degli articoli 2 e 3 della legge 19 giugno 1873, n. 1402, sull'ammontare delle congrue dovute alle parrocchie esistenti nella città di Roma.

Art. 3. Tutte le altre prestazioni fondiarie perpetue consistenti in quote di frutti, che si

pagano in natura a corpi morali od a privati sotto qualsiasi denominazione, dovranno commutarsi in annuo canone fisso in denaro.

Rimangono salve ed impregiudicate le disposizioni del codice civile intorno alla enfiteusi

ed alle rendite perpetue.

Art. 4. Per la commutazione stabilita nell'art. 3 sarannno applicate le norme e disposizioni stabilite nelle due leggi 8 giugno 1873, n. 1389 e 29 giugno 1879, n. 4946, per la commutazione delle decime ex-feudali nelle provincie

napoletane.

Il canone da corrispondersi sarà però diminuito di un decimo pei fondi sui quali siasi dai possessori impiegato in miglioramenti nel corso degli ultimi 30 anni un capitale non inferiore al decimo della prestazione elevata a capitale con le norme stabilite nell'articolo seguente.

Riguardo ai terreni incolti bonificafi nell'ull'ultimo trentennio, il canone sarà determinato in proporzione della rendita lorda, che si ot-

teneva prima della bonifica. Art. 5. Le rendite costituite, nel modo suindicato, in commutazione delle prestazioni contemplate dall' art. 3, potranno sempre essere affrancate dai possessòri delle terre, mediante il pagamento d'un capitale in ragione di lire 100 per ogni 5 lire di rendita, sotto l'osservanza delle formalità stabilite dalle leggi 8 giugno 1873 n. 1389, e 29 giugno 1879, n. 4946, e salva l'applicazione dell'art. I della legge 24 gennaio 1864, per gli affrancamenti ver solo Stato ed i corpi morali.

Le leggi e decreti contrari alla presente legge

sono abrogati.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno d'Italia, mandando a chinnque spetta di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi 14 luglio 1887.

UMBERTO

G. ZANARDELLI.

Legge 26 maggio 1887, n. 4504, pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 30 maggio.

E' importantissima e crediamo opportuno tra-

scriverla parola per parola:

Art. 1. Nei giudizi avanti la Corte dei Conti le istanze, i ricorsi e gli appelli si avranno per abbandonati, per la parte non ancora de cisa, se per il corso di anni tre non siasi presentati domanda di fissazione di udienza, o non siasi fatto alcun altro atto di procedura.

Art. 2. — La disposizione di questa legge non

è applicabile ai giudizii ordinarii di conto, la cui presentazione costituisce l'agente dell'amministrazione in giudizio a termini dell'art. 35 della legge 14 agosto 1862, n. 800; si applica bensì nei casi di opposizione o di revocazione relative ai conti medesimi.

Art. 3. — Ii termine di tre anni per i giudizi prima d'ora istituiti comincerà a decorrere dal giorno in cui andrà in esecuzione la per-

sente legge.

Commenti teorico-pratici alle Leggi

Diritti sugli atti dello Stato Civile

SOMMARIO

1. Disposizioni regolamentari.

2. Se è dovuto il diritto di centesimi 50 per i certificati di eseguita pubblicazione.

3. Se la spesa di bollo dei registri dello stato civile può andare a carico degl' interessati.

4. Cessione dei diritti.

5. Atti gratuiti pei poveri.

6. Quale documento occorre e chi deve rilasciarlo.

7. Se i segretari Comunali possono rilasciare copie e riscuotere i dritti.

8. I Parroci, che rilasciano copie di atti di stato civile, non possono esigere diritti.

9. Possono riscuotere quelli d'uso delle curie vescovili.

10. Diritto di scritturazione di centesimi 20. Per quali atti è dovuto.

11 Annotazione dei diritti sulle copie e sul registro.

La materia dei diritti sugli atti dello stato civile è regolato dal regolamento approvato con R. Decreto 15 novembre 1865 e specialmente dai seguenti articoli:

149. I diritti esatti dagli ufficiali dello stato civile sono riscossi a favore del Comune.

145. Per la spedizione delle copie, oltre alla spesa della oarta bollata, l'ufficiale dello stato civile riscuote i seguenti diritti.

Per gli atti di nascita e di morte L. 0,50
Per gli atti di matrimonio « 1,00
Per gli atti di cittadinauza « 2,00
Pei processi di trascrizione dei decreti
e degli atti soltanto inseriti nei volumi

degli allegati « 1,00

Per gli atti e documenti inseriti nei volumi degli allegati di due facciata « 1,00

Per ogni facciata eccedente « 0,20 Per qualunque altro certificato « 0,50

2. Per il certificeto di eseguita pubblicazione

di matrimonio, che l'ufficiale dello stato civile rilascia alla parte in esecuzione dell'art. 87 del R. Decreto 15 novembre 1865, ed al quale si riferisce anche il primo alinea del seguente art. 89, è dovuta al Comune il diritto di centesimi 50. (Min. G. G., 13 aprile 1880 su conforme parere del cons. — Stato).

3. I Municipi non possono ripetere dagli interessati il rimborso delle spese di bollo, cui sono soggetti i registri dello stato civile, perchè sono spese obbligatorie che la legge pone a carico dei Comuni stessi.

4. I diritti riscossi sugli atti dello stato civile debbono versarsi nella cassa comunale; nè i Comuni possono cederli ai propri impiegati, perchè contravvengono alla legge. (Giuris. assodata).

5. Gli atti riguardanti lo stato civile debbono rilasciarsi gratuitamente alle persone di constatata povertà (Min. Fin. 19 e 13 gennaio 1867; Cons. — Stato 14 gennaio 1867.)

6. La povertà deve risultare da un certificato rilasciato dall'autorità di Pubblica Sicurezza.

Quando il Sindaco riveste la doppia qualità di ufficiale dello stato civile e di pubblica sicurezza, non occorre che sia separatamente richiesto e rilasciato l' attestato di povertà, ma
basta che dall'atto scritto in carta libera risulti
espressamente la circostanza della povertà dell' interessato (1) (Cass. Roma, 17 aprile 1885—
Giurista, 1885, p. 106).

7. In nessun caso è dato facoltà ai segretari comunali di rilasciare ed autenticare le copie degli atti dello stato civile, nemmeno per quelli anteriori al 1866, e riscuotere a proprio vantaggio le tasse stabilite dalle leggi che prima vigevano nelle provincie napoletane. (Cons.—Stato, 23 gingno 1885. — Giurista, 1885, p. 150.)

8. La disposizione dell'art. 145 del R. Decreto 15 novembre 1865, n. 2602, essendo applicabile soltanto agli uffici di stato civile istituiti colla promulgazione del cod. civ. it., non può estendersi ai parrici, ai quali perciò non

⁽¹⁾ Basta che si opponga per chiusura la seguente annotazione « Da servire per uso di...ed in carta libera perché povero ed indi la firma.

è dalla legge conferito alcun diritto pel rilascio di copie degli atti di stato civile di cui sono depositari, all'infuori della rifusione dei bolli occorsi (Nota R. Procura Gen. di Brescia 28 settembre 1871, n. 102).

9. I Parroci detentori dei vecchi registri di stato civile possono tutt' al più riscuotere pel rilascio delle copie e dei certificati relativi, i dritti d'uso delle Curie vescovili (Id. 2 agosto 1872, n. 4222.)

10. Si fa quistione se per le copie degli atti di nascita, morte, matrimonio e cittadinanza è dovuto il diritto di cent. 20 quando eccedano le due facciate. Havvi chi lo pensa affermativamente (V. Nuova Giuris. amm., 1886, p. 304); a noi non sembra così.

Ed invero l'art. 145 (v. n. 1) fissa il diritto per gli atti di nascita, matrimonio ecc., senza punto parlare di facciate; mentre per gli atti e documenti inseriti nei volumi degli allegati stabilisce il diritto per due facciate; e subito dopo dice: « per ogni facciata eccedente centesimi 20. »

Da questa disposizione appare chiaro che per le copie degli atti di nascita; matrimonio ecc. il diritto è fissato per atto intero e non già a facciate; e solo per gli atti e documenti inseriti nei volumi degli allegati è fissato per due facciate; e quindi solo per questi per ogni favciate eccedente deve esigersi il diritto di centesimi 20.

Questa, anzichè interpetrazione, deve dirsi letterale disposizione della legge, la quale, come abbiamo visto, si è espressa troppo chiara.

11. Il pagamento dei diritti dev'essere annotato dall' ufficiale dello Stato civile in fine della copia (art. 146 del R. Decreto 15 novembre 1865.)

L'ufficiale tiene un apposito registro dei diritti riscossi, notandovi di giorno in giorno le copie ed i certificati rilasciati ed il numero progressivo, con cui furono segnati.

F. A. Acconcia



Parte I.

GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA

Consorzi per la manutenzione di strade comunali—Condizioni d'ammessibilità—Strada scorrente nel territorio di un solo Comune.

Alla manutenzione di una strada comunale scorrente nel territorio di un solo Comune, possono essere legalmente chiamati a contribuire in consorzio altri Comuni, i quali mercè questa via completano la loro viabilità obbligatoria, si congiungono ai vicini comuni, alla stazione ferroviaria ed al prossimo porto; si che pel trasporto dei prodotti di una estesa regione si abbia un rapido consumo del piano carreggiabile della via medesima, ed occorrano per il suo mantenimento ingenti spese, superiori di molto a quelle che conseguono da un traffico ordinario.

(Parere del Consiglio di Stato — Sezione di Grazia e Giustizia e dei Culti — su ricorso del Comune di Porto Empedocle contro formazione di consorzio per manutenzione di strada comunale nel territorio di Girgenti — 9 marzo 4887).

Consorzi per strade comunali — Rappresentanti dei comuni — Proporzionalità Criteri.

Il principio di assegnare a ciascun Comune, nelle amministrazioni dei consorzi stradali, un numero di rappresentanti proporzionato al grado d'interesse e di contributo non può essere seguito in maniera assoluta e rigorosa, dovendosi aver riguardo alle condizioni speciali inerenti a ciascun consorzio, ed evitare che un Comune possa, perchè maggiormente interessato, avere nell'amministrazione una preponderanza numerica che tolga agli altri ogni mezzo di far valere legittimamente i propri interessi.

(Consiglio di Stato --- Sezione di Grazia e Giustizia e dei Culti). Adunanza del di 20 aprile 4887).

Elezioni amministrative — Revisione delle liste — Delegato straodinario — Nuove elezioni prima della sessione di primavera (L. com. prov., art. 46.) — Elezioni del seggio definitivo — Liste di riscontro — Mancanza di forma di uno scrutatore (L. com prov., art. 62).

Il regio delegato straordinario può rivedere e correggere le liste amministrative. (1)

⁽¹⁾ Che il regio delegato straordinario abbia facoltà di rivedere e correggere le liste elettorali am-

Quindi le nuove elezioni generali non debbono farsi sulla lista dell'anno precedente, ma su quella riveduta dal delegato straordinario e debitamente approvata dalla deputuzione prov., ancorchè non sia trascorso il periodo ordinario di primavera.

L'art. 62 della legge com. prov., che esige il nome di uno scrutatore accanto a quello del votante sulla lista di riscontro, non è applicabile alla composizione dell'ufficio definitivo.

(Cons. Stato, 23 Dicembre 1886).

Nota. Il Consiglio ecc. — Ritenuto che, sciolto per r. decreto il consiglio comunale di Papasidero, e nominato il r. delegato straordinario fu questi invitato dal Ministero, in seguito a vari reclami di cittadini, a rivedere sollecitemente le liste elettorali amministrative di quel Comune:

Che infatti il r. delegato nel 12 febbraio 1886, esercitando le attribuzioni della giunta municipale, operò la revisione della lista; nel 6 marzo seguente la rivide e deliberò, sostituendosi al Consiglio a senso dell'art. 94 della legge comunale, e la deputazione provinciale nella tornata del 5 aprile pronunciò sui reclami che erano stati presentati, e riformò la lista predetta, in base alla quale seguirono poi nel

20 aprile stesso le elezioni generali;

Che, fattasi la votazione per la costituzione dello ufficio definitivo, compiuto lo squittinio e bruciate le schede, ma prima della proclamazione degli eletti, il signor Carlo Bloise reclamò perchè lo scrutatore non avesse contrassegnato colla propria firma il nome e cognome di ciascun votante, a norma dell'art. 62 della legge, ma si fosse limitato ad apporre segni a matita; e davanti all'ufficio definitivo prima che si procedesse all'appello degli elettori, lo stesso signor Carlo Bloise eccepì che le elezioni dovessero farsi in base alla precedente lista del 1885, ma si l'uno che l'altro reclamo furono respinti dall'ufficio;

Che, proclamati i 20 consiglieri eletti ed apertasi il 30 aprile la sessione ordinaria, nel 9 maggio seguente il signor Carlo Vincenzo Bloise, promosse un ricorso, notificato il giorno dopo a tutti i nuovi consiglieri comunali, e diretto al prefetto presidente ed agli altri componenti la deputazione provinciale, nel qual ricorso chiedeva l'annullamento delle elezioni del 20 aprile per violazione degli articoli 46 e 62 della legge comunale a provinciale, dicendo violate l'art. 46 perchè le elezioni es-

sendo state fatte prima della sessione di primavera, dovevano seguire in base alla lista riveduta dal r. delegato straordinario, la quale non poteva entrare in esecuzione se non dopo il tempo preaccennato; dicendo poi violato l'articolo 62 perchè questo dovrebbe applicarsi anche alla votazione per la costituzione dello ufficio definitivo, e il segretario dell'ufficio provvisorio aveva invece marcati i nomi dei votanti con semplici segni di matita;

Che il consiglio comunale, rigettando il ricorso, dichiarò valide le avvenute elezioni;

Che la deputazione provinciale di Cosenza nel 20 ottobre 1886 decise « ammettendo il ricorso Bloise ed annullando le elezioni di Papasidero avvenute nel 20 aprile 1886, prima della chiusura della sessione di primavera »;

Che questa decisione è denunciato con reclamo diretto a S. M. il re dai consiglieri di cui

fu annullata la elezione, allegando:

Che, come fu legittimamente operata dal R. delegato straordinario la verifica della lista elettorale amministrativa del Comune di Papasidero nel 1886, così quella lista, definitivamente decretata nel 5 aprile dalla deputazione provinciale, divenne immediatamente esecutoria, e tolse quindi ogni effetto alla lista dell'anno precedente; conseguentemente non sopra questa, ma sulla nuova dovevano operarsi, come avvennero, le elezioni generali;

Ciò premesso, e considerato sul primo dei

sufferiti motivi:

Che non è, nè potrebbe essere contestata la legalità della revisione della lista elettorale amministrativa operata dal R. delegato straordinario pel Comune di Papasidero, seguita dal decreto 5 aprile della deputazione provinciale, che riformò e statui definitivamente la lista medesima;

Che infatti quella revisione fu eseguita esercitandosi dal R. delegato le attribuzioni della giunta municipale a senso degli articoli 28 e 151 della legge comunale e provinciale, e sostituendosi poi il delegato stesso al consiglio, a norma dell'art, 94 della medesima legge, nel deliberare la lista, giusta l'articolo 31, nel 6 marzo, e cioè nel periodo prefisso per la sessione ordinaria di primavera dall'art. 77;

Che, essendo dunque la lista stata legalmente pveduta dal R. delegato e decretata dalla deputazione provinciale, entrava immediatamente in vigore togliendo ogni efficacia alla lista anteriore del 1885, nè può ammettersi che questa

ministrative fu ritenuto più volte dallo stesso Consiglio di Stato (vedi pareri 16 e 21 agosto 1877, Foro it, 1887, III, 140; 22 maggio 1869; 23 luglio 1870 e 21 agosto 1874, riassunti nell'ottimo Manuale amm., 1870, 32, 266 e 1876, 331), nonchè dalla Corte di appello di Catanzaro, 13 ottobre 1879 (Foro it., 1880, voce Elezioni amm., n. 97), ed implicitamente dalla Corte d'appello di Catanza nella sentenza 9 maggio

^{1885 (}Manuale amm, 1885, 294), con la quale fu giudicato essere in facoltà del regio delegato straordinario di proporre quelle modificazioni che reputi opportune alla lista, quantunque già deliberata dal consiglio, ma non approvata dalla deputazione provinciale.

Dello stesso avviso fu il medesimo Consiglio nel parere 5 maggio 1880 (Foro it., 1880, III, 103).

di cui erano stati corretti gli errori mediante le modificazioni introdottevi, dovesse tuttavia servir di base alle elezioni, le quali non si sarebbero in tal modo effettuate col concorso

dei veri e soli eventi diritto;

Che l'art. 46 della legge comunale, invocato nell'impugnata decisione della deputazione provinciale, stabilisce bensì doversi fare le elezioni dopo la tornata di primavera, affinchè appunto esse seguano in base alle liste rivedute e stabilite dal consiglio comunale, il che esso fa nella sessione primaverile; ma ciò riguarda evidentemente i casi ordinari, non quello straordinario di scioglimento del consiglio nel quale si può far luogo anche prima di chiudere il periodo della sessione di primavera (come appunto avvenne nel caso presente) alle elezioni generali; ed essendosi proceduto legalmente prima alla revisione della lista elettorale, doveva su questa e non sulla precedente riformata, la cui efficacia era perciò cessata, procedersi alle elezioni medesime;

Che l'inconveniente notato nella predetta decisione della deputazione provinciale, di far servire la stessa lista elettorale del 1886 alle elezioni che avvennero prima e dopo la sessione primaverile, facendola così funzionare due volte in un medesimo anno, oltrechè non varrebbe a risolvere la questione, sarebbesi verificato egualmente anche col sistema preferito dalla deputazione, poichè la lista del 1885 avrebbe allora servito per le elezioni del 1886;

Considerato che nemmeno poteva fondarsi il pronunciato annullamento delle elezioni avvenute in Papasidero il 20 aprile 1886 sull'addotta violazione dell' art. 62 della legge comunale e provinciale, per essersi dal segretario dell' ufficio provvvisorio omesso di controssegnare i nomi dei votanti colla propria firma sostituendola con semplice segno a matita;

Che infatti il citato articolo 62 riguarda il procedimento da osservarsi dall'ufficio definitivo circa la elezione dei consiglieri, mentre il precedimento per la composizione dell'ufficio stesso definitivo è regolato a parte colla disposizione del precedente art. 52, nè a questo procedimento è da estendersi, come anche in altri casi fu ritenuto, tutto il rigore delle disposizioni riguardanti l'altro, tanto più trattandosi di forme prescritte sotto pena di nul-

Per questi motivi: La sezione è di avviso che sia da accogliersi ecc.

Foro it., XII. p. III, p. 26.)

Elezioni amministrative — Abbuonamento al dazio consumo -- Eleggibilità.

· Chi assunse l'abbuonamento al dazio di consumo col Comune non è ineleggibile all'ufficio di consigliere comunale.

(Sentenza della Corte di cassazione di Roma, 13 gennaio 1887. Poncinero c. Comune di Scurzolengo.)

Nota. — La Corte, ecc.

Considerato che è ben lungi dal riscontrarsi nella surriferita convenzione di abbuonamento quel complesso di rapporti giuridici, che sono essenziali e necessarii al contratto di appalto, e che risultano da tre elementi: cioè dalla massa dei contribuenti debitori del dazio; dal comune creditore per conto suo e per quello dell'erario dello Stato; e dal terzo che assume, come cessionario del comune, la esigenza nell'intento di fare una speculazione lucrando la differenza tra l'importo del dazio e la somma

del canone convenuto.

Dippiù mentre per l'appalto è prescritta di regola la solennità dell'asta, l'abbonamento si conclude mediante semplice convenzione. Il non tener conto poi di tali differenze a riguardo del diritto elettorale amministrativo, e il voler estendere lo abbonamento, del quale si tratta, la incompatibilità e la decadenza dall'ufficio di consigliere comunale, affermata dalla giurisprudenza rispetto all'appaltatore del dazio consumo moltiplicando così le incompatibilità sancite dall'art. 222 della legge comunale e provinciale, evidentemente condurrebbe anche all'assurdo; giacchè non sarebbero più rimessi dal detto ufficio di consigliere comunale, singoli individui, ma un'intera classe di cittadini, il che renderebbe assai difficile, specie nei piccoli comuni, la formazione del corpo municipale.

La denunciata sentenza pertanto merita di essere cassata per mala applicazione del citato art. 222 della legge comunale e provinciale.

Incanti comunali — Schede segrete — Fissazione del limite minimo del prezzo — Eccedenza — Licitazione privata — Facoltà di poterla accordare — Potere accordato al prefetto (Legge comunale e provinciale 20 marzo 1865, articoli 128, 198, 227. Legge 17 febbraio 1884, art. 4, n. 6. Regolamento 4 maggio 1885, art. 41.

Apertosi l'incanto a schede segrete per una determinata fornitura di oggetti, se l'asta sia andata deserta, oppure non siansi raggiunte offerte al limite minimo fissato, può il prefetto, in forza del potere discrezionale concessogli, concedere che i contratti seguano a licitazione o a trattativa privata fra determinate persone, senza che gli estranei a detta licitazione possano reclamare, poichè, all'infuori dei chiamati a detta licitazione privata, nessun altro può proporre ricorso contro il seguito deli-

(Parere del Consiglie di Stato, 28 maggio 1886 Francesconi Antonio ric. — Il munic. It., 1837, p. 150).

Strade comunali — Elenchi — Facoltà dei consigli comunali — Ingerenza della Deputazione provinciale.

Un Consiglio comunale non può deliberare la cancellazione dall'elenco delle comunali ed il passaggio nel novero delle vicinali di una strada che ha taluno dei caratteri onde sono contrassegnate dall'art. 46 della legge sui lavori pubblici le strade comunali.

E ammessibile perciò, il ricorso degl'interessati contro tale deliberazione e fondato il Decreto della Deputazione provinciale che la

annulla.

(Parere 20 aprile 1887 del Consiglio di Stato). Ricorso del Comune di Loreggia contro deliberazione della Deputazione provinciale di Padova).

Strade comunali — Diritto di pubblico passaggio — Spese fatte da privati per la sistemazione della via — Privilegio — Facoltà del Comune.

Su di una pubblica strada comunale il Comune non può accordare il privilegio del passaggio esclusivo con carri ad un privato, dipendentemente dal fatto che questi abbia a proprie spese sistemato a carreggiabile la strada medesima da prima semplicemente mulattiera e devesi perciò annullare la deliberazione del consiglio comunale che questo privilegio sancisce. Se, in conseguenza dell'opera compiuta, il privato vanti diritto a rimborso di spese verso il Comune, è questa una questione di competenza dell'autorità giudiziaria.

(Consiglio di Stato — Sezione di Grazia e Giustizia e del Culti — adunanza del dì 30

marzo 1887).

Tasse comunali — Esenzione stipulata per contratto — Nuove leggi — Effetti — Indennità (Statuto del Regno, art. 24, 25).

Stipulata ab antiquo, per convenzione a titolo oneroso, l'esenzione di determinati fondi dal pagamento delle imposte comunali, e questa venuta meno perchè incompatibile con le nuove leggi, non è dovuta al proprietario di quei beni, o suoi aventi causa, alcuna indennità per l'obbligo, cui deve soggiacere, del pagamento delle tasse, limitandosi ogni suo diritto alla ripetizione del corrispettivo pagato per la detta esenzione.

L'obbligo del pagamento delle imposte essendo sorto con la pubblicazione delle nuove leggi, sono dovuti anche gli arretrati, salvo gli effetti della prescrizione quinquennale.

(Sentenza della Corte di cassazione di Roma, 13 novembre 4886. Vittuà-Mancinforte c. Comune di Osimo.)

Nota. — Le Corte, ecc.

Attesocchè si sostiene che, trattandosi di esenzione acquistata per contratto a titolo oneroso, debba sopravvivere ad onta dello Statuto, che proclama l'eguaglianza di tutti i regnicoli innanzi la legge, e il loro obbligo di contribuire indistintamente nella proporzione dei propri averi ai carichi dello Stato, di cui sono parte integrante i Comuni; e nonostante lo spirito di tutta la nuova legislazione avversa alla conservazione di qualsiasi privilegio e gius singolare. Se non che è giurisprudenza ormai costante ed universalmente accettata che la distinzione fra titolo gratuito e titolo oneroso nell'acquisto di privilegi od esenzioni, il cui esercizio non sia più compatibile col diritto pubblico vigente, se può avere importanza per l'effetto di stabilire quando sia da accordarsi e quando da negarsi un compenso per la perdita del medesimo, non può avere nessuna influenza per farli ritenere mantenuti in vigore, per la ragione unica e indiscutibile che all'interesse pubblico, che li respinge assolutamente, deve cedere il privato.

Attesocchè, posto che la cessazione dei privilegi, e così anche della esenzione dal pagare le tasse comunali già spettente ai Mancinforte. derivando dal fatto della legge, non possa quindi considerarsi come inadempimento del patto da parte del municipio di Osimo, ne segue spontanea la conseguenza che, per quanto equa e ragionevole, deve ritenersi l'offerta fatta dallo stesso Comune di restituire ai Manciforte la somma che fu pagata come correspettivo della esenzione per esser venuta meno la causa del correspettivo medesimo (L. 1, ff. de cond. sine causa), altrettanto ingiusta e inammessibile sia la pretesa dei Manciforte ad indennità equivalente al pregiudizio che essi risentono dal dover pagare le tasse. Quindi anche il sesto mezzo col quale si rimprovera la sentenza di non avere ammesso la domanda d'indennità, manca

di valido fondamento.

Nè maggior valore ha il mezzo del ricorso con cui si deduce la violazione dell' art. 34 delle disposizioni transitorie e dell'art. 1308 del Codice civile, che contengono disposizioni estranee affatto alla presente questione. Si pretende infatti che avendo la Corte di merito dichiarato la inefficacia del patto non per vizio intrinseco del medesimo, ma per la sua incompatibilità colle nuove leggi, l'effetto di tala pronunzia non poteva essere che quello di obbligare i Manciforte a pagare le tasse dal giorno della pronunzia stessa. Su di che basta ricordare che le sentenze non attribuiscono, ma dichiarano i diritti e le obbligazioni, e che perciò la sentenza denunciata, decidendo che la esenzione era cessata fin dal 1860 col nuovo ordinamento pubblico, non poteva non ritenere che da quel tempo sarebbe sorto l'obbligo

dei Manciforte di pagare le tasse comunali, se non vi ostasse la prescrizione, che limitava l'obbligo stesso al quinquennio precedente al giudizio.

Per questi motivi, rigetta, ecc.

Parte II.

Giurisprudenza civile e commerciale

Dichiarazione di fallimento — Cessazione di pagamenti — Ragioni della cessazione — Giudizio di fatto — Censurabilità.

La dichiarazione di fallimento non è una necessaria conseguenza della cessazione dei pagamenti d'un commerciante; ma deve il magistrato di merito valutare se tale cessazione derivi da cause dolose, colpose, o anche accidentali, o soltanto da eccezioni, per le quali il commerciante crede in buona fede di non dover pagare.

L'apprezzamento delle ragioni della cessazione dei pagamenti è incensurabile in Corte di cassazione; ma è censurabile la omissione di tale apprezzamento. (Cass. Palermo, 6 marzo

1886 Moletti Giacapello).

Nota. — La Corte di Messina, facendo pieno diritto all'appello del Giacopello, contro la sentenza del Tribunale di Patti, che avea negato la dichiarazione del fallimento di Moleti, consenti quella dichiarazione, ritenendola un effetto necessario della cessazione dei pagamenti da parte del commerciante. Che non valeva opporre che il credito di Giacopello per L. 10000 era garentito da ipoteca, poichè, anche pei crediti ipotecarii, si può domandare la fallenza del debitore inadempiente. Che il Moleti aveva dato segni di mala fede, allorchè aveva cercato distrarre le merci dal suo negozio sotto un simulato atto di vendita di merci, che artifiziosamente poi si erano restituite dal Tollaro, supposto compratore. Che. oltre il debito che il Moleti teneva col Giacopello e colla ditta Rey, vi erano pure quattro cambiali protestate di altri negozianti, come vi era pure una lista di altri creditori tuttavia insodisfatti.

Contro la sentenza della Corte di Messina, che, revocando la definitiva sentenza del Tribunale di Patti, dette novella vita alla contumaciale, che proclamato aveva la fallita del Moleti, costui ha prodotto ricorso per unico

mezzo.

Si duole della violazione e falsa applicazione degli articoli 683, 684, 687 Codice Comm. e principalmente degli articoli 693 e 705, come

pure dall'art. 688 del detto Codice, non che degli articoli 1415, 1317 cod. civ., per la tradita fede degli atti.

Il concetto principale, da cui è informato il ricorso, consiste nella censura della sentenza, dal perchè ha pronunziato il fallimento per la mancanza del pagamento preteso dal Giacopello in virtù delle cambiali, senza aver posto mente che il rifiuto opposto, nascendo da motivi fondati, non era prova della cessazione dei

pagamenti.

Che il magistrato di appello non poteva ricercare la mancanza di pagamento di altre cambiali, prima non dedotta. Ove poi fosse stato l'avversario, che proposta avesse la esistenza di altre cambiali protestate, se da tal fatto volle desumersi la cessazione dei pagamenti da parte del commerciate, fu violato il contrasto giudiziario: se poi la Corte se ne volle servire com'un apprezzamento sul cattivo stato economico di esso ricorrente, tradi la fede degli atti, per essere quelle cambiali tutte estinte col pagamento.

Il Supremo Collegio osserva apparire evidente a primo aspetto che la Corte di appello di Messina smarrì la dritta via, allorchè fece dipendere la dichiarazione del fallimento dal manca'o pagamento delle cambiali, senza esaminare la causa, che aveva dato luogo a tale mancanza, causa, che aveva formato soggetto di discussione innanzi ai primi giudici, e che si ripresentava per combattere l'appellazione.

Non vi è dubbio che ogni commerciante è obbligato di fare alla scadenza i pagamenti dei suoi debiti commerciali; ma non ogni mancanza deve qualificarsi per cessazione dei pagamenti. Ciò importa che non solo una tale cessazione deve avere il carattere di generalità, perlochè la procedura del fallimento, attatagliandosi lo interesse di un intero ceto creditorio, mal s' invoca allorchè sorge in campo un singolare pregiudizio, ma che è ancora da attenersi in tali quistioni principalmente alla causa, per la quale il commerciante ha cessato di soddisfare i suoi creditori.

Ciò può avvenire per mal talento del debitore, ed allora si manifesta ordinariamente colle sottrazioni, storni dello attivo, simulazione del passivo; o per imprudenza, allorchè il commerciante si abbandona a delle inconsulte speculazioni, o non tiene misura nella economia domestica; o finalmente accade per disgrazia, se congiurano a suo danno gli elementi della natura, le crisi sociali, agrarie, industriali, manifatturiere, o quando, per fatale contratto con altri, i suoi affari hanno sofferto un naufragio, e lo hanno ridotto nello stato, che corrisponde a quello di decozione pei debitori civili. In tutti questi casi dolosi, e anche accidentali, la cessazione dei pagamenti è necessaria, presenta un carattere di generalità.

e non può non pronunziarsi la fallenza del debitore.

Ma, all' infuori delle dettagliate ipotesi, può pure avvenire che un debitore, per sottrarsi alle molestie di un ingordo creditore, che mette in gioco titoli o interamente o in parte viziosi accampi delle eccezioni, che in buona fede crede fondate, e reclama il responso del magistrato. A chiare note, si scorge che quest'ultima ipotesi differisce toto coelo dalle precedenti, talchè non può dirsi che, resistendo il debitore alle pretese dell' avversario, ipso facto debba pronunziarsi la fallenza. La decisione di tali quistioni appartiene al magistrato di merito, il quale è incensurabile nei suoi apprezzamenti; ma se lo stesso ometta di rivolgervi la sua attenzione, o palesi dei criterii, dei giudizii a ritroso degli atti e dei documenti presentati, la sentenza è sindacabile dalla Cassazione.

Nel rincontro, il Giacopello, forse il solo ed unico creditore interessato in tale rovinoso procedimento (poichè, in mancanza di apposito mandato, lice dubitare se la Ditta Rey si associò a lui nel chiedere il fallimento dei Moleti, o fosse stata incosciamente recluta) aveva già sperimentato al pagamento delle sue cambiali altri giudizii, dei quali nessuno è stato espletato. Contro di essi aveva sempre il Moleti eccepito che quei titoli erano in buona parte supposti, e le sue asserzioni avevano trovato appoggio presso altri giudici, i quali, lungi dal rigettarle, le trovarono meritevoli di apposite istruzioni.

Evidentemente, dunque, la Corte falli al suo còmpito, quando, senza attendere alle ponderabili ragioni, per le quali le cambiali del Giacopello non erano state soddisfatte dal ricorrente, proclamò la di costui fallenza.

Nè migliori argomenti di mala fede e di dissesto economico del Moleti la Corte potè desumere dalla vendita, che questi fece dei suoi generi al Tollaro il quale poscia, quietenzato del suo credito, rimise novellamente in circolazione le mercanzie medesime. Imperocchè quel contratto fu celebrato in un tempo diverso da quello, in cui n'e fulminata la nullità per presunzione di legge, ai termini degli articoli 707 e 709 Cod. Comm., e d'altronde, il contratto in parola non recò alcun pregiudizio dal momento che quelli effetti furono posti a disposizione del Giacopello e degli altri creditori, prima che fosse pronunziata dalla Corte la sentenza del fallimento.

Considerato che alla Corte piacque corroborare i suoi concetti della mancanza dei pagamenti da parte del ricorrente col menzionare quattro cambiali della Banca nazionale e di altre precedentemente protestate.

Tali cambiali, però, furono estinte e restituite al ricorrente, come questi formalmente ha sostenuto, tanto colla comparsa conclusionale innanzi alla Corte di appello, quanto co mezzi del ricorso, senza che una tale deduzione sia stata mica contradetta. Or se la Corte ha fatto parola di quei titoli, per dimostrare che il ricorrente era solito a venir meno alla soddisfazione dei suoi debiti, l'argomento è fallace, perocchè i protesti delle volte hanno per scopo di conservare l'azione cambiaria anche verso gli altri obbligati; e per essere operativi contro il soscrittore, è necessario che contengano la intimazione al pagamento seguito dall'analoga risposta: d'altronde, come bene è stato avvertito, anche l'attrasso temporaneo della soddisfazione non induce la definitiva cessazione dei pagamenti.

Ove poi la Corte, nell'accennare a quei criterii, ha ritenuto di essere rimasti anche i loro averi insodisfatti, perlocchè fu necessità la pronunzia del fallimento del debitore, è caduta nello altro vizio di aver tradito la fede degli atti, che assicurano la seguita soddisfazione.

Che la stessa osservazione, ed a più forte ragione, si ripete per la menzione di altri creditori, il di cui elenco si è desunto dallo stato, che il ricorrente stesso aveva formato e messo a riscontro dei suoi debitori.

Se i debitori non sono scaduti, nessuna influenza poteva avere nella decisione una tale posizione.

Ma quel che è degno di nota si è che dal numero dei creditori dovevano stralciarsi i nomi di sette persone, che rappresentano un credito importante, i quali, insieme col debitore, si opposero alla sentenza contumaciale del Tribunale che aveva pronunziato la fallenza, ed intanto la Corte, senza ragionevoli motivi, non vi ha avuto alcun riguardo, in contradizione dell'alinea dell'art. 693 del codice di commercio.

Le doglianze perciò contro la sentenza impugnata sono attendibili; ed essa deve essere annullata.

Donna maritata — Obbligazione solidale col marito — Autorizzazione giudiziale — Opposizione d'interessi — Come desumerla — Presunta fideiussione — Nullità — Atto — Tradita fede.

Se da un atto sorge che un' obbligazione è stata contratta in solido fra due conjugi, tale obbligazione non può essere annullata per difetto dell'autorizzazione giudiziale, necessaria quando siavi opposizione d'interessi fra i coniugi (1).

⁽¹⁾ Conf. — Stessa Cass. 23 giugno 1885 — Vedi Foro Cat. VI, 16 e la nota riportante la giurisprudenza della nostra Corte.

Per l'obbligazione cambiaria vedi App. Cat. 20 mag. 1885 in questa raccolta, VI, p. 101 e la nota.

Si tradisce la fede dovuta all'atto, se pel solo fatto che non si è dimostrata la ragione e la utilità che avea la moglie di obbligarsi, si presume che la solidarietà opra una fidejussione, ed esista quindi opposizione d'interessi. (Cass. Palermo 8 aprile 1886 — Urso e Salato c. Urso — Foro Cat., 1886, p. 200.)

Giurisprudenza penale

Appello da sentenza del pretore — Motivi — Presentazione — Forma (Cod. proc. pen., art. 356).

La presentazione dei motivi di appello avverso sentenza di pretore, di cui all'art. 356 proc. pen., è atto di parte, e come tale deve farsi dall' imputato stesso o da un suo speciale procuratore. (1)

Quindi sono inattendibili i motivi spediti per la posta, ed il tribunale rettamente ordina, per mancanza di presentazione dei motivi, l'esecuzione dell'appellata sentenza.

Nè giova all'imputato la ratifica dei motivi, che facesse dopo il decorrimento dei termini stabiliti per presentarli (2) Cass. Torino 2 dicembre 1886 — Ric. Menadra.

Nota. La Corte, ecc. — Attesocchè il tribunale nell' impugnata sentenza partendo dal fatto « che i motivi di appello erano stati trasmessi alla cancelleria della pretura o per la posta o con altro mezzo senza che si sapesse da chi » riguardandoli quindi come non legalmente presentati, ordinò la esecuzione dell'appellata sentenza: e con ciò rettamente intese l' art. 356 della procedura penale.

E in vero, la dichiarazione e la presentazione dei motivi d'appello se costituiscono un solo atto, valendo questi a reintegrare e completar quella, come l'una così l'altra deve e-

seguirsi dall'imputato o da persona munita di speciale procura. Anche quando i motivisi presentano con atto separato completano sempre l'atto di interpretazione di appello, essendo l'uno ragione e fondamento dell'altro si che formano un sol ente giuridico; onde eguale e la ragione a disciplinare l'uno e l'altro con la medesima norma. L'art. 356 si per la sua dizione che per la sua mente, lungi da introdurvi alcuna distinzione, per inverso ve li abbraccia entrambi. Nè si poteva fare alcuna distinzione quando questi due atti nella loro entità giuridica si compenetrano e fondano in uno; e valgono a sospendere la pronunciata condanna, e dar luogo ad un secondo giudizio, e quindi ad ingenerare assai gravi conseguenze e per cui il legislatore detta che siano entrambi atti di parte, e come tale da farsi dall'imputato stesso o da suo speciale procuratore.

E non pure son dessi atti di parte, ma debbono presentarsi alla cancelleria della pretura e riceversi dal cancelliere, giusta lo stesso articolo 356, altrimenti sono quelli radicalmente nulli. E la parte, o il suo procuratore, che deve presentare tali atti alla competente autorità, ossia al cancelliere; ed e costui che direttamente li riceve, e viene così a stipularli, ad erigerli e dare ad essi autenticità e la debita esistenza giuridica, senza di che, come privi delle sostanziali condizioni e requisiti al loro essere, cadono nel nulla.

Nè giova all'appellante la ratifica che vi apportasse nel giudizio di appello, se la sentenza appellata per i decorsi termini, e per l'inefficace e nullo atto di appello, passò in giudicato, e non resta al tribunale che ordinarne l'esecuzione a termine dell'articolo 367, siccome altra volta professò questa Corte, e così anche quella di Roma. Nè la sentenza di questa Corte, del 24 febbraio 1886, in causa Moraschi, invocata dal ricorrente, disse nulla in contrario, se neppure trattò la questione, dichiarando nel primo — Attesochè — di farne a meno, e cassare la sentenza senza rinvio perchè estinta l'azion penale; non si confonda

⁽¹⁻²⁾ Conforme: stessa Corte, 16 maggio 1884 (Giur., pen. 1883, 262); Cass. Roma, 23 luglio 1883

⁽Foro it., 1885, II, 289) Cass. Firenze, 28 febbraio 1883, Id., Rep. 1883, voc. App. pen., n. 42), ecc. (Foro it., 1887, p. 94).

la parte espositiva dei mezzi ivi prodotti coi ragionamenti della Corte. Per le quali cose il ricorso è mal fondato, e va senz' altro respinto.

Contumelie - Estremi

Contengono gli estremi della contumelia anche gli atti e le parole che eccitano le risa e lo scherno del pubblico a carico dell'ebrio, come del pazzo, ecc. (Cass. Firenze. 20 ottobre 1886 — Ric. Cioci).

Nota. L'egregio avv. Alessandro Stroppato illustra come segue, nella *Temi Veneta* N. 1 del 1887, la sentenza qui sopra riportata:

La massima sancita dalla suprema Corte è perfettamente informata ai principii che reggono la imputazione dei reati; e per le applicazioni a cui può dar luogo, e per trarre anche argomento a qualche non inutile osservazione intorno al modo d determinare la sussistenza obiettiva delle azioni delittuose in quei momenti nei quali facilmente si abbandono il più vero criterio giuridico amiamo darvi una qualche illustrazione. E nello stesso tempo ci permetteremo una qualche avvertenza per quando riguarda il modo di dedurre la esistenza dell'animo di ingiuriare.

Nel determinare la sussistenza giuridica di un reato speciale conviene abbandonare le teorie estreme: se è pericoloso avere soverchiamente riguardo all' intenzionalità dell'agente non lo è meno riferirsi al fatto materiale esclusivamente. È al diritto che si deve mirare, perchè questo non muta per mutare delle condizioni individuali della persona agente o di quella che sia soggetto passivo del reato. Qualunque definizione voglia darsi della ingiuria, essa deve risolversi in violazione del diritto che ogni cittadino ha all' onore, alla stima e reputazione pubblica, alla propria personale dignità. E questo diritto ha ogni uomo il quale colle proprie azioni colpevoli non l'abbia perduto, per guisa ch' egli non possa pretendere di essere reputato e giudicato diverso da quello che realmente esso è, per guisa ch'egli non possa pretendere alla tutela di ciò che più non esiste — la dignità e l'onore. Nè vogliamo proseguire su questa via

per non entrare nella quistione relativa alla prova della verità del convincio. Fermato invece il principio generale ed inconcusso che, riguardando sempre all' intenzione, la specificazione e la determinazione della sussistenza dei reati deve essere desunta dalla lesione obiettiva di un diritto, non vi può essere dubbio che l'ebro, il pazzo o qualunque uomo il quale per ragione naturale od accidentale non si trovi nel pieno possesso delle sue facoltà mentali e nella possibilità di efficacemente difendersi abbia tuttavia da essere tutelato nel suo onore e nella sua dignità umana.

È risaputo che la ingiuria può avvenire in tre modi, re, verbis, literis; vel ad corporis vel ad dignitatis, vel ad famae laesionem pertinet Voet, Lib. 47, 10. De injur. § 7; Mattei. De crimin. 47. § 1; Aretino. De injur. § 1 e segg. ecc.) Mattei (loc. cit,) osserva: adiicio quartum modum, gestum obscenum aut infamem, non quintum picturam in alicuius contumeliam factam; etenim quae gestu aut pictura fit non incommode ad primam speciem referri potest. E Giulio Claro aggiunge che si fa ingiuria immo etiam risu et solo natu (Sentent. Lib. V. Injuria § 25).

Nei pratici si trova anche trattata largamente la disputa se costituisca ingiuria l'obiettare a taluno un vizio apparente di natura, disputa la quale sotto un certo aspetto può avere qualche riferimento al caso in esame sebbene si discosti il vizio di natura, che, nè per volontà nè con la massima diligenza si può emandare, dalla condizione che procura a sè medesimo chi s'ubbriaca; e la disputa è generalmente risolta in senso negativo, perchè manca il materiale del reato nell'obiettare ciò che sussiste e che può essere doloroso al soggetto passivo ,quanto è inumano nell'agente, ma non è violazione di diritto. E questo può ammettersi siccome giusto e vero; devesi peraltro distinguere l'obiettare che taluno faccia ad un altro un vizio naturale, sia pur con l'animo di recargli dolore, dal prendere piuttosto invece occasione da quel vizio per servirsi di chi nè è colpito come di oggetto di ludibrio e di scherno, e per esporlo al disprezzo ed alla derisione altrui. Ciò costituisce violazione del diritto alla personale dignità ciò conseguentemente una ingiuria. Non bisogna dimenticare pertanto tali distinzioni che possono eventualmente sembrar sottigliezze quando si espongono nude ed astratte alla considerazione dello studioso, e tornano invece feconde di utilità e giustizia pratica allora quando si viene a portare giudizio intorno a fatti determinati. Vi ha ingiuria infatti si quis facit lubridium de aliquo, vel ducit ad ludendum, vel ad locum ubi ludibria sunt (Aretino. op. cit. § 23) o si mentem alicuius medicamento aliove quo alienaverit, vino forte nimio oneranda ut eum deinde ludibrio exponat. Questa ultima ipotesi ricordata dal Voet (op. cit. § 7., radicata nel passo del Digesto: item apud Labeonem quaeritur si quis mentem alicujus medicamento aliove quo alienaverit, an injuriarum actio locum haberet? et ait, injuriariam adversus eum agi posse (L. 15 pr. D. XLVII. X. De injur.) a chi ben guardi apparirà non disforme implicitamente da quella giudicato nel presente caso. Nulla infatti toglie od aggiunge, per riguardo il diritto leso, il fatto che l'offeso sia stato primieramente con artificio privato dell'uso della sua ragione per esporlo al ludibrio del pubblico o di determinate persone; questo potrà o non potrà far sorgere una speciale responsabilità nella persona agente od aggravare quella per l'ingiuria, ma non costituisce di per sè la ingiuria della quale trovansi gli elementi nel fatto posteriore. L'errore di chi ritenesse non passibile di repressione il fatto di offendere la dignità umana in persona di chi per vizio naturale od accidentale potesse passivamente prestarvisi consiste appunto nel non considerare quale diritto venga leso col fatto umano e nel pensare invece che le peculiari cicostanze di persona nel soggetto passivo del reato, o di luogo, modifichino la obiettività giuridica del reato. Per eguale ragione potrebbesi impunemente offendere un fanciullo come si potrebbe offendere un cretino, un ebro come un pazzo od un moribondo.

Il Gioja (dell'ingiuria dei danni ecc. capo IV, § I e capo V. § I, p. 53-68) osserva « che ogni parola che tende direttamente od indirettamente a porre in ridicolo la persona di qualcuno è ingiuria, » perchè esso autore « fra gli elementi interni atti a costituire la qualità dell'affronto fatto o del vizio imputato pone

anche il ridicolo a cui resta esposto l'ingiuriato. » La derisione in fatto di mancamento
di stima, spiega il Chassan (Des delits et contraventions de la presse, p. 102) « non è che un
oltraggio poichè tende a provocare il disprezzo
e la considerazione; e d'altra parte a costituire la ingiuria non occorre sempre la estrinsecazione materiale di un pensiero offensivo,
basta anche la semplice manifestazione di disprezzo o di vilipendio verso la persona (Car
rara Progr. Parte speciale § 1736, V. III.)

La sentenza della Corte suprema in quanto dunque afferma che il fatto d'essersi una persona volontariamente messa in condizione di essere soggetto di riso o di scherno non toglie il materiale della ingiuria, consacra un principio che non ci pare seriamente oppugnabile, Quanto all'animo di offendere il giudizio di fatto sfuggiva alla competenza della Corte suprema trattandosi di un apprezzamento, nel quale il giudice del merito è insindicabile. Da parte nostra cogliamo occasione per affermare che non ammettiamo alcuna presunzione per quanto riguarda l'animo; e che se vero è che esso può dedursi dai fatti, è altrettanto vero che i fatti stessi per le accidentalità loro sono suscettivi di interpretazioni differenti e che, come scrive il Carrara (op. cit. § 1725) la formola che l'animo di ingiuriare risulta dalle parole, troppo spesso prediletta; contiene in sè un acervo di vizii logici e di vizii giuridiciè un motivare senza motivazione - è un affermare che la sola ingiuriosità della parola basta a costituire il delitto; è un rinnegare la universale dottrina che la essenza della ingiuria insegna doversi cercare non nella corteccia dei vocabili, ma nella intenzione di chi li proferì.

ALESSADRO STOPPATO.

Estremi. (Cod. pen., art. 474).

Perchè un gioco possa dirsi d'azzardo, a norma dell'art. 474, occorre che la vincita o la perdita dipenda unicamente ed esclusivamente dalla sorte.

Laonde se vi occorre l'abilità o la destrezza,

per quanto in parte minima, non è applicabile la sanzione del citato articolo.

Applicazione al gioco cosi detto dalla correggia. (Cass. Torino, 22 dicembre 1886 — Ric. Furno.)

Nota. La Corte, ecc.—Ritenuto che nel modificare il concetto vastissimo e generico della romana sapienza: Ubi pro virtute certamen non fit, non licet, il legislatore italiano ha voluto definire innanzi tutto con termini precisi e colla massima esattezza quali fossero i giuochi aleatori a cui intendeva che si dovessero applicare le sue sanzioni penali, e disse all'art. 474 codice penale, che « sono vietati tutti i giuochi d'azzardo e di invito, nei quali la vincita o la perdita dipende dalla mera sorte, senza che vi abbia parte o combinazione di mente o destrezza od agilità di corpo ».

Omnis definito in iure pericolosa, insegna la regola, ma trattandosi di disposizione penale e di un reato di creazione eminentemente politica, fu savio e prudente il pensiero di tracciare nettamente i confini entro i quali nell' interesse della pubblica tranquillità si dovesse circoscrivere la libertà individuale di agire di ciascun cittadino.

Resta dunque stabilito che non vi può essere giuoco d'azzardo punibile laddove vi abbia parte la combinazione della mente, la destrezza, o l'agilità del corpo, dappoichè nel giuoco d'azzardo, a senso della legge, la vincita o la perdita deve dipendere unicamente ed esclusivamente dalla sorte.

Ritenuto che, nel caso concreto, ii tribunale di Torino, dopo avere spiegato abbastanza chiaramente il congegno del giuoco così detto della correggia, che si faceva carico al Furno di aver tenuto nella pubblica strada di Moncalieri, e dopo aver affermato che in questo giuoco la vincita o la perdita dipende assolutamente dalla mera sorte, ammette poichè vi possa anche concorrere una bualche abilità e destrezza, concorrente in parte minima, non può togliere al giuoco il carattere di vero giuoco d'azzardo in senso della legge.

Questa conclusione non e in armonia col preciso disposto del sovra riferito art. 474; ed infatti, per giustificarla, il tribunale si trovò indotto a dire che trattandosi di giuoco in cui la vincita o la perdita dipenda in parte dalla sorte ed in parte dalla intelligenza e dall'attitudine del giuocatore, debbasi essenzialmente esaminare quale dei due elementi abbia la preponderanza, e se l'elemento della sorte prevalga all' elemento della intelligenza o dell'attudine, il giuoco s'abbia poi sempre a ritenere fra quelli illeciti; lo che urta manifestamente colla parola della legge, secondo la quale nel giuoco d'azzardo non deve concorrere per nulla nè la combinazione di mente, nè la destrezza od agilità del corpo senza alcuna distinzione di più o di meno, ed è anche contrario all' intendimento del lesgislatore che colla definizione chiara precisa di ciò che fosse il giuoco proibito ha voluto chiudere l'adito ad ogni possibile arbitrio ed evitare una infinità di questione d'incerta e non sempre uniforme soluzione, che ad ogni momento si sarebbero sollevata sulla preponderanza or dell'uno or dell'altro elemento concorrenti alla vincita od alla perdita.

E la Corte d'appello, richiamando le constatazioni di fatto ed adottando le teorie svolte dai primi giudici, è caduta nello stesso errore dappoicchè, pur ammettendo anch'essa che nel gioco della correggia, addebitato al Furno, non e esclusa l'abilità e la destrezza vi entra in parte minima, mentre la vincita o la perdita, e in principal modo rimessa alla sorte.

Ritenuto che ciò tutto stante si potrebbe forse dubitare se sia esatto il concetto che le Corte d'appello si è fermato del giuoco della correggia, nel quale, dato che un qualche altro elemento estraneo alla sorte debba concorrere a determinare la vincita o la perdita, sembra debba essere questo un fraudolento maneggio di colui che tiene il banco; ma od ogni modo dovendosi rispettare in questa sede di puro diritto il giudizio di fatto emesso su tale proposito dal magistrato di merito, codesto giudizio porterebbe inevitabilmente all'annullamento della denunziata sentenza che applicò la sanzione penale ad un fatto non del tutto contemplato dalla legge.

Che non sarebbe il caso di rinviare la causa ad altra Corte per un nuovo giudizio, dappoichè nel fatto di che trattasi, si e come venne con sovrano giudizio ritenuto dalla denunziata sentenza, mancherebbero gli estremi del reato previsto dagli invocati articoli 474 e 479 codice penale.

Per questi motivi cassa senza rinvio, ecc.

Stampa — Omessa indicazione della stamperia e della data — omessa consegna della prima copia — Unico reato (L. sulla stampa art. 3 e 7).

L'omettere in uno stampato la indidazione del luogo, dell'anno, della stamperia, e del nome dello stampatore, e l'omettere di consegnare la prima copia al p. m., non costituiscono due contravvenzioni alla legge sulla stampa, ma una sola, essendo la seconda compenetrata nella prima. (Cass. Torino, 21 novembre 1886 — P. M. Frediano).

La Corte, ecc. — Attesocchè il pubblico ministero del tribunale di Massa trasse in giudizio il tipografo Frediano Bernardo per rispondere di duplice contravvenzione agli articoli 2 3 e 7 dell'editto sulla stampa; per avere cioè costui stampato e pubblicato un manifesto elettorale senza avervi indicato il luogo, l'anno la stamperia ed il nome dello stampatore, e più per non avere presentato la prima copia di quella stampa all'ufficio della Procura; e poichè il tribunale ritenne la seconda contravvenzione compenetrata nella prima, e condannò solo per questa il tipografo a 100 lire di multa; cosi il pubblico ministero ricorre ora dicendo violati i succitati articoli, nonchè l'art. 112 del cod. pen.

Ma il ricorso non regge. Giacchè l' art. 3 dell'editto sulla stampa dà il vero significato e la portata della contravvenzione all' art. 2 dichiarando ivi che « Ogni stampato che non « abbia la indicazione di cui all' articolo pre- « cedente (ossia l' indicazione del luogo, del- « l'officina, dell'anno e del nome dello stam- « patore) sarà considerato come proveniente « da officina clandestina.... » Sicchè la so- stanza di questa contravvenzione risiede tutta nella clandestinità di uno stampato già fatto e pubblicato.

Or, se *clandestino* deriva da *clam*, ed è ciò che si opera di nascosto a coloro, che hanno

diritto a saperlo, e contro la legge non si può esigere nel medesimo tempo che a costoro fosse fatto palese quello appunto verso di essi si fece celatamente e furtivamente. Chi ha fatto una stampa clandestina, alla macchia come suol dirsi, la volle tale verso tutte le autorità; e non sarebbe possibile, che il legislatore lo punisse per questo fatto non solo, ma anche egli non rese palese al pubblico ministero quello che volle fare di soppiatto, in altri termini perchè non denunciò la propria colpa, il reato già consumato.

Il reato di *clandestinità* della stampa fatta e pubblicata comprende il fatto di avere celato e nascosto e non portato all'ufficio della competente autorità il primo esemplare, che nella sua comprensione abbraccia ogni nascondimento, e quindi anche della prima copia dello stampato. Nè altrimenti giudicò questa Corte in casi congeneri, e cosi dell' oste che non chiuse l'osteria alla designata ora, e non tenne lume al di fuori in quegli istanti, dell'orefice ricettatore doloso di oggetti furtivi, che non denunciò il fatto di acquisto, e simili, giacche nella natura ed essenza dell'un reato è compreso l'altro, come sua naturale e necessaria conseguenza; onde il ricorso va senz'altro respinto.

Rigetta la domanda di cassazione, proposta dal pubblico ministero, ecc.

Concussione — Appaltatore — Riscossione indebita.

È reo di concussione l'appaltatore che esige il non dovuto, giacchè i rapporti fra lui ed il contribuente non possono dirsi eguali a quelli di un ordinaria creditore e debitore. (Cass. Roma, 8 luglio 1887 — Ric. Pranzo).

Sentenza — Più imputazione — Appellabilità per talune, per altre no — Appellabilità per tutte.

Quando la sentenza riflettente più imputazioni viene appellata per un capo, si rende appellabile per tutti (Cass. Napoli, 23 marzo 1887 — Genovese ric.).

IL GIURISTA

GIORNALE DI GIURISPRUDENZA

AMMINISTRATIVA. CIVILE, COMMERCIALE E PENALE

Esce due volte al mese

Disegno di Legge presentato dal Ministro di grazia, giustizia e culti (Zanardelli) sugli onorarii degli Avvocati e Procuratori nella seduta della Camera del 10 aprile 1883 — N. 13.

Noi ripubblichiamo questo disegno nella lusinga che l'onorevole Zanardelli a novembre voglia ripresentarlo alla Camera nell'interesse del nobile Ceto cui risguarda.

In altro numero daremo pubblicità alla importante relazione che precede detto disegno, in cui si fa pure degna menzione dei precedenti Guardasigilli,

Di Salerno via Monti n. 10, 18 luglio 1887.

Avvocato Gioacchino Cappellieri

TITOLO I.

ONORARII DOVUTI AGLI AVVOCATI.

Capo I. — Onorarii per gli affari civili.

Art. 1. — Gli onorarii degli Avvocati che debbono esser rimborsati dalla parte condannata nelle spese; saranno determinati, tenuto conto della natura e del valore della causa, della gravità delle quistioni discusse, del merito delle opere prestate e del grado dell'Autorità giudiziaria avanti cui la causa fu trattata; osservate in ogni caso le disposizioni dell'art. 376 del Codice di Procedura Civile.

Nei rapporti tra l'Avvocato e il suo cliente sarà inoltre tenuto conto del favorevole esito finale della lite.

L'Autorità giudiziaria, prima di determinare gli onorarii, dovrà sentire il parere del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, a'termini dell'art. 24 n. 3 della Legge 8 giugno 1874 n. 1938, serie 2.ª; nelle cause trattate avanti

ai Pretori, sarà sentito il Consiglio dell'Ordine esistente presso il Tribunale da cui ciascun Pretore dipende.

Per i modi di procedere alla tassazione si osserveranno le prescrizioni del Codice suddetto.

Art. 2. — Colle stesse norme saranno tassati gli onorarii per qualunque affare stragiudiziale in cui l'Avvocato abbia prestata l'opera propria con consultazioni pubbliche o private.

Capo II. - Onorarii per gli affari penali.

Art. 3. — Gli onorarii degli Avvocati nelle materie penali, anche quando assistano la parte civile, saranno del pari tassati coi criteri indicati nell'art. 1, sentito sempre preliminarmente il Consiglio dell'Ordine.

Art. 4. — La tassazione degli onorarii contro la parte condannata nelle spese, sarà fatta, osservate le prescrizioni del Codice di Procedura civile, dal Presidente del Tribunale o dal Presidente della Corte che ha pronunziato la condanna; e nel caso di reclamo pronunzierà il Tribunale, se la tassazione sia stata fatta dal suo Presidente, oppure la Corte di appello, se sia stata fatta dal Primo Presidente di essa o dal Presidente della Corte di assisie.

Nei rapporti fra Avvocato e cliente, l'ordine di pagamento indicato nell'art. 379 del Codice predetto, sarà emesso dal Presidente del Tribunale o della Corte, davanti cui fu trattata la causa, e in caso di opposizione, le parti, fallita la conciliazione, saranno rimesse davanti al Tribunale o alla Corte come sopra.

Art. 5. — Nei giudizi penali dinanzi alle Preture la tassazione degli onorarii fatta dal Pretore potrà, entro tre giorni dalla notificazione del provvedimento, essere impugnata avanti al Presidente del Tribunale, il quale pronunzierà intese le parti, e non si farà luogo ad ulteriore reclamo.

TITOLO II.

ONORARII DOVUTI AI PROCURATORI

Capo I. — Onorarii dovuti ai Procuratori davanti ai Pretori.

Art. 6. — Nelle cause avanti alle Preture l'onorario dei Procuratori, legalmente esercenti, per la difesa della causa e discussione all'udienza, se fu pronunziata sentenza terminativa del giudizio, sarà:

in causa sino a lire 150, di lire 10;

in causa, il cui valore sia superiore alle lire 150 sino alle 400, di lire 15;

in causa, di maggior valore o indeterminato, di lire 20, estensibile secondo le difficoltà a lire 40;

Se fu pvonunziata qualsiasi altra sentenza o provvedimento istruttorio, l'onorario sarà ridotto alla metà.

La tassazione da farsi dal Pretore a'termini dell'art. 439 del codice di procedura civile per indennità alla parte che sia comparsa personalmente, tanto per l'assistenza alle udienze quanto per la presentazione di scritti, non potrà mai eccedere complessivamente quella somma che avrebbe potuto competere a titolo di onorarii al Procuratore legale da cui si fosse fatta rappresentare.

Capo II. — Onorarii dovuti ai Procuratori davanti ai Tribunali civili e di commercio.

Art. 7. — Per diritto di esame dei documenti sui quali poggia l'azione o l'eccezione, e per le informazioni preventive che il Procuratore deve assumere tanto dal cliente che dall'Avvocato, sarà dovuto l'onorario da lire 5 a lire 20, secondo l'importanza della causa.

Questo diritto non è dovuto che una sola volta per ogni causa, sebbene nel corso della medesima siano intervenute nuove persone e siano state proposte nuove domande.

Se il Primo Procuratore costituito sia revocato o surrogato, non sarà ammesso a carico del soccombente che un solo diritto di esame e d'informazione.

Per la redazione dell'atto di citazione introduttiva del giudizio saranno dovute lire 5.

Per accesso in Cancelleria, per deposito del fascicolo, comunicazione di atti, ordinanze e ritiro delle copie delle sentenze o verbali, per tutto il corso della causa, saranno dovute lire 5.

Art. 8. — Per qualunque decreto da ottenersi dal Presidente o dai Giudici delegati, senza citazione dell'altra parte, saranno dovute lire 3: e per le ordinanze e provvedimenti dietro citazione, compresa l'assistenza presso il Magistrato che deve emetterli, lire 5.

Art. 9. — Per diritto di spedizione della causa saranno dovute lire 10.

Questo diritto è il compenso dell'opera occorrente alla completa istruzione della causa ed alla formazione del fascicolo degli atti e dei documenti coll'indice rispettivo.

Esso sarà dovuto per metà, se siasi desistito dalla lite prima di una sentenza definitiva o interlocutoria sul merito.

Art. 10. Per ogni comparsa conclusionale, sopra la quale il Tribunale pronunziando in grado di appello dalle sentenze dei Pretori o degli Arbitri, ha dato un provvedimento istruttorio, o provvisionale, saranno dovute lire 15.

Per quello sopra cui ha dato un provvedimento definitivo, lire 30.

Quando il Tribunale pronunzia in prima istanza, l'onorario sarà aumentato di centesimi trenta per ogni lira.

In tutti i casi il diritto sarà ridotto ad un terzo, quando siavi Avvocato in causa, e non sarà dovuto quando il Procuratore cumuli le due funzioni.

Art. 11. — Per l'assistenza e discussione all'udienza, quando è pronunziata una sentenza definitiva sul merito, anche in contumacia, purchè nen soggetta ad opposizione, sarà dovuto l'onorario di lire 25; salvo che pel cumulo delle funzioni, non sia attribuito il compenso di Avvocato.

Art. 12. — Tale diritto sarà ridotto alla metà quando sia stata pronunziata una sentenza in contumacia, soggetta ad opposizione, ovvero una sentenza interlocutoria, o preparatoria, o definitiva, in contradditorio o in contumacia, che non decida il merito della causa; applicata del pari la limitazione posta in fine dell' articolo precedente,

Sarà dovuto un diritto di lire 1,50 per ogni rinvio accordato sul consenso delle parti. In ogni altro caso il diritto sarà egualmente di lire 1.40, se il rinvio sia ordinato prima che siano trascorse due ore dall'apertura dell'udienza, e di lire 6 trascorso questo termine.

Art. 13. — Pel carteggio col cliente, residente in altro comune, saranno dovute in ogni grado di giurisdizione lire 12 oltre le spese.

Art. 14. — Per l'assistenza ad ogni processo verbale di qualunque specie, comprese le dichiarazioni e i depositi da farsi con verbali in Cancelleria, e per l'assistenza ai verbali di giuramento, interrogatorii, esami testimoniali, e negli altri casi ammessi dalla Legge eccettuati; soltanto i verbali di accesso giudiziale di cui nell'articolo seguente, per ogni vacazione che non ecceda ore due, saranno dovute lire 6.

Art. 15. — Per intervenire agli accessi dell'Autorità giudiziaria, e per assistere alle operazioni del Notaro incaricato della divisione, saranno dovute per ogni giornata lire 20; ma se il tempo impiegato sarà minore di cinque ore, saranno dovute soltanto lire 12.

Se gli atti suddetti siano eseguiti fuori del Comune in cui ha sede il Tribunale, saranno inoltre dovute le spese di viaggio e le indennità accordate dalla tariffa all'Autorità giudiziaria che ha eseguito l'accesso, o nominato il Notaro.

Art. 16. — Per offrire all'incanto a mezzo di terza persona che non sia l'istante, quando l'incanto non si protrae oltre le tre ore, saranno dovute lire 20.

Per ogni ora successiva, lire 5.

Art. 17. — Per l'assistenza agl'incanti a conto del creditore istante, o per offrire in di lui nome, a ragione di ogni giornata, saranno dovute lire 15.

Art. 18. — Per la formazione del conto da rendersi da una parte, a'termini dell'art. 320 del Codice di Procedura Civile, è dovuto al Procuratore l'onorario di lire 10.

Se sarà riconosciuto che per tale compilazione era indispensabile d'impiegare oltre due ore, per ciascun' ora di più impiegata si concederanno lire 3.

Art. 19. — Per gli atti seguenti è dovuto ai Procuratori l'onorario di lire 8;

- 1. per ogni atto di ricusazione motivato, anche contro i periti, non che per la risposta ai motivi:
 - 2. per la minuta del precetto immobiliare;

- 3. per ogni domanda di collocamento sul prezzo di vendita;
- 4. per concertare d'accordo colle parti o coi loro rappresentanti la liquidazione dei rispettivi crediti avanti il Giudice delegato;
 - 6. per esaminare lo stato di graduazione;
- 7. per esaminare in Cancelleria la liquidazione dei crediti, che si fosse per ordine del Giudice eseguita dal perito nei giudizi di graduazione.

Art. 20. — Pei seguenti atti è dovuto l' 0= norario di lire 5:

- l. per l'atto di offerta del creditore inscritto sopra i beni da subastare, o per la domanda al Presidente per la nomina del perito;
- 2. per fare eseguire la stampa del bando, per le notificazioni, pubblicazioni ed affissioni del medesimo;
- 3. per ottenere dal Giudice delegato alla graduazione la cancellazione e riduzione delle inscrizioni ipotecarie;
- 4. per recarsi fuori del proprio ufficio o studio, onde eseguire riscontri, o fare altre incombenze estranee alla causa, presso qualunque dicastero, od ufficio, o Notaio, se è stato impiegato un tempo non maggiore di un' ora;
 - e per ciascun' ora eccedente lire 3;
- 5. per le note da rilasciarsi all'ufficio delle ipoteche, onde trascrivere il precetto per espropriazione immobiliare, annotazione di sentenza di vendita, iscrizione ipotecaria, subingresso d'ipoteca e simili;
- 6. per deduzione della prova di falso o di verificazione di scrittura, cedola di testimoni, articoli di esame, interrogatorii, giuramenti;
- 7. per ogni estratto od avviso, e per qualsiasi altra inserzione nel giornale ufficiale.

Art. 21. — Sarà dovuto l'onorario di lire 1.50:

- l. per la revisione o correzione delle prove di stampa a ragione di ogni quattro pagine stampate e per una sola volta in ciascun atto, scritto o memoria, qualunque sia il numero delle bozze rivedute o corrette;
- 2. per l'esame o spoglio di ciascuna inscrizione ipotecaria;
- 3. per ciascuna richiesta di notificazione di sentenze, ordinanze, decreti, iscrizioni a ruolo comparse e simili.
- Art. 22. Nelle materie da trattare davanti ai Tribunali in Camera di consiglio, sarà dovuto

al Procuratore il diritto di lire 15 estensibile secondo le difficoltà sino a lire 30; ma compreso in esso tutto quanto occorre dalla compilazione del ricorso alla estrazione della copia del provvedimento ove sia del caso.

Capo III. — Onorarii dovuti ai Procuratori davanti alle Corti di appello.

Art. 23. Per gli affari di competenza delle Corti di appello i Procuratori esigeranno i diritti stabiliti nel precedente capo coll'aumento di centesimi trenta per ogni lira, eccetto per quelli indicati negli articoli 13 e 14.

Capo IV. - Norme generali.

Art. 24. — Oltre gli onorarii stabiliti nei tre capi precedenti, e rimborsabili dalla parte condannata nelle spese, il Procuratore, per ogni altro atto non contemplato nella presente legge, avrà diritto contro il cliente ad un onorario da tassarsi in conformità del successivo art. 27.

Art. 25. — Nei rapporti colla parte soccumbente è dovuto altresì il rimborso delle spese occorse in causa per tasse di bollo, di registro, d'ipoteche, per diritto agli uscieri, ai Notari, agli Archivi e ad altri pubblici uffici, come pure per le stampe, o per la scritturazione, la quale sarà ragguagliata in ragione di centesimi 15 per ogni pagina davanti i Pretori, e di centesimi 20 davanti i Tribunali e le Corti. La pagina deve contenere non meno di venticinque linee, e ciascuna di queste non meno di sedici sillabe.

Capo V. — Onorarii dovuti ai Procuratori per affari penali.

Art. 26. — Nei giudizi penali, agli atti che i Procuratori fanno come rappresentanti della parte civile, si applicheranno i diritti superiormente stabiliti per gli atti analoghi in materia civile.

Quando i Procuratori assistono come difensori l'imputato nei casi previsti dall'art. 275 del Codice di procedura penale e dell'art. 55 della Legge 8 giugno 1874, num. 1938, saranno applicabili le norme richiamate nel precedente art. 3.

Si osserveranno altresì le disposizioni dei successivi articoli 4 e 5 intorno al modo di ottenere la tassazione.

Capo VI. — Onorarii dovuti ai Procuratori per affari stragiudiziali.

Art. 27. — Per l'opera in qualunque maniera prestata negli affari stragiudiziali, gli onorarii dei Procuratori saranno tassati colle norme, in quanto siano applicabili, indicate nell'art. 1 di questa legge, e secondo le prescrizioni del Codice di Procedura Civile.

L'Autorità giudiziaria potrà, prima di pronunziare, richiedere il parere del Consiglio di Disciplina dei Procuratori.

Parte I.

GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA

Atti d'incanti — Irregolarità — Aggiudicazione — Nullità

Gli atti d'incanto per l'affitto di un bosco comunali sono nulli quando.

1. l'incanto venne indetto sopra una semplice relazione dell' Ingegnere del comune circa il valore dell' affitto stesso, la quale non può dirsi propria e vera perizia;

2. vennero accettate offerte di aumento inferiori alla misura stabilita nel capitolato e nel-

l'avviso d'asta;

3. o infine quando l'aggiudicatario non adempi nel termine assegnatogli le prescrizioni stabilite dal capitolato circa il deposito della cauzione. (Cons. Stato, 14 giugno 1887, adot-

tato — Comune di Sgurgola.)

Nota. — Circa la 3.ª quistione il Consiglio di Stato ha già stabilito che è sostanzialmente difettosa e lesiva degli interessi comunali la procedura seguita per un affitto di beni, se nel capitolato d'oneri mancava la clausola più importante, quella cioè che obbliga i concorrenti a prestare una conveniente cauzione (Parere 16 ott. 1885, adottato — Comune di Roccamandolfi.)

Bollo — Verbali giuramento — Impiegati pesi le misure — (Art. 3 legge 29 giugno 1882, n. 835).

E' stato domandato se può esser redatta in carta libera la copia del verbale di giuramento che i verificatori e gli allievi verificatori dei pesi e misure hanno obbligo, in caso di tramutamenro, di presentare, entro cinque giorni dal loro arrivo alla nuova sede, alla cancelleria del Tribunale civile per la registrazione prescritta dagli articoli 8 e 9 del regolamento sul servizio dei pesi e misure approvato con ragio decreto 29 ottobre 1874, n. 2188.

Siccome si tratta di un atto che vien presentato al Tribunale e che deve essere depositato in cancelleria ed inserito nel volume di cui alla lettera E del regolamento 19 dicembre 1882, n. 1103, d'accordo col Ministero di Grazia e Giustizia è stato riconosciuto che la copia suaccennata, alla pari del verbale originale, deve essere redatta sulla carta da bollo da lire 3,60 prescritta dalla legge 20 giugno 1882, n. 835.

Circolare della Direzione generale del Demanio e delle Tasse sugli affari, in data 28 gennaio 1887, n. 153887-3187, divis. III. Normale n. 13 del Bollettino demaniale, fasc. II dell'anno corrente.

Bollo — Somministrazione ad enti morali — Ricevute. — (Art. 13 settembre 1874, numero 2077).

Le ricevute di somministrazioni, apposte da impiegati di enti morali appiedi delle note o fatture delle Ditte somministratrici, non importando nessun discarico o liberazione di somma, non possono considerarsi come ricevute ordinarie per gli effetti dell'articolo 13 della legge sul bollo.

Quelle ricevute non importano neppure accreditamento a favore della Ditta, come un negoziante non sarebbe accreditato dalla dichiarazione che gli rilasciasse un servo od un operaio di avere ricevute merci per conto del padrone o del capo-fabbrica.

I detti impiegati quindi non cadono in contravvenzione se non muniscono le dette ricevute colla marca da bollo.

Nota dell'Intendenza di Finanza di Parma, 5 e 23 novembre 1886, num. 21803-2546 e 22333-2613, pubblicate in riassunto dalla Rivista Amministrativa a pag. 195, a. corr.

Bollo — Mandati comunali — Stipendi — Ritenute — Quietanze figurative.

Gli ordini di pagamento figurativi emessi de enti morali a favore di cassiere per semplice giro di scrittura non rappresentando propriamente mandati di pagamento di somma, ma corrispondendo invece ad operazione interne d'ufficio diretto ad ottenere una regolare ed ordinata contabilità non sono soggetti alla tassa di bollo.

Non può non meno considerarsi come quietanza per liberazione di credito l'atto con cui il cassiere dichiara di aver versato nella cassa comunale le somme trattenute sugli stipendi degli impiegati.

Nota della Direzione generale del Demanio e delle Tasse sugli affari, all'Intendenza di finanza di Parma, del 10 dicembre 1886 c 15 febbraio 1887, num. 153961-26966 e 157816 32816, riassunte dalla Rivista Amministrativa a pag. 194 e 195, an. corr.

Conti Comunali — Consiglio di Prefettura — Approvazione — Consiglio Comunale — Modificazioni — Inammessibilità.

Il conto del Comune ch'è stato esaminato e deciso dal Consiglio di Prefettura non può essere modificato dal Consiglio Comunale. (Corte dei Conti, 26 Novembre 1886 – Bisonti c. Comune di Cariati).

Nota. -- La Corte ecc. « Erroneamente il Comune si prestò alla bonaria concessione di che nella sua deliberazione 19 ottobre 1883, dappoichè trattandosi di una contabilità già esaminata e decisa da un decreto del Consiglio di Prefettura, non è più lecito ad un Consiglio Comunale di rimaneggiare le istituzioni del decreto stesso, la quale flagrante irregolarità la Corte ebbe altre volte a condannare, siccome quella che, anzitutto, perturba i gradi di una giurisdizione chiaramente stabiliti dalla legge (art. 125 della legge Com. e Prov.) e compromettendo la stabilità dei conti, può compromettere la stessa consistenza dell'economica gestione di un Comune ». Per questi motivi ecc.

Conti comunali — Consigli di Prefettura — Decisioni. — (Art. 19 n. 20, legge 19 settembre 1874, n. 2077).

A norma delle istruzioni sui conti comunali emanate da questo Ministero il 21 gennaio 1867, in base all'articolo 230 della legge 20 marzo 1865, allegato A, le decisioni o sentenze del Consiglio di Prefettura debbono essere stese in calce al conto secondo il modulo che ivi è inserto.

Dopo cio il conto medesimo con la relativa decisione viene trasmesso al Comune, il quale ne deve redigere una copia autentica da notificarsi all'ufficio di Prefettura per corredo degli atti, mentre che il conto originale con tutte le carti che ne giustificano le risultanze e la decisione relativa pure originale rimangono depositati nella segreteria del Comune.

Diverse Prefetture avendo, or non ha molto

chiesto a questo Ministero schiarimenti in ordine all'applicazione del bollo alle accennate copie di decisione, a termine dell'articolo 19, n. 20. della legge 13 settembre 1874, n. 2077 previi gli opportuni accordi col Ministero delle Finanze, si dichiara che le copie le quali vengono trasmesse alle Prefetture per uso esclusivo di ufficio, e per rimanervi depositate a corredo degli atti, possono essere fatte in carta libera, mentre che per l'originale e per tutte le copie che si rilasciano agli interessati, qualunque sia lo scopo cui debbono servire, rimane fermo l'obbligo del bollo ai termini dell'articolo precitato; ben vero che su quelle in carta libera deve essere fatta espressa menzione dell'uso cui sono destinate.

Pregasi di cio informare i Comuni dipendenti, favorendo un cenno di ricevuta della

presente.

(Circolare del Ministero dell'Interno, divisione I, sez. I, n. 15900, in data del 20 dicembre 1886, a tutte le Prefetture del regno).

Consorzio stradale — Estensione od opere stradali già costrutte — In quali casi possa aver luogo.

Trattandosi di strade comunali obbligatorie, nel Consorzio che viene per esse costituito possono essere comprese anche quelle opere che furono già costrutte d'ufficio dopo la domanda di costituzione del Consorzio, tenuto conto delle speciali condizioni di fatto. (Cons. Stato, 27 Ottobre 1886—Comuni di Torchiara, Laureana ed altri ric.)

Nota — In questo parere il Consiglio di Stato richiama il suo precedente parere del 20 Marzo 1879, pel Comune di Agugliano, Riv. Ammin. 1879, p. 452, col quale opinò che si dovessero esaminare le particolari circostanze di fatto e risolversi sulla convenienza o meno di dedurre in Consorzio le opere eseguite in esito di provvedimento d'ufficio ordinato dal Prefetto colle facoltà attribuitegli dalla legge e non per iniziativa dei Comuni. In questo senso esiste un altro parere del 25 Giugno 1884 in affare del Comune di Comiso.

La giurisprudenza del Consiglio di Stato, è poi costante nel ritenere l'inammessibilità di Consorzi per opere già costruite precedentemente alla costituzione del Consorzio medesimo, perchè in caso diverso, verrebbero i Comuni privati della legittima influenza loro concessa in opere di loro peculiare interesse. Vedi in tal senso da ultimo, parere 20 Febbraio 1884, Riv. Ammin. 1884, p. 636.

Credito agrario — Iscrizioni di privilegi. — (Art. 3 legge 23 gennaio 1887, n. 4276).

L'art. 3 della legge 23 gennaio 1887, numero 4276, sull'ordinamento del credito agrario dispone che i privilegi relativi ai prestiti concessi dagli istituti di credito agrario debbano essere iscritti gratuitamente sopra un registro speciale dal conservatore delle ipoteche del luogo, nel quale è situato l'immobile di cui fanno parte le cose sottoposte al privigio e dove queste si trovano; e che inoltre i certificati riguardanti queste iscrizioni debbano rilasciarsi pure gratuitamente.

Siccome si desume dalla predetta legge, per la pubblicazione dei privilegi agrari dovendo essere adottata la stessa forma stabilita dal codice civile per le iscrizioni ipotecarie, così è chiaro che il registro speciale anzi detto non è se non un libro di formalità sulla quale si devono trascrivere letteralmente le sole note

relative ai privilegi agrari.

Ciò premesso nell'intento di tenere per quanto è possibile questo servizio speciale distinto dal servizio ordinario delle iscrizioni ipotecarie, di concerto coll'on. guardasigilli, si determina quanto appresso:

1. Le note per iscrizione di privilegi a favore di istituti di credito agrario saranno dai conservatori delle ipoteche registrate sul consueto registro generale ossia d'ordine, e ad esse sarà assegnato il numero d'ordine corrente senza alcuna alterazione o particolarità precisamente come se si trattasse di formalità ordinarie;

2. Queste note saranno copiate letteralmente sopra un registro speciale, ed all'uopo servirà il registro modulo 61, per le iscrizioni soggette a rinnovazione, aggiungendovi però a mano nella intestazione le parole: Iscrizioni di privilegi a favore di istituti di credito a-

grario:

3. Per le formalità di annotamento che occorressero in ordine all'iscrizione di privilegi agrari servirà del pari un registro per le annotazioni modulo 62, anch'essa speciale, sul quale dovranno essere aggiunte a mano nella intestazione le parole: Iscrizioni di privilegio a favore di Istituto di credito agrario;

4. I registri predetti mod. 61 e 62, da servire esclusivamente per le iscrizioni dei privilegi agrari, e le relative annotazioni, verranno distribuiti al più presto in carta non bollata, ma non dimeno dovranno, come i registri di formalità ordinarii, essere vidimati dal presidente o da un giudice del Tribunale a forma di quanto dispone l'articolo 2073 del Codice Civile, e dovranno parimenti essere dai conservatori tenuti sì e come l'articolo stesso prescrive;

5. Per questo speciale servizio del credito

agrario i conservatori terranno poi distinti repertorii dei creditori e repertorii dei debitori servendosi degli attuali moduli n. 64 e 96, sulla intestazione dei quali faranno a mano l'aggiunta, di che nei precedenti numeri 2 e 3;

6. I conservatori impianteranno distinte tavole alfabetiche, servendosi dei registri attuali mod. 67, ed istitueranno pure una speciale rubrica dei cognomi nella forma voluta dall'articolo 8 dell' istruzione ministeriale 30 dicembre 1865, ed allegato relativo.

7. Tutti i predetti registri di formalità e reportorii avranno una numerazione speciale

e cominceranno tutti dal n. 1;

8. Le note relative alle iscrizioni dei privillegi agrarii dovranno essere cucite in filze o rilegate in volumi a parte, a spese, dei conservatori sì e come dispone l'articolo 12 della istruzione ministeriale 30 dicembre 1865;

9. Le ricevute modulo 92 serviranno pure per le note d'iscrizione dei privilegi agrari, senza che occorre alterare la numerazione cor-

rente.

(Circolare della Direzione generale del Demanio e delle Tasse sugli affari, in data 4, aprile 1887, n. 44402-9402, divis. III, pubblicato nel Bollettino demaniale a pag. 348, an. corr., Norm. n. 64).

Credito agrario — Privilegi. — (Art. 14 legge 23 gennaio 1887, n. 4276).

Sull'applicazione dell'articolo 14 della legge sul credito agrario 23 gennaio 1887, n. 4276, è stato proposto il dubbio se la clausola, che fosse inserita nel contratto di prestito con pegno agrario della cessione a favore dell'Istituto creditore del diritto a percepire direttamente l'indennità derivante dall'assicurazione delle cose soggette a privilegio, possa modificare le agevolezze fiscali concesse dal detto articolo 14.

E' stato altresi richiesto se la autenticazione, di che all'articolo 16 della legge stessa possa andare esente da tassa di bollo e registro.

A soluzione del primo quesito si risponde, che la clausola della cessione all' Istituto delle indennità derivante dall'assicurazione, quanto le cose formanti oggetto del privilegio sono assicurate, non può verificare in verun modo le agevolezze fiscali consentite dal citato articolo 14 della legge perchè trattasi di un patto che tende a favorire sempre più lo scopo pel quale le agevolezze furono concesse, e che per sua natura non può nemmeno offrire titolo alla percezione di una tassa particolare oltre quella dovuto pel pegno agrario.

Relativamente al secondo quesito si osserva che, avendo l'articolo 16 della legge stabilito che l'autenticazione è gratuita, deve ritenersi con questa espressione sia stata concessa la esenzione anche dalle tasse erariali non solo per l'autenticazione notarile, ma ancora per la legalizzazione del sindaco o del giudice conciliatore, alla quale il detto articolo 16 attribuisce carattere e valore d'autenticazione.

(Normale n. 76 del Bollettino Demaniale anno corrente Circolare della Direzione generale del Demanio e delle Tasse sugli affari, 12 maggio 1887, n. 53413-11413, divisione III).

Corte dei conti — Competenza — Rimborso agli esattori — Esazione ed esattore — Rimborsi per quote inesigibili.

La corte dei conti è competente a giudicare sui rimborsi chiesti dagli esattori per quote inesigibili. (1)

Non si fa luogo a rimborso se l'esattore non dimostra di avere fatto inutilmente atti di ese-

cuzione.

Quindi la dichiarazione del messo di non avere consegnato l'avviso ai morosi per non avere trovato il contribuente, la pubblicazione dell'avviso medesimo nella casa comunale, e il certificato di irreperibilità rilasciato dal sindaco, non sono atti sufficienti a provare l'inesigibilità della tassa.

(Corte dei conti, 20 novembre 1886 — Min. delle Finanze c. Negroni).

defie i manze c. Negrom,

Eredità — Cessione di ragioni — Accolli impliciti di debiti — (Art. 31 legge 13 settembre 1874, n. 2076).

E' stato domandato se per un atto di cessione di ragioni ereditarie la tassa di registro debba esser liquidata oltrechè sul correspettivo pagato o promesso, anche sull'ammontare della quota della passività, che faceva carico al cedente; sebbene nell'atto di cessione non sia fatta esplicita menzione nell'articolo dei debiti.

E' fuori di dubbio che a tenore del disposto dell'articolo 1027 del vigente Codice civile i coeredi debbono tra essi contribuire al pagamento dei debiti e pesi ereditari in proporzione delle loro quote ereditarie, salvochè il testatore abbia altrimenti determinato. E quindo se uno dei coeredi cede le sue ragioni per un correspettivo determinato agli altri coeredi, questi subentrano nell'obbligo di soddisfare i debiti e pesi ereditari per la quota che faceva carico al cedente, anche se la cessione sia espressa in termini generici, qualora comprenda tutti i vantaggi ed oneri che derivano dalla qualità di coerede.

⁽¹⁾ Conf. Corte dei conti 20 gennaio e 3 febbraio 1885 (Foro it., 1885, III, 84 e 118).

A tenore pertanto dell'articolo 31 della legge di registro, la quale dispone che nei trasferimenti di beni mobili ed immobili a titolo oneroso la tassa proporzionale è applicata in ragione dei prezzi o dei correspettivi convenuti fra le parti e degli oneri che passano a carico dell'acquirente, al correspettivo pagato o promesso per la cessione è da aggiungersi l'ammontare dei debiti e pesi ereditari per la quota che di diritto faceva carico al cedente, che per effetto della cessione è passata a carico dei cessionari.

Un identico concetto è stato del resto ammesso anche dalla Corte di Cassazione di Roma, la quale nella causa Finanze contro Gallicchio, relativa alla tassa di registro da applicarsi sopra un contratto di cessione delle ragioni di legittima spettanti sulla eredità paterna alla signora Giacomina Gallicchio nei Rossi, con la sentenza 5 gennaio 1884 riportata a pagina 331 del Bollettino demaniale 1884, così in proposito si espresse: « Nè finalmente può « contrastarsi avvenga accollo di oneri al coerede « e questo accollo valga quale maggiore corre-« spettivo della cessione quando, assodato esi-« stenza ed ammontare di passività ereditarie, si « ammette l'esonero convenzionale del coerede « cedente da ogni concorso proporzionale, cui « è tenuto per legge all'estinzione delle passività

« stesse ». Circolare della direzione Generale del Demanio e delle Tasse sugli affari, del dì 8 febbraio 1866, n. 18995-3995, divisione III, pubblicata colla Normale 23 a pag. 76 nel Bollettino, anno corrente.

Elezioni amministrative — Secondo appello— Ora - (L. com. prov., art. 63).

L'essersi dichiarato nel verbale dell'ufficio definitivo che si procedette al secondo appello dopo scorso il termine voluto dall'art. 63 della legge com. prov., rende valide le elezioni, quantunque non risulti dell'ora in cui si fece l'appello. (1)

(Consiglio di Stato, 3 dicembre 1886; Comune di Siena).

Elezioni comunali — Ministri del culto aventi cura d'anime — Incleggibilità assoluta.

Colui che ha cura d'anime in un Comune non può essere eletto a consigliere comunale neppure in altro comune, quantunque appartenente a Provincia diversa, giacchè tanto per la lettera, quanto per lo spirito dell'art. 25 della legge com. e prov., la ineleggibilità dei ministri del culto, aventi cura d'anime, e di

coloro che ne fanno le veci, è assoluta ed estesa a tutto lo Stato. (Cass. — Roma, 14 aprile 1887 sezioni riunite. — Pairotti ed altri c. Don Masuccia.)

Nota. — Questa quistione è stata molto dibattuta ed ha riportata anche uua soluzione contraria a quella della Cass. Romana, che ora

pubblichiamo.

Ed infatti le Corti d'appello, che han sostenuto la tesi dell'ineleggibilità relativa, sono due, cioè quella di Torino (sentenza 30 giugno 1885) e quella di Casale (sentenza 18 agosto 1886). « La Corte Torinese ha detto i Ministri del culto aventi cura d'anime e coloro che ne janno le veci non possono essere eletti a consiglieri comunali solamente nel comune, ove esercitano le loro funzioni. (V. Giurista, 1885, p. 148).

« Gli ecclesiastici e ministri dei culti che abbiano giurisdizione o cura d'anime e coloro che ne fanno le veci non sono colpiti da ineleggibilità assoluta, cioè con estensione a tutto il Regno, ma solo da ineleggibilità limitata al comune ove esercitano la giurisdizione o cura d'anime (Riv. Amm., 1886, p. 680).

La giurisprudenza di queste due corti si trova in opposizione colle corti di appello di Torino (30 dicembre 1862) e di Milano (6 ottobre 1870), nonché colla cassazione di Roma (21 gennaio 1886): giurisprudenza che ora viene ribadita con la recente sentenza, a sezioni riunite, della Corte Suprema di Roma, che pubblichiamo.

La legge non esclude dalla eleggibilità puramente e semplicemente i ministri del culto, ma quelli soltanto che hanno giurisdizione o

cura d'anima.

La ragione dell'incapacità non esiste a causa del carattere ecclesiastico, ma a motivo delle funzioni, ossia per incompatibilità delle due funzioni. E la legge per non distogliere i Ministri del culto dalla loro missione spirituale li ha dichiarati ineleggibili in termini generali ed assoluti alla carica di consigliere.

Ora se è , come è , questa la ragion della legge, non può parlarsi d'ineleggibilità relativa; doppoichè se non possono essere eletti nel proprio Comune per non farli distrarre dal loro ministero, a più forte ragione debbono ritenersi non eleggibili anche negli altri Co-

muni.

A sostegno di questa tesi sta anche il progetto di legge presentato nel 1872 per la riforma della legge com. e prov. vigente, secondo il quale la ineleggibilità in discorso veniva limitata al solo comune, ove si esercitava l'ufficio; ma questo progetto non è diventato mai legge.

E vero che in Francia la incapacità è ristretta al solo comune, ove si esercita il ministero; ma gli art. 18 della legge 21 marzo

⁽¹⁾ Si consulti il parere 2 aprile 1886 (Foro it., 1886, III, 64.

1831, e 10 di quella del 5 maggio 1855 contengono una disposizione diversa da quella dell'art. 25 della nostra vigente legge.

Con la disposizione generica ministri dei

culti la legge abbraccia non solo quelli della religione cattolica dominante, ma di qualunque altra.

Impiegati comunali — Riconferma senza determinazione di tempo — Disdetta — Termini.

La nomina o riconferma di un impiegato, senza determinazione di tempo, deve intendersi duratura d'anno in anno, salvo diffida a tempo debito; epperò il licenziamento dato dal comune al proprio medico con preavviso di sei mesi è legale (Cons. Stato, 16 settembre 1886, adottato — Comune di Foglizzo).

Nota: — La giurisprudenza del consiglio di Stato è costante, come rilevasi dai pareri adottati, 5 febbraio 1886 — Giurista, 1886, p. 102— e 23 gennaio 1886 — Riv. amm., 1886, p. 464 — Giurista, 1886, p. 72.

Liti dei Comuni — Comunisti, testimoni — Ammessibilità.

In una causa promossa dal Comune per difendere gli interessi collettivi del Comune stesso, o di una frazione, i Comunisti possono essere intesi come testimoni, quantunque possano essere ritenuti interessati, per la ragione che sono posti in causa (App. Torino, 27 Dicembre 1886 — Fresia c. Comune Pamparolo).

Nota. — In senso uniforme ha deciso pure la Cass. di Torino con sentenza 10 giugno 1885 — V. Giurista, 1886, p. 22 con la nota di rimando.

Legge 14 luglio 1887, n. 4702. Condono delle pene pecuniarie e delle sopratasse incorse per contravvenzioni alle leggi di bollo e di registro.

Per effetto dell'art. 23 della legge 14 luglio 1887, n. 4702 sono condonate tutte le pene pecuniarie e le sopratasse incorse e non pagate prima della sua pubblicazione per contravvenzione alle leggi di bollo e di registro a condizione che i contravventori adempiono entro due mesi alle prescritte formalità e paghino integralmente le tasse principali.

Questo beneficio è applicabile anche ai funzionarii dell'ordine giudiziario che incorsero in dette contravvenzioni nell'esercizio delle loro funzioni. Perciò se ne dà loro notizia affinchè possono profittarne coll'esatto adempimento della suaccennata condizione.

Ed in pari tempo si avverte che il ministero di grazia e giustizia d'accordo con quello delle finanze ha disposto che cessino immediatamente le ritenute sugli stipendii e sulle pensioni di riposo ordinate a carico di quei funzionarii che colle ritenute stesse od altrimenti hanno già soddisfatto per intiero le tasse principali dovute sugli atti caduti in contravvenzione. (Risoluz. Min. Grazia e Giust.).

Notai ed agenti di cambio — Legalizzazione — Certificati di rendita — (Art. 143, n. 2, legge 13 settembre 1874, n. 2076 — Art. 20, n. 28, e 21, n. 32, legge 13 settembre 1874, n. 2077 — Art. 44 tabella annessa alla legge 13 settembre 1874, n. 2086).

Non è soggetta a tassa la legalizzazione delle firme di notai ed agenti di cambio che autenticano le dichiarazioni di cessione e tramutamento fatte a tergo dei certificati di rendita del debito pubblico.

(Normale della Direzione generale del Debito pubblico, del 24 dicembre 1885, pubblicata nel *Bollettino del Tesoro* dell'anno 1885,

n. 155, pag. 1217).

Le norme contrapposte allo art. 44 della tabella annessa al decreto reale 13 settembre 1874, n. 2086, testo unico delle leggi sulle tasse per concessioni governative, modificato dalla legge 19 luglio 1886, n. 5836, dispone che non è dovuta la tassa fissata dallo stesso articolo, per la legalizzazione delle firme, quando per le leggi vigenti sia esente da bollo l'atto in cui è apposta la firma da legalizzarsi.

A fronte di tale disposizione venne fatta questione se sia dovuta la tassa per la legalizzazione della firma del notaio che autentica la dichiarazione di cessione o traslazione di iscrizioni nominative di rendita del debito pubblico fatta dal titolare iscritto a tergo del corrispondente certificato, a termini dall'articolo 18 della legge organica del Gran Libro 10 luglio 1861 e dell'articolo 46 del regolamento 8 ottobre 1870. Il dubbio è sorto per la circostanza che, sebbene il certificato di rendita sul quale viene scritta la dichiarazione di cessione si trovi munito del bollo di centesimi 10 stabilito per i titoli del debito pubblico dello Stato dallo articolo 20, § 4, n. 28, della vigente legge sul bollo, la dichiarazione stessa però è un atto sai generis che non dà luogo alla tassa di bollo, cui vanno soggetti gli atti della specie, a termini dell'articolo 19, § 4, n. 7, della legge medesima

Il Ministero delle Finanze (Direzione gen. del Demanio e delle Tasse), alla cui decisione venne sottoposta la questione, ha, con nota 24 novembre 1885, n. 161601-31601, divis. III. dichiarato quanto segue:

« L'articolo 143, n. 2, della legge di regi-« stro dichiarava esente da tassa i trasferimenti « dei titoli del debito pubblico dello Stato fatti

« mediante annotazione scritta sui medesimi,

« onde viene perciò ad essere manifestamente « ammesso che le dichiarazioni per tali tra-

« sferimenti possono essere iscritte anche su

« gli stessi certificati nominativi.

« Ciò posto, siccome la tassa di bollo sui « titoli del debito pubblico, stabilita dallo ar-« ticolo 20 , n. 28 , della legge 13 settembre « 1874, n. 2077, è soltanto di cent. 50, e non « può quindi ammettersi che sia essa compensa-« tiva di quella per la cessione, la quale, co-« me convenzione fra privati, dovrebbe essere « soggetta al bollo di lire una, sorge sponta-« neo il convincimento che queste cessioni fatte « per attergato sopra certificati di rendita, non « sono contemplate per una tassa speciale dalla « legge di bollo, e rientrano perciò nella di-« sposizione generale dell' articolo 21, n. 32

« In presenza pertanto delle disposizioni con-« tenute nell'art. 44 della legge sulle tasse di

« concessioni governative, in forza delle quali « debbono ritenersi esenti da tassa di conces-

« sione governativa le legalizzazioni apposte « sopra atti che siano per legge esenti da bollo,

« anche la legalizzazione della firma del no-« taio che abbia autenticata la firma dei ce-

« denti nella forma predetta, è da ritenersi e-

« sente da quella tassa ».

« della medesima.

Nel portare a conoscenza delle Intendenze di finanza (ramo Debito pubblico e Cassa Depositi e Prestiti), ad opportuna loro norma, questa risoluzione, occorre appena avvertire che, sebbene essa sia stata emanata sopra un caso pratico, in cui trattavasi di legalizzazione della firma di notaio che autenticò una dichiarazione di cessione di rendita, è egualmente applicabile quando si tratti di dichiarazioni per consenso a tramutamento di iscrizioni nominative al portatore, di cui all'articolo della succitata legge sul Gran Libro ed all'articolo 54 del relativo regolamento, e tanto nel caso che la firma legalizzata sia di notaio quanto di agente di cambio.

Maestri Comunali — Certificato di lodevole servizio — Servizio effettivo ed in qualità di supplente.

Solo i Maestri, che hanno compiuto otto anni di lodevole servizio col dirigere sempre la scuola quali maestri effettivi, hanno dritto ad ottenere il certificato di lodevole servizio. Non possono quindi ottenerlo quei Maestri che hanno prestato servizio cumulativo, cioè parte come effettivi e parte come supplenti (Nota Min. Pubb. 1st. 13 Marzo 1887, n. 12470).

Maestri comunali — Nomina d'ufficio — Anno inoltrato — Stipendio — Decorrenza

In caso di nomina d'ufficio di Maestri ad anno inoltrato e non per sola colpa del Comune, la decorrenza dello stipendio non può fissarsi dal principio dell'anno scolastico; e quindi il Maestro ha dritto soltanto ad una quota proporzionale dello stipendio (1) Cons. Stato 24 Febbraio 1887 – Comune di Atzora).

Ordini collettivi di pagamento — Somme inferiori a lire trenta.

I mandati collettivi emessi dagli enti morali per somme che non superano le lire trenta per ciascun credito sono esenti da bollo, qualunque ne sia l'ammontare complessivo purchè però si intende, nessuna delle somme da pagarsi sia parte di un credito che al momento del pagamento eccede il detto limite

La detta estensione è applicabile ai paga-

menti degli stipendii.

(Nota della Direzione generale del Demanio e delle Tasse sugli affari all'Intendenza di Parma, in data del 30 novembre 1886, numero 150365 30365, comunicata dal segretario generale del Municipio di detta città alla Rivista Amministrativa del Regno ed ivi pubblicata a pag. 193, an. corr.)

Proprietà industriale — Atti costitutivi di società — Enunciazione. — (Art. 46 legge 13 settembre 1874, n. 2076).

Con Normale n. 77 in data 12 maggio 1877 pag. 445 del Bollettino, la Direzione generale del Demanio ha comunicato la dichiarazione diplomatica scambiatosi fra l'Italia e la Francia mercè le quali le Ditte e Società industriali e commerciali dei due paesi possono fare Il deposito delle loro marche di fabbriche o di commercio e procedere giudizialmente contro i contraffattori e falsificatori senza obbligo di produrre e di registrare i loro contratti costitutivi, potendo dare la prova della loro personalità giuridica, del loro ordinamento e dei poteri dei loro rappresentanti mediante la produzione d'un certificato della competente autorità del paese ove hanno la loro sede.

Il superiore dicastero prelodato ha soggiunto che l'enunciazione di detti contratti in quel certificato non attribuisce diritto all'Amministrazione di pretendere la registrazione, ma che il medesimo deve servire unicamente al caso del deposito delle marche di fabbrica e dei relativi procedimenti contro i falsificatori e contraffattori, rimanendo sempre fermo l'ob-

⁽¹⁾ I pareri 30 Dic. 1881 e 1 Giug. 1883 — Riv. Amm., 1882, p. 211 e 1883, p. 851 confarmano im-

plicitamente i principii svolti nella decisione che pubblichiamo.

bligo della registrazione degli atti costitutivi delle Società estere quando se ne voglia fare un uso diverso da quello dell'esercizio e della rivendicazione dei diritti risultanti dalla convenzione 20 marzo 1883 (vedi vol. LXXII, pag. 2099, Collezioni delle leggi) per la protezione della proprietà industriale.

Stima — Domanda — Deposito nella cancelleria — (Art. 25 legge 13 settembre 1874, n. 2076).

E' stato rilevato che non di rado i ricevitori del registro si ritengono dispensati da ogni osservanza di termini dopo aver proceduto nei cinquanta giorni dal pagamento della tassa alla notificazione della domanda giudiziale di stima.

Con la normale inserita a pag. 82 n. 20, del Bollettino demaniale 1881, fu già avvertito che la domanda notificata alle parti deve di regola essere depositata nella cancelleria della pretura non oltre l'undecimo giorno dalla notificazione, con la contemporanea richiesta al pretore di emettere l'ordinanza di stima. E quantunque non si tratti di termini stabiliti a pena di decadenza, interessa tuttavia che venga osservato, non convenendo che questi procedimenti sieno troppo prolungati.

In questa occasione si ricorda la normale inserita a pag. 32, n. 13 del Bollettino demaniale 1879, colla quale fu fatta avvertenza che è compito delle Intendenze di esercitare un'attiva sorveglianza sullo svolgimento dei procedimenti di stima e di assicurarsi in particolar modo che segua regolarmente e nel debito termine la notificazione della domanda, la sua presentazione alla pretura, la nomina dei periti, ed il deposito per parte di questi delle relative relazioni.

(Circolare della Direzione generale del Demanio e delle Tasse sugli affari, del dì 12 marzo 1887, n. 4114-111, divis. III. Normale n. 36 del Bollettino demaniale, anno corrente).

Tassa di bollo — Commercio degli stracci — Certificati di origine e di disinfezione.

I certificati di origine e di disinfezione per il trasporto degli stracci possono essere rilasciati in carta libera, trattandosi di atti prescritti dai Decreti Ministeriali per impedire la diffusione del colera, e quindi nell'interesse esclusivo del pubblico servizio, tranne il caso che occorra farne uso ai termini dell'art. 2 della legge 13 Settembre 1874. n. 2077. (Decisione Min. Fin., 16 Marzo 1887).

Tassa di bollo — Maestri comunali — C'ertificati di lodevole servizio.

I certificati di lodevole servizio, che si rila- 1877, p. 22.

sciano ai Maestri, vanno soggetti a tassa giusta l'art. 19, n. 5 della legge 13 Settembre 1874, n. 2077.

La tassa su tali certificati è dovuta di centesimi 50, se redatti su carta filigranata, e di lire 1, a senso dell'art. 20, n. 30 detta legge, se scritti su modelli a stampa. (Nota Min. Fin. Direz. Gen. Dem. e Tasse 19 Maggio 1886, n. 53366 11366).

Tassa di esercizio e rivendita — Ricevitore del Registro — Conservatore delle Ipoteche — Esenzione.

Il Ricevitore del Registro ed il Conservatore delle Ipotecite, essendo Impiegati dello Stato, non sono soggetti alla tassa di esercizio (Decis. Deput. Prov. di Udine, 7 Marzo 1887, numero 5384).

Tassa di esercizio e rivendita — Ricevitore del lotto.

I Ricevitori del lotto, dovendo considerarsi, più che impiegati, dello Stato, veri appaltatori di un servizio dello Stato, sono soggetti alla tassa d'esercizio (Decis. Deput. Prov. di Udine, 17 Marzo 1887, n. 5384).

Nota — Facciamo rilevare che il Ministero con circolare 15 Dicembre 1979 si pronunziò in senso contrario, ritenendo che i ricevitori del lotto, per la loro qualità di Agenti dell'Amministrazione dello Stato, debbono comprendersi fra gli Impiegati dello Stato ed andar quindi esenti dalla tassa di esercizio, quantunque non siano retribuiti con stipendio fisso, ma con aggio proporzionale da tener luogo per essi di vero stipendio. V. Riv. Amm., 1887. p. 315.

Tassa di famiglia - Congiunti - Vita comune -Patrimonio proprio — Impossibilità.

Le persone *sui juris*, allora formano una sola famiglia per l'applicazione della tassa, quando oltre al vivere insieme, hanno ancora gli interessi comuni, perchè dovendosi in questo caso la tassa misurare sull'intero patrimonio oomune, è giusto che sia unica, come unico è il patrimonio.

Quindi le persone sui juris e che hanno rendite proprie sono soggette ciascuna per sè alla tassa di famiglia, quantunque siano fra di loro congiunte e convivono nella stessa casa (Cass. Napoli, 2 Agosto 1886. Mongiò c. Comune di Galatine).

Nota — Sono conformi le sentenze: App. Firenze, 19 Febbraio 1877, Riv. Amm., 1877 p. 372: Cass. Firenze, 5 Novembre 1877, Riv., 1877, p. 22.

Parte II.

Giurisprudenza civile e commerciale

Cambiale — Firme — Elementi costitutivi.

Nella cambiale tanto la firma del traente od emittente, dell'accettante e dei giranti, quanto quella dell'avallante deve constare del nome e cognome scritti per esteso; la mancanza anche parziale, di un simile requisito esclude la qualità e gli effetti speciali della cambiale, almeno nei riguardi della persona non identificata nel prescritto modo.

Così è a dirsi se la firma dell'avallante trovisi espresso coll' intero cognome o colla semplice iniziale del nome di lui (Cass. Torino 5 maggio 1887 — Ditta G. R. Zirotti c. Banca Bergamastra di depositi e conti correnti. —

Monit. Trib., 1887, pag. 511).

Cambiale — Impugnazione in falso — Cauzione — Deposito della valuta — Erede — Giudizio di esecuzione.

L'esercizio dell'azione cambiaria non può essere arrestata dall' impugnazione in falso dell'effetto cambiario.

L'ordine al debitore dello effetto cambiario di depositarne il valore tiene luogo della cauzione che può essere astretto a dare il creditore.

Non essendosi pronunziata condanna contro l'erede, nella qualità di erede puro e senplice, e non essendosi mossa controversia al riguardo, può il debitore far valere la sua qualità di erede beneficiato anche nel preventivo e preliminare del giudizio di esecuzione.

App. Catania, 10 sett. 1886. Motta c. Motta. Nota—In dritto — La Corte osserva, che a mente degli articoli 324, 327 e 328 Cod. di Comm. nei giudizii cambiari il debitore non può opporre che le eccezioni riguardanti la forma del titolo o la mancanza delle condizioni necessarie allo esercizio dell'azione, e le eccezioni personali non possono ritardare l'esecuzione e e la condanna al pagamento, se non sono liquide e di pronta soluzione, ed in ogni caso fondate su prova scritta. Ove siano di più lunga indagine, la discussione ne è rimandata in prosecuzione del giudizio, ed intanto ha luogo l'esecuzione o la condanna al pagamento con cauzione o senza, secondo l'apprezzamento del magistrato. Che dette regole si applicano alle cambiali contenenti firme false e firme vere.

Che alla stregua dei detti principii quindi ben si avvisò il Tribunale nel non tener conto dell'impugnazione e querela di falso incidente sporta dallo appellante per la firma del traente che si pretende non essere vera, e di condannare il Giovanni Motta Fazio od a fare il deposito dei valori che equivale a condanna di pagamento con cauzione, ed in caso d'inadempienza fra il termine designato, alla condanna effettiva pura e semplice.

La querela di falso non poteva arrestare e sospendere l'esercizio dell'azione cambiaria, e l'esecuzione e condanna del pagamento. L'attacco di falso è una eccezione di lunga indagine e non può ritardare l'esecuzione o la condanna di pagamento, giusta quanto è prescritto dalla legge. Il legislatore nell'interesse del commercio e della rapida circolazione degli effetti cambiari, che possono far le veci di moneta corrente. ha inteso equiparare, ed anzi con maggiore efficacia giuridica, la lettera di cambio all'atto pubblico, dandole la forma parata e non arrestarne l'esecuzione per qualsiasia eccezione, anche per impugnazione di falso, art. 1317 Cod. Civ.

Che avanti ai primi giudici non si elevò veruna disputa sul tema se il citato Giovanni Motta Fazio dovesse ritenersi erede puro e

semplice od erede beneficiato.

L'appellante non implorò neppure che si fosse fatta dichiarazione a suo riguardo di essere ritenuto erede beneficiato, altrimenti in caso di controversia il Tribunale avrebbe rinviato le parti per l'incidente sulla qualità ereditaria alla giurisdizione civile, art. 869 codice di commercio, Egli fu impedito nella qualità di erede di Giovanni Motta Distefano, con tal nome si difese, e con tale qualità semplicemente fu pronunziata condanna contro di lui, e non come erede puro e semplice, o beneficiato, non essendosi impegnata veruna contestazione al riguardo.

Da ciò verun pregiudizio l'appellante viene a soffrire, può sempre far valere la sua qualità di erede beneficiato, se gli compete, anche nel preventivo di esecuzione ove si voglia agire sopra i beni propri di lui, e non su quelli dell'eredità.

Che nè il disposto deposito delle lire 25000 contradice affatto la sua qualità di erede beneficiato, o sia incompatibile con detta qualità; tanto vero che i creditori possono chiedere dall'erede beneficiato idonee cautele a mente dell'art. 975 cod. civ. Quindi nella specie in esame se egli vorrà sfuggire ed evitare l'esecuzione su i beni ereditarii che costituiscono la garantia dei creditori del defunto, debitore degli effetti cambiarii, ed in allora adempirà a fare il deposito dei valori, vi fossero o no contanti nell'eredità se no i creditori a cui favore è pronunziata la condanna faranno valere le di loro ragioni con la esecuzione sopra i beni ereditarii, se a lui compete la qualità di erede beneficiato, ed anche sopra i suoi beni propri se sarà ritenuto erede puro e semplice.

In ogni caso egli rappresenta l'eredità ed a lui debbano rivolgersi i creditori per essere pagati. Che non essendosi dato luogo allo incidente di falso, per le ragioni su espresse, per arrestare l'esercizio dell'azione cambiaria, non era il caso che il Tribunale avesse dovuto rimettere le parti ad udienza fissa davanti al Tribunale civile, e può quando che sia lo appellante agire in conseguenza della sua querela di falso in linea civile in via principale, articolo 296 e 406 Codice di procedura civile.

Causa pia — Diritto romano — Diritto patrio — Codicillo — Numero dei testimoni necessario.

Per il dritto imperante al tempo del codicillo in disputa, anche nell' ipotesi della causa pia, il numero di cinque testimoni, oltre il notaio ed il giudice a contratti. (Cass. Napoli 3 marzo 1887. — D'Alessandro c. Comune di Deliceto).

Competenza — Esposti — Spesa di mantenimento — Concorso dei Comuni e della provincia — Competenza giudiziaria.

Sono di competenza dell'autorità giudiziaria le quistioni relative alla erogazione delle rendite di quegli istituti, che provvedono al mantenimento degli Esposti, in concorso del Comune e della Provincia a cui spetta in principal modo tale mantenimento in virtù della legge 20 marzo 1865. (1)

(Cass. Roma, 16 marzo 1887—Provincia di Modena c. Congrega di Carità di Carpi e di

Mirandola).

Debito pubblico — Rendita sul G. L. — Esecuzione forzata — Sequestro — Nullità.

Le rendite ed iscrizioni sul Gran Libro del debito pubblico non possono sottostare ad esecuzione forzata che nei soli casi preveduti dalla legge organica del debito pubblico. Quindi ogni sequestro di dette rendite ed iscrizioni nominative, fuori dei casi tassativamente preveduti, è nullo. (App. Catania, 2 agosto 1886).

Nota—In diritto-Osserva, che sebbene, in tesi generale, tutti i beni del debitore costituiscono la garentia dei suoi creditori e possono essere esecutati nei modi di legge, sia che si trovano nel possesso immediato del debitore, siano che figurano presso terzi, esperimentandosi contro di costoro l'azione pauliana o di simulazione fraudolenta, purtuttavolta una tale regola subisce delle eccezioni come per l'art. 583 Cod. Procedura Civ. ed in virtù delle altre leggi speciali imperanti.

Che per la legge la organica fondamentale del

One per 18 legge 18 organica fondamentale del

Gran libro del debito pubblico italiano, nello interesse del credito dello Stato, dei rapporti internazionali e dell'economia sociale, il legislatore ha stimato di fare anche una più larga eccezione in ordine alle iscrizioni nominative e delle rendite semestrali, statuendo che le persona iscritta sul Gran libro è solo riconosciuta come proprietaria del certificato nominativo dell'art. 32 della stessa legge si prescrive, che, salvo i casi tassativamente assegnati, non è ammesso sequestro, impedimento od opposizione di sorta alcune sulle iscrizioni.

Che detti casi vennero specificati dall'art. 30 detta legge e dagli articoli 131 e 132 del Regolamento approvato con D. dell'8 ottobre 1870, ove è detto che le iscrizioni nominative non possono essere soggette a sequestro, opposizione, impedimento ed esecuzione forzata che in caso di perdita o smarrimento del certificato d'iscrizione, nel caso di contraversia sul dritto a succedere, nel caso di fallimento o di cessione di beni, e nel caso di ipoteca speciale consentita.

Che le iscrizioni in argomento, come dal certificato rilasciato dalla Direzione generale del debito pubblico, sono intestate non al fu Tesoriere provinciale di Siracusa Nicola Amoretti, ma bensì talune a sua moglie Rosa Barone, ed altre a Sebastiono Barone e Dr. Carlo Belgrano fu Giuseppe, e tutte annotate con ipoteca speciale a favore della Finanza dello Stato per cauzione dovuta dal detto Tesoriere Amoretti.

Ora, se gl'intestatori per l'ipoteca consentita possono e debbano subire eventualmente l'esecuzione forzata, ove mai il Tesoriere provinciale risultasse, dalla rese dei conti debitore della Finanza dello Stato, non possano e nè debbano soggiacere a veruna altra esecuzione in rapporto ai creditori particolari dell'Amoretti, sia sulle rendite semestrali che scadono, sia sull'iscrizione al di loro nome, non potendo soffrire impedimento od opposizione di sorta alcuna su dette iscrizioni, ai termini della legge, e per essere l'azione spinta dal Frosini e Faro Vigo fuori dei casi tassativi prescritti dalla legge in cui il sequestro rendosi ammissibile.

Che alla stregua dei detti principii il Tribunale male si avvisò nell'accogliere la domanda dei signori Frosini e Vigo Faro, ordinando per misura di conservazione il sequestro dello iscrizioni e rendite ai terzi intestate.

Donazione - Mandato generico - Validità.

E' valido il mandato a danare, quantunque non s' indichi il cespite da donare, nè la persona del donatario. (Cass. Napoli, 10 gennaio 1887. — Trusillo c. Branda.)

⁽¹⁾ Conf. stessa Cars., sezioni riunite, 12 marzo 1882.

Giudizio di Graduazione -- Iscrizione ipotecaria — Cessionario, surrogatorio — Difetto di annotazione in margine dell'iscrizione della cessione o surroga — Legge transitoria pel C. C. -- Rettificazione delle iscrizioni antecedenti al CC.—Rinnovazione — Termine delle LL. C. C. - Cessione - mancata denunzia o accettazione—impugnativa in graduazione — Compratore surrogatario — Evizione - Madre creditrice del marito espropriato - Figlia - Non v' è conflitto d'interessi.

Un creditore non può dedurre nel giudizio di graduazione la nullità od inefficacia di una iscrizione rimpetto al cessionario o surrogatario di un altro creditore ipotecario per difetto di annotazione a margine della iscrizione stessa sia della cessione sia della surroga.

Per effetto del decreto che regola l'attuazione del vigente Codice Civile la rettificazione delle iscrizioni precedentemente pubblicate supplisce la rinnovazione, che le precedenti leggi Civili

del 1819 imponeva.

E secondo quelle Leggi la rinnovazione stessa poteva compiersi non allo scadere dei 10 anni dalla pubblicazione della primitiva iscrizione, ma nel corso dell'anno in cui scadeva il decennio.

Non può un creditore impugnare la efficacia di una cessione fatta da altro creditore del medesimo debitore pel difetto di denunzia a costui ovvero per difetto di accettazione da parte del cessionario al momento della cessione, quando questi venga chiedendo in graduazione la ricognizione è soddisfazione del credito per virtù della cessione.

Il compratore, che per delegazione del venditore ebbe pagato il prezzo ad un creditore di costui ed ottenuta surroga nei diritti del medesimo, laddove patisse evizione, può legalmente — dichiarata risoluta la vendita — esercitare le ragioni del creditore soddisfatto, senza avere obbligo di pruovare gli altri creditori, che non gli fosse stato dal venditore restituito

il prezzo che ebbe pagato. Può la madre rappresentante la figliuola come erede del padre debitore espropriato venir chiedendo in graduazione il suo credito senza che la figliuola abbia mestieri di essere rappresentata da un curatore speciale a niente

dell' articolo 136 comma 3° C. p. civ.

(Cass. Napoli 17 marzo 1887 — Costabile De Simone ed altri Gazz. Procurat., 1887 p. 568.

Locazione d'opera — Durata — Licenziamento.

Nei contratti di locazione d'opera senza una espressa determinazione della sua durata, questa bisogna dedurla dalla presunta volontà dei contraenti; e quindi anche dalla periodicità dello stipendio convenuto, secondo che sia a mese, ad anno. ecc.

Nei contratti di locazione d'opera ad anno. le disdetta deve essere dato un anno prima. (1) (App. Modena, 29 aprile 1887 — Filancieri.

1887, p. 509),

Mandante-Mandatario - Quietanza - Mancanza di data certa — Interrogatorio — Ammissibilità.

Il mandante, che non impugni gli atti del mandatario siccome fatti in frode dei suoi diritti e realmente compiuti dopo la revoca del mandato, non può reputarsi terzo ed estraneo agli stessi nei sensi dell'articolo 1327 Codice Civile.

Una convenzione tra creditore e debitore con la quale si viene riducendo un debito e si accorda assai lunga dilazione al pagamento, statuendolo a rate mensili, non è esatto dire che non contenga una transazione perchè non riveli l'aliquo dato da parte del debitore nei sensi dell'articolo 1764 detto codice, e che però tale convenzione sia nulla, perchè mancante di causa, secondo l'altro articolo 1119.

Erronea è la teorica che l'interrogatorio non fosse ammissibile, se non quando sia ammessibili, la pruova orale, e che neanco il giuramento decisorio possa ammettersi dove non ci

è pruova scritta.

L'interrogatorio può essere richiesto e conceduto su tutti i fatti allegati, purchè riconosciuti pertinenti dal magistrato, siccome il giuramento decisorio (art. 216 e 226 Cod proc. civile) e la limitazione contenuta nel comma l dell'articolo 1364 va riferito agli atti di cui la legge non riconosce la efficacia giuridica, se non risultino da atto pubblico o scrittura privata, i quali sono dinotati nello articolo 1314 non a quelli per cui la scrittura non è di essenza.

(Cass. Napoli 26 marzo 1887 Rienzo contro Farina).

Nota — Ecco il tenore della sentenza: quistioni.

1. Esistono nella denunziata sentenza gli errori di diritto, dei quali alla medesima si fa appunto col ricorso?

2. Che sul deposito e spese?

Sulla prima — La Corte di Cassazione ha osservato esistere senza dubbio gli errori di dritto, che i ricorrenti sono venuti affermando di essere nella denunziata sentenza.

In esso di vero si legge, che il mandante si abbia a reputare terzo nel riguardo degli atti fatti dal mandatario nella cerchia dei poteri conferitigli solo perchè non abbiano la data della registrazione accertata anteriore a quella

⁽¹⁾ Conf. App. Bologna, 11 agosto 1874.

della rivoca del mandato. E questa teorica si viene applicando anche a taluni atti, che per consuetudine, (e questa siccome rivelazione delle irrecusabili condizioni sociali), non si ritengono soggetti alla registrazione per constatarne la data, come sono le ricevute e quietanze di pagamenti.

Or questa è erronea teoria, imperocchè il mandante, che non impugni gli atti del mandatario siccome fatti in frode dei suoi diritti e realmente compiuti dopo la revoca del mandato, nen può reputarsi terzo ed estraneo agli stessi nei sensi dell'articolo 1327 Codice Ci-

vile.

La personalità giuridica del mandatario, siccome colui che agisce nel luogo e posto del mandante, non consente il concetto che la Corte ritiene di due persone l'una dall'altra giuridicamente distinte per quanto si attiene agli atti che siano stati al mandatario delegati e nei confini di esso dal medesimo compiuti.

Se i vincoli giuridici, che questi stringe con altri per virtù del mandato obbligano il mandante, non riesce possibile il ritenere questo straniero, o terzo agli atti medesimi. Art. 1752

Codice Civile.

E se al cessionario non è dato d'impugnare gli atti fatti dal cedente, che abbiano data anteriore alla cessione, quando non pruovi che sieno fatti dopo della medesima, con maggior ragione quelli fatti dal mandatario il mandante non può disconoscere, se non fuori i limiti del mandato, o quando esso era stato revocato e questa revoca fosse nota a colui, che ebbe contrattato col mandatario, perchè il mandato fosse stato ritirato, e non si trovasse più nelle mani del mandatario, art. 1759 Codice Civile.

Nè vale la ragione addotta dalla Corte, che le convenzioni e le ricevute esibite dal convenuto fossero state presentate dopo la istituzione del giudizio da parte del mandante, che conteneva la rivoca del mandato, perchè la data segnata nei suddetti atti si legge anteriore al giudizio, e la quistione in questo caso rimane quale innanzi è stata formolata; per modo che l'argomento si volge in una petizione di principio.

cipio.

E giova por mente nella specie, che l'attore medesimo accettava il fatto di essersi dai debitori pagate lire 265, le quali risultavano appunto soddisfatte al mandatario Franchini per la dichiarazione da costui rilasciata li 20 maggio 1884, onde egli medesimo riconosceva taluni e sconosceva altri fatti del mandatario.

Che del pari non corretta nè conforme alla legge si riconosce la teorica dalla stessa Corte assunta, che una convenzione tra creditore e debitore, con la quale si viene riducendo un debito e si accorda assai lunga dilazione al pagamento, statuendolo a rate mensili, non contenga una transazione perchè non riveli

l'aliquo dato da parte del debitore nei sensi dell'articolo 1764 detto Codice, e che però tale convenzione sia nulla, perchè mancante di causa, secondo l'altro articolo 1119. Le eccezioni che il debitore poteva venir facendo sulla prescrizione degl' interessi, il dispendio del giudizio e la insolvenza del debitore, poteva essere ritenuto siccome ragioni da consigliare una riduzione ed accettare il pagamento a rate, che con maggior sicurezza il debitore avrebbe potuto adempiere. Ad ogni modo, in punto di diritto, non si trova giustificabile il rifiuto di ritenere siccome transazione un atto, così venne tra le parti riconosciuto e che pure offriva elemento di reciproca concessione ai diritti dell'altra parte, e limitazione ai propri per evitare una lite, che altrimenti sarebbe sorta.

E poi è per ogni modo illegale il ritenere nulla per difetto di causa la remissione parziale del debito che un creditore faccia in virtù della non felice condizione economica del debitore.

Che pure erronea è l'altra teorica proclamata nella medesima Corte, che l'interrogatorio non fosse ammissibile, se non quando sia ammissibile la pruova orale, e che neanco il giuramento decisorio possa ammettersi dove non

ci è pruove scritta.

L'interrogatorio può essere richiesto e conceduto su tutti i fatti allegati, purchè riconosciuti pertinenti dal magistrato, siccome il giuramento decisorio (art. 216 e 226 Cod. proc. civile) e la limitazione contenuta nel comma 1.ª dell'articolo 1364 va riferito agli atti di cui la legge non riconosce la efficacia giuridica, se non risultino da atto pubblico o scrittura privata, i quali sono dinotati nello articolo 1314 non a quelli per cui la scrittura non è di essenza.

Che da ultimo il rigetto della eccezione della prescrizione quinquennale dedotta dai convenuti in appello quanto agli interessi non si riconosce legittimamente tratto dalla ricognizione, che secondo la sentenza i medesimi convenuti fecero dell'obbligo a pagarli, in quanto che, avendo essi opposto alla domanda la convenzione fatta col mandatario, colla quale il debito capitale veniva ridotto e loro conceduto la facoltà di soddisfarlo a rate senza interesse non si sa intendere come abbiano perciò riconosciuta la loro obbligazione per la somma del capitale non pure ma di tutti gl' interessi decorsi dal 1863 in poi, e non tutt'al più pei cinque anni scaduti prima della citazione notifiata nel 13 novembre 1884.

Che non ostante le sunnotate censure, di che la denunziata sentenza si è fatta meritevole per le erronee proposizioni di diritto in essa contenute, si scorge ad un tempo fornita di talune ragioni di fatto, le quali questo supremo Collegio, severo osservatore del suo istituto, non osa menomamente porre in discussione nè censurare. Però frammiste come sono alle ragioni di dritto proclamate ed ampiamente nella stessa sentenza svolte, sembrano non essere state le decisive, e però inducono il convincimento, che la decisione non su esse, ma sulle ragioni di diritto siasi voluta fondare. Onde queste venendo meno, la sentenza va annullata per essere rifatta la decisione sù novello esame della causa da compiersi dai giudici di rinvio cui viene rimandata.

Sul deposito e spese. — Attesocchè accolto il ricorso per ragioni che non riflettono la competenza, la causa vuol'essere rimandata; e quanto alle spese di questo giudizio torna opportuno rinviarne i provvedimenti ai giudici novelli che avranno a provvedere sul merito.

Che per espressa disposizione di legge il deposito per multa vuole essere restituito ai ricorrenti (art. 542 e 544 Cod. proc. civ.

Per tali motivi. — La Corte di Cassazione accoglie il ricorso, annulla la denunziata sentenza, rinvia la causa per novello esame ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli che provvederà anco sulle spese di questo giudizio ed ordina ai ricorrenti restituirsi il deposito per multa.

Polizza di carico — Patti a tergo — Merce — Trasbordo — Arrivo — Ritardo — Irresponsabilità.

Sono nulli i patti di franchigia che in suo favore una Compagnia di navigazione appone nelle polizze di carico nel caso che, facendo uso della facoltà di trasbordo della merce, questa arrivi con ritardo sul luogo di sua diffinitiva destinazione.

(Trib. Comm. Catania, 20 luglio 1886. Foro Cat., 1886, pag. 210).

Parte III. Giurisprudenza penale

Libertà provvisoria — Imputato latitante.

Non ha dritto a libertà provvisoria l'imputato che trovasi latitante (1) (App. — Napoli Sez. di Accusa), 30 aprile 1887).

Oltraggio — Sindaco.

L'espressione diretta dolosamente al Sindaco « Lei è un Sindaco di merda » intacca non la persona privata, ma l'ufficiale pubblico per ragione delle sue funzioni; e quindi si verifica il reato di oltraggio. (Cass. Torino, 20 maggio 1887. — Ric. Risi.)

Omicidio involontario — Caso fortuito — Lavoro.

Colui che è stato incaricato di costruire un ponte deve rispondere dell'omicidio involontario avvenuto per la cattiva costruzione del ponte stesso, per es. quando s'è omesso d'inchiodare una tavola (Cass. — Torino, 18 maggio 1887—Ric. Chiaffrino e Bregani.

Leva militare — Renitenza — Forza maggiore — Buona fede.

La forza maggiore, e non già soltanto la buona fede, può scusare il reato alla renitenza alla leva (Cass. — Torino, 28 aprile 1887.)

Nota.—A chiarimento della massima riferiamo l'art. 150 della legge sul reclutamento dell' esercito, 26 luglio 1876 (Testo unico). « L'inscritto che senza legittimo motivo non si presenta all'esame, ed arruolamento definitivo, è considerato e punito come renitenente. »

Come vedesi, la legge parla di *legittimo motivo*, che dev'essere provato, e non già di *buona fede*. Ed infatti se si ammettesse, come scusa, la buona fede o falsa credenza, sarebbe lasciato in balìa dell'iscritto l'adempimento dell'obbligo di presentarsi o no all'assento.

Calunnia — Estremi

Si ha sempre il reato di calunnia quando la denunzia è fatta in modo da far cadere l'accusa di un reato sopra persona innocente che senza di essere individualizzata è indicata dal fatto o dall'interesse.

A costituire il reato di calunnia non è necessario che la denuncia emessa dal calunniatore rivesta le forme stabilite dall'art. 100 del Cod. Proc. Pen. non prescritte a pena di nullità, ma basta che la denunzia stessa anche verbale sia diretta all'ufficiale di polizia giudiziaria, e per essa siasi animato un procedimento contro l'innocente calunniato. (Cass.—Napoli, 6 maggio 1887.—Causa a carico di Floria.—Gazz. Proc. anno XXI, n. 43.)

⁽¹⁾ In senso contrario v. la Cass. Napoli — Gazz. Proc., a. XX p. 478,516.

IL GIURISTA

GIORNALE DI GIURISPRUDENZA

AMMINISTRATIVA, CIVILE, COMMERCIALE E PENALE

Esce due volte al mese

La Giurisprudenza universale d'Europa

dopo il Mille

(Cont. redi i numeri 9 e 10 del 1886)

Ora ciò dichiarato, ne consegue chiaramente, che considerando in tutto il loro cammino le ambedue giureprudenze del romano impero, l'occidentale e i'orientale, altro non si vede nell'infinita moltitudine di opere, i cui frammenti arrivarono fino a noi, se non istituzioni, pandette, commentarii, consultazioni, sentenze, responsi, paratitoli, compendii, ccc.. che col solo nome annunziano non altro che mera pratica, questioni. cautele, eurematica.

Ed oltre di ciò, una sottile ed accurata analisi di queste stesse opere evidentemente fa convincere, che il principale scopo a cui miravano quasi tutti quegli scrittori era appunto il dare una interpretazione logica e letterale del testo delle leggi, e di provvedere alla certa e logica applicazione delle teoriche al fatto. E questo è davvero l'ultimo scopo e la propria utilità che si deve attendere da ogni qualsiasi giureprudenza, ed a questo appunto massimamente e di tutto cuore intendevano quegli antichi valorosi giureconsulti, per la qual cosa io li appello giureconsulti veri in tutta la pienezza del significato.

La chiarezza e semplicità delle dottrine, l'agevolazione di trovare ad ogni uopo l'opportuna provvidenza di legge, la precisione delle
formole e delle azioni, la sicurezza ed ingenuità delle convenzioni, il bandimento delle
frodi e delle cavillose ambiguità, ecco appunto
a che miravano tutte le cure e tutte le fatiche
degli scrittori e della romana giurisprudenza.
E per ottenere questo, essi si persuasero che
la più corta via sarebbe stata il ravvicinare e
ragguagliare le diverse disposizioni delle leggi,
il meditarne profondamente l'espressioni, e lo
stare stretti e legati alla pura lettera infino a
che non mancasse al tutto l'appoggio delle pa-

role. Allora soltanto credevansi abilitati ad usare una più libera interpretazione; e ciò non pertanto rare volte ricorrevano essi alle lontane tradizioni ed illustrazioni della storia, nè molto di frequente pure allegavano le universali ed astratte teoriche della filosofia, e quasi mai non adoperavano le sottili ed ordinate argomentazioni della scuola.

Il fonte primo a cui volgevansi ordinariamente erano soltanto le volgari idee di giustizia e di equità, i sentimenti che spontanei venivano loro dal cuore; e questo metodo procurava loro quasi sempre felicissime e giustissime dottrine e risoluzioni di diritto.

Qualcuno appellò le romane leggi e le opere dei romani giureconsulti la legge di natura scritta per mano d'uomini.

Ciò in gran parte si avvicina al vero, ma i chiarissimi lampi di naturale giustizia che risplendono spesso in quegli scritti, più che dalla filosofia degli stoici o dei peripatetici, nascevano dalla grandissima pratica degli affari, e da quella conoscenza per così dire istintiva del cuore umano, che, col lungo trattare delle umane faccende e con la studiosa meditazione sull'applicare giornalmente le leggi, avevano essi in singolar modo acquistata. E per me ritengo essere stato molto esagerata la dipendenza della giurisprudenza romana dalla stoica filosofia. Qualche idea, qualche definizione, qualche autorità scappata fuori a rimbalzi dalla penna, non prova certo che la loro giureprudenza fosse del tutto figlia e consegnenza della filosofia degli stoici.

Ogni scrittore, anche non volendolo, fa spesso trasparire nei suoi scritti la scienza ch'egli ha di altre discipline, ancorchè per avventura straniere a quella ch'egli si trova per mano.

Quindi chi volesse stabilire da questo fatto solo che uno scrittore abbia inteso di fondare tutto il suo ragionamento sulle teoriche, e dottrine allegate, cadrebbe spesso nell'errore. Dal perchè richiedesi una sottile e minutissima analisi dell'intrinseca natura dell'opera, ed anche dei suoi nascosti principii, per decidere con cognizione se questa sia davvero il frutto d'uno o di altro sistema, di una o di altra scuola filosofica.

Adunque, l'analisi più accurata fatta sulle opere dei romani giureconsulti ben ha dimostrato che la bellezza e lo splendore di quella giureprudenza ebbe tutt'altra causa che la zenoniana filosofia, la quale nulla aggiunse nè di profondità, nè di lume, perchè quei giureconsulti non si persuasero mai a cercare la vera giurisprudenza piuttosto nel Liceo o nel Peripato, anzichè nello studio delle patrie leggi, e nei sensi comuni di equità e diritto naturale, in modo che potrebbesi affermare piuttosto essere stati i giureconsulti stoici e non la loro giureprudenza, quantunque parecchie volte si volessero dei lumi della filosofia per rinvenire subito il cammino alla interpretazione, ma non investigarono mai scientificamente l'origine ideologica e metafisica del diritto.

E la non poca somiglianza ed uniformità che appare tra la più antica giurisprudenza romana, e quella che si venne poi continuando fino sotto agl'imperatori, dimostra che se la prima non ebbe bisogno degli stoici per essere quale fu, la seconda poi potette altresì essere assai più indipendente da questi di quello che comunemente si crede.

Infine dove sono i grandi sforzi dei giureconsulti romani per indagare la vera origine
storica e nazionale delle leggi che commentavano, e per illustrarle con gli universali principii di metafisica, politica, legislazione, e diritto pubblico, affinchè giudicare si potesse se
la loro giureprudenza fosse tanto eccellentemente storica? Lo ripeto, le eccezioni non hanno
a distruggere l'indole generale di quelle opere,
tanto il trattatello di Pomponio che altri lavori
storici di tal genere non bastano a far dichiarare
storica quella giurisprudenza; come pure i pochi lampi di stoica filosofia sparsi in quei volumi non bastano a farla dichiarare filosofica
e legislativa.

Pratica fu adunque quasi tutta la romana giureprudenza, e pratica fu pure quella risorta novellamente in Italia nel XII secolo, e continuata per tutto il XIII e XIV. L'Italia, ed in ispecie la Lombardia, fu la vera culla della nuova giurisprudenza.

Tanto la forma municipale che gran parte della legislazione romana soltanto in questi luoghi sopravvivano alla caduta del romano impero, conservandovi ancora tanto i libri giustinianei che molti altri resti delle opere degli antichi giureconsulti. Oltracciò, il commercio, avea quasi rinvigorito tutte le città lombarde, facendovi ritornare una meravigliosa vita di attività: i flussi della civiltà nuova crescevano avanzando così a gran passi l'idea dell'incivilimento, in modo che gli uomini, gl'interessi si avvicinarono e si urtarono sempre più. Queste e mille altre cause fecero quindi nascere un bisogno urgentissimo di giureprudenza e di giureconsulti. E giacchè un vastissimo campo di leggi e di profonde teoriche legali si trovava dinanzi ai loro occhi, così il cammino fu di conseguenza rapidissimo, ed i progressi quasi subitanei e precoci.

Se non che, essendo da una parte le lettere appena appena spuntate in mezzo a quella universale ignoranza, e le scienze ancora più bambine, e dall'altra il bisogno pressante di una pronta interpretazione, e di una celere applicazione delle leggi al fatto, ecco perchè la nuova giurisprudenza non potette anch'ella essere altro che *pratica*.

Ma questa nuova giureprudenza, detta pratica, non è poi del tutto simile a quella di cui ho finora trattato, cioè alla romana giurisprudenza. Promuoverei il riso dei dotti lettori del *Giuri*sta se venissi ad affermare questo paradosso.

Anzi, se mi fosse permesso di molto dilungarmi, potrei invece dimostrare a parte a parte come grandissime differenze ci siano tra l'antica giurisprudenza romana durante la repubblica, quella ultima di sotto gl'imperatori, quella romana orientale dopo Giustiniano, ed infine quella nuova italiana, quantunque tutte appartenessero senza alcun dubbio al medesimo genere di giureprudenza pratica.

Infatti si rifletta per poco alle diverse condizioni di tempo e di cose in cui nacque e crebbe ciascuna di queste quattro. La prima nasce e cresce contemporaneamente colla legislazione ch'ella commenta, ed in uno stato lottante tra la più dura aristocrazia e la più sfrenata democrazia, stato nudo quasi del tutto di ogni lume di buona letteratura.

(Cont,)

Prof. Luigi Veneziani Segret. Comunale

Parte I.

GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA

Consiglio provinciale — Annullamento di elezioni — Intervento di consiglieri scaduti — Deliberazioni amministrative — Omesso invito di un consigliere (L. com. prov., articolo 205).

Annullate le elezioni di un mandamento i consiglieri, che lo rappresentavano, rimangono in ufficio finchè non siano surrogati o non sia revocato l'annullamento delle elezioni.

L'omesso invito ad un consigliere non importa la nullità della deliberazione quando è l'effetto di un errore e vi è estranea la mala fede (1). (Cons. Stato — Sez. unite — 6 mar-

zo 1886 — Cons. Prov. di Arezzo).

Nota—Il Consiglio di Stato, ecc.—Ha considerato: Che se non v'ha dubbio (come già venne riconosciuto con parere 20 novembre 1885) che il cav. Luigi Diligenti doveva essere invitato alle sedute del consiglio provinciale di Arezzo, pel motivo che, come consigliere scaduto e non surrogato, aveva il diritto di rimanere in carica fino all' insediamento del suo successore, giusta l'art. 205 della legge comunale e provinciale, è però manifesto che la irregolarità commessa col non averlo invitato, insieme agli altri consiglieri, non potrebbe colpire di nullità le deliberazioni del consiglio, sia perchè l'omissione fu determinata da erronea interpretazione di legge, sia perchè le deliberazioni furono tutte prese a grandissima maggioranza;

Che per la giurisprudenza del Consiglio di Stato, allora solo l'omissione dell' invito a un consigliere è motivo di nullità quando sia stata determinata da mala fede e vi siano elementi di fatto i quali stabiliscano che l'ommissione dolosa dell'invito abbia potuto influire sulla

deliberazione:

(1) Il parere 16 aprile 1875 fu riportato nel Manuale amm., 1875, 228, e l'altro 6 marzo 1885 si legge in questa Raccolta, 1885, III, 160. V. pure il parere 8 febbraio 1884 — Giurista, 1884, p. 132.

(2) Togliamo dal giornale Il Contabile le seguenti

Che in questo senso la giurisprudenza, già stabilita con precedenti pareri, venne riassunta e assodata con quello del 16 aprile 1875;

Che nel caso presente è accertato che l'omissione dell'invito al cav. Diligenti ebbe per causa l'essersi erroneamente ritenuto che per l'annullamento delle elezioni di Cortona, nelle quali il cav. Diligenti era riuscito eletto, questi aveva cessato di far parte del consiglio; essendosi dimenticata la disposizione dell'articolo 205 sopracitato della legge comunale e

provinciale:

Che al contrario, nel parere del 6 marzo 1885, invocato dal ricorrente, risultava dagli atti, e il prefetto aveva stabilito nel suo decreto, che la deliberazione del consiglio comunale di Azzano Decimo, in conseguenza della quale un consigliere non era stato invitato alle adunanze del consiglio stesso, era stata ispirata da odio di partito congiunto a vendetta assolutamente personale:

Che non si verifica quindi nella giurisprudenza del Consiglio di Stato la contraddizione

allegata dal ricorrente:

E che nessuno dei documenti prodotti in atti fornisce la prova che concorrano nel caso in esame le ragioni sulle quali è fondato il parere 6 marzo 1885....

Per questi motivi, ecc.

Esazione — Ingerenza nel maneggio del danaro — Responsabilità (Leg. com. e prov., art. 126).

Il firmare i mandati come membro della giunta non importa la materiale riscossione delle somme nè la conseguente responsabilità contabile (2).

(Corte dei Conti, 23 marzo 1886 — Reale e Gentile c. Comune di Siracusa).

Nota—La Corte, ecc. - Omissis - Riguardando

condizioni che devono verificarsi per essere sottoposto alla giurisdizione amministrativa: l'ingerenza indebita e l'effettivo maneggio di danaro comunale; ed è a queste due condizioni che bisogna tenere ferma la mente per stabilire la responsabilità conta-bile degli amministratori del Comune. E parliamo degli amministratori del Comune poichè sono quelli che più di frequente v'incorrono, tanto più che la loro responsabilità, ove si verifichi l'indebito maneggio del danaro comunale, è la medesima, sia stata personale la loro ingerenza o siasi esplicata a mezzo di persona di loro fiducia all' infuori dell'esattore o cassiere.

Però, affinchè possano dichiararsi contabili gli amministratori del Comune, è necessario ch'essi abbiano proprio riscossa ed erogata una determinata somma di denaro indipendentemente dal tosoriere.

In ogni altro caso l'operato degli amministratori, abbia pure recato danno al Comune, potrà essere censurato dalle autorità preposte alla vigilanza ed alla tutela dei Comuni, potrà dare origine ad un'a-

Il principio generale da cui si origina la disposizione dell'articolo in esame (legge com., art. 126), è che colui il quale maneggia il pubblico danaro ha l'obbligo della resa del conto, il quale è sotto-posto all'esame di competenti autorità estranee all'amministrazione di cui si tratta. E pel contabile comunale la sanzione di questo principio trovasi nell'art. 124, che lo obbliga alla resa del conto. E' logico però che se colui che è dalla legge investito del maneggio di questo danaro è obbligato alla resa del conto per provare che quel danaro fu impiegato e colle forme dovute, nello scopo prefisso, tanto maggiormente dovrà esser tenuto a questa prova, salvo le conseguenze del fatto illegale, colui che illegalmente ne ha avuto il maneggio. Due sono le

al merito della contesa, non potrebbe sostenersi, senza offendere i più elementari principii di diritto comune, ed in special modo lo spirito e la lettera della legge comunale e provinciale, che nel caso concreto si potesse denunciare una violazione alle prescrizioni dell'art. 126 della precitata legge sui Comuni, essendo omai costante e pacifica la giurisprudenza, anche di questa Corte, nel ritenere che siavi indebito maneggio di denaro sol quando vi concorra una materiale riscossione di somma, ed una conseguente erogazione della somma stessa, estremi onninamente esclusi dal caso del sig. Giuseppe Reale e Antonio Gentile, i quali non fecero che firmare dei mandati per spese regolarmente votate con deliberazioni, le quali avevano riportata la superiore approvazione per opere pubbliche e forniture uniformi, di che venne e viene da avvantaggiarsi il Comune.

Considerando che, una volta escluso, per la sopraesposta ragione, il concetto dell'indebito maneggio di denaro, viene implicitamente escluso pur l'altro della responsabilità contabile derivante agli indebiti maneggiatori; epperò alla accennata responsabilità poteva tutto al più sostituirsi quella amministrativa, che sfugge interamente alla competenza del consiglio di prefettura, chiamato per l'art. 125 della più volte citata legge comunale e provinciale, a non occuparsi che della giurisdizione sui conti.

Considerando che diversamente decidendo, così come ha fatto il consiglio di prefettura di Siracusa, ha straripato, come giustamente nella pubblica udienza rilevò anche il pubblico ministero, dai limiti prefissi dalla legge, risolvendo una questione di diritto, che non era nelle sue attribuzioni di trattare.

Per questi motivi, ecc.

zione di danni, da sperimentarsi innanzi la magistratura ordinaria, ma non potrà essere censurato dal consiglio di prefettura ed essere sottomesso alla giurisdizione contabile, la quale deve limitarsi a quei fatti che si originano e trovano la loro sede nel conto o possono mettere capo alla reddizione di un conto.

Cosi, ad esempio, l'ordine dato dalla giunta di sospendere l'esazione di una data entrata comunale potra arrecar danno al Comune, ma, siccome nel caso non vi è stato maneggio di denaro, non possono il consiglio di prefettura e la Corte dei conti, in applicazione dell'art. 126, dichiarare i membri della giunta responsabili del danno sofferto dal Comune e sottometterli al procedimento contabile.

Così nel caso che il sindaco ordini anticipazioni e pagamenti indebiti, non trattandosi di illegittima ingerenza perche gli ordinativi di pagamento entrano nelle attribuzioni del sindaco, e non essendovi stato materiale maneggio di denaro comunale, non

Istruzione pubblica — Divieto di convenzioni fra comuni e corpi morali per farla impartire.

Non è giustificabile di fronte alle recenti disposizioni la facoltà nei Comuni di fare delle convenzioni speciali con famiglie o corpi morali circa l'incarico per provvedere il personale

insegnante nelle scuole elementari.

Il Consiglio di Stato, con suo parere 20 aprile 1887, ha proclamato la completa inefficacia e nullità di simili convenzioni, dichiarando che il provvedere all'istruzione pubblica è una funzione di ordine pubblico inerente all'amministrazione centrale e locale a cui le leggi amministrative l'assegnano; e le leggi speciali impongono il modo di esercizio coordinato sempre al perfetto raggiungimento dello scopo sociale a cui la stessa funzione è diretta.

Per conseguenza i Comuni che hanno tali convenzioni colle Congregazioni di carità od altri enti morali, per provvedere il personale insegnante nelle scuole elementari di qualunque grado, dovranno, al verificarsi di qualche vacanza, provvedere alla nuova nomina mediante pubblico concorso giusta le norme stabilite dalla legge 19 aprile 1885, num. 3099, e del regolamento 11 ottobre stesso anno. (Nota Min. 11 aprile 1887, num. 7850).

Legge di registro e bollo -- Modifiche -- Attuazione.

La legge 14 luglio 1887, n.º 4702, portante modificazioni alle leggi di registro e bollo, inserita nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 scorso luglio, è entrata in vigore col giorno 31 stesso mese

Col regolamento approvato con regio decreto del giorno 15 stesso luglio, n.º 4743, si provvede all'esecuzione di questa legge; e, a meglio assicurarne l'applicazione, si danno le seguenti istruzioni:

può applicarsi la disposizione dell'art. 126 e non può quindi sorgere la competenza amministrativa.

Un errore in cui si cade poi di frequente è quello di credere che colui il quale ha indebitamente riscosso una somma debba essere obbligato a versarla senza avere diritto di dimostrare che tale somma o parte egli erogo nell'interesse del Comune. Ciò non è nella lettera e nello spirito dell'art. 126 della legge comunale, la cui conseguenza diretta ed immediata, salva l'azione dei danni pel maneggio indebito, è di obbligare colui che l'ha tenuto a renderne conto. Ora in quest'obbligo è chiaramente incluso il diritto di essere ammesso in detta sede a tutte quelle giustificazioni di carico e di scarico che stanno nel concetto e nell'essenza del conto, e che sono di ragione civile non meno che di ragione contabile. Si è appunto in questi limiti che la 'Corte dei conti ha cercato di contenere l'azione dei consigli di prefettura in applicazione dell'art. 126 della legge comunale.

.stime.

§ 1. Il prolungamento del termine da 50 a 90 giorni per le domande di stima è applicabile solamente ai trasferimenti d'immobili, pei quali il pagamento della tassa sia stato effettuato dopo il 30 luglio corrente.

Locazioni.

§ 2. La sopratassa per l'omessa o ritardata registrazione delle locazioni d'immobili, portata a cinque volte la tassa coll'articolo 2 della legge, è applicabile esclusivamente alle scritture private non autenticate ed ai contratti verbali, e va calcolata sulla tassa aumentata dei due decimi.

Quando la scrittura privata non autenticata contenesse altre disposizioni tassabili, la sopratassa per queste disposizioni concorre a for-

mare il minimo di lire dieci.

Il condono delle penalità concesso dall'ultima parte di detto articolo 2, è applicabile anche alle locazioni di beni immobili fatte per verbale, ed il termine utile per fruirne, mediante il pagamento delle tasse, essendo di un anno dalla promulgazione della legge, va a scadere col 14 luglio 1888.

Le nuove disposizioni sulla materia degli affitti, massime quella dell'indulto, offrono la opportunità di completare gli elementi necessari per tenere in evidenza il movimento di questa

specie di contratti.

All'uopo, con apposita normale, si daranno

opportune istruzioni.

I ricevitori, nella registrazione degli atti e nella revisione delle produzioni, e gli ispettori nelle verificazioni presso le cancellerie giudiziarie, invigileranno all'osservanza del divieto fatto coll'articolo 3 della legge di fare atti o disposizioni anche in dipendenza di contratti verbali designati nel primo capoverso dell'articolo 74 della legge di registro, che non siano stati preventivamente registrati, e rileveranno le contravvenzioni nei modi di regola.

Tra gli atti che è vietato di fare quando non risultino registrati i contratti di affitto, anche verbali, vanno compresi altresì quelli di usciere

per disdetta di locazioni.

Repertori.

§ 3. I ricevitori cureranno la osservanza degli articoli 110 a 114 della legge di registro sulla tenuta del repertorio, ordinata dall'articolo 4 della legge modificativa ai segretari, capi e delegati delle Amministrazioni e stabilimenti pubblici porranno mente che il repertorio sia vidimato dai pretori giusta l'articolo 1 del regolamento, e faranno tutti i riscontri prescritti in occasione della presentazione semestrale.

Nella nota di che all'articolo 48 delle istruzioni 10 settembre 1866 sulle tasse di registro, si dovrà aggiungere l'indicazione dei detti funzionari ora obbligati alla tenuta del repertorio.

Le Intendenze di finanza richiameranno l'attenzione delle pubbliche Amministrazioni sull'obbligo della tenuta del repertorio, o per quanto riguarda la Provincia, i Comuni e le Opere pie, questo richiamo sarà fatto a mezzo della Prefettura.

Appalti.

§ 4. L'aumento della tassa non è dovuta per atti di appalto registrati, con provvisoria liquidazione, prima dell'attuazione della legge 14 luglio 1887, sul maggior prezzo che fosse accertato per la definitiva liquidazione della tassa dopo il 30 luglio 1887.

Successioni.

§ 5. Coll'artic do 6 della legge 14 luglio 1887, resta modificata la risoluzione riportata al numero 75 del Bollettino demaniale dell'anno 1881, pagina 445, nel senso che, decorso il termine della prescrizione, è bensì sempre dovuta la tassa, ma non le sopratasse per le successioni che venissero volontariamente denunziate agli effetti di che alla prima parte di quest'articolo.

Il termine della prescrizione, stabilito in cinque anni dal n.º 4 dell'articolo 123 della legge di registro per le successioni non denunziate, è stato portato, col citato articolo di

legge a dieci anni.

Nulla è innovato riguardo alla prescrizione di tre anni di che al precedente n.º 2 dello stesso articolo 123 pei supplementi di tassa e penali derivanti da omissioni di beni nelle denunzie,

Abolizione della carta comprensiva delle tasse di bollo e registro e di quella con bollo ordinario e speciale.

§ 6. Oltre alla carta comprensiva delle tasse di bollo e registro, coll'articolo 7 della legge modificativa sono state abolite le tre ultime qualità di carta con bollo ordinario e speciale, di che ai numeri 2, 4 e 9 dell'articolo 2 del regolamento 13 maggio 1880, numero 5431, rimaste dopo l'attuazione della legge 29 giugno 1882, n. 835.

Gli attl pei quali si usava la carta compressiva del bollo e registro verranno d'ora innanzi scritti sulla carta bollata da una lira, e andranno soggetti alla registrazione formale coi pagamento delle ordinarie tasse di registro.

Gli atti pei quali s'adoprava la carta filigranata col bollo ordinario e speciale dovranno scriversi, quanto al primo foglio, sulla carta munita del solo bollo ordinario di una lira, di lire due o di tre, secondo i casi, cioè:

Saranno scritte:

a) Sulla carta da I lira pel primo foglio e da centesimi 50 per gl'intercalari, quelle copie ed estratti di documenti od atti civili ed amministrativi che, in forza di qualche disposizione di legge speciale, possono essere compilati su carta da centesimi 50. Il maggior prezzo del primo foglio sta in luogo della tassa di registro per l'autenticazione o dichiarazione di conformità che, rispetto agli che che si scrivono in carta filigranata, rimane così trasformata in tassa di bollo;

b) sulla carta da lire 2 pel primo foglio e da 1 lira per gli intercalari, le copie ed estratti di documenti od atti civili ed amministrativi, escluse le copie degli atti civili pubblici spe-

dite in forma esecutiva;

c) sulla carta da lire 3 pel primo foglio e da lire 2 per gli intercalari, le copie degli atti civili pubblici spedite in forma esecutiva.

Il seguente parallelo dimostra le qualità di carta che rimangono surrogate a quelle col bollo speciale state abolite.

	Secondo la legge 11 gennaio 1880			Secondo l'art. 7 della legge modific.	
	mulado pad El spirografia Parodis ella	Bollo ord.	Bollo spec.	er detti con vendere i I e del visto	Soto bollo ord.
	THE A STATE OF	Lire	Lire	a ch attailse	Lire
a	1.º foglio	0,50	1 »	1.º foglio	1 »
316	Intercalari	0,50	G adms	Intercalari	0,50
b	1.º foglio	1 »	1 »	1.º foglio	2 ,
	Intercalari	1 »	(n)	Intercalari	1 »
	1.º foglio	2 ,	1 »	1.º foglio	3 »
c	Intercalari	2 "	»	Intercalari	2 »

Cambiali ed altri effetti o recapiti di commercio.

§ 7. Coll'attivazione della legge modificativa è reso obbligatorio l'uso della carta filagranata bollata per le cambiali ed altri effetti o recapiti di commercio tratti od emessi nel Regno, eccettuati quelli di un importo eccedente il limite cui giunge la carta filagranata che si vende per conto dello Stato e gli altri atti commerciali che sia riconosciuto non potersi fare sulla detta carta filagranata, come le cessioni poste a piè delle fatture, le note di pegno dei magazzini generali e le delegazioni dei Comuni e delle Provincie sugli esattori a favore della Cassa dei depositi e prestiti.

Per ottenere di far uso di carta non filagranata per le cambiali ed altri recapiti di commercio, giusta l'eccezionale disposizione di che all'ultima parte dell'articolo 9 della legge, gli istituti di credito e le ditte commerciali dovranno esibire a corredo della domanda due esemplari del modulo di cui intendono valersi, portante la prescritta indicazione dell'istituto o della ditta emittente.

Un esemplare di ciascun modulo sarà custodito dall'Intendenza; l'altro sarà rimesso al competente ricevitore pei riscontri a farsi nell'atto dell'applicazione delle marche.

Di queste autorizzazioni a far uso di carta non filagranata le Intendenze terranno nota in apposito registro, secondo il modulo n. 86.

allegato A.

Sullo stesso registro sarà d'ora innanzi presa nota anche delle altre simili autorizzazioni di che all'art. 29 della legge sul bollo, 13 settembre 1874, n. 2077 (1).

Un estratto del registro medesimo per le autorizzazioni accordate nel semestre, dovrà essere inviato alla Direzione generale dal demanio e delle tasse sugli affari, entro i mesi di gennaio e luglio.

Bollo di quietanza sulle cambiali ed altri effetti di commercio.

§ 8. Dal giorno dell' attuazione della legge modificativa sino a quello della prossima provvista della nuova carta filagranata per cambiali comprensiva del bollo di quietanza, i ricevitori non potranno vendere la carta attuale se non dopo d'averla munita della marca da bollo a tassa fissa per le ricevute.

La marca verrà apposta immediatamente sotto la impronta del bollo a tassa graduale.

Dell'applicazione di questa marca che rappresenta un aumento del prezzo della carta filagranata, non verrà preso nota nel registro

modulo 6.

I ricevitori richiameranno subito i distributori secondari a presentare, per munirli della predetta marca, i foglietti di carta filagranata per cambiali di scorta.

⁽¹⁾ La istituzione di questo registro non dispensa la Intendenza dal tenere il cartolaro mod. 78 prescritto dall'art. 38 delle istruzioni ministeriali 10 settembre 1886 sulle tasse di bollo, per le autoriz-

zioni ad apporre il bollo, straordinario od il visto per bollo in sostituzione dell'applicazione delle marche da bollo.

Abbuono per la bollazione col punzone, in luogo delle marche, delle bollette, e degli avvisi di che agli articoli 10 e 11 della legge modificativa.

§ 9. L'abbuono concesso dagli articoli 10 e 11 della legge, riferendosi esclusivamente a bollazioni da farsi col punzone, non potrà ottenersi che presso gli uffici provvisti di punzoni pel bollo straordinario indicati nell'articolo 20 del regolamento 25 settembre 1874, numero 2128, e nel regio decreto 15 giugno 1884, n. 2429.

Le richieste prescritte dall'articolo 3 del regolamento per ottenere il detto abbuono si faranno sul modulo n. 209, allegato B.

I ricevitori distribuiranno gratuitamente ai richiedenti questo modulo e, a domanda delle parti, redigeranno essi stessi senza spesa le relative richieste.

Queste richieste dovranno in ogni caso essere sottoscritte da una persona specialmente incaricata di firmare per esso dichiarante e da due testimoni.

Le anzidette richieste numerate e firmate, tanto dal ricevitore, che dal controllore, si conserveranno a cura del ricevitore in appositi fascicoli per ordine di data.

Nel registro modulo 6 dovrà essere fatto richiamo al numero della richiesta in margine alla corrisdondente partita. Eguale richiamo sarà fatto dal controllore nel proprio registro.

Gli ispettori estenderanno la vigilanza e le operazioni di riscontro alla regolarità ed all'esattezza dei fatti abbuoni.

Quietanza dei pagamenti dello Stato.

§ 10. Pei pagamenti dello Stato che si fanno dai ricevitori del registro e demanio la tassa di quietanza, posta a carico esclusivo del creditore, sarà di regola riscossa mediante l'applicazione di marca da bollo a tassa fissa da annullarsi col bollo d'ufizio.

Avvertasi che tra questi pagamenti sono anche compresi quelli non inferiori a L. 10, relativi all'anticipazione delle spese di giudizio

in materia civile e penale.

Ai termini dell'art. 5 del regolamento, i tesorieri e gli agenti pagatori possono essere distribuitori secondari dei valori di bollo occorrenti per le quietanze dei pagamenti dello Stato.

Non occorre pei detti funzionari il decreto di nomina, trattandosi di distribuzione così limitata, intesa a prevenire le possibili difficoltà nel servizio di detti pagamenti in rapporto alla percezione della tassa di quietanza. Per conseguire l'aggio di L. 1,50 per cento, basta che i tesorieri e gli agenti pagatori facciano la richiesta dei valori di bollo sul modulo 22, pagando contemporaneamente il prezzo.

Libro delle Società per azioni.

§ 11. L'art. 14 della legge modificativa ha estesa la tassa di bollo di centesimi 10 per ogni foglio ai libri di che ai numeri 1, 2 e 3 dell'art. 140 del Codice di commercio.

Pei libri della specie in corso di scritturazione al giorno dell'attivazione della legge, il bollo sarà applicato soltanto ai fogli rimasti in-

bianco al detto giugno.

Le Intendenze di finanza avvertiranno di questo speciale obbligo gli amministratori delle Società, per mezzo delle rispettive Camere di

commercio.

Rimane inteso che i libri della specie tenuti dalle Secietà cooperative, andranno esenti da bollo, ai termini dell'art. 26, n. 8, della legge 13 settembre 1874, n. 2077, pel quinquennio dall'atto di fondazione e finchè il capitale sociale effettivo non superi le L. 30,000.

Contratti di borse.

§ 12. Per effetto dell'articolo 22 della legge 14 luglio 1887, la sovr'imposta dei due decimi è applicabile anche alle tasse di bollo sui contratti di Borsa raddoppiate col precedente articolo 19.

Fino a che non siano distribuiti nuovi foglietti per detti contratti, i ricevitori continueranno a vendere i foglietti attuali previa l'apposizione del visto per bollo nella seguente misura:

Sul foglietto da cent. 25, visto per bollo di cent. 35.


Sul foglietto da cent. 50, visto per bollo di cent. 70.

Sul foglietto da l lira, *visto* per bollo di lire 1,40.

Sul foglietto da lire 2, visto per bollo di lire 2.80.

Dell'importo di questo *visto* per bollo i Ricevitori si daranno carica sul registro modulo 6, e, nel conto dei valori di bollo modulo 21 B; i foglietti pei contratti di Borsa continueranno ad essere valutati per il prezzo attuale.

Il visto per bollo sarà apposto immediatamente sotto l'impronta del bollo in ambedue le parti del foglietto, e la relativa formola, in via eccezionale, verrà scritta nei seguenti termini:



IL CONTROLLORE IL RICEVITORE

⁽¹⁾ Centesimi o lire (2) Numeri del registro modulo 6 e del registro del controllore.

Ai distributori secondari sarà dai ricevitori fatto subito apposito richiamo per la sottoposizione al visto per bollo dei foglietti che tengono di scorta.

Condono delle pene pecuniarie e delle sopratasse incorse e non pagate prima della pubblicazione della legge per contravvenzioni alle leggi di registro e bollo.

§ 13. Riguardo al condono concesso colla prima parte dell'articolo 23 della legge modificativa si terrà presente che tale condono è limitato esclusivamente alle contravvenzioni alle leggi di registro e bollo (1), e che il termine per fruirne essendo stato fissato in due mesi dalla pubblicazione della legge, questo termine andrà a scadere col giorno 16 settembre prossimo futuro.

Entro i primi 10 giorni del prossimo mese di ottobre i ricevitori trasmetteranno all'Intendenza uno stato indicativo delle penali annullate per contravvenzioni alle leggi sul registro e bollo, in conformità del modulo, allegato C, escluse quelle quelle relative a contratti di locazione di beni immobili.

Le Intendenze compileranno uno stato generale riassuntivo e lo trasmetteranno a questa Direzione generale entro lo stesso mese di ottobre.

Per i contratti di locazione di che l'art. 2 della legge sarà giusta il detto modulo, formato uguale stato che i ricevitori trasmetteranno alla Intendenza entro i primi dieci giorni di agosto 1888, e le Intendenze, a loro volta, entro lo stesso agosto, spediranno il prospetto riassuntivo a questa Direzione generale.

Cambio della carta comprensiva delle tasse di bollo e registro e di quella eon bollo ordinario e speciale.

§ 14. Ai termini dell'art. Il del regolamento il cambio della carta comprensiva e di quella con bollo ordinario e speciale è ammissibile durante 90 giorni dall'attivazione della legge e così sino a tutto il 28 ottobre prossimo futuro.

Il cambio non potrà eseguirsi che direttamente dai ricevitori incaricati della vendita della carta bollata a tassa fissa, i quali lo faranno sempre alla pari, cioè senza supplemento di danaro nè da parte d'ufficio, nè da parte del richiedente.

Giusta il citato articolo del regolamento, i ricevitori durante il detto mese di ottobre cambieranno parimenti gli attuali foglietti pei contratti di Borsa con quelli nuovi. Il cambio sarà effettuato dai ricevitori che hanno la vendita di questi foglietti, e si farà alla pari per quelli muniti del visto per bollo e col pagamento del maggior prezzo dovuto per gli altri portanti soltanto il vecchio bollo.

Avvisi al pubblico.

§ 15. Le Intendenze disporranno per la pronta inserzione nel foglio degli annunzi legali della provincia di un avviso indicante:

1.º Che col giorno 31 luglio stante non po-

trà più farsi uso:

a) Della carta filigranata bollata per cambiali già venduta e dei relativi moduli non ancora usati, muniti della marca a tassa graduale, se non dopo averli presentati all'ufficio del registro e bollo per l'applicazione della marca a tassa fissa per la quietanza;

b) Dei moduli per assegni bancari già bollati a centesimi 5, se non dopo averli esibiti all'uffizio del registro e bollo per la percezione con marca o punzone della tassa suppletiva di

centesimi 5:

c) Dei foglietti bollati pei contratti di Borsa, se non dopo averli presentati all'uffizio del registro e bollo pel pagamento, mediante visto per boilo, del maggior prezzo dovuto in conseguenza del raddoppiamento della massa e dell'aumento di due decimi.

2.º Che col 31 luglio corrente cessa l'uso della filigranata comprensiva delle tasse di registro, e bollo e di quella con bollo ordinario e speciale e che queste qualità di carta saranno cambiate con altra carta filigranata bollata di ordinaria dimensione per l'equivalente importo, durante 90 giorni dall'attuazione della legge, e così fino a tutto il giorno 28 ottobre prossimo.

3.º Che durante il mese di ottobre 1887 gli attuali foglietti pei contratti di Borsa, compresi anche quelli che, ai termini dell'articolo 9 del regolamento, furono muniti del visto per bollo. saranno cambiati coi nuovi foglietti, salvo il pagamento al ricevitore della differenza di prezzo per le frazioni.

Consimile avviso verrà subito affisso nel

proprio uffizio dai ricevitori del registro.
Essi faranno inoltre, con lettera ufficiale, analoga comunicazione ai sindaci del rispettivo
distretto e, in aggiunta al richiamo di che nei
precedenti §§ 8 e 12 della presente, daranno

altresì notizia ai distributori secondari delle di-

sposizioni relative al cambio della carta e foglietti suindicati posti fuori d'uso.

Invio al magazzino provinciale dei valori di bollo posti fuori d'uso.

§ 16. La carta comprensiva del bollo e registro, quella col bollo ordinario e speciale ed i foglietti pei contratti di Borsa ritirati per effetti del cambio, saranno dai ricevitori assunti in carico nel registro di contabilità modulo 21

⁽¹⁾ Rimangono escluse dal condono le pene pecuniarie e le sopratasse per contravvenzioni alle leggi sulle tasse di manomorta, sulle tasse per le concessioni governative e su quelle per le assicurazioni ed i contratti vitalizi.

B, colonne 7, 9 e 11 della pagina 2.ª colon-

na 4.ª delle pagine 8, 10 e 12.

Questi valori, unitamente a quelli corrispondenti rimasti in essere presso l'uffizio del registro e bollo rispettivamente la sera del 30 luglio e 30 settembre 1887, saranno dai ricevitori spediti all'Intendenza di finanza con duplice inventario descrittivo ed in unica spedizione il 1.º novembre successivo.

Per ogni singola qualità dei predetti valori che non siano contenuti in risme sigillate dal magazzino centrale presso l'officina governativa delle carte-valori, i ricevitori formeranno separati pacchi, legati e sigillati analogamente al modo praticato dal magazzino provinciale, apponendo sulla parte esterna di essi pacchi una dichiarazione firmata, indicante la quantità, la specie e il prezzo dei valori ivi contenuti.

Carico del magazzino provinciale.

§ 17. A misura che perverranno dagli uffizi i valori di bollo posti fuori d'uso, le Intendenze procederanno ad accurata revisione dei medesimi facendone risultare con processo verbale da conservarsi nei propri atti e da firmarsi dai tre funzionari di che all'art. 5 delle istruzioni 16 giugno 1882 sul servizio di deposito e distribuzione dei valori di bollo.

Nell'operare il riscontro, i pacchi formati dai ricevitori non saranno sciolti se non dopo di avere riconosciuto, aprendo in un angolo l'involto, che il numero dei fogli corrisponda con

quello indicato esternamente.

Quando la revisione sia compiuta e tutto sia trovato regolare, l'economo magazziniere assume in carico nei proprii registri, uffizio per per uffizio. i valori rinviati, restituendo al ricevitore un esemplare dell'inventario di accompagnamento, munito di ricevuta, perchè possa allegarlo, a giustificazione dell'esito, nel primo conto giudiziale.

Trovandosi nella carta spedita fogli pei quali sorga dubbio d'alterazione o d'uso precedente, questi saranno eliminati nell'inventario fatto dal ricevitore, accennandone la causa.

Ma anche questi fogli saranno al pari degli altri assunti in carico dall'economo magazziniere e conservati a parte nel magazzino.

Riguardo ai foglletti bollati pei contratti di Borsa che, nella revisione, si troveranno muniti di visto per bollo giusta l'art. 9 del regolamento, le Intendenze redigeranno una nota distinta per ciascun uffizio di registro e bollo che appose tale formalità, riportandovi l'indicazione della data, del numero del registro di entrata, mod. 6, e dell'importo riscosso. Questa nota dovrà poi essere consegnata agli Ispettori per gli opportuni controlli in occasione di verifica.

Invio dei valori di bollo fuori d'uso al magazzino centrale.

- § 18. Pervenute da tutti gli uffizi contabili le spedizioni sui valori di bollo ritirati non appena ne sia compiuta la revisione e in ogni caso non più tardi del 1.º dicembre 1887, le Intendenze rinvieranno al magazzino centrale di Torino:
- a) La carta comprensiva del bollo e registro, quella con bollo ordinario e speciale e i foglietti pei contratti di Borsa posti fuori d'uso rimasti in essere nel magazzino provinciale rispettivamente al 30 luglio e al 30 settembre 1887;

b) Gli stessi valori spediti dai ricevitori e

riconosciuti in regola;

c) I valori medesimi, del pari inviati dai ricevitori, pei quali vi sia dubbio d'alterazione o di precedente use. Questi valori saranno tenuti distinti per ciascun uffizio e riuniti in apposito pacco.

Per la formazione di questo e degli altri pacchi di carta in quinterni e fogli sciolti, sarà osservato il disposto dell'articolo 21 delle ram-

mentate istruzioni 16 giugno 1882.

La spedizione al magazzino centrale dovrà essere indirizzata all'uffizio di controllo presso l'officina governativa delle carte-valori, con accompagnamento di nota mod. 25, in due esemplari, osservate le norme in vigore.

Il magazzino centrale, fatti gli opportuni riscontri, rinvierà alle Intendenze, con ricevuta, un esemplare della nota modello 25, che starà a discarico dell'economo magaziniere per essere

unita al primo conto giudiziale.

Lo stesso magazzino centrale indicherà in pari tempo, distintamente per uffizi, la quantità e specie dei fogli che, fra quelli supposti falsi o già usati, fossero per avventura dall'ufficina stati riconosciuti genuini, e per questi fogli le Intendenze spediranno un documento di scarico al ricevitore dall'inventario del quale furono eliminati: (Circolare del Ministero delle Finanze 20 luglio 1887).

Mandato di pagamento — Tassa di bollo — Pagamenti d'imposte dirette.

I mandati di pagamento per somme superiori alle lire 30 rilasciati dai Comuni, Provincie ed altri corpi ed Enti morali per pagamenti d'imposte o tasse dovute allo Stato vanno esenti dal bollo quando sono emessi in favore dei contabili o tesorieri dello Stato (1). (Nota Min. Finanza, 10 aprile 1887).

⁽¹⁾ Giuris, costante. V. I mandati di pagamento di F. A. Acconcia, pag. 103 n. 71 — V. pure Giurista, 1884, p. 85.

Parte II.

Giurisprudenza civile e commerciale

Donazione — Mandato — Atto pubblico.

E' nulla la donazione fatta per mandato, se questo non è racchiuso in atto autentico. (Cass. Napoli, 8 febbraio 1887 — Mannacia c. Cefali).

Nota. La massima è esatta; e l'argomento si desume dall'art. 1058 del Cod. Civ. il quale se pel mandato ad accettare vuole l'atto autentico, a più forte ragione deve volerlo pel mandato a donare; giacchè il fatto del dare è più importante ancora dell'accettare.

La nullità non può essere sanato da alcun atto di conferma, perchè trattasi di nullità assoluta per difetto di formalità (art. 1293 11 ec. 1310 c.c.)

Espropriazione immobiliare — Istanza abbandonata oltre un anno — Perenzione — Surroga impossibile — Autorizzazione a procedere sul secondo precetto.

Non può esservi surroga in procedimento di espropriazione abbandonato da oltre un anno, o meglio il secondo precettante deve procedere sul proprio precetto trascrito. (Cass. Napoli, 16 marzo 1887 — Gerundo c. Iacuzio.)

Fallimento — Ordinanza di cattura del fallito — Opposizione — Tribunale di Commercio — Competenza.

La ordinanza di cattura del fallito emessa dal Tribunale di Commercio non è opponibile avanti allo stesso. (Trib. Comm. — Catania, 10 luglio 1886 — Foro Cat., 1886, p. 211.)

Impiegato municipale — Dodicesimi — Pegnoramento — Dritto proprio della vedova — Figli estranei alla causa.

Sono soggetti a pignoramento i dodicesimi dovuti alla vedova di un impiegato municipale. — Spettando alla vedova per proprio diritto i dedicesimi pegnorati per condanna contro la medesima, i figli debbono essere posti fuori causa. (Cass. Napoli, 5 marzo 1887. — Ferrara ric.)

(1) Innanzi a tanta mole di lavoro quanto ne fa la Corte di appello di Napoli e quanto ce n'ha annunziato la statistica fatta pubblicare dall'Ill.º Primo Presidente comm. Muzi, è a rimanere meravigliati di vedere non rari esempi di dottrina, di zelo, di diligenza nel decidere cause gravi, complicate, importanti per numero e per qualità di dispute. Quanto alla quistione degl' interessi e del concor-

so dei creditori antichi e nuovi i principi sono questi.

Legati — Capitoli cattedrali — Opere di culto — Validità — Seminario urbano e diocesano — Erede fiduciario — Condizione di riduzione dei legati — Leggi napoletane — Legati — Ipoteca legale — Creditori antichi — Interessi — Collocazione — Creditori nuovi -- Precetto trascritto dopo le nuove leggi.

I legati fatti ad un Capitolo cattedrale riguardanti un anniversario, le spese per la quarantena ed una Cappellania sono validi.

I Seminari urbano e diocesano non sono enti aboliti; possono dal Vescovo essere riuniti in un solo locale, conservando vita propria e distinta anche economicamente.

La condizione per la quale il testatore mandi all'erede fiduciario, che verificando dei casi nei quali le rendite dell'eredità non si esigessero o diminuissero temporaneamente od anche perpetuamente per qualche eventualità straordinaria ed inopinata, i legati dovessero per rata scemarsi in proporzione del loro ammontare, non rende inutili i legati.

I legatarii per testamento di qualunque forma verificato al tempo delle abolite leggi civili hanno dritto in virtù dello stesso alla ipo-

teca legale.

L'art. 2010 codice civile, che estende gli effetti delle ipoteche anche agl' interessi, si applica ad ogni sorta di capitale che produca annualità, quindi ai legati pii, che producano annualità determinate.

Nei casi di legati di somme annue perpetue non è vero dire non aversi capitale fruttifero d'interessi, ma un credito che si rinnova anno per anno nelle successive sue scadenze e quindi per conservare le annualità fa bisogno di speciali iscrizioni. Invece esiste sempre un dritto alle annualità, il quale costituendo il capitale fruttifero può bene essere iscritto e produce l'iscrizione effetto anche per le annualità a senso dell'art. 2010 cod. civ.

Nel concorso di creditori antichi e nuovi, è sempre applicabile l'articolo su citato 2010, quando la trascrizione del precetto ha avuto luogo sotto l'impero delle vigenti leggi.

In Napoli entrano nei limiti della consuetudine le anticipazioni di un annata di fitto, la quale quindi dev'essere rispettata a norma dell'art. 687 proc. civ. (1).

^{1.} I creditori che abbiano tutti ipoteche consentite ed iscritte sotto l'impero delle leggi civili napoletane vanno collocati per gl'interessi in conformità dell'art. 2045 dette leggi, non con le norme dell'art. 2010 cod. civ. comunque la graduazione avvenga sotto l'impero del medesimo. Costante giureprudenza della nostra Corte di Cassazione. V. tra altre Gazzetia del Procuratore pag. 158 a. 15, p. 266 a. 16 p. 233, 234 a. 17.

(Cass. Napoli 21 marzo 1387 — Vivenze De Rosa ed altri).

Nota = La Corte - Si ha proposte e riso-

lute le seguenti:

Quistioni — 1. Sono a riunirsi le due graduazioni in danno di Giovanni Battista Fioretti, delle quali è causa?

2. Regge la eccezione di nullità opposta con-

tro l'appello di Abbate?

- 3. I legati contenuti nel testamento di Monsignor Rozzolino a favore dei Luogi Pii Ecclesiastici di Caserta, sono colpiti dall'art. 833 del Codice Civile e dalla legge del 1867?
- 4. Puo ritenersi caducato il legato rispetto al Seminario Urbano?
- 5. La misura delle annualità di detti legati può essere ridotta per ragione delle speciali eventualità prevedute nel suddetto testamento?
- 6. Il valore capitale dei medesimi legati è a commisurarsi su quello precedentemente liquidato nella cessione fattane al di Domenico, mercè istrumento del 23 maggio 1878?
- 7. È nulla la ipoteca pubblicata dai riferiti Luoghi Pii in virtù del ripetuto testamento?
 - 8. Tale ipoteca trovasi utilmente conservata?
- 9. È il caso di dover prelevare a favore del Fioretti e per esso a pro dei suoi particolari creditori il legato che lo riguarda in detto testamento?
- 10. I cennati legati a favore dei Luoghi Pii sono condizionali o modali?
- 11. Le annualità di questi legati doveano essere iscritte a seconda della successiva loro scadenza?
- 12. Va applicato alle stesse l'articolo 2010 Codice civile?
- 13. Da qual tempo vanno attribuite le cennate annualità a favore dei Luoghi Pii?
- 14. È stata giustamente ridotta nella sentenza appellata la cifra del credito a favore di Abbate cessionario della Cipolletta, e costei erede di Francesco di Domenico?
- 15. Sono a sottrarre dal credito istesso, le lire 2000 di spese giudiziali, che ne fanno par-

te; ovvero è il caso d'una parziale compensazione?

16. Devono essere prelevate ed in che modo a favore dei Gallo le annualità dei vitalizii risultanti da detto testamento a pro dei domestici, per effetto dei giudicati da essi Gallo prodotti?

17. Va attribuita con privilegio a del Noce, aggiudicatario del settimo Lotto, l'annata di pigione trovata anticipatamente esatta?

18. È parimenti dovuto con privilegio dalla massa il credito dimandato dalla Stella Franchini, quale cessionaria del de Martino?

19. Possono i signori Cicala e Cipolletta essere graduati in sottordine ai legatari di Francesco di Domonico?

cesco di Domenico?

20. È vero che il signor Luigi de Liso ha una iscrizione che vince ogni altra sulle sue botteghe al Vigo 5º Corse a n. 4 e 5?

21. Può Spezzirri pel suo credito contro la eredità del di Domenico essere graduato in sottordine al credito ammesso a favore di Abbate, creditore dei Luoghi Pii?

22. Deve rimaner fermo in favore di Fragalà l'accantonamento di lire 700, consentito

nella seconda sentenza appellata?

23. Ove sì, và tale somma per spese attribuita con privilegio?

24. Può esso signor Fragalà ottenere altra

ammissione per le spese?

25. La signora Gravini ha presentemente costituito un titolo sufficiente, onde esser graduata per le sue ragioni dominicali sulla eredità del marito Giuseppe Fioretti?

26. Ha la stessa Gravini dritto di esser graduata per la sua dote risultante dai capitoli

matrimoniali, 22 dicembre 1839?

- 27. Devono i signori de Luise essere graduati sulla intera massa dei beni espropriati in Chiaiano?
- 28. Il signor Antonio di Domenico nella qualità come dagli atti, deve essere graduato ancora nella seconda graduazione per lo credito di lire 12750?
- 29. Competono a del Noce gl' interessi e le spese da lui reclamate con appello incidente?

Nei rapporti tra più ipoteche iscritte sotto l'impero delle leggi civili napoletane, l'iscrizione della sorte si estende agl'interessi moratori nel limite stabilito dall'articolo 2045 di quel Codice.

Nei rapporti tra ipoteche antiche e nuove si applica l'art. 2010 codice vigente. (V. pag. 333 a. XVII.

Gazz. Proc.).

^{2.} I creditori iscritti dopo l'attuazione del nuovo codice non possono contrastare agl' iscritti precedentemente il benefizio degl'interessi moratori stabiliti dall'art. 2010 del codice in vigore, quando sotto l'impero del medesimo siasi trascritto il precetto immobiliare. Caso della specie. Costante giureprudenza.

^{3.} S'era dato un terzo caso. Concorrevano vari creditori aventi tutti anttiche ipoteche e vari creditori aventi ipoteche nuove. S' impegnavano due dispute: i creditori con nuove ipoteche contrastavano agl' iscritti precedentemente il benefizio degl' interessi moratori e non avevan ragione. Ma i creditori antichi disputavan tra lioro del se il primo potesse assorbire buona parte della massa col trascino dei lunghi interessi lasciando incapiente il creditore se-

condo iscritto anche con antica ipoteca. E la Corte d'Appello di Napoli avea ritenuto che questo secondo creditore non avesse dritto di contrastare l'ammissione degl' interessi all'altro creditore antico. L'avvocato G. B. Di Lorenzo conformemente a ciò che gli era paruto in difesa dell'appello sostenne le ragioni del ricorso contro questa sentenza, e la Cassazione annullandola stabili il principio propugnato dal ricorso che cioè bisognasse distinguere i rapporti.

30. Son dovute a Spezzirri le spese delle sentenze arbitramentali da lui reclamate, con attribuzione nello stesso grado ipotecario del suo credito?

31. Può Suora Maria Concetta Fioretti ottenere grado ipotecario per le addimandate 15 annualità di vitalizio, per effetto della iscri-

zione da essa prodotta:

32. Sono dovuti a Beniamino Vivenzio gl'interessi convenzionali sul credito di lire 5100 nello stesso grado ipotecario del credito in suo favore ammesso?

33. Il credito della Luisa Vivenzio per lire 1275 và ammesso tra gli ipotecari nella esistenza della relattva iscrizione e corrispondente rettifica?

34. Che per le spese?

Sulla prima - - Considerando, che sta in fatto essersi proceduto a due espropriazioni in danno dello stesso debitore Giovan Battista Fioretti, l'una per i beni in Napoli, e l'altra per quelli in Chiaiano. Prima che la seconda graduazione fosse stata messa nella stessa condizione di fatto, cui era giunta la prima, fu elevato un incidente nello scopo di riunire tali due procedure. Ciò fu in principio contraddetto, ma oggi è cessata ogni ragione di resistenza, essendo mancate quelle serie difficoltà, che precedentemente vi si opponevano. Di fatti, ora le due graduazioni trovansi nelle identiche giudiziali condizioni, essendovi una sentenza del Tribunale che ha provveduto sulle osservazioni allo stato della prima graduazione, ed un'altra dello stesso Tribunale sulle osservazioni alla seconda nota di graduazione, l'una e l'altra sentenza sono state appellate, e vengono alla conoscenza della Corte i rispettivi gravami. Di quì risulta manifesto, che oggi è una evidente necessità di riunire tali due graduazioni; ciò che rende necessario riunire in unica discussione ed esaminare con una medesima sentenza i diversi gravami principali, adesivi, ed incidentali prodotti contro le riferite due sentenze. Tali gravami riguardano le medesime parti contendenti, e versano sullo stesso oggetto di disputa; è quindi ben consigliata la la loro riunione.

Sulla seconda — Considerando, che pur sussistendo la eccezione di nullità opposta contro l'appello d'Abbate, nelle risultanze pratiche essa rendesi di niun effetto. Di vero versasi in un giudizio universale, qual'è quello di graduazione, ed il nominato Abbate è pure parte appellata. Epperò se il costui gravame non possa valere come appello principale, valer può certo quale appello incidentale. Epperò in tale condizione di cose, tornando di niun effetto la eccezione di nullità, deve esser rigettata.

Sulla terza e quarta — Considerando, che i principali attacchi mossi contro la sentenza

del Tribunale di Napoli renduta nel 16 aprile 1884 riguardano le quistioni contro i Luoghi Pii Ecclesiastici di Caserta, ed esse costituiscono la maggiore disputa della causa. — Sic chè occorre che di tali quistioni sia fatta larga e speciale disamina, onde rilevarne la rispettiva portata giuridica. — Or sulla rilevata qui stione trovasi esser affatto insostenibile l'assunto che i legati fatti da Monsignor Rozzolino a favore de' detti Luoghi Pii siano di niun valore giuridico, perchè colpiti dall'art. 833 del Codice civile, è dalla legge di soppressione del 1867; l'uno e l'altra sono nella causa inapplicabili. Di vero è a ricordare, che i legati fatti al Capitolo riguardano un anniversario, le spese per le quarantore, ed una Cappellania: or queste disposizioni non cadono sotto il divieto dell'articolo 833 su citato, sia perchè esse precedono la legge nuova sopravvenuta, la quale non può colpire disposizioni avvenute e garentite da una legge precedente, e sia perchè l'art. 833 tiene ad istituzioni aventi esistenza autonoma, ciò che non si riscontra nei cennati legati. Nè questi possono ritenersi nulli, sol perchè fatti al Capitolo; poichè con l'art. 6 della legge 15 agosto 1867 furono rispettati e conservati i capitoli delle Cattedrali restarono solo colpiti da detta legge i Capitoli delle Chiese Collegiali, Ricettizie, ed altri enti simili; ma non già i Capitoli Cattedrali, enti espressamente conservati. Sicchè se i medesimi hanno una entità giuridica; se essi non sono coinvolti nelle leggi di soppressione, è chiare che ritengono ciò che legalmente possedevano a titolo di proprietà per disposizione anteriore alla nuova legge, onde adempiere i pesi inerenti alle disposizioni istesse; e ciò costituisce il dritto del Capitolo di Caserta a pretendere detti legati di Monsignor Rozzolino. Ed è qui a riflettere, che non ostante la inadempienza dell'erede fiduciario di Monsignore, non ostante un sì lungo giudizio sostenuto, detti Enti Morali han pur adempito agli obblighi inerenti ai legati, uniformandosi alla volontà del testatore: d'un tal fatto vi ha in processo prova sicura. Nè in quanto al legato per Cappellanie può invocarsi utilmente il suddetto articolo 6 della ricordata legge, poichè se ivi è limitato a sei il numero delle Cappellanie delle Cattedrali, nella specie non è dimostrato che il Capitolo di Caserta abbia già esaurito tal numero. Altronde ogni dubbio all'uopo è rimosso, osservando, che vi ha negli atti un certificato della curia Vescovile di Caserta del 27 ottobre 1884, il quale assicura, che in detta Cattedrale non esistono Cappellanie a carico del Capitolo. In quanto poi ai legati a favore dei due Seminarii Urbano e Diocesano è a riflettere che questi Enti sono pure nella pienezza della loro capacità giuridica: niuna disposizione di legge è stata ricordata per giustificare una simile incapacità di possedere. Si è detto essere stato abolito il Seminario Urbano, ma non vi ha al riguardo alcuna prova. Pure ammesso ciò che si sostiene, che cioè i riferiti due Seminarii sieno stati dal Vescovo riuniti in un solo locale, questa sola circostanza non è certo prova di abolizione di uno dei due Enti, non essendo ciò da alcuna legge proibito, nè è sostenibile che bisognasse necessariamente per la esistenza dei due Seminarii che ciascuno di essi avesse un locale a parte; ragioni accidentali di economia ed opportunità potrebbero consigliare la significata riunione, conservando però ciascuno dei due Enti, vita propria e distinta anche economicamente. In fine sul proposito vi ha pure l'autorità della cosa giudicata risultante dalla sentenza del Tribunale di Napoli del 7 febbraio 1887 indicata nell'istrumento di cessione del 23 maggio 1878. Di vero dalla stessa emerge, che essendosi il debitore Fioretti opposto al precetto intimatogli dalla Commissione dei due Seminarii nel 3 luglio 1874, in dette opposizioni fu pure osservato, che essendo stato riuniti in uno i due Seminari, era il Fioretti dispensato dal pagamento dei legati rispettivamente fatti; ma il Tribunale con la su citata sentenza respinse simile eccezione, restando confermato il precetto per l'ammontare delle annualità dei legati ivi definite a favore dei due Seminarii. Ond'è che per le fatte osservazioni rendesi insussistente ogni attacco di nullità ed inefficacia contro i succennati legati in favore dei detti Luoghi Pii Ecclesiastici di Caserta.

Sulla quinta — Considerando, che leggesi nell'art. 18 del testamento di Monsignor Rozzolino, che egli desiderando rendere non gravosa la condizione del suo erede fiduciario Fioretti, e potendo verificarsi dei casi, pei quali le rendite ereditarie non si esigessero o diminuissero temporaneamente, od anche perpetuamente per qualche eventualità straordinaria ed inopinata, volle che in tale eventualità i legati dovesse pro rata scemarsi in proporzione del loro ammontare. Or per effetto di questa disposizione vuolsi sostenere l'incertezza dell'ammontare dei legati, potendo essi variare in corrispondenza dei casi di diminuzione della rendita, e che quindi dovessero essi esser ridotti. Però un tale assunto non è esatto, poichè è indubitata la certezza dei legati, nulla importando le prevedute accidentali eventualità, le quali non possono contraddire la cer-tezza del dritto a prò dei legatarii. Inoltre a prescindere non esser provato che in effetti si siano verificate le prevedute eventualità, vi ha ancora, che oggi torna inutile promuovere una simile quistione, poichè i beni ereditarii sono usciti dal possesso dell'erede fiduciario, e sono pegnorati e venduti. Di tal che, se la suddetta clausola del testamento fu dettata nell'interesse di Fioretti e durante il possesso dei beni presso di lui, è cosa inutile ricordare nel caso attuale la possibile varietà delle annualità e loro riduzione non potendone profittare colui a cui favore la clausola suddetta fu registrata, per non essere esso nel possesso dell'amministrazione dei beni suddetti. E però tale eccezione và senz'altro rigettata, non richiedendosi altra dimostrazione per mostrare l'assurdità di detta osservazione contraria.

Sulla sesta — Considerando, che non meno insussistente è l'altro contrario assunto, nel sostenere cioè che il valore capitale dei surriferiti legati debba eguagliarsi e commisurarsi su quello, per lo quale fu fatto dagli Enti Morali cessione a favore di Di Domenico con il su citato istrumento 23 maggio 1878, ove tutte le ragioni dipendenti dai legati, tra capitali, annualità e spese furono definite nella somma di lire 40,000. Questo ricordo è fatto senza profitto, poichè siccome nè il debitore Fioretti, nè i costui debitori presero parte a tale cessione, così i medesimi niun vantaggio possono da detto istrumento trarre, est res inter alios acta. In oltre niun argomento può utilmente derivare da detto atto, il quale oggi non ha alcuna virtù contrattuale essendo stato risoluto per effetto della inadempienza del contraente di Domenico ai patti ivi convenuti, ciò chè è provato dalla sentenza del Tribunale di Napoli del 24 gennaio 1831, confermata in appello con sentenza del 5 settembre detto anno. Di più la significata cessione da parte degli Enti Morali di Caserta legatarii di Monsignor Rozzolino, fu consigliata da stanchezza per le tante contese suscitate dal Fioretti, onde non adempiere all'obbligo del pagamento dei legati, ed a quel tempo vi era pure un cumulo di annualità e di spese giudiziali. Detti Enti invece di vantaggiare mercè la cennata cessione, fecero dei sacrifizi, sperando poter metter termine alle tante contese, accettando ciò che propose il di Domenico, affrancare cioè il capitale dei legati alla tassa del prezzo di borsa della rendita Italiana, che a tal epoca correva, ciò che esclude apertamente il concetto che sia stato fissato detto ammontare di lire 40.000 per la variabilità e diminuzione della rendita, cui erano a proporzionarsi detti legati. Infine il capitale suddetto potrà nelle finali risultanze costituire ancora cifra anche minore delle lire 40,000, essendosi ritenuto nella sentenza impugnata, e non vi è gravame per questa parte, esser dovuta ad essi Enti Morali un'annua rendita iscritta sul Gran Libro eguale all'ammontare effettivo ed indeminuto dei loro legati, in corrispondenza del prezzo di borsa, al tempo della liquidazione. Ond'è che detti Enti Morali hanno un dritto costituito ed immutabile, onde esser assicurato in loro favore un capitale eguale a quello dal testatore Rozzolino loro legato, senza aicuna restrizione e riduzione.

Sulla settima — Considerando, che tal quistione, va discussa in conformità delle leggi imperanti al tempo del testamento mistico di Monsignor Rozzolino, il quale fu aperto con verbale del 29 novembre 1855; sicchè la sua risoluzione è a riscontrarsi nelle leggi civili che a tal epoca imperavano in queste Provincie Napolitane. Ora a tal tempo era riconosciuto in favore del legatario una ipoteca legale per lo pagamento del legato sui beni dello erede, quale principio di diritto era il portato giuridico delle combinate conformi disposizioni degli art. 971 e 1999 delle suddette leggi civili, le quali erano pure ispirate ad uniforme dettato del dritto Giustinianeo, come leggesi nella L. 1. Cod. Comm. de legat. Sicchè non può dubitarsi che i legatarii per testamento verificato al tempo delle abolite leggi civili hanno dritto in virtù dello stesso alla significata ipoteca legale. Or risulta dagli atti, che oro i Luoghi Pii Ecclesiastici di Caserta in conformità delle riferite disposizioni di legge, e dell'altra stabilita nello art. 2042 della legge istessa, accesero la loro ipoteca contro Fioretti, erede fiduciario di Monsignor Rozzolino su i costui beni ereditarii, sin dal novembre 1857. Quale ipoteca per la sopravvenuta nuova legislazione è stata confermata con l'art. 36 della legge transitoria del 1865, e 1'è stata essa pur rettificata, come è provato dagli stati ipotecarii, a seconda che è richiesto dall'articolo 38 della cennata legge transitoria. In presenza di simili adempimenti da parte dei Luoghi Pii Ecclesiastici, è sicuro in dritto ed in fatto, che se essi non hanno conservato pei loro legati il privilegio, che pure sarebbe spettato per le stesse abolite leggi civili, non avendo a tempo dimandato la separazione dei patrimonii, certamente hanno conservato la qualità di creditori ipotecarii, non potendosi sconoscere la efficacia e sicurezza della ipoteca da essi pubblicata. Insostenibile è la contraria argomentazione, che vuolsi trarre dalle parole finali del citato articolo 1999, sostenendo cioè che siccome la iscrizione ivi riconosciuta dovea esser fatta nel modo ivi in appresso spiegato, per valere in rapporto dei terzi, e nei successivi articoli è detto che la ipoteca ha luogo soltanto quando l'è legale, giudiziale, o convenzionale, così quella accesa dagli Enti Morali non rientrando in alcuno dei riferiti tre casi non possa avere alcuna efficacia. Tale ragionamento non ha valore giuridico, sia perchè è in contraddizione di quanto è stato innanzi osservato, contenendo un circolo vizioso di parole contraddicenti la legge istessa, sia perchè la ipoteca suddetta degli Enti Morali fu presa in perfetta conformità dell'articolo innanzi citato 2042, essendosi all'uopo presentato

al Conservatore delle Ipoteche il testamento di Rozzolino che costituisce l'atto, da cui secondo legge nasce la ipoteca medesima, e sia perchè la locuzione in detto articolo usata rivela manifesto il concetto, che ivi il legislatore intese parlare non già del titolo da cui nasce la ipoteca, sì bene delle formalità stabilite nei posteriori art. 2040 e seguenti. Molto meno giova osservarsi mancare in detta prima iscrizione degli Enti Morali, la specificazione dei beni richiesta nel numero 5.º dell'art. 2042, poichè tale adempimento per la ipoteca legale non era necessario, come è pur detto nello stesso articolo; e nella specie tale ipoteca a favore di detti Enti Morali, non era ignorata dai terzi, essendo stata essa pubblicata contro Fioretti erede fiduciario, e su tutti i beni ereditarii; quindi tale scienza esclude ogni possibile pregiudizio in danno di coloro, che avessero posteriormente contrattato con esso Fioretti. Strano l'è poi l'altro assunto contro detta ipoteca degli Enti Morali nel sostenere cioè che la stessa per le leggi abolite valesse solo in caso di testamento pubblico, poichè gli effetti degli articoli sopra citati 971 e 1999, non sono limitati ad alcuna forma testamentaria; non fa la legge alcuna distinzione, quindi è arbitraria e contro legge ogni eccezione; ed il testamento mistico, qual'è quello del Rozzolino, è compreso nell'art. 894 Leggi Civili, ove parlandosi delle forme con le quali può esser fatto il testamento, comprende nelle tre specie ivi indicate, quella del testamento in forma mistica. Epperò dalle cose discorse va affermato come principio regolatore nella presente causa da valere anche rispetto ad altri per identiche quistioni, che la ipoteca pubblicata in virtù del testamento di Monsignor Rozzolino è valida, e da essa nasce un dritto ipotecario acquisito immutabilmente, perchè garentito da una legge precedente. Nè tal dritto può dirsi essere stato distrutto dalla sopravvenuta nuova civile legislazione, non essendo ivi, nè nella legge transitoria di coordinamento dell'antica con la nuova, alcuna disposizione, che espressamente avesse proscritto quanto la legge anteriore nel contemplato caso permetteva in ordine alla significata disputa.

Sulla ottava — Considerando, che ritenuta efficace la ipoteca dei luoghi Ecclesiastici, non non può dubitarsi che la stessa sia stata validamente ancora conservata, perchè rettificata e rinnovata a norma delle leggi imperanti. Di tal verità fanno fede gli stati ipotecari esistenti negli atti, i quali non solo rendono inutile ogni altra pruova della sua efficacia, ma altresì ogni maggiore discussione sul proposito.

Sulla nona — Considerando, che senza profitto s' invoca nella specie l'art. 18 del su citato testamento di Monsignor Rozzolino, poichè l'è esso inapplicabile, non potendo prele-

varsi dalla massa ereditaria il capitale delle lire 425 annue ivi legate al Fioretti. Dappoichè questi non è già creditore particolare del testatore, nel qual caso per effetto della separazione dei patrimoni operata mercè lo inventario da lui compito, avrebbe egli potuto sperimentare le sue ragioni creditorie contro la eredità del suo debitore; invece egli è debitore dei luoghi Pii Ecclesiastici pel pagamento del capitale dei legati, e di un cumulo di annualità derivato dalla sua inadempienza; quindi oggi Fioretti essendo per tal ragione personalmente tenuto a detto pagamento, nè egli, nè i suoi creditori possono aver dritto di prelevare il legato delle lire 425 annue; quale legato fu consigliato dalla circostanza di dover egli adempiere le pie opere dal testatore volute, e da lui del tutto trascurate e non adempite, violando apertamente la volontà del detto testatore. La figura di creditore in Fioretti scomparisce nel fatto di essere egli il debitore, contro cui è procedimento d'espropriazione del patrimonio ereditario, onde adempirsi i pesi ed obblighi inerenti al patrimonio istesso in dipendenza del testamento di esso Monsignore. Sicchè al ricordo dei detti fatti trovasi in verità ben strana ed insostenibile la significata pretensione messa in opposizione dei dritti pei quali agiscono i legatari ed i creditori della eredità medesima.

Sulla decima -- Considerando che i termini istessi del testamento di Monsignor Rozzolino rilevano manifestamente, che le costui disposizioni a favore dei luoghi Pii Ecclesiastici non sono soggette a condizioni, sì bene ad un peso, che le rende modali, ricordando che carattere precipuo della disposizione condizionale, si è l'esser essa sospensiva, ciò che non verificasi nella disposizione modale, la quale ha effetto sin dal suo primo momento, nel quale è essa costituita per libera volontà del disponente. Or se i legati in riguardo agli Enti Morali di Caserta sono di natura modale, è chiara la inferenza che la proprietà della cosa legata, sia stata trasmessa in favore degli Enti prima che da parte dell'erede fossero stati adempi i legati medesimi. Altronde l'inadempimento da da parte dell'erede costituisce una sua colpa; ciò che rende nè giusto, nè corretto, che nelle risultanze la colpa dell'erede sia efficace e giusto titolo per negare le annualità dei legati fin oggi scaduti, le quali invece sono dovute per effetto dell'indole delle suddette disposizioni, restando a cura dei legatari medesimi adempiere ai pesi finora non adempiti; e nella specie vi ha pure un certificato del Segretario del Capitolo di Caserta, il quale assicura che fin dalla morte di Monsignor Rozzolino furono adempiti i pesi inerenti ai suddetti legati, cioè funerali, messe, quarantore, ed altro a norma del testamento, e questo documento non è stato impugnato in alcuna guisa. Infine gli Enti Ecclesiastici hanno esibito un giudicato, col quale è stata già precedentemente esclusa tale pretensione di legati condizionali, ritenendosi di natura modale. É di fatti a ricordare, che nel 1874, il Fioretti opponendosi al precetto intimatogli dagli Enti Morali di Caserta, dedusse precisamente fra altro, detta eccezione; e questa Corte con sentenza 3 agosto 1877 rigettò lo appello del Fioretti pel capo relativo alla mancanza di causa per inadempimento delle condizioni, onde ripetere il pagamento dei legati. Or l'autorità, della cosa giudicata esaurisce ogni altra discussione, poichè essa per sè sola è sufficiente per smentire la contraria resistenza.

Sulla undicesima—Considerando, che nella contraddizione all'ammissione delle annualità dei legati dimandate dai luoghi Pii Ecclesiastici si sostiene ancora, non esser esse dovute, perchè le stesse non costituendo interessi a norma dell'articolo 2010, cod. civ., non possono essere comprese in tale disposizione, ove parlasi solo d'interessi: e che quindi per essere utilmente conservate faceva bisogno di speciali iscrizioni a seconda della loro scadenza; ma non l'è ciò esatto. Dappoichè è innanzi tutto a chiarirsi il punto vero della disputa, che in talune difese è stata accennata, ricordando che tal disputa è surta sull'applicabilità dell'art. 2010 cod. civ., rispetto agli Enti Morali, aventi ipoteca precedente al vigente Codice di che in seguito sarà discorso. Or in ordine a tal disputa si è pure osservato che detto articolo parla solo d'interesse, e non anche di annualità. Sotto le passate leggi non era il caso di una simile quistione, poichè l'articolo 2045 dette leggi, disponeva che il creditore iscritto per un capitale che producesse o annualità aveva dritto ad esser graduato per due annate e la corrente nello stesso grado in cul era collocato il capitale sostenuto da ipoteca. Il codice vigente vuole invece, che l'iscrizione del capitale che produce interesse serva inoltre per far collocare allo stesso grado le due annate d'interessi anteriori, e quella in corso al giorno della trascrizione del precetto, oltre quelle successive alla stessa trascrizione. Or questa novella e più larga disposizione di legge suscita il dubbio su proposto, se cioè ivi siano ovver no pure comprese le annualità; ma questo dubbio non è sussistente. ed esso non regge al martello della critica legale. Di vero sebbene gli Enti Morali avessero preso iscrizione pei loro legati all'ombra del su citato articolo 2045, pure ciò non risolve la quistione, poichè essi volendo avvalersi degli effetti della nuova disposizione dell'art. 2010, torna sempre in campo la guistione su rilevata; quindi la sua risoluzione deve esser attinta ad altra ragione legale. È però a considerare, che non risponde ai veri e più saldi principii del diritto sostenersi che in simili casi non vi ha capitale fruttifero d'interessi, ma un credito che si rinnova anno per anno nelle successive sue scadenze, e che quindi per tal ragione per conservare le annualità faccia bisogno di speciali iscrizioni; poichè in simili casi esiste sempre un dritto alle annualità, il quale costituisce precisamente il capitale fruttifero. Altronde lo spirito dell'art. 2010 esige la sua applicazione ad ogni sorta di annualità; se quelle d'un legato scadono in ciascun anno, come scadono gli interessi, tale identità di ragione induce ancora la identità del dritto, cioè che la estensione e misura degl' interessi derivanti dal capitale, consentita nell'art. 2010. cod. civ. deve necessariamente applicarsi ancora alle annualità, le quali virtualmente sono ivi comprese. Quale concetto è pur conforme ad altre disposizioni di legge; ed esso non offende il gran principio della pubblicità affermata nella vigente Civile legislazione, e che è prevalente nell'attuale sistema ipotecario, poichè i terzi ne sono avvisati nella esistenza della iscrizione accesa pel capitale, fruttuante le annualità, le quali costituiscono frutti, che necessariamente devono avere un capitale corrispettivo, progress ed altre de restanom

Sulla dodicesima e tredicesima — Considerando, che tal quistione è stata un tempo molto agitata in giurisprudenza; però oggi è costantemente ritenuto che nel concorso di creditori antichi e nuovi, è sempre applicabile l'articolo su citato 2010, quando la trascrizione del precetto ha avuto luogo sotto l'impero delle vigenti leggi; l'è questo l'atto che render deve comuni tra creditori le loro rispettive condizioni senza offendere l'altro fondamentale principio di legge, qual' è la sua non retroattività. E' in fatti risaputo che la trascrizione del precetto toglie al debitore la libera disponibilità del suo patrimonio, e le relative rendite restano immobilizzate nell' interesse di tutti i creditori, perchè esse servono ad aumentare la aumentare la comune massa divisibile, articolo 2085 cod. civ. Sicchè nella esistenza di questo pegno pretorio, il debitore espropriato prende in tali condizioni di fatto, la figura del debitore fallito; è quindi una necessità ritenere come ritiene la legge in detto articolo, essere gl'interessi accessori del capitale, estendendo gli effetti della iscrizione anche agli interessi moratori decorrenti dalla trascrizione del precetto sino alla liquidazione. E' dunque evidente, che detta eguaglianza è conseguenza diretta ed immediata del fatto operativo di simili conseguenze qual'è la trascrizione del

precetto; e questo pegno giudiziario, che paralizza la percezione degli interessi, che esclude l'azione dei creditori sui frutti mercè atti di sequestri, e che rende pure impossibili altre iscrizioni, specialmente compiuta l'aggiudicazione, giustifica detta eguaglianza di trattamento tra creditori antichi e nuovi, e smentisce l'opposto vizio del Ianus in lege. Dalle cose osservate dunque è provato che il citato art. è applicabile tanto alle ipoteche pubblicate sotto le leggi restrittive, quanto a quelle più larghe, e che consentono maggiori dritti nell'attribuzione d'interessi, poichè questi scaduti, successivamente alla trascrizione del precetto, vanno attribuiti per opera di legge e non già per effetto di convenzione. Tali principii sono applicabili per gl'interessi moratori costituiti dalle annualità scadute in rapporto degli Enti morali di Caserta, essendosi il precetto, per lo quale è graduazione, verificato sotto l'impero del Cod. vigente, e non è esatto quanto al riguardo è contenuto nella sentenza appellata del 1884, avendo il Tribunale in contraddizione dei detti principii scissa la efficacia nella causa, tanto dell'art. 2010, quanto della retti-fica della iscrizione di detti Enti morali eseguita sotto le attuali leggi. Dappoichè se è fermo in dritto, che l'art. 2010 conserva anche pei creditori antichi, il capitale, le tre annate, e quelle posteriori alla trascrizione del precetto, e se è parimenti indubitato in dritto che la rettifica della iscrizione conserva ancora la iscrizione antica, è evidente che uniformemente gli Enti morali devono esser graduati, attribuendo cioè ad essi le tre annate e le successive nello stesso grado, in cui è ammesso il loro capitale dei legati. Ond è, che per questa parte va modificata la sentenza del 1884; nè gli Enti morali possono pretendere altre annualità, le precedenti cioè a quelle su ritenute, non avendo essi titolo sufficiente per conseguirle, anche perchè trovansi esse pure colpite dalla prescrizione, che irreparabilmente ha estinto ogni relativo dritto.

In quanto poi al dies a quo da cui decorrere devono dette annualità, è a considerare, che gli Enti suddetti non possono invocare utilmente il precetto del Frontera o di altri, sì bene quello degli stessi Enti intimato nel 1874 Luglio detto auno, su cui principalmente si è svolta ed esaurita la espropriazione in danno del Fioretti. Epperò resta indubitatamente affermato che le ripetute annualità in favore degli Enti morali devono loro essere attribuite a far tempo dalla significata trascrizione del precetto del 1874.

(Continua)

IL GIURISTA

GIORNALE DI GIURISPRUDENZA

AMMINISTRATIVA. CIVILE, COMMERCIALE E PENALE

Esce due volte al mese

BREVE NOZIONI

sulla distinzione dei beni demaniali

FORME DIVERSE DELLE CONTRATTAZIONI

Demanio, Demanum. Questa parola originaria dei Franchi, e coi Normanni pervenutaci significava la cosa posta sotto l'immediato dominio del Re, e quindi distinto dal baronale e dal comunale. Questa parola è adoperata talora ad esprimere tutto il territorio di un Comune: Universitatem agrarum intra fines cuijusque civitatis, e talora un latifondo soggetto agli usi civici, così pure i beni di proprietà privata che lo Stato possiede. Nell'antica legislazione si distinguevano i beni demaniali dai fiscali, e dai patrimoniali. Per demaniali si intendono quelle cose che al Principe furono riserbate per sostenere la maestà ed il lustro della corona e comprendevano quei predii e tratti di territorio che al sommo imperante vennero esclusivamente assegnati fin dalla fondazione della monarchia rappresentativa od assoluta, e dicesi comunemente real patrimonio, o patrimonio della corona, e di tali predii, terre, città ed università col nome di demaniali frequenti menzioni si rinvengono nelle nostre costituzioni.

Beni fiscali erano tutti quelli che posteriormente al Fisco si aggiunsero siano mobili, immobili, siano tributi e vestigali derivanti, siano finalmente per caducità, devoluzioni ed altre eventualità simili. Spesso però queste due denominazioni si scambiavano a vicenda. Beni patrimoniali finalmente si dissero quelli che al Principe appartenevano non come capo dello Stato, del Regno, ma quasi come privata persona sia che al Principe pervenissero prima di ascendere al trono, sia dopo, e nelle leggi comuni tali beni venivano designati colla denominazione di privata e principis res bona divinae damus, dominicae res etc., tali erano fra gli altri nel Regno i beni farnesiani e medicei che si dissero pure allodiali, ch'erano quei beni o fondi che si concedevano ai coloni ad long um tempus giusta i dispacci del 17 agosto 1771, 1772, 1774 e 1775 e la prammatica di settembre 1769, allora riferibili ai beni della Chiesa, come rilevasi dalla giurisprudenza napoletana della già Corte suprema di Napoli, senten ze 31 maggio 1842, 12 apri-

le 1845 e 12 dicembre 1850, del 9 aprile 1853, e 3 aprile 1856 della Gran Corte civile di Napoli 29 agosto 1853 e 13 aprile 1855 ed altre. Le Università avevano per il loro dominio appartente al Comune nella proprietà e dominio, ed a ciascuno cittadino l'uso che doveva essere moderato, nec ad compendium, nec ad abusam come disse Ulpiano. Demanio pubblico indicansi quei beni che sono comuni a tutti, nè suscettivi di privata proprietà. Il decreto del 30 gennaio 1817 dichiarò beni di diretta preprietà dello Stato gli allodiali, i devoluti, i beni confiscati, i beni dell'eredità giacenti, i beni vacanti, quelli sequestrati dalla Tesoreria, quelli addetti alle curie, del cappellano maggiore, le abbazie regie, quelli beneficii di regio patronato, quelli del così detto Monte Frumentario, dei monasteri ed altre corporazioni religiose allora soppresse, e così di vari altri.

Questo decreto importante formava la base di tutta l'amministrazione dei Demani, comprendeva disposizioni generali, modo di amministrazione dei beni dello Stato, dell'aggiudicazione e formole relative, dell'esazione delle rendite, e del modo di rendere esecutivi i titoli della procedura, coazioni, competenza del contenzioso demaniale ed altre disposizioni.

Tanto il Codice francese e le leggi civili napoletane, quanto il Codice Civile italiano (art. 758, 427 e 429) dichiarano beni demaniali o del demanio pubblico le strade, i fiumi, flumina autem omnia.... pubbliche fonti, lido del mare, porti, riviere navigabili o adatti ai trasporti, le rive che sono quei terreni che il mare copre: quosque maximus fluctus a mari pervenit: i porti, i seni, torrenti, spiaggie, ecc. ecc. (art. 463 a 466, 426 a 431 Codice Civile, articolo 538 a 541 Codice Francese). Non si devono però confondere i beni che costituiscono il demanio della corona da quelli che compongono il demanio dello Stato, che sono distinti in beni patrimoniali stabiliti per l'uso proprio e particolare del Sovrano, destinati a servire al lustro, alla pompa ed allo splendore della corona e del trono, ed è formato da tutti i beni propri e di ragione della sua real Casa sia che li abbia acquistati, col suo danaro, sia li abbia ereditati, che forma il privato patrimonio del principe, e di cui sovente parlano le costituzioni dei romani imperatori. Però noi non ci fermiamo su di essi, ma la nostra idea è di toccare di

volo quei beni che costituiscono il demanio pubblico, e che interessa a tutti di conoscere.

Abbiamo la distinzione principale o destinazione fatta dalla legislazione in due categorie di demanii: la prima comprende i beni destinati all'uso pubblico e alla difesa nazionale e questa naturalmente viene amministrata dal Governo, ch'è investito della Sovranità, ossia della tutela dei diritti pubblici, e del libero loro esercizio.

Questi beni sono inalienabili finchè dura la loro destinazione pubblica: essi possono essere fruttiferi ed infruttiferi. La seconda categoria comprende i beni essenzialmente fruttiferi ed alienabili, entrano in questa categoria i beni pervenuti al demanio dall'eredità giacente, quelli devoluti allo Stato come successore universale nella mancanza di persone successibili (art. 758 Codice Civile 684 LL. CC.) i beni pervenuti dalle soppresse corporazioni religiose, ordini monastici ed enti ecclesiastici, quei beni avuti per effetto di espropriazione dei debitori d'imposte governative, o di altri crediti erariali, e così di altro, che oggi si potrebbe dire tutto afferra lo Stato; e come disse la Corte d'Appello di Ancona nel 30 dicembre 1872, il demanio dello Stato è il successore in universum ius, e secondo il Priareo ha le cento bocche, non essendo mai sazio, ma sempre sitibondo. ed affamato, avendo assorbito l'università di tutti i beni che si possedevano dagli enti morali ed ecclesiastici, oltre quelli dell'antico demanio, e tuttavia non si stanca di assorbire, come le varie proprietà dei contribuenti morosi, i quali per difetto di mezzi vengono costretti all'espropriazioni ecc. ecc.

È principio di sana economia politica, che taluni beni dello Stato passino quando più presto sia possibile nel comune commercio; e nell'industria vantaggiosa, poiche è noto che il Governo non può essere nè buon coltivatore, nè avveduto amministratore. A questo desiderato della scienza economica rispondano precisamente le leggi che autorizzano le vendite dei beni demaniali, e la liquidazione dell'asse ecclesiastico: e qui sarebbe molto a lungo se dovessimo intrattenerci sopra questo vasto campo, mentre ci dobbiamo adattare allo spazio di un effemeride bimensile che c'inpedisce ad essere estesi. Col decreto del 17 luglio 1862 n. 760 fu provveduto all'amministrazione dei beni del demanio e dei diritti e rendite di ogni natura appartenente al demanio dello Stato. mentre la legge del 30 gennaio 1817 rimase abolita coll'istituzione della novella base fondamentale di ogni Direzione provinciale demaniale, ora dette Intendenza di Finanze, e suoi dipendenti ufficii, le quali abbracciano quanto possa estesamente comprendere l'amministrazione di tutti i beni demaniali ed erariali, imposte di ogni natura, specie e qualità, colla legge successiva del 21 agosto 1862 i beni degli Enti ecclasiastici posseduti dalla già Cassa Ecclesiastica, ed indi fondo pel Culto, furono trasferiti al demanio dello Stato, il quale come si accennò è il rappresentante, è il successore universale in universum jus di tutti i beni degli Enti morali Ecclesiastici.

Colla legge poi di pari data num. 793 e relativo Regolamento 14 settembre detto numero 892 fu disposto di farsene la vendita, e coll'altra legge del 24 novembre 1861 n. 3006 fu dato incarico ad una società anonima riguardante la alienazione dei beni dell'antico demanio. Colla successiva legge del 15 agosto 1867 fu disposta la vendita di tutti i beni provenienti dall'Asse Ecclesiastico, formandosi dei piccoli lotti, onde estendersene e dividersi la coltura dei medesimi a beneficio di tutti, i quali potessero essere agevolati sia col modico prezzo, sia colla dilazione accordata al pagamento rateale di ogni anno.

Però l'Amministrazione demaniale onde procedere sempre colla massima legalità regola tutti gli atti mercè i contratti stabiliti nelle forme legali, sia ad incanto, sia a trattative private, seguendo i dettami della legislazione nell'eguaglianza e ripartizione ed evitando i riguardi e le prerogative o privilegi, perciò in due elementi essenziali forma pubblica cogli incanti, onde ognuno abbia il diritto di concorrere, forma privata che riflette i piccoli lotti, e quando l'esperimento dell'incanto è rimasto deserto.

Per massima tutte le operazioni sono per incanto nel fine che i contratti vadano rivestiti di tutte quelle precauzioni e garanzie pubbliche richieste nell'interesse di tutti, e che possano far evitare ogni ombra di sospetto, di riguardo o particolarità. I beni come si è accennato vengono divisi in piccoli lotti, onde rendere accessibile la concorrenza di tutti, anche di quelle persone meno facoltative, e per quando sia possibile avuto riguardo alle condizioni agrarie, alle circostanze locali ed agl'interessi economici. Le alienazioni non possono aver luogo a trattative private; ciò che pregiudica gl'interessi dell'Erario nazionale, eccetto quando; 1. Si tratta di piccoli lotti d'inferiore valore: 2. Quando siano risultati deserti gl'incanti pubblici, i quali si tengono a pubblica gara a favore dell'ultimo e maggiore oblatore. L'acquirente paga il prezzo in dieci rate eguali, coll'interesse a scalare del 6 per cento, ed al tempo dell'aggiudicazione deve pagare due rate colle spese occorrenti all'atto che dovranno preventivamente essere depositate.

Sulle rate che si anticipano dal compratore oltre le due viene fatto l'abbono del 7 o 8 per cento: le spese occorrenti comprendono non solo quelle dell'atto, ma benanco quelle delle pubblicazioni ed affissioni, di iscrizione e trascrizione e d'immissione in possesso e voltura

catastale. Sorgendo poi contestazione, il demanio, come legittimo rappresentante risponde delle giuridiche conseguenze di detta sua qualità e provenienza, come decise la Cassazione di Napoli con sentenza degli 11 gennaio 1873 (Giurisprudenza civile vol. 6 pag. 323). Se si rinviene diversità nel catasto, questa non può sostenersi dall'aggiudicatario sul più o meno per risalire o rescindere la vendita, imperciocchè è ritenuto che il catasto non forma titolo sufficiente, e che i catasti sovente non corrispondono alla cosa venduta (Ivi del 9 gennaio 1872 pag. 255).

Del paric he se sorge controversia, ed erroneamente sia indicata una estensione maggiore o confinazione diversa non può darsi luogo a scioglimento di contratto non essendo il caso dell'evizione di una entità che forma la sostanza della cosa venduta. (Ivi del 28 gennaio 1873 pag. 343). Mancando però la superiore approvazione oltre il prezzo ricevuto l'Amministrazione è obbligata a pagare ancora gli interessi legali, perchè il compratore che non percepisse i frutti del fondo debba avere gl'interessi essendo secondo la ragione morale. (L'istessa Cassazione nel 5 dicembre 1871 vol. 5 pag. 497). La vendita venendo fatto a corpo e non a misura lo Stato non assume altra obbligazione e garenzia se non pel fatto di sofferta evizione, ed il compratore subentra in tutti i diritti ed in tutte le obbligazioni del demanio rispetto al fondo.

Ci siamo ristretti positivamente e per sommi capi riassuntivi nell' esposizione dell' argomento propostoci, ed adattabile al periodico, riserbandoci di farne un trattatino, che ha formato oggetto delle nostre occupazioni nell'ufficio demaniale da noi disimpegnato.

edone ittut in Avv. Bernardo Pagano en en esta de la periore del Demanio e Tasse.

PARTE UFFICIALE

one avuto riguardo alle condizioni

You'd agl' interessi

due rate

azionale, eccetto quando;

Regio Decreto

Che approva un nuovo ordinamento del servizio statistico.

-loo il 8029 9 gennaio 1887

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della nazione

Re d'Italia

Visti i reali decreti concernenti l'ordinamento del servizio statistico;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di stato per l'agricoltura, l'industria ed il commercio:

Sentito il consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Il servizio statistico è affidato alla direzione generale della statistica del Regno, assistita da un consiglio superiore e da un comitato permanente.

Tutte le ammistrazioni dello stato debbono somministrare alla direzione generale suddetta

le notizie che siano loro richieste.

Art. 2. Il consiglio superiore di statistica dà parere circa gli oggetti delle inchieste statistiche da intraprendersi dalle amministrazioni dello stato e circa i metodi più opportuni per eseguirle.

Il comitato permanente è chiamato a risolvere le difficoltà che possono sorgere nella pratica attuazione dei lavori affidati alla direzione

generale della statistica.

Art. 3. Il consiglio superiore si compone di 18 membri nominati per decreto Reale, di 8 membri di diritto, di un delegato per ciascuno dei ministeri, eccettuato quello di cui fa parte la direzione generale della statistica e di un segretario.

I primi sono scelti fra i più noti cultori delle discipline statistiche ed economiche. Essi durano in ufficio tre anni e si rinnovano per un terzo ogni anno, prima per estrazione a sorte e poi per anzianità. Possono però essere rieletti.

Sono membri di diritto: il segretario generale del ministero di agricoltura, industria e commercio; il direttore generale della statistica; il direttore generale dell'agricoltura; il direttore dell'industria, del commercio e del credito: il direttore generale dei consolati, il direttore generale delle gabelle; l'ispettore generale delle strade ferrate e il ragioniere generale dello Stato.

Ciascuno degli altri ministeri delega annualmente a far parte del consiglio un suo ufficiale superiore, il quale può essere confermato.

Il segretario del consiglio superiore è nominato con decreto reale tra i funzionari della direzione generale della statistica aventi grado non inferiore a quello di capo-sezione.

Art. 4. Il consiglio superiore è presieduto dal ministro di agricoltura, industria e com-

mercio.

Un vice presidente è eletto ogni anno dal

Re fra i componenti il consiglio.

Art. 5. Possono essere invitate alle sedute del consiglio, con voce consultiva, persone estranee, che abbiano speciale competenza nelle materie da trattarsi.

Art. 6. Il consiglio superiore si raccoglie in sessione ordinaria una volta all'anno, per esaminare il programma dei lavori da eseguirsi e riscontrare i risultati delle ricerche compiute.

Può anche radunarsi in sessioni straordinarie. Le sessioni si convocano con preavviso di

dieci giorni e coll'indicazione degli argomenti da trattarsi.

Per la validità delle deliberazioni del con-

siglio si richiede la presenza di oltre la metà dei membri.

Art. 7. Il comitato permanente si compone del direttore generale della statistica, che lo presiede; del direttore generale dell'agricoltura; del direttore dell'industria, del commercio e del credito; di altri quattro membri del consiglio superiore scelti dal ministro, e di un segretario.

I membri scelti nel consiglio si rinnovano per metà ogni anno; prima per estrazione a sorte e poi per anzianità; ma possono essere

Il segretario del consiglio superiore è al tempo stesso segretario del comitato permanente.

Per la validità delle deliberazioni del comi-

tato basta la presenza di 4 membri.

Art. 8. Ai componenti del consiglio superiore e del comitato permanente è corrisposta una medaglia di presenza, oltre l'indennità del viaggio per quelli che non dimorano in Roma, colle norme stabilite dal regio decreto del 2 ottobre 1879 per la commissione centrale dei valori per la statistica commerciale.

Art. 9. In ogni provincia è costituita una giunta di statistica, composta del prefetto, che la presiede, e di 8 membri eletti dal consiglio provinciale, anche fuori del proprio seno. Questi durano in funzione quattro anni e si rinnovano per un quarto ogni anno: prima per estrazione a sorte, poi per anzianità; ma possono es-

sere rieletti.

In casi di impedimento del prefetto potrà sostituirlo nella presenza il consigliere delegato.

La Giunta è incaricata di riscontrare la verità dei dati forniti dagli uffici locali, secondo le istruzioni e richieste che saranno fatte dalla direzione generale della statistica. Essa può inoltre, per invito del prefetto o per iniziativa propria, nella misura dei fondi che fossero messi a sua disposizione dal consiglio provinciale, eseguire monografie statistiche sulle condizioni della provincia.

Art. 10. Le giunte comunali di statistica

sono abolite.

All'accertamento dei dati statistici originarii si provvede con organi speciali da indicarsi per ciascuna materia.

Rimane in facoltà dei comuni di costituire uffici o giunte per i lavori statistici d'interesse locale e di loro iniziativa.

Art. 11. I lavori da eseguirsi dalla direzione generale della statistica si distinguono in tre categorie, secondo che devono ripetersi annualmente, o a periodo maggiore di un anno, ovvero farsi occasionalmente.

Appartengono alla prima cateria: 1.º il movimento dello stato civile;

2. la statistica dell'emigrazione;

3.º la statistica delle cause di morte; 4.º il movimente degli infermi negli ospedali; 5.º la statistica giudiziaria civile e commer Itaha, mandando a chiunqu

6.º la statistica giudiziaria penale;

7.º la statistica dell'insegnamento elementare, secondario, professionale e superiore;

8.º la statistica dei bilanci dei comuni, delle provincie e delle camere di commercio;

9.º il movimento degli impiegati civili e de militari in attività di servizio, e dei pensionat civili e militari;

10.º la statistica dei prezzi di alcune derrate

11.º l'annuario statistico.

Appartengono alla seconda categoria:

1.º il censimento generale della popolazio ne del Regno (a periodo decennale);

2.º il censimento degli italiani all'estero

(decennale):

3.º la statistica della produzione industria (decennale):

4.º la statistica dei salarii (triennale);

5.º la statistica delle opere pie (decennale 6.º la statistica elettorale amministrativa (quinquennale).

7.º la statistica delle tasse comunali (quin

quennale);

8.º la statistica del patrimonio e dei debit dei comuni e delle provincie (triennale);

9.º il censimento degli impiegati in attivit di servizio e dei pensionati dello stato, civili militari (quinquennale);

10.º la statistica delle banche di emission e degli istituti di credito ordinario, fondiari

ed agrario (triennale);

11.º la statistica delle banche popolari (trie) nale):

12.º la statistica delle casse di risparmi

(triennale);

13.º la statistica delle società di mutuo soci corso (quinquennale).

Appartengeno alla terza categoria:

1.º la statistica del personale sanitario e dell' condizioni igieniche e sanitarie del paese;

2.º la statistica elettorale politica;

3.º la statistica delle biblioteche; e quelle altre ricerche che il nostro ministro per l'agricoltura, l'industria ed il commercia stimerà opportuno di affidare alla direzione ge

nerale medesima.

I risultati generali delle statistiche della L e della 2.ª categoria saranno pubblicati entro l'anno successivo a quello a cui si riferiscono.

Le statistiche della 3.º categoria dovranno essere autorizzate con decreto ministeriale mo-

tivato.

Art. 12. Sono abrogati i reali decreti 9 ot tobre 1861, n. 294; 3 luglio 1862, n. 707; 25 febbraio 1872, n. 708 (serie 2.a); 10 febbraio 1878, n. 4288 (serie 2.ª); 19 febbraio 1882, n. 655 (serie 3.a); 18 maggio 1884, n. 2916 (sesie 3.a) e 23 ottobre 1×84, n. 1970 (serie 3.a)

Ordiniamo che il presente decreto, munito

del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi 9 gennaio 1887.

OTRIBUTION dei commit delle

ob o filvio Bagoiqui dos organ B. Grimaldi

Commenti teorico-pratici alle Leggi

arvan di servizio, e dei pensionat

enerale della popolazio

TASSA SULLE FOTOGRAFIE

Legge 14 giugno 1874 num. 1961 serie 2.ª— Regolamento 22 ottobre 1874 num. 2185 serie 2.ª— Titolo 1.º

Mentre si privavano i comuni, con disposizioni diverse, d'importantissime risorse, si concedeva loro il magro compenso d'imporre tasse di poca o niuna importanza. Tali sono quelle permesse coll'art. 13 della Legge 14 giugno

1874 sulle fotografie ed insegne.

In sulle prime voleva imporsi una tassa sui pianoforti, come ne fanno fede le parole seguenti dell'Onorevole Boselli, relatore della Commissione che per Decreto Reale era stata chiamata a studiare la condizione finanziaria dei Comuni e delle provincie ed a proporre un sistema che

meglio loro si confacesse.

« La tassa in discorso appartiene alla famiglia di quelle sulle vetture e sui domestici. Certamente vi è una diversità tra la tassa sulle vetture e sui domestici, e la tassa sui pianoforti, perchè le tasse sulle vetture e sui domestici passeggiano, a così dire, per le strade, e sono una manifestazione evidente, un indizio palese di ricchezza, mentre i pianoforti bisogna andarli a cercare nelle case; e infatti recentemente quando fu proposta nell'Assemblea francese la tassa sui pianoforti, uno dei più illustri oratori di quella Camera disse: è un' inquisizione domiciliare! — Ma a questo riguardo non avrebbero molto diritto di essere scrupolosi verso i pianoforti, coloro che hanno votato altre disposizioni che si riferiscano al domicilio dei privati, per impedire le frodi di certe imposte, le quali colpiscono il sale e il pane.

Perciò, sotto questo punto di vista, di fronte a simile paragone, io voterò con animo tran-

quillo la tassa sui pianoforti.

In un paese, dove vige tale sistema d'imposta, che richiede dalle classi inferiori un largo contributo, una tassa la quale in qualche modo colpisca talune speciali manifestazioni della ricchezza, mi pare degna di non cattive accoglienze. Non dico: la quale colpisca il lusso, poichè non seguo una scuola così antica di economisti da schierarmi fra i nemici del lusso, quando non rappresenta per l'eccesso suo un vero disordine economico e morale, ma parlo delle manifestazioni speciali della ricchezza; e in qualche modo, votando taluna imposta di questa natura, mi pare di appagare anche un interno bisogno della mia coscienza. La è pur questa una delle ragioni per cui voterò, un giorno, la tassa sui tessuti.

Noi abbiamo però accompagnata questa tassa con due eccezioni; l'una relativa ai pianoforti che sono presso i fabbricanti e venditori, l'altra per quelli i quali, presso i maestri di musica, o negli stabilimenti di istruzione ed educazione, servono all' insegnamento. Nella terra della musica e dell'armonia, bisognava favorire anche questa specie d'insegnamento che giova all'educazione di ogni classe sociale, e può essere per taluno di particolare utilità. E' una specie d'istruzione come un'altra, degna anch'essa di favore, e non bisogna chiuderle la porta ».

Ma essa trovò poca favorevole accoglienza, e venne respinta. In quell'occasione mostrarono valenti oratoti quanta triste si faceva la condizione dei Comuni, e come a riparare quel guaio, si cercavano piccoli e poco vantaggiosi

espedienti.

Le piccole tasse, se attuate dallo Stato, sovente appena avanzano di poco le spese che bisogna fare ad esigerle, se applicate invece dai Comuni, quand'anche non sono valevoli ad impinguare le loro dimagrite finanze, danno però quasi sempre un profitto maggiore, sovratutto perchè essi l'introducono — dietro la speciale conoscenza locale — che possano essere fonte di profitto. E l'onorevole Boselli diceva appunto su tale quistione:

« Queste proposte potrebbero avere anche un altro difetto, ed è quello di instituire tante piccole tasse. Ora io confesso alla Camera, che, per conto mio, non ho alcuna predilezione per le piccole tasse. Io credo che, generalmente parlando, le tasse a larga base, producendo di più . molestano meno, e causano minor copia di danni indiretti; di quei danni che consistono negli impedimenti alla circolazione, alla fabbricazione, insomma alla vita civile ed economica dei cittadini. Le piccole tasse hanno l'inconveniente, generalmente parlando, di richiedere molte spese di percezione. le quali sono invece minori nelle grandi imposte. Ma questo concetto che io applico alle imposte, quando si tratta dello Stato, mi pare che non può ammettere eccezioni, quando si tratta delle tasse comunali. In ordine alle tasse comunali, le piccole tasse hanno invece dei vantaggi che bastano per meritare loro l'ospitalità in un sistema tributario come il nostro, che dà ospitalità larghissima a una varietà multiforme di tasse e di tributi. »

In quanto a noi opiniamo che un dovere sarebbe per ogni governo, specie a questi chiari di luna, tassare principalmente tutto ciò che costituisce un oggetto di mero lusso, o a meglio dire che non costituisce una necessità prima per l'uomo, ma che serve solo a soddisfare certi suoi capricci, e, diciamo così, bisogni e desideri di un ordine superiore. Allora non sarà un' imperioso bisogno che obbligherà a sottomettervisi, ma la spontanea e libera volontà, la quale si desidera per l'affermativa, senza dubbio quando muove d'un essere esuberante di mezzi finanziarii, od a cui piacciono gli alti comodi della vita. Una tassa quindi sulle fotografie quindi è cosa pur troppo giusta. Essa però dovrebbe estendersi, non semplicemente a quelle di cui è cenno negli articoli 2 e 5 del regolamento 22 ottobre 1874, ma eziandio alle fotografie che dai privati si fanno per uso proprio, anche facendo ritrarre se stessi. Che Tizio pagasse un soldo di più per la marca da opporsi ad ogni copia della sua fotografia, poco le importerebbe, ma i Comuni se ne avrebbero in complesso una migliore entrata.

Diversi dubbii possono sorgere nell'applicazione della tassa sulle fotografie. Se un privato fa ritrarre un monumento antico in un Comune dov'essa è stata applicata, ma va a venderlo in altro ove non vige, devono le fotografie tassarsi? Dalle parole dell'art. 6, da cui rilevasi che le fotografie vendute in un comune possono essere state tassate in quello ove esiste lo stabilimento fotografico si può rispondere affermativamente, e così hanno opinato alcuni pubblicisti che si sono occupati di siffatta controversia. Ma stando invece all'esatta osservanza dell'art. 9 della Legge 14 giugno 1874 numero 1961 serie 2.ª si deve andare alla negativa. Esso dice infatti: messe in vendita. Ora vi si espongono nel comune dello stabilimento fotografico? Se si è bene che siano tassati, sia poi che si effettui o no la vendita; se no, tassarsi è un' ingiustizia.

Devono tassarsi le fotografie poste in mostra, ma in modo da essere talmente attaccate al quadro, da non potersi separare senza guastarsi? Ci fu chi rispose in senso negativo, noi opiniamo invece che sì, appuuto perchè esse formano un campione o saggio valevole ad attirare avventori. Essendo quindi posti in commercio o meglio adoperati a scopo di vendita, acquistano il carattere di tassabili.

Nè vale il sofisticare sulla letterale espressione della Legge: messe in vendita, poichè se non può vendersi quella data fotografia, s' intende ch' essa è una pubblica mostra la quale indica che si vendono le fotografie stesse rappresentanti il Lepanto, un castello, una

statua o che sappiamo d'altro. Le parole poi dell'art. 5 del regolamento con si un obno

Agli effetti della tassa si considerano messe in vendita tutti indistintamente le fotografie esposte al pubblico in quadri, in vetrine, sui banchi, o tenute in negozii od altri locali di libero accesso al pubblico, come pure quelle che trovansi negli stabilimenti fotografici in condizione da esser vendute, non lasciano dubbio alcuno in proposito.

Il modo affermativo in cui è concepito l'art. l.º

del regolamento:

La tassa sulle fatografie è dovuta in ragione della loro dimensione e secondo la graduazione seguente, mostra che la divisione in classi è obbligatoria; e ciò è pur troppo giusto. Questa divisione però non deve risultare dalla perfezione e dal cartoncino, ma dalla semplice grandezza della fotografia, sia ch'essa abbraccia il soggetto principale o suoi accessori.

Nella graduazione è in facoltà dei Comuni di potere diminuire la tassa stabilita per ogni grado nella piccola tabella compresa nell'art. l.º del regolamento 22 ottobre 1874, ma aumen-

tarla giammai.

In quanto alle multe giova ricordare che non il compratore, ma il venditore colpiscono.

La dizione dell'art. 8 del regolamento generale, non deve far credere che risolute in grado di appello, le controversie che potessem sorgere sull'applicazione della tassa, dalla Deputazione provinciale, non resti sempre aperto l'adito al ricorso al potere giudiziario, il quale è sempre competente quando vi sia leso un diritto civile o politico di un cittadino qualunque.

Buccheri (Siracusa) 6 luglio 1887. V. Guarrella Ottaviano:

25 ottobre 1871.

bianca (1d. 24 maggio e 6 ottobre 1870. dttobre 1871, 21 agosto 1878 e 9 aprile 1872. La maggioranza proprie de calcolarsi su

GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA

Consiglio comunale — Sedute — Regolamento — Schede bianche — Astensione — Nomina d'impiegati — Maggioranza assoluta di voti a primo scrutinio — Ballottaggio — Parità di voti — Proposta respinta — Rinnovazione — Presidente — Richiamo alla quistione — Chiusura della discussione.

Non può disporsi in un regolamento per le sedute del Consiglio comunale che le schede bianche equivalgono ad estensione; e quindi la relativa disposizione è nulla (a).

Nemmeno può disporsi che per la nomina degli impiegati si richiede a primo scrutinio la maggioranza assoluta dei voti; e che nel caso di ballottaggio, la parità di voti conferisca l'elezione al più anziano (b). O Devesi del pari annullare la disposizione secondo cui la proposta rimasta respinta si può rinnovare e riprodurre in altra seduta, in contraddizione al principio che per parità di voti

s'intende respinta la proposta (c).

Può poi stabilirsi nel detto regolamento che il Presidente, ove occorra, richiami alla quistione chi parla, e dopo due volte gli neghi di continuare, potendo consultare in proposito il Consiglio, il quale delibererà per alzata e seduta, senza discutere.

Del pari può stabilirsi che il Presidente quando crede esaurito l'argamento chiuda la discussione, e che la chiusura possa essere anche deliberata dal Consiglio per alzata e seduta a proposta di tre consiglieri. (Cons. Stato, 12 febbraio 1886 — Comune di Limana).

Nota — (a) La scheda bianca dev'essere come le altre calcolata per determinare la maggioranza, la quale deve constare sempre di metà più una dei consiglieri che hanno votato. (Cons. Stato, 28 novembre 1879, 14 e 24 luglio 1880, 19 febbraio, 8 aprile e 16 dicembre 1881 e 19 agosto 1882, 29 gennaio 1886, adottato -Man.1886, p. 184, 17 giugno e 13 luglio 1882 -Giurista, 1883, p. 28 — V. pure il parere 19 agosto 1882, con la nota — Giurista, 1883, pa gina 90) — Contro: Se per determinare il numero dei consiglieri votanti si debbono computare le schede in bianco, queste però non possono aggiungersi agli altri voti espressi allo scopo di stabilire la maggioranza voluta dalla legge, perchè una proposta sia approvata o respinta (Cons. Stato, 10 giugno 1881). Non devesi considerare fra i votanti, nè va computato per determinare la maggioranza richiesta dalla legge, chi pose nell'urna una scheda bianca (Id. 24 maggio e 6 ottobre 1870, 25 ottobre 1871, 21 agosto 1878 e 9 aprile 1879). La maggioranza quindi deve calcolarsi sugli altri consiglieri votanti, purchè rimangono sempre in numero legale per deliberare. (Id., 25 ottobre 1871).

(b) L'art. 223 della legge comunale dichiarando che s'intende adottata la proposta se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, non prescrive però che debba ottenerla al primo esperimento di votazione, nè che in difetto di ciò debbasi rinviare la deliberazione ad altra adunanza: quindi quando siasi verificato che in una votazione successiva un candidato abbia ottenuta la maggioranza assoluta dei voti, deve ritenersi legalmente adottata la sua nomina a Segretario (Cons. Stato, 22 dicembre 1885, adottato — Man., 1886, p. 153) — Alle nomine degli impiegati municipali non è applicabile il disposto dell'art. 206 della legge comunale, il quale si riferisce soltanto alle elezioni dei consiglieri comunali e provinciali.

Rimanendo ferme le disposizioni dell'art. 223, può secondo la costante giurisprudenza, appli-

carsi a titolo di eccezione e per analogia, il disposto dell'art. 47 del regolamento 8 giugno 1865 a tutte le nomiue fatte obbligatorie per legge o che non potrebbero differirsi senza danno della cosa pubblica.

Deve quindi essere revocato il decreto prefettizio che annulla una deliberazione consiliare riguardante la nomina del Segretario comunale, perchè avendo nella prima votazione di ballottaggio i due candidati riportato un ugual numero di voti, il Consiglio procedette ad una seconda votazione di ballottaggio anzichè dichiarare eletto il più anziano dei due (Cons. Stato, 30 aprile 1886, adottato — Man., 1886, p. 297).

Pel disposto del secondo paragrafo dell'articolo 47 del regolamento sulla legge comunale e provinciale non si possono adottare le votazioni di ballottaggio allorche trattasi di nomine d'impiegati. La violazione apporta nullità dell'avvenuta nomina (Id., 21 dicembre e 8 luglio 1883, 22 maggio 1884 e 1 luglio 1884—Giurista, 1884, p. 180). V. Giurista, 1883, p. 131 con la nota a p. 28.

(c) Quando nelle votazioni si verifica parità di voti in favore o contro, la proposta s'intende respinta. (Legge XXII).

Quando la proposta ottiene la parità di voti, cioè è rigettata, il Consiglio Comunale non può immediatamente dopo procedere alla controprova, in quanto la prima già ha avuto il suo effetto. (Cons. Stato, 4 luglio 1871 e 20 marzo 1875 — Coen e Dialt — Il Comune).

Deliberazioni comunali — Concessione di suolo pubblico — Votazione.

La deliberazione del Consiglio Comunale con cui si concede ad alcuni privati uno spazio pubblico per fabbricazione di case va presa, sotto pena di nullità, a voti palesi, non trattandosi nel caso dell'applicazione del capoverso dell'art. 212 della legge comunale. (1) (Cons. Stato, 19 agosto 1886, adottato — Comune di Chieti).

Elettorato amministrativo — Pubblico Ministero — Ricorso — Termine.

Il Pubblico Ministero nell'esercizio della sua facoltà di produrre ricorsi nelle quistioni relative all'elettorato amministrativo non è vincolato dal termine de' 10 giorni (Cass. Roma, 13 maggio 1887 — Ric. Porcelli, Mercuri ed altri).

Nota. — Rimandiamo senz'aggiungere altro i lettori alla sentenza della Corte d'Appello di Catania in data 12 gennaio 1885 — *Giurista* 1885, p. 70.

Eguale massima è stata sanzionata per i

⁽¹⁾ Giuris. costantissima.

ricorsi in materia di liste elettorali politiche — V. la nota apposta alla sentenza, 27 agosto 1883, della Corte d'Appello di Palermo — Giurista, 1884, p. 45; come pure le sentenze della Corte d'App. di Torino, 28 luglio 1884 e Catania 14 agosto 1884 — Id. p. 157 e 183, anche con la nota.

In quanto poi alla perentorieià del termine entro cui possono i privati ricorrere, v. Cass. Roma, 18 maggio 1883 — Giurista, 1884 p. 45

colla nota ivi.

oggal Giurati — Ufficiale postale.

Chi è unico titolare di un ufficio postale può invocare la dispensa, a mente dell'articolo 4 della legge 8 giugno 1874, ogni qual volta vien chiamato a prestar servizio come giurato presso la Corte d'assise, ma non ha dritto alla cancellazione dalla lista dei Giurati (1). (App. Milano, 24 gennaio 1887 — Longone ric.).

Liste politiche — Allontanamento dai pubblici incanti — Frode — Iscrizione.

Chi riportò condanna per allontanamento dai pubblici incanti non perde il diritto elettorale politico. (App. Torino, 27 novembre 1886 — P. M. c. Di Ghero).

Nota — V. Cass. Roma, 4 settembre 1884 con la nota — Giurista, 1885, p. 37.

Liste elettorali politiche — Associati agrari — Elenco — Mancanza di giustificazione.

Gli associati agrari non hanno dritto d'essere iscritti nelle liste politiche, senza alcuna giustificazione comprendendosi nell'elenco di cui all'art. 22 della legge. (Cass. Roma, 22 marzo 1887 — P. M., Amicone, Angelis, Appugliese ed altri di Vastogirardi).

Liste amministrative — Censo — Tassa per la verifica dei pesi e misure.

La tassa, che si paga per la verifica dei pesi e misure, non può costituire il censo richiesto per essere elettore, non avendo il carattere di tributo diretto. (App. Casale, 16 settembre 1886— *Riv.* Viazzi).

Nota — La Corte Casalese conferma la precedente sentenza del dì 8 dicembre 1868. La Cassazione di Palermo però ha sanzionata la massima diversa con la sentenza del 17 settembre 1872.

(1) V. App. Torino, 25 gennaio 1885 — Giurista, 1885, p. 131 per il Tesoriere comunale.

Liste amministrative — Iscrizione in base a titolo simulato — Reato — Non esiste.

Non commette il reato, di cui all'art. 57 della legge comunale e provinciale colui che ottiene l'iscrizione nelle liste amministrative mediante l'uso di documenti simulati. (Trib. Corr. Napoli, 13 aprile 1887 — Antonio Bovo ed altri di Ponticelli).

Nota — Questa massima si trova in opposizione a quella sancita dalla Cass. di Torino con la sentenza 26 luglio 1885, la quale disse « cade sotto la sanzione dell'art. 57 della legge comunale e provinciale colui che, allo scopo di essere iscritto nelle liste elettorali, si fosse giovato di finti e simulati contratti di locazione di fondi rustici.

Il reato esiste col solo uso dei documenti, indipendentemente dall'esito dell'istanza, corredata dai documenti stessi. (Man. Amm. 1886, p. 25).

Liste elettorali amministrative — Censo — Pagamento di 6 mesi — Iscrizioni.

La quota del censo, che dà dritto ad essere elettore amministrativo, dev'essere pagata almeno da sei mesi prima della iscrizione (Cassazione Roma, 13 maggio 1887 — Ric. Porcelli, Mercuri ed altri).

Nota. — La Giurisprudenza è costante in tal senso — Cass. Roma, 16 ottobre 1885 —

Giurista, 1886, p. 21.

I certificati del censo, per l'effetto delle iscrizioni nelle liste amministrative, debbono comprovare che sei mesi innanzi all'anno, cui si riporta la lista, fu pagato il censo voluto dalla legge. (Cass. Roma, 29 ottobre 1884 — La Legge, 1885, p. 726).

Notaro — Legge sul notariato — Rogito — Sottoscrizioni marginali — Unico foglio

Giusta l'art. 43, n. 11 della legge sul notariato, è richiesta la sottoscrizione marginale delle parti, dei testimoni e del notaio negli atti contenuti in più foglio; quindi quando il rogito ha termine nel primo foglio, ancorchè, cominciate in questo foglio le sottoscrizioni, siasi adoperato altro foglio per continuarle, non è prescritta siffatta formalità. (App. Cagliari, 31 agosto 1886 — Tavolara c. Leone ed altri).

Opere pie — Monte di Pietà — Interessi.

Il maximum dell'interesse sui pegni fissato al 7 per cento è troppo elevato, quando si considera che il Monte è un Istituto di Beneficenza e quindi può stabilirsi invece al 6 per cento (Cons. Stato, 26 novembre 1886, adottato — Volterra — Monte Pio).

Nota — Il Consiglio di Stato ha poi osservato che non vale l'eccepire la presunzione che l'Amministrazione nen ricorrerà al maximum del 7 per cento se non in casi eccezionali, giacchè tale eccezione non giustifica punto la facoltà discretiva lasciata alla Pia Amministrazione di esigere un tale interesse indubbiamente eccessivo quando si tenga conto dello scopo inerente a tali Istituti.

Tassa di registro — Atti d'incanto — Verbali di deserzione d'asta.

l verbali di deserzione d'asta nei pubblici incanti sono esenti dalla tassa di registro. (Min. Fin, 15 maggio 1886, n. 17502-2693).

Tassa di bollo — Quietanze rilasciate dai creditori al curatore del fallimento in seguito a concordato.

Le quietanze, di cui all'intestazione, non essendo quietanze ordinarie, devono scriversi sulla carta bollata da lire 1 giusta l'art. 19, n. 7 della legge 13 settembre 1874, n. 2077, Testo unico (Cass. Roma, 8 novembre 1886 — Finanza c. Pellerona).

Tassa di bollo — Atti di assenso pel passaporto dei militari in congedo illimitato.

Questo Ministero venne informato che insorgono talvolta contestazioni tra i Sindaci ed i Comandanti dei Distretti militari intorno al valore ed anche alla forma d'apposizione del bollo che, dal § 195 dell'Appendice al Regolamento sul reclutamento, è prescritto per l'atto di assenso, modello num. 67, occorrente ai militari in congedo illimitato i quali domandano il passaporto per l'estero.

Allo scopo di evitare ogni ulteriore incertezza sull'argomento, questo Ministero, di accordo con quello delle Finanze, dichiara:

1.º Che gli atti d'assenso in discorso, sui quali dev'essere apposto il nulla osta del Comandante del rispettivo Distretto militare, devono essere redatti su carta filigranata da centesimi sessanta, a mente dell'articolo 19, n. 5, della legge sul bollo, in data 13 settembre 1874, num. 2077;

2.º Che qualora, per il più pronto andamento del servizio, si ritenesse opportuno dai Sindaci di usare moduli a stampa, potranno tali atti scriversi su carta libera, previ opportuni accordi con l'Intendenza di Finanza, a norma dall'articolo 29 della suddetta legge; ma in tale caso il bollo da apporvisi sarà quello di lira 1,20, giusta la disposizione dell'art. 20, num. 30, della legge succitata;

3.º Che gli atti stessi possono altresì venire rilasciati su carta libera ai richiedenti poveri, qualora lo stato di miserabilità di essi venga comprovato nei modi prescritti dall'articolo 21, num. 25, della legge più volte ricordata, purchè di ciò sia fatta esplicita menzione sull'atto. (Cir. Min. Guerra, 25 maggio 1887, n. 31221).

Tassa di registro — Locazioni esenti da registro — Disdette — Uso — (Art. 3 legge 14 luglio 1887, n. 4702).

L'art. 104 della legge 13 settembre 1874, n. 2076 fa divieto ai funzionari ed ufficiali indicati ai numeri 2, 3 e 4 dell'art. 73, e così anche agli uscieri, di inserire, ricevere in deposito o fare atti in dipendenza di altri atti soggetti a registrazione in termine fisso od in caso d'uso, se non sono stati previamente registrati.

Questa prescrizione con l'art. 3 della legge 14 luglio 1887 è stata estesa anche ai contratti verbali di affitto, e come fu avvertito coll'ultimo capoverso del § 2 della normale 20 luglio 1887, tal divieto concerne anche gli atti di usciere per disdetta di locazione.

Ciò posto, è ritenuto che l'esenzione dell'art. 150 della legge è accordata per i contratti di affitto ivi designati fino a che non se ne faccia uso, ne consegue che per procedere alla notificazione di disdetta per finita legazione è necessario che anche per questi affitti contemplati dal detto articolo 150 sia prima soddisfatta la tassa di registro; inquantochè il divieto di fare atti in dipendenza di contratti non registrati non è limitato a quelli soggetti a registrazione entro termine fisso ma è esteso eziandio a quelli che vi sono soggetti prima di far uso.

(Dispaccio della Direzione generale di Demanio e delle tasse sugli affari all'Intendenza di Firenze, in data 22 agosto 1887, n. 111816-24817).

sere iscritti nelle liste politiche, senza alcuna giustificazione comprendendosi nell'elenco di cui all'art. 22 dena legge (Cass. Roma. 22

Gil associati agrari non hanno dritto d'os-

Giurisprudenza civile e commerciale

Liste aniministrative - Censa

Legati — Capitoli cattedrali — Opere di culto —
Validità — Seminario urbano e diocesano —
Erede fiduciario — Condizione di riduzione
dei legati — Leggi napoletane — Legati — Ipoteca legale — Creditori antichi — Interessi —
Collocazione — Creditori nuovi — Precetto
trascritto dopo le nuove leggi.

(Cont. e fine cedi num. precedente)

Sulla 14.º e 15.º — Considerando, che non giustamente vien reclamata da Abbate la modificazione della sentenza del 1884 circa la estensione del credito in suo favore ammesso, sostenendo esser quello consentitogli nella nota di graduazione. E' a ricordare, che Abbate chiede tale credito quale cessionario della Ci-

polletta erede di Francesco di Domenico, ed esso mette capo nell'istrumento del 23 maggio 1878. E' parimente a ricordare, che detto contratto di cessione fu risoluto con sentenza del 24 gennaio 1881, con la quale gli Enti Morali furono reintegrati nei loro dritti pei legati di Monsignore Rozzolino, meno però per lire 10275 già pagate dal di Domenico agli stessi Enti, quale somma fu detta essere dovuta al di Domenico da riscuoterla contro lo stesso Fioretti. E' questa la somma per la quale agisce in rivalsa l'Abbate; e bene è stato egli ammesso in sottordine alle annualità attribuite agli Enti Morali. Però per un equivoco il giudice graduatore attribui all'Abbate lire 11550 in vece di dette lire 10275, ed il Tribunale rettificando tale erronea ammissione l'ha limitata a lire 10275. Epperd se l'Abbate rappresenta per tale credito la persona del creditore di Domenico e della cedente Cipolletta, ha egli il dovere di rispettare detto contratto e giudicato, non potendo pretendere una cifra maggiore, e quindi il suo appello non ha fondamento nè in dritto nè in fatto.

In ordine a tale credito fa d'uopo ancora osservare, che esso è composto dalla cifra di lire 2000 di spese, le quali unite alle lire 8275 per annualità pagate da di Domenico costituiscono la somma complessiva delle lire 10275. Or gli Enti Morali sostengono che dette lire 2000 devono essere cancellate a loro carico: ma non l'è ciò giusto, perchè se esse fan parte della somma da di Domenico loro pagata, non possono scindersi dalla suddetta cifra di annualità, e quindi bene è stata ammessa in sott'ordine l'intera somma innanzi specificata. Si sostiene inoltre dagli Enti Morali non esser dovute dette lire 2000, perchè non bene cedute. e che esse siano state pure in gran parte esatte; ma in ordine a tali doglianze non vi ha negli atti alcuna sicura e conveniente giustificazione; l'è quindi un assunto che difettando di analoga ed opportuna prova non può dal Magistrato essere accolto. Se non che gli Enti suddetti han fatto osservare che essi sono pure creditori della cedente Teresa Cipolletta per spese giudiziali, ricordando al proposito la ordinanza di tassazione del 9 gennaio 1882, in cui trovansi liquidate lire 125,89 per spese, e lire 150 per compenso, in uno lire 275.89. quale ordinanza fu notificata al procuratore della Cipolletta con atto del 17 febbraio suddetto anno. Or sul proposito niuna contraddizione è stata fatta; quindi trattandosi di somma certa e liquida, è il caso di compensarla sino a concorrente quantità con le specificate lire 2000. Epperò da tale somma dedotte le riferite lire 275,89, resta residuata la stessa a lire 1724.

Sulla 16.^a — Considerando che nel testamento di Monsignore Rozzolino furono pure fatti dei legati di vitalizii in favore dei do-

mestici, e costoro con istrumento del 19 dicembre 1868, fecero cessione tanto del loro dritto a percepire il rispettivo vitalizio, quanto delle scadute relative annualità a pro di Salvatore Cipolletta, il quale con altro istrumento 17 marzo 1882 ne fece cessione ad Antonio e Domenico Gallo. Or costoro presentandosi in graduazione han fatto dimanda di ammissione tra privilegiati di quanto fu loro ceduto in virtù del su citato ultimo istrumento. Il Tribunale nella sentenza del 1884 ha esclusa tale istanza per la ragione di non avere i vitalizianti conservato il loro privilegio, mercè la separazione dei patrimonii, ed inscrizione d'ipoteca. Tale concetto è esatto per rispondere agli articoli 1997 e 1999 delle Leggi Civili applicabili al caso, essendo il testamento del 1855. Però i Gallo in appello limitano detta loro istanza solo alle annualità dei vitalizii loro pur cedute in virtù di taluni giudicati all'uopo ottenuti. Di vero risulta dagli atti, che con due sentenze del Pretore di Pendino, del 17 febbraio 1879 e con due altre del Pretore di S. Giuseppe l'una del 9 e l'altra del 13 agosto 1881 fu condannato il debitore espropriato Fioretti a pagare a favore di Cipolletta diverse somme per annualità di detti vitalizii già a tal tempo scadute, e nel contempo fu fatto ordine al sequestratario giudiziario della stessa espropriazione di prelevare sulle rendite da lui amministrate della ereditá Rozzolino, le annualità suddette, delle quali fu emessa condanna. Or i Gallo in virtù di tali giudicati dimandano l'ammissione tra i privilegiati dell'ammontare delle significate somme. E' vero che nella specie non trattasi di privilegio nel vero senso giuridico, poichè detta domandata ragione creditoria non è compresa tra i privilegi dalla legge tassativamente indicati. Però se non trattasi di privilegio l'è invece il caso di una prelevanza suggerita dalla necessità delle cose, poichè per effetto dei riferiti giudicati renduti contro il sequestratario giudiziario, che rappresenta la massa debitrice, le relative condanne gravano la massa istessa, a favore dei portatori di detti giudicati. Di tal che se questi furono profferiti contro il debitore espropriato, e con l'intervento del creditore istante; se di detti giudicati i creditori hanno da più tempo avuto conoscenza e nulla hanno in tempo utile opposto in contrario, è chiaro il diritto dei Gallo ad ottenere l'ammissione delle riferite somme, delle quali in dette sentenze è condanna, e costituiscono l'ammontare di lire 2958, rappresentanti i mensili da settembre 1877 a giugno 1882 alla ragione di lire 51 ciascuna. Però simile ammissione deve essere fatta in conformità e nei limiti degli stessi giudicati; quindi se in essi fu disposto, che le annualità dei vitalizii doveano esser pagate dalle rendite della eredità, è indubitato che non possono esse essere trasportate sul prezzo dei beni ipotecati, precettati e venduti;

ciò che sarebbe grave offesa al sistema ipotecario; invece vanno esse limitate alle rendite, che cadute in amministrazione, possono per avventura trovarsi esistenti nella massa divisibile. Sicchè è a provvedere analogamente su

quanto innanzi è stato considerato.

Sulla 17. - Considerando, che pel dettato espresso di legge racchiuso nell'articolo 687 Codice Procedura Civile è ritenuto valido il pagamento anticipato del fitto d'un immobile espropriato, quando lo si trova in conformità della consuetudine locale. Or nella specie l'aggiudicatario del Noce, nel prender possesso del cespite aggiudicato trovò essere stata anticipatamente esatta da Fioretti l'annata di pigione che a lui sarebbe spettata. Tale anticipazione non può essere impugnata perchè rientra nei limiti della consuetudine, stante che è risaputo per esperienza essere quasi ordinarie in Napoli simili anticipazioni d'un annata di fitto. Nulla importa osservarsi che cioè la locazione correlativa conchiusa dal Fioretti fosse stata per sei anni, e che solo nel rapporto di del Noce era residuata ad un anno, essendo già trascorsi gli altri cinque anni al tempo della sua presa di possesso, poichè è precisamente in rapporto di del Noce che va ora fatta la disputa circa l'annata di fitto non riscossa dall'inquilino, perchè a Fioretti pagata. Epperò trovandosi tale anticipazione nei termini del citato articolo bene si avvisò il Tribunale ammetterla a favore di del Noce tra i privilegiati, quindi è a confermarsi tale capo della sentenza impugnata.

Sulla 18. - Considerando, che l'amministratore giudiziario di Domenico esegui una arbitraria esecuzione contro un inquilino a nome de Martino: questi giustamente resistè alle scapricciate pretese di detto amministratore, il quale dopo analogo giudizio di merito e liquidazione di danni interessi, fu con giudicato irretrattabile condannato alla somma di lire 4250. Tale credito del de Martino fu ceduto a Chiara Stella Franchini, mercè scrittura privata del 4 aprile 1882, cessione analogamente denunziata. Or la Franchini chiese ed ottenne ammissione tra i privilegiati pel detto credito: il graduatore ed il Tribunale hanno concordemente ciò ritenuto. L'unica disputa che al riguardo si muove l'è in riguardo all'ammissione di detto credito tra i privilegiati; ma la contraddizione che vien mossa non è sorretta dalla legge. Dappoiché è a ricordare che l'autore della Franchini agi contro il rappresentante, e il mandatario della massa; il di Domenico fu condannato verso de Martino per la rivalsa dei danni interessi nella qualità di amministratore; e quindi il fatto di costui nell'esercizio del mandato d'amministratore obbliga certo la massa, di cui di Domenico era il rappresentante ed il mandatario. Non può dubitarsi che l'amministratore giudiziario rispetto ai terzi rappresenta

tanto il ceto dei creditori quanto lo stesso debitore, ed è a loro nome che il magistrato gli affida il mandato d'amministratore nel loro interesse; quindi è evidente in tali rapporti la conseguenza che il rappresentato come profitta dei vantaggi che derivar possono dall'operato del rappresentante, così deve egli ancora subire il danno e pregiudizio che per avventura ne risultasse. --- In conformità di tal principio i creditori possono chiedere ed il magistrato condannare l'amministratore in nome proprio; ma quando la condanna è contro l'amministratore come l'è nella specie, essendo stati condannati di Domenico e de Luise nella qualità d'amministratori, è indubitato che deve risponderne il mandante, riconoscendosi in detta condanna avere gli amministratori suddetti agito nei limiti del mandato. E' vero che non trattasi di privilegio propriamente detto, come è stato innanzi in altro caso osservato, ma di preferenza e precapienza, pro necessitate rerum, qual'è quella che nel ricontro si tratta di condanna contro l'amministratore giudiziario, ch'è in sostanza la massa istessa, e non già soltanto contro il debitore espropriato; tanto più che nella specie la condanna fu pure emessa in contraddizione del creditore istante e del debitore. Inoltre è ancora a riflettere, che causa del danno è stato l'amministratore per le sue inconsulte ed arbitrarie esecuzioni contro de Martino; quindi per argomento d'analogia è applicabile l'art. 1753 Codice Civile. Quale concetto è sì vero che ove di Domenico o de Luisi avessero pagato a de Martino l'ammontare suddetto dei danni, essi certamente avrebbero avuto dritto a prelevare dalla massa detti danni, ciò che ribadisce la verità della teoria innanzi fermata. Infine la giustizia e la morale non consentono che la Franchini sia rimossa dai privilegiati, poichè ciò importerebbe la perdita di un capitale, vantaggiandone la massa, mentre il di lui rappresentante e mandatario fu causa del danno patito, di cui è riparazione detto capitale, restando così inutilizzati gli effetti dei giudicati di condanna. Nè la Franchini avea alcun mezzo come assicurare questo suo credito; lo stato della espropriazione al tempo del relativo giudizio ostacolava ogni garentia ed assicurazione. Epperò trovansi di niun valore le lamentanze, che sono state mosse contro tale ammissione della Stella Franchini, e quindi devono esse esser rigettate.

Sulla 19.° — Considerando, che essendo debitore Giovan Battista Fioretti verso Francesco di Domenico, i costui creditori Vincenzo Cicala e Salvatore Cipolletta son comparsi in graduazione, ed hanno dimandato essere graduati in sottordine ad Antonio di Domenico, al quale anche per conto de' suoi fratelli fu attribuita tra gl'ipotecarii la somma di L. 12750 legata dal fu Francesco di Domenico a detti

suoi fratelli: il graduatore ammise l'addimandato sottordine, ma il Tribunale con la prima sentenza appellata cancellò tale ammissione. Or i detti Cicala e Cipolletta non giustamente si dolgono di questo capo della sentenza impuguata, poichè il Tribunale escludendo detta ammissione si uniformò alla legge, ciò che rende incensurabile il pronunziato medesimo. Di vero se l'Antonio di Domenico e suoi germani sono legatari di Francesco di Domenico creditore del Fioretti, se per l'art. 1033 Cod. Civ., i legatarii non sono tenuti a pagare i debiti ereditarii, è chiaro che Cicala e Cipolletta creditori ereditarii non possono colpire il cespite legato. Si accetta il principio da costoro invocato, cioè che i beni del debitore sono la comune garentia dei creditori, ma è ancora vero che ciò non trova applicazione, quando i beni istessi già trovansi fuori il patrimonio del debitore e passati liberi e senza vincoli in altrui dominio. Altronde il citato articolo concede ai creditori ereditari una doppia garentia, l'una è la ipoteca sul fondo legato, e l'altra è la separazione del patrimonio, ma Cicala e Cipolletta non si sono avvaluti nè dell' una nè dell'altra garentia, non prendendo ipoteca, nè procedendo alla separazione del patrimonio; quindi la legge non può soccorrerli, ed il chiesto sottordine non può aver luogo, e bene dal Tribunale fu esso escluso. Senza profitto il Cipolletta invoca il testamento come titolo comune ai legatari; poichè se il testamento segna la data del 1874, ed il suo credito è del 1880, non può certo sostenersi che il testatore nel suo testamento abbia compreso il credito pel quale il Cipolletta agisce; nè è provato che il titolo attuale sia una riproduzione di altro precedente al testamento: è questa una asserzione che si distrugge da sè stessa. Difatti nel testamento si fa cenno di un mutuo di lire 6000 ipotecato sul fondo del di Domenico in Mugnano; ciò dimostra che tal mutuo è ben diverso da quello dimandato ora dal Cipolletta. Infine mal si dice nella specie che il debitore non può disporre del suo patrimonio fino a che non 1' abbia liberato dalle sue obbligazioni, poichè è ciò che costituisce la ragione che nella specie esclude ogni pretesa di essi Cicala e Cipolletta, essendo la cosa legata, sulla quale vuole esercitarsi il sottordine, libera e non soggetta ad alcuna afficienza, e quindi legittimamente fu trasmessa ai legatari, i quali doveano ben vigilare a tempo ai loro dritti, e se furono oscitanti non possono dolersene, ogni danno è opera propria. — Epperò per le cose osservate, gli appelli contro questo capo della sentenza appellata vanno rigettati.

Sulla 20.ª — Considerando, che la è questa una quistione di fatto, che va facilmente esaurita, consultando solo gli stati ipotecari. Difatti dai medesimi rilevasi che ai 31 dicem-

bre 1867 gli Enti morali di Caserta chiesero la rettifica e modifica, a norma della legge 30 novembre 1865, della iscrizione accesa ai 19 giugno 1857, sulle due botteghe al Vico Corsea n. 4 e 5, mentre il signor Luigi de Liso propose eguale domanda ai 10 giugno 1868, per la iscrizione pubblicata nel 17 sgosto 1864 su detto cespite espropriato. Il rilevare tali rispettive date è sufficiente per risolvere la proposta quistione, essendo così con sicurezza dimostrato, che gli Enti morali suddetti hanno una iscrizione, la quale vince quella del de Liso, il quale ingiustamente insorge contro una simile verità di fatto.

Sulla 21. a — Considerando, che per rendere più chiara la posizione di fatto su cui poggia la quistione mossa da Abbate col suo appello, in rispetto all'ammissione dello Spezzirri ritenuta dal Tribunale in sott'ordine al credito ammesso a favore di esso Abbate, è a ricordare che costui produce in graduazione un credito, che rappresenta la restituzione delle somme riscosse degli Enti morali di Caserta anticipatamente da di Domenico, nel tempo in cui era in vigore la cessione fatta a costui dai detti Enti morali. Quali somme anticipate dovute per legge e giudicato al di Domenico per la verificata risoluzione del contratto di cessione, furono dalla Cipoletta vedova ed erede del di Domenico cedute ad esso Abbate. Di qui sorse naturale e giuridico il concetto di graduare l'Abbate per detto credito in sott'ordine agli Enti morali restrittivamente alle cennate somme da costoro riscosse. Il Tribunale ha creduto che Francesco Spezzirri, creditore del di Domenico, possa essere graduato in sottordine del credito ammesso a favore di Abbate; ma l'è questo un concetto sbagliato ed erroneo che racchiude un equivoco. Di vero per le cose osservate è indubitato che il credito dell'Abbate è contro gli Enti morali, e non già contro il debitore espropriato Fioretti, ed è ciò sì vero che lo stesso Tribunale ha collocato Abbate non già contro Fioretti, sì bene contro gli Enti morali debitori diretti di dette somme loro anticipate. Di tal che essendo Abbate creditore degli Enti morali, bene sta il suo sott'ordine ai medesimi per le dette somme, quale sott'ordine deve rimanere libero ed incondizionato, nei rapporti di detti Enti morali debitori ed Abbate creditore. Invece i rapporti di dritto dello Spezzirri sono contro la eredità di Domenico; quindi non può la sua ragione creditoria in lire 4774,92 esser graduata in sott'ordine all'Abbate, sì bene essa rimane sempre contro il di Domenico, e conseguentemente deve risponderne la costui eredità rappresentata dalla vedova del di Domenico a nome Teresa Cipoletta, la quale riscuotendo somme dovute al marito dalla graduazione è tenuta risponderne verso detto Spezzirri creditore del detto suo

norali di Caserta chiesero marito. Simile concetto è troppo evidente per non dubitarne, poichè se Abbate produce in graduazione un credito che in sostanza è contro la massa, e lo Spezzirri presenta un credito che è contro la eredità del di Domenico ciò certo importa che non può lo stesso esser messo in sott'ordine di Abbate, sì bene deve essere collocato in sott' ordine al credito dovuto all'eredità del suo debitore. Epperò in conformità delle cose osservate, deve analogamente essere provveduto mettendo ai rispettivi posti i crediti di essi Abbate e Spezzirri in riforma della prima delle due appellate sentenze. Inopportunamente Spezzirri invoca in suo favore il sequestro conservativo da lui eseguito nel 20 maggio 1881, poichè rispetto ad Abbate non può avere alcuno effetto tale sequestro. Parimenti inutilmente si accenna da lui al dolo e frode che vorrebbe essere concorso nella cessione a favore dell'Abbate, poichè l'è ciò vagamente dedotto senza alcuna giustificazione; ed è a riflettere che non è provato che al momento della cessione la Cipolletta cedendo ad Abbate commettesse frode ai suoi creditori, quando specialmente non si dubita che ella al momento della cennata cessione aveva proprietà sufficienti, su cui i creditori avessero potuto sperimentare le rispettive ragioni. Altronde il Magistrato non può tener conto di vaghe impugnative sopratutto in tema di dolo è frode.

Sulla 22.ª 23.ª 24.ª—Considerando, che in rapporto del signor Fragalà è a riflettere che non s'impugna il privilegio per le spese ammesse in suo favore nella prima graduazione riguardante i beni espropriati in Napoli, nè poteva tale ammissione essere impugnata trattandosi di spese relative ad un credito priveligiato qual'è quello della stessa Franchini, di -cui precedentemente si è tenuto parola. I Troisi col loro appello incidentale riconoscono tale giuridica verità, anzi dicono che nella esistenza di detta ammissione debba essere esclusa simile dimanda del Fragalà per spese presentate nella 2.ª graduazione. Però trattasi di spese diverse, mettendo capo in titoli diversi, quindi l'ammissione nella prima graduazione non può escludere quella nella seconda graduazione; nel qual caso non vi è pericolo di pagarsi due volte lo stesso credito come dai Troisi è tenuto Però siccome tra le specifiche di altre spese all'uopo presentate dal Fragalà vi ha quella degli 8 gennaio 1886, la quale non trovasi notificata, è chiaro che essa attualmente non può costituire valido titolo per la relativa ammissione; quindi è necessità rinviare la statuizione sulle relative partite alla sede della liquidazione, onde ivi essere attribuite secondo ragione e giustizia, non potendo integralmente ora essere attribuite, per effetto di che occorre nel contempo accantonare una proporzionata somma a garentia di quella che potrà al Fragalà esser dovuta per detta ragione. È infine a considerare che costui per tale partita di spese non può essere graduato tra i privilegiati, non essendo di tale indole la relativa ragione creditoria: trattasi di spese fatte da lui nello esclusivo interesse della sua cliente e non già della massa, nel quale ultimo caso soltanto la legge concede tale speciale privilegio: invece dette somme vanno giustamente messe a carico della quota dovuta alla sua cliente Francesca Fioretti, come è stato pure chiesto dallo stesso Fragalà.

Sulla 25.ª e 26.ª — Considerando, che anche qui occorre ricordare talune circostanze di fatto per la esatta intelligenza del gravame della signora Carolina Garavini proposto contro l'ultima sentenza appellata renduta sui beni espropriati in Chiaiano. È infatti a rilevare che il fu domenico Fioretti lasciò 5 figli, cioè, Giovambattista debitore espropriato, Giuseppe marito della Gravini; Maria Concetta, Maria, e Francesca: quindi il suo patrimonio si devolse intestato ai detti 5 figli in eguali porzioni. E pure a ricordare che il Giuseppe morì nel 1869, e la sua eredità fu trasmessa anche intestata al coniuge superstite signora Garavini ed ai suoi indicati quatto fratelli di esso Giuseppe. La Garavini con i suoi capitoli matrimoniali del 22 dicembre 1849 recò in dote la somma di lire 7500, oltre un corredo, quale dote fu ipotecata sul cennato fondo a Chiaiano. Or la detta signora Garavini è comparsa in graduazione, chiedendo l'ammissione tanto per la sua ragione di credito derivante dalla sua dote, quanto per quella di dominio risultante dalla successione del marito coinvolta nella espropriazione di detto fondo in Chiaiano in danno di Giovambattista Fioretti fratello di suo marito Giuseppe. Il Tribunale non ha al riguardo dato analoghe provvidenze; ciò che ha provocato l'appello di lei onde provvedersi sulle riferite sue istanze. Ora è indubitato il dritto della Gravini ad esser graduata per la sua dote risultante dai di lei fogli nuziali, e questa ragione creditoria non è stata da alcun creditore impugnata. Senonchè non avendo ella osservata e rettificata a norma di legge la primitiva iscrizione dev'essere collocata secondo il grado che le concede la posteriore iscrizione 5 novembre 1877. È vero che simile ammissione va riconosciuta per quanto essa possa valere e profittare, essendo la riferita iscrizione preceduta da altre che la vincono; però i dritti non si escludono in astratto, ma devono essere affermati secondo legge; salvo poi le risultanze di fatto nel concorso degli altri creditori precedenti. Senonchè essa signora Garavini ha ereditato un terzo qual coniuge superstite sulla successione del marito debitore della di lei dote, così concorrendo nella sua persona le due qualità di debitrice e creditrice della eredità medesima, ciò che opera la confusione delle ri-

spettive ragioni sino alla concorrente quantità. resta il suo dritto per la sua dote residuato a lire 5666 oltre gl'interessi legali dal 1877, compensandosi il dippiù, da sperimentarsi tal dritto sulla quinta parte del prezzo del fondo in Chiaiano dovuta al marito, quale quota ricade in lire 8982 in corrispondenza del prezzo intero emergente dagli atti della espropriazione. In quanto poi alla ragione di dominio dalla Garavini reclamata è a considerare, che per le cose innanzi ricordate è indubitato, che il fu Giuseppe Fioretti marito della Garavini avea dritto alla quinta parie del fondo in Chiaiano espropriato, essendo esso Giuseppe, l'erede legittimo del padre Domenico, cui apparteneva il fondo medesimo, e su di esso la Garavini ha per legge il dritto di prenderne il terzo come coniuge superstite di detto suo marito Giuseppe Fioretti, dritto a lei trasmesso ope legis. Nè una simile azione della Garavini può essere impugnata, poichè ciò che era esperibile in re, si è per necessità tramutato sul prezzo della stessa proprietà in conseguenza della espropriazione, nella quale la quota del marito è stata coinvolta; se la Garavini non ha proposto reclamo per revindicare la sua quota di dominio nella successione del marito e sulla quota di costui, non perciò non può ella sperimentare lo stesso dritto sul prezzo, non sperimentato sulla cosa. Però tale dritto riconosciuto in astratto nella persona della nominata Garavini, oggi non trovasi stabilmente costituito, quindi fa d'uopo che ciò sia fatto in propria sede, in un regolare giudizio di divisione della eredità del Giuseppe Fioretti. Sicchè deve ella essere rinviata allo sperimento di tal giudizio, da eseguirsi in un discreto termine: e deve nel contempo accantonarsi una somma corrispondente a detta quota del marito Giuseppe. Sarà nella sede di tal giudizio di divisione, che la Garavini dovrà affermare e liquidare il relativo dritto successorio e sua estensione, non potendo ciò esser fatto nel presente giudizio, ed allo esito dello stesso potrà ella sperimentare l'analoga rivalsa sulla somma che ora va accantonata.

Sulla 27.ª—Considerando, che giustamente i signori de Luise si dolgono della sentenza ultima appellata riguardante i beni in Chiaiano. Dapoichè in detta sentenza i de Luise sono stati collocati pel loro credito contro il solo Giovambattista, mentre essi sono creditori di Domenico Fioretti, padre tanto di Giovambattista, quanto di Francesco Fioretti; l'è ciò provato dall'istrumento del 10 ottobre 1837. Epperò riparando per questa parte la sentenza impugnata, è a provvedere analogamente.

Sulla 28.ª — Considerando, che Antonio di Domenico ha chiesto esser graduato anche nella seconda graduazione pel suo credito di lire 12750 in danno del Fioretti. Essendo una tale istanza

giustificata e non contradetta, deve essa essere accoltata. È a riflettere che sebbene detto di Domenico sia stato già graduato per lo stesso credito nella prima graduazione, pure non è vietata una seconda ammissione nell'altra graduazione; il creditore fino a quando non è soddisfatto del suo credito, ha libera facoltà di mettere in movimento contro il suo debitore tutte le azioni coordinate al fine di esser a lui pagato quanto gli è dovuto. Altronde in conseguenza di tal principio nella sentenza ultima appellata fu ritenuto che nella liquidazione a farsi, dovesse tenersi conto delle somme che fossero state riscosse in soddisfazione od in conto dei rispettivi crediti nella precedente graduazione, anche in danno del Fioretti, quindi detta ammissione niun pregiudizio arreca ai creditori.

Sulla 29. - Considerando, che Davide del Noce si rese aggiudicatario di un appartamento espropriato; egli per farsi riconoscere dagli inquilini citò costoro innanzi al Pretore, ed essi dichiararono aver corrisposto la pigione da lui richiesta come risultava da bancale del 29 febbraio 1876. Ora esso del Noce comparendo in graduazione, dimandò esser graduato tra i privilegiati per la pigione degli 8 agosto 1884 al 4 maggio 1882, nonchè per gl'interessi legali su tal somma, e per le spese del giudizio innanzi al Pretore di S. Giuseppe come già si è detto. Il Giudice graduatore, ed indi il Tribunale hanno accolta detta dimanda per la rivalsa della pigione trovata mancante dall'aggiudicatario, e l'hanno esclusa pel capo degl'interessi e delle spese. Del Noce ha prodotto appello incidente insistendo per l'ammissione degli altri predetti due capi della sua dimanda. Però una simile istanza non è giusta, poichè del Noce non può esser rivaluto di spese fatte senza ragione; egli poteva evitare tali spese interpellandone gl'inquilini, i quali mostrando la bancale dimostrativa del pagamento della pigione, gli avrebbero fatto noto lo stato delle cose, e si sarebbe evitato il giudizio innanzi al Pretore. Sicchè se tal giudizio fu senza necessità; se del Noce poteva evitarlo, non ha dritto a rivalsa. In quanto agl' interessi giustamente il Tribunale ha osservato che la massa non può rispondere d'interessi dovendo solo frutti. Epperò trovandosi non giustificato l'appello incidente di esso del Noce deve lo stesso essere rigettato.

Sulla 30.º — Considerando, che Spezzirri col suo appello incidente dimanda la rettificazione di una omissione incorsa nella prima sentenza appellata, perchè mentre egli avea dimandato esser graduato per le spese occorse per le sentenze originali relative al giudizio arbitramentale, il Tribunale nel capo 17.º delle relativa sentenza l'ammetteva solo per spesa senza tener conto di quelle riguardanti il giudizio arbitramentale. Or costa dal processo la

esistenza di tali ultime spese, ma non sono esse liquidate e se ignora l'ammontare, tanto vero che nella comparsa di esso del Noce neppure è determinata alcuna somma, e quindi è necessità che la relativa ammissione ed attribuzione sia rinviata alla liquidazione, ove lo Spezzirri potrà far valere il relativo suo dritto, esibendo legali specifiche giustificative di detta dimanda.

Sulla 31.^a — Considerando, che Suora Maria Concetta Fioretti si lamenta della seconda sentenza appellata, solo per non esserle state accordate diverse scadute annualità del vitalizio a lei dovuto per lo quale ella è stata ammessa; ma tale lamentanze non sono giustificate, e quindi devono essere respinte. Di vero consta dagli stati ipotecari che la nominata Fioretti prese iscrizioni nel 18 dicembre 1856 pel solo capitale dell'annuo vitalizio, iscrizione utilmente rinnovata e rettificata, ma senza enunciarsi ivi le corrispondenti annualità e loro misura, sicchè se detta ipoteca servi soltanto a garentire il pagamento del vitalizio dovuto dagli eredi Fioretti, è chiaro che gli effetti della stessa non possono essere estesi ancora a ciò che nella stessa iscrizione non fu compreso. Epperò giustamente il Tribunale pur graduando secondo la iscrizione il capitale del vitalizio a favore della nominata Fioretti escluse la dimanda per le annualità scadute, e conseguentemente il di lei gravame non può esser accolto.

Sulla 32.ª e 33.ª — Considerando, che Luisa e Beniamino Vivenzio si dolgono dell'ultima sentenza appellata, l'una per esserle stato inviato ai chirografari il credito di lire 1275 e spese in lire 12,30, e l'altro per essergli stato negato il grado ipotecario per gl'interessi sul suo credito di lire 5100. Le doglianze della Luisa Vivenzio trovansi giustificate, poichè il Tribunale ha rinviato tra i chirografari il di lei credito di lire 1275 e spese in lire 12,30, ritenendo per un errore di fatto che la relativa iscrizione non fosse stata rettificata nei termini di legge, mentre dagli stati ipotecari risulta essere stato opportunamente detta iscrizione rettificata nel 21 dicembre 1867; e si riflette che tale rettifica fu chiesta da Beniamino Vivenzio quale avente causa di Luisa Vivenzio per detto credito. Epperò in riparazione di un tale errore di fatto è a modificare per questa parte la sentenza ultima appellata, collocando invece tra gl'ipotecari il credito della Luisa Vivenzio. In quanto al Beniamino Vivenzio è a riflettere che egli reclama la collocazione degl'interessi sul capitale di lire 5100, con lo stesso grado in cui è collocato detto capitale, e vuole non solo le due annate, e la corrente, ma ancora le successive fino alla liquidazione, le prime le addimanda per effetto dell'art. 2045 delle abolite leggi civili all'ombra delle quali fu stipulato detto mutuo, e le altre le vuole in conformità dell'art. 2010 Cod. Civ. vigente. Or è a considerare che anche queste doglianze trovansi giustificate, poichè le significate lire 5100 costituiscono un capitale fruttifero dell'interesse del 7 per 100 giusta il relativo istrumento di mutuo; quindi è indubitato il dritto ad avere le tre annualità consentite dal citato articolo 2045 Leggi Civili che imperavano al tempo di detto contratto. Per le annualità posteriori degli stessi interessi è a riflettere che il Vivenzio qui pure invocava in suo favore la teorica innanzi discorsa in rapporto degli Enti morali circa gli effetti dell'art. 2010 del vigente Cod. Civ. Di vero pur essendo egli creditore antico, ha dritto a profittare di tale articolo, sia perchè la rettifica della sua iscrizione è avvenuta sotto le attuali leggi, e sia perchè sotto l'impero delle stesse leggi ha a- 11 vuto luogo la trascrizione del precetto che ha dato luogo alla presente espropriazione e graduazione, quale atto fa attribuire ancora gli intoressi successivi alla trascrizione del precetto. Epperò in conformità di detta teoria è a ripararsi l'ultima sentenza appellata rispetto a Beniamino Vivenzio in ordine agli addimandati interessi, provvedendo analogamente.

Sulla 34.ª — Considerando, che per l'indole del presente giudizio e per le scambievoli soccumbenze delle parti contendenti sulle diverse quistioni della causa in appello, giustizia consiglia compensare tra tutte le relative spese, meno quelle fatte in tale stadio del giudizio dalle parti istanti e le altre occorrenti per la spedizione ed intimazione della presente, le quali vanno messe a carico dei creditori prendenti in proporzione delle somme che prenderanno, essendo del loro interesse l'esaurimento del giudizio medesimo.

Per tali motivi:

La Corte. Riunisce le due graduazioni dei beni espropriati in Napoli ed in Chiaiano in danno di Giovambattista Fioretti, sulle quali il Tribunale di Napoli ha statuito con le due sentenze del 6 aprile 1884, e 7 ottobre 1885; e respinta la eccezione di nullità contro l'appello di Abbate, provvede con unica sentenza sullo stesso, e su tutto gli altri appelli principali, adesivi, ed incidentali, dalle parti rispettivamente proposti contro le dette due sentenze.

1. Rivoca il capo primo della sentenza 16 aprile 1884 lettera G, e modificando lo stesso capo di detta sentenza lettera B, colloca la Commissione dei Seminarii e Capitolo Cattedrale di Caserta con la iscrizione 19 giugno 1857 nel secondo grado degli ipotecarii tanto pei rispettivi capitali, quanto per le corrispondenti tre annualità e per le successive alla trascrizione del loro precetto 1874, sino alla liquidazione.

2. Modifica il capo 13 della sentenza 16 aprile 1884, e dichiara compensate le lire 275,89 di spese giudiziali dovute agli Enti Morali di Caserta da Antonio Abbate qual cessionario della Teresa Cipolletta, sino alla concorrente quantità di lire 2000 anche per spese giudiziali, le quali fanno parte della somma di lire 10275 ivi ammessa in sottordine a favore del detto Abbate, e quindi rimane residuata detta cifra di lire 2000 a lire 1724.

3. Modifica detta sentenza in rapporto dei signori Domenico ed Antonio Gallo, ed all'effetto dichiara competere a costoro il dritto di prelevare in poro favore dalle rendite della eredità di Monsignor Rozzolino già sottoposte ad amministrazione, ove fossero esistenti nella massa divisibile, i mensili di vitalizio attribuiti a Salvatore Cipolletta mercè sentenza del Pretore Pendino del 17 febbraio 1879 e le altre due sentenze del Pretore S. Giuseppe del 9 e 13 agosto 1881, e per lui, essi oggi dovuti ai nominati Gallo nello ammontare complessivo di lire 2958, dei quali è parola nel 4.º luogo dei chirografarii del corrispondente stato di graduazione.

4. Rivoca il capo 17 della sentenza 16 aprile 1884, e dichiara libero e non soggetto a condizione e limitazione il credito ammesso nello stato di graduazione a pro del nominato Antonio Abbate in sottordine dei crediti collocati a favore degli Enti Morali di Caserta nel secondo grado degli ipotecarii, restando invece a carico della eredità di Francesco e Domenico il credito di Francesco Spezzirri in lire 4574,

relativi interessi e spese.

5. Modifica il capo primo della sentenza del 7 ottobre 1885 nel rapporto del signor Luigi Fragalà, e dichiara non competergli privilegio pel suo credito di spese nella relativa graduazione da lui dimandato, restando invece esso a carico della quota spettante a Francesco Fioretti. Ordina che esso Fragalà esibisca in sede di liquidazione le corrispondenti legali specifiche di dette spese, e quindi accantona ancora altre lire 1000 per far fronte a tali esigenze.

6. Modifica la ripetuta sentenza 7 ottobre 1885 rispetto alla signora Carolina Garavini, ed allo effetto ammette costei col grado della iscrizione 9 novembre 1877 pel di lei credito dotale in lire 5666,66 con gl'interessi legali dal 22 dicembre 1877 contro la eredità di Giu-

seppe Fioretti.

7. Dichiara di più competere alla stessa Garavini la sua quota successoria sulla eredità del di lei marito Giuseppe Fioretti; e però la rinvia in separato giudizio per lo sperimento di tal dritto in un regolare giudizio di divisione, accordando per l'oggetto il termine di

giorni 90 dalla pubblicazione della presente sentenza ed accantona fra tanto la somma di lire 8982 in corrispondenza del valore della quota di esso Giuseppe sul prezzo del fondo espropriato in Chiaiano.

8. Modifica il capo secondo della medesima suddetta sentenza, ed all'effetto colloca i signori De Luise sulla intera massa di espropriazione in Chiaiano pei loro crediti ivi ammessi.

9. Ripara inoltre detta sentenza del 1885. e quindi colloca il signor Antonio di Domenico nella qualità come dagli atti anche nella seconda graduazione in danno di Giovambattista Fioretti col grado della iscrizione 11 dicembre 1875, per la somma di lire 12750 di sorte capitale, una agli interessi relativi e spese di produzione.

10. Modifica ancora la suddetta sentenza nello interesse dello Spezzirri, e dichiara comprese nelle spese a lui attribuite una alla sorte capitale di lire 4574, nelle occorse per le originali sentenze arbitrali, tassa per le stesse, loro spedizione ed intimazione, facultandolo esibire in sede di liquidazione analoga specifica

a norma di legge.

11. Modifica la ripetuta sentenza in rapporto del Beniamino Vivenzio e colloca costui nello stesso terzo grado ipotecario per la sorte capitale in lire 5100 con la iscrizione 9 maggio 1859 anche per le due annate dei relativi interessi, non che per la corrente al tempo della trascrizione del precetto, e per le successive sino alla liquidazione alla ragione del 7 per 100, rivocando la corrispondente ammissione tra i chirografarii.

12. Ripara infine la suddetta sentenza in riguardo a Maria Luisa Vivenzio ed all'effetto colloca la stessa col grado della iscrizione 27 novembre 1861 rinnovata e rettificata pel di lei credito in lire 1275 di sorta capitale, e lire 12,30 per spese giudiziali, rivocando ancora la relativa ammissione tra i chirografarii.

13. Rigetta pel dippiù detti appelli principali adesivi, ed ordina che con le superiori modificazioni la sentenza appellata sia eseguita.

14. Compensa le spese di appello tra tutte le parti in causa, meno quelle fatte dalle parti istanti signori Vivenzio, che pone a carico dei creditori prendenti in proporzione di ciò che prenderanno da tassarsi dal Consigliere Fata, e restano attribuite all'avvocato signor Emilio Menichini che ha dichiarato averle anticipato, e mette ancora a carico degli stessi suddetti creditori e nella medesima proporzione le spese occorrenti per la spedizione ed intimazione della presente sentenza. Destina l'usciere di udienza signor Pucci Errico per la intimazione della presente ai contumaci.

IL GIURISTA

GIORNALE DI GIURISPRUDENZA

AMMINISTRATIVA. CIVILE, COMMERCIALE E PENALE

Esce due volte al mese

PARTE UFFICIALE

Legge 30 giugno 1887, n. 4617 serie 3.º che modifica alcuni articoli della legge 20 marzo 1865 sulla sanità pubblica.

SOUR SHEERING UMBERTO 1.

to Modifice process by suddets, soutenza

per grazia di Dio e per volontà della nazione re d'Italia ibine in selects a minimional aquinga specifica-

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo

quanto segue:

Art. 1. Alle disposizioni sui Consigli di sanità comprese negli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2228, sone sostituite le seguenti:

« Art. 3. Il Consiglio superiore di sanità

sarà composto:

di un Presidente:

del Procuratore generale del Re presso la Corte d'Appello della capitale;

di un giureconsulto;

di sei dottori in medicina e chirurgia competenti particolarmente nella medicina pubblica ed in ispecie nella igiene;

di due professori di chimica; di un farmacista;

di un dottore veterinario;

di tre ingegneri esperti nella edilizia sanitaria.

Faranno parte del Consiglio stesso:

un medico ispettore del corpo sanitario militare;

un medico ispettore del corpo sanitario militare marittimo;

il direttore generale della marina mercantile;

il direttore generale della statistica del

Regno:

Sei almeno dei membri del Consiglio superiore di sanità devono risiedere nella capitale del Regno.

« Art. 4. In ogni capoluogo di Provincia ha sede un Consiglio di sanità, composto:

del Prefetto Presidente;

del Procuratore del Re presso il Tribunale civile e correzionale; di un giureconsulto;

di due dottori in medicina e chirurgia;

di un professore di chimica;

di un farmacista;

di un dottore veterinario;

di un ingegnere.

« Art. 5. In ogni capoluogo di circondario ha sede un Consiglio di sanità, composto:

del Sottoprefetto Presidente;

Del Procuratore del Re presso il Tribunale ove esista, e, in difetto, del Pretore;

di due dottori in medicina e chirurgia; graduazione.

di un farmacista:

di un ingegnere.

« Art. 6. Nei capoluoghi di Provincia o di circondario marittimo è inoltre componente nato del Consiglio di sanità un funzionario di grado superiore del principale ufficio di porto della provincia e del circondario.

« Art. 7. Il Presidente ed i membri del Consiglio superiore, i membri dei Consigli provinciali di sanità saranno nominati con decreto

Reale.

« I membri dei Consigli sanitarii di circondario saranno nominati con decreto Ministeriale, sentito il Prefetto.

« Art. S. Il Presidente ed i membri del Consiglio superiore ed i membri eletti dei Consigli sanitari provinciali o di circondarii durano in uffizio per un triennio, e sono sempre rieleggibili.

« Chi surroga un consigliere uscito anzitempo dura in uffizio sol quanto avrebbe du-

rato il suo predecessore.

« Art. 9. Al Consiglio superiore di sanità è addetto per Segretario un dottore in medicina e chirurgia che non avrà voto nel Con-

« Nei Consigli sanitari provinciali o di circondari le funzioni di segretario saranno rispettivamente disimpegnate dai vice-conservatori e dai commissarii del vaccino, i quali, però, non avranno voto nella materia estra-

nea al vaccino e al vaiuolo.

« Art. 10. Il Ministro dell' Interno, i Prefetti ed i Sotto-prefetti potranno chiamare a sedere nei Consigli sanitari, con voto consultivo, o per somministrare notizie, quelle persone delle quali vedranno utile l'intervento. »

Art. 2. Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie alla presente legge.

Ordiniamo, ecc.

Dato a Roma, addì 30 giugno 1887. UMBERTO

CRISPI

Visto — Il Guardasigilli: Zanardelli.

Legge 14 luglio 1887, n. 4711 serie 3.º sui Prefetti del Regno.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo

quanto segue:

Art. 1. I Prefetti del Regno previa deliberazione del Consiglio dei Ministri possono essere collocati di ufficio in aspettativa od a riposo per ragioni di servizio, senza che i Prefetti siano stati richiamati in servizio indipendente prede dai motivi stabiliti dalle leggi 11 ottobre 1863, n. 1500 e 14 aprile 1864, numuro 1731.

L'aspettativa per motivi di servizio non ec-

cederà la durata di un anno.

Art. 2. Ai Prefetti collocati in aspettativa per ragioni di servizio è conceduto un assegno annuo non maggiore di due terzi nè minore della metà dello stipendio se conteranno dieci o più anni di servizio, e non maggiore della metà nè minore di un terzo se conteranno meno di dieci anni.

Art. 3. Scaduto il termine dell'aspettativa per ragioni di servizio senza che i Prefetti siano stati richiamati in servizio o collocati a riposo, saranno collocati in disponibilità col trattamento stabilito dalla legge 11 ottobre 1863,

n. 1500.

Il tempo passato in aspettativa per motivi di servizio è valutato per intero agli effetti

della pensione di riposo.

Art. 4. Dopo cinque e non oltre dieci anni di servizio prestato nella qualità di Prefetto, od anche promiscuamente in altri uffici precedenti, verrà accordata ai Prefetti per una sola volta un' indennità corrispondente allo stipendio dovuto nell'ultimo anno di servizio al netto di ogni ritenuta.

Art. 5. Oltrepassati i dieci anni di servizio, com' è detto nell'articolo precedente, i Prefetti acquistano titolo a conseguire pensione che sarà liquidata ai termini degli art. 14 e 17

della legge 14 aprile 1884, n. 1731

Il tempo utile prestato nella qualità di Prefetto sarà agli effetti della pensione aumentato del terzo quando sono collocati a riposo di ufficio, purchè non abbiano raggiunto i 25 anni di servizio, e coll'aggiunta del terzo non si eccedano i 25 anni di tempo utile per la pensione.

Rimangono ferme le disposizioni della legge del 14 aprile 1864 n. 1731, e di tutte le altre leggi relative alle pensioni per il computo degli anni utili a conseguire la pensione, quando il collocamento a riposo avvenga in seguito alla domanda del Prefetto.

Art. 6. Ai Prefetti che attualmente si trovano in aspettativa per motivi di salute, sarà a decorrere dal giorno primo del mese successivo alla data della promulgazione della presente legge, regolato l'assegno di aspettativa in conformità dell'art. 2.

Art. 7. I primi due paragrafi dell'articolo 7 della legge 13 maggio 1877 n. 3830, sono

abrogati.

Ordiniamo, ecc.

Data a Roma, addi 14 luglio 1887. UMBERTO

CRISPI

Visto = Il Guardasigilli: Zanardelli.

Legge 14 luglio 1887, num. 4713 serie 3° che modifica l'art. 4° del testo unico di legge sulla contabilità generale dello Stato del 17 febbraio 1884.

UMBERTO 1.

per grazia di Dio e per volontà della nazione Re d'Italia

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo

quanto segue:

Articolo unico. All'articolo 4, del testo unico di legge sulla amministrazione e la contabilità generale dello Stato del 17 febbraio 1884, n. 2016. è sostituito l'articolo seguente:

Si possono stipulare contratti a partiti pri-

vati senza la forma d'incanti:

1. per l'acquisto di cose la di cui produzione è garantita da privativa industriale, o per la cui natura non è possibile promuovere il

concorso di pubbliche offerte:

- 2. per le forniture d'ogni genere, per i trasporti e pei lavori, quando una evidente urgenza prodotta da circostanze imprevedute non permetta l'indugio degli incanti e per le provviste delle fortezze e delle regie navi, quando sieno urgentemente richieste dalla sicurezza dello Stato.
- 3. per la provvista dei grani destinati alle sussistenze militari, quando il Ministero giudichi che tali provviste non riuscirebbero convenienti per mezzo di pubblico incanto, o non convenga farle ad economia nel modo stabilito dall'art. 16;
- 4. per le provviste di materie e derrate che per la natura loro e per l'uso speciale a cui

sono destinate, debbono essere acquistate nel luogo della produzione o fornite direttamente dai produttori;

5. pei prodotti d'arte, macchine, strumenti e lavori di precisione, l'esecuzione dei quali

deve commettersi ad artisti speciali;

6. per l'affitto di locali ad uso di abitazione e loro dipendenze, quando per ragioni speciali non sia conveniente sperimentare l'incanto;

7. quando l'asta sia andata deserta, o non siansi raggiunte offerte al limite fissato dal Governo; nel qual caso però, nel contratto a trattativa privata, non si potranno variare, se non a tutto vantaggio dello Stato, le condizioni ed il limite di prezzo che erano stabiliti nell' incanto.

L'acquisto dei tabacchi esteri potrà esser fatto dall' Amministrazione direttamente nei luoghi di produzione e nei principali mercati stranieri col mezzo di funzionari a ciò delegati dal Ministro di finanza, volta per volta che occorra procedere agli acquisti, intendendosi non applicabile a questi speciali acquisti il disposto degli art. 9 e 12.

Al conto consuntivo d'ogni anno saranno allegati: il decreto di nomina dei delegati, i contratti stipulati colla indicazione delle quantità di tabacchi acquistate e dei prezzi fatti.

Ordiniamo ecc.

Data a Roma, addi 14 luglio 1887.

UMBERTO

A. MAGLIANI

Visto — Il Guardasigilli: Zanardelli.

Legge 14 luglio 1887, n. 4729 sulla tassa di registro sui trasferimenti di beni per atto fra vivi ed a scopo di beneficenza, istruzione, od igiene a favore di Provineie o di Comuni.

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della nazione re d' Italia

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo

quanto segue:

Articolo unico. Pei trasferimenti per atto fra vivi a titolo gratuito ed a scopo di beneficenza, istruzione od igiene, tassativamente determinato e riconosciuto per decreto Reale, previo avviso del Consiglio di Stato, a favore di Provincie e Comuni, della proprietà o del godimento di beni mobili od immobili, il cui valore non sia inferiore a lire cinquantamila, si pagherà, il decimo della tassa di registro stabilita dalla tariffa annessa al testo unico della legge di registro del 13 settembre 1874, n. 2070 (Serie 2ª).

Godranno di questo vantaggio i trasferimenti suddetti. ancorchè la cessione a titolo gratuito sia fatta da più persone purchè in virtù del medesimo atto.

Ordiniamo, ecc.

Data a Roma, addi 14 luglio 1887.

UMBERTO

A. MAGLIANI

Visto — Il Guardasigilli: Zanardelli.

Prestiti ad interesse ridotto in favore dei Comuni bisognosi per opere d'igiené.

Il 14 dello andante mese è stata firmata da Sua Maestà la legge per la concessione dei prestiti non superiori alle Lire 20,000 ed all'interesse del 3 per cento e ciò allo scopo di aiutare i Comuni più bisognosi, che sono al disotto di diecimila abitanti, nella esecuzione di opere destinate a migliorare le condizioni igieniche del loro abitato.

Potendosi tali mutui estinguere infra i 30 anni le Amministrazioni municipali non avranno più ragione a causa di strettezze finanziarie di temporeggiare i provvedimenti intorno alle acque potabili, ai cimiteri, alle fogne, ai cessi ed ai pubblici macelli, poichè con i prestiti succitati non verrebbero a gravare il proprio bilancio ehe di una minima quota annuale

di ammortamento.

È mestieri quindi che la S. V. ne informi subito i Comuni della sua Provincia che sono in quelle condizioni, affinchè deliberino la necessaria dimanda, in base agli studi tecnici quando trattisi di costruzioni, e li prevenga ad ogni buon fine essere questo solamente il maggiore ainto che possa dar loro il Governo. poichè niuna somma per altri sussidi trovasi allogata in bilancio.

Fra non guari le farò tenere varie copie della legge e del relativo regolamento, perchè possano servir di guida ai Municipi interessati, i quali, fin da ora devono essere avvertiti che nella concessione dei detti prestiti sarà data preferenza a quei riguardanti i Comuni che pur trovandosi in difficili condizioni economiche, non hanno mancato di provvedersi di tutti i regolamenti prescritti alle amministrazioni comunali.

A tal proposito codesta Prefettura qualora occorresse, potrebbe inviar loro un esemplare dei regolamenti già approvati per altri, onde evitare ad essi i ritardi di compilazione, e metterli in grado di provvedere, al più presto, alle urgenti opere di risanamento. (Min. Int. — Circolare, 19 Luglio 1887.)

Conservazione del catasto — Quesiti

Questro — Se l'obbligo imposto dall'art. 46 del regolamento rifletta i soli notari, cancellieri ed uscieri, ovvero anche i segretari comunali per gli atti amministrativi di vendita da essi

stipulati.

Risposta — Fra i notari e i segretari comunali nell'atto che questi stipulano contratti per l'amministrazione cui appartengono, l'attribuzione, il modo di spiegarle e il risultato è affatto identico: Ufficiali pubblici sono i primi, ufficiali pubblici i secondi. Atto pubblico quello redatto dal segretario comunale, giusta il parere del Consiglio di Stato 8 luglio 1873. Epperò sentita l'Avvocatura generale erariale che fu d'avviso uniforme, si dichiara che i segretari comunali, sebbene non nominativamente indicati nell'art. 46 del regolamento 24 dicembre 1870, tuttavia quando stipulano atti importanti trasferimenti di proprietà immobiliari, hanno non meno degli altri ufficiali pubblici l'obbligo di denunciarli entro sessanta giorni, e nel caso di omissione incorrono nelle pene comminate dalla tariffa annessa al regolamento.

Da questo obbligo non potrebbero ritenersi esonerati se non quando entro i sessanta giorni, nei quali dovrebbero presentare la loro denuncia, in Iuogo della medesima provvedono per le parti all'esecuzione della relativa voltura.

Quesito — Se i certificati catastali richiesti dai Sindaci o dalle Prefetture, onde siano ricoverati nei manicomi i dementi poveri, possono essere rilasciati in carta sfornita di bollo.

Risposta — Sentita la Direzione generale del demanio si risponde in senso affermativo, potendo ammettersi l'esenzione pel disposto del n. 14, articolo 21 della legge 13 settembre 1874, n. 2077, a condizione, bene inteso, che sugli atti venga fatta espressa menzione dell'ese ani devene accione.

l'uso cui devono servire.

Trattandosi poi di una disposizione di favore, deve essere intesa ristrettivamente; epperò, giusta le dichiarazioni fatte dalla Direzione generale del demanio con sua risoluzione del 26 aprile 1886, n. 44831-8831, si avverte ad ogni buon fine che quando simili certificati vengono richiesti per uso diverso da quello suespresso, in tal caso devono essere stesi in carta da bollo e rilasciati coll'esazione contemporanea dei relativi diritti stabiliti dalla vigente tariffa catastale.

Quesito — Se il tipo in appoggio a domande di volture presentate dai Comuni, dipendentemente da espropriazioni per costruzione di strade, possa farsi in un foglio unico, e se sopra questo foglio unico possa anche comprendersi la parte descrittiva relativa a tutte le partite comprese nel tipo, non ostante l'inibizione generica recata dall'art. 44 del regolamento 24 dicembre 1870.

Risposta — Che il tipo in appoggio a domande di volture presentate dai Comuni, in seguito ad espropriazioni per costruzione di strade, possa farsi in un foglio unico, risulta dall'art. 44 del regolamento 24 dicembre 1870, il quale ammette che gli estratti di mappa comprendano più partite che non riguardino la stessa persona.

Quanto al comprendere nei detti tipi in foglio unico anche la parte descrittiva, il Ministero ha altre volte opinato che nel caso tutto speciale della costruzione di strade una eccezione possa farsi alla inibizione generica recata da suddetto art. 44 del regolamento, e ciò perche al n. 14 della tariffa per i tipi o le copie di mappa esiste appunto una eccezione alla regola comune per i tipi di tratti isolati di strade e di corsi d'acqua, in quanto limita il diritti per ogni ettaro, ai soli tratti occupati veramente dalle strade e dai corsi d'acqua, e non lo estende agli intieri perimetri riprodotti, come dispone per ogni altro caso l'art. 13 della tariffa.

Un'eccezione infatti, od un equitativo trattamento che dir si voglia, è consentaneo anche alle agevolazioni accordate rispetto alle strade obbligatorie come alla normale n. 25 del Bollettino ufficiale dell'anno 1885, e d'altra parte se è vero che anche nei casi di occupazioni stradali il tipo comprende necessariamente più partite, è vero altresi che la domanda di voltura a cui è allegato, può essere unica, è pertanto unico può anche essere l'estratto della parte descrittiva. (Risol. Min. Fin. 15 dicembre 1886).

Misizia comunale

Circolare del Ministero dell'Interno (Segreteria generale), n. 16800-4-123035, div. 4^a, sez. 2^a in data 12 marzo 1887, ai Prefetti.

Trasmetto alla S. V. parecchi esemplari della istruzione per la costituzione ed il servizio della milizia comunale, compilato dal Ministero della Guerra, perchè si compiaccia darne comunicazione ai Sotto-prefetti ed ai Sindaci dei Comuni indicati nell'annesso elenco, per loro opportuna norma.

Pel Ministro: G. Morana

Istruzione del Ministero della Guerra, in data 21 febbraio 1887, per la costituzione e per il servizio della milizia comunale.

1. Giusta il prescritto dalla legge 30 giugno 1876, fanno parte della milizia comunale del Comune, ove hanno il domicilio civile, tutti i militari in congedo illimitato dell'esercito permanente, della milizia mobile e della milizia territoriale.

La milizia comunale si ordina in base ai ruoli

matricolari dei militari delle varie categorie (modello n. 85 del regolamento sul reclutamento del R. esercito) che i singoli Comuni sono tenuti ad avere in corrente, escludendone, beninteso, i militari che trovansi sotto le armi.

2. A norma della precitata legge, la chiamata in servizio dei militari della milizia comunale sarà fatta dai Comuni stessi con precetto personale conforme all'annesso modello. A tale effetto i Municipi interessati saranno, al momento opportuno, avvisati dall'autorità militare, di concerto con quella politica, di procedere alla chiamata della forza occorrente per provvedere nel Comune al servizio di cui sarà il caso, in modo che il precetto personale sia mandato al milite almeno 24 ore prima dell'ora in cui dovrà presentarsi per prestare il servizio al quale è chiamato.

Il servizio in via di massima sarà giornaliero per ogni individuo di milizia comunale chiamato alle armi.

3. Per la chiamata in servizio i Comuni, basandosi sui ruoli mod. 85, avranno presente di chiamare, per le funzioni di graduati di truppa, i militari di 1.ª categoria (graduati o soldati) incominciando dalla classe più giovane che trovansi in congedo, impiegando, ove occorra, i caporali come sergenti ed i soldati come caporali. Per conseguenza i militari di 1.ª categoria non saranno impiegati come semplici soldati.

Pel servizio di soldati i Comuni incominceranno a chiamare la classe più giovane di 2.º categoria, poscia la più giovane di 3.º e così alternativamente, avvertendo che dovranno essere chiamati quelli soltanto che dai ruoli risulteranno avere ricevuta l'istruzione militare in qualsiasi arma.

4. Ove per far fronte al servizio venissero successivamente comandati tutti i militari inscritti sui ruoli, mod. n. 85, di tutte le classi, si ricomincierà il turno dalle classi più giovani.

5. A termini dell'art. 15 della precitata legge 30 giugno 1876, il militare che, senza legittimo impedimento, non si presenterà sul luogo e nel tempo stabilito, incorrerà nelle pene comminate dall'art. 305 del codice penale comune, per rifiuto ad un servizio legalmente dovuto.

Il militare che si ritenesse ingiustamente chiamato, deve pur sempre presentarsi. ma potrà in seguito reclamare al proprio Sindaco ed, in via gerarchica, fino al Ministero dell'Interno.

6. Può ottenere la regolare dispensa dalla chiamata il militare che presenti certificato medico dal quale risulti l'impossibilità di prestare il servizio pel quale è indetta la chiamata.

Sono pure da considerarsi come regolarmente dispensati coloro che comprovino di essere stati assenti dal Comune durante tutto il tempo pel quale durerà il detto servizio. 7. É fatta facoltà agli individui chiamati in servizio di farsi sostituire da altri individui ascritti alla milizia comunale del Comune, di qualsiasi categoria, istruiti e di pari grado; ma dovranno darne avviso al Sindaco del Comune almeno 12 ore prima.

8. Durante il servizio, un quarto della forza potrà per turno allontanarsi dal corpo di guardia, caserma, ecc., per un determinato numero di ore, allo scopo di provvedere al proprio vet-

tovagliamento.

9. I puniti per cause disciplinari, saranno consegnati all'arma dei carabinieri reali perchè scontino la punizione nella camera di sicurezza, e continueranno ad avere diritto alle competenze.

10. In ognuno dei Comuni sedi di presidio, nei quali la milizia comunale può essere chiamata per servizio di guardia, sono costituite apposite dotazioni di arredamento, secondo istruzioni impartite dal Ministero della Guerra.

11. L'indennità giornaliera da corrispondersi agli individui chiamati alle armi, è quella fissata dalla precitata legge 30 giugno 1876, e

cioè:

Lire 8 se ufficiale superiore,

« 6 se capitano,

« 5 se tenente o sottotenente.

« 2,50 se sott'ufficiale,

« 1,50 se caporale o soldato.

I caporali chiamati per disimpegnare le veci di sergente, riceveranno le competenze pre-

scritte pel sott'ufficiale.

12. Affinchè il Comune possa conoscere la forza da chiamarsi in servizio, a cura del comandante il presidio (se si tratterà di servizio di guardia) dovrà ricevere la distinta delle guardie cui occorrerà provvedere, coll'indicazione della loro forza calcolata in ragione di 4 militari per ogni sentinella, oltre i graduati, ed un caporale o soldato di 1.ª categoria per le funzioni di caporale in più per ogni guardia, per sostituire gli altri graduati quando si allontanano per provvedere al proprio vettovagliamento.

13. I comandanti di presidio notificheranno inoltre al Comune il giorno, a principiare dal quale il servizio lovrà essere disimpegnato dalla milizia comunale, e si concerteranno col Sindaco circa l'ora in cui dovrà avvenire il cam-

bio delle guardie.

La presentazione degli individui chiamati in servizio dovrà sempre essere fissata per un'ora prima del distacco della guardia e ciò, sia per aver tempo a curare l'arredamento degli individui stessi, sia perchè l'ufficiale in congedo cui spetta la direzione del servizio, e di cui in appresso, possa brevemente ricordare ai militi i principali doveri delle guardie e sentinelle e

fare ad essi eseguire alcuni movimenti di ma-

neggio d'armi.

14. Per tutta la durata del servizio affidato alla milizia comunale, ed ove possibile, uno o più ufficiali, a seconda del caso, in congedo e preferibilmente della milizia territoriale, saranno chiamati in servizio previa volontaria accettazione, in ogni Comune interessato, per coadiuvare il Municipio in tutie le operazioni relative alla chiamata. L'ufficiale chiamato in servizio, o fra essi il più elevato in grado, avrà inoltre l'incarico del ricevimento, della vestiazione ed armamento e della amministrazione dei militari chiamati alle armi, nonchè della direzione del servizio e dell'ispezione alle guardie.

Sarà cura dei distretti di assicurarsi la preventiva volontaria accettazione al servizio e per tutta la durata di esso, per parte degli ufficiali in congedo di cui è caso, e di procedere a tempo

debito alla loro chiamata.

In quei Comuni ove non fosse possibile trarre gli occorrenti ufficiali da quelli in congedo, il comandante del presidio delegherà in loro vece ufficiali tratti dal distaccamente dell'esercito permanente di stanza nel Comune. In caso di mobilitazione funzionerebbe in questo senso il comandante l'arma dei carabinieri reali.

15. L'ufficiale incaricato della direzione e sorveglianza del servizio, avrà diritto a fare chiamare presso di sè in modo permanente per tutta la durata del servizio, e traendoli dagli individui ascritti alla milizia comunale, un graduato di truppa che possa coadiuvarlo ed un soldato pel servizio di piantone fisso.

Detto ufficiale stabilirà il suo ufficio, previ concerti col comandante di presidio, nel locale occupato dal distaccamento od in altro fornito

dal Municipio.

16. Dal comandante del presidio, il ripetuto ufficiale incaricato della direzione e sorveglianza del servizio, riceverà in consegna le armi, buffetterie, munizioni e gli oggetti d'armamento occorrenti ai militari che saranno chiamati in servizio.

Il magazzino di detti oggetti di armamento e d'arredamento dovrà essere impiantato nel locale occupato dal distaccamento od in altro fornito dal Municipio.

A servizio finito, l'ufficiale predetto farà regolare restituzione al comandante del presidio degli oggetti d'armamento e di arredamento che

avrà ricevuto in consegna.

Gli oggetti smarriti saranno addebitati al Comune; le riparazioni, la pulitura, ecc., saranno eseguite per conto del corpo che amministra le dotazioni d'arradamento.

17. Dal Municipio, l'ufficiale di cui sopra, riceverà le somme necessarie per poter corrispondere giornalmente la prescritta indennità agli individui di milizia comunale che prestano servizio.

Il Municipio sarà poi rimborsato di tali somme dal distretto militare, sulla semplice presontazione del conto

sentazione del conto.

18. Tanto il Municipio, quanto l'ufficiale incaricato della direzione del servizio, potranno far capo all'arma dei carabinieri in tutti quei casi in cui il suo concorso potessse facilitare il servizio stesso.

Roma, 21 febbraio 1887.

Il Ministro: RICOTTI

La durata del servizio sarà di una giornata, per la quale sarà corrisposto il seguente assegno:

E' fatta facoltà al di farsi surrogare nel servizio da altro individuo dello stesso grado e di qualsiasi categoria ascritto alla milizia comunale, che abbia ricevuta l'istruzione militare, dandone avviso al sindaco almeno 12 ore prima.

Non presentandosi nel lnogo e nel tempo stabiliti, senza legittimo impedimento, s'incorrerà, a senso della succitata legge, nelle pene comminate dall'art. 305 del codice penale comune, per rifiuto ad un servizio legalmente

dovuto.

QUISTIONI VARIE

Tasse di registro — Penalità — Patti tendenti a ritardare la registrazione od il pagamento delle tasse e dell'imposte — Inefficacia.

« Apponendosi in un atto la clausola penale, che il pagamento delle tasse e delle penali deve andare a carico di quella tra le parti che col proprio inadempimento rendesse necessaria l'omessa registrazione, come deve intendersi ed applicarsi? ».

Secondo la chiara disposizione dell' art. 102 della legge sulle tasse di registro, non occorrerebbe molto studio per la soluzione del quesito, leggendosi nello stesso: « che sarà assolutamente nullo tale patto o clausola; ma noi

non vogliamo fermarci alle nude parole usate dalla legge, perchè secondo la trista massima del giureconsulto Celso: scire leges non est verba earum tenere, sed vim ac potestatem. Se fosse da ritenerla indistintamente diremmo che la legge sarebbe contraddittoria. In tale disposizione bisogna guardare allo scopo, cioè che tale patto potrà essere inefficace e nullo relativamente all'erario dello Stato, il quale non può essere costretto dalle parti a doversi rivolgere piuttosto contro l'una, anzichè contro dell'altra, mentre ha il privilegio e l'azione solidale contro tutte le parti contraenti. Se si fosse ritenuto valido tale patto, sarebbe stato pregiudizievole alle Finanze, perchè avrebbe potuto darsi che, divenuta la parte obbligata, decotta, fallita o nullatenente, più non avrebbe l'erario dello Stato potuto conseguirne il pagamento. Di vero, l'Amministrazione ha azione solidale verso le parti, e ciò per tenere fermo e sicuro e sollecito il pagamento delle tasse e penali; inoltre tale disposizione è compresa nelle leggi speciali che riflettono i diritti dell'erario, mentre ha suo vigore il Codice civile per esaminare gli effetti delle contrattazioni e delle clausole penali che le parti stabiliscono nei contratti stessi. La disposizione accennata non ad altro tende che a meglio assicurare e facilitare l'introito delle tasse: essendo disposizione non dubbia che le parti sono solidalmente tenute a tale pagamento, non potendo qualunque patto distruggere questo precetto, divenuto assioma inconcusso, come risulta dal disposto dell'art. 86, che tutte le parti contraenti sono obbligate solidalmente verso l'Amministrazione dello Stato (Sentenza della Corte d'appello di Milano del 30 settembre 1866: Massime n. 1775); come anche la circolare ministeriale, pag. 254, che dichiarò la tassa di registro gravare le parti interessate. Ma non da leggi speciali o singolari si possono ritrarre le norme del diritto sull'effetto dei patti stabiliti dalle parti; bens' dal diritto comune, che è regola generale, ed il jus singolare (eccezione) deve interpretarsi strettamente, e nel dubbio fare ricorso al jus comune. Contractus legem ex convetione accipienti. Per argomento la Corte di Cassazione di Torino del 18 maggio 1870 (Massime, numero 2619), disse valido il patto, che il mutuatario sia tenuto a rimborsare al mutuante la tassa che questi abbia dovuto sopportare. E' principio infatti assodato in giurisprudenza, che sia permesso il patto, col quale sono messe a carico del mutuatario le imposte, che sotto qualsivoglia denominazione vengano a stabilirsi sopra i mutui, o sopra i rispettivi redditi. Siffatta stipulazione è semplicemente un modo di guarentire alla parte mutuante la percezione completa degl'interessi pattuiti. Così la Corte d'appello di Catanzaro con sentenza del 2 marzo 1878 (ivi) disse: « A togliere l'efficacia del patto,

ch'è legge indeclinabile fra i contraenti, non giova punto osservare, che la legge colpisce il reddito, o lo grava a carico del creditore e non del debitore, poichè se questa è la regola, non toglie però, che per convenzione si possa mettere il pagamento della tassa a carico dei mutuatarii, pacta servanda, e di tale opinione è pure lo scrittore, che riporta le dette sentenze. La Corte d'appello della prelodata città di Torino con sentenza del 15 febbraio 1870 (ivi) n.º 2654, stabilì la massima: « Chi soccombe nella lite deve rimborsare alla controparte le spese cui questa abbia dovuto sobbarcarsi per la registrazione e bollo dei documenti che soltanto in causa di quella lite essa dovette sottoporre a tali formalità. La stessa Corte con l'altra sentenza del 13 marzo 1871 (ivi n. 2841) soggiunse, che in mancanza di patto le spese della registrazione della scrittura di mutuo debbono sopportarsi in comune. Con ciò volle ritenere l'efficacia dei patti stabiliti dai contraenti, onde le tasse fossero sopportate dall'una o dall'altra parte, senza pregiudizio dell'azione solidale che ha l'Amministrazione delle finanzo di rivolgersi contro l'una o l'altra, ritenendosi di fronte alla stessa come nullo ed inefficace tale patto, giusta il citato art. 102 della vigente legge di registro. Identica sentenza della prelodata Corte del 23 maggio 1871 (ivi, n. 2870) si espresse: « La spesa della registrazione e penale, quando non venga altrimenti stipulato, nei rapporti delle parti è a ritenersi a carico dell'obbligato. » La Corte d'appello di Genova con sentenza del 18 dicembre 1871, causa Rossi e Torontola (ivi, n. 3058) stabili: Convenuto in una privata scrittura di ricognizione di debito, che le spese per le tasse e penali di bollo e registro debbano far carico al debitore, questo patto deve avere il suo effetto! Noi aggiungiamo per argomento, che s'è permesso alle parti di stabilire delle clausole penali, potrebbe a questa stregua stabilirsi, a titolo di clausola penale, che sia tenuta una delle parti contraenti al pagamento delle tasse e penali secondo il pattuito. Di vero, la Corte di Cassazione di Napoli con sentenza del 31 luglio 1873 in causa Scoppa e Brancia (ivi n. 3519 e Gazzetta dei Tribunali n. 255) stabilì la massima: « Il mutuante può convenire col mutuatario una penale a titolo di danni e interessi nel caso che questo non adempia alla promessa obbligazione, e sia tenuta a far registrare l'atto colle penali. Questa penale può ripetersi anche nel precetto immobiliare in virtù dell'istromento di mutuo.»

Dagli argomenti esposti riteniamo, che il patto che la lègge di registro dichiara nullo ed inefficace deve intendersi relativamente all'Amministrazione delle Finanze, la quale non può essere vincolata da tale patto per rivolgere la sua azione solidale contro quella delle parti contraenti che creda meglio pel ricupero delle

relative tasse e penali, ma non può intendersi riferibile alle parti contraenti: tanto più che la legge di registro essendo legge speciale e nell'interesse delle Fiuanze dello Stato deve ristrettivamente interpretarsi, mentre le parti nelle loro contrattazioni sono guidate e disciplinate dal diritto comune, il quale permette un tale patto o clausola.

> Avv. Bernardo Pagano già Ricevitore del Registro

Tassa di registro — Nuova legge — Contratto d'appalto - Approvazione - Repertorio segretari ed atti — Loro obbligo — Atti da iscrivere.

Quesito 1. « I contratti di appalto stipulati prima della nuova legge del 14 luglio 1887 sulle tasse di registro, devono essere tassati secondo la detta nuova legge quando riportano il visto di approvazione dopo l'attuazione della medesima? »

Quesito 2. « In caso affermativo, il segretario di una amministrazione deve avere a repertorio degli atti? Sotto quale data, se l'obbligo del repertorio incomincia dall'attuazione della nuo-

va legge? »

Onorati da speciale invito di stimabile persona, emettiamo volentieri la nostra debole opinione o parere nella soluzione dei due quesiti, che non nascondiamo essere di qualche importanza e studio, e che noi ci sforzeremo, nella moltiplicità delle nostre occupazioni e con ogni sollecitudine a risolvere come segue:

Sul primo quesito.

Non è la prima volta che si è controvertito fra gli scrittori della materia, se l'approvazione del visto od approvazione da taluni contratti od atti richiesta sia una condizione risolutiva, od una formalità da adempiersi. Tralasciando questa controversia, che sarà oggetto di speciale argomento che tratteremo di proposito,

ci restringiamo sul primo quesito.

La nuova legge di modificazione del 14 luglio 1887 sul registro, art. 5, ha disposto: « E' portata da cent. 50 ad una lira per ogni 100 lire la tassa per gli atti di appalto e contratti indicati negli articoli 18, 49 e 50 dall'anzidetta tariffa e per gli altri atti simili, ecc. » Ora, se un contratto di appalto si trova stipulato prima della nuova legge parrebbe, che la tassa fosse quella della legge sotto l'impero della quale si trova formato, perchè gli atti sono regolati da quelle leggi che imperano al tempo della loro formazione, e sebbene sottoposti al visto, l'effetto si retrotrae all'epoca della loro pubblicazione, ed anco perchè la nuova legge non potrebbe avere effetto retroattivo per regolare quegli atti anteriori alla sua promul-

gazione, e questa sarebbe una ragione logica per far ritenere che il contratto di appalto fosse soggetto alle tasse di quella legge, che aveva vigore al tempo della sua formazione: dall'altra parte che noi sostenghiamo, si è che il contratto di appalto, soggetto all'approvazione, non è perfetto prima di tale approvazione e riceve la sua efficacia giuridica col visto dell'autorità competente, non potendo prima di esso considerarsi atto legale, mentre non conseguendo la approvazione verrebbe ad essere inefficace, e come non avvenuto, L'art. 73. n. 4, alinea 4., della legge di registro (Testo unico del 13 settembre 1874) mantiene silenzio, ed è così espresso: « Per la registrazione di quegli atti che a norma delle leggi e dei regolamenti in vigore non possono ricevere esecuzione senza la preventiva approvazione od omologazione, o senza che sia trascorso un intervallo di tempo dalla loro stipulazione determinato dalla legge, il termine decorrerà dal giorno in cui sarà pervenuta all'ufficiale obbligato alla registrazione la notizia del provvedimento o decreto di approvazione o di omologazione, ovvero dal giorno in cui l'atto sarà divenuto altrimenti eseguibile. » La trascritta disposizione corrobora l'opinione che noi sosteniamo, cioè che siccome il visto od approvazione dà vita, perfeziona il contratto, lo rende efficace per gli effetti giuridici, così è la legge vigente all'epoca di tale approvazione, che deve essere applicata. Ciò risulta chiaramente dalla legge e regolamento sulla contabilità dello Stato e corpi morali, cioè che i contratti si perfezionano coll'approvazione, ov'è richiesta, e perciò la legge di tassa non li colpisce prima, ma dopo l'approvazione, e secondo gli articoli 18, 133 e 122 del citato regolamento intervenendo l'approvazione il contratto diviene vincolato negli effetti giuridici, e per conseguenza va soggetto alle tasse stabilite dalla nuova legge. Altro argomento si rileva dall'art. 153 sulle disposizioni transitorie della citata legge di registro, il quale parlando di atti fatti, e di contratti già stipulati non soggetti per le leggi preesistenti alla formalità, ognora che voglia farsene uso sono soggetti alle tasse stabilite dalla presente legge, e non già a quella in cui avvennero.

Infine aggiungiamo un positivo argomento, che risulta dalla risoluzione ufficiale (Circ. del Ministero delle finanze 20 luglio 1887, Bollet. tino Notarile, n. 15, § 4), nella quale è detto: « Che l'aumento della tassa non è dovuto per « gli atti di appalto registrati con provvisoria « liquidazione prima della attuazione della legge « suddetta del 14 luglio 1887 sul maggiore « prezzo accertato nella liquidazione definitiva.» Ora avendo incluso questo solo caso, cioè quando l'atto di appalto si trova registrato prima, s'intende che gli altri non registrati e sottoposti all'approvazione, vanno soggetti all'aumento della tassa stabilita dalla nuova legge, sotto l'impero della quale viene approvato e perfezionato, e sotto l'impero della quale riceve la formalità della registrazione; in tal caso non si potrebbe più tenere presente una disposizione cessata, inclusio unius est exclusio alterius. Tale risoluzione autorevole ed ufficiale mette suggello alla nostra opinione, e la rende incontrastabile.

Sul secondo quesito.

Ritenghiamo che si debbano iscrivere a repertorio gli atti appena formati, e dal di dell'attuazione della nuova legge pel seguente ra-

gionamento:

L'obbligo della tenuta dei repertorii ai segretarii, delegati e capi di tutte le amministrazioni e stabilimenti pubblici principia dall'art. 4 della nuova legge del 14 luglio 1887 sul registro, che saranno tenuti in carta libera, e secondo la citata circolare e regolamento, art. 1, devono presentarsi ai pretori delle rispettive loro residenze per essere numerati e segnati sopra ciascun foglio a termini dell'art. 113 della legge di registro. Quindi la data del repertorio non può essere che quella con la quale si presenta al pretore pel visto e numerazione, e sembra che con tale data principia l'obbligo d'iscrivere a repertorio gli atti pendente l'approvazione, mentre, si dice, le disposizioni della legge predetta intorno al repertorio sono estese ai segretarii, ecc., ed il secondo capoverso aggiunge: i repertorii ora ordinati ai suddetti funzionarii; quindi tale obbligo viene imposto con la recente nuova legge, in virtù della quale debbono essi formarsi subito il repertorio in carta libera e sottoporlo al visto del pretore che lo segnerà e numererà; poi in ogni fine di semestre si presenta al ricevitore del registro giusta l'art. 130 della legge, e ad ogni richiesta ne daranno comunicazione agli agenti demaniali. Se il segretario non era prima obbligato di tenere il repertorio, in questo saranno iscritti quegli atti che vengono stipulati solo dal di della stessa nuova legge, e quelli che si trovano pendenti e sottoposti all'approvazione anche dallo stesso giorno non ostante portino una data anteriore della loro formazione, e ciò perchè l'obbligo principia dal di della nuova legge, e tali atti si trovino tuttavia in pendenza e non perfezionati e completati. In appoggio della nostra opinione troviamo una risoluzione del distinto scrittore il Perotto (Massime, anno 1883), che il notaro è obbligato di annotare nel repertorio, e nello stesso giorno in cui furono stipulati anche gli atti soggetti alla superiore approvazione, senza riguardo alla circostanza che l'approvazione possa essere negata. La Corte d'Appello di Modena nel 6 maggio 1881 (Sinossi, fasc. 1.º. p. 25) disse: « L'iscrizione a repertorio degli atti ricevuti dai funzionarii indicati deve essere fatta giorno per giorno, cioè nel giorno stesso della stipulazione degli atti medesimi sotto comminatoria della multa, art. 110 della legge di registro. »

Scopo infatti del repertorio è quello di costituire un controllo all'ufficiale stesso, onde nessun atto sfugga alla tassa di registrazione. e nell'art. 27 del regolamento sulla legge di registro del 25 settembre 1874 chiaramente lo dispone: « Gli atti soggetti all' approvazione superiore, od all'omologazione, saranno iscritti a repertorio nel giorno stesso della loro stipulazione, e con le indicazioni prescritte per gli altri atti, eccettuata quella della seguita registrazione, la quale ne sarà riportata quando l'atto sia stato registrato, e nella negativa che non sia approvato s'indicherà nella colonna relativa. L'art. 61 del regolamento del 13 novembre 1869 ci porge altro elemento in appoggio della espressata nostra opinione. In conseguenza, siccome l'obbligo della tenuta dei repertorii pei segretarii principia con la nuova legge non possono esservi iscritti gli atti anteriormente completati, perfezionati e registrati, invece si inscrivono quegli atti pei quali si trova pendente il visto o l'approvazione non ostante che sieno di data anteriore alla nuova legge, ma sotto l'impero della stessa ricevono gli effetti

Le due soluzioni sono sorrette d'argomenti autorevoli ed ufficiali, che le rendono incon-

trastabili.

giuridici (1).

Diamante, 18 settembre 1887.

Avv. Bernardo Pagano, notaro, già Ricevitore

Parte I.

GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA

Consiglio provinciale — Ingegneri del genio civile — Elegibilità (L. com. prov., art. 162).

Gli ingegneri del genio civile governativo non sono compresi fra gli impiegati che hanno

⁽¹⁾ Siamo lieti di condividere completamente l'opinione sui due quesiti espressa dall'egregio nostro collaboratore. Nella fatti specie trattavasi (2.º quesito) dell'iscrizione o meno in repertorio di atto d'appalto stipulato anteriormente alla nuova legge e munito di visto per approvazione dopo il 1.º agosto.

Ad evitare qualsiasi osservazione da parte degli agenti demaniali, abbiamo ritenuto prudente consigliare l'iscrizione a repertorio dell'atto in parola, ponendola sotto la data del relativo visto: essendo quella dell'atto anteriore alla vigente legge del 14 luglio 1887. (Dal Bollettino Notarile, 1887, p. 18).

la sorveglianza nelle provincie, e sono quindi eleggibili a consiglieri provinciali (l). (Consiglio di Stato, 7 ottobre 1886; Provincia di Modena).

Comuni — Acquisti — Autorizazzione — Espropriazione per opere di utilità pubblica non obbligatorie — Mancanza di autorizzazione — Espropriato — Danni.

Il difetto dell'autorizzazione sovrana non può essere sanato dal decreto dichiarativo di pubblica utilità, ottenuto da un Comune. quando si tratta di opere che non sieno obbligatorie

per legge.

L'espropriato dal Comune privo dell'autorizzazione voluta dalla legge 5 giugno 1850 ha diritto ai soli danni provenienti dal non avere egli potuto godere della sua proprietà nell'intervallo tra il giorno dell'occupazione e quello dell'ottenuta autorizzazione (App. Casale, 14 febbraio 1887. Comune di Saluzzo c. Graveri — Riv. mam. 1887 p. 353).

Dazio di consumo — Società cooperative — Vendita al minuto a non soci — Contravvenzione. (Art. 5 legge 11 agosto 1870, all. L).

Le società cooperative che vendono vino al minuto anche ai non soci, e non a scopo di beneficenza, ma non per trarne utile, commettono contravvenzione al dazio consumo.

Per le contravvenzioni alle leggi daziarie basta il fatto solo dell'inosservanza delle loro prescrizioni e non vale a scusarle la buona fede. (Sentenza della Corte di Cassazione di Roma, in data 10 gennaio 4887 — ric. Biancardi).

Dazio consumo — Genere non compreso nella tariffa

La tariffa è la legge del contratto che dev'essere osservato: quindi è che ove nella tariffa medesima sia stata omessa una voce (nel caso dazio sulle carni salate), l'appaltatore non ha diritto a riscuoterla, comunque di fronte al decreto legislativo 28 giugno 1866, la omissione fosse illegale.

In materia daziaria non può procedersi con una interpretazione estensiva (App. Firenze, 18 gennaio 1887. Casini c. Comune di Casti-

glione Fiorentino,

Elezioni ammininistrative — Art. 49 della legge comunale e provinciale.

Con pareri del 23 dicembre 1869, 28 gennaio 1876, 26 e 28 giugno 1883, 17 gennaio 1884, 30 gennaio, 18 luglio e 27 novembre 1885, il Consiglio di Stato opinava, che l'art. 49 della legge comunale e provinciale contenga una

prescrizione dettata a pena di nullità, nell'interesse dell'ordine pubblico facilmente compromesso in una troppo numerosa riunione di elettori.

Con parere del 6 marzo 1886 a Sezioni riunite, il Consiglio di Stato confermò, non potersi dubitare della nullità di elezioni amministrative eseguite in un'unica assemblea composta di più che 400 elettori.

Tale giurisprudenza fu adottata dal Ministero ed importa ora che i Prefetti, con analoghe istruzioni, provvedano affinchè i Comuni vi si conformino. (Cir. Min. Int. 17 aprile 1887). (2)

Elezioni amministrative — Reclamo — Iscrizioni nelle liste— Età — Censo — Saper leggere e scrivere — Documenti — Cassazione.

La Corte di appello deve rigettare il reclamo di colui che pretende di essere inscritto sulle liste amministrative, qualora il reclamante non abbia provato l'età sua, il censo ed il saper leggere e scrivere.

Invano si producono i relativi documenti in cassazione. (Sentenza della Corte di Cassazione di Roma, sezione civile, in data 10 novembre

1886 — Crisafi ricorrente).

Liste amministrative — Ufficiale di complemento — Capacità elettorale.

Ai termini dell'art. 18 della legge comunale e provinciale l'Ufficiale di complemento ha dritto d'essere iscritto nelle liste amministrative per qualità. (App. Venezia 3 agosto 1887— Ric. Faraone).

Nota — Il decreto di nomina ad ufficiale nella milizia comunale non conferisce la qualifica di elettore. (App. Catania, 30 luglio 1884—Sinossi Giuridica, fase 24).

Spese comunali — Somministranze — Deliberazioni — Comune.

Il Comune non è obbligato a pagare spese fatte e somministranze ordinate dai suoi amministratori, anche nei limiti delle somme stani ziate per spese impreviste, ove tali spese eo ordinazioni non risultino da deliberazioni presp dal Consiglio o dalla Giunta nelle forme dlegge — Art. 90, 93, 94, 95 e 103 della legge comunale. (Cass. Torino, 2 settembre 1886 — De Giovanni c. Comune di Pallanza).

Tassa di bollo — Note per le iscrizioni dei privilegi agrari e certificati relativi.

Le note ed i certificati, di cui sopra, possono scriversi in carta libera, ai termini dell'art. 3 della legge 23 gennaio 1887, n. 4276. (Risoluz. Min. Finanze, 31 maggio 1887).

⁽¹⁾ Conformemente opinò lo stesso Consiglio, col parere 28 gennaio 1874 (Manuale amm., 1874, 51).

⁽²⁾ V. Giurista, a. c. p. 55.

Tassa di bollo — Quietanze apposte su mandati comunali per somme non eccedenti le lire 30.

La quietanza apposta appiè di un mandato omunale per somma non inferiore a lire 10 deve esser munita del bollo da centesimi 5; benchè l'importo non superi le lire 30, ed il relativo mandato sia esente da bollo a tenore dell'articolo 21, n. 20, della legge 13 settembre 1874, n. 2077 (1). (Cass. Roma, 22 dicembre 1886 — Finanza c. Virgo e Modica).

Tassa di registro — Vendita di un' area sulla quale siasi innalzato un fabbricato.

Solo per effetto di regolare contratto di superficie, è concepibile la proprietà di un fabbri-

cato distinta da quella del suolo.

Conseguentemente, non giustificata, mediante prova scritta e registrata, la esistenza di simile contratto, nella vendita dell'area rimane necessariamente compresa quella del fabbricato entrostante, col diritto nella Finanza di commisurare la tassa di trasferimento sul valore dell'una e dell'altro. (Cass. Roma, 30 giugno 1887 — Finanze c. Compagnia Fondiaria — Ricev. Reg. 1887, p. 316).

Tasse ipotecarie — Capitale ed accessori — Ligidazione di tassa.

Le tasse ipotecarie colpiscono le iscrizioni quali vengono prese, indipendentemente dagli

effetti delle medesime.

Consentita ipoteca per determinata somma capitale e per un triennio di interessi, oltre quelli di cui all'art. 2010 cod. civ., è rettamente commisurata la tassa sul cumulo di questi interessi, e così su sei annate, anzichè sulle tre soltanto di cui al ripetuto articolo di legge. (App. Milano, 18 luglio 1887 — Cassa di Risparmio di Milano c. Finanze — Boll. Giuris. Amm. 1887, p. 430).

Tassa di bollo e registro — Ipoteche — Concessioni ed esecuzioni — Affrancazione. (Articolo 21 legge 14 luglio 1887 n. 4202).

L'art. 21 della legge 14 luglio 1887 dichiara cessati i privilegi ed esenzioni accordati senza limitazione di tempo con leggi emanate a tutto il 1884; e per quelli concessi o dipendenti da leggi emanate dopo il 31 dicembre mantiene questi privilegi per un triennio a decorrere dal I gennaio successivo a quello della promulgazione della legge che contiene il privilegio.

Essendosi confermati colla legge 7 marzo 1886 i privilegi per le affrancazioni dovute al Demanio e al Fondo pel culto, ne consegue che i privilegi originariamente concessi con la legge 29 gennaio 1880 debbano continuare a tutto il 31 dicembre 1889. (Risoluzione della Direzione generale del Demanio e delle tasse sugli affari, 14 settembre 1887, n. 120476-26476).

Tassa di successione — Stima d'immobili ereditari — Valore inferiore a quello denunciato — Restituzione.

Quando dietro la stima degli immobili ereditari domandata dal Ricevitore, si viene ad accertare un valore inferiore a quello dichiarato nella denunzia, devesi restituire la tassa corrispondente alla differenza tra le due somme. (App. Firenze, 16 aprile 1887 — Forteguerri c. Finanza).

Tassa di bollo -- Carta filigranata -- Quietanze.

E' stato domandato se per le quietanze o ricevute ordinarie superiori a lire 100, e per quelle stese in foglio a parte relative a pagamenti che si fanno dallo Stato, pure di somma eccedente lire 100 soggette alla tassa di bollo di centesimi 10, ai termini dell'art. 12 della legge 14 luglio 1887, n. 4702, si possa fare uso della carta filigranata col bollo a tassa fissa da centesimi 10 per gli atti dei giudici conciliatori.

La detta carta bollata non porta distintivi tali che ne restringano l'uso ai soli atti dei giudici conciliatori; epperciò non v'ha dubbio che possa essere adoperata per le dette quietanze.

Rimane inteso che della stessa carta potrà pure farsi uso per gli assegni bancari, ai termini dell'art. 7 del regolamento 15 luglio 1887, n. 4743. (Risoluz. Min. Fin. 1.º agosto 1887, n. 104988-22988).

Tassa di bollo — Quietanze dei pensionati ed assegnatari dello Stato.

E stato domandato se le quietanze dei pensionati ed assegnatari dello Stato siano comprese nella disposizione del penultimo capoverso dell'articolo 12 della legge 14 luglio 1887, n. 4702, e se perciò possano andare soggette alla tassa di bollo di soli 5 centesimi, anco quando abbiano un importo eccedente le lire 100.

La risposta è negativa.

Secondo la suaccennata disposizione, per le quietanze dello stipendio degli impiegati governativi e delle pubbliche amministrazioni, la tassa di bollo è sempre di 5 centesimi, qualunque sia l'importo.

Ora è chiaro che i due estremi richiesti da tale disposizione non si riscontrano nelle quie-

⁽¹⁾ Consimile decisione venne emessa dalla Corte di cassazione di Roma con altra sentenza del 10 novembre 1886 in causa contro Palma.

tanze cui si riferisce il quesito, perchè, nè i pensionati ed assegnatari dello Stato sono da comprendersi fra gli impiegati governativi, nè la pensione o l'assegno è parificabile allo sti-

pendio.

Conseguentemente le quietanze dei pensionati ed assegnatari anzidetti cadono nella regola generale stabilita per le quietanze dei pagamenti che si fanno dallo Stato, e debbono perciò soggiacere alla tassa di bollo di centesimi 10, quando sono per somma superiore a lire 100. (Risoluz. Min. Fin. 1.º agosto 1887, n. 107281-23281).

Tasse di bollo — Ricevute ordinarie

1. Per le retribuzioni corrisposte ai diurnisti o scrivani straordinari, benchè superiori a lire 100, la relativa quietanza è soggetta al bollo di centesimi 5, in applicazione del penultimo espoverso dell'articolo 12 della legge 14 luglio 1887, potendo, in rapporto a questa disposizione, tali retribuzioni, assimilarsi allo stipendio.

II. Per le quietanze rilasciate dai funzionari governativi sui titoli di rimborso di somme anticipate per conto dell'amministrazione, non occorre altrimenti l'applicazione delle marche da bollo, ritenuto in massima che la marca deve essere apposta sulla ricevuta dal privato creditore, in base alla quale fu provveduto all'emissione del corrispondente titolo di rimborso.

III. Non è da applicarsi la marca di bollo alle quietanze apposte ai titoli di spesa, emessi a favore dei pubblici funzionari, non per credito personale nè in tutto nè in parte, ma per metterli in grado di sostenere certe determinate spese in servizio dello Stato; imperocchè i medesimi sono da equipararsi ai mandati di anticipazione, pei quali la tassa vuol essere applicata alle ricevute rilasciate al pubblico ufficiale da ogni singolo creditore, purchè i detti funzionari siano tenuti a rendere conto dei pagamenti fatti col retratto di questi mandati od ordini.

IV. I vaglia del tesoro emessi pel passaggio di fondi da una ad altra amministrazione dello Stato sono esenti dal pagamento della tassa di bollo, inquantochè la quietanza sui detti titoli è apposta da un funzionario governativo, ed al caso ricorre l'applicazione dell'art. 21, n. 2, della legge 13 settembre 1874, n. 2077.

V. Qualora si tratti di somme pagate ad ufficiali contabili, con obbligo di rendere conto dell'esito di queste somme, non è applicabile la marca da bollo alle quietanze di detti ufficiali sui mandati di pagamento delle competenze dei corpi, istituti e stabilimenti dell'esercito e della marina: attesocchè si tratta in tal caso di veri mandati di anticipazione, pei quali fu già dichiarato non essere soggette a bollo le relative quietanze, dovendo la marca essere ap-

posta sulle singole quietanze dei pagamenti fatti dagli ufficili contabili.

VI. Gli ordini di pagamento rilasciati dall'ufficio dei vari personali militari a favore di funzionari o delegati dell'amministrazione dello Stato, onde effettuare i pagamenti per conto dell'amministrazione stessa, sono da considerarsi alla pari dei mandati di anticipazione, e quindi anche per essi è da escludersi l'applicazione della marca da bollo alla relativa quietanza; semprechè i detti funzionari o delegati siano obbligati a rendere conto delle somme riscosse, restando applicabile la marca alle quietanze dei singoli pagamenti fatti dai detti funzionari, giusta le disposizioni dell'art. 12 della legge 14 luglio 1887, e salve le eccezioni ivi previste.

VII. Alle quietanze sui mandati per rettifiche di errori di calcolo nelle liquidazioni degli stipendi deve essere apposta la marca da centesimi 5, ricorrendo al caso l'applicazione del penultimo capoverso dell'art. 12 della citata legge 14 luglio 1887, purchè l'importo di questi mandati non sia inferiore a lire 10.

VIII. Quando alle indennità per estatatura, per cavalli, ecc., soprassoldi di carica, soprassoldi sulle decorazioni e per rimborso di trasferta, resta applicabile alla relativa quietanza la marca da centesimi 5 o centesimi 10, secondochè il relativo importo non sia inferiore alle lire 10 o superi le lire 100. Solo è da farsi eccezione per quelle indennità che con liquidazione cumulativa si pagano con un unico ordinativo insieme allo stipendio, del quale costituiscono un accessorio, restando applicabile in tal caso per la unica quietanza del complessivo importo la marca di soli centesimi 5, siccome fu già dichiarato colla circolare 24 luglio 1887, numero 45705–9594.

IX. È stato domandato, se le quietanze apposte sui buoni per pagamento di quote d'aggio ai ricevitori del registro debbano essere munite della marca da bollo di cent. 5 o 10.

L'aggio che vien corrisposto ai ricevitori del registro ha carattere di stipendio; e la quietanza apposta sui relativi buoni di pagamento va soggetta al bollo da centesimi 5, anche se trattasi di somma superiore a lire 100, ricorrendo l'applicazione del penultimo capoverso dell'articolo 12 della legge 14 luglio 1887, n. 4702. (Risoluz. Min. Fin. 17 e 29 agosto 1887, n. 116389-25389 e n. 117761).

Tassa di bollo — Ricevute di somma spedita con vaglia postale — Dichiarazione fatta con lettera — Quietanza — Marca da bollo — Contravvenzione.

È soggetto a contravvenzione colui che scrive una lettera nella quale si contiene una ricevuta senza la prescritta marca da bollo di centesimi 5.

Nè vale il dire che la lettera non contiene una quietanza, ma accusa ricevuta di un vaglia, giacchè la legge nell'articolo 20, n. 7, della legge sul bollo non fa distinzione fra quietanze e ricevute. Come pure che la quietanza è contenuta nello stesso vaglia, dove è pure compresa la relativa tassa; imperocchè la firma apposta al vaglia del destinatario prova la ricezione dell'equivalente somma fatta dall'ufficio postale, ma non la causale del debito, che sorge dalla lettera; tanto vero che questa venne alligata al relativo mandato di pagamento. (Cass. Roma, 11 febbraio 1887 — P. M. ric. c. Morino.

Parte II.

Giurisprudenza civile e commerciale

Appaltatore — Illuminazione pubblica — Petrolio — Indaziabilità.

— L'appaltatore dell'illuminazione pubblica a petrolio non può considerarsi un venditore al minuto del petrolio stesso e non è quindi soggetta a dazio. (Cass. Roma 18 luglio 1887—

Farroni).

Nota — Farrone Luigi. appaltatore della illuminazione notturna in Pollenza era tratto in giudizio per rispondere di contravvenzione daziaria agli articoli 11, 21, legge 3 luglio 1864, 5, 11 decreto Luogotenenziale 28 giugno 1866, 36, 38, 39 regolamento 25 agosto 1870; essendo stato sequestrato nella sua casa dell'olio minerale che adoperava nella illuminazione senza aver pagato il dazio.

Il Pretore di Treia lo assolveva, il Tribunale correzionale di Macerata lo condannava

con sentenza 3 maggio 1887.

Egli, il condannato, ricorre in Cassazione, e ammesso a gratuito patrocinio sostiene che l'appaltatore della illuminazione non può essere ritenuto pubblico esercente di minuta vendita, sol perchè il Comune gli paga un tanto per ogni fanale acceso.

La Cassazione osserva che essendo il Comune di Pollenza aperto, il dazio si esige sulla ven-

dita a minuto.

Che il ricorrente non è esercente nè ha mai venduto a persona olio minerale — l'olio minerale trovato nella sua casa gli serviva per la illuminazione notturna dell'abitato di Pollenza, della quale, fin dal 1877, aveva preso l'appalto, colla tassa stabilita di un tanto a fanale.

Che non si può confondere un appaltatore della illuminazione pubblica con un esercente di minuta vendita senza urtare nell'assurdo nell'arbitrio, elevando a reato un fatto dalla

legge permesso, di potere un appaltatore tenere nella sua casa del petrolio destinato all'uso dei fanali.

Per questi motivi ecc.

Dazio Consumo — Merito — Motivazione — Nullità — Municipio.

— È nulla la sentenza del magistrato di appello che decide il merito, ma non si occupa dal motivo col quale si opponeva la nullità del procedimento per contravvenzione al dazio consumo, essendo mancata la richiesta e l'intervento del municipio interessato. (Cassazione Roma 20 aprile 1887 — Turchi).

Dazio Consumo — Motivazione — Articolo 24 della legge 3 luglio 1864 — Termine di un anno — Prescrizione — Pena — Interruzione — Atti di Procedura — Nullità — Giunta comunale — Sindaco — Parte civile — Consiglio comunale — Sessione — Testimonio — Verbale di dibbattimento.

— Il magistrato di merito non è obbligato di discutere tutti gli argomenti della difesa.

L'art. 24 della legge 3 luglio 1864 ha unificato il termine di un anno relativo alla prescrizione sì per reati punibili con pene di polizia, sì per quelli punibili con pene correzionali, ma non ha dichiarato inefficace la interruzione di atti di procedura.

Non può desumersi alcuna nullità dal fatto che la deliberazione della Giunta comunale, che autorizzava il Sindaco a costituirsi parte civile, non fu comunicata al consiglio comunale nella

sua prima sessione.

E sufficientemente enunciata la deposizione di un testimonio nel verbale di dibattimento, se ivi è detto che il testimonio ha deposto in conformità di quello che ha immediatamente preceduto. (Cass. Roma 22 aprile 1887 Caruso e Barcellona — Riv. Daz. 1887, p. 276).

Nota — I due Caruso e Barcellona ricorrono contro la sentenza della Corte d'Appello di Palermo, che confermava quella del tribunale della stessa città, la quale per contravvenzione al dazio di consumo li condannava solidalmente alla multa di lire 303.60.

Inammissibile è il ricorso in quanto concerne Caruso Mario ed il Barcellona, i quali non fecero deposito per multa eventuale e non curarono di comprovare la loro indigenza (arti-

colo 656 codice procedura penale).

Con motivo principale s'impugna la sentenza della Cprte di Appello per violazione dell'articolo 19 del D. L. 28 giugno 1866 n. 3018 e dell'art. 323 n. 3 del codice di procedura penale per insufficiente motivazione sulla esistenza generica del reato e su sutti i motivi e deduzioni dell'appello.

Con richiesta preliminare ai sette motivi aggiunti si deduce la prescrizione dell'azione penale per la decorrenza di oltre un anno dalla data del verbale di contravvenzione del 4 giugno 1885.

Coi sette motivi aggiunti si allega:

1. Violazione degli articoli 94 e 102 dell'allegato A. alla legge 20 marzo 1865, n. 2248 per non avere annullato la sentenza del tribunale e ritenuto legittima la costituzione di parte civile fatta dal Sindaco con l'autorizzazione della Giunta, comunicata, però al consiglio dopo la sentenza.

E l'ordinanza correlativa emessa dalla Corte in corso di dibattimento fu protestata ed inve-

stita col ricorso;

2. Violazione dell'art. 317 codice penale per non essersi fatta succinta menzione delle disposizioni orali dei testi Zangora e De Carlo nel dibattimento avanti il tribunale;

3. Violazione degli articoli 281 n. 3, 384 e 640 codice procedura penale per eccesso di potere per avere la Corte giudicato ben respinta dal tribunale la istanza per l'audizione dei te-

stimoni Caruli e Rodriquez;

4. Violazione dell'articolo 323 n. 3 codice procedura penale ed articolo 11 D. L. 28 giu. gno 1886, n. 3018 perchè dovendo proporzionarsi la multa alla quantità della merce, si doveva accertare che la farina sequestrata fosse quella proveniente dalla macinazione della macchina, sulla quale questione nulla disse la Corte. mentre l'opposto risultava dalle prove emerse;

5., 6. e 7. Violazione dell'articolo 323 del codice di procedura penale per difetto di motivazione sulla impugnazione della prova generica; sulla provenienza legittima della farina, e sulla

prova della reità dei tre ricorrenti.

Non sussistono il motivo principale e gli ultimi quattro aggiunti perchè la Corte espresse i motivi per i quali si convinse esser provata soggettivamente e oggettivamente la reità del ricorrente, non essendo obbligata a discutere tutti gli argomenti della difesa e dovendo giudicare e non polemizzare, confortò la prova generica con quella specifica; ritenne incensurabilmente in tatto l'identità della farina e la quantità sulla quale dovea formarsi la equazione della multa, escludendo così necessariamente la pretesa provenienza legittima della farina.

Inattendibile è la eccezione di prescrizione: poichè giusta la giurisprudenza di questo Supremo Collegio l'art. 24 della legge 3 luglio 1864 n. 1827 ha unificato il termine di un anno relativo alla prescrizione sì per reati punibili con pena di polizia, e sì per quelli punibili con pene correzionali; ma non ha dichiarato inefficace l'interruzione di atti di procedura; precisamente come ha fatto nell'articolo 54 della legge 13 settembre 1874, n. 2077 estendendo a cinque

anni, periodo della punizione, quantunque si trattasse di reati punibili di ammenda, eccettuato il solo uso, previsto dall'art. 52, di rifiuto della esibizione di libri e registri minutari ecc., ecc. sottoposti a bollo. Nel caso in esame non è mai decorso l'anno senza interruzione d'atti di procedura.

Inattendibile è il primo dei motivi principali; poiche dal fatto che la deliberazione della Giunta comunale, che autorizzava il Sindaco a costituirsi parte civile, non fu comunicata al Consiglio comunale nella sua prima immediata sessione, non può desumersi alcuna nullità; in primo luogo perchè non solo non è comminata nullità contro la inosservaza procrastinata dello articolo 94 della legge comunale, poichè al Consiglio non deve farsi che semplice relazione per averne notizia senz'altro; e perchè questa relazione differita ed anche mancata può produrre conseguenze sulla responsabilità della Giunta, ma non infirmarne la deliberaziene.

Insussistente è il secondo dei motivi aggiunti; poichè il dire nel verbale del dibattimento che un testimonio abbia deposto in conformità di quello che è immediatamente preceduto importa enunciare succintamente quello che egli ha deposto; chè se qualche differenza valutabile fosse accaduta tra l'una e l'altra deposizione le parti l'avrebbero rilevata o fatta notare nel verbale.

Lo stesso s'ha a dire del terzo dei motivi aggiunti, il tribunale prima e la corte poi ritennero incensurabilmente in fatto che respinta dal presidente del tribunale la istanza per la citazione del pretore Canali e del vice pretore Rodriquez tempestivamente presentata, la difesa insistè per la citazione di quei due testimonii al principio del dibattimento; ma per diversa e nuova posizione difensiva; quindi giustamente giudicarono tribunale e corte che la nuova domanda, perchè serotina, dovesse respingersi.

Per questi motivi.

 $Dazio\ Consumo\ -\ Contravvenzione\ -\ Verba$ le-Prova-Petrolio — Illuminazione pubblica.

— La inefficacia del verbale non induce alla nullità della contravvenzione quando questa si possa provare altrimenti.

La vendita a consumo del petrolio per la illuminazione pubblica è soggetta a dazio. (Trib.

Macerata 3 maggio 1887 — Farroni).

Società cooperative — Beneficenza — Esenzione da dazio.

— Scopo di beneficenza sta nell'associazione di coloro che cercano nella unione il concetto dell'aiuto vicendevole.

La presenza di persone agiate in queste Società è mezzo e scopo della beneficenza. È beneficenza la distribuzione che si opera tra i soci a titolo di puro rimborso delle spese di acquisto dei generi che si distribuiscono. (Cass. Torino 22 luglio 1887 — Società Ferrovie alta Italia — Società esercente Torinese. Riv. Daz. 1887, p. 273).

Stato Civile — Matrimonio in extremis — Legittimazione di prole naturale vivente

La celebrazione del matrimonio in extremis nel modo stabilito dell'art. 78 dell'Ord. dello stato civile, è permessa soltanto a condizione che dall'atto stesso di matrimonio risulti la volontà degli sposi di leggittimare la loro prole naturale vivente, e in termini tali, che colla celebrazione rimanga senz'altro compiuta, oltre il riconoscimento, la legittimazione di detta prole per subsequens matrimonium (a).

Quando tale condizione non si verifichi, l'ufficiale di stato civile, che abbia celebrato, benchè in extremis, un matrimonio senza le precedenti pubblicazioni, è reo della trasgressione

di cui all'articolo 123 c. c.

A costituire codesta trasgressione non si ri-

chiede la mala fede (b).

L'ordinamento dello stato civile promulgato col decreto 15 novembre 1865 è costituzionale e quindi obbligatorio, in virtù della delegazione fatta al Governo del Re colla legge 2 aprile 1865 (app. Milano Sez. app. Corr. 7 maggio 1887. Cernuschi — Monit. Trib. 1887, p. 573).

Nota. — (a) Conforme: Sighele, l'ordinamento dello stato civile, pag. 313. « Affinchè (egli scrive comentando l'art. 78) questo matrimonio in extremis possa aver luogo, è necessario il concorso comulativo di tre requisiti, che sono: imminente pericolo di vita; che i fidanzati abbiano prole vivente; e che intendono leggittimarla. Quando uno solo di questi estremi mancasse, quando, ad es., fosse bensì imminente la morte, ma non vi fosse prole, ovvero quando la prole non fosse vivente, ma nascitura, questo articolo non troverebbe più applicazione, e si potrebbe bensì accordare la dispensa da ambedue le pubblicazioni di matrimonio e celebrare il matrimonio in casa dello sposo ammalato (articolo 97 c. c.), ma non mai prescindere dalle altre formalità».

In ispecie poi, per ciò che riguarda l'estremo contemplato dalla presente sentenza, vale a dire la volontà di legittimare la prole vivente, giova avvetire che esso anzi servì di precipuo, decisivo argomento per far accettare l'eccezionale disposizione dell'art. 78, la quale fu vivamente combattuta anche nella commissione coordinatrice, non parendo a molti opportuno l'abbandono totale di ogni formalità stante la facilità che ne sarebbe potuta derivare di carpire in momenti supremi un consenso che a mente libera e fredda forse non si sarebbe dato, e di

incoraggiare fors'anco unioni illecite con offesa al buon costume. L'opposizione fu vinta principalmente col riflesso che sarebbe stato deplorevole assai che, per le troppe formalità legali, una prole già nata non si fosse potuta legittimare.

legittimare.

(b) Che nelle contravvenzioni a leggi o regolamenti speciali basti la prova materiale di un fatto positivo e negativo contrario alla legge, è massima non più soggetta a contestazione: vegg. da ultimo l'*Indice gen*. del quinquennio, voce *Contravvenzioni*, n. 6-9. Cons. pure lo studio del prof. A. Stoppato di cui il cenno bibliografico del prof. R. Nulli a pag. 177 del 1886.

Nota l'odierna sentenza che al suesposto principio non poteva fare ostacolo il fatto che nella specie fosse comminata una multa, e che il processo fosse stato promosso in sede correzionale. — A tale riguardo fu molte volte giudicato che l'indole correzionale della pena comminata ad una contravvenzione a leggi speciali non vale a cambiare la contravvenzione stessa in delitto: vegg., fra altre, le sentenze: della Cass. di Torino a p. 116 del 1878 e 868 del 1876, e della Cass. di Roma 1.º maggio 1878, Fassara (Giurispr. ital. XXX, 768), e 7 aprile 1880, Cenni e Sagrestani (Ann. XIV, 129). V. in quanto alla pena per un doppio reato stessa Corte, 20 agosto 1886, Giurista, 1887, p 82.

Parte III. Giurisprudenza penale

Armi — Rivoltella — Valore della circolare ministeriale

La circolare ministeriale, che vieta il porto della rivoltella, non può avere effetto retroattivo, se non in quanto siano state esperite tutte le condizioni indicate in detta circolare, ossia il monito individuale da parte dell'autorità competente; e quindi mancando questo non si può dire esistere contravvenzione (R. Pretura del II Mandamento di Ravenna, agosto 1887. — Causa Cortesi Luigi).

Armi proibite — Porto in una valigetta a mano — Detenzione.

Colui che porta un' arma insidiosa in una valigetta a mano in modo da poterla facilmente ed immediatamente usare commette il reato di porto e non di detenzione. (App. Venezia, 8 giugno 1887. — Ric. Bidinosi).

Nota. — L'art. 457 del Cod. Pen., vuole per la sua applicabilità che l'arma sia trovata nella persona del contravventore, ovvero a

portata del medesimo da poterne fare un facile ed immediato uso. Così ha deciso la Cass. di Firenze con la sentenza del 19 aprile 1879, la quale non riscontrava il reato di detenzione nel fatto che l'arma insidiosa si teneva in una cassa abbastanza grande chiusa a chiave, e dall' imputato depositata nella stazione ferroviaria di Siena per porla nel bagaglio. Nel caso deciso poi dalla Corte di Venezia l'imputato riteneva il revolver in una valigetta da viaggio che portava seco, fosse pur chiusa a chiave, che aveva presso di sè. L'arma quindi poteva facilmente ed immediatamente usarsi, non occorrendo a ciò che il brevissimo spazio di tempo necessario ad aprire colla chiave la valigetta ed apprendere l'arma contenutavi.

Conforme alla sentenza, che pubblichiamo, havvi pure quella della Cass. di Roma in data 23 febbraio 1887 — Foro It., anno 1887, a

col. 145.

Armi — Porto — Caccia — Cortile di casa.

Chi in un cortile dipendente da privata abitazione, cinto e chiuso con muro, esercita la caccia col fueile, non commette il reato di porto d'arma nè di esercizio di caccia. (1) (Cass. Torino, 25 febbraio 1887. — Ric. Fontana).

Armi — Rivoltella — Permesso.

Colui che è munito della vecchia licenza di porto d'armi non può dirsi in contravvenzione ove sia trovato portatore di rivoltella dopo avere inoltrato all'autorità politica la domanda dello speciale permesso, in conformità della circolare ministeriale, e prima che gli sia stata effettivamente concessa. (R. Pretura di Roma, 11 ottobre 1887 — Causa Matteo Latini).

Nota. — In quanto al trasporto dell'arma nell'intervallo tra la richiesta ed il rilascio della licenza v. Cass. Palermo, 9 agosto 1887 — Giurista, 1887, p. 96.

Duello — Duellante ferito e non feritore — Pena

Il duellante ferito e non feritore è del pari soggetto a pena (Cass. Roma, 16 aprile 1887. — Ric. P. M. c. Cortesi).

Nota. — Questa massima è conforme alla legge, giacchè l'ultimo comma dell'art. 589 in termini precisi stabilisce che entrambi i duellanti sono puniti, ancorchè il duello non abbia prodotto, nè omicidio, nè lesione personale.

La stessa Corte con sentenza 19 febbraio 1886. (Foro It., 1886, II, p. 217), decise uniformemente; mentre quella Torinese con sentenza, 5 dicembre 1884 è di parere opposto — (V. Foro It., 1885, 11, p. 214). V. pure Filangieri 1887, p. 656.

Ferite e percosse lievi — Ascendenti — Pena.

Le percosse o ferite lievi che producono impedimento o incapacità al lavoro per non più di cinque giorni, se commesse in persona degli ascendenti, cadono, per effetto dell'ultimo comma dell'art. 550 cod. pen., sotto la sanzione degli articoli 543 e 549 del detto cod., e sono quindi punibili anche con pena superiore in grado a quella del carcere, (Cass. Torino, 25

maggio 1887. — Ric. Leporati).

Nota. — Han deciso in senso conforme: Cass. Roma (4 aprile 1884); 3 marzo 1882, (17 aprile 1882): Cass. Firenze (14 aprile 1877). La Cass. di Napoli poi ha detto che per i rapporti di parentela le percosse lievi si tramutano bensì in delitto, ma non sono mai possibili di pena criminale, non essendo applicabile l'art. 549 del cod. penale (27 giugno e 7

dicembre 1883).

Ecco pure un' altra sentenza della Cass. di Napoli, da cui si rileva la differenza dalla giu-

risprudenza delle altre Corti:

L'eccezione contenuta nel capoverso dell'articolo 550 Cod. Pen. si riferisce non solo alla disposizione secondo la quale le percosse lievi sono di azione privata, ma anche all'altra, pure contenuta nello stesso articolo, e che stabilisce per tali percosse pene di polizia.

Epperò le percosse lievi in persona degli a-

Epperò le percosse lievi in persona degli ascendenti non sono punibili con semplice pena

di pulizia.

E quindi non può per esse invocarsi la prescrizione annale stabilita per le contravvenzioni (7 marzo 1887 — Ric. D'Afrusso — Foro It., 1887. p. 272).

Furto — Figliastro — Matrigna

Il divieto dell'azione penale per le sottrazioni fra parenti, stabilita dall'art. 635 Cod. Pen., non si applica alle sottrazioni commesse dal figliastro a danno della matrigna. (Cass. Firenze, 6 maggio 1887. — Ric. Mattruzzi — Foro It., 1887 p. 280).

Nota. — Conforme: stessa Corte, 20 maggio 1885 (Temi Veneta, 1887, 451 in nota); Cass. Palermo, 24 novembre 1884 (Foro It., 1885, p. 287), e Cass. Roma, 16 gennaio 1882 (Id., 1882, p. 337). In senso contrario Cassazione Torino, 15 ottobre 1886 (Id., 1886, pagina 422).

⁽¹⁾ V. Cass. Roma, 8 aprile 1885: Cass. Palermo, 21 agosto 1883. — Giurista, 1884, p. 31 colla nota ivi.

INDICE ALFABETICO ANALITICO PER MATERIE

ANNO 1887

ARTICOLI DOTTRINALI

Il caso fortuito nel diritto romano (V. Guarrell	a Ot	taviano)
	ag.	2
Rivista sinottica di giurisprudenza sulle liste		
politiche (F. A. Acconcia)	,	17
Sull'art. 24 del cod. di proc. civ. (N. V.)))	33
Il voto amministrativo alle donne (Avv. G. Ca-		
ronciai)		49
La Giurisprudenza Universale di Europa dopo		
il mille (L. Veneziani)		65 e 145
Fallimento ed insolvenza (Avv. G. Greco)	,	97 e 113
Sugli onorari degli avvocati e procuratori (av-		
vocato G. Cappellieri)	,	129
Brevi nazioni sulla distinzione dei beni dema-		
niali - Forme diverse delle contrattazioni		
(Avv. B. Pagano)		161

LEGGI E DECRETI

V. l'indice alfabetico sotto Leggi.

Giurisprudenza Amministrativa, Civile, Commerciale e Penale.

A

Acquisit — v. comule.		
Agenti di cambio - Certificato di rendita	. L	ega-
lizzazione. Tassa di bollo	ag	. 36
Agenzia di trasporto-Licenza	,	14
Albergatore - V. Resposabilità.		
Alimenti - V. Matrimonio.		
Allontanamento dai pubblici incanti-Reato	N	80
Appello - Sentenza del Pretore. Appello del P	ruc	ura=
tore del Re. Termine. Decorrenza	,	15
- Modifica del titolo del reato. Pena eguale	,	45
- Sentenza del Pretore. Motivi - Presentazione	,	124
V. Sentenza.		
Appello dell'imputato assolto. Ammessibilità	,	31
- Pena. Aumento. Conferma		94
Appello della parte civile. Conclusione del P	ubb	olico
Ministero - Sviluppo dei motivi proposti entro 1		
	,	80
- Sentenza di non luogo a procedimento	n	94
Approvazione di oggetti veduti cadere. Fur	to	
		94
Armi - Delegazione. Fucile. Prova che non fos	se	
allo sparo		32
	100	00

- Porto a difesa dei propri fondi pag. 44
- Rivoltella - Valore della circolare Ministeriale
191
- Armi proibite. Porto in una valigetta a mano. Deten-
zione 191
- Armi smontate. Trasporto 96
- Porto. Caccia. Cortile di casa 192
- Rivoltella. Permesso 192
Asse ecclesiastico - Vendita di beni. Pagamento
con titoli e con sconto 93
Assessore - V. Usurpazione di titoli e funzioni.
Atti di possesso -Ragion fattasi. Arbitrio e dolo.
Estremi del reato. Condanna ai danni di uno solo de-
gli appellati
Atti dello stato civile - V. Stato civile.
Avvocato - Onorario. Competenza del presidente del
Tribunale 110
Azione - V. Consorzio.

B

Beni comunali — Vendita agli incanti. Moglie di un
amministratore. Assessore. Marito dell'aggiudicatario
86
Bilanci comunali - Chiusura d'esercizio. Storno di
fondi. Inammessibilità 3
- Eccedenza del'a sovrimposta. Premi per fire e mer-
cati. Inammessibilità. Annullamento. Ricorso. Ter-
mine.
- Deliberazione della Deputazione provinciale. Ricorso.
Termine 41
- Sussidio alla società filarmonica. Eccedenza della
sovrimposta. Inammessibilità 70
- Eccedenza della sovraimposta. Gratificazione al se-
gretario. 70

C

Caccia - Provincie Napoletane. Fondi aperti.	Div	rieto
del proprietario		93
Calunnia — Estremi	D	144
Cambiale - Firme. Elementi costitutivi	"	140
- Impugnazione in falso. Cauzione Deposito d	ella	₩0-
luta. Erede giudiziario di esecuzione		140
Cassazione - Ricorso. Mandato posteriore	n	92
- Allegazione di persone estranee al giudizio.	Inat	ten-
dibilità.	•	94
- Libertà provvisoria. Sottomissione tardiva	,	94
Catasto - Conservazione. Quesiti	2	180
Commenti teorico-pratici alle le	rg	i —
Dritti sugli atti di licenza	35	a 39
- Consigli comunali. Sessione di primavera	,	39
- Degli esami di Segretario comunale e condiz	ioni	per
l'ammissione		67
- Dritti sugli atti dello stato civile	9	117
- Tassa sulle fotografie	n	165
Comune - Acquisti. Espropriazione per opere	di i	No. 10.
blica utilità non obbligatorie. Mancanza di		The same of the sa
zazione — Espropriato. Danni	h	186
V. Guasti. V. Liti.	3.404	7.76
V. C. (00000. V. 2000.		

Competenza-Debiti dei Comnni di Sicilia. Trasporto	Danno forestale - V. Foreste.
	Dazio consumo — Carne cotta. Comune chiuso. Tas-
a carico dello Stato. Decreto prodittoriale 14 ottobre	
1869. Decreto 29 aprile 1869. Competenza esclusiva	sabilità pag. 5
della Commissione istituita in Sicilia pag. 109	- Agenti daziarii. Locali, Visita. Assessore. Impedi-
- Corte dei conti. Bimborso agli Esattori. Esazione ed	mento 5
Esattore. Rimborsi per quote inesigibili 135	- Giudizio di fatto. Ferro lavorato. Esenzione. Ricorso.
- Esposti. Spesa di mantenimento. Concorso dei Comuni	Inammessibilità » 54
e della Provincia. Competenza giudiziaria » 140	- Trasformazione. Miscela. Alcools. Restituzione di da:
V. Avvocato. Deliberazione della giunta.	zio. Vino
Complicità — Premeditazione. Agguato. Autore prin-	
	- Società cooperative - Vendita al minuto a non so-
	cii — Contravvenzione 186
Concussione - Appaltatore. Riscossione indebita	- Genere non compreso nella tariffa » 186
» 128	- Illuminazione pubblica - Petrolio - Daziabiliia.
Consiglieri Comunali - Mancanza di censo	» 189
» 40	- Merito - Motivazione - Nullità - Municipio. » 189
- Fidiussore dell'esattore. Eleggibilità » » » 70	- Motivazione - Art. 24 della Legge 3 Luglio 1864 =
- Affittuario dei beni Comunali » » 71	Termine di un anno — Prescrizione — Pena — Inter-
Consiglio Comunale - Convocazione straordina-	
rin — Rifiuto » 4	ruzione — Atti di procedura — Nullità — Giunta Co-
2111400	mnnale — Sindaco — Parte civile — Consiglio Comu-
- Dobbiono ordinario ar primarera	nale - Sessione - Testimonio - Verbale di bibatti:
- Seduta. Regolamento. Schede bianche. Astensione.	mento » 189
Nomina d'Impiegati. Maggioranza assoluta di voti a	= Contravvenzione - Verbale - Prova - Petrolio =
primo scrutinio. Ballottaggio. Parità di voti. Proposta	Illuminazione pubblica » 190
respinta - Rinnovazione. Presidente. Richiamo alla	— Società cooperativa — Beneficenza — Esenzione » 190
quistione. Chiusura della discussione » 166	Debito Pubblico — Rendita sul Gran Libro — Ese-
V. Dazio consumo.	
Consiglio provinciale — Annullamento di ele-	cuzione forzata — Sequestro — Nullità " 141
Consigno provinciale - Augunamento di cio	Delegato Regio straordinario - V. Delibe
zione. Intervento di Consiglieri scaduti. Omesso invito	razioni della Giunta — Imposte Comunali.
ad un consigliere » 147	Deliberazioni Comunali - Verbale - Fede
- Ingegneri del genio civile. Eleggibilità » 185	» 4
- Ineleggibilità. Surrogazione » 54	- Convocazione straordinaria del Consiglio - Rifiuto
Consorzio - Azione. Rappresentanza in giudizio. In-	» 4
competenza del potere giudiziario e del giudice adito.	Canadaliani na panti dall'intanaggata Effatti n
Effetti del rigetto. Durata dell'eccezione contro il co-	- Consiglieri parenti dell'interessato - Effetti » 4
	- Convocazione straordinaria - Autorizzazione prefet-
struttore di opera per vizio della stessa, o pericolo di	tizia — Ayviso » 41
ruina. Collaudo e consegna di opera compiuta » 76	- Cumulo d'impieghi » 71
-Strade. Estensione ad opere stradali già costrutte.	- Revoca - Annullamento » 71
In quali casi possa aver luogo.	= Servizio medico - Incompetenza del Prefetto » 71
- Strade. Manutenzione. Condizione di ammessibilità.	- Momento della votazione - Ritiro di alcuni Consi-
Strada scorrente nel territorio di un sol comune » 118	glieri — Mancanza del numero legale — Nullità » 86
- Rapporti dei Comunii Proporzionalità. Criteri » 118	
Conti Comunali - Tassa di bollo. Minuta dei De-	= Omesso invito ad un Consigliere » 147
	= Concessione di suolo pubblico - Votazione » 167
creti del consiglio di Prefettura	Deliberazioni della Giunta – Urgenza –
- Dritti dei Comuni di prendere ipoteca sui beni dei	Competenza amministrativa — Impiegato Comunale —
loro Contabili » 34	Collocamento in disponibilità per interesse esclusivo
Ricorso. Termine.	del Comune — Indennita — Competenza giudiziaria
- Mandati intestati al Tesoriere. Titolo giustificativi	der comune — Indennica — competenza giudiziaria
» 54	D. 1
- Consiglio di Prefettura. Approvazione. Consiglio Co-	Demanio - Divisione - Parte assegnata al Comune -
munale. Modificazioni. Inammessibilità » 133	Usurpazione — Competenza » 54
	Detenzione preventiva-Disobbedienza al man-
- Consiglio di Prefettura. Decisione » 133	dato di comparizione — Rinvio al Correzionale » 32
Contratti - Licitazione privata. Offerta unica e non	Dibattimento - Teste assente dal Regno - Deposto
conveniente. Risiuto. Facoltà dell'amministrazione 41	scritto — Lettura a semplice schiarimento » 4
- Contratti col Governo Napoletano per fornisura di	Divisione - Attribuzioni , 79
Cavalli. Governo Italiano " 78	Domicilio – V. Residenza.
Contumelie – Estremi » 125	Donna maritata — Acquisto d'immobili — Autoriz
Contravvenzione - Legge sul Registro e bollo.	
	zazione maritale » 9;
Condono di pene	- Obbligazione solidale col marito - Autorizzazione
V. Foreste. Regolamenti Municipali.	giudiziaria — Opposizione d'interessi — Come desu
Corte d'assise straordinaria—Impianto. Spe-	merla — Presunta fidiussione — Nullità — Atto —
sa. Obbligatorietà. Comuni componenti il circolo » 41	Tradita fede » 12:
Credito agrario - Legge 23 gennaio 1887 , 101	Donazione - Mandato generico - Nullità 14
- Privilegi » 135	- Mandato - Atto pubblico . 15
Crediti comunali - Condono, Illegalità » 41	
11	
D	\mathbf{E}
Danni - Atti d'imperio e di gestione. Distinzione. Furto	Elezioni comunali - Disposizione del tavolo de
di reperto penale. Indennizzo alla parte. Cancelliere	seggio. Violazione di legge. Nullità
del Tribunale. Obblighi. Responsabilità » 91	- Messo esattoriale. Ineleggibilità » 55

41

- Flattori in rumana magniana di 400 Divigiana in sa-	Fedecommesso antico-Enfiteusi. Abolizione dei
Elettori in numero maggiore di 400. Divisione in sezioni	fedecommessi per leggi francesi. Reintegrazione loro
— Secondo appello. Ora » 136	negli ex Stati Pontifici nel 1816. Limitazioni Pubbli-
- Ministri del culto aventi cura d'anime » 136	cazione del vincolo fedecommessorio mediante iscri-
= Revisione delle liste. Delegato straordinario. Nuove	zione ipotecaria. Circoscrizione territoriale delle con-
elezioni prima della sessione di primavera » 118	servatorie d'ipoteche di Spoleto e Perugia. Erede.
= Elezione del seggio definitivo. Liste di riscontro. Man-	Beneficio d'inventario. Suoi effetti. Domanda nuova in
canza di firma di uno scrutatore " " 118	appello. Eccezione. Ipoteca. Canone. Iscrizione presa
— Abbuonamento al dazio consumo. Eleggibilità » 120	su fondi enfiteutici pag. 8
= Art. 49 della legge comun. e provin. violazione	Ferite e percosse lievi. Ascendenti. Pena " 192
» 54,55 e 186	Foreste - Contravvenzione. Compratore dei tagli. Re-
장에 가는 그렇게 살아왔다. 아는 이 이번 경기를 하면 하는데	spousabilità penale » 63
Elezioni commerciali — Contestazione. Compe-	pousition pourto
tenza. Destinazione » 86	Dolling a door I tooolo. I godolialogo
- Amministratori di una stessa società ononima. Incom-	- Comitato forestale. Deliberazione. Svingolo. Motiva-
patibilità. » 86	zione. Nullità. Forme essenziali » 86
— Giudizii. Spese » 87	- Leggi forestali anteriori. Vincolo. Igiene pubblica
Elezioni provinciali - Elettori in numero mag-	» 87
giore di 400. Divisioni in sezioni omessa. Effetti	-Ricorso. Ammessibilità. Vincolo. Igiene pubblica. Svin-
» 54,55 e 186	colo. Diritti d'uso. Affrancazione » 87
-Consigliere provinciale. Ineleggibilità. Surrogazione.	- Ricorso. Giunta Municipale » 87
Deputazione provinciale. Prefetto » 54	-Ricorso, Interesse, Azione popolare 87 e 88
- Fidiussore dell' Esattore. Ineleggibilità » 71	-Svincolo. Accertamento delle condizioni locali. Irre-
= Annullamento. Seduta del Consiglio provinciale. In-	golarità di procedimento sanabile 88
tervento di Consiglieri scaduti " " 174	-Svincolo. Accertamento. Forme esseziali. Nullità
Enfiteusi - V. Fedecommesso antico.	» 88
Esazione - Ingerenza. Maneggio del danaro comunale.	- Svincolo. Cessazione delle cause di svincolo Inchiesta
Responsabilità » 147	Sulle condizioni di fatto. Formalità sostanziale. Nul-
Esattorie - Asta pel collocamento delle » 81	lità » 88
— Nomina sopra terna » 85	— Svincolo. Istanza per ottenerlo » 89
Esattore – V. Imposte dirette.	-Svingolo, Ricorso, Inammessibilità, Sindaco, Termine
Esecuzione immobiliare — Graduatoria, Man-	· 图 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2
	Polosia
dato esecutivo. Nullamente spedito. Indebita. Ripeti.	Ditadolo Italia Italia
zione. Condanna solidale. Danni » 89 Esecuzione mobiliare - Pignoramento. Cambia-	- Danno forestale. Boschi vincolati. Taglio di alberi.
Lisecuzione moninare - Pignoramento, Cambia.	Duplice reato » 95
la Dimanda ia	
le. Dimanda in separazione. Competenza " 90	Furto -Appropriazione di oggetti veduto cadere » 94
le. Dimanda in separazione. Competenza 90 Esercizio arbitrario delle proprie ragioni. V. Atti di	
le. Dimanda in separazione. Competenza 90 Esercizio arbitrario delle proprie ragioni. V. Atti di possesso.	Furto -Appropriazione di oggetti veduto cadere » 94
le. Dimanda in separazione. Competenza 90 Esercizio arbitrario delle proprie ragioni. V. Atti di possesso. Esercizii pubblici — Diritti sugli atti di licenza	Furto -Appropriazione di oggetti veduto cadere » 94
le. Dimanda in separazione. Competenza 90 Esercizio arbitrario delle proprie ragioni. V. Atti di possesso. Esercizii pubblici — Diritti sugli atti di licenza 935 a 39	Furto -Appropriazione di oggetti veduto cadere » 94
le. Dimanda in separazione. Competenza 90 Esercizio arbitrario delle proprie ragioni. V. Atti di possesso. Esercizii pubblici — Diritti sugli atti di licenza 935 a 39 = Giuochi d'azzardo. Estremi 9126	Furto -Appropriazione di oggetti veduto cadere » 94
le. Dimanda in separazione. Competenza 90 Esercizio arbitrario delle proprie ragioni. V. Atti di possesso. Esercizii pubblici — Diritti sugli atti di licenza 935 a 39 = Giuochi d'azzardo. Estremi 9126 Esposti = Spesa di mantenimento. Concorso dei Comuni	Furto -Appropriazione di oggetti veduto cadere * 94 - Figliastro. Matrigna . 192
le. Dimanda in separazione. Competenza 90 Esercizio arbitrario delle proprie ragioni. V. Atti di possesso. Esercizii pubblici — Diritti sugli atti di licenza 935 a 39 = Giuochi d'azzardo. Estremi 9126 Esposti = Spesa di mantenimento. Concorso dei Comuni e della provincia. Competenza 9140	Furto -Appropriazione di oggetti veduto cadere * 94 -Figliastro. Matrigna . 192 G Giudizio - Rappresentanza. Società operaia. Radiazio-
le. Dimanda in separazione. Competenza 90 Esercizio arbitrario delle proprie ragioni. V. Atti di possesso. Esercizii pubblici — Diritti sugli atti di licenza 35 a 39 = Giuochi d'azzardo. Estremi 9 126 Esposti = Spesa di mantenimento. Concorso dei Comuni e della provincia. Competenza 9 140 Espropriazione immobiliare — Istanza ab-	Furto -Appropriazione di oggetti veduto cadere * 94 - Figliastro. Matrigna . 192 G Giudizio - Rappresentanza. Società operaia. Radiazione di un socio. Violazione del contratto. Danni * 91
le. Dimanda in separazione. Competenza 90 Esercizio arbitrario delle proprie ragioni. V. Atti di possesso. Esercizii pubblici — Diritti sugli atti di licenza 35 a 39 = Giuochi d'azzardo. Estremi 9 126 Esposti = Spesa di mantenimento. Concorso dei Comuni e della provincia. Competenza 9 140 Espropriazione immobiliare — Istanza abbandonata oltre un anno. Perenzione. Surroga impos-	Furto -Appropriazione di oggetti veduto cadere » 94 -Figliastro. Matrigna . 192 Giudizio - Rappresentanza. Società operaia. Radiazione di un socio. Violazione del contratto. Danni » 91 Giudizio di graduazione - Iscrizione ipoteca
le. Dimanda in separazione. Competenza 90 Esercizio arbitrario delle proprie ragioni. V. Atti di possesso. Esercizii pubblici — Diritti sugli atti di licenza 35 a 39 = Giuochi d'azzardo. Estremi 9 126 Esposti = Spesa di mantenimento. Concorso dei Comuni e della provincia. Competenza 9 140 Espropriazione immobiliare — Istanza abbandonata oltre un anno. Perenzione. Surroga impossibile. Autorizzazione a procedere sul secondo pre-	Furto -Appropriazione di oggetti veduto cadere » 94 -Figliastro. Matrigna , 192 Giudizio - Rappresentanza. Società operaia. Radiazione di un socio. Violazione del contratto. Danni » 91 Giudizio di graduazione - Iscrizione ipotecaria. Cessionario, surrogato. Difetto di annotazione in
le. Dimanda in separazione. Competenza 90 Esercizio arbitrario delle proprie ragioni. V. Atti di possesso. Esercizii pubblici — Diritti sugli atti di licenza 35 a 39 = Giuochi d'azzardo. Estremi 9 126 Esposti = Spesa di mantenimento. Concorso dei Comuni e della provincia. Competenza 9 140 Espropriazione immobiliare — Istanza abbandonata oltre un anno. Perenzione. Surroga impos-	Giudizio - Rappresentanza. Società operaia. Radiazione di un socio. Violazione del contratto. Danni » 91 Giudizio di graduazione - Iscrizione ipotecaria. Cessionario, surrogato. Difetto di annotazione in margine dell'iscrizione della cessione a surroga. Leg-
le. Dimanda in separazione. Competenza 90 Esercizio arbitrario delle proprie ragioni. V. Atti di possesso. Esercizii pubblici — Diritti sugli atti di licenza 935 a 39 = Giuochi d'azzardo. Estremi 9126 Esposti = Spesa di mantenimento. Concorso dei Comuni e della provincia. Competenza 9140 Espropriazione immobiliare — Istanza abbandonata oltre un anno. Perenzione. Surroga impossibile. Autorizzazione a procedere sul secondo pre-	Giudizio — Rappresentanza. Società operaia. Radiazione di un socio. Violazione del contratto. Danni » 91 Giudizio di graduazione — Iscrizione ipotecaria. Cessionario, surrogato. Difetto di annotazione in margine dell'iscrizione della cessione a surroga. Legge transitoria pel cod. civ. Rettificazione della iscri-
le. Dimanda in separazione. Competenza 90 Esercizio arbitrario delle proprie ragioni. V. Atti di possesso. Esercizii pubblici — Diritti sugli atti di licenza 35 a 39 = Giuochi d'azzardo. Estremi 9126 Esposti = Spesa di mantenimento. Concorso dei Comuui e della provincia. Competenza 9140 Espropriazione immobiliare — Istanza abbandonata oltre un anno. Perenzione. Surroga impossibile. Autorizzazione a procedere sul secondo precetto 9154	Furto -Appropriazione di oggetti veduto cadere » 94 -Figliastro. Matrigna . 192 Giudizio - Rappresentanza. Società operaia. Radiazione di un socio. Violazione del contratto. Danni » 91 Giudizio di graduazione - Iscrizione ipotecaria. Cessionario, surrogato. Difetto di annotazione in margine dell'iscrizione della cessione a surroga. Legge transitoria pel cod. civ. Rettificazione della iscrizione antecedente al cod. civ. Rinnovazione. Termine
le. Dimanda in separazione. Competenza 90 Esercizio arbitrario delle proprie ragioni. V. Atti di possesso. Esercizii pubblici — Diritti sugli atti di licenza 935 a 39 = Giuochi d'azzardo. Estremi 9126 Esposti = Spesa di mantenimento. Concorso dei Comuni e della provincia. Competenza 9140 Espropriazione immobiliare — Istanza abbandonata oltre un anno. Perenzione. Surroga impossibile. Autorizzazione a procedere sul secondo pre-	Furto -Appropriazione di oggetti veduto cadere » 94 -Figliastro. Matrigna . 192 Giudizio - Rappresentanza. Società operaia. Radiazione di un socio. Violazione del contratto. Danni » 91 Giudizio di graduazione - Iscrizione ipotecaria. Cessionario, surrogato. Difetto di annotazione in margine dell'iscrizione della cessione a surroga. Legge transitoria pel cod. civ. Rettificazione della iscrizione antecedente al cod. civ. Rinnovazione. Termine delle leggi civili. Graduazione. Compratore surroga-
le. Dimanda in separazione. Competenza 90 Esercizio arbitrario delle proprie ragioni. V. Atti di possesso. Esercizii pubblici — Diritti sugli atti di licenza 35 a 39 = Giuochi d'azzardo. Estremi 9126 Esposti = Spesa di mantenimento. Concorso dei Comuui e della provincia. Competenza 9140 Espropriazione immobiliare — Istanza abbandonata oltre un anno. Perenzione. Surroga impossibile. Autorizzazione a procedere sul secondo precetto 9154	Giudizio — Rappresentanza. Società operaia. Radiazione di un socio. Violazione del contratto. Danni » 91 Giudizio di graduazione — Iscrizione ipotecaria. Cessionario, surrogato. Difetto di annotazione in margine dell'iscrizione della cessione a surroga. Legge transitoria pel cod. civ. Rettificazione della iscrizione antecedente al cod. civ. Rinnovazione. Termine delle leggi civili. Graduazione. Compratore surrogatorio. Evizione. Madre creditrice del marito espro-
le. Dimanda in separazione. Competenza 90 Esercizio arbitrario delle proprie ragioni. V. Atti di possesso. Esercizii pubblici — Diritti sugli atti di licenza 35 a 39 = Giuochi d'azzardo. Estremi 9 126 Esposti = Spesa di mantenimento. Concorso dei Comuoi e della provincia. Competenza 9 140 Espropriazione immobiliare — Istanza abbandonata oltre un anno. Perenzione. Surroga impossibile. Autorizzazione a procedere sul secondo precetto 9 154	Giudizio — Rappresentanza. Società operaia. Radiazione di un socio. Violazione del contratto. Danni » 91 Giudizio di graduazione — Iscrizione ipotecaria. Cessionario, surrogato. Difetto di annotazione in margine dell'iscrizione della cessione a surroga. Legge transitoria pel cod. civ. Rettificazione della iscrizione antecedente al cod. civ. Rinnovazione. Termine delle leggi civili. Graduazione. Compratore surrogatorio. Evizione. Madre creditrice del marito espropriato. Figlia. Non v'è conflitto d'interessi » 142
le. Dimanda in separazione. Competenza 90 Esercizio arbitrario delle proprie ragioni. V. Atti di possesso. Esercizii pubblici — Diritti sugli atti di licenza 935 a 39 = Giuochi d'azzardo. Estremi 9126 Esposti = Spesa di mantenimento. Concorso dei Comuni e della provincia. Competenza 9140 Espropriazione immobiliare — Istanza abbandonata oltre un anno. Perenzione. Surroga impossibile. Autorizzazione a procedere sul secondo precetto 9154 Falso = Ufficiale pubblico — Aggravante. Segretario comuni e della provincia.	Giudizio — Rappresentanza. Società operaia. Radiazione di un socio. Violazione del contratto. Danni » 91 Giudizio di graduazione — Iscrizione ipotecaria. Cessionario, surrogato. Difetto di annotazione in margine dell'iscrizione della cessione a surroga. Legge transitoria pel cod. civ. Rettificazione della iscrizione antecedente al cod. civ. Rinnovazione. Termine delle leggi civili. Graduazione. Compratore surrogatorio. Evizione. Madre creditrice del marito espropriato. Figlia. Non v'è conflitto d'interessi » 142 Giunta Municipale — Nomina. Rinnovazione della
le. Dimanda in separazione. Competenza 90 Esercizio arbitrario delle proprie ragioni. V. Atti di possesso. Esercizii pubblici — Diritti sugli atti di licenza 35 a 39 = Giuochi d'azzardo. Estremi 9 126 Esposti = Spesa di mantenimento. Concorso dei Comuni e della provincia. Competenza 9 140 Espropriazione immobiliare — Istanza abbandonata oltre un anno. Perenzione. Surroga impossibile. Autorizzazione a procedere sul secondo precetto 9 154 Flaso = Ufficiale pubblico — Aggravante. Segretario comunale. Nomina irregolare 9 63	Giudizio - Rappresentanza. Società operaia. Radiazione di un socio. Violazione del contratto. Danni » 91 Giudizio di graduazione - Iscrizione ipotecaria. Cessionario, surrogato. Difetto di annotazione in margine dell'iscrizione della cessione a surroga. Legge transitoria pel cod. civ. Rettificazione della iscrizione antecedente al cod. civ. Rinnovazione. Termine delle leggi civili. Graduazione. Compratore surrogatorio. Evizione. Madre creditrice del marito espropriato. Figlia. Non v'è conflitto d'interessi » 142 Giunta Municipale - Nomina. Rinnovazione della metà » 72
le. Dimanda in separazione. Competenza 90 Esercizio arbitrario delle proprie ragioni. V. Atti di possesso. Esercizii pubblici — Diritti sugli atti di licenza 935 a 39 = Giuochi d'azzardo. Estremi 9126 Esposti = Spesa di mantenimento. Concorso dei Comuni e della provincia. Competenza 9140 Espropriazione immobiliare — Istanza abbandonata oltre un anno. Perenzione. Surroga impossibile. Autorizzazione a procedere sul secondo precetto 9154 Falso = Ufficiale pubblico — Aggravante. Segretario comunale. Nomina irregolare 963 = Atti pubblici. Verbale della commissione militare	Giudizio — Rappresentanza. Società operaia. Radiazione di un socio. Violazione del contratto. Danni » 91 Giudizio di graduazione — Iscrizione ipotecaria. Cessionario, surrogato. Difetto di annotazione in margine dell'iscrizione della cessione a surroga. Legge transitoria pel cod. civ. Rettificazione della iscrizione antecedente al cod. civ. Rinnovazione. Termine delle leggi civili. Graduazione. Compratore surrogatorio. Evizione. Madre creditrice del marito espropriato. Figlia. Non v'è conflitto d'interessi » 142 Giunta Municipale — Nomina. Rinnovazione della metà » 72 V. Dazio consumo Deliberazioni della Giunta.
le. Dimanda in separazione. Competenza 90 Esercizio arbitrario delle proprie ragioni. V. Atti di possesso. Esercizii pubblici — Diritti sugli atti di licenza 35 a 39 = Giuochi d'azzardo. Estremi 9 126 Esposti = Spesa di mantenimento. Concorso dei Comuoi e della provincia. Competenza 9 140 Espropriazione immobiliare — Istanza abbandonata oltre un anuo. Perenzione. Surroga impossibile. Autorizzazione a procedere sul secondo precetto 9 154 F Falso = Ufficiale pubblico — Aggravante. Segretario comunale. Nomina irregolare 9 63 = Atti pubblici. Verbale della commissione militare 9 95	Giudizio — Rappresentanza. Società operaia. Radiazione di un socio. Violazione del contratto. Danni » 91 Giudizio di graduazione — Iscrizione ipotecaria. Cessionario, surrogato. Difetto di annotazione in margine dell'iscrizione della cessione a surroga. Legge transitoria pel cod. civ. Rettificazione della iscrizione antecedente al cod. civ. Rinnovazione. Termine delle leggi civili. Graduazione. Compratore surrogatorio. Evizione. Madre creditrice del marito espropriato. Figlia. Non v'è conflitto d'interessi » 142 Giunta Municipale — Nomina. Rinnovazione della metà » 72 V. Dazio consumo Deliberazioni della Giunta. Giuramento — Impiegati dei pesi e misure. Verbaii
le. Dimanda in separazione. Competenza 90 Esercizio arbitrario delle proprie ragioni. V. Atti di possesso. Esercizii pubblici — Diritti sugli atti di licenza 935 a 39 = Giuochi d'azzardo. Estremi 9126 Esposti = Spesa di mantenimento. Concorso dei Comuni e della provincia. Competenza 9140 Espropriazione immobiliare — Istanza abbandonata oltre un anno. Perenzione. Surroga impossibile. Autorizzazione a procedere sul secondo precetto 9154 Falso = Ufficiale pubblico — Aggravante. Segretario comunale. Nomina irregolare 963 = Atti pubblici. Verbale della commissione militare 955 — Abuso di foglio in bianco. Differenza. Fattispecie	Giudizio — Rappresentanza. Società operaia. Radiazione di un socio. Violazione del contratto. Danni » 91 Giudizio di graduazione — Iscrizione ipotecaria. Cessionario, surrogato. Difetto di annotazione in margine dell'iscrizione della cessione a surroga. Legge transitoria pel cod. civ. Rettificazione della iscrizione antecedente al cod. civ. Rinnovazione. Termine delle leggi civili. Graduazione. Compratore surrogatorio. Evizione. Madre creditrice del marito espropriato. Figlia. Non v'è conflitto d'interessi » 142 Giunta Municipale — Nomina. Rinnovazione della metà » 72 V. Dazio consumo Deliberazioni della Giunta. Giuramento — Impiegati dei pesi e misure. Verbaii Tassa di bollo » 133
le. Dimanda in separazione. Competenza 90 Esercizio arbitrario delle proprie ragioni. V. Atti di possesso. Esercizii pubblici — Diritti sugli atti di licenza 35 a 39 = Giuochi d'azzardo. Estremi 9 126 Esposti = Spesa di mantenimento. Concorso dei Comuoi e della provincia. Competenza 9 140 Espropriazione immobiliare — Istanza abbandonata oltre un anuo. Perenzione. Surroga impossibile. Autorizzazione a procedere sul secondo precetto 9 154 F Falso = Ufficiale pubblico — Aggravante. Segretario comunale. Nomina irregolare 9 63 = Atti pubblici. Verbale della commissione militare 9 95	Giudizio — Rappresentanza. Società operaia. Radiazione di un socio. Violazione del contratto. Danni » 91 Giudizio di graduazione — Iscrizione ipotecaria. Cessionario, surrogato. Difetto di annotazione in margine dell'iscrizione della cessione a surroga. Legge transitoria pel cod. civ. Rettificazione della iscrizione antecedente al cod. civ. Rinnovazione. Termine delle leggi civili. Graduazione. Compratore surrogatorio. Evizione. Madre creditrice del marito espropriato. Figlia. Non v'è conflitto d'interessi » 142 Giunta Municipale — Nomina. Rinnovazione della metà » 72 V. Dazio consumo Deliberazioni della Giunta. Giuramento — Impiegati dei pesi e misure. Verbaii Tassa di bollo » 133 Giurati — Capacità. Ignoranza del dialetto dei testimo-
le. Dimanda in separazione. Competenza 90 Esercizio arbitrario delle proprie ragioni. V. Atti di possesso. Esercizii pubblici — Diritti sugli atti di licenza 935 a 39 = Giuochi d'azzardo. Estremi 9126 Esposti = Spesa di mantenimento. Concorso dei Comuni e della provincia. Competenza 9140 Espropriazione immobiliare — Istanza abbandonata oltre un anno. Perenzione. Surroga impossibile. Autorizzazione a procedere sul secondo precetto 9154 F Falso = Ufficiale pubblico — Aggravante. Segretario comunale. Nomina irregolare 963 = Atti pubblici. Verbale della commissione militare 955 — Abuso di foglio in bianco. Differenza. Fattispecie 955	Giudizio — Rappresentanza. Società operaia. Radiazione di un socio. Violazione del contratto. Danni » 91 Giudizio di graduazione — Iscrizione ipotecaria. Cessionario, surrogato. Difetto di annotazione in margine dell'iscrizione della cessione a surroga. Legge transitoria pel cod. civ. Rettificazione della iscrizione antecedente al cod. civ. Rinnovazione. Termine delle leggi civili. Graduazione. Compratore surrogatorio. Evizione. Madre creditrice del marito espropriato. Figlia. Non v'è conflitto d'interessi » 142 Giunta Municipale — Nomina. Rinnovazione della metà » 72 V. Dasio consumo Deliberazioni della Giunta. Giuramento — Impiegati dei pesi e misure. Verbaii Tassa di bollo » 133 Giurati — Capacità. Ignoranza del dialetto dei testimoni e degli avvocati » 45
le. Dimanda in separazione. Competenza 90 Esercizio arbitrario delle proprie ragioni. V. Atti di possesso. Esercizii pubblici — Diritti sugli atti di licenza 935 a 39 = Giuochi d'azzardo. Estremi 9126 Esposti = Spesa di mantenimento. Concorso dei Comuni e della provincia. Competenza 9140 Espropriazione immobiliare — Istanza abbandonata oltre un anno. Perenzione. Surroga impossibile. Autorizzazione a procedere sul secondo precetto 9154 Falso = Ufficiale pubblico — Aggravante. Segretario comunale. Nomina irregolare 963 = Atti pubblici. Verbale della commissione militare 95 — Abuso di foglio in bianco. Differenza. Fattispecie 95 Fallimento — Omologazione del concordato. Appello	Giudizio — Rappresentanza. Società operaia. Radiazione di un socio. Violazione del contratto. Danni » 91 Giudizio di graduazione — Iscrizione ipotecaria. Cessionario, surrogato. Difetto di annotazione in margine dell'iscrizione della cessione a surroga. Legge transitoria pel cod. civ. Rettificazione della iscrizione antecedente al cod. civ. Rinnovazione. Termine delle leggi civili. Graduazione. Compratore surrogatorio. Evizione. Madre creditrice del marito espropriato. Figlia. Non v'è conflitto d'interessi » 142 Giunta Municipale — Nomina. Rinnovazione della metà » 72 V. Dasio consumo Deliberazioni della Giunta. Giuramento — Impiegati dei pesi e misure. Verbaii Tassa di bollo » 133 Giurati — Capacità. Ignoranza del dialetto dei testimoni e degli avvocati » 45 — Ufficio postale » 168
le. Dimanda in separazione. Competenza 90 Esercizio arbitrario delle proprie ragioni. V. Atti di possesso. Esercizii pubblici — Diritti sugli atti di licenza 35 a 39 = Giuochi d'azzardo. Estremi 9 126 Esposti = Spesa di mantenimento. Concorso dei Comuoi e della provincia. Competenza 9 140 Espropriazione immobiliare — Istanza abbandonata oltre un anno. Perenzione. Surroga impossibile. Autorizzazione a procedere sul secondo precetto 9 154 Falso = Ufficiale pubblico — Aggravante. Segretario comunale. Nomina irregolare 9 63 = Atti pubblici. Verbale della commissione militare 95 — Abuso di foglio in bianco. Differenza. Fattispecie 95 Fallimento — Omologazione del concordato. Appello del fallito 99	Giudizio — Rappresentanza. Società operaia. Radiazione di un socio. Violazione del contratto. Danni » 91 Giudizio di graduazione — Iscrizione ipotecaria. Cessionario, surrogato. Difetto di annotazione in margine dell'iscrizione della cessione a surroga. Legge transitoria pel cod. civ. Rettificazione della iscrizione antecedente al cod. civ. Rinnovazione. Termine delle leggi civili. Graduazione. Compratore surrogatorio. Evizione. Madre creditrice del marito espropriato. Figlia. Non v'è conflitto d'interessi » 142 Giunta Municipale — Nomina. Rinnovazione della metà » 72 V. Dazio consumo Deliberazioni della Giunta. Giuramento — Impiegati dei pesi e misure. Verbaii Tassa di bollo » 133 Giurati — Capacità. Ignoranza del dialetto dei testimoni e degli avvocati » 45 — Ufficio postale » 168 Guasti ai fanali della pubblica illuminazione. Pena
le. Dimanda in separazione. Competenza 90 Esercizio arbitrario delle proprie ragioni. V. Atti di possesso. Esercizii pubblici — Diritti sugli atti di licenza 35 a 39 = Giuochi d'azzardo. Estremi 9 126 Esposti = Spesa di mantenimento. Concorso dei Comuoi e della provincia. Competenza 9 140 Espropriazione immobiliare — Istanza abbandonata oltre un anno. Perenzione. Surroga impossibile. Autorizzazione a procedere sul secondo precetto 9 154 Falso = Ufficiale pubblico — Aggravante. Segretario comunale. Nomina irregolare 9 63 = Atti pubblici. Verbale della commissione militare 95 — Abuso di foglio in bianco. Differenza. Fattispecie 95 Fallimento — Omologazione del concordato. Appello del fallito 99	Giudizio — Rappresentanza. Società operaia. Radiazione di un socio. Violazione del contratto. Danni » 91 Giudizio di graduazione — Iscrizione ipotecaria. Cessionario, surrogato. Difetto di annotazione in margine dell'iscrizione della cessione a surroga. Legge transitoria pel cod. civ. Rettificazione della iscrizione antecedente al cod. civ. Rinnovazione. Termine delle leggi civili. Graduazione. Compratore surrogatorio. Evizione. Madre creditrice del marito espropriato. Figlia. Non v'è conflitto d'interessi » 142 Giunta Municipale — Nomina. Rinnovazione della metà » 72 V. Dasio consumo Deliberazioni della Giunta. Giuramento — Impiegati dei pesi e misure. Verbaii Tassa di bollo » 133 Giurati — Capacità. Ignoranza del dialetto dei testimoni e degli avvocati » 45 — Ufficio postale » 168
le. Dimanda in separazione. Competenza 90 Esercizio arbitrario delle proprie ragioni. V. Atti di possesso. Esercizii pubblici — Diritti sugli atti di licenza 35 a 39 = Giuochi d'azzardo. Estremi 9126 Esposti = Spesa di mantenimento. Concorso dei Comuni e della provincia. Competenza 9140 Espropriazione immobiliare — Istanza abbandonata oltre un anno. Perenzione. Surroga impossibile. Autorizzazione a procedere sul secondo precetto 9154 F Falso = Ufficiale pubblico — Aggravante. Segretario comunale. Nomina irregolare 963 = Atti pubblici. Verbale della commissione militare 95 — Abuso di foglio in bianco. Differenza. Fattispecie 95 Fallimento — Omologazione del concordato. Appello del fallito 92 = Omologazione del concordato. Applicazione dell'articolo 839 cod. commerciale 92	Giudizio — Rappresentanza. Società operaia. Radiazione di un socio. Violazione del contratto. Danni » 91 Giudizio di graduazione — Iscrizione ipotecaria. Cessionario, surrogato. Difetto di annotazione in margine dell'iscrizione della cessione a surroga. Legge transitoria pel cod. civ. Rettificazione della iscrizione antecedente al cod. civ. Rinnovazione. Termine delle leggi civili. Graduazione. Compratore surrogatorio. Evizione. Madre creditrice del marito espropriato. Figlia. Non v'è conflitto d'interessi » 142 Giunta Municipale — Nomina. Rinnovazione della metà » 72 V. Dazio consumo Deliberazioni della Giunta. Giuramento — Impiegati dei pesi e misure. Verbaii Tassa di bollo » 133 Giurati — Capacità. Ignoranza del dialetto dei testimoni e degli avvocati » 45 — Ufficio postale » 168 Guasti ai fanali della pubblica illuminazione. Pena
le. Dimanda in separazione. Competenza 90 Esercizio arbitrario delle proprie ragioni. V. Atti di possesso. Esercizii pubblici — Diritti sugli atti di licenza 35 a 39 = Giuochi d'azzardo. Estremi 9126 Esposti = Spesa di mantenimento. Concorso dei Comuni e della provincia. Competenza 9140 Espropriazione immobiliare — Istanza abbandonata oltre un anno. Perenzione. Surroga impossibile. Autorizzazione a procedere sul secondo precetto 9154 F Falso = Ufficiale pubblico — Aggravante. Segretario comunale. Nomina irregolare 963 = Atti pubblici. Verbale della commissione militare 95 — Abuso di foglio in bianco. Differenza. Fattispecie 95 Fallimento — Omologazione del concordato. Appello del fallito 92 = Omologazione del concordato. Applicazione dell'articolo 839 cod. commerciale 92 = Concordato. Convocazione dei Creditori. Lettera rac-	Giudizio — Rappresentanza. Società operaia. Radiazione di un socio. Violazione del contratto. Danni » 91 Giudizio di graduazione — Iscrizione ipotecaria. Cessionario, surrogato. Difetto di annotazione in margine dell'iscrizione della cessione a surroga. Legge transitoria pel cod. civ. Rettificazione della iscrizione antecedente al cod. civ. Rinnovazione. Termine delle leggi civili. Graduazione. Compratore surrogatorio. Evizione. Madre creditrice del marito espropriato. Figlia. Non v'è conflitto d'interessi » 142 Giunta Municipale — Nomina. Rinnovazione della metà » 72 V. Dazio consumo Deliberazioni della Giunta. Giuramento — Impiegati dei pesi e misure. Verbaii Tassa di bollo » 133 Giurati — Capacità. Ignoranza del dialetto dei testimoni e degli avvocati » 45 — Ufficio postale » 168 Guasti ai fanali della pubblica illuminazione. Pena
le. Dimanda in separazione. Competenza 90 Esercizio arbitrario delle proprie ragioni. V. Atti di possesso. Esercizii pubblici — Diritti sugli atti di licenza 935 a 39 = Giuochi d'azzardo. Estremi 9126 Esposti = Spesa di mantenimento. Concorso dei Comuvi e della provincia. Competenza 9140 Espropriazione immobiliare — Istanza abbandonata oltre un anno. Perenzione. Surroga impossibile. Autorizzazione a procedere sul secondo precetto 9154 Falso = Ufficiale pubblico — Aggravante. Segretario comunale. Nomina irregolare 963 = Atti pubblici. Verbale della commissione militare 95 — Abuso di foglio in bianco. Differenza. Fattispecie 95 Fallimento — Omologazione del concordato. Appello del fallito 92 — Omologazione del concordato. Applicazione dell'arti-	Giudizio — Rappresentanza. Società operaia. Radiazione di un socio. Violazione del contratto. Danni » 91 Giudizio di graduazione — Iscrizione ipotecaria. Cessionario, surrogato. Difetto di annotazione in margine dell'iscrizione della cessione a surroga. Legge transitoria pel cod. civ. Rettificazione della iscrizione antecedente al cod. civ. Rinnovazione. Termine delle leggi civili. Graduazione. Compratore surrogatorio. Evizione. Madre creditrice del marito espropriato. Figlia. Non v'è conflitto d'interessi » 142 Giunta Municipale — Nomina. Rinnovazione della metà » 72 V. Dazio consumo Deliberazioni della Giunta. Giuramento — Impiegati dei pesi e misure. Verbaii Tassa di bollo » 133 Giurati — Capacità. Ignoranza del dialetto dei testimoni e degli avvocati » 45 — Ufficio postale » 168 Guasti ai fanali della pubblica illuminazione. Pena
le. Dimanda in separazione. Competenza 90 Esercizio arbitrario delle proprie ragioni. V. Atti di possesso. Esercizii pubblici — Diritti sugli atti di licenza 35 a 39 = Giuochi d'azzardo. Estremi 9126 Esposti = Spesa di mantenimento. Concorso dei Comuni e della provincia. Competenza 9140 Espropriazione immobiliare — Istanza abbandonata oltre un anno. Perenzione. Surroga impossibile. Autorizzazione a procedere sul secondo precetto 9154 F Falso = Ufficiale pubblico — Aggravante. Segretario comunale. Nomina irregolare 963 = Atti pubblici. Verbale della commissione militare 95 — Abuso di foglio in bianco. Differenza. Fattispecie 95 Fallimento — Omologazione del concordato. Appello del fallito 92 = Omologazione del concordato. Applicazione dell'articolo 839 cod. commerciale 92 = Concordato. Convocazione dei Creditori. Lettera raccomandata e notifica dell'ordinanza 92	Giudizio — Rappresentanza. Società operaia. Radiazione di un socio. Violazione del contratto. Danni » 91 Giudizio di graduazione — Iscrizione ipotecaria. Cessionario, surrogato. Difetto di annotazione in margine dell'iscrizione della cessione a surroga. Legge transitoria pel cod. civ. Rettificazione della iscrizione antecedente al cod. civ. Rinnovazione. Termine delle leggi civili. Graduazione. Compratore surrogatorio. Evizione. Madre creditrice del marito espropriato. Figlia. Non v'è conflitto d'interessi » 142 Giunta Municipale — Nomina. Rinnovazione della metà » 72 V. Dazio consumo Deliberazioni della Giunta. Giuramento — Impiegati dei pesi e misure. Verbaii Tassa di bollo » 133 Giurati — Capacità. Ignoranza del dialetto dei testimoni e degli avvocati » 45 — Ufficio postale » 168 Guasti ai fanali della pubblica illuminazione. Pena
le. Dimanda in separazione. Competenza 90 Esercizio arbitrario delle proprie ragioni. V. Atti di possesso. Esercizii pubblici — Diritti sugli atti di licenza 35 a 39 = Giuochi d'azzardo. Estremi 9126 Esposti = Spesa di mantenimento. Concorso dei Comuni e della provincia. Competenza 9140 Espropriazione immobiliare — Istanza abbandonata oltre un anno. Perenzione. Surroga impossibile. Autorizzazione a procedere sul secondo precetto 9154 Falso = Ufficiale pubblico — Aggravante. Segretario comunale. Nomina irregolare 963 = Atti pubblici. Verbale della commissione militare 95 — Abuso di foglio in bianco. Differenza. Fattispecie 95 Fallimento — Omologazione del concordato. Appello del fallito 92 = Omologazione del concordato. Applicazione dell'articolo 839 cod. commerciale 92 = Concordato. Convocazione dei Creditori. Lettera raccomandata e notifica dell'ordinanza 92 = Dichiarazione. Cessazione di pagamento. Ragioni della	Giudizio — Rappresentanza. Società operaia. Radiazione di un socio. Violazione del contratto. Danni » 91 Giudizio di graduazione — Iscrizione ipotecaria. Cessionario, surrogato. Difetto di annotazione in margine dell'iscrizione della cessione a surroga. Legge transitoria pel cod. civ. Rettificazione della iscrizione antecedente al cod. civ. Rinnovazione. Termine delle leggi civili. Graduazione. Compratore surrogatorio. Evizione. Madre creditrice del marito espropriato. Figlia. Non v'è conflitto d'interessi » 142 Giunta Municipale — Nomina. Rinnovazione della metà » 72 V. Dasio consumo Deliberasioni della Giunta. Giuramento — Impiegati dei pesi e misure. Verbali Tassa di bollo » 133 Giurati — Capacità. Ignoranza del dialetto dei testimoni e degli avvocati » 45 — Ufficio postale » 168 Guasti ai fanali della pubblica illuminazione. Pena
le. Dimanda in separazione. Competenza 90 Esercizio arbitrario delle proprie ragioni. V. Atti di possesso. Esercizii pubblici — Diritti sugli atti di licenza 35 a 39 = Giuochi d'azzardo. Estremi 9126 Esposti — Spesa di mantenimento. Concorso dei Comuni e della provincia. Competenza 9140 Espropriazione immobiliare — Istanza abbandonata oltre un anno. Perenzione. Surroga impossibile. Autorizzazione a procedere sul secondo precetto 9154 Falso — Ufficiale pubblico — Aggravante. Segretario comunale. Nomina irregolare 963 = Atti pubblici. Verbale della commissione militare 95 — Abuso di foglio in bianco. Differenza. Fattispecie 95 Fallimento — Omologazione del concordato. Appello del fallito 92 = Omologazione del concordato. Applicazione dell'articolo 839 cod. commerciale 92 = Concordato. Convocazione dei Creditori. Lettera raccomandata e notifica dell'ordinanza 92 = Dichiarazione. Cessazione di pagamento. Ragioni della cessazione. Giudizio di fatto. Censurabilità 9122	Giudizio — Rappresentanza. Società operaia. Radiazione di un socio. Violazione del contratto. Danni » 91 Giudizio di graduazione — Iscrizione ipotecaria. Cessionario, surrogato. Difetto di annotazione in margine dell'iscrizione della cessione a surroga. Legge transitoria pel cod. civ. Rettificazione della iscrizione antecedente al cod. civ. Rinnovazione. Termine delle leggi civili. Graduazione. Compratore surrogatorio. Evizione. Madre creditrice del marto espropriato. Figlia. Non v'è conflitto d'interessi » 142 Giunta Municipale — Nomina. Rinnovazione della metà » 72 V. Dasio consumo Deliberazioni della Giunta. Giuramento — Impiegati dei pesi e misure. Verbali Tassa di bollo » 133 Giurati — Capacità. Ignoranza del dialetto dei testimoni e degli avvocati » 45 — Ufficio postale » 168 Guasti ai fanali della pubblica illuminazione. Pena 1 Immemorabile — Qualità del possesso » 93
le. Dimanda in separazione. Competenza 90 Esercizio arbitrario delle proprie ragioni. V. Atti di possesso. Esercizii pubblici — Diritti sugli atti di licenza 935 a 39 = Giuochi d'azzardo. Estremi 9126 Esposti — Spesa di mantenimento. Concorso dei Comuvi e della provincia. Competenza 9140 Espropriazione immobiliare — Istanza abbandonata oltre un anno. Perenzione. Surroga impossibile. Autorizzazione a procedere sul secondo precetto 9154 F Falso — Ufficiale pubblico — Aggravante. Segretario comunale. Nomina irregolare 963 = Atti pubblici. Verbale della commissione militare 955 — Abuso di foglio in bianco. Differenza. Fattispecie 955 Fallimento — Omologazione del concordato. Appello del fallito 92 — Omologazione del concordato. Applicazione dell'articolo 839 cod. commerciale 92 = Concordato. Convocazione dei Creditori. Lettera raccomandata e notifica dell'ordinanza 92 — Dichiarazione. Cessazione di pagamento. Ragioni della cessazione. Giudizio di fatto. Censurabilità 9122 — Ordinanza di cattura del fallito. Opposizione. Tribut-	Giudizio — Rappresentanza. Società operaia. Radiazione di un socio. Violazione del contratto. Danni » 91 Giudizio di graduazione — Iscrizione ipotecaria. Cessionario, surrogato. Difetto di annotazione in margine dell'iscrizione della cessione a surroga. Legge transitoria pel cod. civ. Rettificazione della iscrizione antecedente al cod. civ. Rinnovazione. Termine delle leggi civili, Graduazione. Compratore surrogatorio. Evizione. Madre creditrice del marto espropriato. Figlia. Non v'è conflitto d'interessi » 142 Giunta Municipale — Nomina. Rinnovazione della metà » 72 V. Dasio consumo Deliberazioni della Giunta. Giuramento — Impiegati dei pesi e misure. Verbali Tassa di bollo » 133 Giurati — Capacità. Ignoranza del dialetto dei testimoni e degli avvocati » 45 — Ufficio postale » 168 Guasti ai fanali della pubblica illuminazione. Pena » 94 Immemorabile — Qualità del possesso » 93 Impiegati comunali — Nomina per un tempo fisso.
le. Dimanda in separazione. Competenza 90 Esercizio arbitrario delle proprie ragioni. V. Atti di possesso. Esercizii pubblici — Diritti sugli atti di licenza 35 a 39 = Giuochi d'azzardo. Estremi 9126 Esposti — Spesa di mantenimento. Concorso dei Comuni e della provincia. Competenza 9140 Espropriazione immobiliare — Istanza abbandonata oltre un anno. Perenzione. Surroga impossibile. Autorizzazione a procedere sul secondo precetto 9154 Falso — Ufficiale pubblico — Aggravante. Segretario comunale. Nomina irregolare 963 = Atti pubblici. Verbale della commissione militare 95 — Abuso di foglio in bianco. Differenza. Fattispecie 95 Fallimento — Omologazione del concordato. Appello del fallito 92 = Omologazione del concordato. Applicazione dell'articolo 839 cod. commerciale 92 = Concordato. Convocazione dei Creditori. Lettera raccomandata e notifica dell'ordinanza 92 = Dichiarazione. Cessazione di pagamento. Ragioni della cessazione. Giudizio di fatto. Censurabilità 9122	Giudizio — Rappresentanza. Società operaia. Radiazione di un socio. Violazione del contratto. Danni » 91 Giudizio di graduazione — Iscrizione ipotecaria. Cessionario, surrogato. Difetto di annotazione in margine dell'iscrizione della cessione a surroga. Legge transitoria pel cod. civ. Rettificazione della iscrizione antecedente al cod. civ. Rinnovazione. Termine delle leggi civili. Graduazione. Compratore surrogatorio. Evizione. Madre creditrice del marto espropriato. Figlia. Non v'è conflitto d'interessi » 142 Giunta Municipale — Nomina. Rinnovazione della metà » 72 V. Dasio consumo Deliberazioni della Giunta. Giuranento — Impiegati dei pesi e misure. Verbati Tassa di bollo » 133 Giurati — Capacità. Ignoranza del dialetto dei testimoni e degli avvocati » 45 — Ufficio postale » 168 Guasti ai fanali della pubblica illuminazione. Pena I

Facoltà

Riconferma senza determinazione di tempo. Disdetta	- Associati agrari. Elenco. Mancanza di giustificazione
Termine pag. 137	pag. 168
- Dodicesimi. Pegnoramento. Diritto proprio della ve-	Liti dei comuni - Deputazione provinciale » 41
dova. Figli estranei alla causa » » 154	— Comunisti. Testimoni. Ammessibilità » 137
Impiegati dei pesi e misure. V. Giuramento.	Locazione d'opera—Durata. Licenziamento » 142
Imposte dirette - Esazione. Vendita di beni. Prez-	Locazione a opera-butava. Electriamento " 140
zo. Interessi. Aggio » 6	
= Esecuzione mobiliare. Vendita a trattativa privata.	
Sequestratario giudiziario. Responsabilità » 41	M
— Corte dei conti. Rimborsi per quote inesigibili » 135	
Incanti — Atti. Copie dei disegni. Registrazione » 6	
= Schede segrete Offerta scritta su carta da bollo in-	Maestri elementari - Licenziamenti dati e notifi-
sufficiente. Validità » 6	cati prima della legge 1 marzo 1885. Retroattività della
= Vendita di beni Comunali. Moglie di un amministra-	legge rispetto alle conferme a vita di insegnanti in pos-
tore. Assessore. Marito dell'aggiudicataria » 86	sesso dei requisiti contemplati dall'art. 8 » 71
= Irregolarità. Aggiudicazione. Nullità » 132	- Interpetrazione del Regolamento 1.º settembre 1886
= Schede segrete. Fissazione del limite minimo del	per la distribuzione dei sussidii » 100
prezzo. Eccedenza, Licitazione privata. Facoltà di po-	- Certificato di lodevole servizio. Servizio effettivo ed
	in qualità di supplente » 138
	- Nomina d'ufficio. Anno inoltrato. Stipendio. Decor-
= Verbali di deserzione d'asta. Tassa di registro » 169	
= Allontanamento dagli) - Reato » 80	renza. " 138 Mandati di pagamento — Tassa di bollo. Stipen
Interdizione = Marito. Demenza. Spese per il mante-	di. Ritenuto. Quietanza figurativa » 133
nimento della moglie. Determinazione. Consenso del	— Collettivi. Somme inferieri a lire 30 » 138
consiglio di famiglia.	- Firme - Maneggio del danaro comunale, Responsa-
Ipoteche = V. Tasse ipotecarie.	
Istruzione pubblica - Divieto di convenzioni fra	
comuni e Corpi morali per farla impartire » 148	
V. Maestri.	V. Conti. Sindaco.
	Mandato — Mandatario. Quietanza. Mancanza di data
L	certa. Interrogatorio. Ammessibilità » 143
	Matrimonio-Giudizio di nullità. Litispendenza. Con
Legge forestale - V. Foreste,	nessione di causa Alimenti. Sentenza, Misura e du
Leg'gi -Sul Credito agrario " 101	rata. Cosa giudicata » 1;
= Sull'abolizione delle decime ed altre prestazioni fon-	- Sposo minorenne. Consenso. Genitori discordi. Con
diarie congeneri » 115	senso del padre. Se debba essere sentita la madre
- Giudizii avanti la corte d'appello » 116	Omissione Ufficiale delle Stato civile. Nullità » 56
Registro e bollo. Modifiche » 148 a 153	- Matrimonio in extremis. Legittimazione di prole na
	turale vivente » 19
	Militari - Riparto delle varie forze vincolate al ser
	vizio » 3
— Contabilità generale dello Stato » 178 — Sulla tassa di registro sui trasferimenti di beni per	Milizia Comunale – Istruzioni » 180
	Mutui — Interesse ridotto per opere d'igiene » 17
atto tra vivi ed a scopo di beneficenza, istruzione,	
od igiene a favore di provincie o Comuni » 179	
— Servizio statistico » 164	Ν
Legati - Capitoli cattedrali. Opere di culto. Validità	
» 154	
- Ipoteca legale. Creditori antichi. Interessi. Colloca-	Notai - Certificati di rendita. Legalizzazione. Tassa di
zione. Creditori nuovi. Precetto trascritto dopo le	bollo » 137
nuove leggi	- Legge sul Notariato. Rogito. Sottoscrizioni margina
Leva militare - Riparto fra le varie forze dello	li. Unico foglio » 168
Stato » 34	
Renitenza. Forza maggiore. Buona fede » 144	
- Riparto delle varie forze vincolate al servizio » 36	U
Libertà provvisoria - Imputato latitante » 144	
Liste elettorali amministrative - Beni do-	
nati. Tributo. Donante. » 87	Oltraggio - Atti arbitrari ed illegali » 15
Revisione. R. Delegato straordinario » 118	- Segretario comunale. Esercizio di funzioni » 63
- Pubblico Ministero. Ricorso. Termini » 167	-Sindaco » 144
— Censo. Tassa per la verifica dei pesi e misure » 168	Omicidio involontario - Caso fortuito. Lavoro
- Iscrizione in base a titolo simulato. Reato, Inesistenza	» 144
» 168	Opere pie - Deliberazione. Presidenza. Illegalità. Ef-
- Censo. Pagamento da sei mesi. Iscrizioni » 168	fetti
-Reclamo. Iscrizione nelle liste. Età. Cense. Saper leg-	— Conti. Corte dei Conti
gere e scrivere. Documenti. Cassazione » 186	- Dritto d'ipoteca sui beni dei Tesorieri » 34
- Ufficiale di complemento. Capacità elettorale » 186	- Spese di culto. Deputazione provinciale. Provvedi-
Liste elettorali politiche - Rivista di giuri-	menti d'ufficio » 74
sprudenza » 16	Art. 23 e 24 della legge 2 agosto 1872 » 87
- Ricorso in cassazione. Notificazione » 87	- Cause. Diritto romano. Diritto patrio. Codicillo. Nu-
- Allontanamento dai pubblici incanti. Frode. Iscri-	mero dei testimoni necessario » 140
zione n 168	- Monte di Pietà. Interessi » 168
200	THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T

P

	83
Percosse e ferite lievi. Ascendenti. Pena pag. 192	
Pesi e misure — Societa operaia di consumo. Visita	
periodica » 96	
Polizza di carico - Patti a tergo. Merce. Trasbor-	
do. Arrivo. Ritardo. Irresponsabilità » 144	
Porto d'armi — Armi smontate " 96	- 1
- Licenza. Scadenza. Rinnovazione chiesta, ma non an-	
cora ottenuta *- 96	
Possesso — Spoglio. Violenza. Vis atrox » 110	
V. Immemorabile. Privativa — Trasferimento. Licenza di attuarla. Effi-	
cacia riguardo ai terzi. Registrazione. Non necessaria	
Privilegio – Fondo rustico. Raccolto. Spesa di con-	1
cimazione e mercedi agli operai , 92	
Procuratore legale - Mandato. Sostituzione in	
piede di esso. Bollo . 78	
Proprietà industriale - Atti costitutivi di so-	
cietà. Enunciazione » 138	
Q	
Querela - Reato d'azione privata. Ricorso in Cassa-	
zione. Desistenza » 46	5
Desistenza in pendenza del ricorso per cassazione 110	
Quietanze — V. Mandati di pagamento. Mandante. Tassa	
di bollo.	
R	
$oldsymbol{\Gamma}$	
	3
Ragione fattasi – V. Atti di possesso.	
Rappresentanza comunale - Aumento di po-	
Rappresentanza comunale - Aumento di po- polazione. Mutamento " 55	
Rappresentanza comunale — Aumento di po- polazione. Mutamento » 55 Rppresentanza in giudizio — V. Giudizio.	
Rappresentanza comunale — Aumento di po- polazione. Mutamento » 55 Rppresentanza in giudizio — V. Giudizio. Regolamenti municipali — Contravvenzione- Tentativo di conciliazione » 63	
Rappresentanza comunale — Aumento di po- polazione. Mutamento » 55 Rppresentanza in giudizio — V. Giudizio. Regolamenti municipali — Contravvenzione- Tentativo di conciliazione » 63 Regolamenti — Sul sercizio statistico » 164	
Rappresentanza comunale — Aumento di po- polazione. Mutamento » 55 Rppresentanza in giudizio — V. Giudizio. Regolamenti municipali — Contravvenzione- Tentativo di conciliazione » 63 Regolamenti — Sul sercizio statistico » 164 Residenza — Trasferimento per ragion d'impiego. Cam-	
Rappresentanza comunale — Aumento di popolazione. Mutamento » 55 Rppresentanza in giudizio — V. Giudizio. Regolamenti municipali — Contravvenzione- Tentativo di conciliazione » 63 Regolamenti — Sul sercizio statistico » 164 Residenza — Trasferimento per ragion d'impiego. Cambiamento di domicilio. Matrimonio » 13	
Rappresentanza comunale — Aumento di popolazione. Mutamento » 55 Rppresentanza in giudizio — V. Giudizio. Regolamenti municipali — Contravvenzione— Tentativo di conciliazione » 63 Regolamenti — Sul sercizio statistico » 164 Residenza — Trasferimento per ragion d'impiego. Cambiamento di domicilio. Matrimonio » 13 Responsabilità — Albergatore. Bagaglio. Smarri-	
Rappresentanza comunale — Aumento di popolazione. Mutamento » 55 Rppresentanza in giudizio — V. Giudizio. Regolamenti municipali — Contravvenzione- Tentativo di conciliazione » 63 Regolamenti — Sul sercizio statistico » 164 Residenza — Trasferimento per ragion d'impiego. Cambiamento di domicilio. Matrimonio » 13 Responsabilità — Albergatore. Bagaglio. Smarrimento » 93	
Rappresentanza comunale — Aumento di popolazione. Mutamento » 55 Rppresentanza in giudizio — V. Giudizio. Regolamenti municipali — Contravvenzione— Tentativo di conciliazione » 63 Regolamenti — Sul sercizio statistico • 164 Residenza — Trasferimento per ragion d'impiego. Cambiamento di domicilio. Matrimonio » 13 Responsabilità — Albergatore. Bagaglio. Smarrimento » 93 Responsabilità — Sentenza civile d'interdizione o	
Rappresentanza comunale — Aumento di popolazione. Mutamento » 55 Rppresentanza in giudizio — V. Giudizio. Regolamenti municipali — Contravvenzione- Tentativo di conciliazione » 63 Regolamenti — Sul sercizio statistico » 164 Residenza — Trasferimento per ragion d'impiego. Cambiamento di domicilio. Matrimonio » 13 Responsabilità — Albergatore. Bagaglio. Smarrimento » 93 Responsabilità — Sentenza civile d'interdizione o d'inabilitazione. » 96	
Rappresentanza comunale — Aumento di popolazione. Mutamento » 55 Rppresentanza in giudizio — V. Giudizio. Regolamenti municipali — Contravvenzione- Tentativo di conciliazione » 63 Regolamenti — Sul sercizio statistico » 164 Residenza — Trasferimento per ragion d'impiego. Cambiamento di domicilio. Matrimonio » 13 Responsabilità — Albergatore. Bagaglio. Smarrimento » 93 Responsabilità — Sentenza civile d'interdizione o d'inabilitazione. » 96 Ricettazione — Oggetti smarriti » 64	
Rappresentanza comunale — Aumento di popolazione. Mutamento » 55 Rppresentanza in giudizio — V. Giudizio. Regolamenti municipali — Contravvenzione- Tentativo di conciliazione » 63 Regolamenti — Sul sercizio statistico » 164 Residenza — Trasferimento per ragion d'impiego. Cambiamento di domicilio. Matrimonio » 13 Responsabilità — Albergatore. Bagaglio. Smarrimento » 93 Responsabilità — Sentenza civile d'interdizione od'inabilitazione. » 96 Ricettazione — Oggetti smarriti » 64 Ricevitorie provinciali — Concorso degli Isti-	
Rappresentanza comunale — Aumento di popolazione. Mutamento » 55 Rppresentanza in giudizio — V. Giudizio. Regolamenti municipali — Contravvenzione- Tentativo di conciliazione » 63 Regolamenti — Sul sercizio statistico » 164 Residenza — Trasferimento per ragion d'impiego. Cambiamento di domicilio. Matrimonio » 13 Responsabilità — Albergatore. Bagaglio. Smarrimento » 93 Responsabilità — Sentenza civile d'interdizione o d'inabilitazione. » 96 Ricettazione — Oggetti smarriti » 64 Ricevitorie provinciali — Concorso degli Istituti di emissione agli appalti » 86	
Rappresentanza comunale — Aumento di popolazione. Mutamento "55 Rppresentanza in giudizio — V. Giudizio. Regolamenti municipali — Contravvenzione- Tentativo di conciliazione "63 Regolamenti — Sul sercizio statistico "164 Residenza — Trasferimento per ragion d'impiego. Cambiamento di domicilio. Matrimonio "13 Responsabilità — Albergatore. Bagaglio. Smarrimento garante d'interdizione o d'inabilitazione. "96 Ricettazione — Oggetti smarriti "64 Ricevitorie provinciali — Concorso degli Istituti di emissione agli appalti "86 Ricorso — Appello. Più parti. A taluna intimato a	
Rappresentanza comunale — Aumento di popolazione. Mutamento » 55 Rppresentanza in giudizio — V. Giudizio. Regolamenti municipali — Contravvenzione- Tentativo di conciliazione » 63 Regolamenti — Sul sercizio statistico » 164 Residenza — Trasferimento per ragion d'impiego. Cambiamento di domicilio. Matrimonio » 13 Responsabilità — Albergatore. Bagaglio. Smarrimento » 93 Responsabilità — Sentenza civile d'interdizione o d'inabilitazione. » 96 Ricettazione — Oggetti smarriti » 64 Ricevitorie provinciali — Concorso degli Istituti di emissione agli appalti » 86 Ricorso — Appello. Più parti. A taluna intimato a tempo , 74	
Rappresentanza comunale — Aumento di popolazione. Mutamento » 55 Rppresentanza in giudizio — V. Giudizio. Regolamenti municipali — Contravvenzione- Tentativo di conciliazione » 63 Regolamenti — Sul sercizio statistico » 164 Residenza — Trasferimento per ragion d'impiego. Cambiamento di domicilio. Matrimonio » 13 Responsabilità — Albergatore. Bagaglio. Smarrimento » 93 Responsabilità — Sentenza civile d'interdizione o d'inabilitazione. » 96 Ricettazione — Oggetti smarriti » 64 Ricevitorie provinciali — Concorso degli Istituti di emissione agli appalti » 86 Ricorso — Appello. Più parti. A taluna intimato a tempo , 74 Riversibilità — Termine perentorio di 5 anni. Legge 19 giugno 1873. Decadenza. Prescrizione. Sentenza.	
Rappresentanza comunale — Aumento di popolazione. Mutamento » 55 Rppresentanza in giudizio — V. Giudizio. Regolamenti municipali — Contravvenzione- Tentativo di conciliazione » 63 Regolamenti — Sul sercizio statistico » 164 Residenza — Trasferimento per ragion d'impiego. Cambiamento di domicilio. Matrimonio » 13 Responsabilità — Albergatore. Bagaglio. Smarrimento » 93 Responsabilità — Sentenza civile d'interdizione o d'inabilitazione. » 96 Ricettazione — Oggetti smarriti » 64 Ricevitorie provinciali — Concorso degli Istituti di emissione agli appalti » 86 Ricorso — Appello. Più parti. A taluna intimato a tempo , 74 Riversibilità — Termine perentorio di 5 anni. Legge 19 giugno 1873. Decadenza. Prescrizione. Sentenza. Manutenzione. Tesi. Ipotesi. Contraddizione. Pratiche	
Rappresentanza comunale — Aumento di popolazione. Mutamento » 55 Rppresentanza in giudizio — V. Giudizio. Regolamenti municipali — Contravvenzione- Tentativo di conciliazione » 63 Regolamenti — Sul sercizio statistico » 164 Residenza — Trasferimento per ragion d'impiego. Cambiamento di domicilio. Matrimonio » 13 Responsabilità — Albergatore. Bagaglio. Smarrimento » 93 Responsabilità — Sentenza civile d'interdizione o d'inabilitazione. » 96 Ricettazione — Oggetti smarriti » 64 Ricevitorie provinciali — Concorso degli Istituti di emissione agli appalti » 86 Ricorso — Appello. Più parti. A taluna intimato a tempo , 74 Riversibilità — Termine perentorio di 5 anni. Legge 19 giugno 1873. Decadenza. Prescrizione. Sentenza. Manutenzione. Tesi. Ipotesi. Contraddizione. Pratiche officiose. Annotamento. Atti giudiziali. Mora. Interru-	
Rappresentanza comunale — Aumento di popolazione. Mutamento » 55 Rppresentanza in giudizio — V. Giudizio. Regolamenti municipali — Contravvenzione- Tentativo di conciliazione » 63 Regolamenti — Sul sercizio statistico » 164 Residenza — Trasferimento per ragion d'impiego. Cambiamento di domicilio. Matrimonio » 13 Responsabilità — Albergatore. Bagaglio. Smarrimento » 93 Responsabilità — Sentenza civile d'interdizione o d'inabilitazione. » 96 Ricettazione — Oggetti smarriti » 64 Ricevitorie provinciali — Concorso degli Istituti di emissione agli appalti » 86 Ricorso — Appello. Più parti. A taluna intimato a tempo , 74 Riversibilità — Termine perentorio di 5 anni. Legge 19 giugno 1873. Decadenza. Prescrizione. Sentenza. Manutenzione. Tesi. Ipotesi. Contraddizione. Pratiche	
Rappresentanza comunale — Aumento di popolazione. Mutamento » 55 Rppresentanza in giudizio — V. Giudizio. Regolamenti municipali — Contravvenzione-Tentativo di conciliazione » 63 Regolamenti — Sul sercizio statistico » 164 Residenza — Trasferimento per ragion d'impiego. Cambiamento di domicilio. Matrimonio » 13 Responsabilità — Albergatore. Bagaglio. Smarrimento » 93 Responsabilità — Sentenza civile d'interdizione o d'inabilitazione. » 96 Ricettazione — Oggetti smarriti » 64 Ricevitorie provinciali — Concorso degli Istituti di emissione agli appalti » 86 Ricerso — Appello. Più parti. A taluna intimato a tempo Riversibilità — Termine perentorio di 5 anni. Legge 19 giugno 1873. Decadenza. Prescrizione. Sentenza. Manutenzione. Tesi. Ipotesi. Contraddizione. Pratiche officiose. Annotamento. Atti giudiziali. Mora. Interruzione. Intervallo anteriore al reclamo » 13	
Rappresentanza comunale — Aumento di popolazione. Mutamento » 55 Rppresentanza in giudizio — V. Giudizio. Regolamenti municipali — Contravvenzione- Tentativo di conciliazione » 63 Regolamenti — Sul sercizio statistico » 164 Residenza — Trasferimento per ragion d'impiego. Cambiamento di domicilio. Matrimonio » 13 Responsabilità — Albergatore. Bagaglio. Smarrimento » 93 Responsabilità — Sentenza civile d'interdizione o d'inabilitazione. » 96 Ricettazione — Oggetti smarriti » 64 Ricevitorie provinciali — Concorso degli Istituti di emissione agli appalti » 86 Ricorso — Appello. Più parti. A taluna intimato a tempo , 74 Riversibilità — Termine perentorio di 5 anni. Legge 19 giugno 1873. Decadenza. Prescrizione. Sentenza. Manutenzione. Tesi. Ipotesi. Contraddizione. Pratiche officiose. Annotamento. Atti giudiziali. Mora. Interru-	
Rappresentanza comunale — Aumento di popolazione. Mutamento » 55 Rppresentanza in giudizio — V. Giudizio. Regolamenti municipali — Contravvenzione-Tentativo di conciliazione » 63 Regolamenti — Sul sercizio statistico » 164 Residenza — Trasferimento per ragion d'impiego. Cambiamento di domicilio. Matrimonio » 13 Responsabilità — Albergatore. Bagaglio. Smarrimento » 93 Responsabilità — Sentenza civile d'interdizione o d'inabilitazione. » 96 Ricettazione — Oggetti smarriti » 64 Ricevitorie provinciali — Concorso degli Istituti di emissione agli appalti » 86 Ricerso — Appello. Più parti. A taluna intimato a tempo Riversibilità — Termine perentorio di 5 anni. Legge 19 giugno 1873. Decadenza. Prescrizione. Sentenza. Manutenzione. Tesi. Ipotesi. Contraddizione. Pratiche officiose. Annotamento. Atti giudiziali. Mora. Interruzione. Intervallo anteriore al reclamo » 13	
Rappresentanza comunale — Aumento di popolazione. Mutamento » 55 Rppresentanza in giudizio — V. Giudizio. Regolamenti municipali — Contravvenzione-Tentativo di conciliazione » 63 Regolamenti — Sul sercizio statistico » 164 Residenza — Trasferimento per ragion d'impiego. Cambiamento di domicilio. Matrimonio » 13 Responsabilità — Albergatore. Bagaglio. Smarrimento » 93 Responsabilità — Sentenza civile d'interdizione o d'inabilitazione. » 96 Ricettazione — Oggetti smarriti » 64 Ricevitorie provinciali — Concorso degli Istituti di emissione agli appalti » 86 Ricorso — Appello. Più parti. A taluna intimato a tempo , 74 Riversibilità — Termine perentorio di 5 anni. Legge 19 giugno 1873. Decadenza. Prescrizione. Sentenza. Manutenzione. Tesi. Ipotesi. Contraddizione. Pratiche officiose. Annotamento. Atti giudiziali. Mora. Interruzione. Intervallo anteriore al reclamo) 13	
Rappresentanza comunale — Aumento di popolazione. Mutamento » 55 Rppresentanza in giudizio — V. Giudizio. Regolamenti municipali — Contravvenzione-Tentativo di conciliazione » 63 Regolamenti — Sul sercizio statistico » 164 Residenza — Trasferimento per ragion d'impiego. Cambiamento di domicilio. Matrimonio » 13 Responsabilità — Albergatore. Bagaglio. Smarrimento » 93 Responsabilità — Sentenza civile d'interdizione o d'inabilitazione. » 96 Ricettazione — Oggetti smarriti » 64 Ricevitorie provinciali — Concorso degli Istituti di emissione agli appalti » 86 Ricerso — Appello. Più parti. A taluna intimato a tempo Riversibilità — Termine perentorio di 5 anni. Legge 19 giugno 1873. Decadenza. Prescrizione. Sentenza. Manutenzione. Tesi. Ipotesi. Contraddizione. Pratiche officiose. Annotamento. Atti giudiziali. Mora. Interruzione. Intervallo anteriore al reclamo » 13	
Rappresentanza comunale — Aumento di popolazione. Mutamento » 55 Rppresentanza in giudizio — V. Giudizio. Regolamenti municipali — Contravvenzione-Tentativo di conciliazione » 63 Regolamenti — Sul sercizio statistico » 164 Residenza — Trasferimento per ragion d'impiego. Cambiamento di domicilio. Matrimonio » 13 Responsabilità — Albergatore. Bagaglio. Smarrimento » 93 Responsabilità — Sentenza civile d'interdizione o d'inabilitazione. » 96 Ricettazione — Oggetti smarriti » 64 Ricevitorie provinciali — Concorso degli Istituti di emissione agli appalti » 86 Ricorso — Appello. Più parti. A taluna intimato a tempo , 74 Riversibilità — Termine perentorio di 5 anni. Legge 19 giugno 1873. Decadenza. Prescrizione. Sentenza. Manutenzione. Tesi. Ipotesi. Contraddizione. Pratiche officiose. Annotamento. Atti giudiziali. Mora. Interruzione. Intervallo anteriore al reclamo , 13 Segretario comunale — Condanna per appropria-	
Rappresentanza comunale — Aumento di popolazione. Mutamento » 55 Rppresentanza in giudizio — V. Giudizio. Regolamenti municipali — Contravvenzione-Tentativo di conciliazione » 63 Regolamenti — Sul sercizio statistico » 164 Residenza — Trasferimento per ragion d'impiego. Cambiamento di domicilio. Matrimonio » 13 Responsabilità — Albergatore. Bagaglio. Smarrimento » 93 Responsabilità — Sentenza civile d'interdizione o d'inabilitazione. » 96 Ricettazione — Oggetti smarriti » 64 Ricevitorie provinciali — Concorso degli Istituti di emissione agli appalti » 86 Ricorso — Appello. Più parti. A taluna intimato a tempo , 74 Riversibilità — Termine perentorio di 5 anni. Legge 19 giugno 1873. Decadenza. Prescrizione. Sentenza. Manutenzione. Tesi. Ipotesi. Contraddizione. Pratiche officiose. Annotamento. Atti giudiziali. Mora. Interruzione. Intervallo anteriore al reclamo , 13 Segretario comunale — Condanna per appropriazione indebita. Incapacità » 64 — Rogito di atti al pari dei Notai » 74 — Condanna per causa politica sotto l'impero dei cessati	
Rappresentanza comunale — Aumento di popolazione. Mutamento » 55 Rppresentanza in giudizio — V. Giudizio. Regolamenti municipali — Contravvenzione-Tentativo di conciliazione » 63 Regolamenti — Sul sercizio statistico » 164 Residenza — Trasferimento per ragion d'impiego. Cambiamento di domicilio. Matrimonio » 13 Responsabilità — Albergatore. Bagaglio. Smarrimento » 93 Responsabilità — Sentenza civile d'interdizione o d'inabilitazione. » 96 Ricettazione — Oggetti smarriti » 64 Ricevitorie provinciali — Concorso degli Istituti di emissione agli appalti » 86 Ricorso — Appello. Più parti. A taluna intimato a tempo , 74 Riversibilità — Termine perentorio di 5 anni. Legge 19 giugno 1873. Decadenza. Prescrizione. Sentenza. Manutenzione. Tesi. Ipotesi. Contraddizione. Pratiche officiose. Annotamento. Atti giudiziali. Mora. Interruzione. Intervallo anteriore al reclamo , 13 Segretario comunale — Condanna per appropriazione indebita. Incapacità » 64 — Rogito di atti al pari dei Notai » 74 — Condanna per causa politica sotto l'impero dei cessati Governi. Riassunzione in servizio. Patente » 88	
Rappresentanza comunale — Aumento di popolazione. Mutamento » 55 Rppresentanza in giudizio — V. Giudizio. Regolamenti municipali — Contravvenzione-Tentativo di conciliazione » 63 Regolamenti — Sul sercizio statistico » 164 Residenza — Trasferimento per ragion d'impiego. Cambiamento di domicilio. Matrimonio » 13 Responsabilità — Albergatore. Bagaglio. Smarrimento » 93 Responsabilità — Sentenza civile d'interdizione o d'inabilitazione. » 96 Ricettazione — Oggetti smarriti » 64 Ricevitorie provinciali — Concorso degli Istituti di emissione agli appalti » 86 Ricorso — Appello. Più parti. A taluna intimato a tempo , 74 Riversibilità — Termine perentorio di 5 anni. Legge 19 giugno 1873. Decadenza. Prescrizione. Sentenza. Manutenzione. Tesi. Ipotesi. Contraddizione. Pratiche officiose. Annotamento. Atti giudiziali. Mora. Interruzione. Intervallo anteriore al reclamo , 13 Segretario comunale — Condanna per appropriazione indebita. Incapacità » 64 — Rogito di atti al pari dei Notai » 74 — Condanna per causa politica sotto l'impero dei cessati	

Seminario urbano e diocesano. Erede fiduciario. Con- dizione di riduzione dei legati. Leggi Napoletane
pag. 154
V. Legati. Sentenza — Applicazione di legge non indicata nella
citazione » 44
- Più imputazioni. Appellabilità per talune, per altre
no. Appellabilità per tutte no 128 Seppellimento – Permesso di tumulazione. Sindaco.
Comuni diversi 64
Servitù - Muro comune. Costruzione di canne fumarie
Sicurezza pubblica — Agenzia di trasporto Li-
cenza pubblica – Agenzia di trasporto di
- Vagabondo Condanna senza precedente ammonizione
— Sorveglianza. Espiazione del carcere. Computo » 30
V. Esercizii pubblici. Veterinari.
Sindaco — Maneggio di danaro comunale, Mandato di pagamento. Quietanze
V. Oltraggio.
Società di Mutuo soccorso - Riconoscimento
in personalità giuridica. Privilegi concessi dalla legge
15 aprile 1886 56 Società operaia – V. Giudizio.
Sorveglianza della P. S Espiazione del car-
cere. Computo 30
Spese comunali - Compenso ad un avvocato patro-
cinante affari d'ufficio. Illegalità 7 V. Corte d'assise straordinaria.
Stampa — Omessa indicazione della stamperia e della
data. Omessa consegna della prima copia. Unico reato
» 128
Stato civile—Rettificazione di atti. Questione di stato
» 58 — Diritti sugli atti dello) » 117
V. Matrimonio.
Statistica - Nuovo Regolamento » 164
Stima - Domanda. Deposito nella Cancelleria » 139 Strade - Nazionali o Provinciali. Tronchi dentro l'abi-
tato. Suolo stradale. Proprietà. A chi spetta » 7
- Passaggio, Strade pubbliche, Proprietà, Manutenzione
» 42
- Elenchi. Facoltà dei Consigli Com. Ingerenza della Deputazione provinciale » 121
- Diritto di pubblico passaggio. Spese fatte da privati
per la sistemazione della via. Privilegio. Falcoltà del
Comune » 12I
V. Consorzio. Strade Vicinali — Comune. Concorso alla spesa.
Strade Vicinali — Comune. Concorso alla spesa. Condizioni. Legge sui LL. PP. Interpetrazione dell'ar-
ticolo 51. Reclami. Via gerarchica. Ricorsi » 106
Sussidii a favore dell'Istruzione Pubblica V. Maestri.
T
Tassa di bollo - Minuta dei decreti del Consiglio di
Prefettura sui conti comunali » 4
— Sovvenzioni ed anticipazioni sopra pegni » 50 — Quietanze. Atti provenienti dell'estero » 52
- Accreditamento in conto corrente. Ricevuta » 53
- Marche sui registri a madre e figlia. Annullamento
» 74
- Certificati di vita da prodursi dagli assegnatori del
Fondo pel Culto » 89 — Atti notarili. Copia. Notificazione » 89
- Contravvenzione. Multa. Conversione in arresti
O.C.

- Verbali di giuramento degli Impiegati dei pesi e

misure

= Somministrazione ad enti morali. Ricevute pag. 133	=Atti d'incanto. Verbali di deserzione d'asta
= Mandati comunali. Stipendi. Ritenuta. Quietanze fi-	pag. 169
gurative 133	- Locazioni esenti da registro. Disdetta. Uso » 169
- Pene pecuniarie. Condono » 137	- Penalità. Patti tendenti a ritardare la registrazione
- Certificati di vita. Legalizzazione » 137	od il pagamento delle tasse e delle imposte. Ineffi-
- Mandati collettivi. Somme inferiori a L. 30,00 » 138	cacia » 182
- Commercio degli stracci. Certificati d'origine e di di-	= Nuova legge. Contratto d'appalto. Approvazione. Re-
sinfezione » 139	pertorio, Segretari ed atti. Loro obbligo. Atti da i-
- Certificati di lodevole servizio ai Maestri » 139	scrivere » 184
- Nuova legge 14 luglio 1887. Attuazione » 148 a 153	- Vendita di un'area sulla quale siasi innalzato un fab-
- Mandati di pagamento per imposte dirette » 133	bricato " 185
— Quietanze rilasciate dai creditori al curatore del fal-	V. Tassa di hollo.
limento in seguito a concordato » 169	Tassa di ricchezza mobile - Società d'assicu-
	razione sulla vita. Riserve per i rischi futuri » 7
- Atti di assenso pel passaporto ai militari in congedo illimitato » 169	= Mutui. Rimborso della tassa al creditore dal debitore
	» 99
- Note per le iscrizioni dei privilegi agrari e certifi-	= Compagnia d'assicurazione sulla vita. Quote agli as-
cati relativi » 186	sociati
- Quietanze opposte sui mandati di pagamento per som-	Tassa di successione - Stima d'immobili eredi-
me non eccedenti le L. 30 » 187	tari. Valore inferiore a quello denunciato. Restituzione
- Carta filigranata. Quietanza » 187	» 187
- Quietanze dei pensionati ed assegnatari dello Stato	Tassa di svingolo - Prescrizione quinquennale
» 187	
- Ricevute ordinarie " 188	Tasse ipotecarie — Capitale ed accessori. Liquida:
- Ricevuta di somma spedita con vaglia postale Di-	
chiarazione fatta con lettera. Quietanza. Marca da	zione di tassa. — Tassa di registro e bollo. Concessione ed esenzioni.
bollo. Contravvenzione » 188	
- Ipoteche. Concessioni ed esecuzioni. Affrancazioni	Affrancazione » 187 Trascrizione - Donazione, Vendita, Beneficenza
» 187	
V. Procuratore legale.	Transfer Magic Images delta 6
Tasse comunali-Esenzione stipulata per contratto.	Truffa - Magia. Ignoranza del truffato » 32
Nuove leggi. Effetti. Indennità » 121	
Tassa di esercizio e rivendita - Ricevitore	
del Registro. Conservatore delle Ipoteche. Esenzione	U
» 139	
- Ricevitore del Lotto	
Tassa di famiglia - Vita comune. Patrimonio pro-	Usurpazione di titoli e funzioni. Assessore anziano.
prio. Impossibilità » 139	Funzioni di Sindaco » 63
rassa sulle fotografie - Legge 14 giugno 1874.	The first of the factor of the first of the
Commento » 165	77
Tassa di registro - Eredità - Cessione di ragione.	The old Harry and an administrative
Accolli impliciti di debiti » 135	
- Condono delle pene stabilite dalla legge 14 luglio 1887	Vagabondo - Condanna senza precedente ammoni-
» 137	zione » 15
- Nuova legge 14 luglio 1887 - Modifiche. Attuazione	Veterinari Autorizzazione prefettizia. Patente. Im-
» 148 a 153	piego pubblico
	74



